



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 96/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Preso d'atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR - FSE 2021 -2027"
relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 505 del 30/12/2021);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/12/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/1/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COM(2018) 321 FINAL al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Region pag. 4

Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM(2018) 392 FINAL pag. 37

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM (2018) 382 pag. 186

relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM(2018) 375 FINAL pag. 256

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM(2018) 374 FINAL pag. 366

recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM(2018) 372 FINAL pag. 432

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 458

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Documentazione citata

Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 pag. 465

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE pag. 500

SWD(2019) 1011 FINAL

Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

Deliberazione Giunta regionale n. 136 della seduta del 15 Giugno 2020. pag. 599

Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027.



Bruxelles, 2.5.2018
COM(2018) 321 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027

{SWD(2018) 171 final}

1. UN BILANCIO PER L'UNIONE A 27 NUOVO E MODERNO

Una volta ogni sette anni l'Unione europea decide il suo futuro bilancio a lungo termine, il quadro finanziario pluriennale. Il prossimo bilancio, che avrà inizio il 1° gennaio 2021, sarà il primo dell'Unione europea a 27.

È un momento cruciale per la nostra Unione, è un'opportunità per gli Stati membri e le istituzioni europee di stringersi attorno a una visione chiara sul futuro dell'Europa, è l'occasione per dimostrare inequivocabilmente che l'Unione è pronta a tradurre le parole in azioni necessarie e a realizzare la nostra visione comune. Un bilancio dell'UE moderno e mirato permetterà di continuare a dar vita al programma positivo proposto dal presidente Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016¹ e approvato dai leader dei 27 Stati membri a Bratislava il 16 settembre 2016, così come nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017. Un bilancio dell'UE moderno e mirato contribuirà a far sì che l'Unione sia grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole, come convenuto a Roma.

I negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale giungono in un momento in cui l'Unione vive un nuovo dinamismo, ma anche grandi sfide. L'Unione ha agito con decisione sull'onda della crisi finanziaria ed economica gettando solide basi per una ripresa durevole. Adesso che l'economia è in crescita e crea occupazione, l'attenzione dell'Unione si concentra sempre più sulla realizzazione efficiente ed equa di ciò che conta veramente nella vita quotidiana dei cittadini. E questo per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione. L'invito del presidente Juncker a superare le divisioni e rendere l'Unione più unita, più forte e più democratica² dovrebbe pertanto trovare riscontro anche nell'elaborazione del nuovo bilancio.

Le scelte dei prossimi mesi daranno forma all'Unione dei prossimi decenni. La posta in gioco è alta. Il progresso tecnologico e l'evoluzione demografica stanno trasformando le nostre economie e la nostra società. I cambiamenti climatici e la scarsità delle risorse ci impongono di esaminare attentamente cosa possiamo fare perché il nostro stile di vita rimanga sostenibile. La disoccupazione, in particolare quella giovanile, rimane alta in molte parti d'Europa. Le nuove minacce alla sicurezza richiedono risposte nuove. La crisi dei rifugiati, provocata dalle guerre e dal terrore nel vicinato dell'Europa, ha evidenziato la necessità di rafforzare la nostra capacità di gestire le pressioni migratorie e di affrontarne le cause profonde. L'instabilità geopolitica va crescendo e i valori e i principi democratici su cui si fonda la nostra Unione sono messi a dura prova.

Le proposte presentate oggi dalla Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 contribuiranno a rispondere a queste sfide e opportunità. Sono il risultato di un dibattito aperto e inclusivo: la Commissione ha definito una serie di alternative per il futuro bilancio dell'UE nella sua comunicazione del 14 febbraio 2018³; ha ascoltato con attenzione il Parlamento europeo⁴, gli Stati membri, i parlamenti nazionali, i beneficiari dei finanziamenti dell'UE e gli altri portatori di interessi. Le consultazioni pubbliche aperte che si sono svolte all'inizio di quest'anno hanno suscitato più di 11 000 risposte.

¹ Discorso sullo stato dell'Unione 2016: "Verso un'Europa migliore – Un'Europa che protegge, che dà forza, che difende".

² Discorso sullo stato dell'Unione 2017: "Il vento nelle vele".

³ COM(2018) 98.

⁴ Risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 "Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020" (2017/2052(INI)) e "Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea" (2017/2053(INI)).

La Commissione propone un bilancio a lungo termine nuovo, moderno e rigorosamente orientato alle priorità politiche dell'Unione a 27. Il bilancio proposto combina strumenti nuovi e programmi aggiornati per rispondere efficacemente alle priorità dell'Unione e raccogliere nuove sfide. Le proposte mostrano inoltre come semplificare e riformare il finanziamento del bilancio per creare un legame più forte con le priorità politiche. Le proposte sono concepite per generare un impatto unico sulla costruzione di un'Europa prospera, sicura e coesa. Per questo si concentrano sui settori in cui l'Unione è nella posizione migliore per dare risultati.

In ciascun settore la Commissione propone il livello di finanziamento di cui avremo bisogno per essere all'altezza delle nostre ambizioni collettive. Nelle prossime settimane seguiranno le proposte legislative per i singoli programmi finanziari futuri.

Le proposte offrono inoltre una risposta concreta ed equilibrata alle conseguenze del recesso del Regno Unito sul bilancio dell'UE. L'uscita di un contribuente importante avrà ripercussioni finanziarie di cui deve tenere conto il futuro quadro finanziario. Il mantenimento di un livello di sostegno che corrisponda alle nostre ambizioni in tutti i settori prioritari richiederà contributi aggiuntivi dagli Stati membri, da ripartirsi in modo equo ed equilibrato. In parallelo dobbiamo fare il massimo per rendere il bilancio dell'UE più efficiente. La Commissione propone risparmi in alcuni principali settori di spesa e riforme trasversali intese a semplificare il bilancio e trarre il massimo da ogni singolo euro.

L'Europa si trova nel pieno del più grande dibattito sul suo futuro dell'ultima generazione; iniziato con il Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa pubblicato il 1° marzo 2017⁵, si concluderà in occasione del vertice informale dei leader che si terrà a Sibiu, in Romania, il 9 maggio 2019. A qualche settimana dalle elezioni europee, per i leader dei 27 Stati membri e il Parlamento europeo il vertice di Sibiu sarà il momento per difendere l'Europa che vogliono e dotare l'Unione dei mezzi d'azione necessari. I progressi decisivi sul futuro bilancio a lungo termine ottenuti di qui ad allora lanceranno il messaggio chiaro della volontà e della determinazione di andare avanti insieme.

Il 2019 sarà un nuovo inizio per la nostra Unione a 27: dobbiamo essere pronti. Resta poco tempo per istituire il nuovo quadro e fare in modo che i nuovi programmi siano pronti a dare risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese dell'UE sin dal primissimo giorno. Il nuovo bilancio dell'UE sarà più semplice, più flessibile e più mirato. Un bilancio improntato ai principi della prosperità, della sostenibilità⁶, della solidarietà e della sicurezza. Un bilancio per un'Europa che protegge, che dà forza, che difende. Un bilancio che unisce e che non divide. Un bilancio equo per tutti gli Stati membri. Un bilancio per il futuro dell'Europa. Per questo dobbiamo iniziare a lavorare ora.

2. MODERNIZZARE IL BILANCIO DELL'UE

Il bilancio dell'UE è da molto tempo una fonte vitale di investimenti favorevoli alla crescita per tutta l'Europa. Anche in tempi di crisi ha consentito all'Unione di sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro e di promuovere l'innovazione a lungo termine e le riforme economiche. La creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (il cosiddetto "Fondo Juncker") illustra bene come il bilancio dell'UE sia stato in grado di dare un impulso

⁵ COM(2017) 2025.

⁶ Alla fine dell'anno la Commissione adotterà il documento di riflessione "Verso un'Europa sostenibile per il 2030 per far seguito agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compreso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici" col quale esaminerà le possibili modalità per integrare di più gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'elaborazione delle politiche dell'UE.

quanto mai necessario alla ripresa economica dell'Europa in un momento critico. Il bilancio dell'UE è stato anche parte determinante della risposta alle numerose e gravi sfide attuali, dai grandi flussi migratori alle minacce alla sicurezza, ai cambiamenti climatici.

L'esperienza recente ha messo a nudo le debolezze del quadro attuale. Nonostante i miglioramenti, il bilancio dell'UE è ancora troppo rigido. La mancanza di flessibilità ha impedito all'Europa di reagire in modo sufficientemente tempestivo ed efficace in un mondo in rapido cambiamento. Norme di finanziamento complesse e divergenti rendono più difficile l'accesso ai finanziamenti dell'UE e distolgono l'attenzione da ciò che conta davvero: ottenere risultati sul campo. I fondi sono distribuiti su un numero troppo elevato di programmi e strumenti, sia all'interno che al di fuori del bilancio. Si può fare di più per modernizzare e semplificare i due maggiori capitoli di spesa del bilancio, la politica agricola comune e la politica di coesione. Molte delle nuove priorità per un'Unione che protegge, che dà forza e che difende necessitano di nuovi strumenti su misura per fare delle ambizioni realtà.

Il principale messaggio delle ampie consultazioni della Commissione è giunto forte e chiaro: un'Europa più unita, più forte e più democratica ha bisogno di un bilancio nuovo e moderno. E ha bisogno di una nuova riflessione su come questo bilancio può rispondere alle esigenze della popolazione in tutta l'Unione. L'approfondita **revisione della spesa**⁷ della Commissione ha permesso di individuare ciò che ha funzionato bene in passato e ciò che andrebbe mantenuto nel prossimo bilancio. Ma ha anche rivelato gli ambiti che occorre riformare per sfruttare appieno il potenziale del bilancio dell'UE. Sulla base di tale valutazione la Commissione propone un quadro moderno e una serie di programmi nuovi e riformati improntati ai principi che seguono.

- ▶ **Maggiore attenzione al valore aggiunto europeo.** Il bilancio dell'UE è modesto rispetto alle dimensioni dell'economia europea e dei bilanci nazionali. È pertanto essenziale che investa nei settori in cui l'Unione può offrire un reale "valore aggiunto europeo" alla spesa pubblica nazionale. Mettere in comune le risorse consente di ottenere risultati che gli Stati membri da soli non possono conseguire⁸. Si pensi ai progetti di ricerca d'avanguardia che riuniscono i migliori ricercatori di tutta Europa o a tutte le opportunità che hanno i giovani e le piccole imprese di trarre pieno vantaggio dal mercato unico e dall'economia digitale. O ai casi in cui la messa in comune delle risorse permette di fare di più, ad esempio catalizzando investimenti strategici fondamentali. Tali investimenti sono la chiave della prosperità futura dell'Europa e della sua leadership verso gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile. Lo stesso vale quando si tratta di dotare l'Unione degli strumenti per difendere e proteggere i suoi cittadini in un mondo in rapida evoluzione, dove molti dei problemi più urgenti trascendono i confini nazionali.
- ▶ **Un bilancio semplificato e trasparente.** La Commissione propone un quadro più coerente, più mirato e più trasparente. La struttura del bilancio sarà più chiara e più strettamente allineata alle priorità. La Commissione propone di ridurre i programmi di oltre un terzo, ad esempio riunendo fonti di finanziamento frammentate in nuovi programmi integrati e razionalizzando al massimo l'uso degli strumenti finanziari.

⁷ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione (SWD(2018) 171).

⁸ Cfr. anche SWD(2018) 171, pagina 7.

- ▶ **Meno burocrazia per i beneficiari.** La Commissione propone di rendere le norme più coerenti sulla base di un *corpus* unico⁹. Ciò ridurrà drasticamente gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione, faciliterà la partecipazione ai programmi dell'UE e ne accelererà l'attuazione. Per i diversi programmi e strumenti sarà più facile operare congiuntamente per potenziare l'impatto del bilancio dell'UE. La Commissione proporrà inoltre di semplificare e razionalizzare le norme sugli aiuti di Stato per rendere più diretto il nesso tra gli strumenti del bilancio dell'UE e i finanziamenti nazionali.
- ▶ **Un bilancio più agile e flessibile** In un contesto geopolitico instabile l'Europa deve essere in grado di reagire rapidamente ed efficacemente agli imprevisti. La Commissione propone di prendere le mosse dai meccanismi esistenti per rendere il bilancio più agile. Ciò significa accrescere la flessibilità dei programmi al loro interno e tra di loro, rafforzare gli strumenti di gestione delle crisi e creare una nuova "riserva dell'Unione" per far fronte a eventi imprevisti e reagire alle emergenze in settori quali la sicurezza e la migrazione.
- ▶ **Un bilancio che funziona.** Il bilancio dell'UE può essere considerato un successo soltanto se dà risultati tangibili sul campo. La Commissione propone di porre maggiore enfasi sulla performance dei programmi, in particolare fissando obiettivi più chiari e concentrandosi su un numero più ridotto di indicatori di performance di qualità superiore. In tal modo sarà più agevole monitorare e misurare i risultati e apportare modifiche ove necessario.

La concezione dei programmi futuri è solo il primo passo. Il vero banco di prova sarà verificare che i programmi diano risultati sul campo. L'**attuazione efficiente ed efficace** della prossima generazione di programmi è pertanto una priorità assoluta. Si tratta di una responsabilità condivisa tra la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali e tutti i soggetti coinvolti nella gestione del bilancio dell'UE.

È inoltre essenziale rafforzare il legame tra i finanziamenti dell'UE e il **rispetto dello stato di diritto**. L'UE è una comunità basata sullo stato di diritto, il che significa anche che organi giurisdizionali indipendenti a livello nazionale e dell'UE hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme e dei regolamenti decisi di comune accordo e sulla loro applicazione in tutti gli Stati membri. Il rispetto dello stato di diritto è un requisito essenziale per una gestione finanziaria sana e per un uso efficace dei fondi dell'UE. La Commissione propone pertanto un nuovo meccanismo per proteggere il bilancio dell'UE dai rischi finanziari connessi a carenze generalizzate riguardanti lo stato di diritto.

⁹ In linea con le raccomandazioni del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei, le raccomandazioni della Corte dei conti europea, del Comitato delle regioni e del Parlamento europeo.

IL BILANCIO DELL'UE E LO STATO DI DIRITTO

In base alle norme vigenti tutti gli Stati membri e i beneficiari sono tenuti a dimostrare che il quadro normativo per la gestione finanziaria è solido, che la pertinente normativa dell'UE viene correttamente attuata e che sussistono le necessarie capacità amministrative e istituzionali. L'attuale quadro finanziario pluriennale contiene anche disposizioni volte a garantire che politiche economiche e di bilancio inadeguate non compromettano l'efficacia dei finanziamenti dell'UE.

La Commissione propone di **rafforzare la protezione del bilancio dell'UE dai rischi finanziari connessi a carenze generalizzate negli Stati membri riguardanti lo stato di diritto**. Se tali carenze compromettono o minacciano di compromettere una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, deve essere possibile trarre le debite conseguenze sul fronte dei finanziamenti dell'UE. Le eventuali misure che si prenderanno nell'ambito di questa nuova procedura dovranno essere proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata delle carenze generalizzate riguardanti lo stato di diritto, senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti dei beneficiari.

La decisione che stabilisce se una carenza generalizzata riguardante lo stato di diritto rischia di ledere gli interessi finanziari dell'UE sarà proposta dalla Commissione e adottata dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata inversa¹⁰. Essa terrà conto di informazioni pertinenti quali le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti europea, nonché le conclusioni delle pertinenti organizzazioni internazionali. Lo Stato membro interessato avrà la possibilità di presentare le proprie considerazioni prima che venga adottata qualsiasi decisione.

¹⁰ Nel voto a maggioranza qualificata inversa la proposta della Commissione si considererà approvata dal Consiglio salvo che quest'ultimo non decida di respingerla con voto a maggioranza qualificata.

3. UN BILANCIO PER LE PRIORITÀ DELL'EUROPA

Il futuro bilancio a lungo termine sarà un bilancio per le priorità dell'Unione. Le proposte della Commissione faranno in modo che la struttura e i programmi del bilancio dell'UE siano perfettamente in linea con il programma positivo dell'Unione per il periodo post 2020 convenuto a Bratislava e a Roma. La nuova architettura del futuro quadro finanziario pluriennale garantirà maggiore trasparenza riguardo a cosa serve il bilancio dell'UE e a come contribuiscono le sue diverse parti. E apporterà la flessibilità necessaria per rispondere all'evolvere delle esigenze.

I programmi saranno organizzati attorno alle principali priorità di spesa tematiche che corrispondono alle rubriche della struttura di bilancio formale. All'interno di ciascuna priorità i programmi saranno riuniti in cluster che si rifletteranno nei titoli del bilancio annuale. Ne conseguirà una maggiore chiarezza sul modo in cui i programmi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi.

In pratica la struttura formale del bilancio rivela solo parte della realtà. Molte delle priorità dell'Unione sono complesse e sfaccettate: sarebbe impossibile affrontarne ogni aspetto con un unico programma. Secondo le proposte della Commissione, saranno combinati gli investimenti provenienti da più programmi per rispondere a priorità trasversali fondamentali quali l'economia digitale, la sostenibilità, la sicurezza, la migrazione, il capitale umano e le competenze, il sostegno alle piccole imprese e l'innovazione. La Commissione propone di semplificare queste interazioni nel futuro quadro, in modo da dare una risposta molto più coerente alle sfide dell'Europa. Nelle sezioni che seguono vengono esposti i programmi e le riforme principali per ciascuna priorità di spesa.

Informazioni più dettagliate in merito agli obiettivi, all'impostazione e al valore aggiunto europeo dei singoli programmi figurano nell'allegato della presente comunicazione.

**Il nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027:
un bilancio moderno per un'Unione che protegge, che dà forza, che difende.**



**I. MERCATO UNICO,
INNOVAZIONE E AGENDA
DIGITALE**

1 Ricerca e innovazione

- Orizzonte Europa
- Programma Euratom di ricerca e formazione
- Reattore termonucleare sperimentale internazionale (ITER)

2 Investimenti strategici europei

- Fondo InvestEU
- Meccanismo per collegare l'Europa
- Programma Europa digitale (in particolare cibersicurezza)

3 Mercato unico

- Programma del mercato unico (in particolare competitività e piccole e medie imprese - COSME, sicurezza alimentare, statistiche, concorrenza e cooperazione amministrativa)
- Programma UE per la lotta antifrode
- Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)
- Cooperazione nel settore doganale (CUSTOMS)

4 Spazio

- Programma spaziale europeo



II. COESIONE E VALORI

5 Sviluppo regionale e coesione

- Fondo europeo di sviluppo regionale
- Fondo di coesione
- Sostegno alla comunità turco-cipriota

6 Unione economica e monetaria

- Programma di sostegno alle riforme (in particolare strumento per la realizzazione delle riforme e strumento di convergenza)
- Protezione dell'euro contro la contraffazione

7 Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

- Fondo sociale europeo+ (in particolare integrazione dei migranti e sanità)
- Erasmus+
- Corpo europeo di solidarietà
- Giustizia, diritti e valori
- Europa creativa (in particolare MEDIA)



**III. RISORSE NATURALI E
AMBIENTE**

8 Agricoltura e politica marittima

- Fondo europeo agricolo di garanzia
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

9 Ambiente e azione per il clima

- Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)



**IV. MIGRAZIONE E GESTIONE
DELLE FRONTIERE**

10 Migrazione

- Fondo Asilo e migrazione

11 Gestione delle frontiere

- Fondo per la gestione integrata delle frontiere



V. SICUREZZA E DIFESA

12 Sicurezza

- Fondo sicurezza interna
- Disattivazione nucleare (Lituania)
- Sicurezza nucleare e disattivazione (in particolare per Bulgaria e Slovacchia)

13 Difesa

- Fondo europeo per la difesa
- Meccanismo per collegare l'Europa - mobilità militare

14 Risposta alle crisi

- Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU)



**VI. VICINATO E
RESTO DEL MONDO**

15 Azione esterna*

- Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (in particolare aspetti esterni della migrazione)
- Aiuto umanitario
- Politica estera e di sicurezza comune
- Paesi e territori d'oltremare (in particolare Groenlandia)

16 Assistenza preadesione

- Assistenza preadesione



**VII. PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE EUROPEA**

17 Pubblica amministrazione europea

- Spese amministrative, pensioni e scuole europee



**STRUMENTI AL DI FUORI DEI
MASSIMALI DEL QFP**

- Riserva per aiuti d'emergenza
- Fondo di solidarietà dell'UE
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
- Strumento di flessibilità
- Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

*Lo strumento europeo per la pace è un fondo fuori bilancio al di fuori del quadro finanziario.



I. MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

Investimenti:

- ▶ ricerca e innovazione
- ▶ infrastrutture strategiche fondamentali
- ▶ rafforzamento del mercato unico
- ▶ progetti spaziali strategici

La prosperità futura dell'Europa dipende dalle decisioni di investimento che prendiamo oggi. Il bilancio dell'UE è da molto tempo una fonte vitale di investimenti in tutta Europa. Intensificare oggi gli investimenti in settori quali la ricerca, le infrastrutture strategiche, la trasformazione digitale e il mercato unico sarà cruciale per liberare il potenziale di crescita e affrontare sfide comuni come la decarbonizzazione e i cambiamenti demografici.

Il nuovo programma europeo di ricerca **Orizzonte Europa** aiuterà l'Europa a rimanere all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione a livello mondiale. Come sottolinea la relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Pascal Lamy¹¹, gli investimenti nella ricerca consentiranno all'Unione di competere con altre economie sviluppate ed emergenti, di garantire un futuro prospero per i suoi cittadini e di preservare il suo modello sociale unico. Sulla scia del successo di Orizzonte 2020, il nuovo programma continuerà a promuovere l'eccellenza della ricerca e a concentrare l'attenzione sull'innovazione, ad esempio attraverso lo sviluppo di prototipi, di beni immateriali e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie. Un nuovo **Consiglio europeo per l'innovazione** fungerà da "sportello unico" per gli innovatori ad alto potenziale e di rottura, affinché l'Europa diventi pioniera dell'innovazione che crea nuovi mercati.

Sull'onda del successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici che ha catalizzato investimenti privati in tutta Europa, la Commissione propone di istituire un nuovo fondo per gli investimenti pienamente integrato, **InvestEU**. In tal modo potrà essere utilizzato un importo relativamente limitato di risorse pubbliche per mobilitare importanti risorse private verso gli investimenti indispensabili. Con il gruppo Banca europea per gli investimenti come principale partner incaricato dell'attuazione e con il contributo di altri partner, quali le banche nazionali di promozione, InvestEU ancorerà tutti gli strumenti finanziari gestiti a livello centrale all'interno dell'UE ad una struttura unica semplificata. Questo nuovo approccio diminuirà le sovrapposizioni, semplificherà l'accesso ai finanziamenti e ridurrà gli oneri amministrativi. Con un contributo del bilancio dell'UE pari a 15,2 miliardi di EUR¹², InvestEU dovrebbe mobilitare più di 650 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi in tutta Europa.

Le infrastrutture transfrontaliere rappresentano la spina dorsale del mercato unico, in quanto contribuiscono alla libera circolazione di merci, servizi, imprese e cittadini attraverso le frontiere. Con la riforma del **meccanismo per collegare l'Europa**, l'Unione continuerà a investire nelle reti transeuropee di trasporti e nelle reti digitali e dell'energia. Il futuro programma sfrutterà meglio le sinergie fra infrastrutture digitali, dei trasporti e dell'energia,

¹¹ Cfr. la relazione "Investing in the European Future we want – Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation Programmes".


¹² Salvo indicazione contraria, gli importi indicati nella presente comunicazione sono espressi a prezzi correnti. Le cifre espresse a prezzi correnti comprendono l'effetto dell'inflazione. Esse sono calcolate applicando un tasso di adeguamento annuale all'inflazione del 2%.

ad esempio attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi o di reti sostenibili e intelligenti su cui si impiegheranno il mercato unico digitale e l'Unione dell'energia. Sulla scia dell'impostazione di successo dell'attuale periodo di programmazione, una parte della dotazione del Fondo di coesione (11,3 miliardi di EUR) sarà trasferita al meccanismo per collegare l'Europa per i progetti nel settore dei trasporti con un elevato valore aggiunto europeo.

Al fine di colmare l'attuale divario negli investimenti digitali, la Commissione propone di istituire un nuovo **programma per l'Europa digitale** per plasmare e sostenere la trasformazione digitale della società e dell'economia europea. I cambiamenti tecnologici e la digitalizzazione stanno trasformando l'industria, la società, i posti di lavoro e le carriere in Europa, così come i sistemi di istruzione e di previdenza sociale. Sostenendo progetti strategici in settori di punta, come ad esempio l'intelligenza artificiale, i supercomputer, la cibersicurezza o la digitalizzazione dell'industria, e investendo nelle competenze digitali, il nuovo programma contribuirà a completare il mercato unico digitale, una delle priorità fondamentali dell'Unione. Nel prossimo quadro finanziario la Commissione propone un aumento combinato degli investimenti in ricerca, innovazione e agenda digitale in gestione diretta pari al 64%. A questi investimenti andranno a integrarsi progetti nel settore della ricerca, dell'innovazione e del digitale sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei.

Investire nel futuro

in miliardi di EUR — a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'UE a 27 (stima)

Fonte: Commissione europea

Un **programma spaziale** pienamente integrato riunirà tutte le nostre attività in questo settore altamente strategico. Costituirà un quadro coerente per gli investimenti futuri, offrendo maggiore visibilità e maggiore flessibilità. Migliorando l'efficienza, contribuirà in ultima analisi a sviluppare nuovi servizi basati sulla ricerca spaziale di cui beneficeranno tutti i

cittadini dell'UE. Il bilancio dell'UE continuerà inoltre a finanziare il contributo dell'Europa allo sviluppo del progetto di **reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)** per creare una valida fonte di energia sicura e rispettosa dell'ambiente per il futuro.

La Commissione propone anche un nuovo programma ad hoc per sostenere il buon funzionamento del **mercato unico**, la migliore risorsa di cui dispone l'Europa per generare crescita nei mercati globalizzati e contribuire allo sviluppo di un'**Unione dei mercati dei capitali**. Sulla scia del successo dell'attuale programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME), la Commissione propone di rafforzare il sostegno alle piccole imprese, motore della nostra economia, affinché possano crescere ed espandersi a livello transfrontaliero. Il nuovo programma aiuterà le imprese e i consumatori a sfruttare meglio il potenziale del mercato unico predisponendo strumenti di informazione, elaborando standard tecnici e sostenendo la cooperazione tra amministrazioni.

La Commissione propone di rinnovare e rafforzare il programma **Dogane** in modo da sostenere l'ulteriore digitalizzazione e modernizzazione dell'Unione doganale, che quest'anno celebra il suo cinquantenario. Parallelamente il programma **Fiscalis** sosterrà una cooperazione approfondita tra amministrazioni fiscali, segnatamente gli sforzi comuni nella lotta contro la frode e l'elusione fiscali.



II. COESIONE E VALORI

Investimenti:

- ▶ sviluppo regionale e coesione
- ▶ completamento dell'Unione economica e monetaria
- ▶ persone, coesione sociale, valori

Le condizioni economiche e sociali in Europa stanno migliorando e l'occupazione è forte in molte parti dell'Unione. Tuttavia gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire in alcune parti d'Europa. Alcune regioni hanno accumulato ulteriore ritardo, in parte a causa degli effetti della globalizzazione e della trasformazione digitale. Notevoli disparità persistono nell'Unione e le nostre società si trovano ad affrontare una serie di nuove sfide. Il bilancio dell'UE svolge un ruolo essenziale nel contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale, così come nel promuovere valori comuni e un senso di appartenenza all'UE.

La Commissione propone di ammodernare e rafforzare la **politica di coesione**¹³. Interagendo con altri programmi, i Fondi continueranno a offrire un sostegno essenziale agli Stati membri e alle regioni d'Europa. L'obiettivo è aumentare la convergenza, contribuire a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa, e sostenere il conseguimento delle priorità politiche concordate a Bratislava e a Roma.

La politica di coesione avrà un ruolo sempre più importante di sostegno al processo di riforma economica in corso negli Stati membri. La Commissione propone di **rafforzare il nesso tra il bilancio dell'UE e il semestre europeo** di coordinamento delle politiche economiche, che tiene conto delle specificità regionali. In aggiunta alle raccomandazioni specifiche per paese, la Commissione proporrà orientamenti specifici per ciascun investimento, sia a monte del

¹³ La politica di coesione viene attuata attraverso tre fondi principali: il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione.

processo di programmazione che a medio termine, con lo scopo di fornire una tabella di marcia chiara per gli investimenti nelle riforme che sono indispensabili per un futuro prospero.

Le condizioni economiche e sociali variano in modo significativo tra le regioni. Benché la convergenza verso l'alto sia stata significativa in molti settori, negli ultimi anni si è osservata una divergenza di fatto di certe regioni, anche in paesi relativamente ricchi. Questa evoluzione dovrebbe trovare riscontro nella politica di coesione, in modo che nessuna regione venga lasciata indietro. **Il prodotto interno lordo pro capite relativo resterà il principale criterio per l'assegnazione dei fondi**, in quanto l'obiettivo principale della politica di coesione è e resterà quello di aiutare gli Stati membri e le regioni economicamente o strutturalmente indietro a mettersi in pari con il resto dell'UE, ma saranno presi in considerazione anche altri fattori come la disoccupazione (segnatamente la disoccupazione giovanile), i cambiamenti climatici e l'accoglienza/integrazione dei migranti. La Commissione propone inoltre di aumentare i tassi di cofinanziamento nazionale, per riflettere meglio le realtà economiche odierne. In tal modo si avrà il vantaggio di accrescere la titolarità a livello nazionale, di sostenere grandi volumi di investimento e di migliorarne la qualità. Si terranno in debita considerazione le specificità delle regioni ultraperiferiche e delle regioni scarsamente popolate.

Il nuovo quadro giuridico permetterà inoltre collegamenti più efficienti con altri programmi dell'UE. Ad esempio, gli Stati membri potranno trasferire parte dei fondi loro assegnati al Fondo **InvestEU** per accedere alla garanzia fornita dal bilancio dell'UE. Ma potranno anche finanziare progetti contrassegnati dal "marchio di eccellenza" del programma **Orizzonte Europa**, identificati cioè come progetti di eccellenza internazionale nelle rispettive regioni. Ciò contribuirà al buon coordinamento tra gli investimenti nelle infrastrutture e gli altri investimenti dell'UE in settori cruciali come la ricerca e l'innovazione, le reti digitali, la decarbonizzazione, le infrastrutture sociali e le competenze.

Come annunciato dalla Commissione nel dicembre 2017¹⁴, il futuro del bilancio dell'UE non può essere scisso dall'obiettivo di un'**Unione economica e monetaria** più stabile ed efficiente, a vantaggio dell'Unione nel suo complesso. In base ai trattati tutti gli Stati membri dell'UE fanno parte dell'Unione economica e monetaria, anche gli Stati membri che si avvalgono di una clausola di esenzione o di una deroga, e pertanto partecipano tutti al processo del semestre europeo. Sempre in base ai trattati l'euro è la moneta dell'UE e la convergenza economica e la stabilità sono obiettivi dell'Unione nel suo complesso. Questo è il motivo per cui gli strumenti per rafforzare l'Unione economica e monetaria non devono essere separati, devono invece costituire parte integrante dell'architettura finanziaria complessiva dell'Unione.

IL BILANCIO DELL'UE E L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Una zona euro stabile è una condizione indispensabile per la stabilità finanziaria e la prosperità di tutta l'Unione. Come annunciato nel pacchetto sull'**approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa** del 6 dicembre 2017, la Commissione propone nuovi strumenti di bilancio per garantire la stabilità della zona euro e una convergenza verso la zona euro nel quadro dell'Unione. Questi nuovi strumenti saranno complementari ad altri fondi dell'UE, in particolare i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo InvestEU, nel sostenere la convergenza economica, la stabilità finanziaria, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti.


Un nuovo e poderoso **programma di sostegno alle riforme** offrirà sostegno tecnico e finanziario alle riforme a livello nazionale, con una dotazione complessiva di 25 miliardi di EUR. Questo nuovo programma sarà distinto dai futuri Fondi strutturali e d'investimento europei, ma complementare ad

¹⁴ COM(2017) 822.

essi. Contemplerà uno **strumento per la realizzazione delle riforme** che offre incentivi finanziari in *tutti* gli Stati membri per le riforme fondamentali individuate nell'ambito del semestre europeo. Si concentrerà su quelle riforme che più di altre possono contribuire a rendere le economie nazionali più solide e che hanno effetti positivi di ricaduta sugli altri Stati membri: riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, riforme dell'istruzione, riforme fiscali, sviluppo dei mercati dei capitali, riforme volte a migliorare il contesto imprenditoriale, investimenti nel capitale umano e riforme della pubblica amministrazione. Il nuovo programma comprenderà anche uno specifico **strumento di convergenza** per sostenere gli sforzi degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che intendono adottare la moneta unica durante il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Le dotazioni previste per lo strumento di convergenza saranno trasferite allo strumento per la realizzazione delle riforme se entro la fine del 2023 lo Stato membro ammissibile non avrà preso le misure necessarie per chiedere il contributo dello strumento di convergenza. La partecipazione a tutte e tre le componenti del programma di sostegno alle riforme avverrà su base volontaria e gli Stati membri manterranno la piena titolarità delle riforme effettuate.

Una nuova **funzione europea di stabilizzazione degli investimenti** sarà complementare agli strumenti esistenti a livello nazionale ed europeo, per assorbire gravi shock macroeconomici asimmetrici nella zona euro. Come ha dimostrato la recente crisi, gli stabilizzatori automatici nazionali potrebbero non essere sufficienti a far fronte a gravi shock asimmetrici e ai tagli agli investimenti che spesso ne conseguono. In aggiunta ai meccanismi esistenti si propone che il bilancio dell'Unione garantisca prestiti "back-to-back" fino a 30 miliardi di EUR. Tali prestiti saranno offerti agli Stati membri che soddisfano rigorosi criteri di ammissibilità con riguardo alla solidità delle politiche economiche e di bilancio. La funzione europea di stabilizzazione degli investimenti fornirà anche un contributo in conto interessi al fine di fornire ai bilanci nazionali i finanziamenti di cui necessitano per mantenere i livelli di investimento. Questo contributo sarà finanziato dagli Stati membri della zona euro in percentuale del reddito monetario (signoraggio). La funzione europea di stabilizzazione degli investimenti potrebbe essere integrata nel corso del tempo da fonti aggiuntive di finanziamento al di fuori del bilancio dell'UE, quali un meccanismo di assicurazione finanziato con i contributi volontari degli Stati membri e l'eventuale ruolo del meccanismo europeo di stabilità e del futuro Fondo monetario europeo. La funzione europea di stabilizzazione degli investimenti sarà aperta agli Stati membri non appartenenti alla zona euro se contribuiscono al suo finanziamento secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea.

Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile all'interno dell'Unione



Fonte: Commissione europea. Aggiornamento del COM(2017) 822 final.

Il bilancio dell'UE ha anche un ruolo fondamentale da svolgere rispetto agli impegni assunti dai leader al vertice sociale di Göteborg del novembre 2017. In tal senso può rafforzare la dimensione sociale dell'Unione, anche mediante la piena attuazione del **pilastro europeo dei**

diritti sociali. Nell'ambito della politica di coesione, un **Fondo sociale europeo** rafforzato e ristrutturato, che ammonterà a circa 100 miliardi di EUR per il periodo, pari ad una percentuale del 27% circa della spesa per la coesione, fornirà sostegno mirato all'occupazione giovanile, alla riqualificazione e alla riconversione dei lavoratori, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà. Al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti in questo settore, la Commissione propone di riunire in un unico strumento le risorse del Fondo sociale europeo, dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e del programma Salute.

La Commissione propone un **rafforzamento della componente "giovani"** nel prossimo quadro finanziario, che sarà conseguito **raddoppiando l'entità del programma Erasmus+** e istituendo il corpo europeo di solidarietà. Il programma Erasmus+, uno dei successi più visibili dell'Unione, continuerà a creare opportunità per l'istruzione e la mobilità dei giovani. L'attenzione sarà incentrata sull'inclusione e su un numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati. Ciò permetterà a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. Un programma Erasmus+ potenziato avrà una dotazione di 30 miliardi di EUR per il periodo e comprenderà anche un importo di 700 milioni destinato ai biglietti Interrail per i giovani. La Commissione propone inoltre di istituire un **corpo europeo di solidarietà** unico che integri l'attuale programma Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e offra ai cittadini europei l'occasione unica di impegnarsi in attività umanitarie a favore di persone in difficoltà all'interno e al di fuori dell'Europa.

La Commissione propone un nuovo **Fondo Giustizia, diritti e valori**, che comprende il programma **Diritti e valori** e il programma **Giustizia**. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE, che hanno implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica in Europa: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani. Creare opportunità per l'impegno e la partecipazione democratica nella politica e nella società civile è un compito essenziale del futuro bilancio dell'UE. Parte del nuovo Fondo, il **programma Giustizia** continuerà a sostenere lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia integrato e la cooperazione transfrontaliera.

La cultura è e deve rimanere al centro del progetto europeo. La diversità culturale e linguistica così come il nostro patrimonio culturale sono caratteristiche distintive del nostro continente e della nostra identità europea. Con il programma **Europa creativa** la Commissione intende porre un forte accento, nel prossimo bilancio, sul sostegno a favore della cultura e del settore audiovisivo, anche mediante una grossa componente MEDIA con finanziamenti potenziati a sostegno del settore audiovisivo e creativo europeo.

Gli strumenti dell'UE per la gestione delle crisi hanno dimostrato il loro valore in questi ultimi anni. Al di fuori del bilancio dell'UE, la Commissione propone di mantenere e rafforzare il **Fondo di solidarietà dell'Unione europea**, che aiuta gli Stati membri nella ricostruzione a seguito di gravi catastrofi naturali, e il **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**, che offre assistenza una tantum ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a seguito di un numero significativo di licenziamenti imprevisti provocati dalle ripercussioni negative degli sviluppi nel commercio mondiale e da perturbazioni dell'economia.



III. RISORSE NATURALI E AMBIENTE

Investimenti:

- ▶ settori agricolo e marittimo sostenibili e risorse alimentari sicure e di alta qualità
- ▶ azione per il clima e protezione dell'ambiente

La sostenibilità è un filo conduttore dell'azione dell'Unione in molti settori diversi, sia per necessità che per scelta. Modernizzando le politiche agricole e marittime, garantendo finanziamenti specifici all'azione per il clima e alla protezione dell'ambiente, inserendo le questioni climatiche in tutto il bilancio e integrando maggiormente gli obiettivi ambientali, il bilancio dell'UE è un motore di sostenibilità.

La Commissione propone una **politica agricola comune** moderna e riformata, che consentirà il mantenimento nell'UE di un mercato unico dei prodotti agricoli pienamente integrato. Inoltre garantirà l'accesso ad alimenti sicuri, di alta qualità, nutrienti, diversificati e a prezzi accessibili. La politica riformata porrà maggiore enfasi sull'ambiente e sul clima e sosterrà la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di aree rurali dinamiche.

Con una dotazione di 365 miliardi di EUR¹⁵, la politica riformata continuerà ad articolarsi attorno a due pilastri: i pagamenti diretti agli agricoltori e il finanziamento dello sviluppo rurale. Per quest'ultimo la Commissione propone di aumentare i tassi di cofinanziamento nazionali. La gestione sarà concorrente tra l'UE e gli Stati membri. La Commissione propone di introdurre un **nuovo modello di attuazione**, che passa dall'attuale politica basata sulla conformità a una politica orientata al risultato per conseguire gli obiettivi comuni fissati a livello dell'UE, ma attuati in modo più flessibile a livello nazionale.

I pagamenti diretti agli agricoltori rimangono parte essenziale della politica, ma saranno semplificati e più mirati. Sarà promossa una **distribuzione più equilibrata** e a livello di azienda agricola sarà introdotto un massimale obbligatorio sugli importi ricevuti o un sistema di pagamenti decrescenti. Ciò significa che il sostegno è redistribuito a vantaggio delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni ed eventualmente dello sviluppo rurale. Il livello di pagamenti diretti per ettaro degli Stati membri continuerà a **convergere** verso la media europea.

La nuova politica esigerà **una maggiore ambizione sugli aspetti ambientali e climatici**, rafforzando la condizionalità per i pagamenti diretti che devono essere coerenti con le politiche ambientali, destinando una parte significativa dei finanziamenti per lo sviluppo rurale a favore di azioni benefiche per il clima e l'ambiente e introducendo regimi ecologici volontari nella dotazione per i pagamenti diretti, nell'ambito di un quadro strategico e basato sui risultati.

Al fine di affrontare le crisi derivanti da sviluppi imprevedibili dei mercati internazionali o da uno shock del settore agricolo dovuto ad azioni di paesi terzi, sarà istituita una **nuova riserva per le crisi**.

Attraverso il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** il bilancio dell'UE continuerà a finanziare la sostenibilità del **settore della pesca dell'UE** e le comunità costiere che da quello dipendono. La promozione dell'**economia blu** nei settori della pesca e

¹⁵ Inoltre nel programma Orizzonte Europa sarà previsto un importo di 10 miliardi di EUR a sostegno della ricerca e dell'innovazione in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia.

dell'acquacoltura, del turismo, dell'energia oceanica pulita o della biotecnologia blu fornisce un reale valore aggiunto europeo incoraggiando i governi, l'industria e i soggetti interessati ad elaborare approcci comuni per stimolare la crescita, salvaguardando nel contempo l'ambiente marino.

La Commissione propone di proseguire e rafforzare il consolidato programma per l'ambiente e l'azione per il clima **LIFE**, che sosterrà anche misure volte a promuovere l'efficienza energetica e l'energia pulita. Al fine di integrare gli sforzi mirati in materia di conservazione della natura, la Commissione sta inoltre rafforzando le sinergie con la politica di coesione e la politica agricola comune per finanziare gli investimenti nella natura e nella biodiversità.

Più in generale, in linea con l'accordo di Parigi e l'impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione propone di fissare un obiettivo più ambizioso di **integrazione degli aspetti climatici** in tutti i programmi dell'UE, che porta al 25% la quota di spesa dell'UE per il raggiungimento degli obiettivi in materia di clima.



IV. MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

Investimenti:

- ▶ approccio globale alla gestione della migrazione
- ▶ rafforzamento della gestione delle frontiere esterne

Le sfide connesse alla gestione dei flussi di rifugiati e migratori confermano l'esigenza di un'azione a livello europeo. Il bilancio dell'UE ha svolto un ruolo essenziale finanziando una risposta comune alle varie dimensioni della crisi migratoria. La Commissione propone di aumentare il sostegno per rafforzare le frontiere esterne, migliorare il sistema di asilo all'interno dell'Unione e rafforzare la gestione dei migranti e la loro integrazione a lungo termine.

L'**efficace protezione delle nostre frontiere esterne** è un requisito essenziale per garantire uno spazio sicuro per la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione. A tal fine sono necessarie una corretta gestione dei flussi di persone e di merci e la tutela dell'integrità dell'unione doganale. Un nuovo **Fondo per la gestione integrata delle frontiere** fornirà agli Stati membri un sostegno rafforzato vitale per l'esercizio della responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne comuni dell'Unione. Il Fondo coprirà le attrezzature per la gestione delle frontiere, i visti e i controlli doganali e contribuirà a garantire uniformità nell'esecuzione dei controlli doganali alle frontiere esterne. A tal fine occorrerà correggere gli attuali squilibri tra Stati membri dovuti a differenze in termini geografici, di capacità e risorse. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, ma anche di agevolare il commercio legittimo, concorrendo a un'Unione doganale efficiente e sicura.

In un mondo sempre più interconnesso e date la dinamica demografica e l'instabilità del vicinato europeo, la migrazione continuerà a essere una sfida a lungo termine per l'Unione. È chiaro che questo fenomeno può essere meglio gestito dagli Stati membri con il sostegno finanziario e tecnico dell'UE. Il ruolo del bilancio dell'Unione è pertanto centrale per sostenere la gestione dei richiedenti asilo e dei migranti, sviluppare le capacità di ricerca e salvataggio di coloro che cercano di raggiungere l'Europa, gestire rimpatri effettivi e per altri interventi che richiedono una risposta coordinata al di là delle capacità dei singoli Stati membri.

La Commissione propone di rafforzare il **Fondo Asilo e migrazione** a sostegno del lavoro delle autorità nazionali diretto a dare accoglienza ai richiedenti asilo e ai migranti nel periodo immediatamente successivo all'arrivo sul territorio dell'UE, come pure per sviluppare una politica comune in materia di asilo e migrazione e garantire il rimpatrio effettivo. La politica di coesione interverrà a sostegno dell'integrazione a lungo termine dopo la fase iniziale di accoglienza. Gli strumenti della politica esterna contrasteranno le cause profonde della migrazione e sosterranno la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione e di sicurezza, contribuendo così all'attuazione del quadro di partenariato in materia di migrazione.


Tutti questi sforzi devono trovare completamento nelle attività di una **guardia di frontiera e costiera europea (Frontex)** forte e del tutto operativa, al centro di un sistema pienamente integrato di gestione delle frontiere dell'UE. La Commissione propone un corpo permanente di guardie di frontiera di circa 10 000 elementi da istituirsi entro la fine del periodo finanziario e un sostegno finanziario e formazioni per aumentare la componente relativa alla guardia di frontiera nazionale negli Stati membri. Ciò consentirà inoltre di potenziare la capacità operativa, rafforzare gli

strumenti esistenti e sviluppare sistemi di informazione a livello dell'UE in materia di frontiere, gestione della migrazione e sicurezza.

Nel complesso il bilancio dell'UE per la gestione delle frontiere esterne, la migrazione e i flussi di rifugiati sarà notevolmente rafforzato, per un importo complessivo di quasi 33 miliardi di EUR, rispetto ai 12,4 miliardi per il periodo 2014-2020.

Forte accento sulla migrazione e sulla protezione delle nostre frontiere esterne

in miliardi di EUR — a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'UE a 27 (stima)

Fonte: Commissione europea



V. SICUREZZA E DIFESA

Investire per:

- ▶ garantire la sicurezza dei cittadini europei
- ▶ migliorare le capacità di difesa dell'Europa
- ▶ rispondere alle crisi

Negli ultimi anni le minacce alla sicurezza si sono intensificate e diversificate in Europa sotto forma di attentati terroristici, nuove forme di criminalità organizzata e criminalità informatica. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto la risposta forte e coordinata dell'UE. Oltre ai problemi di sicurezza interna, l'Europa deve far fronte a minacce esterne complesse che nessuno Stato membro può gestire da solo. Per essere pronta a difendere i suoi cittadini, l'Europa deve inoltre fare un salto di qualità rafforzando la propria autonomia strategica e istituendo strumenti di difesa razionali e ben concepiti.

La Commissione propone di potenziare il **Fondo sicurezza interna** onde sviluppare reti e sistemi comuni per una cooperazione efficiente tra le autorità nazionali e migliorare la capacità dell'Unione di affrontare queste minacce per la sicurezza. Al tempo stesso ci si sforzerà di aumentare la **sicurezza informatica** in tutti i programmi incentrati sulle tecnologie, infrastrutture e reti digitali, sulla ricerca e l'innovazione e di promuovere una difesa mirata contro la criminalità informatica, in particolare attraverso il programma Europa digitale e Orizzonte Europa.

La Commissione propone inoltre di potenziare l'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)**, affinché sia maggiormente in grado di sostenere il lavoro delle autorità nazionali e di dare una risposta europea alle minacce per la sicurezza.

L'Unione continuerà a erogare un sostegno finanziario rigorosamente mirato per lo **smantellamento e la sicurezza delle attività nucleari** in alcuni Stati membri (Lituania, Bulgaria e Slovacchia) e dei propri impianti nucleari. Il bilancio dell'UE fornirà inoltre un sostegno duraturo per la salute dei lavoratori e dei cittadini in generale, prevenendo il degrado ambientale e contribuendo alla sicurezza e alla security nel settore nucleare.


Nel campo della **difesa** l'Unione dovrà assumere maggiori responsabilità per la tutela degli interessi, dei valori e dello stile di vita europei, completando l'operato dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Pur non potendosi sostituire agli sforzi profusi dagli Stati membri nel settore della difesa, l'Europa può incentivare e sfruttare la loro collaborazione al fine di sviluppare le capacità di difesa necessarie per affrontare le minacce comuni alla sicurezza. La Commissione propone un **Fondo europeo per la difesa** potenziato che mirerà a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione sostenendo azioni collaborative in tutte le fasi del ciclo industriale, ad iniziare dalla ricerca. Questo eviterà le duplicazioni, consentirà economie di scala e si tradurrà, in ultima analisi, in un uso più efficiente del denaro dei contribuenti. La Commissione propone inoltre che l'Unione potenzi, attraverso il meccanismo per collegare l'Europa, le sue infrastrutture strategiche di trasporto per adeguarle alla **mobilità militare**.

Gli sviluppi degli ultimi anni dimostrano che l'Unione deve poter mobilitare rapidamente un'assistenza operativa per far fronte a situazioni impreviste, comprese le catastrofi naturali e quelle di origine umana. Questo è il motivo per cui la Commissione propone di aumentare le risorse disponibili per la **risposta alle crisi**. A tal fine si intende rafforzare il **meccanismo di**

protezione civile (rescEU) e ampliare la **riserva per gli aiuti d'urgenza**, in modo da poter disporre di mezzi finanziari superiori ai massimali fissati nel quadro finanziario in caso di emergenze all'interno e al di fuori dell'Unione. La Commissione propone inoltre di mantenere le **riserve non assegnate** nell'ambito di determinati programmi, come il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo sicurezza interna, per poterle utilizzare in caso di crisi e situazioni di emergenza.

Un salto di qualità in materia di sicurezza e difesa

In miliardi di EUR, a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 a livello dell'UE-27 (stima)

Fonte: Commissione europea



VI. VICINATO E RESTO DEL MONDO

Investire per:

- ▶ l'azione esterna dell'Unione nel vicinato, nei paesi in via di sviluppo e nel resto del mondo
- ▶ l'assistenza ai paesi che si preparano ad aderire all'Unione

Le sfide poste all'azione esterna dell'UE, comprese quelle definite nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE, nella politica europea di vicinato riveduta e nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, impongono una notevole modernizzazione della dimensione esterna del bilancio per aumentarne efficacia e visibilità. Occorre inoltre rafforzare il coordinamento tra politiche esterne e interne per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sul clima e il quadro di partenariato con i paesi terzi sulla migrazione.

La Commissione propone pertanto una **ristrutturazione approfondita** degli strumenti di azione esterna dell'Unione per aumentare la coerenza fra di essi, sfruttare le economie di scala e le sinergie fra i diversi programmi e semplificare le procedure. Questo farà sì che l'Unione sia maggiormente in grado di perseguire i propri obiettivi e di proiettare a livello mondiale i suoi interessi, le sue politiche e i suoi valori.

La nuova struttura proposta per gli strumenti di azione esterna dell'Unione rispecchia la necessità di concentrarsi sulle priorità strategiche sia da un punto di vista geografico (**vicinato europeo, Africa, Balcani occidentali**, paesi fragili e estremamente bisognosi) che da un punto di vista tematico (sicurezza, migrazione, cambiamenti climatici e diritti umani).

La Commissione propone di riunire la maggior parte degli strumenti esistenti in un ampio **strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale** che abbia una copertura mondiale. L'architettura finanziaria sarà ulteriormente semplificata con **l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo**, ad oggi il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai paesi e territori d'oltremare¹⁶.

Questo ampio strumento beneficerà di stanziamenti di bilancio specifici per le singole regioni geografiche, compresi il vicinato e l'Africa, ma offrirà al tempo stesso una maggiore flessibilità di reazione e una gamma più ampia di opzioni di intervento per perseguire in modo più efficace le priorità dell'Unione. Sarà parte dello strumento un "**cuscinetto per le sfide e le priorità emergenti**" inteso a dare una risposta flessibile alle priorità urgenti esistenti o nuove, specialmente nel campo della stabilità e della migrazione.

Una **nuova architettura per gli investimenti esterni**, basata sul piano europeo per gli investimenti esterni e sul suo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, consentirà di mobilitare risorse supplementari di altri donatori e del settore privato. Questo contribuirà ad affrontare le sfide in materia di sviluppo, integrando le sovvenzioni con garanzie di bilancio, altri strumenti basati sul mercato, assistenza tecnica, finanziamenti misti (*blending*) e l'eventuale partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo, in modo da

¹⁶ La proposta della Commissione relativa all'integrazione del Fondo europeo di sviluppo è uno degli elementi che richiedono l'innalzamento del massimale delle risorse proprie. Sarà inoltre estremamente importante che le norme che disciplinano lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale contemplino disposizioni sulla flessibilità analoghe a quelle in vigore per l'attuale Fondo europeo di sviluppo.


promuovere ulteriormente gli obiettivi e le politiche dell'Unione. L'**assistenza macrofinanziaria** contribuirà inoltre ad affrontare le crisi economiche.

Lo **strumento di assistenza preadesione** sosterrà i paesi candidati effettivi e potenziali nel loro percorso verso la conformità con i criteri di adesione, contribuendo anche al conseguimento dei più ampi obiettivi europei di garanzia della stabilità, della sicurezza e della prosperità nel vicinato immediato dell'Unione. Lo strumento rientrerà nella strategia per i Balcani occidentali e rispecchierà l'andamento delle relazioni con la Turchia.

L'Unione continuerà a svolgere un ruolo di rilievo nel campo dell'assistenza umanitaria insieme ai suoi partner internazionali e agli Stati membri. La Commissione propone di potenziare lo **strumento per gli aiuti umanitari** nell'intento di fornire l'assistenza dell'UE in base alle necessità, in modo da salvare e proteggere vite umane, evitare e alleviare le sofferenze delle singole persone e salvaguardare l'integrità e la dignità delle popolazioni colpite da catastrofi naturali o da crisi provocate dall'uomo.

L'Europa come attore mondiale di primo piano

In miliardi di EUR, a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 a livello dell'UE-27, compreso il Fondo europeo di sviluppo (stima)

Fonte: Commissione europea

L'Unione deve anche contribuire alla prevenzione delle crisi, al ripristino della pace, all'ordine pubblico e alla stabilizzazione di tutti i paesi o regioni del mondo teatro di conflitti o di disordini. A causa dei limiti posti dai trattati, il bilancio dell'UE non è tuttavia in grado di coprire tutti gli ambiti d'azione dell'UE in materia di sicurezza esterna e di difesa. Questo ha

inciso negativamente sull'impatto, sull'efficacia e sulla sostenibilità dell'azione globale dell'Unione. Per ovviare a tale problema, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza proporrà, con il sostegno della Commissione, un meccanismo di finanziamento separato fuori bilancio, lo **strumento europeo per la pace**, il cui obiettivo è colmare le attuali lacune nella capacità dell'UE di condurre missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e di fornire un'assistenza nel campo militare e della difesa ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Lo strumento permetterà all'Unione di fare di più e di agire con maggiore tempestività per prevenire i conflitti, promuovere la sicurezza umana, affrontare le cause dell'instabilità e contribuire a un mondo più sicuro.



VII. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

Investire per:

- ▶ una pubblica amministrazione efficiente e moderna al servizio di tutti gli europei

Pur avendo dimensioni modeste rispetto alle amministrazioni nazionali e addirittura a molte amministrazioni regionali e locali, la pubblica amministrazione europea svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione delle priorità dell'Unione e nell'attuazione di politiche e programmi nell'interesse europeo comune.

Negli ultimi anni l'amministrazione europea è stata **riformata in profondità**. La riforma dello statuto operata nel dicembre 2013 nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale ha introdotto **misure significative per promuovere l'efficienza**¹⁷. Le istituzioni si sono inoltre impegnate a **ridurre l'organico del 5%**. La Commissione ha rispettato integralmente questo impegno e tale riduzione è in corso anche presso le altre istituzioni, organismi e agenzie, con una conseguente diminuzione della quota relativa del personale della Commissione in tutti gli organismi europei. La Corte dei conti ha concluso di recente che tutte le istituzioni e tutti gli organismi hanno complessivamente provveduto ad attuare questa riduzione.

Va osservato che queste riforme sono state attuate in un momento in cui il personale dell'Unione doveva intensificare il ritmo di lavoro, assumere nuove mansioni in nuovi settori prioritari e far fronte a sfide impreviste come le crisi della migrazione e dei rifugiati.

La pubblica amministrazione europea dovrebbe cercare di funzionare nel modo più efficiente possibile. La Commissione si adopera costantemente per sfruttare al meglio sinergie ed efficienze. L'amministrazione deve tuttavia disporre di risorse sufficienti per poter svolgere le sue funzioni essenziali. La necessità di investire nelle tecnologie dell'informazione e nella modernizzazione degli edifici non verrà meno in futuro. Il ritiro del Regno Unito determinerà un riorientamento limitato di determinate funzioni all'interno dell'amministrazione, ma la portata delle attività non cambierà, e sarà addirittura intensificata in alcuni nuovi ambiti prioritari. Anche i servizi di traduzione e interpretazione in inglese continueranno a funzionare come prima.

¹⁷ Le riforme in questione comprendevano un congelamento delle retribuzioni per due anni, un aumento dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali senza compensazione, l'introduzione di una griglia salariale più moderata per il personale che svolge mansioni di segreteria e d'ufficio e la riduzione del congedo annuale. La riforma ha inoltre avuto una notevole incidenza sui diritti pensionistici attraverso la riduzione delle retribuzioni a fine carriera, l'innalzamento dell'età pensionabile e la riduzione del coefficiente di maturazione dei diritti a pensione.

Il massimale fissato per le spese amministrative dell'Unione nel 2020, che rappresenta il 6,7% del quadro finanziario pluriennale globale, copre le spese amministrative di tutte le istituzioni dell'UE, le pensioni e i costi delle scuole europee. Visti i notevoli sforzi già compiuti, in particolare dalla Commissione, nel periodo in corso, un'ulteriore riduzione metterebbe a repentaglio il funzionamento delle istituzioni dell'UE come pure la definizione e l'attuazione efficienti delle politiche. Un'Unione europea forte, a cui gli Stati membri hanno affidato molti compiti supplementari, ha bisogno di una funzione pubblica agile ed efficiente, **in grado di attrarre persone di talento provenienti da tutti gli Stati membri** per lavorare a vantaggio di tutti gli europei. La Commissione propone pertanto di mantenere la spesa amministrativa al livello attuale¹⁸.

4. CONCILIARE LE PRIORITÀ CON LE RISORSE

Per convertire le priorità politiche concordate a livello di UE in risultati concreti occorre elaborare adeguatamente i programmi e dotarli di risorse sufficienti per cambiare realmente le cose. Come spiegato nel contributo della Commissione alla riunione informale dei leader tenutasi a febbraio¹⁹, le decisioni relative ai livelli di finanziamento per il futuro bilancio a lungo termine non possono essere dissociate dalle ambizioni dell'Unione in ciascuno dei settori prioritari.

Le proposte della Commissione si basano sia su una valutazione rigorosa delle risorse necessarie per realizzare efficientemente gli obiettivi dell'Unione, sia sull'efficienza e sul valore aggiunto della spesa in ciascun settore. Grazie a programmi ben strutturati, a un'attuazione efficiente e a un'oculata combinazione con altre fonti di finanziamento, anche un bilancio modesto dell'UE può avere un impatto considerevole. Vi è però un limite ai risultati che è possibile ottenere e, se l'Europa vuole portare avanti collettivamente il suo programma positivo, deve dotarsi di un bilancio commisurato alle sue ambizioni.


La sfida principale per il futuro bilancio dell'UE sarà fornire un sostegno adeguato per la realizzazione delle priorità esistenti e di quelle nuove, compensando al tempo stesso la diminuzione dei contributi nazionali conseguente al ritiro del Regno Unito. La Commissione propone un **approccio equilibrato**. Le nuove priorità dovrebbero essere finanziate per la maggior parte con risorse nuove. Il disavanzo causato dall'uscita del Regno Unito dovrebbe essere compensato in parte con nuove risorse e in parte con risparmi e riassegnazioni da programmi esistenti.

Per consentire al bilancio dell'UE di dare un contributo significativo in molti dei nuovi settori prioritari, in particolare quando vengono creati nuovi strumenti, occorre aumentare i livelli di finanziamento attuali. Investire ora in settori quali la ricerca e l'innovazione, i giovani e l'economia digitale assicurerà sostanziosi dividendi alle generazioni future. Per questo motivo la Commissione propone grossi aumenti nei settori prioritari.

¹⁸ Nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale prevista nel 2023, la Commissione rifletterà sulla fattibilità di creare un fondo pensioni basato sul capitale per il personale dell'UE.

¹⁹ COM(2018) 98.

Priorità nuove e rafforzate per l'Unione a 27




Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 a livello dell'UE-27, compreso il Fondo europeo di sviluppo (stima)

Fonte: Commissione europea

Nel contempo la Commissione ha valutato criticamente dove fosse possibile realizzare risparmi senza ridurre il valore aggiunto dei programmi dell'UE. Sull'onda di questo sforzo la Commissione propone che i finanziamenti a favore della politica agricola comune e dei fondi strutturali e di investimento europei subiscano una modesta riduzione per tener conto delle nuove realtà e liberare risorse per altre attività. La modernizzazione di queste politiche permetterà loro di continuare a realizzare gli obiettivi fondamentali e di contribuire anche alle nuove priorità. Ad esempio la politica di coesione avrà un ruolo sempre più importante a sostegno delle riforme strutturali e dell'integrazione dei migranti.

Questi cambiamenti determineranno un riequilibrio del bilancio e una maggiore attenzione ai settori con il maggior valore aggiunto europeo.

Evoluzione dei principali settori nel bilancio dell'UE




*Adeguato all'allargamento del 1995

Fonte: Commissione europea

Attraverso una combinazione di contributi e risparmi supplementari, la Commissione propone un quadro finanziario pluriennale globale di 1,279 miliardi di EUR sotto forma di impegni per il periodo 2021-2027, pari all'1,114% del reddito nazionale lordo dell'UE-27. Questo importo è di entità paragonabile a quella dell'attuale quadro finanziario in termini reali, compreso il Fondo europeo di sviluppo²⁰.

²⁰ Il Fondo europeo di sviluppo corrisponde approssimativamente allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'UE-27.

Entità del bilancio UE in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL)



*Stima degli impegni 2014-2020 (spesa del Regno Unito esclusa) in % dell'RNL dell'UE27
 ** Fondo europeo di sviluppo incluso ("iscritto in bilancio")

Questo livello di impegni si traduce in 1,246 miliardi di EUR di pagamenti, che corrispondono all'1,08% del reddito nazionale lordo dell'UE-27, per l'attuazione dei programmi di spesa attuali e futuri fino al 2027. Per garantire la conformità con il massimale delle risorse proprie attualmente in vigore, specialmente nei primi due anni del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone di ridurre il tasso di prefinanziamento per i programmi nel campo della politica di coesione e dello sviluppo rurale.

Il quadro finanziario proposto rimarrà in vigore per sette anni, dal 2021 al 2027, con una **revisione intermedia** nel 2023. La Commissione riconosce l'opportunità di sincronizzare gradualmente la durata del quadro finanziario con il ciclo politico quinquennale delle istituzioni europee. Tuttavia passare a un ciclo quinquennale nel 2021 non offrirebbe un allineamento ottimale²¹. Il ciclo settennale proposto darà alla Commissione che si insedierà dopo le elezioni europee del 2024 la possibilità di presentare, se lo riterrà opportuno, un nuovo quadro di durata quinquennale, che avrà inizio nel 2028.

²¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: "preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020", punto 23.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(Mio EUR - prezzi correnti)

Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	25 421	25 890	26 722	26 604	27 000	27 703	28 030	187 370
2. Coesione e valori	54 593	58 636	61 897	63 741	65 645	69 362	68 537	442 412
di cui: coesione economica, sociale e territoriale	48 388	49 890	51 505	53 168	54 880	56 647	58 521	373 000
3. Risorse naturali e ambiente	53 403	53 667	53 974	54 165	54 363	54 570	54 778	378 920
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	40 300	40 527	40 791	40 931	41 072	41 214	41 357	286 195
4. Migrazione e gestione delle frontiere	3 264	4 567	4 873	5 233	5 421	5 678	5 866	34 902
5. Sicurezza e difesa	3 347	3 495	3 514	3 695	4 040	4 386	5 039	27 515
6. Vicinato e resto del mondo	15 669	16 054	16 563	17 219	18 047	19 096	20 355	123 002
7. Pubblica amministrazione europea	11 024	11 385	11 819	12 235	12 532	12 949	13 343	85 287
di cui: spese amministrative delle istituzioni	8 625	8 877	9 197	9 496	9 663	9 951	10 219	66 028
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	166 721	173 694	179 363	182 892	187 047	193 743	195 947	1 279 408
in percentuale dell'RNL	1,12%	1,13%	1,13%	1,12%	1,11%	1,11%	1,09%	1,11%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	159 359	163 969	177 350	180 897	184 515	188 205	191 969	1 246 263
in percentuale dell'RNL	1,07%	1,07%	1,12%	1,10%	1,09%	1,08%	1,07%	1,08%
Margine disponibile	0,22%	0,22%	0,17%	0,19%	0,20%	0,21%	0,22%	0,21%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL*	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%

* Le percentuali non pregiudicano il massimale stabilito dalla decisione sulle risorse proprie in vigore

AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

Strumenti speciali:

Riserva per aiuti d'emergenza

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)

Strumento di flessibilità

Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti*

Strumento europeo per la pace

TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP**TOTALE QFP + TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP**

in percentuale dell'RNL

Margine disponibile

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL*

* Per la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, è previsto un contributo in conto interessi mediante entrate con destinazione specifica esterna equivalenti a una percentuale del reddito monetario.

I prezzi correnti sono calcolati mediante applicazione di un deflatore fisso del 2% annuo agli importi espressi in prezzi 2018.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(Mio EUR - prezzi 2018)

Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	23 955	23 918	24 203	23 624	23 505	23 644	23 454	166 303
2. Coesione e valori	51 444	54 171	56 062	56 600	57 148	59 200	57 349	391 974
di cui: coesione economica, sociale e territoriale	45 597	46 091	46 650	47 212	47 776	48 348	48 968	330 642
3. Risorse naturali e ambiente	50 323	49 580	48 886	48 097	47 326	46 575	45 836	336 623
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	37 976	37 441	36 946	36 346	35 756	35 176	34 606	254 247
4. Migrazione e gestione delle frontiere	3 076	4 219	4 414	4 647	4 719	4 846	4 908	30 829
5. Sicurezza e difesa	3 154	3 229	3 183	3 281	3 517	3 743	4 216	24 323
6. Vicinato e resto del mondo	14 765	14 831	15 002	15 290	15 711	16 298	17 032	108 929
7. Pubblica amministrazione europea	10 388	10 518	10 705	10 864	10 910	11 052	11 165	75 602
di cui: spese amministrative delle istituzioni	8 128	8 201	8 330	8 432	8 412	8 493	8 551	58 547
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	157 105	160 466	162 455	162 403	162 836	165 358	163 960	1 134 583
in percentuale dell'RNL	1,12%	1,13%	1,13%	1,12%	1,11%	1,11%	1,09%	1,11%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	150 168	151 482	160 631	160 631	160 631	160 631	160 631	1 104 805
in percentuale dell'RNL	1,07%	1,07%	1,12%	1,10%	1,09%	1,08%	1,07%	1,08%
Margine disponibile	0,22%	0,22%	0,17%	0,19%	0,20%	0,21%	0,22%	0,21%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL*	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%

* Le percentuali non pregiudicano il massimale stabilito dalla decisione sulle risorse proprie in vigore

AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

Strumenti speciali:

Riserva per aiuti d'emergenza

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)

Strumento di flessibilità

Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti*

Strumento europeo per la pace

TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP**TOTALE QFP + TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP**

in percentuale dell'RNL

Margine disponibile

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL*

* Per la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, è previsto un contributo in conto interessi mediante entrate con destinazione specifica esterna equivalenti a una percentuale del reddito monetario.

Come insegnano le recenti esperienze, la flessibilità del quadro ha un'importanza capitale. Le molte sfide che l'Unione ha dovuto affrontare in questi ultimi anni hanno **messo a dura prova la flessibilità esistente**. Il bilancio dell'UE deve essere sufficientemente flessibile da consentire all'Unione di rispondere rapidamente ed efficacemente alle necessità impreviste. La Commissione propone pertanto di rinnovare i meccanismi di flessibilità esistenti e di introdurre una **nuova "riserva dell'Unione"**.

► **Flessibilità tra i programmi e al loro interno.** La Commissione proporrà riserve integrate per creare flessibilità all'interno dei programmi. Si propone inoltre di aumentare dal 10 al 15% l'importo che può essere trasferito da un programma all'altro all'interno

della stessa rubrica. La Commissione prospetta anche la possibilità di "combinare" diverse forme di sostegno finanziario, passando da una modalità di gestione all'altra, di "riprogrammare" i finanziamenti a medio termine e di procedere a revisioni specifiche delle assegnazioni nazionali per adeguarle agli sviluppi nel periodo considerato. Questo aumenterà ulteriormente la flessibilità pur preservando l'equità del sistema.

- ▶ **Flessibilità tra rubriche e anni.** Oltre a garantire un volume sufficiente di margini non assegnati, la Commissione propone di sfruttare pienamente il margine globale per i pagamenti introdotto con il quadro attuale. La Commissione propone di aumentare l'entità e la portata del margine globale per gli impegni onde creare una "**riserva dell'Unione**". Quest'operazione sarà finanziata utilizzando i margini disponibili nell'ambito dei massimali per gli impegni dell'esercizio precedente e i fondi impegnati nel bilancio UE che non sono stati spesi per l'attuazione dei programmi. La riserva costituisce un nuovo, potente strumento per affrontare gli eventi imprevisti e rispondere alle situazioni di emergenza in settori quali la sicurezza e la migrazione. Contribuirà inoltre a far fronte alle conseguenze economiche e sociali delle perturbazioni commerciali, una volta esauriti gli altri strumenti disponibili
- ▶ "**Strumenti speciali**". La Commissione ha riesaminato la portata degli strumenti speciali, ad esempio la riserva per gli aiuti d'emergenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Questi strumenti consentono di iscrivere nel bilancio dell'UE mezzi finanziari supplementari al di sopra dei massimali fissati per il quadro finanziario. La Commissione propone, ove opportuno, di ampliare la portata degli strumenti, consentendo ad esempio il ricorso alla riserva per gli aiuti di emergenza in caso di emergenze all'interno dell'UE. La Commissione propone inoltre di razionalizzare le procedure per la mobilitazione di questi strumenti e di portare la dotazione dello strumento di flessibilità a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018²²) all'anno.

5. UN SISTEMA MODERNO PER FINANZIARE IL BILANCIO DELL'UE

Le spese e le entrate del bilancio sono due facce della stessa medaglia. Entrambe devono essere modernizzate per ottimizzare il contributo del bilancio UE alle priorità politiche dell'Unione. In linea con le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sul futuro finanziamento dell'UE, presieduto da Mario Monti²³, la Commissione propone di aggiornare e semplificare l'attuale sistema delle risorse proprie e di diversificare le fonti di entrate.

Il ritiro del Regno Unito porrà fine sia alla correzione finanziaria di cui beneficiava che alle correzioni della correzione per il Regno Unito concesse ad alcuni Stati membri. Le correzioni relative alle aliquote ridotte di prelievo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto e le riduzioni forfettarie dei contributi basati sul reddito nazionale lordo cesseranno automaticamente alla fine del 2020.

Questo offre l'occasione di semplificare e riformare il sistema e di allinearli maggiormente con le politiche e le priorità dell'Unione. La Commissione propone di eliminare tutte le correzioni dal lato delle entrate nell'ambito di un pacchetto di bilancio equo ed equilibrato. Le spese di riscossione trattenute dagli Stati membri sulle risorse proprie tradizionali saranno riportate dal 20% al 10% originale in modo da allineare meglio il sostegno finanziario per le attrezzature doganali, il personale e le tecnologie dell'informazione con i costi e il fabbisogno

²² 1,127 miliardi di EUR a prezzi correnti

²³ Cfr. la relazione sul "Futuro finanziamento dell'UE" del gennaio 2017 del gruppo di alto livello istituito congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea e presieduto da Mario Monti.

effettivi. L'impatto di queste misure in relazione all'onere del controllo doganale sarà oggetto di un attento monitoraggio²⁴.

L'eliminazione di tutte le correzioni e la riduzione delle spese di riscossione delle entrate doganali renderanno più equo il quadro finanziario pluriennale. L'eliminazione delle correzioni determinerà tuttavia per alcuni Stati membri un notevole aumento dei contributi nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale rispetto alla situazione attuale.

Per evitare che i contributi di questi Stati membri subiscano dal 2021 un aumento repentino e consistente, si propone di eliminare gradualmente le correzioni attuali. A tal fine tutte le correzioni dal lato delle entrate di bilancio saranno trasformate in pagamenti forfettari per Stato membro. Questi importi forfettari dovrebbero essere progressivamente ridotti nell'arco di cinque anni fino a quando i contributi nazionali (misurati in percentuale del reddito nazionale lordo) non raggiungeranno un livello equo paragonabile a quello degli altri Stati membri che non beneficiano di una correzione.

Nell'ambito della modernizzazione del sistema delle risorse proprie e in aggiunta ai dazi doganali tradizionali e ai contributi al bilancio dell'UE basati sul reddito nazionale lordo, la Commissione propone di **semplificare l'attuale risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto** affinché sia basata unicamente sulle forniture soggette a un'aliquota normale, pur rimanendo totalmente compatibile con la recente proposta della Commissione relativa a un regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto nell'UE. La Commissione propone inoltre di rafforzare il collegamento tra il finanziamento del bilancio e le politiche dell'Unione introducendo un **"paniere" di nuove risorse proprie** composto da una quota di entrate provenienti dalle seguenti fonti:

- ▶ **sistema di scambio delle quote di emissioni:** è uno strumento fondamentale dell'azione dell'UE volta a ridurre efficacemente il costo delle emissioni di gas a effetto serra ed è direttamente collegato al funzionamento del mercato unico. La Commissione propone di assegnare al bilancio dell'UE il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni, tutelando al tempo stesso i meccanismi di correzione già integrati nel sistema;
- ▶ **base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società:** è stata rilanciata e verrà introdotta gradualmente una volta adottata la legislazione necessaria. In tal modo il finanziamento del bilancio dell'UE sarà direttamente collegato ai benefici di cui godono le imprese che operano nel mercato unico;
- ▶ **un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica.** Questo incentiverà gli Stati membri a ridurre i rifiuti di imballaggio e stimolerà la transizione dell'Europa verso un'economia circolare attuando la strategia europea sulla plastica.

Sulla base delle proposte della Commissione, le nuove risorse proprie potrebbero contribuire con un importo medio di 22 miliardi di EUR all'anno, pari a circa il 12% delle entrate complessive del bilancio dell'UE. Le nuove risorse proprie contribuiranno al finanziamento delle nuove priorità nel bilancio. Questo consentirà inoltre una riduzione corrispondente dei contributi nazionali basati sul reddito nazionale lordo.

²⁴ Gli Stati membri con problemi specifici in materia di controllo doganale potranno usufruire di un programma DOGANA rafforzato. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e nello specifico la nuova componente Attrezzature di controllo doganale, aiuterà inoltre le amministrazioni doganali nazionali ad acquistare le necessarie attrezzature. Il Programma di sostegno alle riforme strutturali fornirà assistenza per migliorare la capacità amministrativa delle dogane.

Le riforme proposte per il sistema delle risorse proprie riguardano le modalità di finanziamento del bilancio, non la sua entità complessiva. Diversificando le fonti di entrate si aumenterà la resilienza del bilancio dell'UE. Contestualmente al graduale riequilibrio del bilancio dai programmi assegnati a livello nazionale verso le nuove priorità, questo contribuirà a porre maggiormente l'accento sul valore aggiunto europeo e a garantire che le spese e le entrate del bilancio contribuiscano entrambe alle priorità politiche dell'Unione.

L'integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'UE dovrà essere accompagnata da un aumento dei massimali fissati nella decisione sulle risorse proprie. Un margine sufficiente tra il massimale dei pagamenti e quello delle risorse proprie è necessario per assicurare che l'Unione sia sempre in grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari, anche in periodi di recessione economica. La Commissione propone di portare i massimali delle risorse proprie per pagamenti e impegni rispettivamente all'1,29% e all'1,35% del reddito nazionale lordo dell'UE-27.

6. CONCLUSIONE – UN NUOVO INIZIO PER L'UNIONE A 27

Le proposte della Commissione relative al futuro quadro finanziario pluriennale danno il via a un processo che stabilirà se l'Unione ha i mezzi per realizzare il programma positivo concordato a Bratislava e a Roma. La decisione finale spetterà poi al Consiglio, che delibererà all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Un accordo equilibrato su un bilancio moderno dell'UE sarà la dimostrazione che l'Unione è unita, rinvigorita e pronta ad andare avanti collettivamente.

Le proposte si basano su una valutazione onesta delle risorse di cui l'Unione avrà bisogno per realizzare le sue ambizioni collettive. Delineano un approccio equo ed equilibrato alle sfide che comporta la necessità di sostenere le priorità politiche e di gestire le conseguenze finanziarie del ritiro del Regno Unito. Tali proposte illustrano il modo in cui un bilancio riformato, semplificato e più flessibile consentirà all'Unione di utilizzare ogni singolo euro a vantaggio degli Stati membri e di tutti gli europei.

Su queste basi la Commissione presenterà proposte dettagliate per i futuri programmi finanziari tra il 29 maggio e il 12 giugno. Il loro iter proseguirà poi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I negoziati sull'attuale quadro finanziario pluriennale sono durati troppo a lungo e hanno ritardato l'avvio dei principali programmi finanziari. È stato molto più di un semplice disguido amministrativo, perché sono stati rinviati i progetti realmente in grado di stimolare la ripresa economica e coloro che avevano bisogno urgente di finanziamenti hanno dovuto aspettare più a lungo per ottenerli.

È quindi nostro dovere, nei confronti di tutti gli europei, intraprendere i negoziati sul bilancio a lungo termine dell'UE con il chiaro obiettivo di raggiungere un accordo prima delle elezioni del Parlamento europeo e del vertice dei leader che si terrà a Sibiu il 9 maggio 2019.

La Commissione farà tutto ciò che è in suo potere perché sia raggiunto rapidamente un accordo. Oggi proponiamo un pacchetto equo ed equilibrato che, se approvato, doterà l'Unione a 27 di un bilancio in grado di funzionare in modo efficiente a vantaggio di tutti. Un bilancio positivo per un programma positivo. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza e che difende. Un bilancio che preparerà bene la nostra Unione per il futuro.

Livelli generali degli impegni per programma per l'intera durata del quadro finanziario pluriennale

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 (IN IMPEGNI)

Prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	25 421	25 890	26 722	26 604	27 000	27 703	28 030	187 370
1. Ricerca e innovazione	13 905	14 001	14 603	14 644	14 801	15 262	15 356	102 573
Orizzonte Europa	13 119	13 385	13 654	13 931	14 215	14 500	14 796	97 600
di cui nell'ambito del Fondo InvestEU	470	480	489	500	510	520	531	3 500
di cui ricerca e innovazione in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia	1 345	1 372	1 399	1 427	1 456	1 485	1 516	10 000
Programma Euratom di ricerca e formazione	322	328	335	341	349	356	369	2 400
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)	934	768	1 103	872	746	926	722	6 070
Altri	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3
2. Investimenti strategici europei	6 825	7 107	7 244	6 988	7 129	7 269	7 411	49 973
Fondo InvestEU	1 980	2 020	2 061	2 104	2 146	2 189	2 226	14 725
Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti	1 725	1 760	1 795	1 831	1 869	1 906	1 944	12 830
Meccanismo per collegare l'Europa - Energia	1 163	1 186	1 210	1 235	1 260	1 285	1 311	8 650
Meccanismo per collegare l'Europa - Digitale	403	411	420	428	437	445	456	3 000
Programma Europa digitale	1 338	1 513	1 538	1 167	1 190	1 213	1 237	9 194
Altri	27	27	28	29	29	30	30	200
Agenzie decentrate	189	190	192	195	198	202	207	1 374
3. Mercato unico	869	893	897	911	927	944	960	6 391
Programma per il mercato unico (incl. COSME)	827	841	856	870	884	899	912	6 089
di cui nell'ambito del Fondo InvestEU	268	274	280	286	291	297	304	2 000
Programma antifrode dell'UE	24	24	25	26	26	27	29	181
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)	34	34	36	37	40	43	46	270
Cooperazione nel settore doganale (CUSTOMS)	127	130	133	136	138	141	144	950
Altri	13	13	14	14	14	15	15	98
Agenzie decentrate	112	113	114	115	116	117	118	804
4. Spazio	2 180	2 224	2 270	2 319	2 366	2 414	2 463	16 235
Programma spaziale europeo	2 149	2 192	2 238	2 286	2 331	2 378	2 426	16 000
Agenzie decentrate	31	32	32	33	34	36	37	235
Margine	1 642	1 675	1 708	1 743	1 778	1 813	1 839	12 198
2. Coesione e valori	54 593	58 636	61 897	63 741	65 645	69 362	68 537	442 412
5. Sviluppo regionale e coesione	35 436	36 539	37 725	38 946	40 203	41 502	42 888	273 240
Fondo europeo di sviluppo regionale	29 440	30 328	31 280	32 260	33 268	34 308	35 426	226 308
Fondo di coesione	5 964	6 178	6 412	6 653	6 901	7 158	7 427	46 692
di cui contribuito al meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti	1 441	1 493	1 550	1 608	1 668	1 730	1 795	11 285
Sostegno alla comunità turco-cipriota	32	33	34	34	35	36	36	240
6. Unione economica e monetaria *	1 350	3 653	4 956	4 659	4 162	5 165	1 168	25 113
Programma di sostegno alle riforme (incl. strumento per la realizzazione delle riforme e strumento di convergenza)	1 335	3 637	4 940	4 643	4 146	5 149	1 151	25 000
Protezione dell'euro contro la falsificazione	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	8
Altri	14	14	15	15	15	16	16	105
7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	17 197	17 823	18 582	19 489	20 620	22 022	23 798	139 530
Fondo sociale europeo+	13 141	13 545	13 978	14 424	14 882	15 356	15 848	101 174
di cui sanità, occupazione e innovazione sociale	157	160	164	168	171	174	179	1 174
Erasmus+	2 959	3 143	3 441	3 882	4 513	5 408	6 654	30 000
Corpo europeo di solidarietà	148	153	161	172	187	207	232	1 260
Europa creativa	249	254	259	264	270	275	279	1 850
Giustizia, diritti e valori	134	135	135	136	136	136	135	947
Altri	186	187	189	191	192	194	195	1 334
Agenzie decentrate	379	406	419	420	440	447	454	2 965
Margine	610	621	634	647	660	673	683	4 528
3. Risorse naturali e ambiente	53 403	53 667	53 974	54 165	54 363	54 570	54 778	378 920
8. Agricoltura e politica marittima	52 536	52 782	53 066	53 227	53 389	53 552	53 712	372 264
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)	40 300	40 527	40 791	40 931	41 072	41 214	41 357	286 195
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	78 811
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	827	843	860	877	895	913	926	6 140
Altri	133	136	139	141	144	147	149	990
Agenzie decentrate	17	17	18	18	19	19	20	128
9. Ambiente e azione per il clima	744	759	780	807	840	882	928	5 739
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)	703	718	738	765	799	840	887	5 450
Agenzie decentrate	41	41	41	41	41	41	41	289
Margine	123	126	128	132	134	136	139	918
4. Migrazione e gestione delle frontiere	3 264	4 567	4 873	5 233	5 421	5 678	5 866	34 902
10. Migrazione	1 040	1 563	1 585	1 741	1 763	1 785	1 803	11 280
Fondo Asilo e migrazione	923	1 445	1 464	1 617	1 637	1 657	1 672	10 415
Agenzie decentrate	116	119	121	124	126	129	131	865
11. Gestione delle frontiere	1 917	2 689	2 968	3 165	3 324	3 552	3 716	21 331
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	786	1 337	1 353	1 436	1 453	1 470	1 483	9 318
Agenzie decentrate	1 130	1 352	1 615	1 729	1 871	2 082	2 234	12 013
Margine	308	315	320	327	334	340	346	2 291
5. Sicurezza e difesa	3 347	3 495	3 514	3 695	4 040	4 386	5 039	27 515
12. Sicurezza	543	664	665	709	725	742	769	4 806
Fondo Sicurezza interna	228	344	349	388	393	398	401	2 500
Smantellamento nucleare (Lituania)	73	71	78	84	84	80	82	552
Sicurezza e smantellamento nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)	91	93	70	76	85	97	114	626
Agenzie decentrate	152	155	158	161	164	168	171	1 128
13. Difesa	2 373	2 391	2 410	2 528	2 847	3 166	3 785	19 500
Fondo europeo per la difesa	1 500	1 500	1 500	1 600	1 900	2 200	2 800	13 000
Mobilità militare	873	891	910	928	947	966	985	6 500
14. Risposta alle crisi	187	192	196	200	204	208	212	1 400
Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU)	187	192	196	200	204	208	212	1 400
Altri	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Margine	244	248	253	258	264	269	273	1 809
6. Vicinato e resto del mondo	15 669	16 054	16 563	17 219	18 047	19 096	20 355	123 002
15. Azione esterna	13 278	13 614	14 074	14 680	15 458	16 454	17 662	105 219
Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale	11 221	11 508	11 914	12 455	13 159	14 069	15 175	89 500
Aiuti umanitari	1 478	1 509	1 539	1 571	1 602	1 634	1 667	11 000
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	348	361	380	408	446	496	560	3 000
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)	67	69	70	71	73	74	75	500
Altri	143	146	150	153	156	159	164	1 070
Agenzie decentrate	21	21	21	21	21	21	21	149
16. Assistenza preadesione	1 949	1 989	2 029	2 070	2 111	2 154	2 198	14 500
Assistenza preadesione	1 949	1 989	2 029	2 070	2 111	2 154	2 198	14 500
Margine	441	451	460	469	478	488	495	3 283
7. Pubblica amministrazione europea	11 024	11 385	11 819	12 235	12 532	12 949	13 343	85 287
Scuole europee e pensioni	2 398	2 508	2 622	2 739	2 869	2 998	3 124	19 259
Spese amministrative delle istituzioni	8 625	8 877	9 197	9 496	9 663	9 951	10 219	66 028
TOTALE	166 721	173 694	179 363	182 892	187 047	193 743	195 947	1 279 408
In % RNL (UE-27)	1,12%	1,13%	1,13%	1,12%	1,11%	1,11%	1,09%	1,11%

* Per la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, è previsto un contributo in conto interessi mediante entrate con destinazione specifica esterna equivalenti a una percentuale del reddito monetario. I prezzi correnti sono calcolati mediante applicazione di un deflatore fisso del 2% annuo agli importi espressi in prezzi 2018.

Livelli generali degli impegni per programma per l'intera durata del quadro finanziario pluriennale

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 (IN IMPEGNI)

Prezzi 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	23 955	23 918	24 203	23 624	23 505	23 644	23 454	166 303
1. Ricerca e innovazione	13 103	12 935	13 226	13 004	12 885	13 026	12 849	91 028
Orizzonte Europa	12 362	12 365	12 367	12 370	12 375	12 376	12 381	86 596
di cui nell'ambito del Fondo InvestEU	443	443	443	444	444	444	444	3 105
di cui ricerca e innovazione in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia	1 267	1 268	1 267	1 267	1 268	1 267	1 269	8 873
Programma Euratom di ricerca e formazione	303	303	303	303	304	304	309	2 129
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)	880	709	999	774	650	790	604	5 406
Altri	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2
2. Investimenti strategici europei	6 431	6 566	6 561	6 205	6 206	6 204	6 201	44 375
Fondo InvestEU	1 866	1 866	1 867	1 868	1 868	1 868	1 862	13 065
Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti	1 626	1 626	1 626	1 626	1 627	1 627	1 627	11 384
Meccanismo per collegare l'Europa - Energia	1 096	1 096	1 096	1 097	1 097	1 097	1 097	7 675
Meccanismo per collegare l'Europa - Digitale	380	380	380	380	380	380	382	2 662
Programma Europa digitale	1 260	1 397	1 393	1 036	1 036	1 035	1 035	8 192
Altri	25	25	25	25	25	25	25	177
Agenzie decentrate	178	176	174	173	172	173	173	1 220
3. Mercato unico	818	815	812	809	807	806	804	5 672
Programma per il mercato unico (incl. COSME)	779	777	775	772	770	767	763	5 404
di cui nell'ambito del Fondo InvestEU	253	253	254	254	254	254	254	1 774
Programma antifrode dell'UE	23	23	23	23	23	23	24	161
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)	32	32	32	33	35	37	39	239
Cooperazione nel settore doganale (CUSTOMS)	120	121	121	121	121	121	121	843
Altri	12	12	12	12	12	12	12	87
Agenzie decentrate	106	104	103	102	101	100	98	714
4. Spazio	2 054	2 054	2 056	2 059	2 059	2 060	2 061	14 404
Programma spaziale europeo	2 025	2 025	2 027	2 030	2 030	2 030	2 030	14 196
Agenzie decentrate	29	29	29	29	30	30	31	208
Margine	1 548	1 548	1 547	1 547	1 548	1 547	1 539	10 824
2. Coesione e valori	51 444	54 171	56 062	56 600	57 148	59 200	57 349	391 974
5. Sviluppo regionale e coesione	33 392	33 756	34 169	34 583	35 000	35 421	35 887	242 209
Fondo europeo di sviluppo regionale	27 742	28 018	28 331	28 646	28 961	29 281	29 643	200 622
Fondo di coesione	5 620	5 708	5 807	5 907	6 008	6 110	6 214	41 374
di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti	1 358	1 380	1 404	1 428	1 452	1 477	1 502	10 000
Sostegno alla comunità turco-cipriota	30	30	30	30	30	30	30	213
6. Unione economica e monetaria *	1 272	3 375	4 489	4 137	3 623	4 409	977	22 281
Programma di sostegno alle riforme (incl. strumento per la realizzazione delle riforme e strumento di convergenza)	1 258	3 360	4 474	4 123	3 609	4 394	963	22 181
Protezione dell'euro contro la falsificazione	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7
Altri	13	13	13	13	13	13	13	93
7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	16 205	16 466	16 831	17 305	17 951	18 795	19 913	123 466
Fondo sociale europeo+	12 383	12 513	12 661	12 808	12 956	13 106	13 261	89 688
di cui sanità, occupazione e innovazione sociale	148	148	149	149	149	149	150	1 042
Erasmus+	2 789	2 904	3 116	3 447	3 929	4 615	5 568	26 368
Corpo europeo di solidarietà	140	141	146	153	163	177	194	1 113
Europa creativa	235	235	235	235	235	235	233	1 642
Giustizia, diritti e valori	127	125	123	121	118	116	113	841
Altri	175	173	171	169	167	166	164	1 185
Agenzie decentrate	358	375	379	373	383	381	380	2 629
Margine	574	574	574	574	575	575	572	4 018
3. Risorse naturali e ambiente	50 323	49 580	48 886	48 097	47 326	46 575	45 836	336 623
8. Agricoltura e politica marittima	49 506	48 763	48 064	47 264	46 478	45 706	44 943	330 724
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)	37 976	37 441	36 946	36 346	35 756	35 176	34 606	254 247
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	10 609	10 401	10 197	9 997	9 801	9 609	9 421	70 037
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	779	779	779	779	779	779	775	5 448
Altri	126	126	126	126	126	126	125	878
Agenzie decentrate	16	16	16	16	16	17	17	113
9. Ambiente e azione per il clima	701	701	706	716	731	752	777	5 085
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)	662	663	669	680	695	717	742	4 828
Agenzie decentrate	39	38	37	37	36	35	35	257
Margine	116	116	116	117	117	116	116	814
4. Migrazione e gestione delle frontiere	3 076	4 219	4 414	4 647	4 719	4 846	4 908	30 829
10. Migrazione	980	1 444	1 435	1 546	1 535	1 524	1 509	9 972
Fondo Asilo e migrazione	870	1 335	1 326	1 436	1 425	1 414	1 399	9 205
Agenzie decentrate	110	110	110	110	110	110	110	768
11. Gestione delle frontiere	1 806	2 484	2 689	2 811	2 893	3 032	3 110	18 824
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	741	1 235	1 226	1 275	1 265	1 255	1 241	8 237
Agenzie decentrate	1 065	1 249	1 463	1 535	1 629	1 777	1 869	10 587
Margine	290	291	290	291	291	290	290	2 033
5. Sicurezza e difesa	3 154	3 229	3 183	3 281	3 517	3 743	4 216	24 323
12. Sicurezza	511	613	593	629	631	633	643	4 255
Fondo Sicurezza interna	215	318	316	344	342	339	336	2 210
Smantellamento nucleare (Lituania)	68	66	71	74	73	68	69	490
Sicurezza e smantellamento nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)	86	86	63	68	74	83	95	555
Agenzie decentrate	143	143	143	143	143	143	143	1 001
13. Difesa	2 236	2 209	2 183	2 245	2 478	2 702	3 167	17 220
Fondo europeo per la difesa	1 413	1 386	1 359	1 421	1 654	1 878	2 343	11 453
Mobilità militare	823	823	824	824	824	824	824	5 767
14. Risposta alle crisi	177	178	178	178	178	178	178	1 242
Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU)	177	178	178	178	178	178	178	1 242
Altri	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Margine	230	229	229	229	229	230	228	1 606
6. Vicinato e resto del mondo	14 765	14 831	15 002	15 290	15 711	16 298	17 032	108 929
15. Azione esterna	12 512	12 577	12 747	13 035	13 457	14 043	14 778	93 150
Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale	10 573	10 632	10 791	11 059	11 456	12 008	12 697	79 216
Aiuti umanitari	1 393	1 394	1 394	1 395	1 395	1 395	1 395	9 760
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	328	333	345	363	389	424	468	2 649
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)	63	63	63	63	63	63	63	444
Altri	135	135	136	136	136	136	137	949
Agenzie decentrate	20	20	19	19	19	18	18	132
16. Assistenza preadesione	1 837	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 839	12 865
Assistenza preadesione	1 837	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 839	12 865
Margine	416	416	417	417	417	416	414	2 913
7. Pubblica amministrazione europea	10 388	10 518	10 705	10 864	10 910	11 052	11 165	75 602
Scuole europee e pensioni	2 260	2 317	2 375	2 432	2 498	2 559	2 614	17 055
Spese amministrative delle istituzioni	8 128	8 201	8 330	8 432	8 412	8 493	8 551	58 547
TOTALE	157 105	160 466	162 455	162 403	162 836	165 358	163 960	1 134 583
In % RNL (UE-27)	1,12%	1,13%	1,13%	1,12%	1,11%	1,11%	1,09%	1,11%

* Per la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, è previsto un contributo in conto interessi mediante entrate con destinazione specifica esterna equivalenti a una percentuale del reddito monetario.



Bruxelles, 1.6.2018
COM(2018) 392 final

2018/0216 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2018) 305 final} - {SWD(2018) 301 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027, insieme a una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica. Le proposte prevedono come data di applicazione il 1° gennaio 2021 e sono riferite a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

L'ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015. Da allora il contesto in cui tale riforma è stata calata si è modificato in modo significativo. Va notato in particolare quanto segue.

I prezzi agricoli sono scesi sostanzialmente, diminuiti da fattori macroeconomici, tensioni geopolitiche e altre forze.

L'importanza dei negoziati commerciali si è spostata in modo più visibile dagli accordi multilaterali a quelli bilaterali e l'UE si è aperta maggiormente ai mercati mondiali.

L'UE ha sottoscritto nuovi impegni internazionali - ad esempio per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici (mediante il COP 21) e gli aspetti generali dello sviluppo internazionale (attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - OSS), nonché gli sforzi per rispondere meglio agli sviluppi geopolitici, quali la migrazione.

Tali cambiamenti hanno suscitato un dibattito pubblico sulla questione se la riforma del 2013 sia sufficiente a consentire alla PAC di rispondere adeguatamente alle attuali sfide generali relative alla salute economica del settore agricolo, alla cura dell'ambiente, all'azione in materia di cambiamenti climatici e a un tessuto economico e sociale forte nelle aree rurali dell'UE, specialmente in vista delle nuove possibilità di azione nei settori del commercio, della bioeconomia, delle energie rinnovabili, dell'economia circolare e dell'economia digitale.

La PAC deve essere modernizzata per rispondere a tali sfide, deve essere semplificata per farlo con un livello minimo di oneri amministrativi e deve essere resa più compatibile con le altre politiche dell'UE al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Infatti, come ricordato dalla Commissione nella recente comunicazione sul QFP, una politica agricola comune più moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di aree rurali dinamiche, garantendo alimenti sani, sicuri e di alta qualità per oltre 500 milioni di consumatori. L'Europa ha bisogno di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle aree rurali. Una politica agricola comune più moderna deve offrire più valore aggiunto europeo; a tal fine deve mostrare maggiore ambizione a livello ambientale e

¹ [COM(2018) 322 final - regolamento QFP].

climatico e rispondere alle aspettative dei cittadini per quanto concerne la loro salute, l'ambiente e il clima.

Come previsto nel programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha effettuato un'ampia consultazione sulla semplificazione e la modernizzazione della PAC al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli OSS. Il processo si è concentrato su specifiche priorità politiche per il futuro, fatte salve le risorse finanziarie assegnate alla PAC nel prossimo QFP. Esso ha previsto un'ampia consultazione, nonché un'analisi di tutti gli elementi disponibili sui risultati della PAC, compresi i pareri pertinenti della piattaforma REFIT.

I risultati sono stati presentati nella comunicazione dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", adottata il 29 novembre 2017. La comunicazione consente un dialogo strutturato sul futuro della PAC all'interno delle istituzioni dell'UE e con i portatori di interessi. Il documento strategico ha descritto a grandi linee le sfide, gli obiettivi e le possibili strade da percorrere per una PAC "a prova di futuro", che necessita di essere più semplice, più intelligente e più moderna, e di guidare la transizione verso un'agricoltura più sostenibile.

In particolare la Commissione ha individuato, quali priorità principali della PAC post-2020, maggiori ambizioni in materia di ambiente e di azione per il clima, un sostegno più mirato e un maggiore ricorso al nesso ricerca-innovazione-consulenza. Per migliorare i risultati della PAC, essa ha inoltre proposto un nuovo modello di attuazione (NMA) per spostare l'attenzione delle politiche dalla conformità ai risultati e riequilibrare le responsabilità tra l'UE e gli Stati membri con una maggiore sussidiarietà. Il nuovo modello si prefigge di conseguire meglio gli obiettivi dell'UE ricorrendo a una programmazione strategica, ampi interventi strategici e indicatori comuni di efficacia dell'attuazione, migliorando in questo modo la coerenza delle politiche di tutta la futura PAC e la compatibilità con gli altri obiettivi dell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce gli obiettivi della PAC:

- incrementare la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

La presente proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della PAC stabiliti dal trattato. Essa modernizza e semplifica il modo in cui sono attuate le disposizioni del trattato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'agricoltura e la silvicoltura coprono l'84% della superficie dell'UE. Entrambi i settori dipendono dall'ambiente e lo influenzano. Alcune delle proposte di obiettivi specifici per la

PAC comporteranno quindi un'azione a livello ambientale e climatico in linea con le rispettive politiche dell'UE.

È noto che i modelli di consumo hanno un impatto sulla salute pubblica. Il nesso con l'alimentazione e, talvolta, con le modalità di produzione degli alimenti lega le politiche agricole alle politiche sanitarie. Le proposte rafforzano il legame con la politica sanitaria, in particolare per quanto riguarda regimi alimentari sani e la riduzione dell'uso degli antimicrobici.

L'UE è tra i principali importatori di prodotti di base e un esportatore di prodotti agricoli e alimentari di pregio e ha quindi un impatto sui sistemi alimentari al di fuori dell'UE. La proposta, in linea con l'articolo 208 del TFUE, tiene conto degli obiettivi di eliminazione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare assicurando che il sostegno dell'UE agli agricoltori non abbia effetti sugli scambi commerciali o che tali effetti siano trascurabili.

Infine, come altri settori, l'agricoltura e le aree rurali possono fare un uso migliore delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze, in particolare delle tecnologie digitali. Le proposte rafforzano i legami con la politica di ricerca, riservando, nel nuovo modello di attuazione, un posto di rilievo all'organizzazione dello scambio di conoscenze. Analogamente, l'importanza attribuita alla digitalizzazione consente un legame con l'agenda digitale dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• BASE GIURIDICA

Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda il regolamento sui piani strategici della PAC.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il TFUE dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. L'attuale sistema di attuazione della PAC si basa su disposizioni dettagliate a livello dell'UE, con controlli, sanzioni e meccanismi di audit rigorosi. Le regole sono spesso minuziosamente prescrittive, fino al livello dell'azienda agricola. In un contesto agricolo e climatico fortemente diversificato, però, i risultati auspicati e il valore aggiunto dell'UE non si ottengono con impostazioni dall'alto al basso, né con approcci generici poco attenti alle specificità.

Nel modello di attuazione della presente proposta l'Unione fissa parametri strategici di base (obiettivi della PAC, tipi di interventi, requisiti di base), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali concordati.

Al tempo stesso, una maggiore sussidiarietà consentirà di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. Gli Stati membri saranno responsabili di adattare gli interventi della PAC in modo da sfruttarne al massimo il contributo agli obiettivi dell'UE. Pur mantenendo le attuali strutture di gestione - per continuare ad assicurare un controllo effettivo e l'esecuzione delle disposizioni volte a conseguire tutti gli obiettivi politici - gli Stati membri avranno anche più voce in capitolo nella progettazione del quadro di verifica di conformità applicabile ai beneficiari (controlli e sanzioni compresi).

- **Proporzionalità**

Le sfide economiche, ambientali e sociali cui devono far fronte il settore agricolo e le aree rurali dell'UE richiedono una risposta sostanziale che renda giustizia alla dimensione europea di tali sfide. Il maggiore potere di scelta che avranno gli Stati membri nel selezionare e adattare gli strumenti politici disponibili nell'ambito della PAC al fine di conseguire gli obiettivi, con un modello più basato sui risultati, dovrebbe ridurre ulteriormente la possibilità che l'azione della PAC superi un livello proporzionato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché gli atti originali sono tutti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, le modifiche devono essere introdotte con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La PAC è profondamente radicata nella costruzione e nello sviluppo dell'UE. Istituita all'inizio degli anni Sessanta intorno a obiettivi sanciti nel trattato, essa è stata oggetto di diverse ondate di riforme volte a migliorare la competitività del settore agricolo, promuovere lo sviluppo rurale, affrontare nuove sfide e rispondere meglio alle domande della società. L'ultima grande riforma è stata adottata nel 2013. La **riforma del 2013** semplificava gli **obiettivi generali della PAC** in tre blocchi:

- i. una produzione alimentare efficiente;
- ii. una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima;
- iii. uno sviluppo territoriale equilibrato.

Al fine di valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e individuare le sfide future, un ampio processo di consultazione ha stimolato un dibattito strutturato con tutti i portatori di interessi, compresi gli attori non agricoli. Sono stati inoltre raccolti elementi di prova sui risultati della PAC da numerose fonti di informazioni disponibili (sintetizzate nel successivo riquadro 1), che sono servite da base per valutare i successi e le carenze della PAC nel corso degli anni, ma in particolare per quanto riguarda la sua riforma più recente. Ciò riguarda in particolare:

- elementi di prova raccolti attraverso il quadro comune di monitoraggio e valutazione che serve a misurare i risultati della PAC²;
- una serie di studi di valutazione programmati nel corso dell'attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020) per valutare gli attuali obiettivi della PAC, con i primi risultati disponibili nel 2017/18³;

² Istituito dall'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio ([CEE](#) n. 352/78, [\(CE\)](#) n. 165/94, [\(CE\)](#) n. 2799/98, [\(CE\)](#) n. 814/2000, [\(CE\)](#) n. 1290/2005 e [\(CE\)](#) n. 485/2008, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

risultati riguardanti i progressi compiuti verso gli obiettivi e le corrispondenti dotazioni finanziarie disponibili nelle relazioni annuali di attuazione per lo sviluppo rurale;

- ulteriori documenti di riferimento, dati, fatti, cifre pertinenti per la valutazione di impatto sono stati pubblicati sul sito internet della DG AGRI⁴.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Si è provveduto ad organizzare una consultazione pubblica con oltre 322 000 contributi, un dialogo strutturato con i portatori di interessi, cinque seminari di esperti, pareri della piattaforma REFIT, contributi del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e dei parlamenti nazionali. Il processo ha tenuto conto anche delle raccomandazioni della task force per i mercati agricoli⁵ e della conferenza di Cork sullo sviluppo rurale (2016)⁶.

- **Assunzione e uso di perizie**

Tra marzo 2017 e febbraio 2018 è stata organizzata una serie di seminari specializzati al fine di raccogliere elementi di prova/conoscenze dagli esperti su temi relativi alla PAC. I seminari hanno consentito lo scambio di opinioni tra esperti e funzionari della Commissione e il progresso della formulazione delle conclusioni/questioni di cui tenere conto nel processo di modernizzazione e di semplificazione.

Le cinque questioni da affrontare nel corso dei seminari sono state selezionate al fine di coprire i settori più importanti in cui erano stati rilevati disaccordi sugli approcci politici o lacune in materia di conoscenze. I seminari erano stati progettati secondo una metodologia analoga che si basava sui seguenti elementi:

- (1) raccolta degli elementi di prova più recenti a livello di esperti, esponenti del mondo accademico, professionisti e istituzioni internazionali;
- (2) importanza delle esperienze pratiche sul campo;
- (3) valutazione del potenziale delle nuove tecnologie/dei nuovi approcci per il miglioramento della progettazione delle politiche future negli specifici settori in questione.

Le sintesi dei seminari e le presentazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

³ Commissione europea (2017), Piano di valutazione e di studio 2017-2021, direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

⁴ Cfr.:

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf

⁵ Relazione della Task Force per i mercati agricoli (2016) "Migliorare i risultati del mercato: rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera".

⁶ Commissione europea (2016), Cork 2.0: conferenza europea sullo sviluppo rurale, sito internet, <https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016en>.

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Seminario 1: Le migliori pratiche per rispondere alle esigenze ambientali e climatiche (23-24 marzo 2017)

Questo seminario di due giorni ha coinvolto un ampio ventaglio di esperti di questioni ambientali e climatiche. Esso ha esaminato:

- gli strumenti disponibili per valutare le esigenze ambientali;
- i metodi per migliorare l'adozione delle misure (con particolare riguardo al ruolo degli approcci comportamentali).

Seminario 2: Gestione del rischio (18-19 maggio 2017)

Questo seminario di due giorni ha tentato di proseguire la raccolta di elementi di prova nel dibattito sugli strumenti per sostenere la comunità agricola e consentirle di affrontare meglio i rischi a livello di produzione, di prezzo e di reddito. Esso ha esaminato:

- le sfide di una rete di sicurezza del mercato a livello dell'UE e i recenti sviluppi del sistema di gestione del rischio in vigore negli Stati Uniti;
- il caso dei mercati dei future dell'UE, il settore dell'assicurazione e della riassicurazione in campo agricolo nell'UE, il caso dei partenariati pubblico-privati e il sistema di assicurazione dei raccolti;
- aspetti comportamentali della gestione del rischio.

Seminario 3: Alimenti e questioni correlate (31 maggio 2017)

Questo seminario ha analizzato la conformità della PAC alla politica sanitaria e la sua capacità di facilitare l'adattamento degli agricoltori ai cambiamenti dei modelli di consumo. Maggiore attenzione va riservata in particolare alla resistenza antimicrobica.

Seminario 4: Questioni socioeconomiche (9 giugno 2017)

Questo seminario si è concentrato sull'analisi delle dinamiche della crescita e dell'occupazione nel settore agroalimentare dell'UE. Esso ha esaminato, sulla base di casi di studio, i legami tra l'agricoltura globale e la catena di valore degli alimenti nell'UE, sia dal punto di vista concettuale che pratico.

Seminario 5: Misurare i risultati ambientali e climatici della PAC (26 febbraio 2018)

Questo seminario ha analizzato quali obiettivi politici di base possono essere fissati a livello dell'UE, come possono essere attuati a livello degli Stati membri e come possono essere monitorati, controllati e valutati.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto su cui si basano le proposte legislative e i pareri del comitato per il controllo normativo è disponibile sul seguente sito:

[Elenco delle valutazioni d'impatto e dei relativi pareri del comitato per il controllo normativo](#)

Il comitato per il controllo normativo ha inizialmente espresso un parere negativo. Pur apprezzando l'ambizione di modernizzare e semplificare la PAC e l'analisi approfondita di

vari scenari che evidenziano in modo proficuo i compromessi tra gli obiettivi strategici, il comitato ha ritenuto che la relazione dovesse illustrare meglio la logica, la fattibilità e il funzionamento del nuovo modello di attuazione. Le integrazioni richieste sono state inserite nella relazione sulla valutazione d'impatto, in particolare in uno speciale allegato sulle proposte per il nuovo modello di attuazione. Su tale base il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve. Pur riconoscendo i miglioramenti introdotti nella relazione, il comitato ha chiesto ulteriori precisazioni sulle concrete garanzie per attenuare i rischi individuati. L'allegato 1 della relazione sulla valutazione d'impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione) illustra nel dettaglio gli adeguamenti apportati per soddisfare le richieste del Comitato.

La relazione sulla valutazione d'impatto presenta e analizza diverse opzioni politiche. La valutazione d'impatto non presenta un'opzione preferita. Di contro, le diverse opzioni hanno esaminato differenti combinazioni di elementi delle proposte per trovare una combinazione ottimale di sintesi.

In sostanza le opzioni testano approcci contrastanti per raggiungere gli obiettivi individuati:

1. livelli diversi di ambizione in materia di ambiente e clima, concentrandosi sugli effetti potenziali dei sistemi di attuazione obbligatori e volontari;
2. diverse modalità di sostegno al reddito delle aziende agricole e in particolare la distribuzione di tale sostegno tra i diversi agricoltori, concentrandosi sugli effetti potenziali sulle aziende di piccole e medie dimensioni;
3. interventi socioeconomici più ampi, in particolare nel quadro della politica di sviluppo rurale, nonché approcci trasversali per la modernizzazione.

La prima opzione esamina il potenziale di un regime ecologico volontario per accrescere il livello di ambizione in materia di ambiente e clima. Essa analizza anche il ruolo potenziale degli strumenti di gestione del rischio con pagamenti diretti più bassi per sostenere il reddito degli agricoltori. Due subopzioni riflettono le diverse ambizioni in materia di ambiente degli Stati membri e gli approcci ai pagamenti diretti nell'ambito del nuovo modello di attuazione.

Un'altra opzione prevede che i pagamenti diretti siano più mirati e che l'attuazione della condizionalità sia più ambiziosa al fine di migliorare i risultati economici e ambientali comuni della PAC, nonché rispondere alle sfide climatiche. Sono allo studio anche subopzioni per illustrare le possibili differenze di ambizione degli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e climatici.

Un'ultima opzione pone un forte accento sulla tutela dell'ambiente e sull'occupazione e sposta l'attenzione sugli agricoltori di piccole e medie dimensioni per conservare i posti di lavoro nelle aree rurali. Gli Stati membri sono tenuti a destinare il 30% dei pagamenti del primo pilastro all'integrazione dei quattro regimi (agricoltura biologica, prato permanente, zone soggette a vincoli naturali ed elementi naturali del paesaggio) che dovrebbero essere volontari per gli agricoltori per incoraggiare ulteriormente l'azione per il clima e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La valutazione d'impatto evidenzia i difficili compromessi che sono parte integrante di una politica che risponde a obiettivi così numerosi e diversi, quando parametri di base sono mutati in misura significativa.

Un parametro di base fondamentale è il livello di sostegno della PAC. Il taglio del 5% proposto dalla Commissione nella comunicazione di maggio 2018 per il QFP 2021-2027 è compreso nell'intervallo considerato nella valutazione d'impatto.

Per quanto riguarda il reddito agricolo, sono importanti sia il livello che la distribuzione del sostegno. La garanzia di un adeguato livello di sostegno, e quindi di reddito agricolo, rimane un elemento fondamentale per il futuro, al fine di garantire la sicurezza alimentare, l'ambizione in materia di ambiente e clima e la dinamicità delle aree rurali. **Indirizzare meglio il sostegno** verso le aziende agricole di piccole e medie dimensioni e le zone con vincoli naturali può contribuire a conservare più posti di lavoro e una maggiore attività agricola su tutto il territorio, rafforzando il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Il livellamento e la convergenza possono migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti. È chiaro che qualsiasi opzione che consenta una notevole redistribuzione dei pagamenti diretti alle aziende e alle regioni con una minore produttività porterà, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell'UE, rafforzando nel contempo la protezione dell'ambiente. Meno chiara è invece la giusta combinazione di misure che potrebbe attenuare gli effetti negativi sul reddito e al tempo stesso rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura (quali l'ambiente e il clima o le aspettative sociali). Ciò richiede di incentivare gli adeguamenti che migliorano i risultati socioeconomici e ambientali del settore.

I contributi dei portatori di interessi e le analisi dimostrano che ciò è possibile, a condizione che le necessarie misure di accompagnamento per raggiungere **un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima** consentano l'adozione di migliori pratiche (sia nell'agricoltura convenzionale che nelle altre forme di agricoltura) che includano le conoscenze, l'innovazione e le ultime tecnologie pertinenti.

In base alle ipotesi e alle scelte operate nell'analisi, vi sono potenziali compromessi nella realizzazione di obiettivi economici, ambientali e sociali della PAC, come pure per quanto riguarda la modernizzazione e la semplificazione desiderate. In sintesi, la redistribuzione potrebbe comportare effetti sul reddito gestibili e sostenere l'auspicata maggiore ambizione dell'azione per l'ambiente e il clima nonché altre **sinergie con la PAC**. A tal fine, il settore e le politiche dovrebbero tuttavia cogliere le opportunità offerte dall'innovazione e dalle tecnologie che già consentono la modernizzazione e la semplificazione.

Altre ipotesi e scelte modificherebbero certamente il dettaglio dei risultati, ma non il messaggio di base principale: *l'opzione prescelta per la futura PAC dovrebbe combinare gli elementi più efficaci delle diverse opzioni ma evitare nel contempo le loro debolezze, introducendo le tutele necessarie per assicurare condizioni di parità nell'UE*. Ciò implica la necessità di criteri chiari per il livello e la distribuzione del sostegno al reddito (ad esempio livellamento e/o degressività), l'ambizione in materia di clima e ambiente, la condizionalità, gli incentivi per la modernizzazione e il livello adeguato di sussidiarietà e semplificazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La complessità dell'attuazione della politica vigente è legata, in larga misura, all'importanza attribuita alla conformità a norme dettagliate, stabilite a livello dell'UE. Il nuovo modello di attuazione proposto intende rimuovere i criteri di ammissibilità al sostegno a livello di UE, consentendo agli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità più adatte alle loro circostanze particolari. Ciò dovrebbe produrre una semplificazione sostanziale.

Storicamente la PAC si è sviluppata in diversi strumenti attraverso riforme successive. A volte il coordinamento di tali strumenti si è rivelato difficile. La presente proposta prevede di riunire tutti i diversi elementi di sostegno della PAC in un unico quadro coerente, che ridurrà l'onere amministrativo della sua attuazione.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322 final) prevede che una parte consistente del bilancio dell'UE continui a essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. A prezzi correnti, quindi, si propone che la PAC si concentri sulle proprie attività principali con un importo pari a 286,2 miliardi di EUR per il FEAGA e un importo pari a 78,8 miliardi di EUR per il FEASR.

Tali Fondi agricoli sono integrati da ulteriori finanziamenti di Orizzonte Europa, in quanto la dotazione proposta per quest'ultimo programma prevede 10 miliardi di EUR per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Una nuova riserva agricola sarà istituita nell'ambito del FEAGA per finanziare il sostegno supplementare per il settore agricolo. Gli importi della riserva non utilizzati in un anno saranno riportati al successivo.

Per quanto riguarda la distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, si propone che tutti gli Stati membri i cui i pagamenti diretti siano inferiori al 90% della media dell'UE proseguano il processo avviato nel periodo 2014-2020 e riducano del 50% il divario esistente fino a raggiungere il 90% della media dell'UE. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza esterna dei livelli dei pagamenti diretti. Le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti contenute nel regolamento sui piani strategici della PAC sono calcolate su tale base.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, si propone di riequilibrare il finanziamento tra l'UE e i bilanci degli Stati membri. In linea con quanto previsto per i Fondi strutturali e di investimento europei, un aumento dei tassi di cofinanziamento nazionale consentirà di mantenere sostanzialmente invariato il sostegno pubblico per le aree rurali. La ripartizione del sostegno del FEASR si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certi interventi quali LEADER e i pagamenti per gli impegni di gestione, dovrebbero continuare, come oggi, a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli Stati membri beneficeranno di un certo livello di flessibilità per i trasferimenti tra le dotazioni. Sarà possibile trasferire alla dotazione per il FEASR fino al 15% dei pagamenti diretti rispettivi, e viceversa. Una percentuale più elevata può essere trasferita dai pagamenti diretti alla dotazione per il FEASR per gli interventi con obiettivi ambientali e climatici e per le sovvenzioni per l'insediamento dei giovani agricoltori.

I dettagli sull'incidenza finanziaria della proposta sulla PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna la proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il passaggio a una politica maggiormente orientata verso l'efficacia dell'attuazione richiede la creazione di un solido quadro di riferimento che, in base a una serie di indicatori comuni, consentirà alla Commissione di valutare e monitorare la politica sotto il profilo di tale

efficacia. L'attuale **quadro comune di monitoraggio e valutazione** e l'attuale sistema di monitoraggio dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale costituirebbero la base per monitorare e valutare l'efficacia dell'attuazione della politica, ma dovrebbero essere semplificati e ulteriormente sviluppati (anche sotto il profilo della coerenza tra i due pilastri). Occorrerebbe pertanto investire nello sviluppo di indicatori appropriati e assicurare flussi di dati sufficienti.

Un nuovo **quadro per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia di attuazione** riguarderà tutti gli strumenti della futura PAC: i piani strategici della PAC, come pure gli elementi della PAC non inclusi nei piani strategici della PAC (alcune parti dell'organizzazione comune dei mercati, regimi specifici). L'efficacia dell'attuazione sarebbe valutata in relazione agli obiettivi specifici della politica, utilizzando una serie di indicatori comuni.

Il nuovo modello sarà organizzato sulla base dei seguenti principi:

- gli indicatori di contesto restano pertinenti, in quanto rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali dell'economia, dell'ambiente e della società e potrebbero influire sull'efficacia dell'attuazione;
- dovrebbe essere effettuata una selezione di una serie limitata ma più mirata di indicatori, soprattutto per scegliere quelli che rispecchiano quanto più possibile se l'intervento finanziato contribuisce al conseguimento degli obiettivi rispetto a uno scenario di base prestabilito e che utilizzano definizioni chiare;
- l'efficacia complessiva dell'attuazione della politica sarà valutata su base pluriennale per mezzo di indicatori d'impatto. Il follow-up annuale dell'efficace attuazione delle politiche si baserà su tutti gli indicatori di risultato contenuti nell'elenco;
- gli indicatori di output collegherebbero ogni anno la spesa all'efficace attuazione della politica. Quest'ultima costituisce un esercizio annuale e si basa su un elenco di indicatori di output (la maggior parte dei quali già disponibili);
- l'affidabilità degli indicatori di efficacia dell'attuazione può essere migliorata da sinergie tra i dati statistici e amministrativi, ma presuppone l'esistenza di un sistema di controlli di qualità.

In sostanza, si propone un passaggio di responsabilità e opportunità all'interno di un quadro comune, chiaramente definito e attuato, per realizzare contemporaneamente più di un obiettivo fondamentale, ossia la semplificazione, l'orientamento ai risultati (anziché alla conformità) e l'efficienza e l'efficacia delle politiche.

È previsto un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell'attuazione delle politiche. Al fine di rendere operativo un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione, ogni anno dovrà essere presentata una relazione sull'attuazione del piano strategico della PAC, la cosiddetta *relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione*, contenente sia gli indicatori di output che di risultato. Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sugli output realizzati e sulle spese nonché sulla distanza dai target finali fissati per l'intero periodo, espressa come valore di indicatori di risultato.

Saranno effettuate valutazioni in linea con i punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la

valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l'impatto del programma sul terreno sulla base degli indicatori/target finali del programma e di un'analisi dettagliata della misura in cui il programma possa essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, offra sufficiente valore aggiunto UE e sia coerente con le altre politiche dell'UE. Esse includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o potenzialità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro sfruttamento/impatto.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta riguarda tre regolamenti:

- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento sui piani strategici della PAC);
- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (di seguito regolamento orizzontale della PAC);
- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (di seguito: il regolamento di modifica).

I tre regolamenti insieme adeguano la PAC, allineandola alle priorità di Juncker e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, pur semplificando nel contempo l'attuazione delle politiche. La PAC si adatterà maggiormente alle realtà locali, eliminando le condizioni di ammissibilità per il sostegno a livello dell'UE. Gli Stati membri saranno in grado di definire la maggior parte delle condizioni di ammissibilità a livello nazionale per adattarle alla propria situazione specifica. Al tempo stesso l'onere amministrativo connesso ai controlli sarà ridotto, eliminando il collegamento diretto tra le condizioni di ammissibilità a livello dell'UE e i beneficiari finali.

Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle aree rurali, gli obiettivi generali della PAC riguardano la redditività economica, la resilienza e i redditi delle aziende agricole, una migliore prestazione ambientale e climatica e il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali. La promozione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali è inoltre un obiettivo trasversale.

La nuova PAC mirerà specificatamente a:

- (a) sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell'UE per migliorare la sicurezza alimentare;
- (b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
- (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile;
- (e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;
- (f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- (g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
- (h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;
- (i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.

Per realizzare tali obiettivi gli Stati membri dovranno garantire la semplificazione e l'efficacia dell'attuazione del sostegno previsto dalla PAC. Essi concepiranno interventi adeguati alle proprie circostanze in base ai tipi di interventi menzionati nel regolamento. Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione agli specifici obiettivi ambientali e climatici, al ricambio generazionale e all'attuazione di politiche più moderne, concentrandosi su un migliore utilizzo delle conoscenze e delle consulenze e sulle nuove tecnologie (digitali).

Gli Stati membri presenteranno le proprie proposte di interventi per raggiungere gli obiettivi specifici dell'UE in un piano strategico della PAC. La normativa stabilisce norme sul contenuto di tale piano, che la Commissione verifica e approva. I piani strategici della PAC riuniranno la maggior parte degli strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell'ambito del FEAGA (compresi i programmi settoriali che finora sono stati istituiti a norma del regolamento OCM) e del FEASR. In questo modo ciascuno Stato membro elaborerà un'unica strategia di intervento coerente. Nei piani strategici della PAC gli Stati membri definiranno i target finali per ciò che intendono conseguire nel periodo di programmazione utilizzando indicatori di risultato definiti in comune.

Una volta che i piani strategici della PAC saranno stabiliti, gli Stati membri presenteranno ogni anno relazioni sui progressi compiuti in merito all'attuazione utilizzando un sistema di indicatori comuni. Gli Stati membri e la Commissione monitoreranno i progressi compiuti e valuteranno l'efficacia degli interventi.

La sezione che segue fornisce informazioni sul contenuto specifico dei tre regolamenti.

Regolamento sui piani strategici della PAC

Il titolo I prevede il campo d'applicazione del regolamento e le definizioni.

Il titolo II presenta gli obiettivi generali e specifici della PAC da perseguire mediante gli interventi concepiti dagli Stati membri nei piani strategici della PAC. Il titolo III introduce

una serie di requisiti comuni per i piani strategici della PAC nonché elementi che si applicano a vari interventi. I requisiti comuni riguardano l'osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione nonché il rispetto delle norme dell'OMC sul sostegno interno. Esse comprendono altresì le norme relative agli elementi specifici da definire nei piani strategici della PAC, come ad esempio le definizioni di superficie agricola, attività agricola, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore. Tale sezione descrive gli obblighi in materia di "condizionalità" (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare relativamente alle buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione) e la necessità di disporre di servizi di consulenza aziendale ben funzionanti.

Il titolo presenta infine i tipi di interventi che gli Stati membri possono utilizzare per attuare i piani strategici della PAC e che rappresentano le categorie generali che gli Stati membri possono utilizzare nei piani strategici della PAC.

Il titolo IV stabilisce le disposizioni finanziarie. Esso comprende, in particolare, le dotazioni per Stato membro e per Fondo e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi. Esso definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri e stabilisce alcune dotazioni finanziarie minime o massime per scopi specifici.

Il titolo V contiene norme sui piani strategici della PAC. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico della PAC e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione applichi per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

Il titolo VI fornisce gli elementi necessari per il coordinamento e la governance. Esso attribuisce alle autorità degli Stati membri responsabilità per compiti specifici relativi ai piani strategici della PAC e istituisce un comitato di monitoraggio per coinvolgere i portatori di interessi. Il titolo istituisce inoltre reti con il compito di facilitare il successo dell'attuazione dei piani strategici della PAC. Tali reti saranno create sia a livello nazionale che dell'UE. Il titolo istituisce infine il partenariato europeo per l'innovazione al fine di stimolare lo scambio di conoscenze e di innovazione.

Il titolo VII introduce il quadro di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia dell'attuazione e stabilisce regole su come e quando gli Stati membri devono comunicare i progressi dei rispettivi piani strategici della PAC e su come tali progressi sono monitorati e valutati. Il titolo contiene in particolare le norme sull'assegnazione di un premio per la buona efficacia dell'attuazione a livello ambientale e climatico.

I titoli VIII e IX riguardano infine le norme sulla concorrenza che precisano come debbano essere applicate in particolare le norme sugli aiuti di Stato e le disposizioni finali che indicano quali regolamenti sono abrogati e quando il regolamento sarà applicabile.

Regolamento orizzontale della PAC

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che rispecchiano le specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. Tuttavia il futuro assetto della PAC per il periodo post-2020 punta verso una

maggior sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori. Una maggior sussidiarietà significa un riequilibrio delle responsabilità nella gestione della PAC e la ricerca di un nuovo rapporto tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli agricoltori.

Su tale base il regolamento orizzontale della PAC è adattato al nuovo modello di attuazione e rispecchia una maggior flessibilità per gli Stati membri nell'attuazione della politica (in linea con le loro esigenze locali), una riduzione della burocrazia per i beneficiari e un passaggio a una politica basata sui risultati.

Lo spostamento di importanza, a livello dell'UE, dalla conformità ai risultati richiede una chiara individuazione degli obiettivi che la politica deve conseguire: tali obiettivi saranno fissati ancora una volta a livello dell'UE. Al fine di progredire verso un meccanismo di politica maggiormente orientata ai risultati, si assisterà a un passaggio dalla garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti alla garanzia dei risultati e del rispetto delle disposizioni di base dell'UE, come il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) o gli organismi di governance (organismi pagatori, organismi di coordinamento, autorità competenti e organismi di certificazione). Saranno mantenute le strutture di governance solide e affidabili che caratterizzano la PAC.

Oltre alle disposizioni finanziarie, il regolamento orizzontale della PAC continua a prevedere disposizioni sui principi generali per i controlli e le sanzioni, sui controlli della condizionalità e del SIGC. Il regolamento stabilisce di conseguenza norme sui sistemi di finanziamento, gestione e controllo, sulle procedure di liquidazione (liquidazione finanziaria annuale e verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione) e di conformità.

Il regolamento comprende vari fattori di semplificazione. In particolare la nuova verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione rispecchia il passaggio dalla conformità del singolo beneficiario all'efficacia dell'attuazione della politica negli Stati membri.

In linea con il nuovo modello di attuazione, il regolamento prevede inoltre la riduzione del numero degli organismi pagatori e il rafforzamento del ruolo dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione. In questo modo il sistema sarà più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per la Commissione. Si introduce il nuovo concetto di approccio di audit unico, in linea con il regolamento finanziario, ed è possibile ridurre il numero di audit condotti dalla Commissione.

Regolamento di modifica

La Comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" conferma che l'orientamento al mercato è un elemento fondamentale della PAC, ma sottolinea anche le sfide relative alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici. Essa pone inoltre il settore agricolo correttamente al centro del dibattito sull'alimentazione e sulle preoccupazioni dei cittadini al riguardo, ricordando che "[i]l ruolo principale della politica è di aiutare gli agricoltori ad anticipare l'evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro produzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori". Poiché le norme dettagliate che possono impedire gli adeguamenti necessari sono fissate a livello dell'UE, la riforma offre l'opportunità di apportare le necessarie modifiche. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Si prevede pertanto di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di

evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014.

In primo luogo, si prevede di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del [regolamento sui piani strategici della PAC] e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri, al fine di assicurare una maggiore coerenza degli interventi della PAC.

In secondo luogo, sebbene le successive riforme della politica vitivinicola del 2008 e del 2013 abbiano conseguito nel complesso i propri obiettivi, creando un settore vitivinicolo economicamente dinamico, si sono profilate nuove sfide economiche, ambientali e climatiche. Il regolamento prevede pertanto alcune modifiche alle norme esistenti per far fronte a tali sfide.

In terzo luogo, la comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” invitava a rendere le indicazioni geografiche più attraenti per gli agricoltori e i consumatori e a semplificare la gestione del sistema. Si propone pertanto di modificare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l’obiettivo di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l’approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Tali modifiche sono finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, che risulterebbero più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e a ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema.

Per quanto riguarda le norme sulle indicazioni geografiche relative al vino, la restrizione del controllo dell’UE sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando le norme sulla proprietà intellettuale dagli altri requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione nonché consentendo agli Stati membri di decidere le modifiche che non hanno ripercussioni a livello dell’UE, semplificherebbe le approvazioni, ridurrebbe i tempi e razionalizzerebbe le risorse, in linea con i due principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella stessa ottica, la semplificazione di alcune procedure specifiche, ad esempio la procedura di opposizione, si prefigge di rendere più efficiente il processo di approvazione.

Il chiarimento della definizione di “denominazione di origine protetta” per i vini permetterà ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni, necessari anche in risposta ai cambiamenti climatici, e consentirà di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica. Si propone inoltre un rafforzamento della protezione dalla contraffazione per le indicazioni geografiche in internet e con riferimento alle merci in transito.

La semplificazione proposta per le indicazioni geografiche relative al vino deve essere applicata anche ai prodotti agricoli e alimentari, per garantire inoltre un livello ragionevole di coerenza tra i regimi e apportare anche i succitati benefici ai produttori di indicazioni geografiche del settore. Il regime delle indicazioni geografiche per i vini aromatizzati, che conta solo 5 indicazioni geografiche su 3350, non può essere operativo e dovrebbe essere incorporato in un altro regime: il regime dei prodotti agricoli e alimentari è adeguato in quanto si applica già ad altre bevande alcoliche.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni che si limitano a trasporre in normativa interna gli impegni assunti dall'UE e dai suoi Stati membri nell'ambito delle recenti decisioni ministeriali dell'OMC, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione.

Si propone infine di sopprimere alcune disposizioni obsolete, tra le quali il sistema di regolazione della produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

2018/0216 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'UE.
- (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi.

⁷ GU C del , pag. .

⁸ GU C del , pag. .

- Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.
- (3) L'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").
 - (4) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di interventi continuino a essere notificati come sostegno "scatola verde" praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di "attività agricola" dovrebbe prevedere sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola. In vista di un adeguamento alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire l'effettiva definizione di attività agricola nei propri piani strategici della PAC.
 - (5) Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di "seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.
 - (6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", che portano all'innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.
 - (7) Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, che il sostegno sia versato per una superficie agricola che è a disposizione dell'agricoltore e su cui è esercitata un'attività agricola, è opportuno fissare una definizione quadro di "ettaro ammissibile" con i relativi elementi essenziali. In particolare, al fine di evitare la duplicazione delle

domande, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per determinare se il terreno è a disposizione dell'agricoltore. Considerando la possibilità di un uso occasionale e temporaneo di terreni agricoli per attività non strettamente agricole e tenendo conto del potenziale di alcune attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano condizioni per includere anche le superfici utilizzate per attività non agricole negli ettari ammissibili.

- (8) Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l'uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,2% dovrebbe essere parte integrante della definizione di ettaro ammissibile.
- (9) Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore vero e proprio" che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l'esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.
- (10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" con i relativi elementi essenziali.
- (11) Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d'impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.
- (12) Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l'innovazione, al fine di esplicitare il ruolo polifunzionale dell'agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell'Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando l'accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove.
- (13) Sebbene nell'ambito del modello di attuazione della PAC l'Unione debba fissare gli obiettivi e definire i tipi di interventi e i requisiti di base dell'Unione applicabili agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro dell'Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi

generali del diritto dell'Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento orizzontale].

- (14) Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l'innovazione, la diversificazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.
- (15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.
- (16) Rafforzare la protezione ambientale e l'azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il ricambio generazionale e lo sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

- (17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.
- (18) Tenuto conto del campo di applicazione della riforma, necessaria per conseguire gli obiettivi e rispondere alle preoccupazioni, è opportuno prevedere un nuovo quadro giuridico in un regolamento unico che copra il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che sostituisca le disposizioni attualmente stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che si applicano al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR e concesso sotto forma di tipi di interventi specificati in un piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione.
- (20) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno "scatola verde", praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno "scatola blu" nell'ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni stabilite nel presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della "scatola verde" di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC o della "scatola blu" di cui all'articolo 6.5, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti.
- (21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente

⁹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell’architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l’Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

- (22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell’ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un’ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.
- (23) I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell’Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali la cui attuazione a livello nazionale implichi

obblighi precisi per i singoli agricoltori, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹¹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹³. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ sono incluse come CGO nel campo di applicazione della condizionalità e l'elenco delle norme BCAA è adattato di conseguenza.

- (24) È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (*Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS*), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.
- (25) Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale dovrebbero essere ridotti e il prodotto dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per il sostegno redistributivo complementare al reddito per sostenibilità, oppure essere trasferito al FEASR. Al fine di evitare effetti negativi sull'occupazione, l'applicazione del meccanismo dovrebbe tenere conto del fattore lavoro.

¹¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

¹³ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

- (26) La normativa dell'Unione dovrebbe prevedere che gli Stati membri fissino requisiti in termini di superficie minima per l'ottenimento dei pagamenti disaccoppiati nel proprio piano strategico della PAC. Tali requisiti dovrebbero riguardare la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e quella di garantire un contributo efficace del sostegno agli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono. Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per rispettare l'obiettivo del trattato di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento "sostegno di base al reddito per la sostenibilità". Al fine di promuovere un uso più mirato del sostegno, gli importi versati possono essere differenziati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomiche e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell'ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.
- (27) Quando forniscono sostegno diretto disaccoppiato sulla base del sistema dei diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che iniziano a esercitare la propria attività agricola. Le norme relative all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all'aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.
- (28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.
- (29) In considerazione della necessità riconosciuta di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno per gli agricoltori di piccole e/o medie dimensioni in modo visibile e quantificabile, è opportuno istituire a livello dell'Unione uno specifico pagamento disaccoppiato per ettaro, il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità. Per consentire un migliore indirizzamento di tale sostegno complementare e per tenere conto delle differenze che esistono nelle strutture delle aziende nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere diversi importi di sostegno complementare per le differenti fasce di ettari.
- (30) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli Stati membri possono istituire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe

essere istituito per fornire ai giovani agricoltori un sostegno al aggiuntivo al reddito nella fase successiva all'avviamento.

- (31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o a titolo di compensazione per l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del paesaggio e l'agricoltura biologica. Tali regimi possono includere anche "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.
- (32) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte del loro massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito, al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità in determinati settori e produzioni che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali e che si trovano in difficoltà. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, specificamente per il sostegno alla produzione di colture proteiche, in modo da ridurre il disavanzo dell'Unione al riguardo.
- (33) È opportuno garantire che il sostegno accoppiato al reddito sia conforme agli impegni internazionali dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, i requisiti previsti dal memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nell'ambito del GATT¹⁷, nella sua forma applicabile dopo le modifiche alla superficie di base distinta per semi oleosi a seguito del cambiamento della composizione dell'UE. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione al fine di definire norme dettagliate in proposito.
- (34) In conformità agli obiettivi stabiliti nel protocollo n. 4 sul cotone allegato all'atto di adesione del 1979, è necessario continuare il "pagamento specifico per coltura" per ettaro ammissibile legato alla coltivazione del cotone, nonché il sostegno per le organizzazioni interprofessionali nelle regioni produttrici di cotone. Tuttavia, poiché la dotazione di bilancio per il cotone è fissa e non può essere utilizzata per altri scopi e poiché l'attuazione di tale programma ha come base giuridica un trattato, il pagamento per il cotone non dovrebbe far parte degli interventi approvati nel piano strategico della PAC. Al fine di garantire l'applicazione e la gestione efficaci del pagamento

¹⁷ Memorandum d'intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25).

specifico per il cotone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti.

- (35) Sono necessari tipi di interventi settoriali per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti della PAC. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di interventi settoriali dovrebbero essere elaborati a livello dell'Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificarne l'inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L'ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe riguardare i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo e degli altri prodotti da definire, per i quali si ritiene che l'istituzione di programmi settoriali possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento.
- (36) Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell'intervento e per facilitare la programmazione degli interventi settoriali per il vino, l'olio d'oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri prodotti agricoli da definire nel presente regolamento. Tuttavia, nei settori degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, l'Unione dovrebbe continuare a fornire assistenza finanziaria in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi supplementari che sono specifici di tali tipi di interventi. Se gli Stati membri introducono un sostegno per "altri interventi settoriali" nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalla dotazione per interventi sotto forma di pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi settoriali per il luppolo e l'olio d'oliva, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti.
- (37) Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, la

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.
- (38) Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come l'agroecologia, l'agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.
- (39) Le misure forestali dovrebbero contribuire ad attuare la strategia forestale dell'Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF] e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale o su strumenti equivalenti e possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.
- (40) Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell'Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell'Unione relativamente all'ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all'attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti

indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei piani strategici della PAC.

- (41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.
- (42) Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell'Unione e di migliorare l'accesso agli strumenti finanziari per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi operatori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare l'utilizzo della garanzia InvestEU e una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l'utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nel piano strategico della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.
- (43) I giovani agricoltori e i nuovi operatori incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati e l'accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia dei fattori di produzione che dei prodotti) e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e di gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l'avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un approccio strategico e individuare un insieme chiaro e coerente di interventi per il ricambio generazionale nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato a tale questione. A tal fine gli Stati membri possono fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al 2% della dotazione annuale ai pagamenti diretti. L'importo massimo dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.
- (44) Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, finanziati dal FEASR. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

- (45) Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l'attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Il sostegno può riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l'istituzione di regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all'interno del PEI "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l'uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell'ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.
- (46) La comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" precisa che lo scambio di conoscenze e l'attenzione all'innovazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova PAC. La PAC dovrebbe continuare a sostenere il modello di innovazione interattiva, che rafforza la collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle forme complementari di conoscenze al fine di diffondere soluzioni pratiche. È opportuno rafforzare i servizi di consulenza aziendale all'interno dell'AKIS. Il piano strategico della PAC dovrebbe fornire informazioni sul modo in cui collaboreranno i servizi di consulenza, la ricerca e le rurali reti. Ciascuno Stato membro o regione, a seconda del caso, può finanziare un certo numero di iniziative volte a favorire lo scambio di conoscenze e l'innovazione, utilizzando i tipi di interventi elaborati nel presente regolamento.
- (47) Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- (48) Il sostegno per i pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell'ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere l'allocazione nazionale.
- (49) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per sostenere il FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

- (50) Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l'ambiente. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tali garanzie in atti delegati. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.
- (51) Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le allocazioni finanziarie minime per dette priorità per il sostegno nell'ambito del FEASR. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno stabilire anche un'allocazione massima per il sostegno accoppiato nell'ambito dei pagamenti diretti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, segnatamente per migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità della produzione di colture proteiche.
- (52) Al fine di rispecchiare l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25% delle spese del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40% alla dotazione finanziaria complessiva della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.
- (53) Il trasferimento agli Stati membri della competenza di valutare le esigenze e di conseguire i target finali va di pari passo con una maggiore flessibilità per stabilire la combinazione di entrambi i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di interventi settoriali e dei tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Ciò dovrebbe essere sostenuto da una certa flessibilità per adeguare le allocazioni nazionali dei fondi. Quando gli Stati membri ritengono che la dotazione finanziaria prestabilita sia insufficiente per realizzare tutte le misure programmate, si giustifica un certo margine di flessibilità, evitando però nel contempo fluttuazioni considerevoli del livello di sostegno diretto al reddito annuale rispetto agli importi disponibili per le misure pluriennali nell'ambito del FEASR.
- (54) Per rafforzare il valore aggiunto dell'UE e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici sopraccitati, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC. Le norme stabilite dall'Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello dell'UE, i principali tipi di interventi, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.
- (55) Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell'Unione, e in particolare con gli

- obiettivi nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell'Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro.
- (56) Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all'interno di un quadro comune dell'Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.
- (57) Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e che massimizzino il contributo agli obiettivi della PAC, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un'analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC.
- (58) I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi settoriali e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno che essi contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.
- (59) La strategia dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell'Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della legislazione in materia ambientale e climatica, se del caso, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell'analisi della situazione attuale ("analisi SWOT"). È opportuno elencare gli strumenti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.
- (60) Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell'attuazione del piano strategico della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali.
- (61) Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell'Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano, è opportuno che i piani contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui le condizioni di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. Un piano finanziario è necessario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

- (62) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei piani strategici della PAC, il sostegno del FEAGA e del FEASR dovrebbe poggiare su solide condizioni quadro d'ordine amministrativo. Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe pertanto includere l'individuazione di tutte le relative strutture di governance e di coordinamento, compresi i sistemi di controllo e le sanzioni, il monitoraggio e la rendicontazione.
- (63) Tenuto conto dell'importanza dell'obiettivo generale di ammodernare il settore agricolo e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo del piano alla realizzazione di tale obiettivo.
- (64) In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell'ambito della gestione concorrente, anche la semplificazione dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.
- (65) Considerando che non è opportuno che la Commissione approvi informazioni che possono essere considerate come dati contestuali o storici, o che sono di competenza degli Stati membri, alcune informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di allegati al piano strategico della PAC.
- (66) A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che la valutazione dei Fondi si basi su informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei Fondi sul terreno.
- (67) L'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione è un passo fondamentale per garantire che la politica sia attuata nel rispetto degli obiettivi comuni. Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri opportuni orientamenti per presentare logiche di intervento coerenti e ambiziose.
- (68) È necessario prevedere la possibilità di programmare e di rivedere i piani strategici della PAC, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. Le sue competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [*il nuovo regolamento finanziario*] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [*il nuovo regolamento orizzontale*].
- (70) Conformemente al principio della gestione concorrente, nell'attuazione della PAC la Commissione è assistita da comitati costituiti da rappresentanti degli Stati membri. Al fine di ottimizzare il sistema e di semplificare la posizione degli Stati membri, ai fini dell'attuazione del presente regolamento è istituito un unico comitato di monitoraggio mediante la fusione del comitato per lo "sviluppo rurale" e del comitato per i "pagamenti diretti", che erano stati istituiti per il periodo di programmazione 2014-2020. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio condividono la responsabilità di assistere gli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della

- PAC. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita dal comitato per la “politica agricola comune”, secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
- (71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l’assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all’adempimento dei compiti di cui [*all’articolo 7 del regolamento orizzontale*]. L’assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell’espletamento dei compiti necessari all’efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per Malta.
- (72) In un contesto in cui gli Stati membri avranno molta più flessibilità e sussidiarietà per quanto riguarda la progettazione degli interventi, le reti saranno uno strumento fondamentale per guidare e orientare la politica e per garantire sufficiente attenzione e capacità negli Stati membri. Una rete unica dovrebbe garantire un migliore coordinamento tra le attività di collegamento in rete a livello dell’Unione e a livello nazionale e regionale. Le reti della PAC a livello europeo e nazionale sostituiranno l’attuale rete europea per lo sviluppo rurale, le reti PEI “Produttività e sostenibilità agricola” e le reti rurali nazionali, sotto forma di una piattaforma che consentirà un maggiore scambio di conoscenze al fine di cogliere i risultati e il valore aggiunto della politica a livello europeo, in particolare la politica di Orizzonte Europa. Nella stessa ottica di miglioramento dello scambio di conoscenze e innovazione, è istituito un PEI “Produttività e sostenibilità agricola”, attuando il modello interattivo di innovazione conformemente alla metodologia delineata nel presente regolamento.
- (73) Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio dello stato di attuazione e dei progressi compiuti nella realizzazione dei target finali stabiliti. Tale quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC dovrebbe essere istituito allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l’impatto e l’efficienza dell’attuazione della politica.
- (74) L’orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero a ampi obiettivi generali di altre politiche condivise. Una politica basata sull’efficacia dell’attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dell’attuazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l’intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori di risultato e di output relativi agli obiettivi in materia di clima e ambiente possono comprendere interventi stabiliti negli strumenti nazionali di pianificazione ambientale e climatica derivanti dalla normativa dell’Unione.
- (75) Nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire annualmente alla Commissione in merito. Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.
- (76) È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nel caso in cui l’attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Gli Stati membri possono quindi essere

invitati a presentare piani d'azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, infine, a riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i risultati previsti non sono raggiunti. È inoltre istituito un premio per l'efficacia complessiva dell'attuazione nell'ambito del meccanismo di incentivazione basato sull'assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione, al fine di incoraggiare buone prestazioni ambientali e climatiche.

- (77) Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della valutazione dei propri piani strategici della PAC, mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile delle sintesi a livello dell'Unione delle valutazioni ex ante degli Stati membri ed ex post a livello dell'Unione.
- (78) Sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei diritti finanziari. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento e rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise, economiche e compatibili con la protezione dei dati personali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, compresi gli obblighi di comunicazione previsti da tali accordi e in relazione a ulteriori norme sulla natura e sul tipo di informazioni da trasmettere, sulle categorie di dati da trattare e sui periodi massimi di conservazione, sui diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e sulle condizioni di pubblicazione delle informazioni.
- (79) Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale concernenti operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale aggiuntivo per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale che beneficiano del sostegno dell'Unione e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE .
- (80) Gli agricoltori sono sempre più soggetti a rischi di volatilità dei redditi, in parte a causa dell'esposizione al mercato, in parte a causa di eventi meteorologici estremi e di frequenti crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell'UE. Per ridurre gli effetti della volatilità dei redditi, incoraggiando gli agricoltori a risparmiare in annate buone per far fronte alle annate cattive, le misure fiscali nazionali, secondo cui la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori è calcolata sulla base di un periodo pluriennale, dovrebbero essere esentate dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (81) I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi, aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento

europeo e del Consiglio¹⁹ e al regolamento (CE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

- (82) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali e di alcuni elementi correlati riguardanti i requisiti di ammissibilità; le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici; le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.
- (84) Per garantire che i tipi di interventi settoriali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti per quanto concerne i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori; le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi settoriali, la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo

¹⁹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

del valore della produzione commercializzata e il livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti e le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell'Unione per gli interventi nel settore dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l'obbligo di comunicazione e l'istituzione di un contributo minimo dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione di tali tipi di interventi.

- (85) Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare taluni atti riguardo al sostegno per gli impegni di gestione, gli investimenti e la cooperazione.
- (86) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e le norme sul contenuto del piano strategico della PAC.
- (87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e le modalità per garantire un approccio coerente per determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione per gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere

- esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².
- (88) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla risoluzione di problemi specifici pur assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Inoltre, al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.
- (89) Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento, salvo nei casi in cui alcune delle loro disposizioni siano espressamente menzionate.
- (90) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa delle disparità tra le diverse aree rurali e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi su priorità chiaramente individuate, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (91) È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- (92) Al fine di facilitare il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1307/2013 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime dei beneficiari.

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

²³ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

²⁴ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

- (93) Al fine di garantire la certezza e la continuità del diritto, le disposizioni speciali per la Croazia concernenti l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti e dei pagamenti diretti nazionali integrativi nel quadro del meccanismo di introduzione progressiva dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
 - (a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;
 - (b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;
 - (c) i piani strategici della PAC da redigere da parte degli Stati membri per fissare i target finali, definire gli interventi e assegnare le risorse finanziarie, in linea con gli obiettivi specifici e le esigenze individuate;
 - (d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

1. Il regolamento (UE) [RO] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e le disposizioni adottate conformemente a tale regolamento si applicano al sostegno fornito a norma del presente regolamento.
2. Il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

²⁵ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).

²⁶ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).

Articolo 3
Definizioni

Al fine di concedere il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento si intende per:

- (a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione Europea (TUE) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale definita dagli Stati membri;
- (b) “azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- (c) “intervento”: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;
- (d) “aliquota di sostegno”: l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014²⁷;
- (e) “fondi di mutualizzazione”: un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
- (f) “operazione”:
 - i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
 - ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- (g) “organismo intermedio”: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge mansioni per conto di questa autorità;

²⁷ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

- (h) “beneficiario”, nel caso dei tipi di interventi per lo sviluppo rurale:
- i) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;
 - ii) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto;
 - iii) nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;
- (i) “target finali”: valori concordati in precedenza da conseguire al termine del periodo in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico;
- (j) “target intermedi”: target intermedi da conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori compresi in un obiettivo specifico.

Articolo 4

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:
- (a) l’attività agricola” è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;
 - (b) la “superficie agricola” è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini “seminativo”, “colture permanenti” e “prato permanente” sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:
 - i) “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio²⁸, dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio²⁹, dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 65 del presente regolamento;

²⁸ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

- ii) “colture permanenti”: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - iii) “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): il terreno non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o la produzione di mangimi;
- (c) ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l’“ettaro ammissibile” è definito in modo da comprendere qualsiasi superficie agricola dell’azienda:
- i) che, durante l’anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole, e che sia a disposizione dell’agricoltore. In casi debitamente giustificati per ragioni ambientali, gli ettari ammissibili possono comprendere anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;
 - ii) che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che:
 - non risponde più alla definizione di “ettaro ammissibile” di cui alla lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 in seguito all’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o 2000/60/CE;
 - per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o degli articoli 65 e 67 del presente regolamento;
 - per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’articolo 65 del presente regolamento.

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%;

- (d) l’“agricoltore vero e proprio” è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non

siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o l'inclusione nei registri;

- (e) il “giovane agricoltore” è definito in modo da prevedere:
 - i) un limite massimo di età non superiore a 40 anni;
 - ii) le condizioni per essere “capo dell'azienda”;
 - iii) gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 integrando il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità al paragrafo 1, punto c), al fine di tutelare la salute pubblica.

TITOLO II

OBIETTIVI E INDICATORI

Articolo 5 *Obiettivi generali*

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- (a) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
- (b) rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;
- (c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Articolo 6 *Obiettivi specifici*

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:
 - (a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;
 - (b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
 - (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
 - (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile;
 - (e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;
 - (f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
 - (g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
 - (h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;
 - (i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

2. Nel perseguire gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la semplificazione e l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC.

Articolo 7
Indicatori

1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto. La serie di indicatori comuni include:
 - (a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;
 - (b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi compresi nei pertinenti strumenti nazionali di pianificazione climatico-ambientale derivanti dalla legislazione dell'Unione elencati nell'allegato XI;
 - (c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, utilizzati nell'ambito piani strategici della PAC e della PAC.

Gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto sono fissati nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto tenuto conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi.

TITOLO III

REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI

CAPO I

REQUISITI COMUNI

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 8

Selezione degli interventi

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Articolo 9

Principi generali

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Articolo 10

Sostegno interno dell'OMC

1. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, rispettino le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Tali interventi rispettano altresì le disposizioni del paragrafo aggiuntivo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli interventi appartenenti ai tipi di interventi diversi dal sostegno di base al reddito per la sostenibilità, dal sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e dal regime per il clima e l'ambiente possono invece attenersi a un altro paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se giustificato nel piano strategico della PAC.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sul pagamento specifico per il cotone di cui al capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente titolo rispettano le

disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

SEZIONE 2

CONDIZIONALITÀ

Articolo 11

Principio e campo d'applicazione

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:
 - (a) il clima e l'ambiente;
 - (b) la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;
 - (c) il benessere degli animali.
2. Le norme sulle sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].
3. Gli atti giuridici di cui all'allegato III riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.
4. Ai fini della presente sezione per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e citati nell'allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro criterio prescritto dallo stesso atto.

Articolo 12

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.
2. Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. Gli Stati membri non devono tuttavia definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.
3. Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'allegato III, con il

contenuto e le funzionalità minimi definiti nell'allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l'anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BAAC 1 di cui all'allegato II, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.

SEZIONE 3

SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 13

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale").
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (*Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS*).
3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.
4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:
 - (a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
 - (b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva [92/43/CEE](#), la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429 e l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ nonché la direttiva 2009/128/CE;

³⁰ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

- (c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»³¹;
- (d) la gestione del rischio di cui all'articolo 70;
- (e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;
- (f) lo sviluppo delle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle aree rurali, di cui all'articolo 102, lettera b).

CAPO II

TIPI DI INTERVENTI SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

SEZIONE 1

TIPI DI INTERVENTI E RIDUZIONE

Articolo 14

Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

1. I tipi di interventi di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.
2. I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:
 - (a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - (b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - (c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - (d) il regime per il clima e l'ambiente.
3. I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:
 - (a) il sostegno accoppiato al reddito;
 - (b) il pagamento specifico per il cotone.

Articolo 15

Riduzione dei pagamenti

1. Gli Stati membri riducono l'importo superiore a 60 000 EUR dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile come segue:
 - (a) di almeno il 25% per lo scaglione tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;
 - (b) di almeno il 50% per lo scaglione tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;

³¹ “Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica” (COM(2017) 339 final).

- (c) di almeno il 75% per lo scaglione tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;
 - (d) del 100% per l'importo superiore a 100 000 EUR.
2. Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri sottraggono dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:
- (a) le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; e
 - (b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola.

Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

3. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

SEZIONE 2

PAGAMENTI DIRETTI DISACCOPIATI

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati

1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile

dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia.

Quando fissano la soglia di superficie, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti disaccoppiati possano essere concessi unicamente ad agricoltori veri e propri se:

- (a) la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e
 - (b) gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono.
3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

SOTTOSEZIONE 2

SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ

Articolo 17

Norme generali

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità ("sostegno di base al reddito") alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.
3. Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore vero e proprio.

Articolo 18

Importo del sostegno per ettaro

1. A meno che gli Stati membri non decidano di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 19, il sostegno è versato sotto forma di un importo uniforme per ettaro.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe.

Articolo 19

Diritti all'aiuto

1. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto a norma degli articoli da 20 a 24 del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre 2020.

*Articolo 20**Valore dei diritti all'aiuto e convergenza*

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2020, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2020.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.
5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.

*Articolo 21**Attivazione dei diritti all'aiuto*

8. Gli Stati membri concedono agli agricoltori veri e propri che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, il sostegno di base al reddito al momento

dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori veri e propri dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto.

9. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.
10. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento basato sull'importo ivi definito.

Articolo 22

Riserve per i diritti all'aiuto

1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve gestire una riserva nazionale.
2. In deroga al paragrafo 1, se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, essi possono decidere di tenere una riserva per ciascun gruppo di territori definito conformemente a tale articolo.
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo ad agricoltori veri e propri.
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:
 - (a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda;
 - (b) agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che dispongono di una formazione appropriata o delle necessarie capacità acquisite, definite dagli Stati membri per i giovani agricoltori.
5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto, o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti, ad agricoltori veri e propri che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori veri e propri ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o atto a una data fissata dallo Stato membro.
6. Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l'assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5.
7. Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l'utilizzo della riserva e i casi che farebbero scattare l'alimentazione mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto.
8. Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all'aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione o al valore medio dei diritti all'aiuto di ciascun gruppo di territori definito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, nell'anno di assegnazione.

9. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all'aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell'anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori definiti a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 23
Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

- (a) la costituzione della riserva;
- (b) l'accesso alla riserva;
- (c) il contenuto della dichiarazione e le condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Articolo 24
Trasferimento di diritti all'aiuto

- 1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio.
- 2. Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo all'interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.

Articolo 25
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori

Gli Stati membri possono concedere ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

SOTTOSEZIONE 3
SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO

Articolo 26
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

- 1. Gli Stati membri prevedono un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno redistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
- 2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.
- 3. Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.

4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.
5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.

Articolo 27

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Nell'ambito del loro obbligo di contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.
3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

SOTTOSEZIONE 4 REGIMI PER IL CLIMA E L'AMBIENTE

Articolo 28

Regimi per il clima e l'ambiente

1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
3. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).
5. Nell'ambito di tale tipo di interventi, gli Stati membri erogano unicamente pagamenti relativi a impegni che:
 - (a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

- (b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
 - (c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
 - (d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.
6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:
- (a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o
 - (b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell'articolo 65.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 65.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici.

SEZIONE 3

PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI

SOTTOSEZIONE 1

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO

Articolo 29

Norme generali

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.
3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame.

Articolo 30

Campo di applicazione

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo,

barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.

Articolo 31
Ammissibilità

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno definito come ettari ammissibili.
2. Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri definiscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio³² o al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio³³. Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell'anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

Articolo 32
Misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento per quanto riguarda le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.

Articolo 33
Esecuzione del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi

1. Se l'intervento di sostegno al reddito accoppiato riguarda una parte o la totalità dei semi oleosi di cui all'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi³⁴, la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per

³² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

³³ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

³⁴ Memorandum d'intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25).

l'intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

Entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativo per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti l'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno accoppiato al reddito per i semi oleosi interessati dal memorandum d'intesa di cui al paragrafo 1 indica gli output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1.

Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti dagli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all'eccesso di output previsti. Ciò darà luogo a un adeguamento della superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità all'articolo 106, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nell'atto di esecuzione con cui la Commissione approva il relativo piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 6.

Gli Stati membri non possono modificare la propria superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all'articolo 106, paragrafo 1.

3. Se gli Stati membri intendono aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1, approvati dalla Commissione nei piani strategici della PAC, essi comunicano alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica dei piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 107 entro il 1° gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al primo comma del paragrafo 1 sia superata, la Commissione rivede i coefficienti di riduzione calcolati ai sensi di tale paragrafo per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie di riferimento nei piani strategici della PAC.

La Commissione informa gli Stati membri interessati della revisione del coefficiente di riduzione anteriormente al 1° febbraio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione riveduto ai sensi del secondo comma anteriormente al 1° aprile dell'anno che precede l'anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione rivisto è fissato nell'atto di esecuzione con cui è approvata la modifica del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 8.

4. Per quanto riguarda i semi oleosi interessati dal memorandum d'intesa di cui al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nella relazione annuale di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121.

SOTTOSEZIONE 2 PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 34 Campo di applicazione

Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori veri e propri che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Articolo 35 Norme generali

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
2. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità
3. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 4.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 36 Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
 - Bulgaria: 3 342 ha
 - Grecia: 250 000 ha
 - Spagna: 48 000 ha
 - Portogallo: 360 ha
2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
 - Bulgaria: 1,2 t/ha,
 - Grecia: 3,2 t/ha,
 - Spagna: 3,5 t/ha,
 - Portogallo: 2,2 t/ha,

3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
 - Bulgaria: 624,11 EUR
 - Grecia: 225,04 EUR
 - Spagna: 348,03 EUR
 - Portogallo: 219,09 EUR
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 37

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
 - (a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - (b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - (c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
 - (d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
 - (e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
 - (a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - (b) gli obblighi dei produttori;
 - (c) la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

*Articolo 38**Concessione del pagamento*

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 36.
2. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 36, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

CAPO III

TIPI DI INTERVENTI SETTORIALI

SEZIONE 1**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 39**Campo di applicazione*

Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipi di interventi nei seguenti settori:

- (a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (b) settore dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (c) settore vitivinicolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (d) settore del luppolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (e) settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

*Articolo 40**Tipi di interventi settoriali obbligatori e facoltativi*

1. I tipi di interventi settoriali nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 39, lettera a), e nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.
2. Il tipo di intervento settoriale nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 39, lettera c), è obbligatorio per gli Stati membri elencati nell'allegato V.
3. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere d), e) e f).
4. Lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo il tipo di intervento settoriale di cui all'articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all'articolo 39, lettera d).

5. Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola il tipo di intervento settoriale di cui all'articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all'articolo 39, lettera e).

Articolo 41

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi settoriali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, in particolare per quanto riguarda:

- (a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di interventi previsti nel presente capo;
- (b) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata;
- (c) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 52, paragrafo 3;
- (d) le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);
- (e) le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori.

SEZIONE 2

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 42

Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi:

- (a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- (b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);
- (c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);
- (d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle

risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

- (e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- (f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- (g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);
- (h) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, lettera i);
- (i) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 43

Tipi di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:
 - (a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;
 - (b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
 - (c) produzione biologica;
 - (d) produzione integrata;
 - (e) azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;
 - (f) azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;
 - (g) azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;
 - (h) azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;
 - (i) azioni intese a migliorare l'uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

- (j) azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;
 - (k) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;
 - (l) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l'uso delle energie rinnovabili;
 - (m) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
 - (n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;
 - (o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - (p) formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.
2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 42, lettera i), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:
- (a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - (b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
 - (c) reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;
 - (d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;
 - (e) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
 - (f) mancata raccolta di ortofrutticoli, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;
 - (g) assicurazione del raccolto che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;
 - (h) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;

- (i) attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
 - (j) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
 - (k) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile e l'uso sostenibile dei pesticidi.
3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono gli interventi corrispondenti ai tipi prescelti conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 44
Programmi operativi

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 42 e gli interventi nel settore ortofrutticolo stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e), e almeno altri due obiettivi di cui al suddetto articolo.
3. Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.
4. I programmi operativi sono presentati agli Stati membri per approvazione da organizzazioni di produttori e/o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. I programmi operativi possono essere attuati solo da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri garantiscono che:

- (a) gli interventi nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;
 - (b) gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente.
7. Gli Stati membri garantiscono che:
- (a) almeno il 20% della spesa prevista nell'ambito dei programmi operativi riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e);
 - (b) almeno il 5% della spesa prevista nell'ambito dei programmi operativi riguardi l'intervento connesso all'obiettivo di cui all'articolo 42, lettera c);

- (c) gli interventi nell'ambito dei tipi di interventi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere d), e) e f), non superino un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 45
Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
 - (a) con contributi finanziari
 - i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa o
 - ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;
 - (b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali associazioni presentano un programma operativo.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 46
Aiuto finanziario dell'Unione per il settore ortofrutticolo

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato:
 - (a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
 - (b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
 - (c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori transnazionale o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione può essere aumentato come segue:

- (a) nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;
- (b) nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 5% del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 4,5% del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi

- agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti;
- (c) nel caso dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere portata al 5,5% del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 5% del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati dall'organizzazione di produttori transnazionale o dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti.
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- (a) organizzazioni di produttori operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello transnazionale;
- (b) una o più organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;
- (c) il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio³⁵;
- (d) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (e) le organizzazioni di produttori rappresentano meno del 20% della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;
- (f) l'organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
- (g) il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere c), d), e), h) e i).
4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% nei seguenti casi:
- (a) ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
- i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

³⁵ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

- ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;
- (b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, o all'orientamento di singoli produttori.

Articolo 47

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10% del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20% per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

SEZIONE 3

SETTORE DELL'APICOLTURA

Articolo 48

Obiettivi nel settore dell'apicoltura

Gli Stati membri perseguono almeno uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

*Articolo 49**Tipi di interventi nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione*

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura:
 - (a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - (b) azioni di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - (c) azioni volte a razionalizzare la transumanza;
 - (d) azioni di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura;
 - (e) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione;
 - (f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
 - (g) azioni di monitoraggio del mercato;
 - (h) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.
2. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, gli Stati membri definiscono gli interventi.
3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di interventi selezionati in tale ambito.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50% della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.
5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo.
6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

*Articolo 50**Poteri delegati*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che integrino il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

- (a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all'articolo 49, paragrafo 6;
- (b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;
- (c) il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all'articolo 49.

SEZIONE 4 SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 51 Obiettivi nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

- (a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, contribuendo tra l'altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f) e h);
- (b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);
- (c) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- (d) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori vitivinicoli dell'Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- (e) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e l'aggiunta di valore in ogni fase della catena di approvvigionamento, incluso un elemento di trasferimento di conoscenze; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed i);
- (f) utilizzare i sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);
- (g) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);
- (h) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);
- (i) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

*Articolo 52**Tipi di interventi nel settore vitivinicolo*

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:
 - (a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
 - (b) investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
 - (c) vendemmia verde, consistente nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
 - (d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;
 - (e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;
 - (f) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - (g) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;
 - (h) promozione realizzata nei paesi terzi, comprendente uno o più dei seguenti elementi:
 - i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
 - ii) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;

- iv) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - v) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione;
 - vi) la preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
- (i) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.
2. Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.
3. In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di interventi selezionati, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di interventi selezionati e tra i vari interventi in conformità con gli stanziamenti finanziari di cui all'allegato V.

Articolo 53

Aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.
- L'aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento può coprire fino al 100% della perdita in questione.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non supera i seguenti limiti:
- (a) 50% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
 - (b) 40% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
 - (c) 75% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
 - (d) 65% dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione³⁶; esso può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i limiti massimi di cui al primo comma sono dimezzati.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà³⁷.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), non supera il 50% della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), non supera i seguenti limiti:
 - (a) 80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
 - (b) 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
5. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera e), non supera i seguenti limiti:
 - (a) 50% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
 - (b) 40% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
 - (c) 75% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

³⁶ Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

³⁷ Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, 21 luglio 2014 (2014/C 249/01).

- (d) 65% dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma si applica soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; esso può essere tuttavia applicato a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, il limite massimo di aiuto di cui al primo comma è dimezzato.

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il 50% della spesa ammissibile.
7. L'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera f), è fissato dalla Commissione conformemente alle norme specifiche stabilite all'articolo 54, paragrafo 3, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 54

Norme specifiche sull'aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo

1. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all'articolo 53, paragrafo 3.
3. L'importo dell'aiuto dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell'Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92% in volume.

L'aiuto finanziario dell'Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera f), per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell'Unione sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.

4. Gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

SEZIONE 5

SETTORE DEL LUPPOLO

Articolo 55

Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 3, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore del luppolo:
 - (a) pianificazione della produzione e adeguamento della stessa alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
 - (b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore del luppolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);
 - (c) ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti in risposta alle norme ambientali e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);
 - (d) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);
 - (e) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);
 - (f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).
2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

SEZIONE 6

SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Articolo 56

Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

- (a) rafforzamento dell'organizzazione e della gestione della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);
- (b) miglioramento della competitività a medio e lungo termine del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare tramite la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
- (c) riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e suo contributo all'azione per il clima; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);
- (d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);
- (e) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);
- (f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

Articolo 57

Tipi di interventi e loro attuazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.
2. Gli interventi definiti dagli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano gli articoli 61 e 62 del presente regolamento.

Articolo 58

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione ai costi ammissibili non supera:
 - (a) il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 56, lettere a), b), c) ed e);

- (b) il 75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 56, lettera d);
 - (c) il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 56, lettera f);
 - (d) il 75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, il 50% della spesa effettivamente sostenuta se per questo tipo di intervento la suddetta condizione non è soddisfatta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.
3. Gli Stati membri garantiscono il finanziamento complementare fino a un massimo del 50% dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione.

SEZIONE 7

ALTRI SETTORI

Articolo 59

Obiettivi negli altri settori

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

- (a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- (b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);
- (c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza ai parassiti, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);
- (d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed ecocompatibili, dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);
- (e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

- (f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- (g) promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);
- (h) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di evitare e affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 60
Tipi di interventi

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:
 - (a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:
 - i) conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo;
 - ii) miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;
 - iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dell'uso di varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
 - iv) risparmio energetico e aumento dell'efficienza energetica;
 - v) imballaggi ecologici;
 - vi) salute e benessere degli animali;
 - vii) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;
 - viii) miglioramento della resistenza ai parassiti;
 - ix) riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi;
 - xi) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;
 - (b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti;
 - (c) formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche;
 - (d) produzione biologica;
 - (e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f);

- (f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare i mercati;
 - (g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
 - (h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali.
2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:
- (a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - (b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
 - (c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori;
 - (d) reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - (e) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;
 - (f) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
 - (g) mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;
 - (h) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
3. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri scelgono i settori in cui attuare i tipi di interventi di cui al presente articolo. Per ciascun settore, essi scelgono uno o più obiettivi tra quelli previsti all'articolo 59 nonché i tipi di interventi di cui ai paragrafi 1 e 2. Per ciascun tipo di intervento, gli Stati membri definiscono gli interventi. Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori, obiettivi, tipi di interventi e interventi.

Articolo 61
Programmi operativi

1. In ciascun settore interessato, gli obiettivi e gli interventi stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi

approvati di organizzazioni di produttori e/o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. I programmi operativi nei settori di cui all'articolo 39, lettera f), hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.
3. I programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.
4. I programmi operativi sono presentati agli Stati membri per approvazione da organizzazioni di produttori e/o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. I programmi operativi possono essere attuati solo da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- (a) gli interventi nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;
 - (b) gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente; e
 - (c) non vi sia doppio finanziamento.
7. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), non siano superiori a un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 62 *Fondi di esercizio*

1. Le organizzazioni di produttori e/o le loro associazioni nei settori di cui all'articolo 39, lettera f), possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
 - (a) con contributi finanziari
 - i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa o
 - ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;
 - (b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali associazioni presentano un programma operativo.

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 63

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

CAPO IV

TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1

TIPI DI INTERVENTI

Articolo 64

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

- (a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
- (b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- (c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- (d) gli investimenti;
- (e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;
- (f) gli strumenti per la gestione del rischio;
- (g) la cooperazione;
- (h) lo scambio di conoscenze e l'informazione;

Articolo 65

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC.
3. Gli Stati membri possono rendere disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori e ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:
 - (a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;
 - (b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
 - (c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
 - (d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.
6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.
7. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile.
8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore.
9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro.
10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di tali operazioni.
11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 28.

*Articolo 66**Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori veri e propri in relazione alle superfici designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.
4. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.
5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

*Articolo 67**Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e ad altri gestori di terreni in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1.
3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti:
 - (a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - (b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
 - (c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

- (a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
 - (b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 2 secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

Articolo 68
Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
 - (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
 - (b) acquisto di diritti all'aiuto;
 - (c) acquisto di terreni, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;
 - (d) acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;
 - (e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 - (f) investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;
 - (g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;

- (h) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento.

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 75% dei costi ammissibili.

L'aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti:

- a) imboscamento e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali;
- c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

Articolo 69

Insedimento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per:
 - (a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni contenute nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);
 - (b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura e alla silvicoltura o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole;
 - (c) l'avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali integrate in strategie di sviluppo locale.
3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale.
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato a un importo massimo di 100 000 EUR e può essere combinato con strumenti finanziari.

Articolo 70

Strumenti di gestione del rischio

1. Gli Stati membri concedono un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività

- agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono concedere in particolare i seguenti tipi di sostegno:
 - (a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
 - (b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.
 4. Gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - (a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili;
 - (b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
 - (c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.
 5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.
 6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 70% dei costi ammissibili.
 7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Articolo 71
Cooperazione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.
4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale che copra i costi della cooperazione e i costi dei progetti e delle operazioni attuate o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per l'attuazione del progetto i fondi provenienti da altri tipi di interventi o da strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

5. Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell'Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].
6. Gli Stati membri non sostengono tramite questo tipo di interventi la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.
7. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.
8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

Articolo 72

Scambio di conoscenze e di informazioni

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Nell'ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo del 75% dei costi ammissibili.
In deroga al primo comma, nel caso della creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso di 200 000 EUR.
4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare un'aliquota superiore o un importo più elevato di quelli previsti in tale paragrafo al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
5. Nel caso del sostegno per la creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri provvedono affinché tale sostegno sia limitato nel tempo.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell'ambito di questo tipo di interventi siano basate sulla descrizione dell'AKIS fornita nel piano strategico della PAC conformemente all'articolo 102, lettera a), punto i), e siano coerenti con tale descrizione.

SEZIONE 2

ELEMENTI APPLICABILI A VARI TIPI DI INTERVENTI

Articolo 73

Selezione delle operazioni

1. L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell'ambito di attività di ripristino.
2. La responsabilità dell'autorità di gestione di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) [RDC].
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.
4. I criteri di selezione possono non essere definiti per le operazioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa o sono state selezionate nell'ambito di Life +, a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.
5. Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Articolo 74

Norme generali per gli strumenti finanziari

1. Se il sostegno nell'ambito degli interventi di cui al presente capo è concesso sotto forma di strumenti finanziari, secondo quanto previsto all'articolo 52 del regolamento (UE) [RDC], si applicano le definizioni di "strumento finanziario", "prodotto finanziario", "destinatario finale", "fondo di partecipazione", "fondo specifico", "effetto leva", "coefficiente di moltiplicazione", "costi di gestione" e "commissioni di gestione" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [RDC] e le disposizioni di cui al capo II, titolo V, sezione 2, di tale regolamento.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Se il sostegno nell'ambito dei tipi di interventi di cui al presente capo è concesso sotto forma di strumenti finanziari secondo quanto previsto all'articolo 52 del regolamento (UE) [RDC], gli Stati membri rispettano i requisiti stabiliti nei paragrafi seguenti.

3. In conformità dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RDC] e in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, del presente regolamento, il capitale di esercizio, da solo o come parte di un'operazione, può essere considerato una spesa ammissibile.

Per le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile con un equivalente sovvenzione lordo fino a un massimo di 200 000 EUR nell'arco di 3 esercizi finanziari, fatte salve eventuali aliquote di sostegno di cui al presente regolamento.

4. Quando un'operazione riceve una combinazione di sostegni sotto forma di strumenti finanziari e sovvenzioni, al sostegno combinato fornito all'operazione si applica l'aliquota di sostegno massima e la spesa ammissibile combinata dichiarata dallo Stato membro non supera il 100% del costo ammissibile dell'azione.

5. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale dei contributi versati nell'ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- (a) ai pagamenti ai destinatari finali o a beneficio di questi, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- (b) alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un importo multiplo di nuovi prestiti erogati soggiacenti o di investimenti azionari nei destinatari finali;
- (c) ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];
- (d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Ai fini del presente paragrafo, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, le commissioni di gestione dipendono dall'efficacia dell'attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto a una soglia [fino al 5%] dell'importo totale dei contributi del piano strategico della PAC pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Articolo 75

Utilizzo del FEASR attuato tramite o in combinazione con InvestEU

1. In conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) [RDP] e dei requisiti stabiliti nel presente articolo, gli Stati membri possono assegnare, nel piano strategico della PAC, l'importo da eseguire tramite InvestEU. Salvo in casi debitamente giustificati, l'importo da eseguire tramite InvestEU non supera il 5% della dotazione totale del FEASR. Il piano strategico della PAC contiene la motivazione del ricorso alle garanzie di bilancio InvestEU.

In aggiunta alle dotazioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono assegnare una parte dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 112 a InvestEU per la corrispondente Assistenza InvestEU per le attività indicate nell'accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU].

2. Per le richieste di modifica di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 107 possono essere individuate solo risorse di anni futuri.

Le risorse del 2026 e del 2027 non sono utilizzate per le dotazioni a norma del paragrafo 1.

3. L'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.

4. Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 107, al fine di utilizzare l'importo corrispondente.

L'accordo di contributo per un importo di cui al paragrafo 1 assegnato nella richiesta di modifica di un piano strategico della PAC è concluso contestualmente all'adozione della decisione che modifica il piano della PAC.

5. Se entro [9] mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti al piano strategico della PAC e lo Stato membro presenta una corrispondente richiesta di modifica del piano strategico della PAC.

6. Se entro [quattro anni] dalla firma di un accordo di garanzia di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] esso non è stato attuato completamente, lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.

7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate per forme di sostegno rimborsabile in conformità del piano strategico della PAC.

*Articolo 76**Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti*

Se il sostegno è concesso sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 65, 66 e 67, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC effettua i calcoli o conferma l'adeguatezza e l'esattezza degli stessi.

*Articolo 77**Opzioni semplificate in materia di costi*

1. Fatti salvi gli articoli 65, 66, 67 e 69, il sostegno concesso nell'ambito del presente capo può assumere una delle seguenti forme:
 - (a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
 - (b) costi unitari;
 - (c) somme forfettarie;
 - (d) finanziamento a tasso fisso.
2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
 - (a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; o
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
 - (b) progetti di bilancio;
 - (c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
 - (d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

*Articolo 78**Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per i seguenti tipi di interventi nel settore dello sviluppo rurale:

- (a) impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65;
- (b) investimenti di cui all'articolo 68;
- (c) cooperazione di cui all'articolo 71.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 79

Spese del FEAGA e del FEASR

1. Il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi:
 - (a) ai pagamenti di cui all'articolo 14;
 - (b) agli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III.
2. Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV.

Articolo 80

Ammissibilità delle spese

1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.
2. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [2029]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre [2029].

Articolo 81

Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

1. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all'allegato IV.

Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all'allegato VI.

Ai fini dell'articolo 86, paragrafo 5, la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui al primo comma, previa detrazione degli importi di cui all'allegato VI e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell'articolo 15, è fissata nell'allegato VII.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati IV e VII per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 90, i trasferimenti di assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 82, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all'articolo 82, paragrafo 6.

In deroga al primo comma, l'adeguamento dell'allegato VII non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell'articolo 15.

3. L'importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all'articolo 88 per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 14 che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all'allegato IV dell'importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 100, paragrafo 2, lettera d), secondo comma.

Articolo 82

Dotazioni finanziarie per taluni tipi di interventi settoriali

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'allegato V.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore dell'apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'allegato VIII.
3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR all'anno.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito come segue:
 - (a) 10 666 000 EUR all'anno per la Grecia;
 - (b) 554 000 EUR all'anno per la Francia e
 - (c) 34 590 000 EUR all'anno per l'Italia.
5. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.

Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di interventi di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3% delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione degli importi disponibili per il cotone di cui all'allegato VI, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.
7. Nel 2023 gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

8. Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall'applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.

Articolo 83

Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 78 811 milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027³⁸.
2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) [RO], tra cui la rete europea per la politica agricola comune di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del presente regolamento e il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare periodi precedenti e successivi al piano strategico della PAC.
3. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell'allegato IX.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che modificano l'allegato IX per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tener conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 90, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all'adozione del presente regolamento.

Articolo 84

Partecipazione del FEASR

L'atto di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell'articolo 106, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al programma. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

Articolo 85

Tassi di partecipazione del FEASR

1. I piani strategici della PAC fissano un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure.
2. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - (a) al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

³⁸ Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)322 final.

- (b) al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
- (c) al 65% della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell'articolo 66;
- (d) al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

3. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - (a) all'80% per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 del presente regolamento, i pagamenti a norma dell'articolo 67 del presente regolamento, gli investimenti non produttivi di cui all'articolo 68 del presente regolamento, il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento e lo sviluppo locale nell'ambito dell'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC];
 - (b) al 100% per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 15 e 90 del presente regolamento.

Articolo 86

Dotazioni finanziarie minime e massime

1. Almeno il 5% del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].
2. Almeno il 30% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull'articolo 66.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

3. Al massimo il 4% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6% per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR.

L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è destinato a contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

- (a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27;
 - (b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69.
5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10% degli importi di cui all'allegato VII.
- In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10% dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.
- La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2%, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10% sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.
- L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.
6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6.
7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus].

Articolo 87

Tracciabilità delle spese destinate al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.
2. Il contributo all'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:
 - (a) 40% per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione II, punti 2 e 3;

- (b) 100% per le spese nell'ambito dei regimi per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione II, sezione II, sottosezione 4;
- (c) 100% per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;
- (d) 40% per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 66.

Articolo 88

Dotazioni finanziarie indicative

1. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento. Per ciascun intervento, tale dotazione finanziaria indicativa è pari all'importo unitario previsto, senza l'applicazione della percentuale di variazione di cui all'articolo 89, moltiplicato per gli output previsti.
2. Se nell'ambito di un intervento sono previsti diversi importi unitari, la dotazione finanziaria indicativa di cui al paragrafo 1 è pari alla somma degli importi unitari previsti, senza l'applicazione della percentuale di variazione di cui all'articolo 89, moltiplicati per gli output previsti corrispondenti.

Articolo 89

Variazione dell'importo unitario

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, gli Stati membri fissano un importo massimo di sostegno per unità o una percentuale di variazione per intervento per i seguenti tipi di interventi:
 - (a) pagamenti diretti disaccoppiati e sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II;
 - (b) pagamenti per impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65;
 - (c) pagamenti per i vincoli naturali o altri svantaggi territoriali specifici di cui agli articoli 66 e 67.

La percentuale di variazione indica la misura in cui l'importo unitario medio o uniforme realizzato può superare l'importo unitario medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC.

Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l'importo unitario medio ottenuto o l'importo unitario uniforme non è mai inferiore all'importo unitario previsto, a meno che l'output realizzato non superi l'output previsto nel piano strategico della PAC.

Nei casi in cui nell'ambito di un intervento siano stati definiti vari importi unitari, il presente comma si applica a ciascun importo unitario uniforme o medio di tale intervento.

2. Ai fini del presente articolo, l'importo unitario medio o uniforme realizzato si calcola dividendo la spesa annua versata per i corrispondenti risultati ottenuti per ciascun intervento.

*Articolo 90**Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR*

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:
 - (a) propri fino al 15% della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027; o
 - (b) fino al 15% della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV per gli anni civili dal 2021 al 2026.

La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere aumentata:

- (a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
 - (b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b).
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile.
 3. Nel 2023 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

TITOLO V

PIANO STRATEGICO DELLA PAC

CAPO I

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 91

Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 92

Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 93

Architettura dei piani strategici della PAC

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Articolo 94
Obblighi procedurali

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.
2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.
3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:
 - (a) le autorità pubbliche pertinenti;
 - (b) le parti economiche e sociali;
 - (c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC.
4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

CAPO II
CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 95
Contenuto dei piani strategici della PAC

1. Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni:
 - (a) la valutazione delle esigenze;
 - (b) la strategia di intervento;
 - (c) la descrizione degli elementi comuni a più interventi;
 - (d) la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;
 - (e) i piani dei target e i piani finanziari;
 - (f) la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;
 - (g) la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;
 - (h) la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali.
2. Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:
 - (a) l'allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS);
 - (b) l'allegato II sull'analisi SWOT;

- (c) l'allegato III sulla consultazione dei partner;
 - (d) l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;
 - (e) l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC.
3. Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 96 a 103.

Articolo 96
Valutazione delle esigenze

La valutazione delle esigenze di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:

- (a) la sintesi dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2;
- (b) l'individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6 sulla base delle prove contenute nell'analisi SWOT. Tutte le esigenze sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate dal piano strategico della PAC;
- (c) per l'obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse alla gestione dei rischi;
- (d) ove applicabile, un'analisi delle esigenze specifiche delle aree geografiche vulnerabili, come le regioni ultraperiferiche;
- (e) la definizione delle priorità e la classificazione delle esigenze, comprese una solida giustificazione delle scelte effettuate e, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI.

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili.

Articolo 97
Strategia di intervento

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:
- (a) i target finali per ciascun indicatore di risultato pertinente, sia esso comune o, se del caso, specifico per il piano strategico della PAC in questione, nonché i relativi target intermedi. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle necessità di cui all'articolo 96. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo;
 - (b) gli interventi, basati sui tipi di interventi di cui al titolo III, e ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3,

sottosezione 2, sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d'intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 125, dall'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e dalla valutazione delle necessità di cui all'articolo 96;

- (c) gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;
- (d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 100.

2. La strategia di intervento fornisce inoltre i seguenti elementi, evidenziando la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1:

- (a) una panoramica dell'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi che affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la modalità per conseguire l'obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all'articolo 92;
- (b) una spiegazione di come l'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire ai target nazionali a lungo termine già stabiliti fissati o derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI;
- (c) in relazione all'obiettivo specifico "attrarre i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;
- (d) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l'elenco degli interventi per settore, la loro complementarità, nonché eventuali ulteriori target finali specifici connessi agli interventi basati sui tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III;
- (e) una spiegazione di quali interventi contribuiranno ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;
- (f) una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

Articolo 98
Elementi comuni a più interventi

La descrizione degli elementi comuni a più interventi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera c), comprende:

- (a) le definizioni fornite dagli Stati membri in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati a norma dell'articolo 16;
- (b) la descrizione del sistema di condizionalità, che comprende i seguenti elementi:
 - i) per ciascuna norma BCAA di cui all'allegato III, la descrizione del modo in cui è attuata la norma dell'Unione che comprenda i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e del tipo di agricoltori interessati e la giustificazione del contributo all'obiettivo principale della pratica;
 - ii) la descrizione del contributo complessivo agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- (c) la descrizione dell'utilizzo dell'"assistenza tecnica" di cui all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 112, e delle reti della PAC di cui all'articolo 113;
- (d) altre informazioni circa l'attuazione, in particolare:
 - i) una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all'aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;
 - ii) l'uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 15;
 - iii) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri Fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali.

Articolo 99
Interventi

La descrizione di ciascun intervento precisato nella strategia di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera d), comprende:

- (a) il tipo di intervento in cui rientra;
- (b) il campo d'applicazione territoriale;
- (c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per gli interventi climatico-ambientali, l'articolazione con i requisiti di condizionalità deve dimostrare che le pratiche non si sovrappongono;
- (d) le condizioni di ammissibilità;
- (e) per ogni intervento basato sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC, come precisato all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di interventi elencati nell'allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni

- pertinenti dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC;
- (f) gli output annuali previsti per l'intervento e, se del caso, la ripartizione per importo unitario di sostegno uniforme o medio;
 - (g) l'importo unitario di sostegno annuale previsto, la sua giustificazione e la massima variazione al rialzo giustificata dell'importo unitario di cui all'articolo 89. Ove opportuno, sono altresì fornite le seguenti informazioni:
 - i) la forma e la percentuale del sostegno;
 - ii) il calcolo dell'importo unitario del sostegno e la relativa certificazione di cui all'articolo 76;
 - iii) i diversi importi unitari uniformi di sostegno nell'ambito dell'intervento, in particolare per i gruppi di territori definiti all'articolo 18, paragrafo 2;
 - iv) nel caso in cui gli Stati membri decidano di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, per ciascun gruppo di territori;
 - (h) la risultante dotazione finanziaria annuale per l'intervento, di cui all'articolo 88. Se del caso, è fornita una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;
 - (i) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

Articolo 100

Piani dei target e piani finanziari

1. Il piano dei target di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali.
2. Il piano finanziario di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), comprende tabelle coerenti con l'articolo 99, lettere f) e h), che includono:
 - (a) le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, per i tipi di interventi nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 82, paragrafo 1, per l'apicoltura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e per tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 83, paragrafo 3;
 - (b) i trasferimenti di importi tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale in conformità all'articolo 90 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione VII, in conformità all'articolo 82, paragrafo 7;
 - (c) le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi nel settore dell'olio di oliva di cui all'articolo 82, paragrafo 4, e nel settore del luppolo di cui all'articolo 82, paragrafo 3, e se detti tipi di interventi non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nelle dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti in conformità all'articolo 82, paragrafo 5;

- (d) la ripartizione delle dotazioni degli Stati membri per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui alle lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, l'importo unitario medio o uniforme e la variazione massima di cui all'articolo 89. Se del caso, la ripartizione comprende l'importo della riserva di diritti all'aiuto.

È indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti.

Tenendo conto dell'uso del prodotto della riduzione dei pagamenti, di cui all'articolo 15 e all'articolo 81, paragrafo 3, le dotazioni finanziarie indicative, i relativi output previsti e i corrispondenti importi unitari medi o gli importi unitari uniformi sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;

- (e) la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, sezione VII, per intervento e con l'indicazione degli output previsti e dell'importo unitario medio;
- (f) la ripartizione delle dotazioni degli Stati membri per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo con l'indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l'intervento/gli interventi o la parte dell'intervento finanziati dal trasferimento. La tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi, nonché, se del caso, la ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l'assistenza tecnica;
- (g) le indicazioni per gli interventi che contribuiscono ai requisiti di spesa minima di cui all'articolo 86.

Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno.

Articolo 101

Sistemi di governance e di coordinamento

La descrizione dei sistemi di governance e di coordinamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera f), comprende:

- (a) l'identificazione di tutti gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) [RO];
- (b) l'identificazione e il ruolo degli organismi delegati e intermedi non previsti dal regolamento (UE) [RO];
- (c) le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) [RO], in particolare:
- i) il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) [RO];
 - ii) il sistema di controllo e sanzioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO];
 - iii) gli organismi di controllo competenti responsabili dei controlli;

- (d) la descrizione della struttura di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 102
Modernizzazione

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

- (a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all'obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:
- i) la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati;
 - ii) la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all'articolo 13, la ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all'innovazione;
- (b) la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 103
Allegati

1. L'allegato I del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), include una sintesi dei principali risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 125 e della valutazione ambientale strategica (VAS) conformemente alla direttiva 2001/42/EC del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, una spiegazione di come sono stati presi in considerazione o, se del caso, le ragioni per cui non lo sono stati e un link alla relazione completa della valutazione ex ante e della VAS.
2. L'allegato II del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), include un'analisi SWOT della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC.

L'analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, una descrizione generale ed esauriente della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.

³⁹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Inoltre, per ciascun obiettivo generale specifico di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, la descrizione evidenzia in particolare:

- (a) i punti di forza individuati nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- (b) le carenze individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- (c) le opportunità individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- (d) le minacce individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- (e) se del caso, un'analisi degli aspetti territoriali che metta in evidenza i territori su cui gli interventi si concentrano in modo specifico;
- (f) se del caso, un'analisi degli aspetti settoriali, in particolare per i settori oggetto di interventi specifici e/o programmi settoriali.

Per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), l'analisi SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI.

Per l'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.

Per l'obiettivo generale trasversale che prevede di promuovere e condividere le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e di incoraggiarne l'utilizzo, di cui all'articolo 5, secondo comma, l'analisi SWOT fornisce inoltre informazioni pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture.

3. L'allegato III del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati della consultazione con i partner e una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.
4. L'allegato IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera d), fornisce una breve descrizione del pagamento specifico per il cotone e della sua complementarietà con altri interventi specifici del piano strategico della PAC.
5. L'allegato V del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera e), contiene i seguenti elementi:
 - (a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per misura e la conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento;
 - (b) una spiegazione della complementarietà con gli interventi del piano strategico della PAC; e
 - (c) l'indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

*Articolo 104**Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 recanti modifica del presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati.

*Articolo 105**Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

CAPO III

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

*Articolo 106**APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC*

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95, entro il 1° gennaio [2020].
2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.
3. In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.
Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.
4. La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che la Commissione ritenga che il piano sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e del regolamento (UE) [RO].
5. L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107.

6. Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139.
7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Articolo 107

Modifica del piano strategico della PAC

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.
2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.
3. La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.
4. La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione ritenga che il piano modificato sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e di cui al regolamento (UE) [RO].
5. La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
6. L'approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione siano state prese in debita considerazione.
7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all'articolo 109.

8. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139.
9. Fatto salvo l'articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.
10. Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull'attuazione della politica né sull'intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

Articolo 108

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un'azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma del medesimo.

Il suddetto termine non include il periodo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni e/o una richiesta di documenti rivisti al giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione.

Articolo 109

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che modificano il presente capo per quanto riguarda:

- (a) le procedure e i termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC;
- (b) le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;
- (c) la frequenza con cui i piani strategici della PAC sono presentati durante il periodo di programmazione, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 107, paragrafo 7.

TITOLO VI

COORDINAMENTO E GOVERNANCE

Articolo 110 *Autorità di gestione*

1. Gli Stati membri designano un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC.
Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:
 - (a) l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;
 - (b) che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
 - (c) che ai beneficiari interessati siano forniti, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e degli standard minimi di buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola nonché informazioni chiare e precise al riguardo;
 - (d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia accettata e presentata alla Commissione;
 - (e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111 e alla Commissione;
 - (f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
 - (g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;
 - (h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;

- (i) che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
 - (j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;
 - (k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.
3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.
4. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 111

Comitato di monitoraggio

1. Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio") prima della presentazione del piano strategico della PAC.

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.

Lo Stato membro pubblica il regolamento interno del comitato di monitoraggio e tutti i dati e le informazioni condivisi con il comitato di monitoraggio online.

2. Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3.
Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.
Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.
I rappresentati della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.
3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:
 - (a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
 - (b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte;
 - (c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] e del documento di strategia di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RDC];
 - (d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni, le sintesi delle valutazioni e l'eventuale seguito dato ai risultati;
 - (e) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - (f) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e i beneficiari, se del caso.
4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:
 - (a) la proposta del piano strategico della PAC;
 - (b) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - (c) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
 - (d) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
 - (e) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

Articolo 112

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, il FEASR può finanziare le azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC di cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi del piano strategico della PAC precedenti e successivi.
2. Possono altresì beneficiare di un sostegno le azioni dell'autorità responsabile del Fondo capofila conformi all'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) [RDC].
3. L'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri non finanzia gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) [RO].

*Articolo 113**Reti europee e nazionali della politica agricola comune*

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.
2. È istituita una rete europea della politica agricola comune (rete europea della PAC) per il collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.
3. Il collegamento in rete attraverso le reti della PAC persegue i seguenti obiettivi:
 - (a) aumentare il coinvolgimento di tutti portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC;
 - (b) accompagnare le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della PAC e la transizione verso un modello di attuazione basato sull'efficacia dell'attuazione stessa;
 - (c) agevolare l'apprendimento e l'interazione tra pari tra tutti i portatori d'interessi del mondo rurale e agricolo;
 - (d) promuovere l'innovazione e sostenere l'inclusione di tutte i portatori d'interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;
 - (e) sostenere le capacità di monitoraggio e valutazione di tutti i portatori d'interessi;
 - (f) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC.
4. Le funzioni delle reti della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:
 - (a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni finanziate nel quadro di piani strategici della PAC;
 - (b) contributo all'acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell'attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione;
 - (c) raccolta e diffusione delle buone pratiche;
 - (d) raccolta delle informazioni, comprese quelle statistiche e amministrative, e analisi degli sviluppi nel settore agricolo e nelle zone rurali rilevanti per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - (e) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l'apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;
 - (f) raccolta di informazioni e messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi di azione locale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) [RDC], i gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114, paragrafo 4, e strutture e progetti analoghi;

- (g) sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi di azione locali o analoghe strutture di sviluppo locale, ivi compreso alla cooperazione transnazionale;
- (h) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione o reti;
- (i) contributo all'ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;
- (j) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC.

Articolo 114

Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

1. La Commissione istituisce un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI).
2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.
3. Il PEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
4. Il PEI sostiene gli AKIS di cui all'articolo 13, paragrafo 2, creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l'innovazione. In particolare esso:
 - (a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
 - (b) collega gli attori dell'innovazione e i progetti;
 - (c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; e
 - (d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica agricola.

I gruppi operativi del PEI fanno parte del PEI. Essi elaborano un piano per sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

- (a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;
- (b) riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; e
- (c) codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.

L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC.

TITOLO VII MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

CAPO I QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Articolo 115

Creazione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione.
2. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende i seguenti elementi:
 - (a) una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto, compresi quelli di cui all'articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
 - (b) i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;
 - (c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
 - (d) relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione;
 - (e) meccanismi per ricompensare le buone prestazioni e porre rimedio ai bassi livelli di attuazione;
 - (f) le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.
3. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione riguarda:
 - (a) il contenuto dei piani strategici della PAC;
 - (b) le misure di mercato e altri interventi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 116

Obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione ha lo scopo di:

- (a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;
- (b) stabilire target intermedi e finali per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6;
- (c) monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC;

- (d) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;
- (e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.

Articolo 117

Sistema di informazione elettronico

Gli Stati membri istituiscono un sistema d'informazione elettronico nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Articolo 118

Informazione

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, complete, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Articolo 119

Procedure di monitoraggio

L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Articolo 120

Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

CAPO II

RELAZIONI ANNUALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Articolo 121

Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale

sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel 2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2022.

2. L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da presentare entro il 15 febbraio 2030, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.
3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.
4. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

Per i tipi di intervento non soggetti all'articolo 89 e quando il rapporto tra output realizzati e spesa effettuata si discosta del 50% dal valore previsto, lo Stato membro giustifica tale divario.

5. I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in tutto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.
6. Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a:
 - (a) le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;
 - (b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili;
 - (c) l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR;
 - (d) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FEASR agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [RDC] e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
7. La Commissione effettua annualmente un esame e una verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo [52] del regolamento (UE) [RO], sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.
8. Nella verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata.

L'articolo 108 sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica *mutatis mutandis*.

9. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25% rispetto al corrispondente target intermedio per l'anno di riferimento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione in conformità all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RO] che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.
10. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico.
11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 122

Riunioni annuali di riesame

1. Ogni anno gli Stati membri organizzano una riunione di riesame con la Commissione, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
2. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

CAPO III

SISTEMA DI INCENTIVI PER BUONE PRESTAZIONI AMBIENTALI E CLIMATICHE

Articolo 123

Premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all'articolo 124, paragrafo 1.
2. Il premio per l'efficacia dell'attuazione è pari al 5% dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX.

Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l'efficacia dell'attuazione.

Articolo 124

Assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Sulla base dell'esame dell'efficacia dell'attuazione del 2026, il premio per l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro conformemente all'articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori

di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo per il 2025.

2. Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l'esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l'esercizio finanziario 2027 relativi all'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione degli Stati membri interessati.
5. Nell'attribuzione dei premi per l'efficacia dell'attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

CAPO IV

VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 125 *Valutazioni ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei piani strategici della PAC.
3. La valutazione ex ante prende in esame:
 - (a) il contributo del piano strategico della PAC agli obiettivi specifici della PAC, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;
 - (b) la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - (c) la coerenza tra l'assegnazione delle risorse di bilancio e gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC;
 - (d) il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - (e) se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;

- (f) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del piano strategico della PAC;
 - (g) l'idoneità delle procedure per il monitoraggio del piano strategico della PAC e per la raccolta dei dati necessari per effettuare le valutazioni;
 - (h) l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
 - (i) le misure pianificate intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - (j) i criteri per l'utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.
4. La valutazione ex ante comprende i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 126

Valutazione dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione e valutazione ex post

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e l'incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
4. Gli Stati membri sono responsabili della valutazione dell'adeguatezza degli interventi del piano strategico della PAC allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
5. Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.
6. Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC.
7. L'autorità di gestione è responsabile del completamento di una valutazione globale del piano strategico della PAC entro il 31.12.2031.
8. Gli Stati membri rendono pubbliche tutte le valutazioni.

CAPO V

Valutazione dell'efficacia dell'attuazione ad opera della Commissione

Articolo 127

Valutazione e verifica dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà condotto sotto la propria responsabilità.
2. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario].
3. La Commissione procede a una valutazione ex post per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR.
4. In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull'efficacia dell'attuazione della PAC dopo il completamento della valutazione intermedia. Una seconda relazione contenente una valutazione dell'efficacia dell'attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Articolo 128

Relazioni basate su una serie di indicatori chiave

Conformemente all'obbligo di comunicazione di cui [all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del nuovo regolamento finanziario], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull'efficacia dell'attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave di cui all'allegato XII.

Articolo 129

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC.
2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune sono affrontate nel contesto del programma statistico europeo, istituito a

norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, tramite il quadro giuridico che disciplina la rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

3. I registri amministrativi esistenti, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 130

Regole applicabili alle imprese

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 131

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 132 del presente regolamento, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.
3. In deroga al paragrafo 2, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE si applicano al sostegno fornito sia a un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, sia a un'operazione che non vi rientra, tranne nel caso in

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

cui il sostegno per il capitale di esercizio sia erogato tramite uno strumento finanziario.

Articolo 132

Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti da parte degli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, per la concessione di finanziamenti integrativi a favore di interventi per cui è stato concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, possono essere effettuati solo se sono conformi al presente regolamento, sono inclusi nell'allegato V dei piani strategici della PAC a norma dell'articolo 103, paragrafo 5, e sono stati approvati dalla Commissione.

Articolo 133

Misure fiscali nazionali

Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 134

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.
2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 139, paragrafo 3.
3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

Articolo 135

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.
2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

CAPO II

SISTEMA DI INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 136

Scambio di informazioni e documenti

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri.
2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali e delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 137

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Fatti salvi gli articoli [96, 97 e 98] del regolamento (UE) [RO], gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.
2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 136, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
3. I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. In particolare, tali dati sono conservati con modalità che non consentono l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679.

CAPO III

DELEGA DI POTERI E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 138

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 139

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per la politica agricola comune". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 140

Abrogazioni

1. Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle operazioni attuate a norma dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione nel quadro del detto regolamento anteriormente al 1° gennaio 2021.

L'articolo 32 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC.

2. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2021.

Qualora pertinenti per la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 141

Disposizioni transitorie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Articolo 142

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima sotto la rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴¹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

⁴¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:

- a) aumento della produttività agricola (anche grazie al progresso tecnico e all'uso ottimale dei fattori di produzione);
- b) tenore di vita equo alla popolazione agricola (anche migliorando il reddito);
- c) stabilizzazione dei mercati;
- d) sicurezza degli approvvigionamenti; e
- e) offerta di prodotti ai consumatori a prezzi ragionevoli.

Gli obiettivi sono adeguati e modulati sulle sfide di cui alla sezione 1.4.2 per mettere in evidenza le dieci priorità della Commissione per il periodo 2015-2019 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite oltre che per perseguire le proposte di cui sopra volte a istituire il quadro normativo della politica agricola comune per il periodo 2021-2027: una PAC più semplice, più intelligente, moderna e più sostenibile.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

La natura globale e transfrontaliera delle principali sfide che l'agricoltura e le aree rurali dell'UE si trovano ad affrontare richiede una politica comune a livello dell'UE. La PAC affronta tali sfide come segue:

- assicurando un mercato unico e condizioni di parità grazie ad un sistema comune di reti di sicurezza del reddito che garantisce la sicurezza alimentare ed evita potenziali distorsioni della concorrenza;
- rafforzando la resilienza del settore agricolo europeo necessaria a gestire la globalizzazione;
- portando risposte a problemi di vasta portata sotto il profilo della sostenibilità quali i cambiamenti climatici, l'uso dell'acqua, la qualità dell'aria e la biodiversità grazie all'architettura ambientale della PAC.

In altri settori, una forte dimensione europea va combinata con una maggiore sussidiarietà. Tali settori comprendono la sicurezza alimentare (ossia l'armonizzazione delle norme) le sfide delle aree rurali (con forti divari tra Stati membri in termini di disoccupazione agricola), infrastrutture e servizi agricoli scarsi, carenze nella ricerca e innovazione, problemi relativi alla qualità degli alimenti, alla salute pubblica e all'alimentazione. Una risposta appropriata dell'Unione a queste sfide consente interventi più efficaci ed efficienti, se combinata con maggiore flessibilità a livello di Stati membri.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro strategico, di un'ampia consultazione dei portatori di interessi e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Per maggiori dettagli si rinvia alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Soprattutto per quanto riguarda la PAC, si perseguiranno notevoli sinergie e semplificazioni raccogliendo nell'unico quadro del piano strategico della PAC l'attuazione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Saranno sostenute le strutture già predisposte negli Stati membri, semplificando le norme di gestione e il controllo attagliandole agli interventi specifici eseguiti dagli Stati membri.

La PAC mantiene forti sinergie con le politiche in materia di clima e ambiente, sicurezza alimentare e sanità, agenda digitale nelle zone rurali e bioeconomia, conoscenza e innovazione, allargamento e politiche di vicinato, politiche di scambio e di sviluppo, Erasmus +.

La PAC lavorerà in sinergia e complementarietà con altre politiche e fondi dell'UE tra cui le azioni intraprese a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei, del fondo InvestEU, del nono programma quadro di ricerca e con le politiche in materia di ambiente e di clima. Laddove opportuno, si disporranno norme comuni per massimizzare coerenza e complementarietà tra i fondi, nel rispetto delle specificità delle suddette politiche.

Le sinergie con il programma quadro di ricerca (PQ) saranno assicurate e sviluppate ulteriormente nel cluster PQ9 "Alimenti e risorse naturali" il cui obiettivo è di rendere l'agricoltura e i sistemi alimentari completamente sicuri, sostenibili, resilienti, circolari, differenziati e innovativi. La PAC creerà legami ancor più forti con la politica dell'Unione in materia di ricerca e innovazione introducendo la bioeconomia tra le proprie priorità. Nell'ambito del cluster "Alimenti e risorse naturali" si sottolineano i benefici ottenuti con la rivoluzione digitale: le attività di ricerca e innovazione contribuiranno così alla trasformazione digitale dell'agricoltura e delle aree rurali.

Le proposte legislative interessate dalla scheda finanziaria dovrebbero essere collocate nel più ampio contesto della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni che istituisce un quadro unico di norme comuni per fondi come il FEASR, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione.

1.5. **Durata e incidenza finanziaria**

durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 a oltre il 2027 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione

comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

– Attuazione dal 2021 (esercizio di bilancio).

1.6. Modalità di gestione previste⁴²

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta da parte della Commissione.

⁴²

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

È istituito un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione per:

- a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;
- b) stabilire obiettivi intermedi e finali per gli obiettivi specifici dei piani strategici della PAC;
- c) monitorare i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi dei piani strategici della PAC;
- d) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;
- e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.

L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio verificano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il perseguimento dei suoi obiettivi.

Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione

Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. Le relazioni espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dagli obiettivi intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

La Commissione elabora un riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione e una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.

Valutazione dei piani strategici della PAC

Gli Stati membri procedono a valutazioni ex ante, con analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi inerenti al piano strategico della PAC in questione per identificare le esigenze che il suddetto piano dovrà soddisfare.

Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE e incidenza in relazione al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC.

Valutazione dell'efficacia dell'attuazione ad opera della Commissione

La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà elaborato sotto la propria responsabilità.

La Commissione procede a una valutazione intermedia per esaminare efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE dei Fondi, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato VII. La Commissione può usare tutte le informazioni pertinenti già disponibili conformemente all'articolo 128 del regolamento finanziario.

La Commissione procede a una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE dei Fondi.

In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull'efficacia dell'attuazione della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione dell'efficacia dell'attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave

Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell'intero periodo di programmazione utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

Conformemente all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull'efficacia dell'attuazione di cui al suddetto articolo calcolata in base a una serie di indicatori di base.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La PAC è soprattutto attuata in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Gli organismi di governance attualmente in essere istituiti dagli Stati membri, in particolare gli organismi pagatori e gli organismi di certificazione, hanno dato prova di efficacia nel tutelare il bilancio dell'UE e provvedere a una sana gestione finanziaria. I tassi di errore stabilmente bassi della PAC negli ultimi anni indicano che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri funzionano correttamente e offrono ragionevoli garanzie di affidabilità.

Il nuovo modello di attuazione della PAC riconosce la situazione conferendo agli Stati membri maggiore sussidiarietà nel decidere e gestire i sistemi di controllo in essere nell'ambito di un insieme più generico di norme a livello dell'Unione. Inoltre, secondo la strategia del bilancio incentrato sui risultati e dei pagamenti orientati all'efficacia dell'attuazione, la PAC collegherà l'ammissibilità dei pagamenti ai risultati effettivi sul terreno. L'efficacia dell'attuazione è quindi al centro del modello di gestione e di affidabilità finanziaria nelle proposte legislative della PAC post 2020.

La strategia di controllo del nuovo periodo sarà pienamente allineata all'approccio di audit unico, con il quale gli organismi pagatori e di certificazione riconosciuti assicurano il livello di affidabilità necessario. La Commissione dedicherà particolare attenzione al buon funzionamento dei sistemi di governance in vigore e all'affidabilità della comunicazione sull'efficacia dell'attuazione. Come nella prassi attuale, si redige una strategia di revisione all'inizio del periodo e un programma di lavoro pluriennale.

In sintesi, la Commissione garantirà che la gestione dei sistemi istituiti negli Stati membri funzionino efficacemente, a rimborsare i pagamenti sostenuti dagli organismi pagatori riconosciuti e procederà a valutare la performance annuale dei risultati conseguiti segnalati dagli Stati membri.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti. La tendenza al ribasso nella riduzione del tasso di errore è indice di sistemi di gestione e di controllo solidi ed affidabili presso gli organismi pagatori.

La PAC è stata attuata finora grazie a norme dettagliate di ammissibilità a livello di beneficiario con conseguenti maggiori complessità, oneri amministrativi e rischi di errore. I costi dei sistemi di gestione e di controllo volti a mitigare questo rischio sono stati considerati a volte sproporzionati.

Il pacchetto legislativo della PAC post 2020 riduce sensibilmente l'elemento di conformità aumentando la pressione sull'efficacia dell'attuazione. Gli obblighi derivanti dalle norme UE devono essere osservati dagli Stati membri che dovranno predisporre il sistema di gestione e controllo del caso. Gli Stati membri avranno più flessibilità nel pianificare regimi e misure che si attagliano meglio alle rispettive realtà concrete. I finanziamenti della PAC saranno pertanto condizionati ai risultati strategici della politica nel perseguimento degli obiettivi definiti a livello dell'UE. Il piano della PAC sarà l'accordo tra Stati membri e Commissione nel quale figurerà una strategia settennale di obiettivi, interventi e previsioni di spesa approvati.

La proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune adatta il sistema attuale al nuovo modello di attuazione, mantenendo gli organismi di governance che funzionano bene (organismi pagatori e organismi di certificazione). Come nella prassi attuale, ogni anno il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento delle strutture di governance nel rispetto delle disposizioni di base dell'UE e dell'affidabilità delle comunicazioni sull'efficacia dell'attuazione. Un organismo di revisione indipendente (organismo di certificazione) è tenuto a formulare un parere su tutti questi elementi.

La spesa sarà ridotta se lo Stato membro non avrà conseguito i risultati come da disposizioni convenute. Si procederà ancora a controlli di conformità per valutare il funzionamento delle strutture di governance. La Commissione continuerà a sottoporre a revisione le spese agricole, in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore, secondo il principio di audit unico. Vi sono inoltre precisi meccanismi di

sospensione dei pagamenti per gravi carenze nelle strutture di governance o per tendenze gravemente insufficienti nei risultati.

Il rischio principale del nuovo periodo è che l'allentamento delle norme concrete e precise sulle modalità d'istituzione del sistema di gestione e di controllo nello Stato membro a livello degli organismi pagatori possa avere un'incidenza negativa sulla reputazione della Commissione nei casi in cui le norme di ammissibilità definite dallo Stato membro vengano disattese. Va rilevato che la Commissione assicurerà la messa in atto dei sistemi di governance e il conseguimento di risultati concreti. In uno spirito di bilancio incentrato sui risultati la Commissione metterà l'accento sui risultati della politica.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Il nuovo modello di attuazione della PAC dovrebbe permettere di abbassare notevolmente i costi dei controlli, sia per gli Stati membri che per i beneficiari.

I requisiti a livello dell'UE sono stati sensibilmente ridotti e fissati al livello degli Stati membri, i quali dovrebbero cogliere l'opportunità di adeguare gli obblighi incombenti ai beneficiari alle specificità concrete nazionali o regionali.

Gli Stati membri definiranno un sistema di gestione e di controllo all'interno del quadro semplificato descritto nelle proposte legislative. È mantenuto il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), che gestisce circa l'88% dei pagamenti della PAC, ma alcuni elementi specifici, finora definiti a livello dell'UE, saranno lasciati agli Stati membri. L'intensità e portata dei controlli che, sono la causa principale dei costi, non sono quindi più definiti a livello dell'UE.

L'accento posto sull'efficacia dell'attuazione richiede un sistema di comunicazione solido e affidabile che, come indicato in sezioni precedenti, sarà oggetto di revisione indipendente. Non si prevede però un'incidenza significativa sull'onere amministrativo degli Stati membri, poiché la maggior parte degli indicatori di output sono già disponibili presso gli organismi pagatori riconosciuti.

Gli Stati membri possono potenzialmente semplificare e ridurre l'onere amministrativo legato alla gestione e al controllo della PAC, in quanto saranno in grado di adattare le norme di ammissibilità a livello di beneficiario e di decidere la migliore modalità di controllo (abolizione della modalità unica per tutti). Come indicato nella dichiarazione d'impatto a corredo delle proposte legislative della PAC, nella sezione sulla semplificazione, i costi di attuazione della nuova PAC non saranno più alti (attualmente si attestano al 3,6%) anche tenendo conto dell'accento più forte posto sulla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione.

Per quanto riguarda le previsioni sui livelli di errore, secondo il nuovo modello di attuazione, l'ammissibilità delle spese è valutata in termini di risultati ottenuti. Pertanto, gli errori non saranno calcolati rispetto alla legalità e regolarità delle singole operazioni, bensì a livello di risultati ottenuti rispetto alle spese rimborsate. Le spese cui non corrisponde alcun risultato concreto saranno ridotte nell'ambito della verifica dell'efficacia dell'attuazione in modo da tutelare il bilancio dell'Unione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

Il pacchetto legislativo prevede che gli Stati membri assicurino una lotta efficace contro la frode, specialmente nei settori ad alto livello di rischio, nel prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi. Gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive secondo quanto previsto dalla legislazione dell'Unione e nazionale e a recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi.

Questi requisiti di base fanno parte delle strutture di governance che saranno sottoposte a verifica degli organismi di certificazione e anche, secondo il principio di audit unico e tramite un approccio basato sul rischio, dalla Commissione.

I particolari saranno trattati, nel caso, in una strategia AGRI antifrode riveduta. Per il futuro non si prevedono tuttavia cambiamenti di sostanza della tipologia della frode e di altre gravi irregolarità rispetto allo status quo.

L'approccio attuale di una formazione mirata agli Stati membri sulla prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e altre gravi irregolarità sarà probabilmente esteso alla futura PAC, come anche le note orientative tematiche indirizzate agli Stati membri su specifici settori ad alto rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

Nell'ambito del FEAGA si costituirà una nuova riserva agricola che offrirà un sostegno supplementare al settore per misure di sicurezza nel contesto della gestione o stabilizzazione dei mercati e/o in caso di crisi della produzione o distribuzione agricola. L'importo della riserva sarà di almeno 400 milioni di EUR all'inizio di ogni esercizio finanziario. Gli importi inutilizzati della riserva agricola di crisi nell'esercizio 2020 saranno riportati all'esercizio 2021 per costituire la riserva: nel periodo 2021-2027 si applicherà il riporto annuale degli importi inutilizzati. Se vi si attinge, la riserva sarà ricostituita grazie alle disponibilità correnti in bilancio o con nuovi stanziamenti. Se si supera il sottomassimale del FEAGA specifico fissato nel periodo 2021-2027, la disciplina finanziaria si applica a copertura di tutte le necessità al di sopra del sottomassimale compresa la ricostituzione della riserva. Non si prevede pertanto l'applicazione ripetuta della disciplina finanziaria ai fini della costituzione della riserva nel periodo 2021-2027. Il meccanismo della disciplina finanziaria resta ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Per quanto concerne i tipi d'intervento per pagamenti diretti, i massimali netti dell'esercizio finanziario 2021 (anno civile 2020) fissati con regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono più alti degli importi assegnati ai tipi d'intervento per pagamenti diretti indicati nelle tabelle a corredo, e dovranno quindi essere adeguati in linea con l'accordo definitivo sulla dotazione finanziaria della PAC nei termini necessari per l'attuazione in tempi utili negli Stati membri.

La proposta continua il processo di convergenza esterna dei pagamenti diretti: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90% della media dell'UE ridurranno il divario del 50% fino a raggiungere il 90% della media dell'UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.

L'impatto della riduzione dei pagamenti a sostegno diretto degli agricoltori non incide sul bilancio per quanto riguarda l'assegnazione dei pagamenti diretti, in quanto il prodotto della riduzione dei pagamenti sarà usato per finanziare il pagamento redistributivo nell'ambito del medesimo Stato membro. Il prodotto della riduzione dei pagamenti, se non può essere impiegato nel finanziamento dei tipi d'interventi dei pagamenti diretti, sarà trasferito alla dotazione FEASR dello Stato membro interessato. Gli importi dell'eventuale trasferimento non possono essere quantificati in questa fase.

Per quanto riguarda le entrate destinate al FEAGA, la stima riflette l'effetto di dilazioni e rate di pagamento approvate sulle decisioni di liquidazione precedenti che

saranno incassate a partire dal 2020, e la stima delle entrate con destinazione specifica risultanti da liquidazioni e irregolarità da riscuotere. Si prevede che tali entrate diminuiscano rispetto ai livelli attuali, in seguito all'introduzione del nuovo modello di attuazione.

Per quanto riguarda il FEASR, la proposta prevede una diminuzione dei tassi di cofinanziamento UE analogamente agli altri fondi strutturali e di investimento europei. Insieme ai tipi d'intervento di cui alla dotazione FEASR, ciò consentirà di mantenere in gran parte invariato il sostegno pubblico alle zone rurali. La ripartizione tra gli Stati membri è basata su criteri oggettivi e sui risultati precedenti.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità in relazione alla dotazione per i tipi di interventi di pagamenti diretti e per i tipi di interventi di sviluppo rurale, come anche per l'assegnazione tra tipi di interventi di pagamenti diretti e determinati tipi di interventi settoriali. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte⁴³

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ⁴⁵	di paesi candidati ⁴⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
	Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente	Diss./Non diss. ⁴⁴				
3	[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.01.YY] Agenzie esecutive	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.02.YY] Riserva agricola	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.02.YY] tipi d'interventi settoriali del piano PAC	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.02.YY] Spese connesse al mercato al di fuori del piano della PAC	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁴³ Deve essere mantenuto un certo numero di linee di bilancio in essere e la numerazione deve essere adattata alla nuova nomenclatura di bilancio (ad esempio gli attuali capitoli 05 07 e 05 08). La nomenclatura potrebbe essere adeguata dopo l'elaborazione della proposta sulla PAC.

⁴⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente	Diss./Non diss. ⁴⁴	di paesi EFTA ⁴⁵	di paesi candidati ⁴⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
3	[08.02.YY] tipi d'interventi di pagamenti diretti del piano PAC	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.02.YY] Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC	SND	NO	NO	NO	NO
3	[08.02.YY] Assistenza tecnica operativa FEAGA	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO
3	[08.03.YY] tipi d'interventi di sviluppo rurale 2021-2027 del piano PAC	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	[08.03.YY] Assistenza tecnica operativa FEASR	Diss.	NO	NO	NO	NO
7	[08.01.YY] Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore "Agricoltura e sviluppo rurale"	SND	NO	NO	NO	NO
7	[08.01.YY] Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore "Agricoltura e sviluppo rurale"	SND	NO	NO	NO	NO
7	[08.01.YY] Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore "Agricoltura e sviluppo rurale"	SND	NO	NO	NO	NO

L'elenco delle voci di bilancio della tabella precedente è provvisorio e non pregiudica la nomenclatura di bilancio concreta che la Commissione proporrà nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Risorse naturali e ambiente
---	----------	-----------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
08 02 YY – Riserva agricola	Impegni = Pagamenti	1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
08 02 YY – Interventi settoriali nell'ambito del piano della PAC ⁴⁷	Impegni = Pagamenti	2)	2 044,116	2 066,584	2 091,060	2 115,010	2 139,737	2 165,443	2 192,347		14 814,294
08 02 YY - Spese connesse al mercato al di fuori del piano PAC	Impegni	3)	638,309	638,309	638,309	638,309	638,309	638,309	638,309		4 468,163
	Pagamenti	4)	605,136	611,601	623,808	627,643	629,770	630,334	630,314	109,558	4 468,164
08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti	Impegni = Pagamenti	5)	37 392,689	37 547,129	37 686,679	37 802,859	37 919,038	38 035,217	38 151,396		264 535,007
08 02 YY – Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC	Impegni = Pagamenti	6)	421,321	421,321	421,321	421,321	421,321	421,321	421,321		2 949,249
08 02 YY – Assistenza tecnica operativa FEAGA ⁴⁸	Impegni = Pagamenti ⁴⁹	7)	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000		497,000

⁴⁷ Un aumento dei tipi di interventi settoriali nell'ambito della PAC si spiega con la dotazione proposta per il sostegno al settore dell'apicoltura per un importo pari a 60 milioni di EUR, nonché l'andamento delle spese nel settore degli ortofrutticoli, che non è limitato da una dotazione a livello dell'UE, stando al livello di esecuzione osservato in passato.

⁴⁸ Comprende gli importi finanziati attualmente sotto i capitoli 05 07 (Audit delle spese agricole) e 05 08 (Strategia politica e coordinamento per il settore Agricoltura e sviluppo rurale).

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEAGA ⁵⁰	Impegni = Pagamenti	8)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		91,000
67 01 & 67 02 – Entrate del FEAGA	Impegni = Pagamenti	9)	280,000	230,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		1 160,000
TOTALE PARZIALE – FEAGA	Impegni	(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)	40 300,435	40 527,343	40 791,369	40 931,499	41 072,405	41 214,290	41 357,373		286 194,715
	Pagamenti	(11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)	40 267,262	40 500,635	40 776,868	40 920,833	41 063,866	41 206,315	41 349,378	109,558	286 194,715

08 03 YY – Tipi di interventi di sviluppo rurale	Impegni	12)	11 230,561	11 230,561	11 230,561	11 230,561	11 230,561	11 230,561	11 230,561		78 613,927
	Pagamenti	13)	786,139	3 703,699	6 314,312	7 860,977	9 356,414	10 331,700	11 025,236	29 235,450	
08 03 YY – Assistenza tecnica operativa UE FEASR	Impegni = Pagamenti ⁵¹	14)	22,147	22,147	22,147	22,147	22,147	22,147	22,147		155,029
08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEASR	Impegni = Pagamenti	15)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		42,000
TOTAL PARZIALE – FEASR	Impegni	(16)=(12+14+15)	11 258,708	11 258,708	11 258,708	11 258,708	11 258,708	11 258,708	11 258,708		78 810,955
	Pagamenti	(17)=(13+14+15)	814,286	3 731,846	6 342,459	7 889,124	9 384,561	10 359,847	11 053,383	29 235,450	
TOTALE degli stanziamenti per la PAC	Impegni	=10+16	51 559,143	51 786,051	52 050,077	52 190,207	52 331,113	52 472,998	52 616,081		365 005,670
	Pagamenti	=11+17	41 081,548	44 232,481	47 119,327	48 809,957	50 448,427	51 566,162	52 402,761	29 345,008	

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

⁴⁹ Per semplificare, gli stanziamenti per l'assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L'importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.

⁵⁰ Compresi gli importi finanziati attualmente a titolo dei capitoli 05 01 04 01 - Spese di sostegno per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica non operativa e 05 01 06 01 - Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola

⁵¹ Per semplificare, gli stanziamenti per l'assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L'importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	“Spese amministrative”
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
Risorse umane		125,678	125,678	125,678	125,678	125,678	125,678	125,678		879,746
Altre spese amministrative		6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008		42,056
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni = Pagamenti	131,686	131,686	131,686	131,686	131,686	131,686	131,686		921,802

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
TOTALE stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	51690,829	51917,737	52181,763	52321,893	52462,799	52604,684	52747,767		365927,472
	Pagamenti	41213,234	44364,167	47251,013	48941,643	50580,113	51697,848	52534,447	29345,008	365927,472

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	125,678	125,678	125,678	125,678	125,678	125,678	125,678	879,746
Altre spese amministrative	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	42,056
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	131,686	131,686	131,686	131,686	131,686	131,686	131,686	921,802

Esclusa la RUBRICA 7⁵² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	12,950
Altre spese di natura amministrativa	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	120,050
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	133,000

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

TOTALE	150,686	150,686	150,686	150,686	150,686	150,686	150,686	1 054,802
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁵²

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	845	845	845	845	845	845	845
Nelle delegazioni	3	3	3	3	3	3	3
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED⁵³							
Rubrica 7							
finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75	57,75
	- nelle delegazioni	1	1	1	1	1	1
Finanziato dalla dotazione del programma ⁵⁴	- in sede	29	29	29	29	29	29
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	935,75	935,75	935,75	935,75	935,75	935,75	935,75

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁵³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

⁵⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi.
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle altre entrate

indicare se le entrate sono assegnate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
67 01 e 67 02	280	230	130	130	130	130	130

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

08 02 YY – Tipi di interventi settoriali

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Cfr. osservazioni al punto 3



Bruxelles, 30.5.2018
COM(2018) 382 final

2018/0206 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

{SEC(2018) 273 final} - {SWD(2018) 289 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Europa si trova in un momento cruciale, in cui la sua pertinenza e il suo successo nei decenni a venire saranno determinati dalla capacità di restare competitiva nell'economia globale e di garantire livelli elevati di occupazione, istruzione e formazione, salute, inclusione sociale e partecipazione attiva nella società. Rendere l'Europa competitiva, coesa e resiliente in futuro significa investire nei suoi cittadini oggi: nella loro istruzione e formazione, nelle competenze, nella creatività, nel loro potenziale di creare imprese e di innovare e nella loro salute.

Inoltre, alcune sfide rimangono significative. Nonostante i progressi compiuti, contrastare la disoccupazione e tassi di povertà persistentemente elevati è tuttora un problema prioritario in tutta l'UE. Le questioni sociali e occupazionali figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei e costituiscono un settore nel quale ci si aspettano maggiori contributi dall'Unione. Gli altri problemi che l'Unione deve affrontare riguardano:

- gli insufficienti livelli di competenze,
- i risultati insoddisfacenti della politica attiva del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione,
- le sfide generate dalle nuove tecnologie, come l'automazione e le nuove forme di lavoro ad essa correlate,
- l'esclusione sociale di gruppi emarginati, tra cui rom e migranti,
- e la bassa mobilità professionale.

Per affrontarli sono necessarie sia iniziative politiche che misure di sostegno mirate.

In risposta all'invito da parte dei cittadini di accrescere la dimensione sociale dell'Unione, il 17 novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il pilastro europeo dei diritti sociali. Ora è importante che le istituzioni europee e gli Stati membri collaborino per realizzare i principi e i diritti sanciti nel pilastro.

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹. La proposta riflette l'attuale contesto sociale ed economico e fornisce una risposta concreta alla richiesta pubblica di un'Europa più sociale e di un rafforzamento degli investimenti nelle persone nell'Unione europea.

In questo contesto, la proposta prevede il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) come principale strumento dell'UE per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Il FSE+ accorpa i fondi e i programmi seguenti:

- il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG);
- il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e

¹ Riferimento, COM(2018) 322 final, 2.5.2018.

- il programma d'azione dell'Unione in materia di salute (il programma per la salute).

L'accorpamento di questi fondi persegue un triplice obiettivo:

- rafforzare la coerenza e le sinergie fra strumenti complementari dell'UE che forniscono un importante sostegno alle persone e che sono finalizzati a migliorare il loro tenore di vita, attraverso lo sviluppo di approcci più integrati alla programmazione e all'attuazione;
- aumentare la flessibilità e consentire ai fondi di rispondere meglio alle sfide individuate nel ciclo di governance economica e alle priorità a livello dell'UE;
- permettere la semplificazione della programmazione e della gestione dei fondi, riducendo così l'onere amministrativo per le autorità e i beneficiari.

Il FSE+ contribuirà perciò a realizzare un'Europa sociale più incisiva e ad aumentare la convergenza economica, sociale e territoriale fra gli Stati membri in conformità all'articolo 174 del TFUE, una condizione necessaria per il corretto funzionamento dell'UE come unione politica ed economica stabile e vitale.

La presente proposta generale prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il FSE+ sostiene politiche e priorità il cui obiettivo è contribuire a creare una piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, incrementare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori all'interno dell'Unione, migliorare i sistemi di istruzione e di formazione e promuovere l'inclusione sociale e la salute.

L'obiettivo di politica generale del regolamento relativo al FSE+ è contribuire alla realizzazione di un'"Europa sociale" più efficiente e resiliente e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, oltre alle priorità sociali e occupazionali approvate dal processo di governance economica europea. Il FSE+ favorirà l'attuazione degli orientamenti integrati adottati in conformità agli articoli 121 e 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo, concorrendo al raggiungimento dell'obiettivo generale di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva oltre il 2030 (obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU²) e di una convergenza verso l'alto. Il FSE+ contribuirà inoltre a migliorare le possibilità di occupazione, a elevare il livello di vita e di salute e favorirà l'incremento della mobilità professionale e della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito nel TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Un ulteriore obiettivo del FSE+ è contribuire all'agenda per le competenze per l'Europa e all'integrazione di cittadini di paesi terzi.

La definizione di una quota e di importi minimi per il FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dei fondi strutturali garantirà che il volume di investimenti diretti ai cittadini europei rispecchi adeguatamente le priorità dell'UE sopra descritte.

² Risoluzione delle Nazioni Unite, adottata il 25 settembre 2015, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il FSE+ è volto a migliorare le sinergie e la coerenza con gli altri fondi che investono nello sviluppo del capitale umano. Nello specifico, il FSE+ dovrebbe garantire complementarità e sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il programma Erasmus e il corpo europeo di solidarietà, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), oltre che con il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale e il programma di sostegno alle riforme, compreso lo strumento per la realizzazione delle riforme.

Il FSE+ e il FEG resteranno complementari, in quanto il FSE+ continuerà a sostenere misure preventive e anticipatrici, mentre il FEG resterà un fondo di emergenza di natura reattiva al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

Il FSE+ ed Erasmus operano in campi analoghi, vale a dire favorire l'acquisizione di nuove competenze, il perfezionamento per rispondere alle esigenze dei settori industriali³ e il miglioramento delle competenze digitali e della qualità dell'istruzione e della formazione. Sarà perciò potenziata la cooperazione tra il FSE+ ed Erasmus. L'esatta natura della cooperazione sarà ulteriormente specificata nei programmi di lavoro e nelle guide ai programmi per il FSE+ ed Erasmus; ciò permetterà di realizzare sinergie efficaci ed efficienti.

Il FSE+ continuerà inoltre a sostenere l'integrazione a medio e lungo termine dei cittadini di paesi terzi in complementarità con l'AMIF, che si occuperà delle necessità a breve termine.

La componente del FSE+ in regime di gestione concorrente continuerà a far parte della politica di coesione e sarà disciplinata principalmente dal regolamento sulle disposizioni comuni (CPR). Si applicheranno pertanto le stesse norme in materia di gestione, programmazione, sorveglianza, audit, ecc. previste per la maggioranza degli altri fondi in regime di gestione concorrente. I programmi negli Stati membri possono continuare ad abbinare i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e i finanziamenti del FSE+ tramite programmi plurifondo.

Per la componente Salute, un'adeguata struttura di governance fornirà orientamenti strategici e pareri tecnici sulle misure finalizzate al sostegno e all'attuazione di questa componente. Contribuirà inoltre a coordinare le linee di sostegno complementari della ricerca, del mercato digitale, dei fondi regionali e di coesione e altri.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, in linea con un obiettivo totale del 25% della spesa dell'UE a contributo degli obiettivi in materia di clima. Il contributo di questo programma al raggiungimento di tale obiettivo complessivo sarà monitorato mediante un sistema di marcatori climatici dell'UE a un appropriato livello di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise se disponibili. La Commissione continuerà a presentare informazioni su base annua in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma nel contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti attraverso tutte le fasi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione.

³ In conformità al piano per la cooperazione settoriale sulle competenze, azione chiave della nuova agenda per le competenze per l'Europa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

I titoli IX (occupazione), X (politica sociale) e XIV (sanità pubblica) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 46, 149, 153, dal 162 al 166, 168, 174, 175 e 349 del TFUE, definiscono il quadro giuridico delle misure oggetto della presente proposta.

Il FSE+ prevede tre componenti. La prima, attuata in regime di gestione concorrente, riguarda il (precedente) FSE, che si fonda sugli articoli 162 e 164 del TFUE, e l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a norma dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE. La seconda componente, attuata in regime di gestione diretta e indiretta, si riferisce ad azioni intese a promuovere l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), sulla base dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE. La terza componente, attuata in regime di gestione diretta, riguarda le misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana ai sensi dell'articolo 168 del TFUE.

La presente proposta definisce gli obiettivi generali del FSE+ e l'ambito del sostegno, che viene tradotto in obiettivi specifici. Stabilisce disposizioni comuni, applicabili alle tre componenti, e disposizioni specifiche per ciascuna di esse.

Inoltre, il 29 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta per un regolamento sulle "disposizioni comuni", al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno in regime di gestione concorrente, con l'obiettivo principale di semplificare la realizzazione delle politiche. Queste disposizioni comuni disciplinano la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

I diversi fondi in regime di gestione concorrente perseguono obiettivi complementari e condividono la stessa modalità di gestione, pertanto il regolamento (UE) n. [regolamento sulle disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi generali e di principi generali comuni, quali il partenariato e la governance multilivello. Il regolamento contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategiche, comprendenti le disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e stabilisce un approccio comune riguardo all'orientamento alle performance previsto per i fondi. Di conseguenza, esso contiene condizioni abilitanti, revisione della performance e modalità di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Disposizioni comuni vengono stabilite anche con riferimento alle norme di ammissibilità, mentre modalità speciali sono definite per gli strumenti finanziari, il ricorso al fondo InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcuni accordi di gestione e controllo sono inoltre comuni a tutti i fondi.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Nei settori della politica sociale e occupazionale e della salute pubblica, l'UE ha competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4 del TFUE), competenza per definire accordi nell'ambito dei quali essi devono coordinare il loro intervento (articolo 5 del TFUE), oppure competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri (articolo 6 del TFUE).

La componente del FSE+ in regime di gestione concorrente poggia sul principio di sussidiarietà. Nel regime di gestione concorrente, la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni dell'UE i compiti di programmazione strategica e attuazione. Inoltre, l'azione dell'UE si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati. Obiettivo della gestione concorrente è garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina

maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei⁴. Aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'Unione, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali.

Il principio di sussidiarietà è alla base anche delle due componenti in regime di gestione diretta e indiretta. La componente EaSI si concentrerà su progetti che presentano una dimensione innovativa e in cui è insito un chiaro valore aggiunto dell'UE, ossia dove l'azione dell'UE è più efficace rispetto all'azione adottata a livello nazionale, regionale o locale per conseguire una massa critica e ridurre l'onere amministrativo. La componente Salute riconosce la dimensione unionale della salute e integra e sostiene le politiche sanitarie degli Stati membri, pur rispettandone la competenza nel settore, in linea con l'articolo 168 del TFUE.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità ha ispirato la proposta della Commissione, poiché prevede un'ulteriore semplificazione in linea con le raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE⁵. La proposta è proporzionale in quanto contiene norme unificate e consolidate e prevede l'accorpamento dei fondi, riducendo così l'onere per i portatori di interessi. L'onere amministrativo per l'Unione e per le autorità nazionali è stato limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'istituzione del Fondo sociale europeo Plus.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

- ***Fondo sociale europeo (FSE)***

Punti di forza: le valutazioni ex post del FSE per il periodo 2000-2006⁶ e 2007-2013⁷ riconoscono la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia dell'investimento del FSE. Il fondo si è dimostrato efficace nel raggiungere un numero significativo di cittadini dell'UE, in particolare quelli che necessitano maggiormente di sostegno. Il FSE è riuscito infatti a fornire risorse finanziarie significative per affrontare i problemi sociali e occupazionali negli Stati membri e ha ampliato l'azione esistente, attraverso il sostegno a settori di intervento o a gruppi che non

⁴ Gruppo di esperti ad alto livello sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE (2017), "Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Policy" (raccomandazioni essenziali del gruppo di esperti ad alto livello sulla semplificazione per la politica di coesione post-2020), disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policy-makers-for-post-2020.

⁵ Ibid.

⁶ <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6470&langId=en>.

⁷ *Valutazione ex post dei programmi FSE per il periodo 2007-2013*, documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2016)452 final, 12.12.2016).

avrebbero altrimenti ricevuto alcun sostegno. Il FSE ha favorito inoltre le innovazioni a livello locale e regionale, che vengono poi integrate a livello nazionale. Nel periodo 2014-2020, la logica di intervento dei programmi è diventata più robusta, con obiettivi specifici più chiari, maggiore standardizzazione nella definizione degli indicatori, e valori di base e valori obiettivo più solidi.

Debolezze:

- *allineamento delle politiche:* anche se il legame del fondo con il semestre europeo ha registrato un significativo miglioramento nel periodo di programmazione 2014-2020⁸, esso non è ancora ottimale;
- *programmazione:* nel periodo 2014-2020 i dati hanno dimostrato un rafforzato orientamento ai risultati, ma il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si è rivelato un incentivo sufficiente per gli Stati membri; è stato criticato l'eccessivo onere amministrativo dei requisiti di programmazione⁹;
- *attuazione del programma:* gli studi dimostrano che, a dispetto dei progressi compiuti, la gestione e la realizzazione del FSE sono ancora troppo complesse. Nonostante i miglioramenti registrati nel periodo 2014-2020, non si è ancora compiuto del tutto il passaggio da una logica basata su input a una logica basata sui risultati.
 - *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)*

Punti di forza: l'IOG ha aumentato la visibilità delle politiche per l'occupazione giovanile e ha stimolato riforme delle politiche in svariati Stati membri, nel contesto dell'istituzione e dell'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani. Gli Stati membri riferiscono che l'IOG ha un'importanza cruciale per la copertura e l'ideazione della politica dell'occupazione a livello nazionale.

Debolezze: i principali problemi riguardano la gestione finanziaria (il finanziamento proviene da due fonti: la dotazione specifica dell'IOG e il FSE) e i requisiti di rendicontazione supplementari. I beneficiari e le autorità responsabili dell'attuazione percepiscono questi elementi come responsabili dell'aumento dell'onere amministrativo¹⁰.

- *Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)*

Punti di forza: i risultati preliminari della valutazione intermedia del FEAD, compresi i risultati delle consultazioni con i portatori di interessi¹¹, indicano che il sostegno fornito in termini di prodotti alimentari, aiuti materiali e misure di integrazione sociale fa la differenza per le persone indigenti della società, comprese quelle che potrebbero altrimenti essere escluse dall'assistenza sociale ordinaria o che necessitano di un sostegno immediato.

Debolezze: il quadro normativo dell'UE e la relativa interpretazione o i requisiti nazionali possono creare difficoltà nell'attuazione del fondo. Si segnalano tra l'altro ritardi nella fase di

⁸ Studio relativo al sostegno dei fondi SIE all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e alle riforme strutturali negli Stati membri.

⁹ Conclusioni finali e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione per il periodo post-2020, pagg. 12-13, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf.

¹⁰ Studio a sostegno della valutazione d'impatto degli investimenti in capitale umano, Commissione europea (in corso).

¹¹ Relazione sulla consultazione pubblica aperta per la valutazione intermedia del FEAD, gennaio 2018, disponibile sul sito <https://publications.europa.eu/s/fo2y>.

avviamento del programma e ostacoli amministrativi, legati soprattutto alle politiche nazionali in materia di appalti e a ulteriori requisiti, quali la registrazione di dati e di informazioni sulle operazioni e sui destinatari finali, per finalità di sorveglianza, oltre a procedure lunghe ed eccessive.

– *Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)*

Punti di forza: la valutazione intermedia dimostra che nel periodo 2014-2016 il programma EaSI è stato efficiente ed efficace nell'opera di sensibilizzazione sui contributi politici dell'UE, per quanto concerne l'inclusione sociale e la riduzione della povertà. La valutazione ha evidenziato inoltre che il programma EaSI ha migliorato la percezione del potenziale transnazionale per l'occupazione, ha contribuito alla rapida verifica e attuazione di misure innovative e ha aumentato l'accesso al microfinanziamento e il sostegno all'imprenditorialità. L'EaSI ha agevolato inoltre un cambiamento delle politiche attraverso la diffusione di conoscenze comparative e analitiche, la creazione di capacità, l'apprendimento reciproco e il dialogo e aiutando diversi portatori di interessi a influenzare la formulazione e l'attuazione delle politiche socioeconomiche.

Debolezze: si potrebbe fare di più per migliorare la pertinenza e l'impatto dell'EaSI. L'asse PROGRESS dovrebbe sostenere gli sforzi per realizzare sperimentazioni di politiche sociali, attraverso una revisione delle procedure di valutazione e selezione dei progetti e la creazione delle condizioni per una loro applicazione su più ampia scala. Per l'asse EURES, un periodo di attuazione più lungo, associato a misure per ridurre l'onere amministrativo, può consentire ai portatori di interessi di sviluppare, attuare, misurare adeguatamente l'efficacia e assicurare la sostenibilità dei progetti.

– *Programma per la salute*

Punti di forza: la valutazione intermedia ha confermato il valore aggiunto UE delle azioni, in particolare sotto forma di maggiore capacità all'interno degli Stati membri di affrontare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, delle linee guida e delle raccomandazioni tecniche per la prevenzione di tumori, HIV/AIDS e tubercolosi, dell'ulteriore sostegno alla legislazione sanitaria dell'UE in materia di medicinali e dispositivi medici, delle attività della rete della sanità elettronica e della valutazione delle tecnologie sanitarie. La valutazione ha riconosciuto inoltre il valore aggiunto degli strumenti per il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e per l'intensificazione di sforzi coordinati per la lotta contro la resistenza antimicrobica, oltre che dell'ampio lavoro preparatorio perseguito attraverso azioni congiunte e volto ad individuare e trasferire le migliori pratiche per la prevenzione e la gestione delle malattie. Ha sottolineato inoltre il contributo positivo delle azioni volte ad aumentare l'interoperabilità e la standardizzazione dello scambio transfrontaliero di dati sanitari e degli sforzi compiuti per costituire infrastrutture digitali a livello dell'UE per tale scopo.

Debolezze: nelle aree non legislative, in cui le azioni possono essere più aperte o definite in senso più ampio, la valutazione intermedia ha rivelato il pericolo che tali azioni possano essere meno mirate. Vi è un margine per ottimizzare i criteri del valore aggiunto puntando l'attenzione su tre aree essenziali: affrontare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, migliorare le economie di scala e promuovere lo scambio e l'attuazione delle migliori pratiche. Sono state rilevate anche alcune inefficienze e inadeguatezze rispetto al monitoraggio dei dati di attuazione, che possono rendere più difficile per i gestori dei programmi avere una panoramica aggiornata dei risultati raggiunti.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni sono state basate su una **mappatura dei portatori di interessi**, che comprende le principali organizzazioni e istituzioni dell'UE che operano nel campo della politica sociale ed occupazionale e degli investimenti pertinenti: autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, parti sociali, organizzazioni della società civile, beneficiari e utilizzatori finali dei finanziamenti, oltre a cittadini in tutta l'UE. La consultazione si è avvalsa di **diversi metodi e strumenti** per raggiungere una varietà e un numero sufficienti di portatori di interessi e per eseguire un controllo incrociato dei pareri. Tra le attività di consultazione figuravano diverse consultazioni pubbliche aperte, condotte nell'ambito del QFP, la valutazione ex post del FSE, la valutazione intermedia del FEAD e la valutazione intermedia dell'EaSI. La consultazione ha previsto inoltre conferenze e incontri con portatori di interessi, gruppi di riflessione, interviste, consultazione on line mirata e analisi di documenti di sintesi. Per ulteriori informazioni sulle consultazioni con i portatori di interessi si rimanda alla valutazione d'impatto.

Le conclusioni principali scaturite dalle consultazioni con i portatori di interessi sono riportate di seguito.

- Il **valore aggiunto dei fondi** è legato alla promozione di un investimento pubblico efficace ed efficiente, all'ottimizzazione dello scambio di conoscenze tra paesi e regioni, al miglioramento dell'integrazione sociale e alla creazione di un'Europa più inclusiva, al sostegno della sperimentazione e dell'innovazione nelle politiche, alla riduzione delle disparità regionali e a un'agevolazione della convergenza. I fondi apportano valore aggiunto anche attraverso l'effetto leva della politica di coesione sugli investimenti pubblici e privati.
- La complessità delle procedure è considerata l'ostacolo più importante al positivo raggiungimento degli obiettivi da parte dei fondi.
- Viene rivolto un invito a **semplificare e a ridurre l'onere amministrativo** a carico dei beneficiari, compresi requisiti meno gravosi riguardo alla raccolta dei dati dei partecipanti.
- Si avverte la necessità di rafforzare la dimensione sociale.
- Le norme per i vari fondi dell'UE dovrebbero essere allineate.
- Viene chiesto di **rafforzare le sinergie e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni** fra gli strumenti dell'UE. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è stato individuato nell'**accorpamento dei fondi**, a condizione che esso favorisca anche una semplificazione degli strumenti dell'UE.
- I documenti di definizione delle politiche mostrano un notevole interesse verso un migliore legame tra i fondi e il **semestre europeo**.
- Le attuali questioni di salute pubblica possono essere **gestite efficacemente solo attraverso una collaborazione a livello dell'UE**. Esiste un valore aggiunto dell'UE nell'affrontare sfide comuni, come le disuguaglianze sanitarie, la migrazione, l'invecchiamento della popolazione, la sicurezza dei pazienti, l'assistenza sanitaria di alta qualità, e nel gestire le minacce per la salute, comprese le malattie non trasmissibili, le malattie infettive e la resistenza antimicrobica.

Le proposte principali formulate in considerazione del feedback fornito dai portatori di interessi sono delineate di seguito.

- Per valorizzare le sinergie ed evitare sovrapposizioni fra gli strumenti di finanziamento che investono nelle persone e nelle loro esigenze, il FSE, l'IOG, il FEAD, l'EaSI e il programma per la salute saranno accorpati in un unico fondo (il FSE+). In questo modo sarà più facile per i beneficiari accedere ai finanziamenti e combinare diverse tipologie di misure, mentre la gestione dei finanziamenti sarà semplificata.
- In risposta alla richiesta di un rafforzamento della dimensione sociale:
 - **l'ambito del sostegno per il FSE+ è allineato al pilastro europeo dei diritti sociali;** l'accorpamento di diversi strumenti nell'ambito del FSE+ consentirà di mettere in comune le risorse per attuare i principi enunciati dal pilastro;
 - la dimensione dell'inclusione sociale prevista dal FSE+ sarà rafforzata attraverso **l'integrazione del FEAD e del FSE;** risulterà così più facile abbinare la fornitura di prodotti alimentari/assistenza materiale al sostegno dell'inclusione sociale e alle misure attive;
 - **almeno il 25 % delle risorse del FSE+ nazionali sarà destinato** alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta alla povertà. Inoltre, gli Stati membri dovranno assegnare almeno il 2 % delle loro risorse del FSE+ a misure rivolte agli indigenti, garantendo così che una quantità minima di risorse sia indirizzata a coloro che ne hanno maggiormente bisogno.
- Per semplificare l'attuazione del FSE+, ridurre l'onere amministrativo sui beneficiari e spostare l'attenzione verso il conseguimento di risultati, vengono introdotte diverse misure nel CPR. Il regolamento FSE+ prevede tuttavia anche misure per contrastare la deprivazione materiale, al fine di rispondere alla **richiesta avanzata dai portatori di interessi di alleggerire i requisiti per questo tipo di assistenza** e semplificare la raccolta dei dati e i requisiti di sorveglianza e rendicontazione.
- Per assicurare un **più forte allineamento con il processo del semestre europeo**, un'adeguata quantità di risorse tra quelle nazionali del FSE+ sarà assegnata al superamento delle sfide individuate nel processo del semestre europeo.
- **Assunzione e uso di perizie**

Le decisioni della Commissione si sono basate su perizie raccolte attraverso una serie di studi, così come sulle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione del FSE. Gli studi si sono avvalsi di una serie di metodi, tra cui analisi della letteratura, sondaggi mirati, interviste, gruppi di riflessione e modellazione economica. Le relazioni e gli studi sono elencati nella valutazione d'impatto. La proposta relativa al FSE+ ha tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli studi valorizzando sinergie e complementarità tra i fondi, rafforzando il legame con le priorità politiche dell'UE con un parallelo aumento della flessibilità, e inserendo una serie di misure volte a ridurre l'onere amministrativo, tra cui il potenziamento di opzioni semplificate in materia di costi e lo snellimento dei requisiti di sorveglianza e rendicontazione.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è sostenuta da una valutazione d'impatto. Il 25 aprile 2018 ha avuto luogo l'audizione del comitato per il controllo normativo, in occasione della quale la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserva¹². La tabella seguente riporta i

¹² <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=en>.

principali commenti ricevuti e la relativa modifica della valutazione d'impatto sulla base degli stessi.

Considerazioni principali del comitato per il controllo normativo	Modifiche alla relazione sulla valutazione d'impatto
1) La definizione delle priorità politiche per quanto riguarda le azioni non è chiara, soprattutto in relazione al pilastro europeo dei diritti sociali, oltre che per sopperire a potenziali riduzioni dei finanziamenti.	Il testo chiarisce che una potenziale riduzione dei finanziamenti sarà gestita limitando l'ambito del FSE+ nel settore della riforma amministrativa e aumentando i tassi di cofinanziamento nazionali.
3) La relazione non dimostra in maniera sufficiente che il sistema di sorveglianza e valutazione è solido e in grado di fornire le informazioni necessarie in modo tempestivo.	Ulteriori informazioni sul sistema di sorveglianza e valutazione sono state inserite nella sezione 5.
Ulteriori considerazioni e requisiti di adeguamento	
1) Le lezioni apprese dovrebbero basarsi in modo più completo sulle principali sfide generali e specifiche per ciascun fondo individuate nelle valutazioni pubblicate e nei risultati delle valutazioni preliminari.	Le valutazioni pubblicate, i risultati delle valutazioni preliminari e le consultazioni con i portatori di interessi hanno individuato sfide specifiche per ciascuno dei fondi. In fase di analisi, è emerso che esse possono essere raggruppate nelle quattro sfide generali del QFP, ossia interazione e sinergie tra i fondi, allineamento alle politiche e flessibilità, semplificazione e orientamento alle prestazioni e ai risultati. Le sfide del QFP trasversali si rispecchiano quindi in ciascun fondo (sezione 2.1.2.2).
2) Chiarire la logica principale per l'accorpamento dei fondi e i rischi associati all'accorpamento.	È stata inserita un'ulteriore spiegazione riguardo ai motivi dell'accorpamento dei fondi pertinenti e dell'esclusione del FEG da questo nuovo fondo. Inoltre, il rischio principale evidenziato dai portatori di interessi, ossia che il fondo accorpato possa accrescere l'onere amministrativo, viene mitigato dal fatto che il tipo di misure dei precedenti FEAD ed EaSI resterà assoggettato a norme più semplici (sezione 4.1.1).
3) Lo scenario di riferimento del programma FSE+ deve riflettere l'impatto della Brexit.	Lo scenario di riferimento post-Brexit è stato inserito nel testo alla sezione 2.1.1.
4) Maggiore trasparenza sulla definizione delle priorità del FSE+. Chiarire le modifiche essenziali nelle priorità politiche del FSE+, anche riguardo al legame con il pilastro europeo dei diritti sociali. Spiegare se e quando il FSE+ si occuperà di tutti o di alcuni dei diversi ambiti del pilastro. Illustrare meglio il legame tra le riforme strutturali e il processo del semestre europeo.	Nel testo della relazione è stato chiarito che il fondo accorpato non modificherà, in quanto tale, le priorità dello strumento di finanziamento, che risulta essere un'aggregazione delle priorità politiche dei diversi fondi che in precedenza si sovrapponevano. Il FSE+ sosterrà le priorità politiche del pilastro europeo dei diritti sociali che rientrano nel suo ambito di applicazione. Il testo chiarisce inoltre quali diritti e principi del pilastro rientrano nell'ambito del FSE+. La questione della definizione delle priorità è chiarita alle pagine 30-31.

5) Chiarire se e in quale misura il FSE+ affronterà il tema della riforma della pubblica amministrazione. Fare riferimento al possibile sostegno futuro da parte di altri programmi di finanziamento (ad es. il programma di sostegno alle riforme strutturali)	Il testo chiarisce l'ambito del FSE+ per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione nella misura possibile, considerato che al momento della stesura di questa valutazione d'impatto non è ancora noto l'ambito del futuro programma di sostegno alle riforme.
6) Individuare le modifiche essenziali nei meccanismi di realizzazione del FSE+	Le modifiche proposte dei meccanismi di realizzazione affrontano diverse questioni e sono perciò di diversa natura. In termini di programmazione, ad esempio, una modifica chiave prevede l'allineamento del finanziamento e del processo di definizione delle politiche grazie alla razionalizzazione dei documenti di programmazione. In termini di attuazione, una modifica fondamentale riguarda l'applicazione più flessibile delle norme territoriali per il FSE e l'introduzione di condizionalità costanti (sezione 4).
8) Chiarire la coerenza tra il FSE+ e FESR ed Erasmus+	Aspetti relativi alla coerenza tra il FSE+ e FESR e il programma Erasmus+ sono stati inclusi nel corpo principale della relazione. Ulteriori informazioni sono fornite nell'allegato 4.
9) Spiegare come il sistema di sorveglianza affronterà le criticità espresse durante il periodo 2007-2013. La pianificazione della valutazione dovrebbe prevedere una valutazione provvisoria di ciascun fondo. Spiegare come si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi	Riguardo alla sorveglianza e alla valutazione, si rimanda alle Considerazioni principali, punto 3. I pareri dei portatori di interessi sono riassunti nel corpo principale della relazione (sezione 1.2.2) e sono ulteriormente specificati nell'allegato 2, si veda in particolare la sezione 6.2 che spiega come si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi.

La valutazione d'impatto ha analizzato il modo migliore per massimizzare il supporto fornito a livello dell'UE e la modalità per migliorare le sinergie tra i diversi strumenti, in particolare con l'obiettivo di una più efficace realizzazione dei principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. Sono state valutate le opzioni di seguito descritte.

Opzione 1: *fondere FSE, IOG, FEAD, EaSI, programma dell'UE per la salute*

- Questa era l'**opzione preferita**, in base sia ai risultati delle valutazioni che all'esito delle consultazioni dei portatori di interessi. Secondo le autorità di gestione, un'ampia integrazione dei fondi contribuirebbe a ottimizzarne gli interventi strategici in tutte le aree della politica sociale. Ciò offrirebbe maggiore flessibilità nella pianificazione degli interventi agevolando la realizzazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. I beneficiari hanno confermato che esiste tuttora un potenziale inutilizzato per rafforzare le sinergie tra i programmi e i progetti finanziati.

Opzione 2: *fondere FSE, IOG, FEAD, EaSI, programma dell'UE per la salute e FEG*

- Questa opzione non farebbe che ridurre in modo artificioso il numero dei fondi. Gli obiettivi molto specifici, l'alta visibilità politica e la flessibilità di bilancio del FEG

andrebbero persi se quest'ultimo fosse unito al FSE+ Questa analisi è stata confermata dai portatori di interessi durante il processo di consultazione¹³.

Opzione 3: *fondere i fondi operanti nell'ambito della gestione concorrente (ossia escludere EaSI e programma dell'UE per la salute ma includere il FEG)*

- Ciò significherebbe sacrificare l'elevata visibilità del FEG quale strumento di emergenza a livello dell'Unione europea in grado di attenuare gli effetti negativi della globalizzazione. Verrebbero meno la potenziale flessibilità e le sinergie ottenibili dall'incorporazione dell'EaSI nel FSE+.

Opzione 4: *mantenere il FEAD come fondo a sé stante, ma inserire l'assistenza materiale e l'inclusione sociale nell'ambito dei programmi FEAD*

- Pur consentendo di accrescere le sinergie tra i tipi di sostegno dell'assistenza materiale di base e le misure di inclusione sociale, mantenendo al contempo le attuali norme di attuazione, ciò non garantirebbe tuttavia una differenziazione adeguata rispetto alle misure di inclusione sociale previste dal FSE.

Opzione 5: *unire tutti i fondi SIE*

- Questa soluzione metterebbe a repentaglio l'esecuzione delle politiche in quanto sarebbe impossibile adattare le norme di attuazione alle esigenze specifiche delle politiche finanziate. Non rafforzerebbe le sinergie e la coerenza con gli altri fondi per il capitale umano.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il regolamento sulle disposizioni comuni (comune a molte aree di intervento a gestione concorrente) garantirà la semplificazione della componente in regime di gestione concorrente del fondo, grazie all'utilizzo di norme comuni e semplificate riguardo alle modalità di programmazione, sorveglianza e valutazione, gestione e controllo, informazione e comunicazione e gestione finanziaria. Vi saranno disposizioni volte ad agevolare l'uso di opzioni semplificate in materia di costi, oltre alla nuova opzione di utilizzare il finanziamento non collegato ai costi. L'approccio di audit sarà razionalizzato, con una maggiore attenzione al campionamento basato sui rischi e al rispetto del principio dell'"audit unico". I compiti e le responsabilità dei diversi organismi nel sistema di gestione e controllo sono definiti in modo più chiaro. È prevista inoltre una maggiore flessibilità, dato che inizialmente la programmazione interesserà solo i primi 5 anni. Le dotazioni per gli ultimi 2 anni avverranno sulla base di un riesame intermedio sostanziale e approfondito, che condurrà a una corrispondente riprogrammazione nel 2025. Il contenuto dei programmi sarà più snello e strategico.

- **Diritti fondamentali**

Il regolamento relativo al FSE+ assicura il rispetto dei diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri devono applicare il regolamento in maniera coerente con tali diritti e principi.

¹³ Si veda in proposito lo studio della DG EMPL (attualmente in corso) a sostegno della valutazione d'impatto degli investimenti nel capitale umano: *"L'incorporazione del FEG negli altri fondi della DG EMPL non è stata generalmente ritenuta opportuna dai diversi portatori di interessi coinvolti nella gestione del FEG"*.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il bilancio totale destinato al FSE+ ammonta a 101 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027, cui 100 miliardi di EUR per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. La dotazione finanziaria per le componenti a gestione diretta del FSE+ sarà pari a 1 174 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui 761 milioni per l'occupazione e l'innovazione sociale e 413 milioni per la salute.

Per i dettagli sul fabbisogno finanziario e di personale, si rimanda alle schede finanziarie legislative del FSE+.

Questa proposta stabilisce un importo minimo per il FSE+, al fine di garantire un livello adeguato di finanziamento per gli investimenti nelle persone all'interno dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Nell'ambito della gestione concorrente saranno definiti a livello di programma valori obiettivo per gli indicatori comuni di output e di risultato e, se necessario, di indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le autorità degli Stati membri trasmetteranno per via elettronica alla Commissione i dati relativi agli indicatori di output e di risultato sei volte l'anno. Ne sarà controllata la coerenza. Sarà sottoposta ad audit l'affidabilità del sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e verifica. Al fine di semplificare la raccolta dei dati e ridurre l'onere a carico di partecipanti e beneficiari, le autorità potranno, nella misura massima possibile, raccogliere i dati di monitoraggio dai registri amministrativi esistenti. I dati sensibili non saranno raccolti direttamente dai partecipanti e si basano su registri e stime informate.

La valutazione resterà una responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Oltre alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, la Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente con il sostegno degli Stati membri.

Nell'ambito della gestione diretta e indiretta saranno elaborati quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle pertinenti pratiche dei precedenti quadri EaSI e Salute, per garantire che i dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. La Commissione valuterà le componenti in regime di gestione diretta e indiretta in modo tale che confluiscono in processi decisionali diversi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La realizzazione e l'attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente sono in larga misura disciplinate dal CPR. Gli elementi principali del regolamento dovrebbero quindi essere letti congiuntamente al CPR.

Il regolamento relativo al FSE+ ha la seguente struttura:

Parte I - Disposizioni generali (applicabili a tutte le componenti)

Questa parte comprende l'oggetto, le definizioni, gli obiettivi generali, i metodi di attuazione e gli obiettivi specifici. Contiene inoltre disposizioni sui principi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare nell'attuazione del FSE+. Questa parte si applica a tutte le componenti del FSE+. Gli obiettivi

specifici che dovranno essere sostenuti dal FSE+ si basano sui principi definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Parte II – Attuazione nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Questa parte stabilisce disposizioni applicabili alla componente in regime di gestione concorrente, che comprende l'ex FSE, l'ex IOG e l'ex FEAD. Le disposizioni sono complementari alle norme riportate nel CPR.

Capo I: disposizioni comuni sulla programmazione (in regime di gestione concorrente)

Questo capo illustra in dettaglio la coerenza e la concentrazione tematica della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare prevede:

- **disposizioni che rafforzano l'allineamento con il semestre europeo** – per rafforzare il legame con il semestre europeo, la proposta contiene una nuova disposizione in base alla quale uno Stato membro, se ha una pertinente raccomandazione specifica per paese (RSP), dovrebbe destinare ad essa un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente;
- **requisiti in termini di concentrazione tematica:**

lotta alla povertà e promozione dell'inclusione sociale: le disuguaglianze sociali restano un importante motivo di preoccupazione; pertanto, almeno il 25 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente sarà destinato alla promozione dell'inclusione sociale, al fine di garantire che la dimensione sociale dell'Europa sancita nel pilastro europeo dei diritti sociali sia debitamente evidenziata e che un importo minimo prestabilito delle risorse sia destinato ai più bisognosi; inoltre, è opportuno che gli Stati membri assegnino un importo minimo prestabilito delle risorse a misure intese a contrastare la deprivazione materiale;

miglioramento delle possibilità di occupazione per i giovani: nonostante una diminuzione, dal picco del 24 % nel gennaio 2013 al 15,6 % nel marzo 2018, la disoccupazione giovanile nell'UE è ancora elevata – più del doppio del tasso di disoccupazione generale (il 15,9 % rispetto al 7,1 % nel febbraio 2018). Va sottolineato che in tutte le regioni ultraperiferiche è disoccupato il 40 % dei giovani. Anche il tasso di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) era ancora molto elevato e pari al 13,4 % nel 2017. Pertanto, gli Stati membri con un tasso di NEET (fascia di età 15-29 anni) superiore a una determinata soglia dovrebbero destinare il 10 % delle proprie risorse FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte al sostegno dei giovani. Nel caso delle regioni ultraperiferiche con un tasso di NEET superiore alla soglia, l'assegnazione è aumentata al 15 %.

Capo II: sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Questo capo si applica a tutto il sostegno fornito dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, eccetto quello erogato per contrastare la deprivazione materiale. Definisce le norme sull'ammissibilità e la sorveglianza, che integrano il CPR.

È prevista inoltre una disposizione inerente ad "azioni innovative", che invita gli Stati membri a sostenere l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale per rafforzare approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati.

Capo III: sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Il capo III è incentrato esclusivamente sull'assistenza materiale dell'ex FEAD. Ciò è giustificato dal fatto che questi tipi di operazioni hanno soglie di partecipazione più basse e sono quindi meno onerosi dal punto di vista amministrativo. I portatori di interessi hanno chiesto di mantenere questo approccio e di evitare l'imposizione delle norme più impegnative del FSE (ad esempio per la trasmissione di dati sugli indicatori o le regole sulla traccia di audit). Questo capo delinea i principi per il sostegno, le norme sulla rendicontazione, l'ammissibilità, gli indicatori e l'audit.

Parte III – Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Capo I: norme specifiche per la componente Occupazione e innovazione sociale

Questo capo è incentrato sulla componente in regime di gestione diretta e indiretta relativa alla componente Occupazione e innovazione sociale. Contiene disposizioni riguardo a obiettivi operativi e ad azioni e soggetti ammissibili.

Capo II: disposizioni specifiche per la componente Salute

Questo capo è incentrato sulla componente in regime di gestione diretta relativa alla componente Salute. Contiene disposizioni riguardo a obiettivi operativi, azioni e soggetti ammissibili e governance.

Capo III: norme comuni applicabili alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute

Questo capo è incentrato sulle regole applicabili a entrambe le componenti a gestione diretta: paesi terzi associati, forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione, programma di lavoro, sorveglianza e rendicontazione, valutazione, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, audit, informazione e comunicazione e pubblicità.

Parte IV – Disposizioni finali

La Parte IV definisce le disposizioni applicabili a tutti: esercizio della delega, procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, comitato a norma dell'articolo 163 del TFUE, disposizioni transitorie e data di entrata in vigore.

Allegati

- Allegato I – Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
- Allegato II – Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
- Allegato III – Indicatori per la componente Salute

2018/0206 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE.
- (2) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.

- (3) Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, le raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la garanzia per i giovani, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo.
- (4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.
- (5) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.
- (6) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi

dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

- (7) Il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo RF] (il "regolamento finanziario") stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.
- (8) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.
- (9) Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
- (10) Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente, ma anche in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.
- (11) Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.
- (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. Una parte di tale dotazione finanziaria dovrebbe essere utilizzata per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta nel quadro delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute.

- (13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, e migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.
- (14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industria, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.
- (15) Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, prevenendo l'abbandono scolastico precoce, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.
- (16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone competenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, facilitando il riorientamento e la mobilità professionale e supportando in particolare gli adulti con competenze limitate e/o scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa.
- (17) Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da

- Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.
- (18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.
- (19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.
- (20) Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione.
- (21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.

- (22) Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.
- (23) In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell'occupabilità dei giovani.
- (24) È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.
- (25) In conformità all'articolo 349 del TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. A causa di vincoli permanenti, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
- (26) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all'attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.
- (27) Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+.
- (28) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all'articolo 10 del TFUE, e che promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi

principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

- (29) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.
- (30) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (31) La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti con il sostegno finanziario del FSE+ e di altre fonti.
- (32) Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.
- (33) La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese sociali è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU.
- (34) Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro

16

l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno, nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.

- (35) A norma dell'articolo 168 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'Unione deve completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione delle loro politiche sanitarie e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.
- (36) Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"¹⁷.
- (37) Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche.
- (38) La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie per l'intero ciclo di vita dei cittadini dell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio - come il tabagismo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le cattive abitudini alimentari e l'inattività fisica - e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. La componente Salute del FSE+ dovrebbe diffondere efficaci modelli di prevenzione, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.
- (39) Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.

¹⁷ COM (2016) 739 final.

- (40) Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.
- (41) La Commissione ha di recente presentato una proposta¹⁸ relativa alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) al fine di sostenere la cooperazione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Unione, per migliorare la disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti in tutta l'Unione, utilizzare meglio le risorse disponibili e accrescere la prevedibilità del contesto imprenditoriale.
- (42) Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
- (43) Le reti di riferimento europee (ERN) sono reti che coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria di tutta Europa per la gestione delle malattie rare, a bassa prevalenza o complesse e di condizioni che richiedono cure altamente specializzate e una concentrazione di conoscenze e risorse. Le ERN sono approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014. Tali reti dovrebbero pertanto essere considerate beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni alle ERN accordate senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
- (44) La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Il regolamento, la sua attuazione e la sua applicazione devono tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con i cambiamenti sociali in questo settore nel conseguire gli obiettivi sanitari. È quindi necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico.
- (45) Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (46) Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle

¹⁸ COM(2018) 51 final.

Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

- (47) A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE¹⁹ del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (48) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (49) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate in conformità al regolamento finanziario e ad altre norme applicabili, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altro reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al

¹⁹ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti

- (50) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è preconditione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
- (51) Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ossia aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà – come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (52) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (53) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione riguardanti il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali dovrebbero essere esercitate in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, tenuto conto della natura di questo modello,

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Esso stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "misure di accompagnamento": le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale, come reindirizzare a servizi sociali o consulenza sulla gestione del bilancio familiare o fornire tali servizi sociali o consulenza;
- 2) "paese associato": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;
- 3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene e materiale scolastico;
- 4) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 5) "indicatori comuni di risultato immediato": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);
- 6) "indicatori comuni di risultato a lungo termine": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;
- 7) "costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
- 8) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;

- 9) "crisi sanitaria": qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;
- 10) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
- 11) "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;
- 12) "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
- 13) "persone indigenti": le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
- 14) "valore di riferimento": un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;
- 15) "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:
- a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
 - b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
 - c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;
- 16) "innovazioni sociali": le attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
- 17) "sperimentazioni sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la

possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;

18) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia e l'ingegneria; il digitale; le competenze personali e sociali e imparare a imparare; le competenze civiche; l'imprenditorialità; la consapevolezza e l'espressione culturale.

19) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

2. Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 3

Obiettivi generali e metodi di attuazione

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

È attuato:

a) in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"), e

b) in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la "componente Occupazione e innovazione sociale") e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la "componente Salute").

Articolo 4

Obiettivi specifici

1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di "Un'Europa più sociale - Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]:

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;

ii) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

- iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;
- iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;
- v) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;
- vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;
- vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;
- viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom;
- ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini;
- xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento.

2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ contribuisce anche agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:

1. un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;
2. un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia.

3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ sostiene la promozione della salute e della prevenzione delle malattie, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute.

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 EUR a prezzi correnti.
4. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
 - a) 761 000 000 EUR per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;
 - b) 413 000 000 EUR per l'attuazione della componente Salute.
5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 6

Uguaglianza tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione

1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.
2. Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del

FSE+, compreso il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità.

Parte II – Attuazione nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Capo I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4.

3. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.

4. Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).

In casi debitamente giustificati le risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e destinate agli indigenti possono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto dell'assegnazione minima di almeno il 2 % di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 8

Partenariato

1. Ciascuno Stato membro garantisce un'adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Articolo 9

Contrasto alla deprivazione materiale

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma.

Articolo 10

Sostegno all'occupazione giovanile

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i).

Articolo 11

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate.

Capo II

Sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 12

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il "sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente").

Articolo 13

Azioni innovative

1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (sperimentazioni sociali) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.
3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).
4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.

Articolo 14

Ammissibilità

1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

- a) l'acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture, e
- b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a condizione che il loro livello non sia superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione in questione nello Stato membro, come dimostrato dai dati di Eurostat.

Articolo 15

Indicatori e relazioni

1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2. Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

3. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

4. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante.

5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

Capo III

sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).

Articolo 17

Principi

1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale può essere integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti.

Articolo 18

Contenuto della priorità

Una priorità relativa al sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), definisce:

- a) il tipo di sostegno;
- b) i principali gruppi di destinatari;
- c) la descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.

Nel caso di programmi limitati a questo tipo di sostegno e alla relativa assistenza tecnica la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.

Articolo 19

Ammissibilità delle operazioni

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.
2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

Articolo 20

Ammissibilità delle spese

1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
 - a) i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
 - b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
 - c) i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - d) i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
 - e) i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a).
2. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Non sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) interessi passivi;

- b) fornitura di infrastrutture;
- c) costi di beni di seconda mano.

Articolo 21

Indicatori e relazioni

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2. Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.
3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

Articolo 22

Audit

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

Parte III – Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Capo I – Norme specifiche per la componente Occupazione e innovazione sociale

Sezione I: disposizioni generali

Articolo 23

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:

- a) sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;
- b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;
- c) sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi ad attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale;
- d) fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone vulnerabili);
- e) sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza per le microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone vulnerabili;
- f) sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale di tali portatori di interessi, compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;
- g) sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
- h) fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- i) sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;
- j) sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4.

Sezione II – Ammissibilità

Articolo 24

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:
 - a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:

- i) indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
 - ii) sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;
 - iii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
- b) attuazione delle politiche, in particolare:
- i) partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
 - ii) un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;
 - iii) sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
 - iv) sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
- c) sviluppo delle capacità, in particolare:
- i) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - ii) dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;
 - iii) delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;
 - iv) dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
- d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
- i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
 - ii) guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iv) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.

Articolo 25

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario sono ammessi soggetti in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese associato;

- iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della loro partecipazione.

Capo II – Disposizioni specifiche per la componente Salute

Sezione I: disposizioni generali

Articolo 26

Obiettivi operativi

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. Gli obiettivi operativi della componente Salute sono i seguenti:
 - a) rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere
 - i) misure di sviluppo delle capacità per la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi
 - ii) rispondere alle minacce sanitarie transfrontaliere durante le crisi
 - iii) sostenere le capacità dei laboratori
 - iv) contrastare la resistenza antimicrobica
 - b) potenziare i sistemi sanitari
 - i) investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie
 - ii) sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza
 - iii) sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile di informazione sanitaria dell'Unione
 - iii) sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo
 - iv) sviluppare e attuare approcci rispondenti alle future sfide del sistema sanitario
 - c) sostenere la legislazione dell'Unione in materia di salute

- i) sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali e sui dispositivi medici
 - ii) sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)²⁶
 - iii) monitorare e sostenere gli Stati membri nell'attuazione della legislazione in materia di sostanze di origine umana (SOHO)
 - iv) sostenere l'attuazione della legislazione sul tabacco
 - v) sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
 - vi) sostenere i comitati scientifici della "sicurezza dei consumatori" e dei "rischi sanitari, ambientali ed emergenti" della Commissione
- d) sostenere il lavoro integrato (ERN, HTA e attuazione delle migliori pratiche per la promozione della salute, della prevenzione e della gestione delle malattie)
- i) continuare a sostenere le reti di riferimento europee (ERN)
 - ii) sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) in preparazione di nuove norme armonizzate
 - iii) sostenere l'attuazione delle migliori pratiche per l'innovazione nella sanità pubblica

Sezione II

Ammissibilità

Articolo 27

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente Salute può sostenere le seguenti azioni:
 - a) attività di analisi, in particolare:
 - i) indagini, studi, raccolta di dati, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e valutazioni comparative;
 - ii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
 - b) attuazione delle politiche, in particolare:
 - i) collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere;
 - ii) sostegno alla cooperazione e ai partenariati transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;

²⁶ La Commissione ha adottato una proposta in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (COM(2018)51 final).

- iii) esercizi di preparazione alle crisi sanitarie;
- c) sviluppo delle capacità, in particolare:
 - i) mediante il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;
 - ii) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26;
 - iii) mediante un sostegno per la diffusione, il funzionamento e la manutenzione di un'infrastruttura informatica per lo scambio di dati;
 - iv) dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;
 - v) dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
 - vi) mediante l'assistenza in cooperazione con i paesi terzi;
 - vii) mediante appalti di beni e servizi in caso di crisi sanitarie;
- d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
 - i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
 - ii) guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 26;
 - iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 26;
 - iv) eventi e relative azioni preparatorie, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili solo nella misura in cui supportano la creazione di economie di scala, il miglioramento della preparazione alle crisi, la diffusione di migliori pratiche ben individuate e a elevato valore aggiunto, o mirano a garantire l'attuazione, il rispetto, la valutazione e la revisione, ove necessario, delle norme dell'Unione nei settori di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 28

Soggetti e costi ammissibili

1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammessi soggetti in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese associato;
 - iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
- b) tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.

2. Non sono ammesse le persone fisiche.

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della loro partecipazione.
5. In casi eccezionali, durante una crisi causata da una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE²⁷, i costi sostenuti in paesi non associati possono essere considerati ammissibili in via eccezionale qualora siano debitamente giustificati per motivi di lotta contro la diffusione del rischio per la tutela della salute dei cittadini dell'UE.

Articolo 29

Governance

La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi in merito ai piani di lavoro per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto.

Capo III

Norme comuni applicabili alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute

Articolo 30

Partecipazione di paesi terzi associati alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute

1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono aperte ai seguenti paesi associati:
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle

²⁷ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

- rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la loro partecipazione alla componente, purché tale accordo
- 1) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - 2) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi e i rispettivi costi amministrativi; detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
 - 3) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo alla componente;
 - 4) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2. La componente Salute è inoltre aperta ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.

Articolo 31

Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione

1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

2. Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

4. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.

5. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che

stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti.

Articolo 32

Programma di lavoro e coordinazione

Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica.

Articolo 33

Sorveglianza e relazioni

1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articoli 23 e 26.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori dell'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.

Articolo 34

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Se un paese terzo partecipa al programma in virtù di una decisione nel quadro di un accordo internazionale, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 35

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia delle componenti può essere effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla loro attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della loro attuazione.

3. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 36

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 37

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26.

Parte IV – Disposizioni finali

Articolo 38

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁸.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo [109, paragrafo 1] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 40

Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il "comitato FSE+").
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
4. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.
5. Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
 - a) questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);
 - b) questioni relative al [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;

²⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

- c) questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

6. Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+.

Articolo 41

Disposizioni transitorie per il FSE+ in regime di gestione concorrente

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ o qualsiasi altro atto adottato a norma degli stessi continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 42

Disposizioni transitorie per la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute

1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³² sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La dotazione finanziaria della componente Occupazione e innovazione sociale e della componente Salute può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori: il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e il programma dell'Unione per la salute.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 6, [assistenza tecnica e amministrativa], al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

²⁹ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

³⁰ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

³² Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

4. I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) sono investiti negli strumenti finanziari della "finestra sociale" del fondo InvestEU costituiti a titolo del regolamento XXX.

Articolo 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA****1.1. Titolo della proposta/iniziativa**

[Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo + e che abroga i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1304/2013 e (UE) n. 223/2014]

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori
--

Titolo 07

Capitolo 07 02 – FSE+

1.3. La proposta/iniziativa riguarda: **una nuova azione** **a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³³ **la proroga di un'azione esistente** **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione****1.4. Motivazione della proposta/iniziativa****1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa***

<p>Il FSE+ è il principale strumento con cui l'UE investe nelle persone e contribuisce in maniera rilevante a un'Europa più sociale, avvicinandola ai cittadini e garantendo risultati su base quotidiana per le persone più bisognose nelle nostre società. Il FSE+ contribuisce ad aumentare la convergenza socioeconomica tra gli Stati membri, una condizione necessaria per il buon funzionamento dell'UE in quanto unione politica ed economica stabile e vitale.</p>

<p>A seguito dell'adozione del regolamento FSE+ gli Stati membri programmeranno le proprie dotazioni di bilancio in base agli orientamenti ricevuti nel contesto del semestre europeo l'anno precedente. Il nuovo periodo di programmazione avrà inizio il 1° gennaio 2021 e la Commissione ha adottato misure per accelerare il più possibile l'attuazione del fondo, ad esempio sopprimendo il requisito di notificare alla Commissione la designazione delle autorità di gestione, evitando così i ritardi del periodo 2014-2020.</p>
--

<p>Anche l'attuazione in regime di gestione diretta inizierà subito dopo l'entrata in vigore del programma.</p>

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto*

³³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): il valore aggiunto dell'UE è dato dal fornire investimenti in settori e in gruppi di destinatari che altrimenti non ne riceverebbero, ampliando la portata delle azioni esistenti, sostenendo l'integrazione delle innovazioni e rafforzando la capacità delle amministrazioni degli Stati membri. È ampiamente dimostrato che le politiche dell'UE per la promozione della coesione sociale e dei diritti sociali non sarebbero state attuate in assenza di investimenti complementari dell'UE. Grazie ai finanziamenti europei gli Stati membri hanno investito in settori, gruppi di destinatari e riforme in un modo che sarebbe stato impossibile soltanto con finanziamenti nazionali. Benché la competenza in materia di occupazione e affari sociali si situi soprattutto a livello nazionale, l'azione – date l'entità e le ripercussioni delle sfide – si è dimostrata più efficace ed efficiente allorché il livello dell'UE sostiene gli sforzi degli Stati membri e contribuisce a promuovere le riforme a vantaggio dei singoli paesi e dell'Unione europea nel suo insieme.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): le sfide cui devono far fronte le economie e le società europee, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, le competenze e le questioni sociali, richiedono il proseguimento degli investimenti in questi settori. L'iniziativa dovrebbe contribuire ad attuare le politiche e le priorità dell'UE in questi settori (come gli orientamenti in materia di occupazione e il pilastro europeo dei diritti sociali), promuovere le migliori pratiche e la cooperazione (per migliorare la capacità di definizione e attuazione delle politiche e agevolare la cooperazione transnazionale) e promuovere i valori dell'UE (come l'uguaglianza e la giustizia sociale). Nel lungo termine l'iniziativa dovrebbe contribuire alla convergenza socioeconomica degli Stati membri e a rendere l'economia e le società europee più resilienti.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le valutazioni del periodo di programmazione attuale e di quelli precedenti e i relativi studi confermano tutti l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto dell'UE e la coerenza dei fondi che rientrano nel presente regolamento. Gli Stati membri hanno investito in settori di intervento, gruppi di destinatari e riforme in un modo che non sarebbe stato possibile soltanto con finanziamenti nazionali. In particolare:

- le valutazioni ex post del FSE 2000-2006 e 2007-2013 qualificano gli investimenti del FSE come pertinenti, efficienti ed efficaci; l'allineamento del FSE con le politiche e le priorità dell'UE nell'ambito della strategia di Lisbona e della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è stato rafforzato nel corso del tempo; al tempo stesso il FSE, essendo uno dei fondi strutturali, contribuisce agli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale attraverso una maggiore concentrazione delle risorse; ad esempio, il FSE (con i relativi finanziamenti nazionali) rappresenta il 70 % delle misure attive in 11 Stati membri;
- mediante il suo sostegno ai giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) in regioni specifiche dell'UE, l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) ha aumentato la visibilità delle politiche per l'occupazione giovanile e ha determinato una svolta nell'elaborazione delle politiche

in vari Stati membri grazie al contributo per l'istituzione e l'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani;

- i risultati preliminari della valutazione intermedia del FEAD, compreso il feedback dei portatori di interessi, indicano che il sostegno fornito in termini di prodotti alimentari, aiuti materiali e operazioni di inclusione sociale fa la differenza per gli indigenti, compresi quelli che potrebbero altrimenti essere esclusi dall'assistenza sociale ordinaria o che necessitano di sostegno immediato;
- la valutazione intermedia del programma EaSI mostra che gli obiettivi sono ancora pertinenti, in particolare in un contesto socioeconomico difficile contraddistinto dalle conseguenze della crisi finanziaria ed economica, e che il programma è stato efficace nel raggiungere i pertinenti portatori di interessi, generare risultati e realizzare i suoi obiettivi.

Le valutazioni e gli studi dimostrano tuttavia anche l'esistenza di una serie di difficoltà, soprattutto in relazione alla necessità di maggiore coerenza e sinergia, flessibilità e allineamento delle politiche, efficienza e orientamento ai risultati e semplificazione. È necessario semplificare in particolare il panorama dei finanziamenti e, in maggiore o minore misura, l'attuazione dei fondi. I settori da trattare sono sintetizzati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa è intesa a migliorare le sinergie e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi che investono nello sviluppo del capitale umano.

Con il FESR, il FSE+ condivide in particolare l'obiettivo della coesione economica e sociale. Il coordinamento è garantito dalle norme comuni per la gestione concorrente in settori quali la programmazione e la gestione finanziaria. Continueranno ad essere possibili i programmi plurifondo per permettere di utilizzare approcci integrati nelle attività di programmazione e di attuazione. La compatibilità tra il FESR, il FSE+ e i programmi del FEASR e del FEAMP sarà garantita da norme comuni.

La cooperazione tra FSE+ e Erasmus+ sarà sostenuta più attivamente con l'inclusione di adeguate disposizioni nei regolamenti da elaborare in dettaglio nei programmi di lavoro e nelle guide dei programmi.

Il FSE+ continuerà a sostenere l'integrazione a lungo termine dei migranti, mentre l'AMIF soddisferà le esigenze a breve termine.

In quanto principale strumento dell'UE per investire nel capitale umano e nelle competenze, il FSE+ continuerà a dare un importante contributo allo sviluppo del capitale umano nella ricerca e innovazione (R&I) in sinergia con Orizzonte Europa.

1.5. Durata e incidenza finanziaria **durata limitata**

- in vigore a decorrere da 01/01/2021 fino a 31/12/2027
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste³⁴ **Gestione diretta** a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Il FSE+ sarà suddiviso in due componenti principali, una in gestione concorrente, relativa ai precedenti programmi FSE, FEAD e IOG, e l'altra in regime di gestione diretta e indiretta, che raggruppa le attività dei precedenti programmi per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e per la salute.

Per l'attuazione del FSE+ proseguiranno le attuali attività con le organizzazioni internazionali come le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'OMS, e con l'OCSE e l'OIL.

Le nuove attività previste di cooperazione internazionale possono anche essere attuate in regime di gestione indiretta, facendo riferimento alle autorità di gestione del FSE.

³⁴

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nell'ambito della gestione concorrente saranno definiti a livello di programma indicatori comuni di output e di risultato. I dati sugli indicatori comuni di output e di risultato saranno trasmessi per via elettronica dalle autorità degli Stati membri alla Commissione sei volte l'anno. Ne sarà controllata la coerenza. Sarà sottoposta ad audit l'affidabilità del sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e verifica.

Nell'ambito della gestione diretta e indiretta saranno elaborati quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle pertinenti pratiche dei precedenti quadri EaSI e Salute, per garantire che i dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il progetto di regolamento sulle disposizioni comuni prevede pagamenti da parte della Commissione sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamenti a seguito della liquidazione dei conti. Il prefinanziamento è versato annualmente in base alle percentuali previste nel regolamento sulle disposizioni comuni. I pagamenti intermedi sono calcolati secondo i tassi di cofinanziamento per priorità concordati nel programma operativo. A differenza di quanto avviene per l'attuale periodo di programmazione, il numero di domande di pagamento intermedio è limitato a quattro all'anno, trasmesse su base trimestrale.

Il progetto di regolamento sulle disposizioni comuni prevede una serie di modalità per indicare i pagamenti intermedi a seconda che l'attuazione del programma si basi sui costi reali dichiarati da uno Stato membro oppure su "opzioni semplificate in materia di costi" o sul conseguimento di condizioni.

Il progetto di proposta di CPR (gestione concorrente) si basa su quello vigente per il periodo di programmazione 2014-2020. Sono state tuttavia proposte alcune misure intese a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere di audit per gli Stati membri e i loro beneficiari. Tali misure si riferiscono alla gestione dei finanziamenti da parte delle autorità di gestione che, come proposto, baseranno le verifiche di gestione su un'analisi dei rischi. In secondo luogo, a determinate condizioni, l'autorità di gestione può decidere di applicare modalità di controllo migliorate in linea con le procedure nazionali senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, il processo di designazione è stato soppresso, e ciò dovrebbe accelerare l'attuazione dei programmi.

Il progetto di proposta di CPR non prevede un'autorità di certificazione, ma piuttosto la presenza di una funzione contabile. La motivazione alla base di questa novità è che essa comporterebbe un carico inferiore di adempimenti amministrativi a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'audit delle spese dichiarate, la proposta di CPR contiene alcuni elementi intesi a evitare audit multipli per la stessa operazione/spesa.

In base alle norme del progetto di CPR, i pagamenti intermedi saranno certificati alla Commissione dopo l'esecuzione dei controlli di gestione – su un campione di dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari basato sul rischio – ma spesso prima dei controlli di gestione approfonditi in loco o delle successive attività di audit.

Al fine di attenuare il rischio di rimborsare a causa di tale procedura spese non ammissibili sono state previste nella proposta alcune misure.

1) **I versamenti intermedi effettuati dalla Commissione continueranno a non poter superare il 90 % dell'importo dovuto agli Stati membri, poiché a questo punto sarà stata eseguita solo una parte dei controlli nazionali.** Il saldo sarà versato successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta che l'autorità di gestione e l'autorità di audit avranno fornito elementi probatori di audit nonché una garanzia ragionevole. Eventuali irregolarità rilevate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione dei bilanci annuali certificati da parte dell'autorità di gestione/di certificazione possono richiedere una rettifica netta.

2) **Continuazione di una liquidazione annuale dei conti e di una chiusura annuale delle operazioni o delle spese completate:** ciò incentiverà ulteriormente le autorità nazionali e regionali ad effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in previsione della certificazione annuale dei conti alla Commissione.

Le componenti Salute e Occupazione e innovazione sociale del programma saranno attuate in regime di gestione diretta e indiretta, utilizzando le modalità di attuazione offerte dal regolamento finanziario, ossia principalmente le sovvenzioni e gli appalti. La gestione diretta consente di stabilire contatti diretti con i beneficiari/contraenti direttamente impegnati in attività a servizio delle politiche dell'Unione. La Commissione assicura la sorveglianza diretta del risultato delle azioni finanziate. Le modalità di pagamento delle azioni finanziate saranno adattate ai rischi inerenti alle operazioni finanziarie. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economia dei controlli della Commissione, la strategia sarà orientata a un equilibrio dei controlli ex ante ed ex post.

Per quanto riguarda la gestione diretta e indiretta, gli audit ex post saranno inoltre effettuati in loco da revisori contabili esterni per un campione di operazioni. La selezione di tali operazioni avverrà abbinando una valutazione dei rischi a una selezione casuale.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il ridotto ambiente di controllo potrebbe provocare un aumento del tasso di errore. Si prevede che questo rischio sia attenuato dal tetto massimo ai rimborsi e dalla liquidazione annuale dei conti. È comunque probabile che le rettifiche a livello nazionale saranno più elevate e che possano portare a un certo livello di frustrazione a livello di Stato membro. Il senso di frustrazione può anche essere alimentato dal fatto che l'attuale formulazione del CPR obbliga le autorità di gestione a effettuare controlli seguendo un approccio basato sul rischio, piuttosto che sulla base del 100 % come in passato. Questo requisito può anche essere in contrasto con norme nazionali vigenti che impongono una verifica esauriente dei costi dichiarati (anche per l'equivalente cofinanziamento nazionale). Questo può essere un elemento che non è stato sufficientemente preso in considerazione nella proposta.

La soppressione dell'autorità di certificazione riduce un filtro supplementare nella gestione e nel controllo delle spese sostenute. Nel corso degli ultimi due periodi di

programmazione le autorità di certificazione hanno svolto un ruolo importante nel filtrare le spese non ammissibili e nell'effettuare ulteriori rettifiche finanziarie ove necessario. L'attuale proposta CPR non attenua questo rischio.

Riducendo il lavoro di audit è possibile che non vengano identificati errori residui e che sia di conseguenza compromesso il processo di garanzia dell'affidabilità della Commissione. A nostro parere tale rischio non viene mitigato, soprattutto considerando che anche i dispositivi di controllo proporzionati limitano i poteri della Commissione in materia di audit. Riteniamo pertanto che tale rischio sia accettato dal legislatore.

Per quanto riguarda la dotazione di bilancio attuata mediante gestione diretta e indiretta, l'attuazione è incentrata sull'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico, e sono previste alcune sovvenzioni per attività e organizzazioni specifiche.

Gli appalti pubblici sono conclusi soprattutto per ambiti quali gli studi, la raccolta di dati, i contratti di valutazione, la formazione, le campagne di informazione, i servizi informatici e di comunicazione, la gestione delle strutture, ecc. Gli aggiudicatari sono soprattutto società di consulenza e altre società private, fra cui molte PMI; nella componente Salute i contraenti principali comprendono anche istituti e laboratori.

Le sovvenzioni saranno concesse principalmente per attività di sostegno a organizzazioni non governative, agenzie nazionali, università, ecc. Il periodo di attuazione delle azioni e dei progetti sovvenzionati è generalmente compreso tra uno e tre anni.

I rischi principali sono i seguenti:

- rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di finanziamento, in particolare per i piccoli operatori) che per gli appalti (numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo in alcuni settori);
- rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

La Commissione si avvale di procedure interne che mirano a coprire i rischi summenzionati. Le procedure interne sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono misure antifrode e considerazioni sul rapporto costi/benefici. In questo quadro la Commissione continua ad esplorare eventuali possibilità di miglioramento della gestione e di conseguimento di incrementi di efficienza. Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono descritte di seguito.

Controlli effettuati prima e durante l'attuazione dei progetti

- Sono utilizzati modelli di convenzioni di sovvenzione o di contratti di servizio elaborati nell'ambito della Commissione. Essi contengono una serie di disposizioni in materia di controlli, come i certificati di audit, le garanzie finanziarie, gli audit e le verifiche sul posto dell'OLAF. Le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi sono state semplificate ricorrendo, ad esempio, a somme forfettarie, costi unitari, contributi non collegati ai costi e altre possibilità offerte dal regolamento finanziario.

Ciò consentirà di ridurre il costo dei controlli e di concentrare maggiormente le verifiche e i controlli nelle zone ad alto rischio.

- Tutti i membri del personale aderiscono al codice di buona condotta amministrativa. Il personale che si occupa della procedura di selezione o della gestione delle convenzioni di sovvenzione/dei contratti di servizio rilascia (inoltre) una dichiarazione attestante di non essere in una situazione di conflitto di interessi. Il personale riceve regolare formazione e utilizza le reti per lo scambio delle buone pratiche.
- La realizzazione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari tramite controlli documentali, sulla base delle relazioni sui progressi tecnici dell'aggiudicatario e dei beneficiari; inoltre, si prevedono di volta in volta riunioni con gli aggiudicatari/con i beneficiari e ispezioni sul posto.

Controlli effettuati alla fine del progetto - Gli audit ex post sono condotti allo scopo di verificare sul posto l'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa. Lo scopo di tali verifiche è impedire, rilevare e correggere gli errori materiali per quanto concerne la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie. Per conseguire un livello di controllo elevato, la selezione dei beneficiari da sottoporre a audit provvede a combinare il fattore di rischio con un campionamento casuale e a prestare particolare attenzione agli aspetti operativi, ogniqualvolta possibile durante l'audit in loco.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

L'opzione di disporre di un servizio contabile, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole del 4 % degli attuali costi dovuti alla certificazione, in virtù di una riduzione delle funzioni dei sistemi di gestione e di controllo;

- l'uso di costi semplificati e di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi, che riduce i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;
- dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione (sulla base del rischio) e per gli audit;
- la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari.

Nel complesso si prevede che le proposte comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2 % dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli stessi.

Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del precedente programma (o della precedente componente del programma) in regime di gestione diretta e date le principali caratteristiche del nuovo programma, si stima che i rischi di attuazione del programma rimarranno relativamente stabili. Grazie alla combinazione di sovvenzioni e appalti, controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e audit sul posto, il tasso di errore residuo medio quantificabile dovrebbe rimanere al di sotto del 2 %.

Per la gestione diretta e indiretta, il costo annuale del livello di controlli suggerito rappresenta circa il 4 % - 7 % del bilancio annuale delle spese operative. Ciò è

giustificato dal volume elevato di operazioni da controllare. Nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e della salute, la gestione diretta comporterà l'attribuzione di numerosi contratti e sovvenzioni per azioni e l'erogazione di numerose sovvenzioni di funzionamento ad organizzazioni non governative e sindacati. Il rischio connesso a tali attività riguarda la capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese.

Su 5 anni il tasso di errore per gli audit in loco delle sovvenzioni erogate in regime di gestione diretta è stato dell'1,8 % e complessivamente tenendo conto del basso livello di rischio per gli appalti al di sotto dell'1 %. Questo livello di errore è considerato accettabile, in quanto inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

Le modifiche proposte al programma non influiranno sull'attuale modalità di gestione degli stanziamenti. L'attuale sistema di controllo si è dimostrato in grado di prevenire e/o individuare errori e/o irregolarità e, in caso di errori o irregolarità, di correggerli. È pertanto lecito prevedere che i tassi di errore storici si manterranno allo stesso livello.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, in relazione alle attività in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione. L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti.

La Commissione attua inoltre una serie di misure, ad esempio:

- le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione del programma autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere a audit, controlli e verifiche sul posto;
- durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei richiedenti e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);
- le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
- una formazione in materia di frodi e irregolarità sarà impartita regolarmente a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai revisori e ai controllori preposti alle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari.

La DG EMPL persegue azioni nel quadro della strategia antifrode della Commissione (CAFS).

Nel caso della gestione diretta, la valutazione del rischio di frode è stata aggiornata nel 2016. La procedura di concessione delle sovvenzioni comprende diversi elementi per l'individuazione delle frodi, quali l'impiego generalizzato del principio dei quattro occhi, la verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di aggiudicazione, l'elaborazione di procedure dettagliate per evitare conflitti di interesse, la verifica dell'eventuale presenza dei richiedenti in "liste nere" a norma del regolamento n. 1605/2002, l'uso di strumenti informatici, come EDES e ARACHNE e la verifica di altri indicatori di rischio (indicatori di frode).

Nel caso della gestione concorrente dei fondi strutturali esiste la specifica strategia antifrode congiunta 2015-2020 della DG Politica regionale e urbana, della DG Occupazione, affari sociali e inclusione e della DG Affari marittimi e pesca. Per i fondi strutturali esiste uno specifico obbligo normativo antifrode per il periodo 2014-2020 nel regolamento recante disposizioni comuni [articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del CPR]. La DG EMPL attraverso i controlli e gli obblighi di audit si accerta che gli Stati membri abbiano predisposto, e di fatto applicano, i sistemi di gestione e di controllo che garantiscono l'impiego efficace e corretto dei fondi, al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle spese. Gli Stati membri sono tenuti a notificare i problemi attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS). La DG EMPL rintraccia le azioni nazionali volte a lottare contro la frode e, se necessario, sanziona la mancanza di azione mediante decisioni di rettifica finanziaria relative al sostegno FSE concesso al programma in questione, ad esempio nel quadro del seguito dato alle raccomandazioni e alle relazioni dell'OLAF. La DG EMPL fornisce inoltre orientamenti alle autorità di gestione che comprendono uno strumento di valutazione del rischio di frode. La DG EMPL diffonde attivamente lo strumento di valutazione del rischio ARACHNE negli Stati membri.

A seguito di uno studio condotto da un contraente esterno che sarà messo a punto a metà del 2018 la strategia antifrode congiunta (JAFS) sarà sottoposta a riesame e il contributo della DG EMPL alla strategia antifrode della Commissione (CAFS) aggiornato.

Le misure adottate dalla DG EMPL sono infine completate da misure orizzontali, come la formazione per una maggiore consapevolezza in merito alle frodi (indicatori di rischio) e per la prevenzione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	Diss./Non diss.	di paesi EFTA ³⁵	di paesi candidati ³⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
2	07 01 xx FSE+ Gestione concorrente – Spese di sostegno	Non diss.	Sì	Sì	No	No
2	07 01 01 yy FSE+ Occupazione e innovazione sociale, Salute – Spese di sostegno	Non diss.	Sì	Sì	Sì	No
2	07 02 xx – FSE+ Gestione concorrente	Diss.	No	No	No	No
2	07 02 xx xx – FSE+ Gestione concorrente Assistenza tecnica operativa	Diss.	No	No	No	No
2	07 02 xz – FSE+ Occupazione e innovazione sociale	Diss.	Sì	Sì	Sì	No
2	07 02 yy – FSE+ – Salute	Diss.	Sì	Sì	Sì	No

³⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2	Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori
---	----------	--

TOTALE			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
07 02 xx – FSE+ Gestione concorrente	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
07 02 xy – FSE+ Gestione concorrente Assistenza tecnica operativa	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
07 01 xx FSE+ Gestione concorrente – Spese di sostegno	Impegni = Pagamenti	(3)									
07 02 xz – FSE+ Occupazione e innovazione sociale	Impegni	(1)	99,444	101,493	103,583	105,714	107,889	110,106	111,771		740,000
	Pagamenti	(2)	27,593	58,577	76,326	81,034	83,439	85,282	86,869	240,880	740,000
07 02 yy – FSE+ – Salute	Impegni	(1)	48,547	49,659	51,793	52,950	54,130	55,334	58,237		370,650
	Pagamenti	(2)	5,170	23,504	33,802	41,064	44,539	47,846	50,121	124,604	370,650
07 01 01 yy FSE+ Occupazione e innovazione sociale, Salute – Spese di sostegno ³⁷	Impegni = Pagamenti	(3)	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050		63,350
TOTALE degli stanziamenti per la	Impegni	=1+3	157,041	160,202	164,426	167,714	171,069	174,490	179,058		1 174,000

³⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

dotazione del programma	Pagamenti	=2+3	41,813	91,131	119,178	131,148	137,028	142,178	146,040	365,484	1 174,000
--------------------------------	-----------	------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Gli stanziamenti per la parte del FSE+ in regime di gestione concorrente sono descritti nella scheda finanziaria del regolamento recante disposizioni comuni (CPR)

Per quanto riguarda la componente Salute, il programma potrebbe essere (parzialmente) delegato a un'agenzia esecutiva, in base all'esito dell'analisi costi-benefici e alle relative decisioni da adottare; i relativi stanziamenti amministrativi per l'attuazione del programma presso la Commissione e l'agenzia esecutiva saranno adattati di conseguenza.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

DG EMPL		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207		638,448
Altre spese amministrative		5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073		35,514
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG EMPL	(Totale impegni = Totale pagamenti)	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280		673,962

Mio EUR (al terzo decimale)

DG SANTE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435		10,045
Altre spese amministrative		0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108		0,756

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG SANTE	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543		10,801
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
Risorse umane		92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642		648,493
Altre spese amministrative		5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181		36,270
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823		684,763

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	254,864	258,025	262,249	265,537	268,892	272,313	276,881		1 858,763
	Pagamenti	139,636	188,954	217,001	228,971	234,851	240,001	243,863	365,484	1 858,763

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

DG EMPL

Per le risorse umane, i dati che seguono si basano sulle dotazioni concesse alla DG EMPL nel 2018 (SEC(2017) 528), escluso il personale assegnato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, oggetto di proposta distinta [COM(2018) XXX].

Per le altre spese amministrative, l'intera dotazione globale è indicata di seguito e comprende la spesa correlata al FEG.

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	638,448
Altre spese amministrative	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	35,514
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	673,962

DG SANTE

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	10,045
Altre spese amministrative	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,756
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	10,801

TOTALE

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	648,493
Altre spese amministrative	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	36,270
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	684,763

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

TOTALE

Esclusa la RUBRICA 7³⁸ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	63,350
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	63,350

TOTALE	106,873	106,873	106,873	106,873	106,873	106,873	106,873	748,113
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Gli stanziamenti per la parte del FSE+ in regime di gestione concorrente sono descritti nella scheda finanziaria del regolamento recante disposizioni comuni (CPR)

³⁸

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
DG EMPL							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	599	599	599	599	599	599	599
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
DG SANTE							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	9	9	9	9	9	9	9
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE dei posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	608	608	608	608	608	608	608
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) – AC, AL, END, INT e JPD³⁹							
Rubrica 7							
DG EMPL							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	71	71	71	71	71	71
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Finanziato dalla dotazione del programma ⁴⁰	- in sede						
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
DG SANTE							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	2	2	2	2	2	2
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Finanziato dalla dotazione del programma ⁴¹	- in sede	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ricerca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altro (specificare)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

³⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

⁴⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

TOTALE del personale esterno (in ETP)	73	73	73	73	73	73	73
TOTALE COMPLESSIVO	681	681	681	681	681	681	681

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione dei programmi, finanze e audit
Personale esterno	Gestione dei programmi, finanze e audit

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
SEE/EFTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Paesi candidati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Paesi terzi, compresi i paesi vicini	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie
- su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴²						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

⁴²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.



Strasburgo, 29.5.2018
COM(2018) 375 final

2018/0196 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹. La semplificazione amministrativa è stata definita un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex post e nella consultazione pubblica. L'esperienza suggerisce che le regole sono eccessivamente complesse e frammentate tra fondi e forme finanziarie, comportando così un onere eccessivo per i gestori dei programmi e i beneficiari finali.

La presente proposta di regolamento sulle disposizioni comuni stabilisce le disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente. La presente proposta non sostituirà il regolamento esistente (UE) n. 1303/2013 che continuerà a disciplinare i programmi adottati nel periodo 2014-2020. La proposta riduce la frammentazione delle regole, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per sette fondi:

- FC: Fondo di coesione
- FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale
- FSE+: Fondo sociale europeo Plus²
- AMIF: Fondo Asilo e migrazione³
- BMVI: Strumento per la gestione delle frontiere e i visti⁴
- ISF: Fondo per la Sicurezza interna

Le proposte prevedono come data di applicazione il 1° gennaio 2021 e sono riferite a un'Unione di 27 Stati membri, vista la notifica del Regno Unito, pervenuta il 29 marzo 2017 al Consiglio europeo, dell'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'EURATOM, in base all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione dia esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, in conformità alle disposizioni dei regolamenti basati sull'articolo 322 del TFUE. L'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti. Il principio di sussidiarietà non si estende alle regole finanziarie, per le quali è chiaro che solo l'Unione è abilitata o tenuta ad agire.

Gli interventi dell'UE a mezzo dei fondi strutturali e di investimento europei si basano sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del TFUE. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175

¹ COM(2018) 322 final del 2.5.2018.

² Ad eccezione del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e delle tematiche della sanità.

³ Solo le componenti in gestione concorrente.

⁴ Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere comprende lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti e lo strumento per le attrezzature di controllo doganale.

del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del FSE, del FESR e del Fondo di coesione sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore della pesca si basano sull'articolo 39 del TFUE.

L'articolo 174 del TFUE dispone che un'attenzione particolare vada rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che limitano gravemente il loro sviluppo.

Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE. Il regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE. Il regolamento che istituisce il Fondo per la Sicurezza interna si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 317 del TFUE contiene la base giuridica della serie comune di regole che riguardano l'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri. L'articolo 322 del TFUE ne definisce l'ambito e le procedure per istituirlo.

La sussidiarietà e la proporzionalità dei singoli fondi citati sono esposte nelle relazioni di ciascun fondo. Il presente regolamento apporta però ulteriori contributi:

- in termini di sussidiarietà, promuovendo la gestione concorrente: i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, bensì attuati in partenariato con gli Stati membri;
- in termini di proporzionalità, attraverso l'unificazione e il consolidamento delle regole (e quindi la riduzione dell'onere per i portatori di interessi).

L'articolo 11 del TFUE dichiara che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile: tale tema è affrontato nel presente regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

I vari fondi dispongono di valutazioni proprie e molti dei risultati sono rilevanti in particolare modo per i regolamenti specifici. Sono riportati nel seguito i principali risultati applicabili al regolamento sulle disposizioni comuni.

1. Semplificazione: necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Questo è uno dei risultati principali e si è presentato ripetutamente nella valutazione di tutti i fondi.

- Le valutazioni ex post del FESR e del Fondo di coesione hanno riscontrato un'eccessiva complessità dei sistemi di gestione, controllo e audit, che ha causato incertezza amministrativa e ritardi nell'attuazione. La complessità è stata particolarmente sentita nei paesi dell'UE-15, ove i finanziamenti erano

relativamente minori, elemento che ha suggerito la necessità della proporzionalità.

- La valutazione del FSE ha riscontrato la necessità di semplificare il panorama dei finanziamenti (ossia la gamma e la varietà degli strumenti) e il processo di attuazione.
- Anche la valutazione del FEAMP ha rilevato che gli oneri amministrativi erano eccessivi. Nella fase di domanda essi costituivano un disincentivo alla richiesta di sostegno. Inoltre la complessità di determinati progetti sembra aver creato disincentivi per i beneficiari potenziali, in particolare nei casi in cui era coinvolta una vasta rete di partner.
- Le valutazioni intermedie delle componenti pertinenti dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF hanno anch'esse riscontrato la necessità di una semplificazione. È stato raccomandato in particolare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.

A tale tema viene data risposta in tutto il testo del regolamento sulle norme comuni. Ne sono esempi degni di nota il titolo V (ad esempio, opzioni semplificate in materia di costi, pagamenti in base a condizioni, eliminazione delle regole specifiche per i grandi progetti e gli investimenti che generano entrate) e il titolo VI (controllo e audit semplificati e più proporzionati).

2. La necessità di flessibilità per rispondere alle esigenze emergenti

- La valutazione ex post del FERS e del Fondo di coesione ha riscontrato che l'adattamento dei programmi durante la crisi economica aveva costituito uno dei successi del periodo 2007-2013 e avrebbe dovuto essere sviluppato ulteriormente.
- La valutazione ex post del FSE ha indicato la flessibilità come uno degli aspetti più bisognosi di miglioramento.
- Le valutazioni intermedie dei programmi che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF indicano che tali fondi hanno fornito una risposta adeguata alle crisi migratoria e della sicurezza. Sono però necessari meccanismi più flessibili per assegnare i finanziamenti.

A tale tema sono dedicati il titolo III (che consente trasferimenti relativamente modesti senza necessità di modificare i programmi) e il titolo II (le dotazioni dei programmi sono stabilite per i primi 5 anni e successivamente, per gli ultimi 2 anni, in base a un riesame); le norme di complementarità per l'AMIF, il BMVI e l'ISF sono delineate nei regolamenti specifici dei fondi. Inoltre anche la possibilità di utilizzare la garanzia InvestEU aumenta la flessibilità a favore degli Stati membri.

3. Le potenzialità degli strumenti finanziari (SF)

- La valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione ha rilevato che gli SF hanno le potenzialità per essere più efficienti nel finanziare gli investimenti in alcuni settori di intervento, ma che l'attuazione soffre di ritardi ed è problematico diffonderne l'utilizzo.

- La valutazione intermedia dell'EaSI ha riscontrato che l'eterogeneità delle regole rendeva difficile sfruttare le complementarità tra i fondi. La valutazione ha raccomandato di snellire e allineare le regole sugli SF.

Tale punto trova risposta nel titolo V che semplifica l'attuazione degli SF, allineando molte delle disposizioni a quelle per le sovvenzioni.

- **Consultazioni pubbliche**

La Commissione ha effettuato le seguenti consultazioni pubbliche.

- I fondi UE nel settore della politica di coesione (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).
- Una consultazione dei portatori di interessi nel contesto della valutazione ex post del FEAMP (da febbraio a maggio 2016).
- I fondi UE nel settore della migrazione (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).
- I fondi UE nel settore della sicurezza (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).

Le consultazioni dei portatori di interessi hanno avuto risultati non dissimili da quelli delle valutazioni ex post: la principale conclusione rilevante per il regolamento sulle disposizioni comuni riguarda la semplificazione (in particolare in termini di procedure di audit e di controllo), seguita dalla flessibilità.

- Nella consultazione sulla politica di coesione i portatori di interessi hanno indicato le procedure complesse come l'ostacolo di gran lunga più problematico, seguito dalle macchinose prescrizioni in materia di audit e controllo, dall'assenza di flessibilità, dalla difficoltà di assicurare la sostenibilità finanziaria e dai ritardi dei pagamenti.
- Per il FEAMP la complessità della realizzazione amministrativa è considerata il difetto maggiore e molti portatori di interessi invocano una semplificazione radicale e flessibilità. La logica degli interventi è considerata troppo rigida e tale da non permettere agli Stati membri di tenere presenti le proprie specificità.
- Le consultazioni nei settori della migrazione e della sicurezza hanno rilevato che i rispondenti sono nettamente a favore di un'esecuzione più semplice e di maggiore flessibilità (in particolare in relazione alla capacità di reagire alle crisi della migrazione e della sicurezza).

Le preoccupazioni espresse dai portatori di interessi trovano risposta nelle diverse misure di semplificazione in tutto il testo del regolamento (cfr. infra).

- **Competenza tecnica e costi amministrativi**

In termini di competenza tecnica è stato convocato un gruppo ad alto livello di esperti per discutere la semplificazione della politica di coesione. Il gruppo è giunto alle seguenti conclusioni⁵.

- Allineamento delle regole tra i fondi UE. Tale tema trova parziale risposta nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁵ Testo completo delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf

- Meno norme, più chiare e concise. Come già osservato, il presente regolamento comprende numerose semplificazioni.
- Sussidiarietà e proporzionalità effettive: fare affidamento in misura molto maggiore sui sistemi e sulle procedure di gestione e controllo a livello nazionale. Tale punto è affrontato nel titolo VI (cfr. infra).
- Quadro di riferimento stabile ma flessibile: non è necessario procedere a nuove nomine istituzionali per il prossimo periodo di programmazione. Dovrebbe anche essere più facile modificare i programmi. Questi punti trovano risposta rispettivamente nei titoli VI e III.
- Principio dell'audit unico: estensione del principio dell'audit unico. Tale punto è affrontato nel titolo VI.

Esistono infatti indizi di notevoli costi amministrativi correlati al FESR e al Fondo di coesione, che uno studio recente⁶ valuta al 3 % dei costi medi di programma per il FESR e al 2,2 % per il Fondo di coesione. Gli oneri amministrativi per i beneficiari (tra cui le PMI) sono maggiori.

Molte delle semplificazioni nel regolamento sulle disposizioni comuni sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma lo studio ha espresso le stime seguenti.

- Il maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (o ai pagamenti in base a condizioni) per il FESR e il Fondo di coesione potrebbe ridurre notevolmente i costi amministrativi totali, anche del 20-25 % se tali opzioni sono applicate in tutti i casi.
- Un approccio più proporzionato al controllo e agli audit comporterebbe una riduzione importante del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio", riducendo in tal modo i costi amministrativi per il FESR e il Fondo di coesione del 2-3 % e i costi dei programmi interessati in misura molto maggiore.
- **Valutazione d'impatto**

Il regolamento stesso non è soggetto alla valutazione d'impatto in quanto esso stabilisce disposizioni comuni e un meccanismo di attuazione per altri settori di intervento. I relativi fondi sono corredati ciascuno della pertinente valutazione d'impatto.

- **Coesione elettronica e scambio di dati**

Per i programmi del periodo 2014-2020, tranne che per quelli che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF, è stato imposto un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti della raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare il progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente e ogni due mesi alla Commissione, il che significa che la piattaforma di dati aperti (Open Data platform) sarà aggiornata quasi in tempo reale.

I dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in modo analogo in formato elettronico su un sito web dedicato, gestito dall'autorità di gestione. In tal modo sarà assicurata maggiore visibilità ai successi conseguiti, oltre a una comunicazione migliore.

⁶ *Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results.*

- **Diritti fondamentali**

Introducendo una condizione abilitante che consiste nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il regolamento avrà un'incidenza positiva sul rispetto e sulla protezione di tutti i diritti fondamentali nella gestione di tutti i sette fondi.

Il rispetto delle norme di legge è oggetto di un regolamento autonomo basato sull'articolo 322 del TFUE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede una dotazione di 330 miliardi di EUR per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2021-2027.

Dotazioni del FESR, del FC e del FSE+ per il periodo 2021-27 in milioni

Totale della politica di coesione	330 624
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	200 629
• Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita	190 752
• Cooperazione territoriale europea	8 430
• Regioni ultraperiferiche e zone a bassa densità di popolazione	1 447
Fondo di coesione (FC)	41 349
• di cui contributo al MCE - Trasporti	10 000
Fondo sociale europeo+⁽¹⁾	88 646

(1) Tale cifra non comprende l'importo per la sanità, l'occupazione e l'innovazione sociale (1 042 000 000 EUR).

Si tratta delle rubriche finanziarie principali di cui tratta il regolamento sulle disposizioni comuni. La proposta della Commissione per il finanziamento del FEAMP, dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF sarà contenuta nei regolamenti specifici dei fondi.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Gli obiettivi principali dell'architettura e delle disposizioni del regolamento proposto sono i seguenti.

1. Ridurre notevolmente gli inutili oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione, preservando un livello elevato di garanzia di legittimità e regolarità. Questo è il principio guida portante della riforma e comprende un gran numero di semplificazioni e allineamenti di vari regolamenti, in particolare in termini di:
 - i. mantenimento dei sistemi di gestione e controllo (e di altre misure che facilitano l'avvio del programma); maggiore ricorso a "modalità proporzionate", con le quali i programmi a basso rischio possono fare maggiore affidamento sui sistemi nazionali;

- ii. ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a pagamenti in base a condizioni;
 - iii. strumenti finanziari.
2. Aumentare la flessibilità per adeguare gli obiettivi e le risorse dei programmi in risposta al mutamento delle circostanze, anche in termini di contributi volontari a strumenti a gestione diretta a livello di UE.
3. Allineare in maggior misura i programmi alle priorità dell'UE e aumentarne l'efficacia, anche nei modi seguenti:
 - i. allineando la logica di intervento e segnalazione alle rubriche del QFP e aumentando le concentrazioni sulle aree prioritarie;
 - ii. rafforzando il collegamento con il processo del semestre europeo;
 - iii. stabilendo condizioni abilitanti più significative, che devono rimanere soddisfatte durante tutto il periodo di attuazione.

Titolo I: obiettivi e sostegno generale

Il regolamento sulle disposizioni comuni uniforma sette fondi europei attuati in regime di gestione concorrente. L'obiettivo è stabilire un insieme comune di regole semplificate e consolidate, riducendo gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari dei programmi.

Il documento pone le basi per dare maggiore rilievo alla gestione concorrente e al partenariato, temi presenti in vari regolamenti. L'articolo 5 pone le basi per la gestione concorrente, l'articolo 6 per il partenariato con le autorità regionali e locali, cittadine e pubbliche, i partner economici e le parti sociali, la società civile e gli organismi che promuovono l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e i diritti delle persone con disabilità.

La proposta della Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha posto un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, proponendo l'obiettivo generale che il 25 % delle spese dell'UE vadano a favore di azioni per il clima. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell'UE di marcatori climatici al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sostenere l'utilizzo massimale delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi riguardanti il clima, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante il processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

Titolo II: approccio strategico

Nel presente regolamento gli undici obiettivi tematici utilizzati nel periodo 2014-2020 sono stati semplificati e ridotti a cinque obiettivi strategici.

1. Un'Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente.
2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio.
3. Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC.
4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

5. Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.

Gli obiettivi strategici dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF sono stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi.

Tale semplificazione consente sinergie e flessibilità tra varie componenti di uno stesso obiettivo, eliminando distinzioni artificiose tra diverse politiche che contribuiscono alla realizzazione dello stesso obiettivo. Essa pone inoltre le basi della concentrazione tematica per il FESR e il FSE.

Le "condizionalità ex ante" del periodo 2014-2020 sono sostituite da "condizioni abilitanti". Queste sono in numero minore, più concentrate sugli obiettivi del fondo interessato e, a differenza del periodo 2014-2020, monitorate e applicate durante tutto il periodo. Tale principio sarà rafforzato: gli Stati membri non potranno dichiarare spese relative a specifici obiettivi prima che la condizione abilitante sia soddisfatta. In tal modo si garantirà che tutte le operazioni cofinanziate siano coerenti con il quadro strategico dell'UE.

Per sviluppare ulteriormente la buona pratica dell'orientamento alla performance, si propone di mantenere il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in maniera razionale e più chiara. Analogamente, la condizionalità collegata al semestre europeo è mantenuta ma semplificata. In particolare, le raccomandazioni specifiche per paese saranno tenute presenti almeno in due occasioni nella programmazione: all'inizio della programmazione e durante il riesame intermedio.

Sono mantenute le misure volte a promuovere una sana gestione economica. Le sospensioni però saranno collegate solo agli impegni, non ai pagamenti, al fine di evitare di aggravare situazioni di crisi economica.

Il regolamento sulle disposizioni comuni crea flessibilità per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione. Saranno programmati inizialmente solo i primi 5 anni. Le dotazioni per gli ultimi 2 anni saranno decise in base a un riesame intermedio di ampia portata e approfondito che informerà la corrispondente riprogrammazione nel 2025. Il riesame rivedrà le priorità e gli obiettivi iniziali dei programmi, tenendo presenti: i progressi nel conseguimento degli obiettivi compiuti entro la fine del 2024; i cambiamenti della situazione socioeconomica; le nuove sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese. Tale approccio si basa sui concetti di quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e di riserva di efficacia dell'attuazione, rinforzando anche ulteriormente l'elemento di performance della politica, anche ricorrendo alla riprogrammazione. La riserva di efficacia dell'attuazione è però abolita.

Le sinergie tra i diversi strumenti dell'UE sono incoraggiate tramite il processo di pianificazione strategica, che individuerà gli obiettivi comuni e le aree di attività comuni nei diversi programmi, ad esempio con la politica agricola comune (PAC), Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il fondo InvestEU, LIFE, Erasmus+ e con lo strumento per la dimensione internazionale.

Titolo III: programmazione

Il contenuto dei programmi sarà più razionale e strategico. Per armonizzare e accelerare il processo di programmazione e attuazione all'inizio del periodo, è allegato al presente regolamento un modello comune per i programmi di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e FEAMP e un modello separato per AMIF, BMVI e ISF. Per rendere la programmazione più flessibile si stabilirà una soglia del 5 % a livello di priorità, al di sotto della quale sarà possibile modulare le dotazioni all'interno del programma senza la necessità di modificare formalmente il programma.

In risposta a sfide specifiche a livello subregionale e locale, il regolamento introduce un approccio semplificato allo sviluppo locale di tipo partecipativo (tra cui la possibilità di designare un fondo capofila, riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari). Il regolamento sulle disposizioni comuni inoltre armonizza l'approccio ad altri strumenti territoriali, tra cui gli investimenti territoriali integrati esistenti.

Il regolamento comprende anche disposizioni per consentire il trasferimento volontario di risorse ai cinque comparti degli strumenti InvestEU in modo da poter beneficiare di un meccanismo di garanzia a livello del bilancio UE. Gli Stati membri potrebbero inoltre chiedere il trasferimento di un importo fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta. Tale disposizione dovrebbe agevolare il conseguimento degli obiettivi dei programmi durante l'attuazione.

L'approccio all'assistenza tecnica degli Stati membri è stato semplificato. È stato introdotto un meccanismo a tasso forfettario che permette di integrare ogni pagamento intermedio di una percentuale compresa tra il 2,5 % e il 6 % secondo il fondo, che crea quindi un collegamento tra il pagamento dell'assistenza tecnica e i progressi dell'attuazione. Possono inoltre continuare le azioni volte allo sviluppo di capacità amministrative sotto forma di pagamenti in base a condizioni.

Titolo IV: sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione

I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020, tranne per i fondi che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF, è stato imposto un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare il progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente e ogni due mesi, il che significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.

Si propone di attribuire un ruolo più incisivo ai comitati di sorveglianza per supervisionare la performance dei programmi e tutti i fattori che incidono su di essa. A fini di trasparenza si imporrà che i documenti presentati ai comitati di sorveglianza siano disponibili al pubblico.

Per tutti i fondi, la verifica annuale della performance sarà l'occasione di un dialogo strategico sulle tematiche principali dell'attuazione e della performance dei programmi. Le trasmissioni frequenti di dati consentono una semplificazione del processo di verifica della performance. Per i fondi della politica di coesione, ciò permette di eliminare la relazione annuale: la riunione annuale di riesame si svolgerà in base ai risultati più recenti e alla serie limitata di informazioni qualitative presentate.

Sono state rafforzate le responsabilità delle autorità di programma e dei beneficiari per quanto riguarda la visibilità e la comunicazione. Prescrizioni comuni in materia di comunicazione, trasparenza e visibilità garantiscono azioni di comunicazione più coerenti, efficaci ed efficienti.

Saranno effettuate valutazioni in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016⁷, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per le valutazioni d'impatto delle diverse opzioni per la realizzazione di altre azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti dei

⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

programmi sul campo, in base agli indicatori e ai target finali del programma e a un'analisi dettagliata del grado di rilevanza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto dell'UE che esso apporta e della sua coerenza con altre politiche dell'UE. Le valutazioni descriveranno gli insegnamenti tratti, i problemi rilevati e le possibilità di migliorare ulteriormente le azioni e il loro impatto.

Titolo V: sostegno finanziario

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento sulle disposizioni comuni sistematizza e aumenta il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, ossia rimborso forfettario, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Per facilitare l'applicazione di tali opzioni il regolamento sulle disposizioni comuni semplifica le regole e i metodi di calcolo, mettendo a disposizione più opzioni pronte all'uso sulla base della proposta omnibus della Commissione⁸.

Anche l'opzione dei pagamenti in base a condizioni contribuirà all'orientamento basato sulla performance, consentendo che i pagamenti siano basati su realizzazioni effettuate e verificate.

Gli strumenti finanziari costituiranno un importante meccanismo di attuazione per gli investimenti del periodo 2021-2027 che generano entrate o risparmi; le disposizioni che ne regolano l'uso sono state snellite e aggiornate per garantire un'attuazione migliore e più facile oltre a un'impostazione più semplice.

- Gli strumenti finanziari saranno più integrati nel processo di programmazione e attuazione fin dall'inizio e la valutazione ex ante sarà razionalizzata di conseguenza.
- Le autorità di gestione avranno le stesse opzioni di base flessibili per l'attuazione - gestione sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o gestione da parte dell'autorità di gestione - ma le relative condizioni sono state semplificate.
- Sarà possibile combinare risorse dell'UE seguendo lo stesso insieme di regole; non vi sarà più la moltiplicazione di regole diverse applicate a situazioni analoghe.
- Viene proposta flessibilità per la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.
- Le regole di ammissibilità sono state chiarite e le norme in materia di costi e commissioni di gestione sono state semplificate pur conservando il rapporto con la performance per incoraggiare una gestione efficiente.
- Le regole sui pagamenti sono state semplificate notevolmente pur conservando l'importantissima correlazione tra i pagamenti agli strumenti finanziari e gli esborsi corrispondenti ai destinatari finali.
- I rientri di capitale e il riutilizzo dei fondi sono stati semplicemente codificati per rendere più scorrevole il passaggio da un periodo al successivo.
- Non vi saranno relazioni aggiuntive distinte riguardanti gli strumenti finanziari, che sono inseriti nello stesso sistema di tutte le altre forme di finanziamento.

Vi sono semplificazioni ulteriori.

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527170749972&uri=CELEX:52016PC0605>

- La combinazione di diversi fondi - e di strumenti finanziari e sovvenzioni - è codificata in regole semplici.
- Non vi saranno più regole specifiche per gli investimenti che generano entrate.
- Non vi sarà l'iter relativo ai grandi progetti (i progetti strategici saranno invece seguiti dal comitato di sorveglianza).
- La concessione di fondi sarà semplificata, ad esempio mediante l'approccio basato sul marchio di eccellenza.

Per evitare un'improduttiva concorrenza tra sovvenzioni, sono state rese più severe le disposizioni relative alla delocalizzazione delle imprese.

Titolo VI: gestione e controllo

I compiti e le responsabilità dei diversi organismi del sistema di gestione e controllo sono esposti con maggior chiarezza. Non vi è alcun obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti e regole più semplici per l'individuazione di organismi nuovi.

I requisiti di ammissibilità aiuteranno a garantire che siano ammesse al sostegno solo operazioni di qualità, tali da apportare il massimo contributo al conseguimento degli obiettivi concordati, con il miglior rapporto costi-benefici. Si propone inoltre di verificare sistematicamente se l'operazione è sostenibile sotto l'aspetto finanziario e se lo screening ambientale abbia rispettato le prescrizioni più recenti.

Il numero di controlli e audit sarà notevolmente ridotto. In tal modo si ridurranno gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità del programma e sui beneficiari. In aggiunta alle misure di riduzione degli oneri di audit dei titoli precedenti, il presente titolo riduce ulteriormente l'onere grazie alle modalità seguenti.

- Estensione del principio dell'audit unico.
- Riduzione dei controlli.
- Per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di audit ai fini dell'affidabilità.

Le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa non dovranno superare un altro processo di domanda e selezione se sono coerenti con la strategia di specializzazione intelligente del programma. In tal modo si riducono gli oneri per i gestori e i beneficiari. Tale approccio potrebbe essere esteso per analogia ad altri strumenti dell'UE come LIFE+ o Erasmus+.

Titolo VII: gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie

Il sistema degli acconti annuali è mantenuto, compresa la ritenuta del 10 % degli importi dichiarati per i pagamenti intermedi. La presentazione delle domande di pagamento seguirà un calendario regolare e avrà luogo quattro volte all'anno. I conti pari a zero non richiederanno una procedura specifica.

La stessa sezione comprende le regole di disimpegno. Poiché sarà più facile ridurre i ritardi dei programmi grazie alla semplificazione, e al fine di promuovere la sana gestione finanziaria oltre all'attuazione tempestiva, il regolamento comprende una regola "n+2". Per lo stesso motivo il livello di prefinanziamento è stato ridotto a un pagamento annuale dello 0,5 % in rapporto al sostegno totale a carico dei fondi. In tale contesto, al fine di garantire

sufficienti risorse può essere necessario un riesame delle disposizioni sul prefinanziamento annuale del periodo 2014-2020 per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP.

Titolo VIII: quadro finanziario

Tale titolo stabilisce le dotazioni finanziarie e il cofinanziamento in base alle categorie di regioni e si applica al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione.

Il regolamento sulle disposizioni comuni riporta inoltre i tassi di cofinanziamento per questi tre fondi ai livelli precedenti la crisi finanziaria. I tassi di cofinanziamento dell'Unione erano aumentati per questi tre fondi nel periodo 2007-2013. Si trattava di una risposta alla crisi finanziaria al fine di mantenere investimenti essenziali in un periodo di restrizioni dei bilanci pubblici. Tassi elevati di cofinanziamento dell'UE non sono più necessari, mentre tassi modesti promuovono il senso di titolarità. Tassi inferiori di cofinanziamento dell'UE peraltro aumentano complessivamente il bilancio della politica di coesione, se si tiene conto dei contributi nazionali. Ciò aumenta la flessibilità degli Stati membri, in quanto si potrebbero stabilire in modo flessibile i tassi di cofinanziamento da applicare a livello di programma e di priorità.

Titolo IX: delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Al fine di garantire l'avvio tempestivo dell'attuazione nel prossimo periodo, tutte le disposizioni legislative necessarie saranno incluse nel pacchetto legislativo (nel regolamento sulle disposizioni comuni o nei regolamenti specifici di ciascun fondo).

Va osservato che il numero di conferimenti di poteri è stato ridotto notevolmente e mantenuto al minimo possibile. In tal modo si preverranno possibili ritardi nel redigere e adottare atti di diritto derivato. Si assicurano inoltre la coerenza interna delle disposizioni legislative e la prevedibilità per i portatori di interessi, dato che tutte le norme dell'UE applicabili sono reperibili insieme.

Sono introdotte condizioni riguardanti le operazioni attuate in modo scaglionato al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto sulle circostanze in cui lo scaglionamento è accettato.

2018/0196 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 322, paragrafo 1, lettera a), e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

visto il parere della Corte dei conti¹¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.
- (2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

- (3) Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti ("regolamenti specifici dei fondi") per integrare le disposizioni del presente regolamento.
- (4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
- (5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.
- (6) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è preconditione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
- (7) Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri siano incompleti o non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano le prescrizioni normative.
- (8) Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici

dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici dei fondi.

- (9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.
- (10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio¹² (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
- (11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione¹³ dovrebbe continuare ad applicarsi.
- (12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia¹⁴, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

¹³ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

¹⁴ [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

- (15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
- (16) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.
- (17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.
- (19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
- (20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

- (21) È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ (il "regolamento CTE") dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
- (22) Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.
- (23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.
- (24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
- (25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.
- (26) È opportuno chiarire che, quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti concreti intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione.
- (27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali

¹⁵ Regolamento (UE) [...] recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L [...] del [...], pag. [...]).

sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

- (28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁶ è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.
- (29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.
- (30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.
- (31) Le autorità, i beneficiari e tutti coloro che sono interessati ai programmi negli Stati membri dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità restano essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni vere, accurate e aggiornate. Affinché le prescrizioni possano essere vincolanti le autorità di programma e la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive in caso di inadempienza.
- (32) Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
- (33) Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari.
- (34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.
- (35) Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.
- (36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.

¹⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (37) Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni portate a termine. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una calamità naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta ad una calamità.
- (38) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.
- (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
- (40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
- (41) Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerente con gli obiettivi strategici perseguiti.
- (42) La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi minimi obbligatori delle valutazioni ex ante e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi della valutazione ex ante eseguita per il periodo 2014-2020, aggiornata secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.
- (43) Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno ausiliario mediante sovvenzioni, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino il doppio finanziamento in questi casi.
- (44) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.
- (45) Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria

della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

- (46) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova.
- (47) Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.
- (48) Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un numero notevole di funzioni, è opportuno stabilire più dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione dei progetti, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le operazioni selezionate dovrebbero rispettare i principi orizzontali.
- (49) Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.
- (50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.
- (51) L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.
- (52) Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.
- (53) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.
- (54) Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.
- (55) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario obbligatorio di domande di pagamento trimestrali. I versamenti della Commissione dovrebbero continuare a essere soggetti a una ritenuta del 10 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa concludere che i conti siano completi, accurati e veritieri.

- (56) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.
- (57) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello dello Stato membro e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.
- (58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013¹⁸ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95¹⁹ e n. 2185/96²⁰, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939²¹, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371²² relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.
- (59) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.
- (60) Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziare dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

¹⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione²⁴.
- (62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.
- (63) I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]²⁵ continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.
- (64) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
- (65) Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, in via di principio le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero consentire trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate, indicando i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro.
- (66) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

²³ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

²⁴ Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, p. 1).

²⁵ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] sul [MCE] (GU L [...], [...], pag. [...]).

- (67) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.
- (68) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, la pista di controllo, i sistemi elettronici per lo scambio di dati, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di affidabilità di gestione, per il parere di audit, per la relazione annuale di controllo, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.
- (69) Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
- (70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (71) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione riguardanti il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità, i dati elettronici da registrare e conservare e il modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. Sebbene tali atti siano di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva in quanto essi stabiliscono solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita.
- (72) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, o altre norme applicabili al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbero continuare ad applicarsi ai

²⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

²⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e

programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 pare estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti.

- (73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
- (74) Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:
 - (a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");
 - (b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.
2. Il presente regolamento non si applica alle componenti dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
3. Gli articoli 4 e 10, capo III del titolo II, il capo II del titolo III e il titolo VIII non si applicano all'AMIF, all'ISF e al BMVI.

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

4. Il titolo VIII non si applica al FEAMP.
5. L'articolo 11 del capo II e l'articolo 15 del capo III del titolo II, il capo I del titolo III, gli articoli da 33 a 36 e l'articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del capo I, l'articolo 39 del capo II, l'articolo 45 del capo III del titolo IV, gli articoli 67, 71, 73 e 74 del capo II e il capo III del titolo VI non si applicano ai programmi Interreg.
6. I regolamenti specifici di ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole complementari al presente regolamento senza contraddirlo. In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici di ciascun fondo, è preminente il presente regolamento:
 - (a) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "FESR e Fondo di coesione")²⁸;
 - (b) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "FSE+")²⁹;
 - (c) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "CTE")³⁰;
 - (d) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "FEAMP")³¹;
 - (e) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "AMIF")³²;
 - (f) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "ISF")³³;
 - (g) Regolamento (UE) [...] (il regolamento "BMVI")³⁴;

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [*number of the new Energy Union Governance Regulation*] del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (2) "diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;
- (3) "operazione":
 - (a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
 - (b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- (4) "operazione di importanza strategica": operazione che fornisce un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

²⁸ GUL del , pag. .

²⁹ GUL del , pag. .

³⁰ GUL del , pag. .

³¹ GUL del , pag. .

³² GUL del , pag. .

³³ GUL del , pag. .

³⁴ GUL del , pag. .

- (5) "priorità": nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, un obiettivo specifico; nel contesto del FEAMP significa una "tipologia di settori di sostegno" di cui alla nomenclatura stabilita all'allegato III del regolamento FEAMP;
- (6) "obiettivo specifico": nel contesto del FEAMP, significa "settore di sostegno" di cui all'allegato III del regolamento FEAMP;
- (7) "organismo intermedio": qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;
- (8) "beneficiario":
 - (a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
 - (b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP"), l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla;
 - (c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
 - (d) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;
- (9) "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto;
- (10) "target finale": valore concordato in anticipo da conseguire al termine del periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;
- (11) "target intermedio": valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;
- (12) "indicatore di output": indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;
- (13) "indicatore di risultato": indicatore per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;
- (14) "operazione PPP": operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità a un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale;
- (15) "strumento finanziario": struttura per la fornitura di prodotti finanziari;
- (16) "prodotto finanziario": investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) [...] (il "regolamento finanziario");
- (17) "destinatario finale": persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;
- (18) "contributo del programma": sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;
- (19) "organismo che attua uno strumento finanziario": organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

- (20) "fondo di partecipazione": fondo istituito da un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare strumenti finanziari mediante uno o più fondi specifici;
- (21) "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;
- (22) "effetto leva": l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;
- (23) "coefficiente di moltiplicazione": nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia a copertura di perdite previste e imprevedute dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;
- (24) "costi di gestione": costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;
- (25) "commissioni di gestione": prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico, ed eventualmente tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;
- (26) "delocalizzazione": trasferimento dell'attività o di attività simile o di sua parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014³⁵ della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- (27) "contributo pubblico": qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- (28) "periodo contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1° luglio 2029 al 30 giugno 2030;
- (29) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita;
- (30) "carenza grave": carenza del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma, in base alla quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito chiave tra quelli ai numeri 2,

³⁵ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

³⁶ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X, oppure a due o più degli altri requisiti chiave sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

- (31) "tasso di errore totale": la somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione;
- (32) "tasso di errore residuo": il tasso di errore totale, meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit nei propri audit delle operazioni;
- (33) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
- (34) "unità di campionamento": una delle unità - che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una richiesta di pagamento di un beneficiario - nelle quali una popolazione viene suddivisa ai fini del campionamento;
- (35) "conto di garanzia": nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante e/o dopo il periodo di ammissibilità;
- (36) "partecipante": persona fisica che trae beneficio da un'operazione ma che non riceve sostegno finanziario dai fondi;
- (37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 3

Calcolo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità alle prescrizioni del presente regolamento o ai regolamenti specifici dei fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 4

Obiettivi strategici

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:
 - (a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;
 - (b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia

- circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
- (c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
 - (d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
 - (e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
2. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità all'articolo 174 del TFUE perseguendo i seguenti obiettivi:
 - (a) "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e
 - (b) "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), con il sostegno del FESR.
 3. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.
 4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

Articolo 5

Gestione concorrente

1. Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [*number of the new financial regulation*] (il "regolamento finanziario").
2. La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU³⁷ e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.
3. La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.

³⁷ [Regolamento (UE) [...] su [...] GU L [...] del [...], pag. [...]].

*Articolo 6****Partenariato e governance a più livelli***

1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
 - (a) le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;
 - (b) i partner economici e le parti sociali;
 - (c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.
3. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione³⁸.
4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

TITOLO II**APPROCCIO STRATEGICO****CAPO I****Accordo di partenariato***Articolo 7****Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato***

1. Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.
3. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.
4. Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità al modello predisposto nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.
5. I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

³⁸ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Articolo 8
Contenuto dell'accordo di partenariato

L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

- (a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
- (b) per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati di cui alla lettera a):
 - i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;
 - ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;
 - iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;
- (c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;
- (d) se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;
- (e) gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;
- (f) l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;
- (g) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.

Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.

Articolo 9
Approvazione dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
2. La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.
5. Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'accordo di partenariato viene incluso in un programma, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che

approva detto programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP attuati tramite InvestEU

1. Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.
2. Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.
4. Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

5. Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.
6. Se entro quattro anni dalla sua firma ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation] un accordo di garanzia non è stato attuato completamente, lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.
7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.
8. La Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli importi non utilizzati per InvestEU per l'anno in cui è approvata la corrispondente modifica del programma. Non si possono iscrivere nuovamente in bilancio importi a tale titolo per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui il contributo è stato iscritto nuovamente in bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Articolo 11 **Condizioni abilitanti**

1. Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").
L'allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.
L'allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.
2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.
3. Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione.
4. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.
5. Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.
Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.
6. Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.
Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.
7. L'allegato IV non si applica ai programmi sostenuti dal FEAMP.

*Articolo 12****Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione***

1. Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:
 - (a) indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;
 - b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
 - c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.
2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.
3. I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo [33, paragrafo 3)] del regolamento finanziario.

*Articolo 13****Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione***

1. Le metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprendono:
 - (a) i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;
 - (b) i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;
 - (c) i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.
2. Su richiesta della Commissione lo Stato membro mette a disposizione tali metodologie.

*Articolo 14****Riesame intermedio***

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
 - (a) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
 - (b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;
 - (c) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;
 - (d) i risultati dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.
2. Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.
Il programma riveduto comprende:

- (a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;
 - (b) i target finali riveduti o nuovi;
 - (c) le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.
3. Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell'anno di approvazione del programma.

CAPO III

Misure collegate a una sana gestione economica

Articolo 15

Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica

1. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.
Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:
 - a) sostenere l'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
 - b) sostenere l'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011³⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.
2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.
3. Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.
4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.
5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro il limite di tempo di cui all'articolo [19, paragrafo 4].

³⁹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.
7. La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:
- (a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
 - (b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
 - (c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
 - (d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio⁴¹ e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
 - (e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall'adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

8. Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

⁴⁰ Regolamento (UE) 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.
10. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:
- (a) nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera a);
 - (b) nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7;
 - (c) in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera c);
 - (d) nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 7, lettere d) ed e).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

11. Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni in conformità alla procedura di cui al paragrafo 8 nei casi seguenti:
- (a) se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio⁴³ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
 - (b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
 - (c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
 - (d) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Dopo che il Consiglio abbia revocato la sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo [8] del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) [...] (*regolamento QFP*).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

12. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPO I Disposizioni generali sui fondi

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi

1. Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2. Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato.
3. Gli Stati membri redigono i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato V.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI lo Stato membro redige i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato VI.

Articolo 17

Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati.
2. Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP ciascuna priorità può corrispondere a uno o più obiettivi strategici. Gli obiettivi specifici corrispondono ai settori di sostegno definiti nell'allegato [III] del regolamento FEAMP.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma è composto da obiettivi specifici.

3. Ciascun programma espone:

- (a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:
 - i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;
 - ii) i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
 - iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;
 - iv) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;
 - v) gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;
 - vi) le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;
 - vii) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;
- (b) la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;
- (c) per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
- (d) per ciascun obiettivo specifico:
 - i) le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
 - ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - iii) i principali gruppi di destinatari;
 - iv) i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
 - v) le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
 - vi) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
 - vii) le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;
- (e) il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;
- (f) un piano di finanziamento che contenga:

- i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all'articolo 21;
 - ii) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;
 - iii) per i programmi sostenuti dal FEAMP, una tabella che specifichi per ciascuna tipologia di settore di sostegno l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;
 - iv) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;
- (g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;
- (h) per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all'articolo 11, all'allegato III e all'allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;
- (i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
- (j) l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera d), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono presentate le informazioni seguenti:
- (a) descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;
 - (b) indicazione degli obiettivi operativi;
 - (c) elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici e operativi;
 - (d) eventualmente, giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;
 - (e) gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - (f) ripartizione indicativa delle risorse del programma per tipologia di intervento.
5. Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici dei fondi.

6. Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.
7. Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

Articolo 18

Approvazione dei programmi

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Articolo 19

Modifica dei programmi

1. Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.
4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5. Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii) o punto iii) o punto iv), a seconda dei casi.

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

7. Per i programmi sostenuti dal FEAMP le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.

Articolo 20

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

Articolo 21

Trasferimento di risorse

1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.
2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
3. Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.
4. La Commissione può opporsi a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora esso possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.
5. Possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 22

Sviluppo territoriale integrato

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

- (a) investimenti territoriali integrati;
- (b) sviluppo locale di tipo partecipativo;
- (c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 23
Strategie territoriali

1. Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:
 - (a) l'area geografica interessata dalla strategia;
 - (b) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
 - (c) la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;
 - (d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia.

Possono comprendere anche l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2. Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.
3. Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

4. Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.
5. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

Articolo 24
Investimenti territoriali integrati

1. Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").
2. L'autorità di gestione provvede affinché il sistema elettronico del programma o dei programmi consenta l'individuazione delle operazioni e, degli output e dei risultati che rientrano in un ITI.

Articolo 25
Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
 - (a) sia concentrato su aree subregionali;
 - (b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

- (c) sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;
 - (d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
3. Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.
 4. Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.
 5. A tale strategia si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.
 6. Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità alle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 26

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:
 - (a) l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia;
 - (b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
 - (c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
 - (d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
 - (e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
 - (f) un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.
2. Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.
3. Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 27, paragrafo 3, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione del programma pertinente o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione dell'ultimo programma interessato.
4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

Articolo 27
Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).
2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3. I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva tutti i compiti seguenti:
 - (a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
 - (b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
 - (c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
 - (d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
 - (e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
 - (f) valutare l'attuazione della strategia.
4. I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione o dell'organismo pagatore sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.

Articolo 28
Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
 - (a) sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;
 - (b) l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale;
 - (c) la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 29

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione i Fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.
2. Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.
3. La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario.
4. A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

Articolo 30

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
2. Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.
3. All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.

Articolo 31

Finanziamento a tasso forfettario dell'assistenza tecnica degli Stati membri

1. L'assistenza tecnica a ciascun programma è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali indicate nel paragrafo 2 alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi.
2. Le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
 - (a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
 - (b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;
 - (c) per il sostegno del FEAMP: 6 %;
 - (d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.
3. Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento CTE.

*Articolo 32****Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri***

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.

TITOLO IV**SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ****CAPO I****Sorveglianza***Articolo 33****Comitato di sorveglianza***

1. Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un solo comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
4. Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c), punto vi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

*Articolo 34****Composizione del comitato di sorveglianza***

1. Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica l'elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 35
Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina:
 - (a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - (b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - (c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
 - (d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 52, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
 - (e) i progressi compiuti nell'effettuare valutazioni, le sintesi delle valutazioni e il seguito dato alle constatazioni;
 - (f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - (g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinenti;
 - (h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - (i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.
2. Il comitato di sorveglianza approva:
 - (a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);
 - (b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;
 - (c) il piano di valutazione e le relative modifiche;
 - (d) tutte le proposte dell'autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 21.

Articolo 36
Riesame annuale della performance

1. È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.
2. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.
3. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno un mese prima della riunione annuale di riesame, le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1.

Per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+, le informazioni da fornire sono limitate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h).

4. Le conclusioni della riunione annuale di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
5. Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione e informa la Commissione entro tre mesi delle misure adottate.
6. Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Articolo 37 **Trasmissione di dati**

1. L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 0 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.
La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.
Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.
2. Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e per categoria di regioni e si riferiscono ai seguenti elementi:
 - (a) il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
 - (b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.
3. Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:
 - (a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
 - (b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
 - (c) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
 - (d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 56.
4. I dati presentati in conformità al presente articolo sono affidabili e aggiornati alla fine del mese precedente al mese di presentazione.
5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
6. Per i programmi sostenuti dal FEAMP la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello da utilizzare per l'attuazione del presente articolo.

*Articolo 38****Relazione finale in materia di performance***

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.
2. La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d).
3. La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa lo Stato membro dell'accettazione della relazione.
4. L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 108.

CAPO II Valutazione

*Articolo 39****Valutazioni da parte dello Stato membro***

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.
2. L'autorità di gestione svolge inoltre una valutazione per ciascun programma per valutarne gli effetti entro il 30 giugno 2029.
3. L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.
4. L'autorità di gestione dello Stato membro provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
5. L'autorità di gestione dello Stato membro redige un piano di valutazione. Il piano di valutazione può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.
6. L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma.
7. L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

*Articolo 40****Valutazione da parte della Commissione***

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.
2. La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031.

CAPO III**Visibilità, trasparenza e comunicazione****SEZIONE I****VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO DEI FONDI***Articolo 41****Visibilità***

Ciascuno Stato membro provvede:

- (a) alla visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- (b) alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un unico portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.

*Articolo 42****Emblema dell'Unione***

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione europea in conformità all'allegato VIII nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

*Articolo 43****Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione***

1. Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

- (a) le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri; i centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;
- (b) altri partner e organismi pertinenti.

2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma ("responsabile della comunicazione del programma").
3. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

SEZIONE II

TRASPARENZA DELL'ATTUAZIONE DEI FONDI E COMUNICAZIONE SUI PROGRAMMI

Articolo 44

Responsabilità dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2. L'autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1, almeno un mese prima dell'apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:
 - (a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
 - (b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
 - (c) tipologia di richiedenti ammissibili;
 - (d) importo totale del sostegno per l'invito;
 - (e) data di apertura e chiusura dell'invito.
3. L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni tre mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:
 - (a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;
 - (b) se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
 - (c) per le operazioni nell'ambito del FEAMP relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione⁴⁴;
 - (d) la denominazione dell'operazione;
 - (e) lo scopo dell'operazione e gli obiettivi conseguiti;
 - (f) la data di inizio dell'operazione;
 - (g) la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
 - (h) il costo totale dell'operazione;
 - (i) il fondo interessato
 - (j) l'obiettivo specifico interessato;

⁴⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

- (k) il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
- (l) l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
- (m) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
- (n) la tipologia di intervento dell'operazione in conformità all'articolo 67, paragrafo 3, lettera g).

I dati di cui alle lettere b), c) e k) del primo comma saranno rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, i dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono pubblicati solo se tale pubblicazione rispetta il diritto nazionale sulla protezione dei dati personali.

- 4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicati sul sito web in formati aperti leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.
- 5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.
- 6. L'autorità di gestione provvede affinché tutti i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano su richiesta messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione, e che siano concessi all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali, e tutti i diritti preesistenti inerenti ad essa in conformità all'allegato VIII.

Articolo 45

Responsabilità dei beneficiari

- 1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:
 - (a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - (b) apponendo una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - (c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:
 - i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

⁴⁵ Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

- ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;
 - (d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzino il sostegno dei fondi;
 - (e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
- Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.
2. Per i fondi per piccoli progetti il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1.
- Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1, lettera c).
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

CAPO I

Forme di contributo dell'Unione

Articolo 46

Forme di contributo dell'Unione ai programmi

Il contributo dell'Unione può assumere una delle seguenti forme:

- (a) finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità all'articolo 89, e basato su uno degli elementi seguenti:
 - i) il soddisfacimento di condizioni;
 - ii) il conseguimento di risultati;
- (b) rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari o dal partner privato delle operazioni PPP e pagate per l'attuazione delle operazioni;
- (c) costi unitari in conformità all'articolo 88 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
- (d) somme forfettarie in conformità all'articolo 88 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;
- (e) finanziamento a tasso forfettario in conformità all'articolo 88 che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

- (f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 47

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

SEZIONE I

FORME DI SOVVENZIONI

Articolo 48

Forme di sovvenzioni

1. Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle seguenti forme:
 - (a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, comprensivi di contributi in natura e ammortamenti;
 - (b) costi unitari;
 - (c) somme forfettarie;
 - (d) finanziamenti a tasso forfettario;
 - (e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma della lettera a) del primo comma.

Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità alla lettera a) del primo comma.

2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
 - (a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
 - (b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

- (c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- (d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- (e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Articolo 49

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso si basa su uno degli elementi seguenti:

- (a) un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- (b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- (c) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c).

Articolo 50

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI i costi soggetti ad appalto pubblico e i costi diretti per il personale dell'operazione sono esclusi dalla base di calcolo del tasso forfettario.

2. Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei seguenti modi:
 - (a) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

⁴⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁴⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

- (b) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.
3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità al paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
 4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.
 5. Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale.

Articolo 51

Finanziamento forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti per il personale ammissibili può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
2. Per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI, dal FSE+ e dal FESR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
3. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi del personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 50, paragrafo 1.

SEZIONE II STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 52

Strumenti finanziari

1. Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, nell'ambito di uno o più programmi, a strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.
2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.
3. Il sostegno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione decidano di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

- (a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;
- (b) i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
- (c) il gruppo proposto di destinatari finali;
- (d) il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata e può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4. Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con qualsiasi forma di contributo dell'Unione, anche dello stesso fondo, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno erogato dagli strumenti finanziari dei fondi, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non va dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.
5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.
6. Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.
7. La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 53

Attuazione degli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari gestiti dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.
2. Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:
 - (a) investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;
 - (b) blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.
Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.
3. I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità al paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:
 - (a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

- (b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

4. La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.
5. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, selezionano i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. Il processo di selezione dei destinatari finali è trasparente, giustificato dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti di interessi.
6. Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.
7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

Articolo 54

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1. Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti fruttiferi presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.
3. Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità a detta disposizione sono detratti dalle spese ammissibili.

Articolo 55

Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.

2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

Articolo 56

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 57

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi, o in base agli stessi.
2. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3. Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 102, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

4. Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

5. Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità all'articolo 48, paragrafo 2.
6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
7. Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR e il Fondo di coesione ciò si verifica quando viene aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici dei fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una calamità naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

8. Quando un programma nuovo è approvato nel contesto del riesame intermedio a norma dell'articolo 14, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.
9. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non vanno dichiarate in uno dei seguenti casi:

- (a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
- (b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 58

Costi non ammissibili

1. I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:
 - (a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
 - (b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per le garanzie, le percentuali indicate si applicano all'importo del prestito sottostante;
 - (c) l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR.

Per la lettera b), i limiti non si applicano alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

2. I regolamenti specifici di ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 59
Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:
 - (a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva;
 - (b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - (c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ restituiscono il sostegno del FSE+ solo se soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 60
Delocalizzazione

1. Le spese a sostegno di una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 26, non sono ammissibili al contributo dei fondi.
2. Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Articolo 61
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
 - (b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
 - (c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 - (d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

- (e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

2. Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
 - (b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a);
 - (c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
 - (d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 62

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:
 - (a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
 - (b) alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un multiplo dei nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
 - (c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità all'articolo 52, paragrafo 5;
 - (d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

4. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
5. Le spese ammissibili dichiarate in conformità al paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

TITOLO VI GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 63

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità al presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo una sana gestione finanziaria e i requisiti chiave elencati nell'allegato X.
2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e la regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.
4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
5. Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XI, sono conservati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 76.
6. Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.

7. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

8. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità all'allegato XIII.
9. Dopo l'approvazione del programma e almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro elabora una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità al modello di cui all'allegato XIV. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 107 per integrare il paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.
11. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 64

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2. Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
3. Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.
4. Agli audit sul posto si applica anche quanto segue.
 - (a) La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
 - (b) Se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
 - (c) La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.

- (d) La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.

La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d).

Articolo 65

Autorità del programma

1. Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3,] del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, l'organismo interessato viene identificato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit.
3. L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4. Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
5. L'organismo che attua il cofinanziamento del programma di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) [*Horizon Europe Rules for Participation*] è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità al paragrafo 3.

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 66

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:
 - (a) selezionare le operazioni in conformità all'articolo 67,
 - (b) eseguire i compiti di gestione del programma in conformità all'articolo 68;
 - (c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all'articolo 69;
 - (d) supervisionare gli organismi intermedi;
 - (e) registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.
3. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per i dati elettronici da

registrare e conservare di cui al paragrafo 1, la lettera e). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 67

Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione

1. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.
3. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:
 - (a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
 - (b) garantisce che le operazioni selezionate siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti;
 - (c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
 - (d) verifica che il beneficiario disponga delle necessarie risorse finanziarie e dei meccanismi per provvedere ai costi di gestione e di manutenzione;
 - (e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;
 - (f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
 - (g) si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento o a un settore di sostegno per il FEAMP;
 - (h) si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità all'articolo 60 o che costituirebbero

⁴⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁴⁹ Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

- trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a);
- (i) si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o dell'esecuzione delle operazioni;
 - (j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.
4. L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento ove sono esposte tutte le condizioni del sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il limite temporale del suo svolgimento e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione della sovvenzione.
5. Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o selezionate per il programma cofinanziato nell'ambito di Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazione siano coerenti con gli obiettivi del programma.
- Si applica il tasso di cofinanziamento dello strumento che ha rilasciato il marchio di eccellenza o del fondo cointeressato al programma, indicato nel documento di cui al paragrafo 4.
6. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Articolo 68

Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione:
- (a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:
 - i) se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
 - (b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
 - (c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - (d) previene, rileva e rettifica le irregolarità;
 - (e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

- (f) redige la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello nell'allegato XV;
- (g) fornisce previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quelli successivi entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità all'allegato VII.

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica nessuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità all'accordo di partenariato.

- 2. Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.
Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 92.
- 3. Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.
- 4. In deroga al paragrafo 2, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg.

Articolo 69

Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione:

- (a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- (b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 70

Funzione contabile

- 1. Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:
 - (a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;
 - (b) redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;
 - (c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.
- 2. La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
- 3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento CTE può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.

Articolo 71
Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.
3. L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:
 - (a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 7,] del regolamento finanziario e al modello nell'allegato XVI e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
 - i) la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;
 - ii) la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
 - iii) il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo;
 - (b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo [63, paragrafo 5, lettera b,] del regolamento finanziario, in conformità al modello nell'allegato XVII, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
4. Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

Se l'autorità di audit si avvale di tale parere per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, le informazioni richieste al paragrafo 3, lettera b), sono fornite per fondo.
5. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.
6. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 72
Strategia di audit

1. L'autorità di audit predispose una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

2. La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 73

Audit delle operazioni

1. Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.
2. Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE+ e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI e dal FEAMP copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3. Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche sul posto dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] di detto regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 74

Modalità di audit unico

1. Nello svolgimento degli audit la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. Evitano la duplicazione di audit di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2. Per i programmi per i quali la Commissione conclude che l'opinione dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.
3. Le operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della

Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti europea, purché i risultati dell'audit della Corte dei conti europea di tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4. In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:
 - (a) se esiste un rischio specifico di irregolarità o un indizio di frode;
 - (b) se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;
 - (c) se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Articolo 75

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
2. L'autorità di gestione non esegue verifiche sul posto a livello della Banca europea per gli investimenti ("BEI") o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3. L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
4. L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende le tematiche indicate nell'allegato XVII.

5. La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità di programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 76
Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

CAPO III
Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 77
Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 78:

- (a) in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;
- (b) in deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit a un campione statistico di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato;
- (c) la Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Per la lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.

Articolo 78
Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1. Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea.

Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale opzione, esso notifica alla Commissione l'applicazione delle modalità proporzionate di cui all'articolo 77, che prende inizio dal periodo contabile successivo.

2. All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità di cui all'articolo 77, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le

modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità proporzionate migliorate si applicano dall'avvio del programma.

3. Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 63, paragrafo 9, e all'articolo 72.

Articolo 79

Modulazione durante il periodo di programmazione

1. Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 78 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, e di adottare azioni correttive.
2. Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.
3. La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, informa lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 non si applicano più.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

SEZIONE I

REGOLE CONTABILI GENERALI

Articolo 80

Impegni di bilancio

1. La decisione di approvazione del programma in conformità all'articolo 18 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 3,] del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.
Tale decisione specifica il contributo dell'Unione per fondo e per anno.
2. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in frazioni annue per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
3. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 81
Uso dell'euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 82
Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità [all'articolo 98 del regolamento finanziario]. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

SEZIONE II
REGOLE RIGUARDANTI I PAGAMENTI AGLI STATI MEMBRI

Articolo 83
Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 84
Prefinanziamento

1. La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i).
2. Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
 - (a) 2021: 0,5 %
 - (b) 2022: 0,5 %
 - (c) 2023: 0,5 %
 - (d) 2024: 0,5 %;
 - (e) 2025: 0,5 %
 - (f) 2026: 0,5 %

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

3. In deroga al paragrafo 2, per i programmi Interreg le regole specifiche sul prefinanziamento sono stabilite nel regolamento CTE.
4. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

5. Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 85

Domande di pagamento

1. Lo Stato membro presenta al massimo quattro domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 26 dicembre.

L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

2. Le domande di pagamento non sono ammissibili se non è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto.
3. Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità al modello nell'allegato XIX e comprendono per ciascuna priorità e categoria di regioni:

- (a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzate nel sistema dell'organismo incaricato della funzione contabile;
- (b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2;
- (c) l'importo totale del contributo pubblico pagato o da pagare, come contabilizzato nei sistemi contabili dell'organismo incaricato della funzione contabile;

4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

- (a) se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all'articolo 89, paragrafo 2;
- (b) se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all'articolo 88, paragrafo 3;
- (c) per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera c), nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 del TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Articolo 86

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:
 - (a) l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;
 - (b) l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafo 1.
3. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale. Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 87

Regole comuni per i pagamenti

1. Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.
2. Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 90 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 94.
3. Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione della Commissione di approvazione del programma.
4. Se il contributo dell'Unione si esplica nella forma prevista all'articolo 46, lettera a), o se le sovvenzioni si esplicano nelle forme indicate all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) c) e d), la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.
5. Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera inoltre nessuno degli importi seguenti:
 - (a) il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;
 - (b) il sostegno dei fondi pagato ai beneficiari;
 - (c) l'importo richiesto dallo Stato membro.
6. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il [*date of adoption of this Regulation*]:
 - (a) lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
 - (b) lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del MES, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio

2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio⁵⁰, subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

- (c) allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.

7. Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 88

Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1. La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.
2. Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari come indicato all'articolo 46, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base all'atto delegato di cui al paragrafo 4 o a quanto segue:

- (a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:
 - i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) dati storici verificati;
 - iii) l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi;
 - (b) progetti di bilancio;
 - (c) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
 - (d) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.
3. Nella decisione di approvazione del programma o della sua modifica, la Commissione indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

⁵⁰ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per definire costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 89

Finanziamento non collegato ai costi

1. Per avvalersi di un contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica. La proposta contiene gli elementi seguenti:
 - (a) l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dal finanziamento non collegato ai costi; la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi;
 - (b) la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;
 - (c) i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;
 - (d) le unità di misura;
 - (e) il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;
 - (f) le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;
 - (g) gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;
 - (h) le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità all'allegato XI che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati.
2. La decisione della Commissione di approvazione del programma o della richiesta di modifica contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo definendo gli importi relativi al finanziamento non collegato ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

SEZIONE III

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI

Articolo 90

Interruzione dei termini di pagamento

1. La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - (a) vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
 - (b) la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.
2. Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
3. La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.
4. Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

Articolo 91

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - (a) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 90;
 - (b) esiste una carenza grave;
 - (c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;
 - (d) esiste un parere motivato della Commissione in relazione a un'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese;
 - (e) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.
2. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.
3. Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 92

Contenuto e presentazione dei conti

1. Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamenti lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti (il "pacchetto di affidabilità") riferiti al periodo contabile precedente come definito all'articolo 2, punto 28:
 - (a) i conti in conformità al modello nell'allegato XX;
 - (b) la dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f) in conformità al modello dell'allegato XV;
 - (c) il parere di audit di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) in conformità al modello dell'allegato XVI;
 - (d) la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) in conformità al modello dell'allegato XVII.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione dello Stato membro interessato.
3. I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:
 - (a) l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico pagato o da pagare;
 - (b) gli importi ritirati durante il periodo contabile;
 - (c) gli importi di contributo pubblico pagati a ciascuno strumento finanziario;
 - (d) per ciascuna priorità, spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.
4. I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a meno del 2 % il rischio residuo in merito alla legittimità e alla regolarità delle spese figuranti nei conti.
5. Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:
 - (a) le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità all'articolo 97;
 - (b) le spese che sono oggetto di valutazione in corso della legittimità e della regolarità;
 - (c) gli altri importi necessari per ridurre al 2 % il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui alla lettera b) in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.
6. Lo Stato membro può sostituire gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è rilevata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 98.

7. Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38 o l'ultima relazione annuale sull'attuazione per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI.

Articolo 93
Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 96.

Articolo 94
Calcolo del saldo

1. Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:
 - (a) gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
 - (b) l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile.
2. Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente [all'articolo 177, paragrafo 3,] del regolamento finanziario.

Articolo 95
Procedura di esame dei conti

1. La procedura di cui all'articolo 96 si applica in uno dei casi seguenti:
 - (a) l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;
 - (b) la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.
2. In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità all'articolo 94 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 96
Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1. Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, entro un mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

- (a) il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 94 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;

- (b) il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.
 3. Se lo Stato membro accetta tale importo entro un mese, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.
 4. Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.
 5. Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 97

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.
2. Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
3. Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
4. Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:
 - (a) se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello del destinatario finale; solo per altri destinatari finali dello stesso strumento finanziario;
 - (b) se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6. Gli organismi che attuano lo strumento finanziario rimborsano allo Stato membro i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da detti contributi.

Gli organismi che attuano strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- (a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;
- (b) gli organismi che attuano strumenti finanziari hanno rispettato i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità al diritto applicabile e hanno agito con le debite cura professionale, trasparenza e diligenza che incombono a un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
- (c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma se essa conclude che:
 - (a) esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già pagato al programma;
 - (b) le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro;
 - (c) lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 91 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità all'allegato XXI.

2. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi.
3. Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4. La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione entro 12 mesi dall'audizione o dalla presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica ad una rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettera b).
5. Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 99

Principi e regole del disimpegno

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.
2. L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.
3. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

Articolo 100

Eccezioni alle regole di disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
 - (a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
 - (b) non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di sua parte.

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.
2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 26 dicembre.

Articolo 101
Procedura di disimpegno

1. Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
2. Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
3. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

4. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma entro il 31 ottobre.

TITOLO VIII
QUADRO FINANZIARIO

Articolo 102

Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.
2. Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
 - (a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");
 - (b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regione in transizione");
 - (c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni più sviluppate").

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 103

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.
Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, tale importo è indicizzato in ragione del 2 % annuo.
2. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.
Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
3. Lo 0,35 % delle risorse globali, previa deduzione del sostegno al MCE di cui all'articolo 104, paragrafo 4, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 104

Risorse per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:
 - (a) il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
 - (b) il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
 - (c) il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
 - (d) il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - (e) lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
2. Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) [...] (*MFf regulation*), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.

Nel proprio riesame la Commissione applica il metodo di assegnazione di cui all'allegato XXII in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione.

Successivamente all'adeguamento tecnico la Commissione modifica l'atto di esecuzione che definisce la ripartizione annua riveduta di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.
- L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.
4. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [*numero del nuovo regolamento MCE*] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.
- La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al MCE, che è da determinare su base pro rata per l'intero periodo.
- La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.
- Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.
- Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [*nuovo regolamento MCE*].
- Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [*new CEF Regulation*]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.
- Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [*nuovo regolamento MCE*].
5. 500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.
6. 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).

Articolo 105

Trasferibilità delle risorse

1. La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:
- (a) non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

- (b) dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.
2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.

Articolo 106

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.
2. Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:
- (a) al contributo complessivo, compreso il contributo pubblico e privato;
- (b) al contributo pubblico.
3. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" a livello di ciascuna priorità non è superiore al:
- (a) 70 % per le regioni meno sviluppate;
- (b) 55 % per le regioni in transizione;
- (c) 40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.

4. Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.
- Il regolamento CTE può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per i programmi di cooperazione esterna transfrontaliera dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
5. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 107

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il

periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.

Articolo 108

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 109

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 110

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.

*Articolo 111****Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata***

1. L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - (a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n.1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
 - (b) il costo totale dell'operazione è superiore a 10 000 000 EUR;
 - (c) le spese incluse in una domanda di pagamento della prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
 - (d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici dei fondi;
 - (e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione presentata in conformità all'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.

*Articolo 112****Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA****1.1. Titolo della proposta/iniziativa**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Coesione e valori

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵²

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa**1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa***

Nel corso del 2019: adozione del regolamento

Nel corso del 2020: negoziati sui programmi

1° gennaio 2021: avvio dei nuovi programmi

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.***Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)**

Un'azione a livello europeo che riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI è giustificata in base agli obiettivi sanciti dall'articolo 174 del TFUE. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del FSE, del FESR e del Fondo di coesione sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore della pesca si basano sull'articolo 39 del TFUE.

⁵²

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

L'articolo 174 del TFUE dispone che un'attenzione particolare vada rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che limitano gravemente il loro sviluppo.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)

Efficacia ed efficienza: aspetti sotto i quali l'azione dell'UE ottiene maggiori risultati. Ad esempio, in diversi paesi la politica di coesione rappresenta circa il 50 % (o più) degli investimenti pubblici: in sua assenza, molti Stati membri non avrebbero la capacità finanziaria di realizzare tali investimenti. Senza il FESR inoltre in molte regioni, più o meno sviluppate, le strategie di specializzazione intelligente (RIS3) non esisterebbero né sarebbero mantenute.

Contributo agli obiettivi che contano per i cittadini europei. La promozione dell'occupazione e della crescita, della crescita verde e a basse emissioni di carbonio, dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei migranti, il rispetto delle frontiere: tutti questi temi sono importanti per i cittadini. Le condizioni abilitanti, inoltre, promuovono le riforme strutturali e l'ammodernamento dell'amministrazione.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

1) Semplificazione: necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Si è trattato di un tema importante e ricorrente. La complessità eccessiva dei sistemi di gestione, controllo e audit ha comportato incertezza amministrativa e ritardi nell'esecuzione, oltre che un disincentivo alla richiesta di sostegno. È stato raccomandato in particolare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.

2) Flessibilità per rispondere alle nuove sfide. Ad esempio, la valutazione ex post del FERS e del Fondo di coesione ha riscontrato che l'adattamento dei programmi durante la crisi economica aveva rappresentato uno dei successi del periodo 2007-2013 e avrebbe dovuto essere sviluppato ulteriormente.

3) Le potenzialità degli strumenti finanziari (SF). Le valutazioni hanno rilevato che gli SF hanno le potenzialità per essere mezzi più efficienti per finanziare gli investimenti in alcuni settori di intervento, ma che l'attuazione soffre di ritardi ed è problematico diffonderne l'utilizzo.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Data la natura del sostegno le sinergie più importanti riguardano Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa:

Orizzonte Europa sarà incentrato sull'"eccellenza europea" (la generazione e lo sfruttamento di nuove conoscenze e della ricerca di punta), mentre il FESR si concentrerà sulla "rilevanza regionale" (la diffusione di conoscenze e tecnologie esistenti nei luoghi ove esse sono necessarie, la loro integrazione a livello locale mediante strategie di specializzazione intelligente, la creazione di sistemi locali per l'innovazione).

Per garantire la coerenza con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), esistono sinergie e complementarità rafforzate, in quanto il meccanismo si concentrerà in particolare sulla "rete centrale", mentre il FESR e il Fondo di coesione forniranno sostegno anche alla "rete globale", garantendo inoltre accesso locale e regionale ad essa nonché collegamenti di trasporto all'interno delle aree urbane.

1.5. Durata e incidenza finanziaria **durata limitata**

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste⁵³ **Gestione diretta** a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

⁵³

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il sistema di sorveglianza si basa sulle migliori pratiche del periodo di bilancio 2014-2020 e continuerà a basarsi su un sistema di gestione concorrente. Ai comitati di sorveglianza formati per ciascun programma sarà attribuito un ruolo più incisivo nel supervisionare la performance del programma e tutti i fattori che incidono su di essa. A fini di trasparenza si imporrà che i documenti presentati ai comitati di sorveglianza siano disponibili al pubblico. Le riunioni annuali dedicate alla verifica della performance tra la Commissione e gli Stati membri completano il sistema. La prescrizione di relazioni annuali sull'attuazione sarà abrogata a favore di trasmissioni di dati più frequenti e aggiornate. Sarà mantenuta la prescrizione della relazione finale in materia di performance.

La definizione degli indicatori di comune applicazione contribuirà alla disponibilità di informazioni di sorveglianza che possono essere aggregate a livello dell'Unione.

I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020 era stata prescritta la creazione di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione oltre che tra diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare i progressi nell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente. Ogni due mesi la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata, il che significa che essa rifletterà la performance quasi in tempo reale.

2.2. Sistemi di gestione e controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

In considerazione dei risultati positivi nella riduzione dei tassi di errore segnalati dalla Corte dei conti europea (e dell'incertezza dovuta all'assenza dei sistemi in tutto un ciclo di attuazione dei programmi, che non ha permesso di trarre conclusioni definitive su tutti gli aspetti) è necessario mantenere in vigore i principi fondamentali esistenti dei sistemi di gestione e controllo e le regole di gestione finanziaria introdotte per il periodo 2014-2020.

È però anche necessario ammettere l'avvio ritardato dell'attuazione del periodo 2014-2020 e gli oneri amministrativi talvolta inutili introdotti da alcune delle prescrizioni. Si propone pertanto di stabilire in modo più chiaro i compiti e le responsabilità di diversi organismi rispetto ai sistemi di gestione e controllo, in particolare per quanto riguarda la selezione delle operazioni e le prescrizioni volte a garantire il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria.

Tutti i particolari e le regole precedentemente introdotti negli atti di diritto derivato sono inclusi nel testo legislativo al fine di garantire la prevedibilità. Non vi è obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti. Si propone un maggiore grado di semplificazione per i programmi con sistemi di gestione e controllo ben funzionanti e che hanno

mostrato buoni risultati. Sono inoltre chiarite le prescrizioni che riguardano le verifiche di gestione in base ai rischi, le modalità di audit unico e l'ambito delle prescrizioni minime per i programmi minori, per i quali può essere necessario ricorrere a metodi di campionamento non statistici.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Le modifiche e le opzioni di semplificazione prese in esame dalla Commissione per il periodo successivo al 2020 tengono presenti diverse raccomandazioni della Corte dei conti per l'elaborazione della legislazione per il periodo successivo al 2020, in particolare quelle che esortano a riesaminare la concezione del meccanismo di attuazione dei fondi (raccomandazione 1 dell'audit 2015/AUD/0195) tenendo conto dei suggerimenti del gruppo di alto livello.

Gli elevati tassi di errore del passato erano spesso correlati all'assenza di certezza giuridica e a interpretazioni divergenti delle stesse norme, ad esempio nel settore degli appalti pubblici. Nella nuova proposta di regolamento sulle disposizioni comuni la Commissione introduce diversi aspetti, quali le verifiche di gestione in base ai rischi, la strategia di audit in base ai rischi, norme sulla necessità proporzionata di campionamento statistico e disposizioni specifiche sulla proporzionalità dei controlli e sull'affidamento sui sistemi nazionali ecc.

Allegati dettagliati sugli aspetti pertinenti dei sistemi di gestione e controllo sono finalizzati a garantire la certezza giuridica senza che siano necessari atti normativi successivi di diritto derivato o voluminosi orientamenti che abitualmente fanno seguito all'adozione del regolamento sulle disposizioni comuni.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Il meccanismo di attuazione attuale in regime di gestione concorrente è a volte criticato, anche dalla Corte dei conti, per la sua eccessiva complessità e in quanto soggetto a errori, con costi elevati a tutti i livelli di controllo. La Commissione ha esaminato accuratamente tutti questi elementi critici al fine di trovare il corretto equilibrio tra responsabilità, semplificazione e performance.

La semplificazione è stata introdotta per evitare il rischio di sovrapposizione dei controlli effettuati a livelli diversi sui beneficiari, nonché di sovrapposizione tra funzioni diverse dell'impianto di gestione e controllo. Ad esempio per il periodo successivo al 2020 le autorità di certificazione (il cui numero attualmente è superiore a 210) saranno sostituite dalla funzione contabile che non potrà duplicare i controlli in futuro. Inoltre si propone la razionalizzazione delle attività di audit con una diminuzione degli audit delle operazioni effettuati a livello dei beneficiari. Sono infatti previste disposizioni specifiche riguardanti modalità proporzionate migliorate, che tengono presente il precedente funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma.

In termini di livello perseguito di affidabilità, allo stadio di proposta legislativa si mira a mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. Una soglia diversa di rilevanza potrebbe essere discussa caso per caso alla luce del dibattito legislativo, in particolare qualora l'Autorità legislativa non approvasse (completamente) le

semplificazioni dei programmi proposte e/o decidesse limiti ai controlli, cosa che inciderebbe sul tasso di errore previsto.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione continua a studiare un rafforzamento ulteriore di tutte le misure messe in atto dalle autorità di gestione per la prevenzione di frodi e irregolarità nel periodo successivo al 2020.

Le autorità di gestione dovranno mantenere in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, in particolare tenendo presenti i rischi di frode individuati.

La coesione elettronica e sistemi informatici interattivi rimarranno tra le prescrizioni importanti del futuro. Le autorità di gestione potranno mantenere i processi e i sistemi per la prevenzione di irregolarità e frodi che esse hanno già in atto.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵⁴	di paesi EFTA ⁵⁵	di paesi candidati ⁵⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
02. Coesione e valori	05.02: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)					
	05.03: Fondo di coesione (FC)					
	05.03.AA Contributo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)	Diss.	NO	NO	NO	NO
	07.02: Fondo sociale europeo (FSE)					

⁵⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		02.	Coesione e valori								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
05.02: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	Impegni		29.440,110	30.327,771	31.279,590	35.259,611	33.267,540	34.307,819	35.425,598		226.308,000
	Pagamenti		1.164,755	1.341,699	12.834,033	16.236,551	29.081,391	38.297,376	38.210,997	89.204,236	226.308,000
05.03: Fondo di coesione (FC)	Impegni		4.522,388	4.684,978	4.862,038	5.044,652	5.232,977	5.428,152	5.631,603		35.407,000
	Pagamenti		175,643	200,023	3.490,734	3.019,315	4.914,058	5.243,048	4.989,748	13.374,217	35.407,000
05.03.AA Contributo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)	Impegni		1.441,457	1.493,281	1.549,717	1.607,923	1.667,949	1.730,159	1.795,007		11.285,000
	Pagamenti		83,293	504,603	528,852	548,807	569,400	590,655	612,703	7.847,181	11.285,000
07.02: Fondo sociale europeo (FSE)	Impegni		12.983,946	13.384,351	13.814,025	14.256,194	14.711,141	15.181,257	15.669,085		100.000,000⁵⁷
	Pagamenti		511,825	592,614	5.940,557	7.241,014	12.9307,66	16.995,138	16.806,577	38.981,508	100.000,000
Di cui, stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ⁵⁸	Impegni = Pagamenti		40,300	40,600	35,900	36,200	36,500	36,800	37,100		263,400

⁵⁷ Tale cifra non comprende l'importo per la sanità, l'occupazione e l'innovazione sociale (1 174 000 000 EUR).

⁵⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. La cifra è compresa nei precedenti importi per ciascun fondo; essa copre solo l'assistenza tecnica REGIO. Per quanto riguarda EMPL, si vedano i particolari nella proposta distinta COM(2018) 382 final. L'assistenza tecnica per il MCE non è compresa nella presente scheda finanziaria.

TOTALE⁵⁹ degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni		48.388,000	49.891,000	51.506,000	53.169,000	54.880,000	56.648,000	58.522,000		373.000,000
	Pagamenti		1.935,516	2.638,939	22.794,176	27.045,687	47.432,616	61.126,217	60.620,025	149.407,142	373.000,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG EMPL		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane ⁶⁰		85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657		599,599
Altre spese amministrative ⁶¹										
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG EMPL	(Totale impegni = Totale pagamenti)	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657		599,599

⁵⁹ I totali non coincidono esattamente con la somma degli importi a causa degli arrotondamenti.

⁶⁰ Cifre identiche figurano anche nella proposta distinta COM(2018) 382 final.

⁶¹ Si veda la proposta distinta COM(2018) 382 final.

Mio EUR (al terzo decimale)

DG REGIO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		80,506	82,116	83,758	85,433	87,141	88,883	90,660		598,497
Altre spese amministrative		2,370	2,417	2,465	2,514	2,564	2,615	2,667		17,612
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG REGIO	(Totale impegni = Totale pagamenti)	82,876	84,533	86,223	87,947	89,705	91,498	93,327		616,019

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

TOTALE DG EMPL e DG REGIO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		166,163	167,773	169,415	171,090	172,798	174,540	176,317		1.198,006
Altre spese amministrative		2,370	2,417	2,465	2,514	2,564	2,615	2,667		17,612
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	168,533	170,190	171,880	173,604	175,362	177,155	178,984		1.215,618

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	48.556, 533	50.061, 190	51.677, 880	53.332, 604	55.055, 362	56.825, 155	58.700, 984		374.215,618
	Pagamenti	2.104,0 49	2.809,1 29	22.966, 056	27.219, 291	47.607, 978	61.303, 372	60.799, 009	149.407 ,142	374.215,618

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

DG EMPL

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ⁶²	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	599,599
Altre spese amministrative ⁶³								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	599,599

DG REGIO

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	80,506	82,116	83,758	85,433	87,141	88,883	90,660	598,497
Altre spese amministrative	2,370	2,417	2,465	2,514	2,564	2,615	2,667	17,612
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	82,876	84,533	86,223	87,947	89,705	91,498	93,327	616,019

TOTALE DG EMPL e DG REGIO

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	166,163	167,773	169,415	171,090	172,798	174,540	176,317	1.198,006
Altre spese amministrative	2,370	2,417	2,465	2,514	2,564	2,615	2,667	17,612

⁶² Cifre identiche figurano anche nella proposta distinta COM(2018) 382 final.

⁶³ Si veda la proposta distinta COM(2018) 382 final.

Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	168,533	170,190	171,880	173,604	175,362	177,155	178,984	1.215,618
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

DG EMPL

Esclusa la RUBRICA 7⁶⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	35,000
Altre spese di natura amministrativa	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	115,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	150,000

DG REGIO

Esclusa la RUBRICA 7⁶⁵ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	4,400	4,500	4,600	4,700	4,800	4,900	5,000	32,900
Altre spese di natura amministrativa	10,900	11,100	11,300	11,500	11,700	11,900	12,100	80,600
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	15,300	15,600	15,900	16,200	16,500	16,800	17,100	113,400

TOTALE DG EMPL e DG REGIO

Esclusa la RUBRICA 7⁶⁶ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	9,400	9,500	9,600	9,700	9,800	9,900	10,000	67,900

⁶⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁶⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁶⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Altre spese di natura amministrativa	30,900	31,100	26,300	26,500	26,700	26,900	27,100	195,500
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	40,300	40,600	35,900	36,200	36,500	36,800	37,100	263,400

TOTALE	208,833	210,790	207,780	209,804	211,862	213,955	216,084	1.479.108
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

DG EMPL

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione ⁶⁷	599	599	599	599	599	599	599
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) - AC, AL, END, INT e JPD⁶⁸							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ⁶⁹	- in sede	99	99	99	99	99	99
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	698	698	698	698	698	698	698

DG REGIO

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione ⁷⁰	542	542	542	542	542	542	542
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD⁷¹							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla	- in sede	71	71	71	71	71	71

⁶⁷ Le cifre si basano sulle dotazioni concesse nel 2018 [SEC(2017) 528], detratto il personale assegnato al FEG, oggetto di proposta distinta [COM(2018) 382 final].

⁶⁸ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

⁶⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁷⁰ Le cifre si basano sulle dotazioni concesse nel 2018 (SEC(2017) 528). Per quanto riguarda il personale assegnato a IPA III, si veda la proposta distinta COM(2018) 382 final.

⁷¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

dotazione del programma ⁷²	- nelle delegazioni							
Ricerca								
Altro (specificare)								
TOTALE	651,5	651,5	651,5	651,5	651,5	651,5	651,5	651,5

DG EMPL e DG REGIO

TOTALE Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE personale esterno (in ETP)	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5

TOTALE GENERALE	1349,5	1349,5	1349,5	1349,5	1349,5	1349,5	1349,5
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuire all'analisi, negoziazione, modifica e/o preparazione per l'approvazione di proposte di programmi e/o progetti negli Stati membri. • Contribuire a gestire, sorvegliare e valutare l'attuazione dei programmi/progetti approvati. • Garantire il rispetto delle norme sui programmi.
Personale esterno	<ul style="list-style-type: none"> • Idem e/o sostegno amministrativo

⁷² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁷³						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

⁷³

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.



Strasburgo, 29.5.2018
COM(2018) 374 final

2018/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno**

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹.

La semplificazione del quadro finanziario è stata considerata un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione *ex post* dell'attuale quadro e nella consultazione pubblica sul quadro per il 2021-2027. L'esperienza suggerisce che le attuali norme, eccessivamente complesse e frammentate, comportano un inutile onere per i gestori dei programmi e per i beneficiari finali.

Riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), la Commissione propone un forte impegno per semplificare la cooperazione al di là delle frontiere dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") opera una chiara distinzione tra la cooperazione territoriale fra Stati membri e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non appartenenti all'UE. La cooperazione territoriale tra Stati membri si svolge nel quadro della coesione economica, sociale e territoriale (interna) (Titolo XVIII della Parte terza sulle Politiche dell'Unione e azioni interne). La cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non appartenenti all'UE rientra nel quadro del capo 2, mentre la cooperazione allo sviluppo rientra nel quadro del capo 3, del Titolo III (Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario) della Parte quinta relativa all'Azione esterna dell'Unione, e nel quadro della Parte quarta relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Pertanto non è quindi giuridicamente possibile istituire un unico fondo di cooperazione che operi all'interno e al di là delle frontiere dell'UE. Tuttavia, in un notevole sforzo volto a semplificarli e a massimizzare la sinergia, i regolamenti che disciplinano i futuri strumenti di finanziamento esterno dell'UE,

- IPA III: Lo strumento di preadesione² ("IPA III"),
- NDICI: Lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale³ ("NDICI") e
- Programma PTOM: Decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare⁴, che stabilisce il finanziamento sotto forma di un programma ("Programma PTOM")

mirano a stabilire regole chiare per il trasferimento di parte delle loro risorse a programmi Interreg. Queste saranno attuate prevalentemente nel quadro delle regole stabilite dal regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ("regolamento sull'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)"). Tali regole saranno attuate dalle autorità dei programmi Interreg negli Stati membri in regime di gestione concorrente.

¹ COM(2018) 322 final, del 2.5.2018.

² Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).

³ Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).

⁴ Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).

Per quanto attiene all'IPA III, l'importo del contributo ai programmi Interreg è determinato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CTE/Interreg che si applica all'uso del contributo. Ove opportuno, l'IPA III può contribuire anche ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento CTE/Interreg (articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento IPA III).

Per quanto attiene all'NDICI, quando le misure da attuare sono di natura globale, transregionale o regionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei pertinenti programmi indicativi pluriennali o dei pertinenti piani o misure d'azione, di estendere l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non coperti dal regolamento NDICI. Ciò al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del finanziamento dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale. In particolare, la Commissione può prevedere un finanziamento specifico destinato ad assistere i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro cooperazione con le confinanti regioni ultraperiferiche dell'UE e con i paesi e territori d'oltremare interessati dalla decisione Programma PTOM. A tal fine, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dal Programma PTOM e/o dal regolamento CTE/Interreg, l'NDICI può contribuire ad azioni attuate da un paese, una regione o qualunque altra entità partner ai sensi della presente proposta di regolamento, da un paese, una regione o qualunque altra entità nel quadro della decisione Programma PTOM o da una regione ultraperiferica dell'UE nel quadro di programmi operativi comuni o di programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento CTE/Interreg (articolo 33, paragrafo 2, del regolamento NDICI e articolo 87 della decisione Programma PTOM).

Per garantire la coerenza con le altre politiche dell'UE in questo settore, le norme sulla realizzazione e l'attuazione del fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") sono disciplinate per quanto possibile dal regolamento sulle disposizioni comuni ("CPR"). Detto regolamento stabilisce disposizioni comuni per tutti e sette i fondi a gestione concorrente a livello dell'UE. Più precisamente, questi sono:

- FC: Fondo di coesione⁵
- FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca⁶
- FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale⁷
- FSE+: Fondo sociale europeo Plus⁸
- AMIF: Fondo Asilo e migrazione⁹
- BMVI: Strumento per la gestione delle frontiere e i visti¹⁰
- ISF: Fondo per la Sicurezza interna¹¹.

Al fine di semplificare la struttura legislativa e garantire la chiarezza delle disposizioni applicabili, il CPR stabilisce regole comuni e regole specifiche di ciascun fondo. Lo stesso vale per il regolamento che interessa sia il FESR che il Fondo di coesione per gli interventi

⁵ [Reference]

⁶ [Reference]

⁷ [Reference]

⁸ [Reference]; ad eccezione del "Programma dell'Unione per l'occupazione e l'innovazione sociale" e il Programma dell'Unione per la salute".

⁹ [Reference]; solo le componenti in gestione concorrente.

¹⁰ [Reference]; tranne il "Programma per le attrezzature di controllo doganale".

¹¹ [Reference]

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e, per quanto concerne il FESR, per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

I programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) che coinvolgono diversi Stati membri e anche paesi non appartenenti all'UE hanno caratteristiche speciali. Il regolamento relativo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" fissa pertanto regole specifiche dell'Interreg tanto per il CPR quanto per il regolamento che interessa sia il FESR che il Fondo di coesione. Detto regolamento stabilisce anche norme specifiche per i programmi compresi nell'obiettivo CTE/Interreg ("programmi Interreg") in cui gli Stati membri cooperano con paesi non appartenenti all'UE.

Gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione stabiliscono regole chiare per il "trasferimento" a tutte le componenti Interreg. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, i programmi IPA-CBC sono già stati gestiti dalla DG REGIO e le regole di attuazione, basate sul regolamento IPA, erano prevalentemente allineate alle regole Interreg per i programmi di cooperazione negli Stati membri. I programmi ENI-CBC erano gestiti dalla DG NEAR; le regole di attuazione, basate sul regolamento ENI, presentano diverse differenze rispetto alle regole dell'Interreg. La cooperazione attorno alle regioni ultraperiferiche è stata gestita prevalentemente a livello di progetti con in più alcune azioni pilota che hanno coinvolto le autorità dei programmi Interreg nell'attuazione di misure di cooperazione in regime di gestione indiretta

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174 del TFUE: "(l'Unione) sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite".

Le finalità del FESR sono definite all'articolo 176 del TFUE: "Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino".

Inoltre, l'articolo 174 del TFUE sancisce che un'attenzione particolare va rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 178 del TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di regolamenti di applicazione per il FESR, il fondo della politica di coesione che sostiene l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

Riguardo al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, la base giuridica della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non appartenenti all'UE in generale, compresi quelli candidabili all'adesione è costituita dall'articolo 212, paragrafo 2, del TFUE: "1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano

reciprocamente. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1."

L'articolo 209, paragrafo 1, del TFUE costituisce la base giuridica per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo: "1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici."

Infine, l'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche volte a tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo.

Sussidiarietà e proporzionalità

La valutazione d'impatto¹² ha individuato varie ragioni per cui l'azione dell'UE aggiunge valore all'azione nazionale. Tra queste:

- In molti paesi il FESR e il Fondo di coesione rappresentano almeno il 50% degli investimenti pubblici; questi Stati membri non avrebbero, in mancanza di sostegno, la **capacità finanziaria di effettuare tali investimenti**.
- Esiste un considerevole potenziale di **ricadute** oltre i confini nazionali e regionali, ad esempio per quanto riguarda gli investimenti a favore dell'innovazione e delle PMI. Il livello UE riveste un ruolo importante nel garantire che tali ricadute si materializzino ed evitare la carenza di investimenti. Inoltre, è necessario che gli investimenti siano concepiti per massimizzare le ricadute.
- Nella maggior parte delle regioni, comprese quelle più sviluppate, le **strategie di "specializzazione intelligente"** (RIS3) rappresentano un quadro strategico coerente per gli investimenti e apportano un elevato valore aggiunto. Tali strategie sono state sviluppate a seguito del requisito di programmazione strategica finalizzato al sostegno del FESR e dalla corrispondente condizione preliminare. In effetti, i benefici di tali strategie tendono ad essere maggiori nelle regioni più sviluppate (in particolare nei paesi nordici, in Austria, Germania, Benelux e Francia).
- **Essa promuove le priorità dell'UE**. Tra cui le riforme strutturali dei mercati del lavoro, i trasporti, l'ambiente, l'energia, l'istruzione e le politiche e i programmi sociali nonché la modernizzazione amministrativa.
- Il FESR produce **risultati tangibili in settori che contano maggiormente per i cittadini europei** - "Il bilancio dell'UE contribuisce a realizzare ciò che più conta per i cittadini europei"¹³. Aiutare le regioni ad adattarsi alla sfida della globalizzazione, creare 420 000 posti di lavoro sostenendo 1,1 milione di PMI tra il 2014 e il 2020, lottare contro la povertà urbana: tutte queste azioni sono priorità per i cittadini europei. Occorre notare che molti di questi risultati sono particolarmente evidenti al di fuori dei paesi beneficiari del Fondo di coesione.

Le scelte politiche effettuate nel regolamento proposto sono proporzionate, tra l'altro per i seguenti motivi:

¹² Per maggiori dettagli, si veda la Valutazione d'impatto, capo 3.1 sulla sussidiarietà e il valore aggiunto del FESR e del Fondo di coesione.

¹³ Cfr: Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, COM(2017) 358 final, del 28. 6.2017: https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

- i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma sono invece realizzati in partenariato con gli Stati membri (in regime di gestione concorrente);
- l'insieme delle norme (il CPR insieme al presente regolamento) è sostanzialmente semplificato e consolidato rispetto a quello del periodo precedente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione ex post Interreg 2007-2013

Alla fine del 2013, i programmi Interreg avevano finanziato 7 000 progetti in settori strategici che si situano al centro della strategia Europa 2020. Tra questi la creazione e l'espansione di cluster economici e l'istituzione di centri di eccellenza, di centri di istruzione superiore e di formazione professionale, di reti di cooperazione tra centri di ricerca e di servizi di consulenza transfrontalieri per imprese e start-up. I circa 1 300 progetti ambientali hanno previsto la gestione comune di risorse naturali, compresi il mare e i bacini idrografici; interventi di cooperazione volti a combattere i rischi naturali, rispondere ai cambiamenti climatici e preservare la biodiversità ed iniziative pilota per lo sviluppo di energie rinnovabili.

I programmi Interreg hanno contribuito a numerosi progressi, segnatamente in termini di accessibilità, di programmi comuni di istruzione e formazione e di maggiore protezione rispetto ai rischi ambientali e a quelli di origine umana. L'internazionalizzazione delle PMI è stata migliorata, in particolare nelle regioni transfrontaliere. I programmi hanno anche contribuito a produrre effetti più ampi, in particolare riducendo specifici ostacoli alla cooperazione (soprattutto ostacoli culturali e fisici) e migliorando l'integrazione sociale.

Dalla valutazione ex post è anche emerso che:

1. I programmi Interreg sono rimasti molto ampi e hanno mirato soprattutto allo sviluppo della cooperazione e di collegamenti. È importante trovare un giusto equilibrio tra la cooperazione (che resta un elemento centrale di Interreg) e l'uso dell'esperienze acquisite a favore degli obiettivi della politica di coesione.
2. Sembra che nell'individuazione delle regioni da sostenere l'attenzione attribuita alla nozione di regione o area funzionale sia stata limitata. Tuttavia si tratta di una nozione essenziale per valutare i potenziali benefici della cooperazione transfrontaliera e transnazionale.
3. Nella decisione sui progetti da sostenere, la maggior parte dei programmi ha adottato un approccio dal basso verso l'alto. Ciò ha reso difficile il perseguimento di una strategia coerente di promozione dello sviluppo e dell'integrazione socioeconomica e territoriale delle regioni interessate, anche se la maggior parte dei singoli progetti ha fornito un proprio contributo.
4. Vi è stato un coordinamento molto limitato tra i programmi Interreg e i programmi tradizionali. La conseguenza è che è andato perso il potenziale di integrazione degli uni con gli altri e di rafforzamento degli effetti sullo sviluppo.

Questi punti deboli sono stati corretti mediante i regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, il quadro di riferimento dei risultati e dell'efficacia dell'attuazione deve garantire una maggiore concentrazione dei fondi su un

numero limitato di obiettivi strategici, con una logica di intervento ben articolata all'inizio e con una misurazione dei risultati.

Il periodo 2021-2027 cercherà di rafforzare ulteriormente la cooperazione. Ciò sarà realizzato in particolare mediante le misure seguenti:

1. L'adattamento dell'architettura dei programmi Interreg in modo da tenere maggiormente conto delle aree funzionali. I programmi transfrontalieri saranno meglio razionalizzati così da concentrare le risorse sulle frontiere terrestri, dove c'è un elevato livello di interazione transfrontaliera. La cooperazione marittima sarà rafforzata combinando nei nuovi programmi marittimi le dimensioni transfrontaliera e transnazionale dell'azione nei bacini marittimi.
2. L'integrazione della cooperazione transfrontaliera nel recente lavoro di elaborazione di strategie esposto nella Comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"¹⁴ ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Concentrando i programmi su azioni che sono di diretto interesse per i cittadini e su imprese situate in regioni frontaliere
3. Il rafforzamento dei programmi Interreg transnazionali e di cooperazione marittima che coprono le stesse aree funzionali delle strategie macroregionali (MRS) esistenti. Migliorando l'allineamento tra finanziamenti e priorità delle MRS.
4. Rafforzando la cooperazione interregionale per l'innovazione, come illustrato nella Comunicazione della Commissione " Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"¹⁵. Ciò verrà realizzato proponendo un nuovo strumento interregionale destinato ad aiutare chi è coinvolto in strategie di "specializzazione intelligente" (S3) a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti e processi innovativi sul mercato europeo.
5. I regolamenti CPR e FESR incoraggeranno e sosterranno ulteriormente un maggiore coordinamento tra i programmi Interreg e i programmi di investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Ciò si realizzerà garantendo una forte presenza delle azioni di cooperazione tra le priorità finanziate a titolo di tali programmi.

Insegnamenti tratti dall'IPA 2014-2020

L'IPA promuove attivamente la cooperazione territoriale ad esempio attraverso programmi transfrontalieri, programmi di cooperazione transnazionale e interregionale e strategie macroregionali. Il valore aggiunto è evidente: rafforzamento della riconciliazione e della fiducia nel Balcani occidentali, superamento degli ostacoli geografici e mentali e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato - tutti questi punti restano aspetti fondamentali nel processo di allargamento di cui si occupano esclusivamente i programmi dell'UE e non altri donatori.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 final, del 18.7.2017.

Valutazione ex post dei programmi ENPI CBC¹⁶ per il periodo 2007-2013

I tredici programmi ENPI CBC attuati durante il periodo 2007-2013 hanno interessato nove frontiere terrestri dell'UE, tre bacini marittimi e un attraversamento marittimo. L'importo delle risorse finanziarie assegnate è stato di 947,2 milioni di EUR, tra fondi dell'ENPI, del FESR e dell'IPA. Il contributo dei paesi partecipanti e/o dei beneficiari dei progetti hanno portato la dotazione totale a 1,2 milioni di EUR. Il programma ha coinvolto trentaquattro paesi, diciannove Stati membri dell'UE e dodici dei sedici paesi partner del vicinato più Norvegia, Russia e Turchia.

Nell'insieme, il programma ha finanziato 941 progetti nell'arco dell'intero periodo, per un totale di appalti dell'importo di 910 milioni di EUR (all'aprile 2017), di cui il 38% è stato convogliato su progetti di promozione dello sviluppo economico, il 32% sull'ambiente, il 19% sullo sviluppo sociale e l'11% su questioni legate alla sicurezza. La gran parte dei finanziamenti dell'UE (70%) è stata erogata attraverso progetti standard, selezionati tramite inviti a presentare proposte. I grandi progetti di infrastrutture hanno rappresentato il 22% del totale dei finanziamenti dell'UE appaltati (circa 195 milioni di EUR), mentre i progetti strategici hanno rappresentato una quota minoritaria (l'8% del totale dei finanziamenti dell'UE appaltati). In totale, ci sono stati 867 progetti standard, 51 grandi progetti di infrastrutture e 23 progetti strategici. La partecipazione agli inviti a presentare proposte è stata molto elevata (in totale, per tutti i programmi, sono state presentate 7 000 domande), a dimostrazione dell'attrattiva della cooperazione transfrontaliera (CBC) sui portatori di interessi nelle aree ammissibili. In totale, l'ENPI CBC ha coinvolto 4 569 organizzazioni da trentasei diversi paesi, di queste 2 106 provenivano da paesi partner.

La valutazione ex post ha apprezzato il notevole numero e la varietà di progetti di cooperazione transfrontaliera come anche la solidità della base di cooperazione rispetto al periodo precedente, con autorità dei programmi ben stabilite e beneficiari di maggiore esperienza. Al tempo stesso, la valutazione ha notato l'insufficienza dei dati di fatto relativi ai conseguimenti dei programmi ENPI CBC, i ritardi nell'attuazione dei programmi e dei progetti, nonché la vaghezza della formulazione degli obiettivi e delle priorità dei programmi negli inviti a presentare proposte che ne ha diminuito l'impatto globale. Ad alcuni di questi elementi ha già posto rimedio (integralmente o parzialmente) l'attuale generazione di programmi 2014-2020.

Le raccomandazioni per il prossimo periodo di programmazione comprendono il potenziamento della concentrazione e dell'impatto dei programmi, la ricerca di maggiori sinergie con gli altri strumenti e le altre politiche dell'UE, il potenziamento del valore aggiunto dei grandi progetti di infrastrutture, il miglioramento dell'efficienza dei programmi, il miglioramento dei quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e delle pratiche di sorveglianza e valutazione e il rafforzamento dell'assistenza tecnica e del supporto tecnico ai programmi.

Esame intermedio dei programmi ENI CBC per il periodo 2014-2020

L'esame intermedio dei programmi ENI CBC per il periodo 2014-2020 ha rilevato che la strategia CBC resta appropriata nel contesto del quadro strategico dell'UE e fornisce una

¹⁶ Sulla base del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

risposta agli sviluppi della regione. In effetti la cooperazione transfrontaliera è considerata un importante veicolo di collaborazione positiva tra cittadini, autorità locali e società civile su entrambi i versanti della frontiera dell'UE, anche nei casi in cui più ampie relazioni bilaterali possono essere problematiche. Benché lo sviluppo e l'attuazione dei programmi siano progrediti in modo più lento di quanto originariamente previsto, i partner riconoscono che vi è stato un miglioramento del processo rispetto agli anni precedenti e che l'impegno nell'attuazione di programmi validi resta forte.

Consultazioni dei portatori di interessi

Tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018 si è svolta una consultazione pubblica online. La consultazione ha riguardato la politica di coesione, vale a dire il FESR, il Fondo di coesione e il FSE, compresi aspetti di CTE/Interreg.

- Riguardo alle sfide più importanti, la grande maggioranza (94% delle risposte) ha giudicato la "riduzione delle disparità regionali" molto importante o piuttosto importante; questa è stata seguita dalla "riduzione della disoccupazione, la qualità del lavoro e la mobilità dei lavoratori" e dalla "promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà" (91%).
- Tra le sfide, la "promozione di ricerca e innovazione" è quella giudicata dalla maggioranza (61%) la sfida affrontata con maggiore successo, seguita dalla "cooperazione territoriale" (59%).
- Il 76% di coloro che hanno risposto ha ritenuto che i fondi forniscano un valore aggiunto in misura notevole o discreta; per meno del 2% essi non apportano alcun valore aggiunto.
- La complessità delle procedure è stata vista come l'ostacolo in assoluto più grande (86%) al conseguimento degli obiettivi. In seguito sono state citate le procedure di controllo e di audit (68%) e la mancanza di flessibilità nella reazione a circostanze impreviste (60%).
- Per la semplificazione, la scelta più frequente è stata "regole meno numerose, più chiare e più brevi" (90%); questa è stata seguita dall'"allineamento delle regole tra i fondi dell'UE" (79%) e da una "maggiore flessibilità" nell'assegnazione delle risorse ad un'area di programma e all'interno della stessa (76-77%).

Le risposte alle domande aperte in linea generale hanno fortemente sostenuto:

- La politica di coesione per tutte le regioni (anche se con un'attenzione particolare per quelle meno sviluppate).
- L'innovazione delle politiche, comprese le strategie di specializzazione intelligente e, più in generale, gli investimenti intelligenti.
- La continuazione e lo sviluppo della concentrazione tematica.
- Un'attenzione particolare per le sfide locali (soprattutto lo sviluppo urbano sostenibile).
- La cooperazione interregionale, transfrontaliera e in tutta Europa. Quest'ultima è essenziale per la specializzazione intelligente, poiché spesso l'innovazione nei settori dell'alta tecnologia dipende dagli scambi e dalle ricadute derivanti dalla cooperazione tra i cluster o i poli di conoscenza di tutta Europa.

A tali questioni è data una risposta nella presente proposta di regolamento che:

- continua a concentrarsi sulla lotta alle disparità regionali e alle sfide cui si trovano confrontate le varie regioni d'Europa;
- continua e rafforza la concentrazione tematica sulla crescita intelligente attraverso la strategia di specializzazione intelligente e sullo sviluppo a basse emissioni di carbonio e sostenibile;
- mantiene il sostegno alla cooperazione interregionale estendendolo alla specializzazione intelligente; e
- promuove lo sviluppo locale basato su strategie territoriali e locali integrate e incentiva lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo di capacità in questo settore.

Inoltre, il regolamento CPR fornirà al FESR un quadro per:

- semplificare le complesse procedure ad esso associate;
- aumentare la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide emergenti; e
- allineare le regole tra i vari fondi dell'UE interessati.

Valutazione d'impatto

Le opzioni riguardano una riduzione del bilancio del 7% mediante:

- Opzione 1: La riduzione del contributo alle regioni più sviluppate.
- Opzione 2: Il mantenimento del sostegno in settori chiave (concentrazione tematica) e la sua riduzione per altri temi.

L'opzione 2 è quella preferita per diversi motivi, tra cui:

- Permette di mantenere l'attenzione sui temi a più elevato valore aggiunto UE, per i quali i risultati della valutazione indicano che la politica ha avuto l'impatto più elevato.
- Molte delle maggiori sfide (globalizzazione e trasformazione economica, transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sfide ambientali, migrazione e sacche di povertà urbana) interessano sempre di più molte regioni in tutta l'UE, comprese quelle più sviluppate. L'investimento dell'UE, oltre ad essere necessario, è un segno di solidarietà.
- Permette di mantenere la massa critica, poiché gli investimenti nelle regioni più sviluppate sono già modesti in termini pro capite.
- Nella consultazione pubblica, una grande maggioranza dei portatori di interessi ha sostenuto il FESR in tutte le regioni. Un tale approccio assicura anche una migliore visibilità per i fondi della politica di coesione in tutti gli Stati membri.

Semplificazione

Sono stati rilevati notevoli costi amministrativi legati al FESR, stimati in un recente studio¹⁷ al 3% dei costi medi dei programmi. Gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari (comprese le PMI) sono più elevati.

La maggior parte delle semplificazioni per il FESR sarà introdotta dal CPR. Molte di queste sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma secondo le stime dello studio:

- un maggiore ricorso all'uso di opzioni semplificate in materia di costi (o di pagamenti basati sul rispetto di condizioni) per il FESR potrebbe ridurre sostanzialmente i costi amministrativi totali - del 20-25% se queste opzioni sono applicate in modo generalizzato;
- un approccio più proporzionato al controllo e agli audit comporterebbe una netta riduzione del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio"; ciò ridurrebbe i costi amministrativi totali del FESR del 2-3% e i costi per i programmi interessati in misura ancora maggiore.

Un altro aspetto importante della semplificazione è che, come indicato in precedenza, la presente proposta integrerebbe il sostegno del FESR e il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE.

Coesione elettronica e scambio di dati

Nel periodo di programmazione 2014-2020 era stato richiesto che venisse creato un sistema di scambio elettronico dei dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e di controllo. La presente proposta di regolamento parte da questo assunto e sviluppa ulteriormente alcuni punti relativi alla raccolta dei dati. Tutti i dati necessari alla sorveglianza dell'avanzamento dell'attuazione, inclusi quelli relativi ai risultati e all'efficacia dell'attuazione dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente ogni 2 mesi. Ciò significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.

Anche i dati relativi ai beneficiari e alle operazioni saranno resi pubblici in forma elettronica su un sito web gestito dall'autorità di gestione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio. La proposta di regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione stabilisce l'incidenza sul bilancio del FESR, che è la fonte di finanziamento delle azioni interessate dalla presente proposta.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

La realizzazione e l'attuazione del FESR sono definite in gran parte nel CPR. La presente proposta di regolamento dovrebbe quindi essere vista in tale contesto. Essa si concentra principalmente sulle questioni chiave in materia di attuazione e cooperazione, in particolare:

- sulla definizione e la copertura geografica delle cinque componenti;
- sugli obiettivi e sull'ambito di applicazione specifici dell'Interreg;
- sugli adattamenti delle regole del CPR in materia di programmazione, di autorità dei programmi, di gestione e controllo e di gestione finanziaria; e

¹⁷ Spatial Foresight & t33 "New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results".

- sull'integrazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE.

Capo I - Disposizioni generali (Articoli da 1 a 13)

Oggetto, ambito di applicazione e componenti di Interreg

Questo capo stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento CTE/Interreg. In particolare, esso descrive le cinque componenti Interreg: cooperazione transfrontaliera, transnazionale e marittima, delle regioni ultraperiferiche, interregionale e la nuova componente sugli investimenti interregionali in materia di innovazione.

Copertura geografica

La Commissione ha condotto un processo di studio e consultazione della durata di più di due anni noto come l'"Analisi della cooperazione transfrontaliera". I dati così raccolti hanno dimostrato che, all'interno di uno Stato membro, le regioni frontaliere ottengono generalmente risultati economici meno positivi rispetto alle altre regioni. L'accesso a servizi pubblici come ospedali e università è in generale più difficile nelle regioni frontaliere. Muoversi fra i diversi sistemi amministrativi e giuridici è un'operazione spesso ancora complessa e costosa.

A seguito dell'Analisi della cooperazione transfrontaliera, la Commissione ha adottato la Comunicazione sulle regioni frontaliere in cui propone l'adozione di diverse misure concrete da parte dell'UE e dei governi nazionali, regionali e locali. Tra queste misure vi è quella relativa al "quadro giuridico e finanziario per la cooperazione transfrontaliera". La comunicazione propone di esaminare in quale modo i programmi di finanziamento futuri, compreso l'Interreg, possono apportare un contributo più strategico alla prevenzione e all'eliminazione degli ostacoli alle frontiere e allo sviluppo di servizi pubblici transfrontalieri.

Di conseguenza, la componente "cooperazione transfrontaliera" sarà concentrata sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime sarà integrata nella componente allargata "cooperazione transnazionale e cooperazione marittima".

Le proposte 2021-2027 per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e CTE/Interreg riflettono questo impegno in due modi: In primo luogo essi insistono maggiormente sulle azioni di cooperazione nei programmi. In secondo luogo, essi aiutano i programmi transfrontalieri a concentrarsi più di prima sulla cooperazione interistituzionale, sulla soluzione delle questioni frontaliere e sugli investimenti in servizi comuni di interesse pubblico.

Risorse e tassi di cofinanziamento

Queste disposizioni riguardano le risorse, tanto quelle provenienti dal FESR quanto quelle provenienti dagli strumenti di finanziamento esterno dell'UE. È stabilito un meccanismo di "restituzione" dei fondi rimanenti in caso di assenza di presentazioni di progetti o di mancata firma di una convenzione di finanziamento di un Interreg esterno. In particolare, il cofinanziamento deve essere più elevato per la cooperazione esterna che per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

Capo II - Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica (articoli 14 e 15)

In considerazione delle specificità dell'Interreg, sono fissati due obiettivi specifici dell'Interreg:

- "Una migliore gestione dell'Interreg"; e
- "Un'Europa più sicura",

Il regolamento proposto stabilisce anche specifiche percentuali per concentrazione tematica.

Capo III - Programmazione (Programmi Interreg – sviluppo territoriale – Operazioni e fondo per piccoli progetti - AT) (articoli da 16 a 26)

Questo capo adatta le regole del CPR ai programmi Interreg. Un elemento nuovo è costituito dal "Fondo per piccoli progetti", che consente alla società locale e civile di realizzare piccoli progetti ricorrendo ad opzioni semplificate in materia di costi.

Capo IV - Sorveglianza – valutazione – informazione e comunicazione (articoli da 27 a 35)

Anche questo capo adatta le regole del CPR ai programmi Interreg.

Inoltre, al fine di garantire una sorveglianza costante dell'efficacia dell'attuazione, il regolamento proposto mantiene e perfeziona la serie comune di indicatori di output e aggiunge per la prima volta una serie comune di indicatori di risultato. Questi ultimi permettono di trasmettere in tempo reale i risultati alla Piattaforma di dati aperti e di effettuarne il confronto a livello di programmi e di Stati membri. Essi alimenteranno anche le discussioni sulla performance e le valutazioni positive.

Capo V – Ammissibilità(articoli da 36 a 43)

Per quanto possibile, le regole sull'ammissibilità devono essere stabilite da ciascuno Stato membro con un minimo di norme dell'UE. Tuttavia, questo approccio non è efficace per i programmi Interreg dove un numero variabile tra 2 e 27 diverse serie di regole nazionali possono essere in contraddizione o in contrasto. Il capo quindi stabilisce una chiara gerarchia tra le norme di ammissibilità dell'UE, specifiche dei programmi Interreg e nazionali. Nella presente proposta di regolamento sono integrate le dettagliate disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014¹⁸.

Capo VI - Autorità dei programmi Interreg, gestione e controllo (articoli da 44 a 48)

Le norme del CPR sulle autorità dei programmi, sulla gestione e sul controllo sono adattate ai programmi Interreg. Ciò incide in particolare sul funzionamento dell'autorità di audit unica e semplifica notevolmente le operazioni di audit.

Capo VII - Gestione finanziaria, conti e rettifiche finanziarie (articoli 49 e 50)

I programmi Interreg dovrebbero ricevere prefinanziamenti più elevati e più rapidi rispetto agli altri programmi della politica di coesione in modo da consentire ai beneficiari, che spesso non dispongono di sufficienti risorse proprie, di dare il via alle operazioni. Inoltre, occorre stabilire nei dettagli la catena del recupero.

Capo VIII - Partecipazione di paesi terzi e di PTOM ai programmi Interreg in gestione concorrente (articoli da 51a 59)

Come punto di partenza saranno applicate le "normali" regole CTE/Interreg. Occorrono alcuni adattamenti per tenere conto del fatto che i paesi non appartenenti all'UE o i paesi partner o i PTOM non sono vincolati dal diritto dell'Unione. Ciò ha un'incidenza per le autorità dei

¹⁸ Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

programmi, sui metodi di gestione, sull'ammissibilità, sui grandi progetti di infrastrutture, sugli appalti, sulla gestione finanziaria e sulla conclusione di convenzioni di finanziamento.

Capo IX - Regole specifiche sulla gestione indiretta (articoli 60 e 61)

Tali regole riguardano gli investimenti interregionali in materia di innovazione e possono riguardare la cooperazione tra regioni ultraperiferiche.

Capo X — Disposizioni finali (articoli da 62 a 65)

Il capo riguarda le disposizioni sulla delega, sulla comitatologia e le disposizioni transitorie.

ALLEGATO

L'allegato riguarda il modello per i programmi Interreg.

2018/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁹,visto il parere del Comitato delle regioni²⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente le regioni transfrontaliere.
- (2) Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio²² stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.
- (3) Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione

¹⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

²¹ [Reference]

²² [Reference]

- transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale.
- (4) La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"²³ ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Di conseguenza, la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata alla cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionale.
 - (5) La componente "cooperazione transfrontaliera" dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.
 - (6) La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, la cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi.
 - (7) Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i loro paesi e territori limitrofi nel modo più efficace e semplice.
 - (8) Sulla base dell'esperienza maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" durante il periodo di programmazione 2014-2020, la componente "cooperazione interregionale" dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipi di esperienza, approccio innovativo e di sviluppo di capacità per i programmi a titolo di entrambi gli

²³

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.

obiettivi e a promuovere i gruppi europei di cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, e uno volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione e strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"²⁵, in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e in uno strumento di accompagnamento: l'"Iniziativa urbana europea". I due programmi compresi nella componente "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

- (9) È opportuno stabilire criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.
- (10) È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, IPA²⁷, NDICI²⁸ e Programma PTOM²⁹, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici, vale a dire fino al 3% della dotazione finanziaria nell'ambito dell'IPA III e fino al 4% della dotazione finanziaria nell'ambito

²⁴ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile", COM(2017) 376 final, del 18.7.2017.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

²⁷ Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).

²⁸ Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).

²⁹ Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).

- del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDICI.
- (11) L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.
- (12) Per quanto attiene all'assistenza NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento e l'NDICI dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.
- (13) È importante continuare ad osservare il ruolo del SEAE e della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dal NDICI, come stabilito nella decisione 2010/427/UE del Consiglio³⁰.
- (14) In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative alle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i vicini, sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³¹.
- (15) È necessario stabilire le risorse stanziare per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione

³⁰ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", COM(2017) 623 final del 24.10.2017.

- marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche.
- (16) Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.
- (17) Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell'ambito dei diversi obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi specifici supplementari nel quadro dell'obiettivo strategico "Un'Europa più sociale grazie alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali" in modo da consentire interventi di tipo FSE.
- (18) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo specifico dell'Interreg volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della Comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi e uno volto a far fronte a specifiche questioni di cooperazione esterna, quali la sicurezza, la gestione dei valichi di frontiera e la migrazione.
- (20) La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg.
- (21) Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR].
- (22) Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di

un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutte e quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione, dotazione di organico e finanziamento) e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.

- (23) È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg, ma che non sono mai stati oggetto di specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera"³², questi fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontiere e l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. Affinché la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi.
- (24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.
- (25) Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di sorveglianza, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi sul campo.
- (26) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, occorre integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento

³² Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

- delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione³³ adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.
- (27) È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico.
- (28) Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner.
- (29) Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.
- (30) Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolare, all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso.
- (31) Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento (UE, Euratom) [nuovo FR-Omnibus]

³³ Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Occorre stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.

- (32) Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.
- (33) Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato, occorre che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione deve conservare determinati diritti relativi alla selezione di questo tipo di progetti.
- (34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare e modificare gli elenchi dei programmi Interreg, l'elenco dell'importo totale destinato a ciascun programma Interreg dal sostegno dell'Unione e adottare decisioni di approvazione e di modifica dei programmi Interreg. È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁵. Benché tali atti siano di natura generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico.
- (35) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III] e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.
- (36) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati

³⁴ [Reference]

³⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- 37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

SEZIONE I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPONENTI DI INTERREG

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare ("PTOM").
2. Il presente regolamento stabilisce anche le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, compreso in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("programmi Interreg") sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR").
3. Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo "Strumento di assistenza preadesione" ("IPA III"), dallo "Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale" ("NDICI") e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione (UE) XXX del Consiglio ("Programma PTOM") ai programmi Interreg (i tre strumenti insieme sono denominati: "gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione"), il presente regolamento definisce obiettivi specifici supplementari insieme all'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.
4. Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente "i fondi Interreg") ai programmi Interreg, il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

5. Il regolamento (UE) [nuovo CPR] e il regolamento (UE) [nuovo FESR] si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] possono applicarsi solo all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- 1) "beneficiario dell'IPA": un paese o territorio tra quelli elencati all'allegato I del regolamento (UE) [IPA III];
 - 2) "paese terzo": paese che non è uno Stato membro dell'Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;
 - 3) "paese partner": un beneficiario dell'IPA o un paese o territorio che rientra nella "zona geografica del vicinato" figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
 - 4) "entità giuridica transfrontaliera": entità giuridica costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.
2. Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno "Stato membro", il riferimento deve essere inteso allo "Stato membro che ospita l'autorità di gestione", mentre quando le disposizioni fanno riferimento a "ciascuno Stato membro" o agli "Stati membri", il riferimento deve essere inteso agli "Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg".

Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai "Fondi" elencati [all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al "FESR", deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 3

Componenti dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sostengono le seguenti componenti:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato (componente 1):
 - a) cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o
 - b) cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

- i) beneficiari dell'IPA; o
 - ii) paesi partner sostenuti dall'NDICI; o
 - iii) la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;
- 2) la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in Groenlandia di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale ("componente 2"; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: "componente 2A"; se riferita alla sola cooperazione marittima: "componente 2B");
- 3) la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale nel loro vicinato ("componente 3");
- 4) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione ("componente 4"), promuovendo:
 - a) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:
 - i) l'attuazione dei programmi Interreg;
 - ii) l'attuazione dei programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
 - iii) la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
 - b) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale;
- 5) gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee ("componente 5").

SEZIONE II

COPERTURA GEOGRAFICA

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner.
2. Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente.

3. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e Monaco.
4. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI.

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima

1. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.
2. I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare:
 - a) regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Regno Unito e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino;
 - b) la Groenlandia;
 - c) le Isole Færøer;
 - d) le regioni dei paesi partner nell'ambito dell'IPA III o dell'NDICI;siano esse sostenute o meno dal bilancio dell'UE.
3. Le regioni, i paesi terzi o i paesi partner elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

Articolo 6

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1. Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, del TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.
2. I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o entrambi.

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione interregionale e per gli investimenti interregionali in materia di innovazione

1. Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione.
2. I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

*Articolo 8****Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno***

1. Ai fini degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come "Programmi Interreg IPA III CBC" o come "Programmi Interreg di Vicinato CBC", come più opportuno.

2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

SEZIONE III**RISORSE E TASSI DI COFINANZIAMENTO***Articolo 9****Risorse del FESR per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)***

1. Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano a 8 430 000 000 EUR delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [102, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:
 - a) 52,7% (vale a dire, un totale di 4 440 000 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);
 - b) 31,4% (vale a dire, un totale di 2 649 900 000 EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2);
 - c) 3,2% (vale a dire, un totale di 270 100 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);
 - d) 1,2% (vale a dire, un totale di 100 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale (componente 4);
 - e) 11,5% (vale a dire, un totale di 970 000 000 EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5);
3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:

- a) le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;
 - b) le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3.
4. Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.
 5. Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il documento di strategia pluriennale relativamente ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'IPA III. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) [NDICI].

2. Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III alla cooperazione transfrontaliera ("IPA III CBC") o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI alla cooperazione transfrontaliera per la zona geografica del vicinato ("NDICI CBC") deve essere stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.
3. Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI.

Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per i rimanenti anni, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) richiedere l'attivazione del meccanismo previsto all'articolo 12, paragrafo 3;
 - b) continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC; o
 - c) combinare le opzioni a) e b).
4. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono imputati alle linee di bilancio pertinenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

5. Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) [NDICI] e i PTOM nel quadro della decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo [33, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [NDICI] o all'articolo [87] della [decisione Programma PTOM] o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) [NDICI], da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della [decisione sui PTOM] o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi Interreg comuni delle componenti 2, 3 o 4 o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 60 istituite e attuate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell'intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
2. Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

1. Nel 2022 e 2023, il contributo annuale del FESR a favore dei programmi Interreg transfrontalieri esterni per il quale non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato e che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
2. Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, l'intero contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
3. Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:

- a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 57;
- b) il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FERS, di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

4. Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o della Groenlandia è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono formulare una delle seguenti richieste:

- a) che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia;
- b) che la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili;
- c) che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia.

Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b) del secondo comma del presente paragrafo, il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg della componente 2 al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg della componente 2, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

5. Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto a seguito del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento (UE) [IPA III], del regolamento (UE) [NDICI] o della decisione del Consiglio [PTOM].
6. Se un paese terzo o paese partner che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4.

Articolo 13
Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70%, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

CAPO II
Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica

Articolo 14
Obiettivi specifici dell'Interreg

1. Il FESR, entro il suo ambito di applicazione stabilito all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo FESR], e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] attraverso azioni comuni nel quadro di programmi Interreg.
2. Nel caso del programma PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.
3. Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti:
 - a) potenziando l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità a livello transfrontaliero;
 - b) migliorando la qualità dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e l'accesso ad essi a livello transfrontaliero al fine di ottenere un miglioramento dei livelli di istruzione e delle competenze tale che queste siano riconosciute a livello transfrontaliero;
 - c) potenziando l'accesso equo e tempestivo a servizi sanitari di elevata qualità, sostenibili e abordabili a livello transfrontaliero;
 - d) migliorando l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine a livello transfrontaliero;
 - e) promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà, anche mediante il potenziamento delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni a livello transfrontaliero.
4. Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg", in particolare mediante le seguenti azioni:

- a) nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B:
 - i) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;
 - ii) il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;
 - b) nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;
 - c) nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone, il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;
5. Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg "Un'Europa più sicura", in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti.

Articolo 15

Concentrazione tematica

1. Almeno il 60% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2. Un ulteriore 15% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" o all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura".
3. Quando un programma Interreg della componente 2A sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia.
4. Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70% delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia.

5. Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse dall'assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg".

CAPO III

Programmazione

SEZIONE I

PROGRAMMAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI INTERREG

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

1. L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta.
2. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027.
3. Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.
4. Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro [*data di entrata in vigore più nove mesi;*] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti.
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
5. Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.
In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi

Interreg e sull'eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 62 al fine di modificare l'allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

1. Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e per la comunicazione dei risultati.
2. Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.
Ogni priorità corrisponde ad un singolo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica. Ciascuna priorità corrispondente ad un obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.
3. In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x]% dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la stessa regione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate.
4. Ciascun programma Interreg stabilisce:
 - a) l'area del programma (compresa una cartina della stessa in un documento separato);
 - b) una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:
 - i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale;
 - ii) il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
 - iii) gli insegnamenti tratti da esperienze passate;
 - iv) le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;
 - c) una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;

- d) per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
 - e) per ciascun obiettivo specifico:
 - i) le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi;
 - ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - iii) i principali gruppi di destinatari;
 - iv) i territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
 - v) il previsto impiego di strumenti finanziari;
 - vi) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.
 - f) per la priorità "assistenza tecnica", l'utilizzo previsto in conformità agli articoli [30], [31] e [32] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e le pertinenti tipologie di intervento;
 - g) un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato):
 - i) una tabella che specifichi l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per l'intero periodo di programmazione e per anno;
 - ii) una tabella che specifichi l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR per ciascuna priorità e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;
 - h) le azioni intraprese per coinvolgere i pertinenti partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nella preparazione del programma Interreg e il ruolo di tali partner del programma nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma in questione;
 - i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, attraverso la definizione degli obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite come segue:
- a) per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera g) e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, i fondi sono presentati come segue:
 - i) per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo ("IPA III CBC" o

- "NDICI CBC") che combina i contributi della [Voce 2 Coesione e valori, sottomassimale Coesione economica, sociale e territoriale] e della [Voce 6 Vicinato e resto del mondo];
- ii) per i programmi Interreg delle componenti 2 e 4 sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal Programma PTOM, sotto forma di un unico importo ("fondi Interreg") che combina i contributi della [Voce 2] e della [Voce 6] oppure suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", IPA III", "NDICI" e "Programma PTOM"), in funzione della scelta dei partner del programma;
 - iii) per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR" e "Programma PTOM Groenlandia");
 - iv) per i programmi Interreg della componente 3 sostenuti dall'NDICI e dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", NDICI e "Programma PTOM", come opportuno).
- b) la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025.
6. Per quanto attiene al paragrafo 4, lettera e), punto vi), e lettera f), i tipi di intervento sono basati su una nomenclatura riportata all'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
7. Il programma Interreg:
- a) individua l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;
 - b) fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
 - c) stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.
8. L'autorità di gestione comunica alla Commissione ogni variazione delle informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a), senza necessità di una modifica del programma.
9. In deroga al paragrafo 4, il contenuto dei programmi Interreg della componente 4 sono adattati al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:
- a) le informazioni di cui alla lettera a) non sono richieste;
 - b) le informazioni richieste ai sensi delle lettere b) e h) sono fornite in maniera sintetica;
 - c) per ciascun obiettivo specifico nell'ambito di qualunque priorità diversa dall'assistenza tecnica, vengono fornite le seguenti informazioni:
 - i) la definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;
 - ii) le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto agli obiettivi specifici;
 - iii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

- iv) i principali gruppi di destinatari;
- v) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

1. La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti.
2. La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
4. Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro sei mesi dalla data di presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
5. Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4, previa consultazione del "Comitato IPA III", di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) [IPA III], e del "Comitato Vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale", di cui all'articolo [36] del regolamento (UE) [NDICI].

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

1. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
4. La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.
5. Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5% della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3% del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).

6. Non è prescritta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

SEZIONE II SVILUPPO TERRITORIALE

Articolo 20 Sviluppo territoriale integrato

Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale responsabili per la redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale, elencate all'articolo [22] del regolamento (UE) [nuovo CPR], o responsabili per la selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie, conformemente all'articolo [23, paragrafo 4,] di tale regolamento, o responsabili per entrambe le cose sono entità giuridiche transfrontaliere o GECT.

Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT che attua un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo [24] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o un altro strumento territoriale di cui all'articolo [22], lettera c),] di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento, purché all'interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

Articolo 21 Sviluppo locale di tipo partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), di cui all'articolo [22], lettera b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici sia privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

SEZIONE III OPERAZIONI E FONDI PER PICCOLI PROGETTI

Articolo 22 Selezione delle operazioni Interreg

1. Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 27.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.

Se un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma [all'interno o all'esterno dell'Unione], la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

2. Per la selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come anche del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

I criteri e le procedure garantiscono una definizione delle priorità per le operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

3. Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazioni. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.
4. Nella selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:
 - a) si assicura che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un effettivo contributo al conseguimento dei suoi obiettivi specifici;
 - b) si assicura che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie stabilite nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o stabilite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
 - c) si assicura che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
 - d) verifica che il beneficiario disponga di risorse e meccanismi finanziari sufficienti a coprire i costi di gestione e di manutenzione;
 - e) si assicura che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ siano sottoposte ad una valutazione di impatto ambientale o ad una procedura di screening sulla base delle disposizioni di tale direttiva, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.
 - f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

³⁶ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).

³⁷ Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

- g) si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg in questione e siano attribuite ad una tipologia di intervento;
 - h) si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione, conformemente all'articolo [60] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o che costituirebbero il trasferimento di un'attività produttiva conformemente all'articolo [59, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.
 - i) si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità della spesa o l'esecuzione delle operazioni;
 - j) si assicura dell'immunizzazione dagli effetti del clima ("climate proofing") per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
5. Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva il metodo e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, comprese eventuali modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo [27, paragrafo 3, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riguardo al CLLD e dall'articolo 24 del presente regolamento.
6. Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento che definisce le condizioni del sostegno a quell'operazione Interreg, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare, il piano finanziario, il termine di esecuzione e, ove applicabile, il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
- Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria.

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

1. Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.
I beneficiari che ricevono sostegno da un fondo Interreg e i partner che non ricevono sostegno economico da tali fondi (i beneficiari e i partner sono insieme denominati "partner") costituiscono un partenariato di operazione Interreg.
2. Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

4. I partner cooperano nello sviluppo, nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg.
Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tre delle quattro dimensioni elencate al primo comma.
5. Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.
6. Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.
Nei programmi Interreg della componente 4, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.
Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1 per quanto concerne la relativa composizione.
7. Un partner unico è registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.
Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23.

Articolo 24

Fondi per piccoli progetti

1. Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15% della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo.
I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti ("piccolo progetto").
2. Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT.
3. Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:
 - a) stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;
 - b) applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;
 - c) valuti le domande di sostegno;
 - d) selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

- e) sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato [XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
- f) renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell'articolo 35.

4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
5. I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20% del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione.
6. Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Articolo 25

Compiti del partner capofila

1. Il partner capofila:
 - a) definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
 - b) si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg;
 - c) si assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6;
2. Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner.
3. Qualunque beneficiario in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila.

Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non

riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione possa essere designato come partner capofila.

SEZIONE IV ASSISTENZA TECNICA

Articolo 26 Assistenza tecnica

1. L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.
2. Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
 - a) per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6%;
 - b) per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC: 10%;
 - c) per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: 7%;
3. Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.
4. Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.

CAPO IV Sorveglianza, valutazione e comunicazione

SEZIONE I SORVEGLIANZA

Articolo 27 Comitato di sorveglianza

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg.
2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.

Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa.

3. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.
4. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg.

5. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
6. L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 28

Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e garantisce una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT.

2. L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
3. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 29

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;

- c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione *ex ante* elencati all'articolo [52, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e il documento strategico di cui all'articolo [53, paragrafo 2,] di tale regolamento;
 - d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
 - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
 - f) i progressi nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;
 - g) i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso.
2. Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:
- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
 - b) il piano di valutazione e tutte le relative modifiche;
 - c) tutte le proposte dell'autorità di gestione per la modifica del programma Interreg, compreso per un trasferimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 5;
 - d) la relazione finale sulla performance.

Articolo 30

Riesame

1. La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.
Il riesame può essere effettuato per iscritto.
2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mese, alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1:
 - a) i progressi compiuti nell'attuare il programma e nel conseguire i target intermedi e i target finali, tutte le questioni che incidono sui risultati del programma Interreg interessato e le misure adottate per farvi fronte;
 - b) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
 - c) i progressi nel rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche autorità e dei beneficiari.
3. Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
4. L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi, informa la Commissione delle misure adottate.

Articolo 31
Trasmissione di dati

1. Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Il primo invio è dovuto entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.
2. I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono suddivisi per obiettivo specifico e si riferiscono agli elementi seguenti:
 - a) il numero delle operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner all'autorità di gestione, tutto suddiviso per tipo di intervento;
 - b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.
3. Per gli strumenti finanziari sono presentati anche dati riguardanti:
 - a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
 - b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
 - c) l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse private e pubbliche mobilitate in aggiunta ai fondi;
 - d) gli interessi e le altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [nuovo CPR], e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 56 di tale regolamento.
4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono aggiornati alla fine del mese precedente il mese della presentazione.
5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 32
Relazione finale sulla performance

1. Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance relativamente al proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.
La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello definito conformemente all'articolo [38, paragrafo 5,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2. La relazione finale sulla performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 29, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono avanzate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro

tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri dell'accettazione della relazione.

4. L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 33

Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

1. Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

SEZIONE II

VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 34

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame.
2. Inoltre, l'autorità di gestione effettua una valutazione per ciascun programma Interreg per valutarne l'impatto entro il 30 giugno 2029.
3. L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.
4. L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
5. L'autorità di gestione redige un piano di valutazione che può comprendere più di un programma Interreg.
6. L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dopo l'approvazione del programma Interreg.
7. L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 35

Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

1. Ciascuna autorità di gestione individua, sotto la propria responsabilità, un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg.
2. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili

informazioni su ciascun programma Interreg di sua responsabilità e che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

3. È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 7,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione.
4. Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno di un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari conformemente all'articolo [56] del regolamento (UE) [nuovo CPR]:
 - a) fornendo, sul sito web professionale del partner, ove tale sito web esista, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 100 000 EUR;
 - d) per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster o un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg;
 - e) per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il termine "Interreg" deve essere utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) [nuovo CPR].

5. Per i fondi per piccoli progetti e per gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 4, lettera c).
6. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

CAPO V

Ammissibilità

Articolo 36

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1. Un'operazione Interreg può essere attuata interamente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che tale

operazione Interreg contribuisca al conseguimento degli obiettivi del relativo programma Interreg.

2. Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, definiscono norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo sulle categorie di spese non contemplate da tali disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano l'area del programma nel suo complesso.

Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali norme aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione del primo invito a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le norme aggiuntive sono adottate prima della selezione delle prime operazioni.

3. Per questioni non contemplate dalle norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.
4. Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente alla stessa ammissibilità di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.
5. I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 37

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 38 a 43.
2. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate da un partner Interreg o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
3. Non sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
 - b) i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore a 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
 - c) i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

Articolo 38
Costi del personale

1. I costi del personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le seguenti modalità:
 - a) a tempo pieno;
 - b) a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;
 - c) a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o
 - d) su base oraria.

2. I costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:
 - a) spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego o lavoro o in una decisione di nomina (di seguito denominati "atto di impiego") o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
 - b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, a condizione che tali costi:
 - i) siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
 - ii) siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
 - iii) non siano recuperabili dal datore di lavoro.

In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego o lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.

3. I costi del personale possono essere rimborsati:
 - a) conformemente all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] (dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); o
 - b) nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o
 - c) su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

4. I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:

³⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

- a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo [50, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o
 - b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.
5. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria che viene determinata:
- a) dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'atto di impiego, espresso in ore; o
 - b) dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore, in conformità con l'articolo [50, paragrafi 2, 3 e 4,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
6. I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro.

Articolo 39

Spese d'ufficio e amministrative

Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi:

- a) canone di locazione degli uffici;
- b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
- c) consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
- d) forniture per ufficio;
- e) contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
- f) archivi;
- g) manutenzione, pulizie e riparazioni;
- h) sicurezza;
- i) sistemi informatici;
- j) comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
- k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
- l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

Articolo 40

Spese di viaggio e soggiorno

1. Le spese di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:

- a) spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
- b) spese di vitto;
- c) spese di soggiorno;
- d) spese per i visti;
- e) indennità giornaliera,

indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma.

2. Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 41.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.
5. Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione.

Articolo 41

Costi per consulenze e servizi esterni

I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:

- a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- b) formazione;
- c) traduzioni;
- d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
- e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;
- f) gestione finanziaria;
- g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
- h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);
- i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- j) diritti di proprietà intellettuale;
- k) verifiche ai sensi dell'articolo [68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento;

- l) costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo [70] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 46 del presente regolamento;
- m) costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli [72] e [75] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e degli articoli 47 e 48 del presente regolamento;
- n) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
- o) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;
- p) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Articolo 42

Spese relative alle attrezzature

1. Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, si limitano alle seguenti voci:
 - a) attrezzature per ufficio;
 - b) hardware e software;
 - c) mobilio e accessori;
 - d) apparecchiature di laboratorio;
 - e) strumenti e macchinari;
 - f) attrezzi o dispositivi;
 - g) veicoli;
 - h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
2. Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:
 - a) non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo [1, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
 - b) il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;
 - c) possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.

Articolo 43

Spese per infrastrutture e lavori

Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle seguenti voci:

- a) acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
- b) licenze edilizie;
- c) materiale da costruzione;

- d) manodopera;
- e) interventi specializzati (es.: bonifica dei suoli, sminamento).

CAPO VI

Autorità, gestione, controllo e audit dei programmi Interreg

Articolo 44

Autorità dei programmi Interreg

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.
2. L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.
3. Riguardo al programma PEACE PLUS, l'organismo speciale programmi UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.
4. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono identificare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.
5. Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.
6. Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante.

Articolo 45

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.
2. Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

3. In deroga all'articolo [70, paragrafo 1, lettera c,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l'importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all'autorità di gestione conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a,] di tale regolamento.

Articolo 46

Funzione contabile

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.
2. La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) [nuovo CPR] e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come anche, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera b,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Articolo 47

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 48 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione, fatte salve le deroghe previste al capo VIII.
Tuttavia, uno Stato membro partecipante può specificare quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di tale Stato membro partecipante.
2. L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni finalizzati a fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
3. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
4. Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazionalmente riconosciute.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVI] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e sulla base di tutte le attività di audit svolte relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
 - a) la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;
 - b) la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
 - c) il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo le componenti di cui alle lettere a) e c) del primo comma.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione interessata.

6. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione di controllo annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR], che corrobora il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
7. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit redige la relazione di controllo annuale, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e a sostegno del parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

La relazione riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità del programma Interreg per ogni singola irregolarità individuata dall'autorità di audit per tali operazioni.

8. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema, non appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i soggetti sottoposti audit.
9. La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione di controllo annuale e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 48

Audit delle operazioni

1. La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che saranno svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

2. Le autorità del programma forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, al più tardi entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

3. Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.
4. La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo per consentire a tali autorità di effettuare le operazioni di audit, in generale, al più tardi entro il 1° ottobre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
5. Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni di controllo annuali che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 6 e 7.
6. A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione dal cui è stato selezionato il campione ai fini del proprio processo di garanzia dell'affidabilità.
7. Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2% delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
8. Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2% delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.
9. Sulla base della valutazione dei risultati delle attività di audit supplementari richieste ai sensi del paragrafo 8, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In casi del genere, le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo [97] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
10. Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il

termine stabilito al primo comma del paragrafo 2 effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo [73] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

CAPO VII

Gestione finanziaria

Articolo 49

Pagamento e prefinanziamento

1. Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.
2. La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:
 - a) 2021: 1%;
 - b) 2022: 1%;
 - c) 2023: 1%;
 - d) 2024: 1%;
 - e) 2025: 1%;
 - f) 2026: 1%.
3. Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.

Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.

Articolo 50

Recuperi

1. L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

2. Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro o il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.
3. Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.
4. Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 3, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma Interreg o, nel caso di un paese terzo, paese partner o PTOM, nell'ambito di pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del FESD o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo [177, paragrafo 3,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

CAPO VIII

Partecipazione di paesi terzi o paesi partner o PTOM a programmi Interreg in regime di gestione concorrente

Articolo 51

Disposizioni applicabili

I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo.

Articolo 52

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

1. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di gestione di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità nazionale che funga da

punto di contatto per l'autorità di gestione o un controllore nazionale che svolga le verifiche di gestione previste all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nei loro rispettivi territori.

2. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di audit di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità o un organismo di audit nazionale funzionalmente indipendente dall'autorità nazionale.
3. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg delegano personale presso il segretariato congiunto di tale programma o creano una succursale dello stesso sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose.
4. L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostiene l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7.

Articolo 53

Metodi di gestione

1. I programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti tanto dal FESR quanto dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC son attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.
Il programma PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.
2. I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
3. I programmi Interreg della componente 3 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:
 - a) in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;
 - b) in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;
 - c) in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente sin regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 60.

Articolo 54
Ammissibilità

1. In deroga all'articolo [57, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le spese sono ammissibili ad un contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute da un partner o dal partner privato di operazioni PPP nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 e pagate dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento con il paese terzo, il paese partner o il PTOM interessato.

Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità di programma situate in uno Stato membro sono ammissibili dal 1° gennaio 2021, anche se pagate per azioni attuate a favore di paesi terzi, paesi partner o PTOM.

2. Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti comprendo domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando vengono lanciati prima della firma della pertinente convenzione di finanziamento, e le operazioni possono essere selezionate già prima di tali date.

Tuttavia, prima di tali date l'autorità di gestione non può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6.

Articolo 55
Grandi progetti di infrastrutture

1. I programmi Interreg che figurano nella presente sezione possono sostenere "grandi progetti di infrastrutture", vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture.
2. Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.
3. Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto o i progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

Articolo 56
Appalti

1. Quando l'esecuzione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le seguenti norme:

- a) se il beneficiario è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con il diritto dell'Unione;
 - b) se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d'interessi, l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.
2. Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di aggiudicazione previste agli articoli [178] e [179] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] e al capo 3 dell'allegato 1 (punti da 36 a 41) dello stesso regolamento.

Articolo 57

Gestione finanziaria

Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg sostenuti anche da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 2,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

Articolo 58

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

1. Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo [112, paragrafo 4,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.
2. Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio ed sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.
Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore
 - a) alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o
 - b) quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica ai sensi del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.
3. Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è firmata da entrambe le parti prima di tale data. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.
4. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato

- a) può firmare anch'essa la convenzione di finanziamento; o
- b) firma, nel medesimo giorno, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.

Quando trasmette alla Commissione la copia firmata della convenzione di finanziamento o una copia della convenzione di attuazione, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione invia anche, come documento separato, un elenco dei grandi progetti di infrastrutture, di cui all'articolo 55, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti.

5. Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno i seguenti elementi:
 - a) disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;
 - b) gestione finanziaria;
 - c) tenuta delle registrazioni contabili;
 - d) obblighi di rendicontazione;
 - e) verifiche, controlli e audit;
 - f) irregolarità e recuperi.
6. Quando lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 del TFUE.

Articolo 59

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

1. Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario al programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:
 - a) se lo Stato membro firma la convenzione finanziaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), in una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM;
 - b) se lo Stato membro firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera b, in:
 - i) una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o
 - ii) una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui al punto a.

Ai fini della lettera b, punto i, del primo comma, ove applicabile, sezioni della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

2. Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 58, paragrafo 5.

Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

- a) l'importo del contributo finanziario supplementare;
- b) il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

3. Per quanto attiene al programma PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo [21, paragrafo 2, lettera e,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fa parte degli stanziamenti di bilancio per la Voce 2 "Coesione e valori", sottomassimale "Coesione economica, sociale e territoriale".

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 58. La Commissione e il Regno Unito e l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

Essa è firmata prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo speciale programmi UE di applicare l'intera normativa dell'Unione per l'attuazione del programma.

CAPO IX

Disposizioni specifiche per la gestione diretta o indiretta

Articolo 60

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1. Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.
2. Conformemente all'articolo [154, paragrafo 6, lettera c,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione *ex ante* di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati ad un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
3. Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo [157] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
4. Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o

uno degli altri organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] o di cui al regolamento (UE) [NDICI] o alla decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti, in particolare i capi I, III e V del titolo II del regolamento (UE) [NDICI].

Articolo 61

Investimenti interregionali in materia di innovazione

Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale.

Capo X Disposizioni finali

Articolo 62

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a partire [dal giorno successivo alla sua pubblicazione = data di entrata in vigore] fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 63****Procedura di comitato***

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo [108, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 64****Disposizioni transitorie***

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

*Articolo 65****Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente



Strasburgo, 29.5.2018
COM(2018) 372 final

2018/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹, che comprende anche il Fondo europeo di sviluppo regionale (in appresso "FESR") e il Fondo di coesione.

La semplificazione amministrativa è stata definita un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex post e nella consultazione pubblica. È stato constatato che le norme sono eccessivamente complesse e frammentate, il che crea un onere inutile per i gestori dei programmi e i beneficiari finali.

Per garantire la coerenza² con le altre politiche dell'UE nell'ambito della gestione concorrente, le norme sulla realizzazione e l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione sono disciplinate per quanto possibile dal regolamento sulle disposizioni comuni ("RDC"), il quale stabilisce disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente a livello dell'UE:

- FC: il Fondo di coesione
- FEAMP: il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca³
- FESR: il Fondo europeo di sviluppo regionale
- FSE+: il Fondo sociale europeo plus⁴
- AMIF: il Fondo Asilo, migrazione e integrazione⁵
- ISF: il Fondo per la sicurezza interna⁶
- BMVI: lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti⁷

Per garantire la coerenza con il programma Orizzonte Europa, quest'ultimo sarà incentrato sulla "eccellenza europea" (la generazione e lo sfruttamento di nuove conoscenze), mentre il FESR si concentrerà sulla "rilevanza regionale" (la diffusione di conoscenze e tecnologie esistenti nei luoghi in cui sono necessarie e la loro integrazione a livello locale mediante strategie di specializzazione intelligente).

Al fine di garantire la coerenza con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), le sinergie e le complementarità saranno rafforzate, in quanto tale meccanismo si concentrerà in particolare sulla "rete centrale", mentre il FESR e il Fondo di coesione forniranno un sostegno anche alla "rete globale", garantendo inoltre l'accesso locale e regionale nonché collegamenti di trasporto all'interno delle aree urbane.

Per semplificare e chiarire la legislazione il presente regolamento stabilisce disposizioni applicabili sia al FESR che al Fondo di coesione per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e, per quanto concerne il FESR, per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

¹ COM(2018) 322 final del 2.5.2018.

² Per una descrizione più approfondita delle sinergie, della coerenza e della conformità ad altre politiche dell'UE si veda la valutazione d'impatto.

³ [Reference].

⁴ [Reference], eccetto il "Programma dell'Unione per l'occupazione e l'innovazione sociale" e il "Programma dell'Unione per la salute".

⁵ [Reference], solo le componenti a gestione concorrente.

⁶ [Reference].

⁷ [Reference], eccetto il "Programma per le attrezzature di controllo doganali".

Tuttavia, data la natura specifica dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ai quali partecipano vari Stati membri e paesi terzi, un regolamento specifico sull'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) stabilisce norme specifiche che si aggiungono a quelle del regolamento sulle disposizioni comuni e del presente regolamento.

La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è presentata per un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom, in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), secondo cui l'Unione "sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite."

Gli obiettivi del FESR sono definiti all'articolo 176 del TFUE: "Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino."

Gli obiettivi del Fondo di coesione sono definiti all'articolo 177 del TFUE: "Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti."

L'articolo 174 del TFUE dispone inoltre che un'attenzione particolare venga rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da alcuni fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo.

Sussidiarietà e proporzionalità

La valutazione d'impatto⁸ ha individuato vari motivi per cui l'azione a livello dell'UE apporta un valore aggiunto all'azione a livello nazionale. Fra questi vi sono i motivi seguenti:

- in numerosi paesi il FESR e il Fondo di coesione rappresentano almeno il 50 % degli investimenti pubblici; questi Stati membri non avrebbero, in mancanza di sostegno, la **capacità finanziaria di realizzare tali investimenti**;
- esiste un considerevole potenziale di **ricadute** oltre i confini nazionali e regionali, ad esempio per quanto riguarda gli investimenti a favore dell'innovazione e delle PMI. L'Unione svolge un ruolo importante nel permettere tali ricadute ed evitare la carenza di investimenti. Inoltre è necessario che gli investimenti siano concepiti per massimizzare le ricadute;

⁸ Per maggiori dettagli, si veda la valutazione d'impatto SWD(2018) 282, capitolo 3.1 sulla sussidiarietà e il valore aggiunto del FESR e del Fondo di coesione.

- nella maggior parte delle regioni, anche in quelle più sviluppate, le **strategie di specializzazione intelligente (RIS3)** costituiscono un quadro strategico coerente per gli investimenti e apportano un elevato valore aggiunto. Esse sono state predisposte a causa del requisito della programmazione strategica, e della corrispondente condizione preliminare, per poter beneficiare del sostegno del FESR. In realtà i benefici di queste strategie tendono ad essere maggiori nelle regioni più sviluppate (in particolare nei paesi nordici, in Austria, in Germania, nel Benelux e in Francia);
- la **promozione delle priorità dell'UE**, tra cui le riforme strutturali del mercato del lavoro, i trasporti, l'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, l'energia, le politiche e i programmi sociali e in materia di istruzione nonché la modernizzazione amministrativa;
- il FESR e il Fondo di coesione consentono di realizzare **risultati tangibili nei settori che contano maggiormente per i cittadini europei** - "Il bilancio dell'UE contribuisce a realizzare ciò che più conta per i cittadini europei"⁹. Aiutare le regioni ad adattarsi alla sfida della globalizzazione, creare 420 000 posti di lavoro e sostenere 1,1 milione di PMI¹⁰, lottare contro la povertà urbana: tutte queste azioni sono prioritarie per i cittadini europei. Va notato che molti di questi risultati sono particolarmente evidenti al di fuori dei paesi beneficiari del Fondo di coesione.

Le scelte politiche effettuate nel regolamento sono inoltre proporzionate, tra l'altro per i seguenti motivi:

- la gestione concorrente: i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma sono realizzati in partenariato con gli Stati membri;
- l'insieme delle norme (il regolamento sulle disposizioni comuni, completato dal presente regolamento) è sostanzialmente semplificato e consolidato rispetto a quello del periodo precedente.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Valutazione ex post

Per quanto riguarda la strategia, le priorità e l'impatto della politica, la valutazione ex post ha permesso di constatare quanto segue:

- il sostegno alle PMI può avere un impatto sostanziale che tuttavia dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'aiuto allo sviluppo di PMI dinamiche, sulle strategie di specializzazione intelligente e sull'incoraggiamento delle regioni ad avanzare nella catena economica, invece di tentare di mantenere l'economia del passato;
- alcune attività tendono ad avere un minore impatto, come il sostegno fornito alle grandi imprese (per attirare tali imprese, la strategia più efficace non è proporre incentivi finanziari bensì migliorare le condizioni locali come il contesto imprenditoriale locale, ecc.). Analogamente, gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali hanno spesso ottenuto risultati insoddisfacenti e appaiono giustificati solo nelle regioni ultraperiferiche;

⁹ Cfr. documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE:

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

¹⁰ Obiettivi per il periodo 2014-2020.

- l'elevato valore aggiunto dei contributi in settori come l'economia a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo urbano sostenibile e la cooperazione regionale.

Questi aspetti sono stati presi in considerazione nel presente regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, il quale:

- mantiene la concentrazione tematica ed ha come principali priorità: il sostegno all'innovazione, all'economia digitale e alle PMI fornito mediante una strategia di specializzazione intelligente; l'economia circolare e a basse emissioni di carbonio, in linea con l'impegno globale di riduzione del 25 % per l'obiettivo sul clima;
- presenta un elenco delle attività che non possono beneficiare di un sostegno, in particolare l'aiuto diretto alle grandi imprese, alle infrastrutture aeroportuali (eccetto nelle regioni ultraperiferiche) e ad alcune operazioni di gestione dei rifiuti (ad esempio le discariche);
- promuove ulteriormente la cooperazione regionale e lo sviluppo urbano sostenibile.

La valutazione ex post ha inoltre messo in evidenza varie possibilità di miglioramento del sistema di attuazione (ad esempio la semplificazione, la flessibilità, gli strumenti finanziari). Esse sono state prese in considerazione nel regolamento sulle disposizioni comuni.

Consultazioni dei portatori di interesse

Tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018 è stata effettuata una consultazione pubblica online concernente la politica di coesione, vale a dire il FESR e il Fondo di coesione in combinazione con il FSE.

- Per quanto riguarda le sfide più importanti, la grande maggioranza degli interpellati (94 %) ha ritenuto che "ridurre le disparità regionali" fosse una sfida molto importante o abbastanza importante, seguita da "ridurre la disoccupazione, promuovere posti di lavoro di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà" (91 %).
- Fra le varie sfide, la "promozione della ricerca e dell'innovazione" è stata considerata quella affrontata con maggiore successo (61 %), seguita dalla "cooperazione territoriale" (59 %).
- Circa il 76 % degli interpellati ha risposto che i fondi apportano un valore aggiunto elevato o piuttosto elevato, mentre meno del 2 % ha risposto che i fondi non hanno alcun valore aggiunto.
- Fra i fattori che impediscono il conseguimento degli obiettivi, la complessità delle procedure è stata vista come l'ostacolo di gran lunga più importante (86 %), seguita dalle procedure di audit e di controllo (68 %) e dalla mancanza di flessibilità nell'affrontare circostanze impreviste (60 %).
- Per quanto concerne la semplificazione, la risposta scelta più frequentemente è stata "regole meno numerose, più chiare, più brevi" (90 %), seguita dalle opzioni "armonizzazione delle norme tra i fondi UE" (79 %) e "maggiore flessibilità" per quanto riguarda l'assegnazione di risorse sia a un'area del programma che all'interno di un'area del programma (76-77 %).

Nel rispondere alle domande, gli interpellati hanno, nel complesso, espresso un forte sostegno per:

- una politica di coesione per tutte le regioni (pur continuando a prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate);
- l'innovazione delle strategie, comprese le strategie di specializzazione intelligente e gli investimenti intelligenti più in generale;
- il mantenimento e lo sviluppo della concentrazione tematica;
- la concentrazione sulle sfide locali (soprattutto sullo sviluppo urbano sostenibile);
- la cooperazione interregionale, sia transfrontaliera che in tutta Europa. La cooperazione a livello dell'UE è essenziale per la specializzazione intelligente, dato che l'innovazione nei settori di alta tecnologia dipende spesso dagli scambi e dalle ricadute risultanti dalla cooperazione tra cluster o poli di conoscenza di tutta Europa.

Questi aspetti sono stati presi in considerazione nel regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, il quale:

- continua a concentrarsi sulla riduzione delle disparità regionali e sulle sfide che devono essere affrontate dalle regioni in tutta Europa;
- mantiene e rafforza la concentrazione tematica sulla crescita intelligente mediante strategie di specializzazione intelligente e sull'economia circolare e a basse emissioni di carbonio;
- mantiene il sostegno dato alla cooperazione interregionale, estendendola alla specializzazione intelligente;
- promuove lo sviluppo locale basato su strategie locali e territoriali integrate e incoraggia lo sviluppo urbano sostenibile, nonché lo sviluppo di capacità in questo settore.

Il regolamento sulle disposizioni comuni fornirà inoltre un quadro per il FESR e il Fondo di coesione che permetterà di:

- semplificare le complesse procedure associate al FESR e al Fondo di coesione;
- accrescere la flessibilità per rispondere alle nuove sfide;
- armonizzare le norme tra i vari fondi dell'UE in questione.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto. La descrizione delle principali opzioni e dell'opzione prescelta e la valutazione degli impatti economici potranno comunque essere ultimate soltanto quando sarà stata presa una decisione sulle dotazioni finanziarie e sul meccanismo di ripartizione.

Le opzioni comportano una riduzione del 7 % del bilancio attraverso:

- opzione 1: un taglio generalizzato,
- opzione 2: una riduzione del contributo per le regioni più sviluppate;
- opzione 3: il mantenimento del sostegno a settori chiave (concentrazione tematica) e una riduzione per altre tematiche.

L'opzione prescelta è la terza, per i seguenti motivi:

- per continuare a concentrarsi sulle tematiche con il più alto valore aggiunto europeo, per le quali le valutazioni hanno evidenziato che la strategia ha avuto l'impatto maggiore;
- molte delle sfide principali (la globalizzazione e la trasformazione economica, la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio, le sfide ambientali, le migrazioni e le sacche di povertà urbana) colpiscono sempre più molte regioni di tutta l'UE, anche le più sviluppate. Gli investimenti UE non sono solo necessari, ma anche un segno di solidarietà;
- per mantenere una massa critica, dato che gli investimenti nelle regioni più sviluppate sono già modesti in termini pro capite;
- la vasta maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica è favorevole a un sostegno del FESR a tutte le regioni. Questo scenario garantisce anche una migliore visibilità dei fondi stanziati per la politica di coesione in tutti gli Stati membri.

La relazione è stata presentata due volte al comitato per il controllo normativo, il quale ha formulato le seguenti osservazioni:

Parere del comitato per il controllo normativo	Soluzioni apportate
<p>Prima presentazione: parere negativo</p> <p>1) La relazione non prende in considerazione le ripercussioni della riduzione delle capacità di finanziamento del FESR e del FC.</p> <p>2) La relazione non spiega come gli obiettivi e i criteri di assegnazione modificati potrebbero riorientare il programma.</p> <p>3) La relazione non comprende possibili opzioni (o subopzioni) per la copertura geografica, l'ammissibilità regionale e i mezzi di ripartizione finanziaria nell'ambito del FESR/FC.</p> <p>4) La relazione non descrive in modo sufficientemente dettagliato le ripercussioni delle modifiche dei meccanismi di attuazione.</p>	<p>1) Una riduzione del 10 % dei finanziamenti è ora modellizzata nella sezione 3.2, usando tre diverse opzioni.</p> <p>2) Il testo e i grafici della sezione 3.2 spiegano come il programma potrebbe essere riorientato secondo le varie opzioni.</p> <p>3) Tre opzioni per la ripartizione geografica e tematica sono descritte nella sezione 3.2, con indicazioni sulla direzione principale del riorientamento.</p> <p>4) Il capitolo sui meccanismi di attuazione è stato redatto conformemente alle richieste del comitato per il controllo normativo (cfr. sezione sull'osservazione 8).</p>
<p>Seconda presentazione: parere favorevole, con le seguenti riserve</p> <p>1) Il contenuto e le conseguenze dell'opzione prescelta (concentrazione tematica) non sono sufficientemente chiare. La relazione modificata non contiene</p>	<p>1) Il contenuto di tutte le opzioni è ora descritto alle pagine 28 e 29 e confrontato schematicamente nella tabella 7. Il grafico 5 presenta l'impatto tematico dell'opzione prescelta per ciascuno Stato membro. Le</p>

<p>elementi sufficienti per dimostrare che la concentrazione tematica contribuirà a ridurre le disparità regionali e nazionali.</p> <p>2) La relazione non precisa le future modalità di attuazione del "metodo di Berlino" per la ripartizione finanziaria, né i motivi per non prendere in considerazione opzioni alternative.</p> <p>3) La relazione non descrive la portata e i potenziali impatti di un meccanismo transfrontaliero europeo.</p> <p>4) La relazione non chiarisce la coerenza/complementarità tra il FESR/FC e il nuovo programma di sostegno alle riforme.</p>	<p>ripercussioni delle varie opzioni sui tassi di crescita nazionali e regionali sono esaminate e confrontate mediante il modello macroeconomico QUEST nel testo delle pagine 30-31 nonché in forma numerica nella tabella 9 e nei grafici 6 e 7.</p> <p>2) Il metodo di Berlino è ora descritto in un riquadro a pagina 29, insieme ai motivi per cui questo metodo è stato mantenuto e non sono state prese in considerazione altre opzioni.</p> <p>3) Il meccanismo transfrontaliero è descritto alle pagine 41 e 42. Una relazione sui potenziali impatti è stata citata e la fonte è indicata in una nota a piè di pagina.</p> <p>4) Il rapporto con il programma di sostegno alle riforme è ora spiegato a pagina 60.</p>
--	---

Semplificazione

È evidente che i costi amministrativi connessi al FESR e al Fondo di coesione sono considerevoli e in un recente studio sono stati stimati¹¹ pari al 3 % dei costi medi dei programmi per il FESR e al 2,2 % per il Fondo di coesione. Gli oneri amministrativi per i beneficiari (tra cui le PMI) sono più elevati.

La maggior parte delle misure di semplificazione del FESR e del Fondo di coesione sarà stabilita dal regolamento sulle disposizioni comuni. Molte sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma secondo le stime dello studio:

- il maggiore ricorso a opzioni semplificate per quanto riguarda i costi (o a pagamenti basati sul rispetto di condizioni) per il FESR e il Fondo di coesione potrebbe ridurre notevolmente, anche del 20-25 %, i costi amministrativi totali, se tali opzioni sono applicate in modo generalizzato;
- l'approccio più proporzionato per quanto riguarda i controlli e gli audit comporterebbe una netta riduzione del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio". Ciò consentirebbe di ridurre del 2-3 % i costi amministrativi totali del FESR e del Fondo di coesione e in misura ancora maggiore i costi dei programmi in questione.

Coazione elettronica e scambio di dati

Per i programmi del periodo 2014-2020 era richiesto un sistema di scambio elettronico dei dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e di controllo. Il presente regolamento si basa su questo sistema di scambi ed elabora ulteriormente determinati aspetti della raccolta di dati. Tutti i dati necessari per monitorare i progressi dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora

¹¹ *Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results.*

trasmessi elettronicamente ogni due mesi, il che significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.

Anche i dati sui beneficiari e sulle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico, su un sito web gestito dall'autorità di gestione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di un quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede una dotazione di 273 miliardi di EUR per il FESR e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027.

Dotazione del FESR e del FC per il periodo 2021-2027 in milioni

Totale FESR e FC	241 978
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	200 629
• Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita	190 752
• Cooperazione territoriale europea	8 430
• Regioni ultraperiferiche e zone scarsamente popolate	1 447
Fondo di coesione (FC)	41 349
• di cui il contributo all'MCE Trasporti	10 000

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

La realizzazione e l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione sono definite principalmente nel regolamento sulle disposizioni comuni. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere visto in tale contesto, prestando particolare attenzione alle principali questioni strategiche, tra cui:

- le principali priorità e tematiche trattate;
- l'insieme degli indicatori necessari al loro monitoraggio;
- l'approccio previsto per specifici territori, compresi lo sviluppo urbano sostenibile e le regioni ultraperiferiche.

Capo I – Disposizioni comuni

Metodo d'intervento

Il regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione riprende gli obiettivi strategici definiti nel regolamento sulle disposizioni comuni e li traduce in obiettivi specifici pertinenti per il FESR e il Fondo di coesione, che possono essere monitorati con indicatori appropriati.

Esso definisce inoltre un elenco limitato di attività non ammissibili che non rientrano nell'ambito d'intervento dei Fondi. L'ambito d'intervento dei Fondi e l'elenco delle attività non ammissibili mirano a garantire che il sostegno fornito agli investimenti sia coerente con i risultati delle valutazioni e con gli obiettivi strategici e di sostenibilità dell'Unione europea: le discariche, le infrastrutture aeroportuali, l'industria del tabacco, lo smantellamento degli impianti nucleari non potranno beneficiare del sostegno dei Fondi.

Concentrazione tematica

Al fine di garantire che, in un contesto di riduzione del bilancio, permanga ancora una massa critica di investimenti, il regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione mantiene requisiti di concentrazione tematica. Le risorse saranno dedicate per la maggior parte (dal 65 % all'85 %) agli obiettivi strategici che, secondo i risultati delle valutazioni e della valutazione d'impatto, hanno il più alto valore aggiunto e contribuiscono maggiormente alla realizzazione delle priorità dell'UE:

- OS 1: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa";
- OS 2: "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi".

Per consentire una maggiore flessibilità, i criteri di concentrazione tematica saranno applicati a livello nazionale.

Per i paesi con:	% minima per "OS 1"	% minima per "OS 2"
RNL inferiore al 75 %	35 %	30 %
RNL tra 75 e 100 %	45 %	30 %
RNL inferiore al 100 %	60 %	non applicabile <i>% minima per OS 1 e OS 2: 85 %</i>

Indicatori

Al fine di garantire un monitoraggio coerente dei progressi compiuti nella performance, il regolamento riprende e affina anche la serie comune di indicatori di output, aggiungendo per la prima volta una serie comune di indicatori di risultato. Questi ultimi consentono la trasmissione dei risultati in tempo reale sulla piattaforma di dati aperti e il confronto tra programmi e Stati membri. Questi indicatori contribuiranno inoltre ad alimentare le discussioni sulla performance e sulle valutazioni positive e faciliteranno il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'UE.

Le valutazioni saranno effettuate in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹², in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti concreti dei programmi, in base agli indicatori/obiettivi del programma e a un'analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto europeo apportato e della coerenza con altre politiche dell'UE. Le valutazioni descriveranno gli insegnamenti tratti, i problemi rilevati e le possibilità di migliorare ulteriormente le azioni e il loro impatto.

Capo II - Disposizioni specifiche sul trattamento di particolari aspetti territoriali

Il regolamento prevede anche che una maggiore concentrazione sullo sviluppo urbano sostenibile e stabilisce che il 6 % delle risorse del FESR dovrà essere destinato a questo

¹² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

settore e messo a disposizione mediante strumenti territoriali. Le strategie di sviluppo locale e territoriale integrato dovrebbero garantire la coerenza degli interventi. Per favorire e sostenere lo sviluppo di capacità degli attori, le azioni innovative, le conoscenze, l'elaborazione di strategie e la comunicazione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, il regolamento prevede anche l'istituzione di un'iniziativa urbana europea che dovrà essere gestita dalla Commissione.

Tutti gli strumenti connessi alla tematica urbana sono combinati in un unico programma (l'iniziativa urbana europea) attuato in gestione diretta e indiretta, per proporre alle città un prodotto coerente, comprendente scambi, sviluppo di capacità, azioni pilota e comunicazione.

Il regolamento stabilisce inoltre misure particolari per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche. Tali misure prevedono meccanismi per compensare i costi di trasporto e gli investimenti. I requisiti di concentrazione tematica sono inoltre meno rigorosi per queste regioni di quanto i tassi applicabili a livello nazionale possano indicare.

2018/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, l'articolo 178 e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,visto il parere del Comitato delle regioni¹⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE") prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
- (2) Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti ("TEN-T"), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR]¹⁶ stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus ("FSE +"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo per la sicurezza interna ("ISF") e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti ("BMVI"), che operano nell'ambito di un quadro comune ("i Fondi").

¹³ GU C del , pag. .

¹⁴ GU C del , pag. .

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

¹⁶ [Full reference - new CPR].

- (4) Al fine semplificare le norme applicabili al FESR e al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.
- (5) È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.
- (6) È necessario fissare disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ("CTE/Interreg").
- (7) Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno di tali Fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR].
- (8) In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire un contributo finanziario per facilitare l'integrazione a lungo termine dei migranti.
- (9) Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l'energia.
- (10) Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità urbana multimodale, pulita e sostenibile.

- (11) In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi specifici che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere.
- (12) Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario autorizzare misure di sostegno per tutti gli obiettivi specifici.
- (13) Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"¹⁷. I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.
- (14) Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.
- (15) Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+]¹⁸.
- (16) Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE¹⁹ della Commissione, eccetto nel caso in cui gli investimenti comportino una cooperazione con le PMI per attività di ricerca e di innovazione.
- (17) Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 luglio 2017 - COM(2017) 376 final.

¹⁸ [Full reference - new ESF+].

¹⁹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa" e "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi". Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, pur consentendo una certa flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo. Il metodo usato per classificare gli Stati membri dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

- (18) Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione, è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+.
- (20) I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ("CEF").
- (21) Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui

²⁰ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori figuranti nell'allegato II.
- (23) Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi.
- (24) Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale, le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane. Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane.
- (25) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e a tale scopo dovrebbe essere stanziato a livello nazionale almeno il 6 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.
- (26) Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da un'iniziativa urbana europea, da realizzare in gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea²¹.
- (27) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire

²¹ Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.

investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

- (28) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce l'elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) di cui all'articolo [4, paragrafo 2,] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

²² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

2. Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 2

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1. In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:
- a) "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa" ("OS 1"), provvedendo a:
 - i) rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
 - ii) permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
 - iii) rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;
 - iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;
 - b) "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a:
 - i) promuovere misure di efficienza energetica;
 - ii) promuovere le energie rinnovabili;
 - iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
 - iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
 - v) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
 - vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare;
 - vii) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento;
 - c) "un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC" ("OS 3"), provvedendo a:
 - i) rafforzare la connettività digitale;
 - ii) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;
 - iii) sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;
 - iv) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile;

- d) "un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a:
- i) rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali;
 - ii) migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture;
 - iii) aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;
 - iv) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base;
- e) "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali" ("OS 5") provvedendo a:
- i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane;
 - ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell'OS 2 e degli obiettivi specifici legati all'OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).
3. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", se tali attività:
- a) migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi;
 - b) rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Articolo 3

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4.
2. Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a

programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3. In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo ("RNL"), gli Stati membri sono classificati come segue:
 - a) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE ("gruppo 1");
 - b) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE ("gruppo 2");
 - c) quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE ("gruppo 3");

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

4. Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:
 - a) gli Stati membri del gruppo 1 assegnano almeno l'85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 60 % all'OS 1;
 - b) gli Stati membri del gruppo 2 assegnano almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2;
 - c) gli Stati membri del gruppo 3 assegnano almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2.
5. I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].
6. Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1, all'OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato.

Articolo 4

Ambito d'intervento del FESR

1. Il FESR sostiene:
 - a) gli investimenti in infrastrutture;
 - b) gli investimenti legati all'accesso ai servizi;

- c) gli investimenti produttivi in PMI;
- d) attrezzature, software e attività immateriali;
- e) l'informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;
- f) l'assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono inoltre beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

2. Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR può sostenere anche:
 - a) la condivisione di impianti e risorse umane;
 - b) gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

Articolo 5

Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1. Il Fondo di coesione sostiene:
 - a) gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente;
 - b) gli investimenti nella rete TEN-T;
 - c) l'assistenza tecnica.

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b).

2. L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa²³ è utilizzato per i progetti TEN-T.

Articolo 6

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;

²³

Reference

²⁴

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione²⁵;
 - e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche;
 - f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
 - g) gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui;
 - h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶;
 - i) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente;
 - j) i finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:
 - i) all'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;
 - ii) alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].
2. Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili.
3. I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg)].

Articolo 7 **Indicatori**

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a) , all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

²⁵ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

3. Conformemente all'obbligo di informazione previsto all'articolo [38, paragrafo 3, lettera e), punto i)], del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'allegato I, al fine di effettuare i necessari adeguamenti dell'elenco di indicatori destinati ad essere utilizzati dagli Stati membri, e per modificare l'allegato II, al fine di effettuare i necessari adeguamenti delle informazioni sulla performance che devono essere trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 8

Sviluppo territoriale integrato

1. Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].
2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 9

Sviluppo urbano sostenibile

1. Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane ("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Almeno il 6 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale nell'ambito dell'OS 5.

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3. La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4. Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Articolo 10

Iniziativa urbana europea

1. Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene l'agenda urbana per l'UE.

2. L'iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:
 - a) il sostegno dello sviluppo di capacità;
 - b) il sostegno delle azioni innovative;
 - c) il sostegno della conoscenza, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.
2. La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:
 - a) le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 4;
 - b) in deroga all'articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:
 - a) le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
 - b) gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;
 - c) le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;
 - d) gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

²⁷ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 27 dicembre 2016, n. 43)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della legge 234/2012.
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della legge 234/2012.
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni - Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 234/2012.
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 234/2012 con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del

- programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11*(Misure urgenti)*

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12*(Impugnazione di atti dell'Unione europea)*

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13*(Aiuti di Stato)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7 bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.¹*

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

¹ **Comma inserito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 234/2012.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.



Assemblea Generale

Distr.: Generale
21 ottobre 2015

Settantesima sessione
punti dell'agenda 15 e 116

Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015

[senza riferimento a una Commissione Principale (A/70/L.1)]

70/1. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

L'Assemblea Generale

Adotta il seguente documento risultante dal vertice delle Nazioni Unite per l'adozione dell'agenda dello sviluppo post 2015:

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Preambolo

Quest'Agenda è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.

Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell'intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato.

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l'ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.

Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di importanza cruciale per l'umanità e il pianeta.

Persone

Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano.

Pianeta

Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degrado, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.

Prosperità

Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.

Pace

Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile.

Collaborazione

Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.

Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile sono di importanza cruciale nell'assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l'intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio.

Dichiarazione

Introduzione

1. Noi, Capi dello Stato e del Governo e Alti Rappresentanti, riuniti al Quartier Generale delle Nazioni Unite di New York dal 25 al 27 settembre 2015 per la celebrazione del settantesimo anniversario dell'ONU, oggi abbiamo stabilito i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile.

2. Nell'interesse dei popoli che serviamo, abbiamo preso una decisione storica su una serie completa e lungimirante di Obiettivi e traguardi universali, trasformativi e incentrati sulle persone. Noi ci impegniamo a lavorare instancabilmente per la piena implementazione di quest'Agenda entro il 2030. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la sfida globale più grande ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Ci impegnamo nel raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa. Partiremo inoltre dalle conquiste degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mireremo a portare a termine le loro questioni irrisolte.

3. Deliberiamo, da ora al 2030, di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; di assicurare la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali. Deliberiamo anche di creare le condizioni per una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per tutti, tenendo in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità delle nazioni.

4. Nell'intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro. Riconoscendo che la dignità della persona umana è fondamentale, desideriamo che gli Obiettivi e i traguardi siano raggiunti per tutte le nazioni, per tutte le persone e per tutti i segmenti della società. Inoltre ci adopereremo per aiutare per primi coloro che sono più indietro.

5. Questa è un'Agenda di portata e rilevanza senza precedenti. Viene accettata da tutti i paesi ed si applica a tutti, tenendo in considerazione realtà nazionali, capacità e livello di sviluppo diversi e rispettando politiche e priorità nazionali. Questi sono obiettivi e traguardi universali che riguardano il mondo intero, paesi sviluppati e in via di sviluppo in ugual misura. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.

6. Gli Obiettivi e i traguardi sono il risultato di oltre due anni di consultazione pubblica e di contatti con la società civile e altre parti in causa nel mondo che hanno dato particolare attenzione alla voce dei più poveri e dei più vulnerabili. Questa consultazione ha compreso un lavoro notevole fatto dal Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Assemblea Generale e dalle Nazioni Unite, il cui Segretario Generale ha fornito un rapporto di sintesi nel dicembre 2014.

La nostra visione

7. In questi Obiettivi e traguardi, stiamo esponendo una visione sommamente ambiziosa e trasformativa. Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un'educazione di qualità a tutti i livelli, a un'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo

dove riaffermiamo il nostro impegno per il diritto all'acqua potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia un'igiene migliore; e dove il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia un accesso universale ad un'energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.

8. Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza e la non-discriminazione; dove si rispettano la razza, l'etnia e la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e sfruttamento. Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni dei più vulnerabili.

9. Il mondo che immaginiamo è un mondo in cui ogni paese gode di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile, e in cui vi è un lavoro dignitoso per ciascuno. Un mondo in cui i consumi, i processi di produzione e l'uso delle risorse naturali (dall'aria alla terra, dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili. Un mondo dove democrazia, buon governo e stato di diritto, così come un ambiente favorevole a livello internazionale e nazionale, sono essenziali per lo sviluppo sostenibile: per una crescita economica sostenibile e inclusiva, per lo sviluppo sociale, per la tutela dell'ambiente e per sconfiggere la fame e la povertà. Un mondo in cui lo sviluppo e l'impiego della tecnologia sono sensibili al clima, rispettano la biodiversità e sono resilienti. Un mondo in cui l'umanità vive in armonia con la natura e in cui la fauna selvatica e le altre specie viventi sono protette.

I nostri principi ed impegni condivisi

10. La nuova Agenda è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il totale rispetto del diritto internazionale. È fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹, sui trattati internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione del Millennio² e i risultati del Vertice Mondiale del 2005³. È aggiornata secondo altri strumenti come la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo⁴.

11. Ribadiamo i risultati delle principali conferenze delle Nazioni Unite e i risultati che hanno portato alla creazione di solide fondamenta per lo sviluppo sostenibile e hanno contribuito a dare forma alla nuova Agenda. Fra queste ricordiamo la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo⁵, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, il Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale, il Programma d'Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo⁶, la Piattaforma di Azione di Pechino⁷ e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile. Ribadiamo il seguito di queste conferenze, compresi i risultati della Quarta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati,

¹ Risoluzione 217 A (III).

² Risoluzione 55/2

³ Risoluzione 60/1

⁴ Risoluzione 41/128, allegato.

⁵ *Resoconto della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992*, vol. I, *Risoluzioni Adottate alla Conferenza* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.93.1.8 e rettifica), risoluzione 1, allegato I.

⁶ *Resoconto della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, Il Cairo, 5-13 settembre 1994* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.95.XIII.18), cap. I, risoluzione 1, allegato.

⁷ *Resoconto della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, Pechino, 4-15 settembre 1995* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.96.IV.13), cap. I, risoluzione 1, allegato II.

la terza Conferenza Internazionale sui Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo, la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di Sviluppo senza sbocco sul mare e la Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Riduzione dei Rischi di Catastrofi.

12. Ribadiamo tutti i principi della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo includendo, in particolare, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate come specificato nel principio 7 della stessa.

13. Le sfide e gli impegni identificati durante questi importanti vertici e conferenze sono correlati ed esigono soluzioni integrate. Per affrontarli in maniera efficace è necessario un nuovo approccio. Lo sviluppo sostenibile riconosce che la sconfitta della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, la lotta contro le disuguaglianze fra paesi e all'interno degli stessi, la salvaguardia del pianeta, la creazione di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile e la promozione dell'inclusione sociale sono elementi legati fra loro e interdipendenti.

Il nostro mondo oggi

14. Ci riuniamo in un periodo di enormi sfide per gli sviluppi sostenibili. Miliardi dei nostri concittadini continuano a vivere nella povertà e sono privati di una vita dignitosa. La disuguaglianza è in crescita sia fra i diversi paesi, sia all'interno degli stessi. Ci sono enormi differenze per ciò che concerne opportunità, ricchezza e potere. La disparità di genere continua a rappresentare una sfida chiave. La disoccupazione, specialmente quella giovanile, rappresenta una priorità. Le minacce globali che incombono sulla salute, i sempre più frequenti e violenti disastri naturali, la crescita vertiginosa dei conflitti, le minacce violente, il terrorismo, le crisi umanitarie e lo sfollamento forzato delle popolazioni che ne consegue, minacciano tutti i progressi allo sviluppo degli ultimi decenni. L'esaurimento delle risorse naturali e gli impatti negativi del degrado ambientale, compresi desertificazione, siccità, degrado del territorio, scarsità di acqua e perdita della biodiversità si aggiungono e incrementano la lista delle sfide che l'umanità deve fronteggiare. Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della nostra epoca e il suo impatto negativo compromette le capacità degli stati di attuare uno sviluppo sostenibile. L'aumento della temperatura globale, l'innalzamento del livello del mare, l'acidificazione degli oceani e altre conseguenze del cambiamento climatico stanno mettendo seriamente a repentaglio le zone costiere e i paesi al di sotto del livello del mare, compresi molti paesi meno sviluppati e piccoli stati insulari in via di sviluppo. La sopravvivenza di molte società e dei sistemi di supporto biologico del pianeta è a rischio.

15. Allo stesso tempo, la nostra è un'epoca di grandi opportunità. Sono stati compiuti progressi significativi nel far fronte alle sfide per lo sviluppo. Nelle generazioni passate, decine di migliaia di persone sono uscite da una povertà estrema. L'accesso all'istruzione è notevolmente aumentato sia per i ragazzi che per le ragazze. La diffusione dei mezzi di comunicazione e d'informazione di massa e l'interconnessione globale permettono di accelerare il progresso dell'uomo, di colmare il divario digitale e di sviluppare società basate sulla conoscenza, così come lo consentono le scoperte scientifiche e tecnologiche anche in settori tanto diversi fra loro quali medicina ed energia.

16. Quasi 15 anni fa, vennero concordati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Questi hanno fornito un'importante base per lo sviluppo e hanno consentito di compiere progressi significativi in numerose aree. Ma il progresso non è stato uguale ovunque. Specialmente nei paesi meno sviluppati in Africa, in quelli senza sbocco sul mare e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, alcuni degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio non vengono raggiunti—soprattutto quelli relativi alla salute della madre, del neonato e del bambino, e alla salute riproduttiva. Ci impegniamo nuovamente per la totale realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, compresi quelli non raggiunti, in particolare fornendo

una mirata e maggiore assistenza ai paesi meno sviluppati e altri paesi con situazioni particolari, in linea con i programmi di sostegno esistenti. La nuova Agenda incrementa gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e cerca di perseguire gli obiettivi che non erano stati raggiunti, soprattutto per quanto riguarda i più vulnerabili.

17. I propositi dell'Agenda, tuttavia, vanno ben oltre gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Oltre a perseguire l'evoluzione di priorità come la sconfitta della povertà, la salute, l'educazione, la sicurezza alimentare e la nutrizione, stabilisce anche una serie di obiettivi economici, sociali e ambientali. Garantisce anche società più aperte e pacifiche. Fissa, in modo decisivo, le modalità di attuazione. Riflettendo sull'approccio integrato che abbiamo deciso di applicare, vi sono delle profonde interconnessioni e componenti trasversali fra i nuovi Obiettivi ed i rispettivi traguardi.

La nuova Agenda

18. Annunciamo oggi 17 nuovi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile con 169 traguardi ad essi associati, che sono interconnessi e indivisibili. È la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno sforzo e in un'azione comune attraverso un'agenda politica così vasta e universale. Ci stiamo incamminando verso lo sviluppo sostenibile, dedicandoci al perseguimento della crescita globale e a una cooperazione vantaggiosa che si tradurrebbe in maggiori profitti per tutti i paesi e per tutto il mondo. Ribadiamo che tutti gli stati possono, e devono, esercitare liberamente la totale e permanente sovranità sulle proprie ricchezze, risorse naturali e attività economiche. Applicheremo l'Agenda affinché tutti possano trarne i benefici, per le generazioni di oggi e per quelle del futuro. Così facendo, ribadiamo il nostro impegno rispetto al diritto internazionale e sottolineiamo che l'Agenda deve essere applicata in modo tale che sia in linea con i diritti e i doveri degli stati sanciti dal diritto internazionale.

19. Ribadiamo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di tutti gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e al diritto internazionale. Sottolineiamo le responsabilità di tutti gli stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza nessuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, nazionalità, classe sociale, proprietà, nascita, disabilità o alcuno status di altro tipo.

20. Concretizzare la parità dei sessi e l'emancipazione delle donne e delle ragazze darebbe un contributo fondamentale al progresso di tutti gli Obiettivi e dei traguardi. Il raggiungimento del pieno sviluppo del potenziale umano e dello sviluppo sostenibile non potrà realizzarsi se ancora metà della popolazione mondiale è privata di diritti e opportunità. Donne e ragazze devono poter godere della parità di accesso ad un'educazione di qualità, alle risorse economiche e alla partecipazione politica nonché delle pari opportunità con uomini e ragazzi per quanto riguarda il lavoro e le responsabilità dirigenziali e decisionali. Lavoreremo per un rilevante incremento degli investimenti per colmare il divario tra uomini e donne e potenzieremo il supporto alle istituzioni per quanto riguarda la parità di genere e l'emancipazione femminile a livello mondiale, regionale e nazionale. Ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze sarà eliminata, anche attraverso il coinvolgimento di uomini e ragazzi. L'attuazione di una prospettiva sistematica sulla parità dei sessi all'interno dell'Agenda è fondamentale.

21. I nuovi Obiettivi e i rispettivi traguardi entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e orienteranno le nostre decisioni per i prossimi 15 anni. Ognuno di noi lavorerà affinché l'Agenda sia applicata all'interno del proprio paese e a livello regionale e globale, tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le capacità e i livelli di sviluppo e rispettando le politiche e le priorità nazionali. Rispetteremo gli spazi politici nazionali utilizzati per

sostenere una crescita economica inclusiva e duratura specialmente per gli stati in via di sviluppo, garantendo al contempo la conformità alle norme e agli impegni internazionali vigenti. Riconosciamo anche l'importanza della dimensione regionale e subregionale, dell'integrazione economica regionale e dell'interconnessione per lo sviluppo sostenibile. Le strutture regionali e subregionali possono facilitare il passaggio dalla formulazione politiche per lo sviluppo sostenibile al compimento di azioni concrete a livello nazionale.

22. Ogni paese affronta sfide specifiche nella lotta per ottenere uno sviluppo sostenibile. I paesi più vulnerabili e, in particolare, i paesi dell'Africa, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo meritano un'attenzione particolare, così come i paesi in situazioni belliche o postbelliche. Vi sono sfide serie da affrontare anche all'interno di molti paesi a medio reddito.

23. Le persone più deboli devono essere supportate. Tutti coloro che si trovano in una situazione di maggior bisogno vengono inclusi nell'Agenda: si tratta di bambini, giovani, persone diversamente abili (dei quali più dell'80 per cento vive in povertà), persone affette da HIV/AIDS, anziani, popolazioni indigene, rifugiati, sfollati e migranti. Decidiamo di adottare misure e azioni adeguate, in conformità con il diritto internazionale, per eliminare gli ostacoli e i limiti, potenziare il sostegno e soddisfare le esigenze di coloro che vivono in aree affette da emergenze umanitarie complicate e in aree che subiscono il terrorismo.

24. Ci assumiamo l'impegno di porre fine alla povertà in ogni sua forma o dimensione e di eliminare la povertà estrema entro il 2030. Tutti devono godere di un tenore di vita dignitoso e di sistemi di protezione sociale. Siamo determinati anche a porre fine alla fame e a raggiungere la sicurezza alimentare come obiettivi prioritari, e a eliminare tutte le forme di malnutrizione. A questo proposito, ribadiamo l'importante ruolo e il carattere inclusivo del Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale e accogliamo con favore la Dichiarazione di Roma sulla nutrizione e il suo quadro d'azione⁸. Impiegheremo le nostre risorse per sviluppare le aree rurali, l'agricoltura e la pesca sostenibili, supporteremo i piccoli agricoltori, specialmente le donne agricoltrici, gli allevatori ed i pescatori nei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo, nei paesi meno sviluppati.

25. Ci impegniamo affinché vi sia un'educazione di qualità a tutti i livelli (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, università e formazione tecnica e professionale). Tutte le persone a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza o dall'etnia, persone con disabilità, migranti, popolazioni indigene, bambini e giovani, specialmente coloro che si trovano in situazioni delicate, devono avere accesso a opportunità di apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale. Ci impegneremo ad assicurare ai bambini e ai giovani un ambiente stimolante per la piena realizzazione dei loro diritti e la messa in pratica delle loro capacità, aiutando i nostri paesi a beneficiare del dividendo demografico attraverso scuole sicure, comunità coese e le famiglie.

26. Per promuovere la salute fisica e psichica nonché un alto grado di benessere, e per estendere l'aspettativa di vita per tutti, dobbiamo garantire una copertura sanitaria universale e l'accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità, senza escludere nessuno. Ci impegniamo a velocizzare il progresso finora compiuto nella riduzione della mortalità di neonati, bambini e madri mettendo fine a tutte le morti che si possono prevenire, entro il 2030. Ci stiamo impegnando per assicurare l'accesso universale ad un'assistenza sanitaria che comprenda servizi sanitari che si occupano di salute riproduttiva e sessuale, il controllo delle nascite, l'informazione e l'educazione. Velocizzeremo anche l'andamento dei progressi fatti nella lotta contro la malaria, l'HIV/AIDS, la tubercolosi, l'epatite, l'ebola e

⁸ Organizzazione Mondiale della Sanità, documento EB 136/8, allegati I e II.

altre malattie trasmissibili ed epidemiche; ci impegneremo per la crescita della resistenza anti-microbiotica e per combattere tutte quelle malattie normalmente trascurate che affliggono i paesi in via di sviluppo. Ci stiamo impegnando per la prevenzione e la cura di malattie non trasmissibili inclusi disturbi comportamentali, di sviluppo e neurologici che costituiscono la sfida più grande per lo sviluppo sostenibile.

27. Cercheremo di costruire importanti fondamenta economiche per tutti i nostri paesi. Una crescita economica sostenibile, duratura ed inclusiva è essenziale per la prosperità. Questo sarà possibile solo condividendo la ricchezza e affrontando la disparità di reddito. Lavoreremo per costruire economie dinamiche, sostenibili, innovative e incentrate sulle persone, promuovendo in particolare l'assunzione di giovani impiegati e la legittimazione economica delle donne, e un lavoro decoroso per tutti. Elimineremo il lavoro forzato, il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento minorile in tutte le sue forme. Tutti i paesi potranno beneficiare di un personale sano ed istruito, in possesso di conoscenze e capacità adeguate per svolgere un lavoro produttivo e soddisfacente, con una completa partecipazione nella società. Rinforzeremo le capacità produttive dei paesi meno sviluppati in tutti i settori, anche tramite una trasformazione strutturale. Adotteremo politiche che aumentino le capacità produttive, la produttività e l'occupazione produttiva, l'inclusione finanziaria, l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo della pastorizia e della pesca, lo sviluppo industriale sostenibile, l'accesso universale a dei servizi energetici economici, moderni, sostenibili e affidabili, i sistemi di trasporto sostenibili, infrastrutture resistenti e di qualità.

28. Ci impegneremo ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale, altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso la mobilitazione di un'assistenza finanziaria e tecnica da tutte le fonti possibili per rinforzare le capacità innovative, tecnologiche e scientifiche dei paesi in via di sviluppo, verso modelli di consumo e di produzione più sostenibili. Incoraggiamo la realizzazione del Quadro Decennale di Programmi per la Produzione e il Consumo Sostenibili. Tutti i paesi devono agire, con i paesi sviluppati alla guida, tenendo conto dello sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo.

29. Riconosciamo il contributo positivo dei migranti ad una crescita inclusiva e ad uno sviluppo sostenibile. Inoltre, riconosciamo che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima rilevanza per lo sviluppo dei paesi d'origine, di transito e di destinazione, che richiede risposte coerenti e comprensive. Lavoreremo insieme a livello internazionale per garantire flussi migratori sicuri, regolari e ordinati, secondo il pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento umano dei migranti, a prescindere dallo status di migrante, rifugiato o sfollato. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe rafforzare le comunità che ospitano i rifugiati, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Sottolineiamo il diritto dei migranti a fare ritorno al paese di cittadinanza e ricordiamo che gli stati devono assicurarsi che i cittadini rimpatriati vengano regolarmente accolti.

30. Gli Stati sono fortemente incoraggiati ad astenersi dal promulgare o applicare qualsiasi misura unilaterale di natura economica, finanziaria o commerciale che non sia in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, e dunque che sia di ostacolo al pieno raggiungimento dello sviluppo economico e sociale, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

31. Riconosciamo il ruolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁹ come principale forum internazionale e intergovernativo al fine di negoziare la

⁹ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 1771, No. 30822.

risposta globale al cambiamento climatico. Siamo determinati ad affrontare in maniera decisiva la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale. La natura globale del cambiamento climatico richiede la più ampia cooperazione internazionale possibile, volta ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra a livello mondiale e ad affrontare le pratiche di adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico. Notiamo con profonda preoccupazione un divario significativo tra l'effetto complessivo degli impegni di mitigazione presi dagli stati in termini di emissioni globali di gas serra entro il 2020, e i modelli aggregati di emissioni, che incrementano la probabilità di limitare l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C o al di sopra dei 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

32. Aspettando la ventunesima sessione della Conferenza delle Parti a Parigi, sottolineiamo l'impegno di tutti gli stati a lavorare per raggiungere un accordo climatico ambizioso e universale. Riconfermiamo che il protocollo, un ulteriore strumento legale o un risultato concordato avente valore legale nell'ambito della Convenzione e applicabile a tutte le parti deve affrontare, in modo equilibrato, inter alia, la mitigazione, l'adattamento, il finanziamento, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico e il capacity-building, insieme alla trasparenza nell'azione e nel supporto.

33. Riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Inoltre, siamo determinati a promuovere il turismo sostenibile, a contrastare la scarsità d'acqua e l'inquinamento acquatico, a potenziare la cooperazione contro la desertificazione, le tempeste di sabbia, il degrado ambientale, la siccità e a promuovere la resistenza alla e la riduzione del rischio di disastri ambientali. A questo scopo, guardiamo con ottimismo al tredicesimo incontro della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica, che si terrà in Messico.

34. Riconosciamo che lo sviluppo e la gestione urbani sostenibili sono cruciali per la qualità della vita dei nostri concittadini. Lavoreremo con le autorità e le comunità locali per rinnovare e pianificare i nostri insediamenti umani e urbani, in modo da promuovere la coesione tra le comunità, la sicurezza personale e per stimolare l'innovazione e l'occupazione. Ridurremo gli impatti negativi delle attività urbane e delle sostanze chimiche che sono nocive per la salute umana e l'ambiente, includendo una corretta gestione a livello ambientale, l'utilizzo sicuro di sostanze chimiche, la riduzione e il riciclo dei rifiuti e l'uso più efficiente di acqua ed energia. Lavoreremo per minimizzare l'impatto delle città sul sistema climatico globale. Prederemo in considerazione gli andamenti e le proiezioni della popolazione per le nostre strategie e politiche di sviluppo urbano e rurale a livello nazionale. Guardiamo con entusiasmo all'imminente Conferenza delle Nazioni Unite su abitazioni e sviluppo urbano sostenibili, che si terrà a Quito.

35. Lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza la pace e la sicurezza, e queste a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile. La nuova Agenda riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano un accesso equo alla giustizia e che si basino sul rispetto dei diritti umani (incluso il diritto allo sviluppo), sullo stato di diritto, sul buon governo a tutti i livelli e su istituzioni responsabili, effettive e trasparenti. I fattori che danno luogo alla violenza, all'insicurezza e all'ingiustizia, come la disuguaglianza, la corruzione, i governi inefficienti e flussi illeciti di armi e denaro sono tutti affrontati nell'Agenda. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per risolvere o prevenire i conflitti ed aiutare i paesi che escono da un conflitto, per esempio garantendo che le donne abbiano un ruolo nel consolidamento della pace e nella creazione delle strutture statali. Desideriamo che vengano prese ulteriori misure e azioni effettive, in conformità con il diritto internazionale, per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del diritto di

autodeterminazione dei popoli che vivono sotto occupazione straniera e coloniale, il che continua ad influenzare in modo negativo il loro sviluppo economico e sociale, così come la loro condizione ambientale.

36. Ci impegniamo a promuovere la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme a un'etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa. Prendiamo atto della diversità naturale e culturale del mondo, e riconosciamo che tutte le culture e le civiltà possono contribuire a, e sono attori fondamentali per, lo sviluppo sostenibile.

37. Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità.

38. Affermiamo nuovamente, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, il bisogno di rispettare l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli stati.

Mezzi di attuazione

39. La portata ambiziosa della nuova Agenda richiede una Partnership Globale rivitalizzata per garantirne la realizzazione. Siamo totalmente impegnati a tal fine. Questa Partnership opererà in uno spirito di solidarietà globale, mostrando particolare solidarietà verso le persone più povere e più vulnerabili. Promuoverà un impegno globale intensivo per supportare la realizzazione di tutti gli obiettivi e i traguardi, unendo i governi, il settore privato, la società civile, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori, e mobilitando tutte le risorse disponibili.

40. I mezzi di attuazione dei traguardi elencati nell'Obiettivo 17 ed in ogni altro Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile sono essenziali per realizzare la nostra Agenda e sono di pari importanza con gli altri Obiettivi e traguardi. L'Agenda, insieme agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, si può realizzare all'interno di una struttura di Partnership Globale rinnovata per lo Sviluppo Sostenibile, supportata da politiche e azioni concrete, come delineato nel documento finale della terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo tenutasi ad Addis Abeba dal 13 al 16 luglio 2015. Accogliamo l'appoggio dell'Assemblea Generale al Piano d'azione di Addis Abeba,¹⁰ che è parte integrale dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Riconosciamo che una piena realizzazione del Piano d'azione di Addis Abeba è cruciale per la messa in atto degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e rispettivi traguardi.

41. Riconosciamo che ogni paese ha una responsabilità primaria per il proprio sviluppo economico e sociale. La nuova Agenda si occupa degli strumenti richiesti per la realizzazione degli Obiettivi e dei traguardi. Riconosciamo che tali strumenti includeranno la mobilitazione delle risorse finanziarie così come il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologie sicure per l'ambiente ai paesi in via di sviluppo attraverso modalità ad essi favorevoli, inclusi termini preferenziali e agevolati, come concordato dalle due parti. La finanza pubblica, sia domestica sia internazionale, avrà un ruolo fondamentale nel fornire servizi essenziali e beni pubblici e nel catalizzare altre fonti di finanziamento. Riconosciamo il ruolo del variegato settore privato per l'attuazione dell'Agenda, dalle micro-imprese alle cooperative alle multinazionali, e il ruolo delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni filantropiche.

¹⁰ Il Piano d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo, adottato dall'Assemblea Generale il 27 luglio 2015 (Risoluzione 69/313, allegata).

42. Sosteniamo la realizzazione di strategie importanti e programmi d'azione, inclusa la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Istanbul,¹¹ il Programma con Modalità d'azione accelerate (SAMOA) per i Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo (SIDS),¹² e il Programma d'azione di Vienna per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare per il decennio 2014–2024,¹³ e riaffermiamo l'importanza dell'Agenda 2063 dell'Unione Africana e il programma della Nuova Partnership per lo Sviluppo dell'Africa,¹⁴ tutti parte integrante di questa Agenda. Riconosciamo le grandi sfide dei paesi in situazioni di conflitto o post-conflitto per il raggiungimento di una pace duratura e di uno sviluppo sostenibile.

43. Sottolineiamo che la finanza pubblica internazionale gioca un ruolo importante nel completare gli sforzi dei paesi al fine di mobilitare le risorse pubbliche a livello domestico, specialmente nei paesi poveri e quelli più vulnerabili con risorse domestiche limitate. Un uso importante della finanza pubblica internazionale, incluso l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), è quello di attivare la mobilitazione di risorse supplementari da altre fonti sia pubbliche che private. I donatori di APS riaffermano i loro rispettivi impegni, incluso l'impegno di molti paesi sviluppati al raggiungimento del target dello 0,7% del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e del target dallo 0,15% allo 0,2% di APS/RNL ai paesi meno sviluppati.

44. Riconosciamo la necessità che le istituzioni finanziarie internazionali supportino, in linea con i loro mandati, l'autonomia politica di ogni paese, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Ci impegnamo nuovamente ad espandere e rafforzare la voce e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo – inclusi i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e per i paesi a medio reddito – nel processo decisionale economico internazionale, nella definizione delle norme e nell'amministrazione economica globale.

45. Riconosciamo, inoltre, il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali attraverso la loro attuazione delle leggi, l'adozione dei budget e il loro ruolo nell'assumersi la responsabilità per una realizzazione efficace dei nostri programmi. I governi e le istituzioni pubbliche lavoreranno da vicino sull'implementazione con le autorità regionali e locali, le istituzioni subregionali, le istituzioni internazionali, il mondo accademico, le organizzazioni filantropiche, i gruppi di volontariato, e altri ancora.

46. Sottolineiamo il ruolo importante e il vantaggio comparativo di un sistema delle Nazioni Unite che sia rivelante, coerente, efficiente, efficace e dotato di risorse adeguate nel supportare il raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e lo sviluppo sostenibile stesso. Mentre diamo importanza al rafforzamento della titolarità nazionale e della leadership a livello nazionale, esprimiamo il nostro supporto per un dialogo continuo all'interno del Consiglio Economico e Sociale nel posizionamento a lungo termine del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite all'interno di questa Agenda.

Controllo e revisione

47. I nostri governi hanno la responsabilità primaria di monitoraggio e di revisione, a livello globale, regionale e nazionale, in relazione al progresso fatto nel raggiungere gli Obiettivi e i traguardi nei prossimi 15 anni. Al fine di supportare la responsabilità verso i nostri cittadini, forniremo strumenti di monitoraggio e revisione sistematici ai vari livelli, come specificato in questa Agenda e nel Piano d'azione di Addis Abeba. Il forum politico

¹¹ Rapporto della quarta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati, Istanbul, Turchia, 9-13 maggio 2011 (A/CONF.219/7), capitoli I e II.

¹² Risoluzione 69/15, allegata.

¹³ Risoluzione 69/137, allegato II.

¹⁴ A/57/304, allegato.

di alto livello sotto l'egida dell'Assemblea Generale e del Consiglio Economico e Sociale avrà un ruolo cruciale nella supervisione dei processi di monitoraggio e revisione a livello globale.

48. Adeguati indicatori per facilitare questa attività sono attualmente in fase di elaborazione. Dati disaggregati di qualità, accessibili, puntuali e attendibili saranno necessari per consentire la misurazione dei progressi e per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Questi dati sono la chiave fondamentale per il processo decisionale. Dove possibile, i dati e le informazioni dei meccanismi di comunicazione esistenti devono essere utilizzati. Concordiamo nell'intensificare i nostri sforzi per rafforzare le capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e nei paesi a reddito medio. Siamo impegnati a sviluppare misure per il progresso più ampie e comprensive che complementino il prodotto interno lordo.

Un invito ad agire per cambiare il nostro mondo

49. Settant'anni fa, una precedente generazione di leader mondiali si riunì per creare le Nazioni Unite. Dalle ceneri della guerra e delle divisioni tra paesi, hanno plasmato questa Organizzazione e i valori della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale che la ispirano. La Carta delle Nazioni Unite rappresenta l'incarnazione suprema di questi valori.

50. Anche oggi stiamo prendendo una decisione di grande importanza storica. Decidiamo di costruire un futuro migliore per tutte le persone, compresi i milioni a cui è stata negata la possibilità di condurre una vita decente, dignitosa e gratificante e raggiungere il loro pieno potenziale umano. Possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà; così come potremmo essere l'ultima ad avere la possibilità di salvare il pianeta. Il mondo sarà un posto migliore nel 2030 se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi.

51. Quello che annunciamo oggi – un'Agenda per l'azione globale dei prossimi 15 anni – è uno statuto per le persone e il pianeta del XXI secolo. Bambini e giovani uomini e donne sono agenti critici del cambiamento e troveranno nei nuovi obiettivi una piattaforma per incanalare le loro infinite potenzialità per l'attivismo verso la creazione di un mondo migliore.

52. "Noi popoli" è il celebre incipit della Carta delle Nazioni Unite. Siamo "noi popoli" ad imbarcarci oggi sulla strada per il 2030. Il nostro viaggio coinvolgerà governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone. A milioni si sono già impegnati con questa Agenda e la faranno propria. È un'Agenda delle persone, dal popolo e per il popolo – e questo, crediamo, assicurerà il suo successo.

53. Il futuro dell'umanità e del nostro pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi risultati saranno irreversibili.

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e traguardi

54. A seguito di un processo inclusivo di negoziati tra i governi, e sulla base della proposta del Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,¹⁵ comprendente un'introduzione che contestualizza quest'ultimo, di seguito sono riportati gli obiettivi e i traguardi che abbiamo concordato.

55. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i traguardi sono interconnessi e indivisibili; sono di natura globale e universalmente applicabili, tenendo conto delle diverse realtà nazionali, delle capacità e dei livelli di sviluppo e nel rispetto delle politiche e delle priorità di ogni stato. Gli obiettivi sono definiti come ambiziosi e globali, ed ogni governo è libero di impostare i propri traguardi nazionali guidati dal livello globale di ambizione, ma tenendo conto delle circostanze nazionali. Ogni governo potrà inoltre decidere come questi obiettivi ambiziosi e globali debbano essere incorporati nei processi, nelle politiche, e nelle strategie di pianificazione nazionale. È importante riconoscere il legame tra sviluppo sostenibile e altri processi in corso, rilevanti in campo economico, sociale e ambientale.

56. Nel decidere su questi obiettivi e traguardi, ci rendiamo conto che ogni paese deve affrontare sfide specifiche per raggiungere lo sviluppo sostenibile, e sottolineiamo le particolari sfide che affrontano i paesi più vulnerabili e, in particolare, i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo così come le sfide specifiche dei paesi a reddito medio. Anche paesi in situazioni di conflitto necessitano di una particolare attenzione.

57. Riconosciamo che mancano dati di riferimento per diversi traguardi, e richiediamo un maggiore sostegno per rafforzare la raccolta dei dati e lo sviluppo delle capacità negli stati membri, al fine di sviluppare standard nazionali e globali laddove ancora non esistono. Ci impegniamo a risolvere questa lacuna nella raccolta dei dati in modo da poter meglio misurare i progressi compiuti, in particolare per quegli obiettivi sotto elencati dei quali non si hanno chiari traguardi in termini numerici.

58. Incoraggiamo gli sforzi in corso degli stati in altri ambiti per affrontare questioni chiave che rappresentano potenziali sfide alla realizzazione della nostra Agenda, e rispettiamo i mandati indipendenti di questi processi. Ci proponiamo che l'Agenda e la sua messa in pratica serva a sostenere, e non pregiudicare, i processi e le decisioni in essi contenuti.

59. Riconosciamo che esistono diversi approcci, visioni, modelli e strumenti disponibili per ogni paese, in conformità alle circostanze e priorità nazionali, per conseguire uno sviluppo sostenibile; ribadiamo che il pianeta Terra e i suoi ecosistemi sono la nostra casa e che l'espressione "Madre Terra" è comune a molti paesi e regioni.

¹⁵ Contenuto nel rapporto del Gruppo di Lavoro Aperto dell'Assemblea Generale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (A/68/970 e Corr.1; vedi anche A/68/970/Add.1-3).

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

- Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
- Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
- Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
- Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
- Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
- Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie
- Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
- Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
- Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
- Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
- Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
- Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
- Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*
- Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
- Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di \$ 1,25 al giorno

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza

1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali

1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme

1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno

2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l'arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo

2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti

dall'utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati

2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round

2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l'accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l'instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi

3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi

3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l'abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali

3.7 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l'informazione, l'educazione e l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo

3.a Rafforzare l'attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi

3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l'accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo

ad utilizzare appieno le disposizioni dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale contenenti le cosiddette "flessibilità" per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l'accesso a farmaci per tutti

3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale

Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un'istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità

4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti

4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore - compresa la formazione professionale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici - sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo

4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati

in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo

Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo

5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili

5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali

5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica

5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze

5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali

5.b Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna

5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

6.1 Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti

6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le scariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze

6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato

6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi

6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego

6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita

7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo

8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione, anche con particolare attenzione all'alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l'accesso a servizi finanziari

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea

8.5 Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo valore

8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione

8.7 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma

8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari

8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali

8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l'utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti

8.a Aumentare il supporto dell'aiuto per il commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati, anche tramite il Quadro Integrato Rafforzato per l'assistenza tecnica legata agli scambi dei paesi meno sviluppati

8.b Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 una strategia globale per l'occupazione giovanile e implementare il Patto Globale per l'Occupazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto e nei mercati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo

9.a Facilitare lo formazione di infrastrutture sostenibili e resilienti negli stati in via di sviluppo tramite un supporto finanziario, tecnico e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i paesi meno sviluppati, quelli senza sbocchi sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo

9.b Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l'innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e un valore aggiunto ai prodotti

9.c Aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza

10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l'attuazione di tali norme

10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate

10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l'attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite

10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

10.b Incoraggiare l'aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali

10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

11.3 Entro il 2030, potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all'acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili

11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili

11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all'inclusione, all'efficienza delle risorse, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto

12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali

12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura

12.a Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili

12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali

12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*

13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e l'allerta tempestiva

13.a Rendere effettivo l'impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilitazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all'anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all'impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell'implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli

14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche

14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell'Organizzazione Mondiale del Commercio¹⁶

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo

14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell'oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati

14.b Fornire l'accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini

14.c Potenziare la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de "Il futuro che vogliamo"

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell'entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali

¹⁶ Tenendo in considerazione i negoziati in corso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Agenda di Doha per lo Sviluppo e il mandato ministeriale di Hong Kong.

15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile

15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione

15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale

15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche

15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l'introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie

15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà

15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi

15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la riforestazione

15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato

16.2 Porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato

16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme

- 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
- 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
- 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale
- 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite
- 16.10 Garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali
- 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine
- 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile

Obiettivo 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Finanza

- 17.1 Consolidare la mobilitazione delle risorse interne anche attraverso l'aiuto internazionale ai paesi in via di sviluppo per aumentarne la capacità fiscale interna e la riscossione delle entrate
- 17.2 I paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e destinare dallo 0.15 al 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati; i fornitori mondiali di aiuto pubblico allo sviluppo sono invitati a fornire almeno il 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati
- 17.3 Mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti
- 17.4 Aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere il debito a lungo termine attraverso politiche coordinate volte a stimolare il finanziamento, la riduzione e la ristrutturazione del debito, e affrontare il debito estero dei paesi più poveri e più fortemente indebitati al fine di ridurre il peso
- 17.5 Adottare e applicare regimi di promozione degli investimenti per i paesi meno sviluppati

Tecnologia

- 17.6 Rafforzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, la cooperazione triangolare regionale e internazionale e l'accesso alle scoperte scientifiche, alla tecnologia e alle innovazioni, e migliorare la condivisione della conoscenza sulla base di modalità concordate attraverso un maggior coordinamento tra i meccanismi già esistenti in particolar modo a livello delle Nazioni Unite e attraverso un meccanismo globale di accesso alla tecnologia
- 17.7 Promuovere nei paesi in via di sviluppo la crescita, lo scambio e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente a condizioni favorevoli, attraverso patti agevolati e preferenziali stabiliti di comune accordo
- 17.8 Entro il 2017 rendere operativo il meccanismo per il rafforzamento della tecnologia della banca e della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per i paesi meno

industrializzati e rafforzare l'uso della tecnologia avanzata in particolar modo nell'informazione e nelle comunicazioni

Capacità di sviluppo

17.9 Accrescere il supporto internazionale per implementare nei paesi non industrializzati uno sviluppo delle capacità efficace e mirato al fine di sostenere i piani nazionali per la realizzazione di tutti gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare

Commercio

17.10 Promuovere un sistema di scambio universale, regolamentato, aperto, senza discriminazioni e multilaterale sotto il controllo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, attraverso negoziazioni nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo Sviluppo

17.11 Incrementare considerevolmente le esportazioni dei paesi emergenti e, entro il 2020, raddoppiare la quota delle loro esportazioni globali

17.12 Realizzare tempestivamente per i paesi meno sviluppati un accesso al mercato libero da dazi e quote su basi durevoli, coerente con quanto deciso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, assicurando che le regole preferenziali applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano semplici e trasparenti e contribuiscano a facilitare l'accesso ai mercati

Questioni sistemiche

Coerenza politica e istituzionale

17.13 Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il coordinamento e la coerenza politica

17.14 Accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile

17.15 Rispettare lo spazio politico e la leadership di ogni paese per istituire ed implementare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile

Programmi di collaborazione plurilaterale

17.16 Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da collaborazioni plurilaterali che sviluppino e condividono la conoscenza, le competenze, le risorse tecnologiche e finanziarie, per raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi, specialmente in quelli emergenti.

17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile basandosi sull'esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse.

Dati, monitoraggio e responsabilità

17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati e affidabili andando oltre il profitto, il genere, l'età, la razza, l'etnia, lo stato migratorio, la disabilità, la posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale

17.19 Entro il 2030, partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso nell'ambito dello sviluppo sostenibile che completino il prodotto interno lordo, e supportare la capacità di sviluppo dei paesi emergenti

Strumenti di attuazione e Partenariato Globale

60. Riaffermiamo il nostro forte impegno per la piena implementazione di questa nuova Agenda. Sappiamo che non saremo in grado di realizzare i nostri ambiziosi obiettivi e traguardi senza un partenariato globale rivitalizzato e rinforzato e senza ambiziosi mezzi di realizzazione. Il rinnovo del Partenariato Globale faciliterà un impegno complessivo intenso per la realizzazione di tutti gli obiettivi e traguardi, unendo i Governi, la società civile, il settore privato, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori e mobilitando tutte le risorse disponibili.

61. Gli Obiettivi e gli scopi dell'Agenda vertono sugli strumenti necessari per la realizzazione delle nostre ambizioni collettive. Gli strumenti di implementazione di ogni punto presente negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e nell'obiettivo 17, sopra descritti, sono la chiave per realizzare la nostra Agenda e sono importanti tanto quanto gli stessi Obiettivi e scopi. Dobbiamo attribuire loro uguale priorità nei nostri sforzi di implementazione e nell'indicatore quadro globale per monitorare il nostro progresso.

62. Questa Agenda, compresi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, potrà essere implementata nell'ambito di una Partnership Globale per lo Sviluppo Sostenibile rinnovata e coadiuvata dalle azioni e dalla politica sottolineate nell'Agenda di Azione di Addis Abeba, che è parte integrante dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'Agenda di Azione di Addis Abeba sostiene, completa e aiuta a contestualizzare gli strumenti di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Si riferisce alle risorse pubbliche interne, agli affari privati e alla finanza nazionale e internazionale, alla cooperazione internazionale per lo sviluppo, al commercio internazionale come motore di sviluppo, al debito e al sostegno dello stesso. Essa affronta le questioni sistemiche, la scienza, la tecnologia, l'innovazione e la capacità di sviluppo, le informazioni, il monitoraggio e il controllo.

63. Le strategie nazionali di sviluppo sostenibile, supportate da strutture di finanziamento integrate, saranno al centro dei nostri sforzi. Ribadiamo che ogni Stato ha la primaria responsabilità della propria economia e del proprio sviluppo sociale e che il ruolo delle politiche interne e delle strategie per lo sviluppo non può essere messo in discussione. Rispetteremo lo spazio politico di ogni Nazione e la loro leadership per implementare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile, pur rimanendo coerenti con l'importanza delle leggi e dell'impegno internazionali. Allo stesso tempo, gli sforzi per lo sviluppo nazionale necessitano del supporto di un contesto economico internazionale favorevole, attraverso un commercio mondiale coerente e di sostegno reciproco, sistemi monetari e finanziari, e una governance economica globale rafforzata e potenziata. Sono inoltre punti cruciali i processi per lo sviluppo e la disponibilità della conoscenza e delle tecnologie mondiali, così come lo sviluppo delle capacità. Ci impegniamo a perseguire una politica coerente e a rendere possibile un ambiente favorevole allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli e coinvolgendo tutti gli attori, e a rafforzare il Partenariato Globale per lo Sviluppo Sostenibile.

64. Sosteniamo l'implementazione di strategie e programmi d'azione rilevanti, inclusi la Dichiarazione e il Programma di Azione di Istanbul, il Programma Modalità Accelerata di Azione SIDS (SAMOA) e il Programma di Azione di Vienna per lo sviluppo degli Stati senza sbocco sul mare per la decade 2014-2024; e riaffermiamo l'importanza di dare supporto all'Agenda 2063 dell'Unione Africana e al programma di una Nuova Partnership per lo Sviluppo dell'Africa. Tutto questo è parte della nuova Agenda. Riconosciamo le grandi sfide da affrontare per arrivare ad una pace duratura e ad uno sviluppo sostenibile nei paesi in situazione di conflitto o post-conflitto.

65. Riconosciamo che i paesi a reddito medio devono far fronte a sfide significative per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Per far sì che i risultati ottenuti fino ad oggi vengano

sostenuti, gli sforzi per fronteggiare le sfide in atto dovrebbero essere rafforzati attraverso lo scambio dell'esperienza, un miglior coordinamento e un migliore supporto mirato da parte del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni locali e altri attori.

66. Evidenziamo che, in tutti i paesi, le politiche pubbliche, la mobilitazione e l'uso efficiente delle risorse domestiche, messe in rilievo dal principio di proprietà nazionale, sono essenziali per il perseguimento comune dello sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Riconosciamo che le risorse domestiche sono generate innanzitutto dalla crescita economica, supportata da un contesto favorevole, a tutti i livelli.

67. L'attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l'innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro. Riconosciamo la varietà del settore privato, che varia dalle micro imprese alle cooperative, e alle multinazionali. Invitiamo tutte le imprese ad impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile. Promuoveremo un settore imprenditoriale dinamico e ben funzionante, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative in corso applicabili in materia, come i Principi Guida per le Imprese e i Diritti Umani,¹⁷ le norme in materia di diritto del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia¹⁸ e gli accordi chiave multilaterali sull'ambiente, per le parti dei suddetti accordi.

68. Il commercio internazionale è il motore per una crescita economica inclusiva e per la riduzione della povertà, ed esso contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile. Continueremo a promuovere un sistema multilaterale di commercio che sia universale, basato sulle regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, così come una liberalizzazione significativa del commercio. Invitiamo tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a duplicare i propri sforzi al fine di concludere prontamente le negoziazioni sull'Agenda di Doha per lo Sviluppo.¹⁹ Riteniamo sia estremamente importante provvedere al potenziamento delle capacità commerciali dei paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi Africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocchi sul mare, i Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo e i paesi a medio reddito, anche al fine di promuovere l'integrazione economica locale e l'interconnessione.

69. Riconosciamo il bisogno di fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché raggiungano la sostenibilità a lungo termine del debito, attraverso politiche coordinate, finalizzate a promuovere, a seconda dei casi, il finanziamento, la remissione, la ristrutturazione e la solida gestione del debito. Molti paesi restano vulnerabili alle crisi del debito e alcuni paesi, ivi inclusi alcuni dei paesi meno sviluppati, alcuni piccoli Stati insulari in via di Sviluppo e alcuni dei paesi sviluppati, sono nel mezzo di una crisi. Ribadiamo che i debitori e i creditori devono lavorare congiuntamente al fine di evitare e allo stesso tempo risolvere le situazioni di debito insostenibile. Mantenere livelli di debito sostenibile è responsabilità dei paesi mutuatari; ciononostante, riconosciamo che, in capo ai paesi prestatori, sussiste la responsabilità di prestare in modo da non indebolire la

¹⁷ A/HRC/17/31, allegato.

¹⁸ Nazioni Unite, *Trattati* vol. 1577, No. 27531.

¹⁹ A/C.2/56/7, allegato.

sostenibilità del debito di un paese. Forniremo il nostro sostegno affinché quei paesi, ai quali è stata concessa la remissione del debito e che hanno raggiunto livelli di debito sostenibile, possano mantenere la sostenibilità del debito raggiunta.

70. A tale proposito, presentiamo un Meccanismo di Facilitazione Tecnologica che è stato stabilito dal Programma d'Azione di Addis Abeba al fine di supportare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Meccanismo di Facilitazione Tecnologica si baserà sulla collaborazione multilaterale tra gli Stati Membri, la società civile, il settore privato, la comunità scientifica, gli enti delle Nazioni Unite ed altri attori interessati e sarà composto da un gruppo di lavoro tra le agenzie delle Nazioni Unite sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, da un forum congiunto e multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e da una piattaforma online.

- Il gruppo di lavoro tra le agenzie delle Nazioni Unite sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promuoverà, all'interno del sistema delle Nazioni Unite, il coordinamento, la coesione e la cooperazione sulle questioni scientifiche, tecnologiche e su quelle relative all'innovazione, accrescendone la sinergia e l'efficienza, in particolare al fine di rafforzare le iniziative di potenziamento di capacità. Il gruppo di lavoro attingerà dalle risorse esistenti e lavorerà con 10 rappresentanti della società civile, del settore privato e della comunità scientifica, al fine di preparare le riunioni del forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, così come lavorerà per lo sviluppo e l'operatività della piattaforma online, anche preparando proposte per le modalità di realizzazione del forum e della piattaforma online. I 10 rappresentanti saranno nominati dal Segretario Generale per un periodo di due anni. Il gruppo di lavoro sarà aperto alla partecipazione di tutte le agenzie delle Nazioni Unite, dei fondi, dei programmi e delle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale e sarà inizialmente composto dagli enti che attualmente compongono il gruppo di lavoro informale sulla facilitazione tecnologica, vale a dire, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali del Segretariato, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, l'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale e la Banca Mondiale.
- La piattaforma online sarà utilizzata al fine di stabilire una mappatura completa ed un accesso alle informazioni sulle iniziative, i meccanismi e i programmi al momento esistenti sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione, all'interno e al di fuori delle Nazioni Unite. La piattaforma online faciliterà l'accesso all'informazione, alla conoscenza e all'esperienza, così come alle migliori pratiche ed esperienze acquisite sulle iniziative e le politiche di facilitazione scientifica, tecnologica e in materia di innovazione. La piattaforma online faciliterà, altresì, la divulgazione di pubblicazioni scientifiche ad un loro accesso aperto in tutto il mondo. La piattaforma online verrà sviluppata sulla base di una valutazione tecnica indipendente, che terrà conto delle migliori pratiche ed esperienze acquisite all'esito di altre iniziative, dentro e fuori le Nazioni Unite, al fine di accertarsi che sia complementare, che faciliti l'accesso e che fornisca informazioni adeguate sulle piattaforme scientifiche, tecnologiche e in materia di innovazione attualmente esistenti, evitando duplicazioni e favorendo sinergie.
- Il forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sarà convocato una volta all'anno, per due giorni. Durante tale forum, si discuterà della cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di innovazione, in merito ad aree tematiche relative all'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, radunando tutti gli attori coinvolti, affinché contribuiscano attivamente nella propria area di competenza. Il forum rappresenterà un luogo d'incontro per facilitare l'interazione, consentirà l'incontro e la creazione di *network* tra gli attori, nonché collaborazioni multilaterali, al fine di identificare ed esaminare le necessità e i vuoti tecnologici esistenti, anche in materia di cooperazione scientifica, innovazione e potenziamento di capacità ed anche al fine di facilitare lo sviluppo, il trasferimento e la divulgazione delle tecnologie più rilevanti per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le riunioni del forum saranno convocate dal Presidente del Consiglio Economico e Sociale prima della riunione del forum di alto livello politico sotto l'egida del Consiglio o, in alternativa, contemporaneamente ad altri forum o conferenze, a seconda dei casi, prendendo in considerazione il tema da esaminare e sulla base della collaborazione con gli organizzatori di altri forum o conferenze. Le riunioni del forum saranno co-presiedute da due Stati Membri e daranno origine ad un documento di Sintesi delle discussioni, elaborato dai due copresidenti, da considerarsi come un input per le riunioni del forum di alto livello politico, al fine di approfondire e revisionare l'implementazione dell'agenda di sviluppo post-2015.

- Le riunioni del forum di alto livello politico saranno messe (i) al corrente del forum multilaterale attraverso il documento di sintesi. Gli argomenti da trattare durante il successivo forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile saranno esaminati dal forum di alto livello politico sullo sviluppo sostenibile, tenendo conto degli input esperti provenienti dal gruppo di lavoro.

71. Ribadiamo che la presente Agenda, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e i target, ivi inclusi i mezzi di implementazione, sono universali, indivisibili ed interconnessi.

Monitoraggio e verifica

72. Ci assumiamo l'impegno di un monitoraggio e una verifica sistematici per la riuscita di questa agenda nei prossimi 15 anni. Un meccanismo di monitoraggio e verifica ben definito, volontario, efficace, partecipativo, trasparente e completo sarà un contributo fondamentale per la riuscita e aiuterà i paesi a massimizzare e tener traccia dei progressi nell'attuazione di quest'agenda, affinché si abbia la certezza che nessuno rimanga indietro.

73. Operare a livello globale, regionale e nazionale incentiverà la responsabilità dei nostri cittadini, supporterà una cooperazione internazionale efficace per il compimento di questa agenda e favorirà gli scambi di buone pratiche e l'apprendimento reciproco. Mobiliterà il sostegno per superare le sfide comuni e per identificare problematiche nuove ed emergenti. Dato che si tratta di un'agenda universale, saranno importanti fiducia reciproca e comprensione tra tutte le nazioni.

74. I processi di monitoraggio e verifica sono orientati dai seguenti principi che si articolano su tutti i livelli:

(a) Saranno volontari e guidati dal paese, prenderanno in considerazione diverse realtà nazionali, capacità e livelli di sviluppo e rispetteranno l'autonomia politica e le priorità del paese. Poiché la responsabilità nazionale è la chiave per ottenere lo sviluppo sostenibile, il risultato dei processi a livello nazionale sarà ciò su cui si basano le verifiche a livello globale e regionale, dato che la verifica globale si baserà soprattutto sulle fonti dei

dati ufficiali nazionali.

(b) Terranno traccia dei progressi nella realizzazione degli obiettivi universali, inclusi gli strumenti per l'attuazione in tutti i paesi, in un modo che rispettino la loro natura correlata, interconnessa, universale e le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.

(c) Manterranno un orientamento a lungo termine, individueranno i risultati, le sfide, le lacune e i fattori di successo cruciali e sosterranno i paesi nel fare scelte politiche consapevoli. Aiuteranno a mobilitare gli strumenti necessari per l'attuazione e per le collaborazioni, sosterranno l'individuazione di soluzioni e buone pratiche e promuoveranno la coordinazione e l'efficacia del sistema di sviluppo internazionale.

(d) Saranno aperti, inclusivi, trasparenti, e partecipativi per tutti e incoraggeranno segnalazioni da tutte le parti interessate.

(e) Saranno incentrate sugli individui, rifletteranno le questioni di genere, rispetteranno i diritti umani e si concentreranno in particolare sui più poveri, sui più vulnerabili e sulle persone emarginate.

(f) Si costituiranno su processi e piattaforme esistenti, eviteranno duplicati e risponderanno alle condizioni, alle capacità, ai bisogni e alle priorità nazionali. Si svilupperanno con il passare del tempo, prendendo in considerazione le questioni emergenti e lo sviluppo di nuove metodologie e minimizzeranno l'onere delle segnalazioni sulle amministrazioni nazionali.

(g) Saranno rigorosi e basati su delle prove, aggiornati da valutazioni condotte dai paesi e da dati di alta qualità, accessibili, tempestivi, attendibili e disgregati dal reddito, sesso, età, razza, etnia, stato della migrazione, invalidità e collocazione geografica e altre caratteristiche rilevanti in contesti nazionali.

(h) Richiederanno maggiore sostegno per il potenziamento della capacità dei paesi in via di sviluppo, incluso il rafforzamento dei sistemi di dati nazionali e programmi di valutazione, in particolare nei paesi africani, nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, nei paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo e nei paesi a medio reddito.

(i) Beneficeranno del sostegno del sistema delle Nazioni Unite e altre istituzioni multilaterali.

75. Gli Obiettivi saranno monitorati e verificati tramite una serie d'indicatori globali. Questi saranno completati da indicatori a livello regionale e nazionale, i quali saranno sviluppati dagli Stati membri, oltre agli esiti del lavoro intrapreso per lo sviluppo di linee guida per quegli obiettivi dove i dati di base globali e nazionali non esistono ancora. L'indicatore quadro a livello globale, che deve essere sviluppato dalle agenzie e il gruppo di esperti sugli indicatori dello sviluppo sostenibile, sarà approvato dalla Commissione statistica a marzo 2016 e adottato successivamente dal Comitato Economico e Sociale e dall'Assemblea generale, come previsto dai mandati esistenti. Questo meccanismo sarà semplice ma ben definito, si rivolgerà a tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e ai loro target, e questo vale anche per i metodi di attuazione, e conserverà l'equilibrio politico, l'integrazione e l'ambizione in essi contenuti.

76. Supporteremo i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo, nel consolidare la capacità degli uffici statistici nazionali e dei sistemi di dati per garantire l'accesso a dati di qualità elevata, tempestivi, affidabili e disgregati. Promuoveremo un aumento responsabile e trasparente di una cooperazione pubblico-privato appropriata per sfruttare il contributo necessario di una vasta gamma di dati, incluse

l'osservazione della terra e l'informazione geo spaziale, garantendo la responsabilità nazionale nel supporto e nel controllo di questo percorso.

77. Ci impegniamo a dedicarci pienamente alla conduzione di verifiche regolari e complete del progresso a livello globale, regionale, nazionale e subnazionale. Attingeremo per quanto possibile dalla rete esistente di gruppi di monitoraggio e dalle istituzioni e meccanismi di verifica. Le relazioni nazionali permetteranno le valutazioni del progresso e identificheranno le sfide a livello globale e regionale. Insieme ai dialoghi regionali e alle verifiche globali, forniranno consigli per il monitoraggio su diversi livelli.

Livello nazionale

78. Incoraggiamo gli Stati membri a sviluppare il prima possibile risposte nazionali ambiziose per l'attuazione complessiva di questa agenda. Queste possono sostenere la transizione verso gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e fondarsi su strumenti di programmazione esistenti, come le strategie per lo sviluppo nazionale e lo sviluppo sostenibile a seconda dei casi.

79. Incoraggiamo anche gli Stati membri a condurre verifiche complete e regolari dei progressi a livello nazionale e subnazionale, le quali sono guidate ed esercitate dai paesi. Tali verifiche dovrebbero ricorrere ai contributi delle popolazioni indigene, della società civile, del settore privato e di altre parti interessate, in linea con le condizioni, le politiche e le priorità nazionali. I parlamenti nazionali come le altre istituzioni possono sostenere questi processi.

Livello regionale

80. Monitorare e verificare a livello regionale e sub - regionale può, a seconda dei casi, fornire delle opportunità utili per l'apprendimento tra pari, anche tramite valutazioni volontarie, la condivisione delle buone pratiche e la discussione su obiettivi condivisi. Accogliamo a tale proposito la collaborazione di commissioni e organizzazioni regionali e sub - regionali. Processi regionali completi ricorreranno a verifiche a livello nazionale e contribuiranno a monitorare e verificare a livello globale, incluso il forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile.

81. Riconoscendo l'importanza di fondarsi su meccanismi di verifica e monitoraggio esistenti a livello regionale e permettendo un margine di manovra politica adeguato, incoraggiamo tutti gli Stati membri a individuare l'organismo regionale più adeguato nel quale impegnarsi. Le commissioni regionali delle Nazioni Unite sono incentivate a sostenere gli Stati membri a questo proposito.

Livello globale

82. Il forum politico ad alto livello ricoprirà un ruolo centrale nella supervisione di una rete di processi di monitoraggio e revisione a livello globale, lavorando in modo coerente con l'Assemblea Generale, il Consiglio Economico e Sociale e altri organi e forum competenti, in conformità ai mandati esistenti. Ciò faciliterà la condivisione delle esperienze, inclusi i successi, le sfide e le lezioni apprese e fornirà leadership politica, linee guida e raccomandazioni per il follow-up; promuoverà coerenza e coordinamento delle politiche di sviluppo sostenibile in tutto il sistema. Con ciò si dovrebbe inoltre garantire che l'Agenda resti rilevante e ambiziosa e dovrebbe portare l'attenzione sulla valutazione dei progressi dei risultati e delle sfide affrontate da paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonché su nuove questioni emergenti. Verranno realizzate connessioni efficaci con le modalità di follow-up e di valutazione di tutti i rilevanti processi e conferenze delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, piccoli Stati insulari in via di sviluppo e gli Stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

83. Il monitoraggio e le revisioni al forum politico ad alto livello saranno informati dall'annuale valutazione dei progressi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile redatta dal Segretario Generale in collaborazione con il sistema delle Nazioni Unite basato sul quadro di riferimento degli indicatori globali e sui dati rilasciati dai sistemi statistici nazionali e dalle informazioni raccolte a livello regionale. Il forum politico ad alto livello attingerà anche dalla *Relazione sullo sviluppo sostenibile globale*, che rafforzerà l'interfaccia scienza-politica e potrebbe fornire un valido strumento fondato su dati di fatto a sostegno dei politici nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. Invitiamo il presidente del Consiglio Economico e Sociale a condurre un processo di consultazioni sulla portata, la metodologia e la frequenza della Relazione globale così come sulla sua connessione con la Relazione sul progresso, il cui esito dovrebbe riflettersi nella dichiarazione ministeriale della sessione del forum politico ad alto livello del 2016.

84. Il forum politico ad alto livello, sotto l'égida del Consiglio Economico e Sociale, realizzerà valutazioni periodiche in linea con la risoluzione dell'Assemblea Generale 67/290 del 9 luglio 2013. Le valutazioni saranno volontarie, per quanto verrà incoraggiata la stesura di relazioni, ed esse includeranno paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nonché alti organismi delle Nazioni Unite e altre parti interessate, compresa la società civile e il settore privato. Esse dovranno essere condotte dagli Stati, coinvolgendo attori ministeriali e altri interlocutori di alto livello e forniranno una piattaforma per partenariati, attraverso la partecipazione di importanti gruppi e altre parti interessate.

85. Valutazioni tematiche sul progresso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, comprendendo questioni trasversali, si terranno anche presso il forum politico ad alto livello. Queste saranno supportate da valutazioni realizzate dalle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale e da altri organismi e forum intergovernativi, i quali dovrebbero riflettere la natura coesa degli Obiettivi e le loro interconnessioni. Esse coinvolgeranno tutte le parti interessate e, ove possibile, forniranno nuova materia e saranno in linea con il ciclo di forum politici ad alto livello.

86. Accogliamo favorevolmente, come delineato nel Programma di Azione di Addis Abeba, il monitoraggio e la valutazione riguardanti il finanziamento per i risultati dello sviluppo, così come tutti gli strumenti di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, integrati con il quadro di riferimento di monitoraggio e di revisione di questa Agenda. Le conclusioni e raccomandazioni intergovernative approvate, derivanti dal forum annuale del Comitato Economico e Sociale sul finanziamento dello sviluppo, saranno inserite nella monitoraggio generale e nella complessiva valutazione dell'attuazione di questa Agenda nel forum politico di alto livello.

87. Il forum politico che si riunirà ogni quattro anni sotto l'égida dell'Assemblea Generale, fornirà linee guida politiche di alto livello riguardanti l'Agenda e la sua attuazione, identificandone i progressi, le sfide emergenti e invitando ad ulteriori azioni per accelerarne l'attuazione. Il prossimo forum politico sotto l'égida dell'Assemblea Generale si terrà nel 2019, con un ciclo di incontri così riorganizzati, in modo da massimizzare la coerenza con il processo globale di revisione politica quadriennale.

88. Ribadiamo inoltre l'importanza di una pianificazione strategica, di un'attuazione e ed una verbalizzazione a livello di sistema al fine di assicurare un sostegno coerente e integrato all'attuazione della nuova Agenda da parte del sistema per lo sviluppo delle Nazioni Unite. Gli organi di governo competenti dovrebbero intervenire per rivedere il loro sostegno all'implementazione e per riferire riguardo ai progressi e gli ostacoli. Accogliamo con favore il dialogo in corso al Consiglio Economico e Sociale sul posizionamento a lungo termine del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite e attendiamo con impazienza di agire riguardo a tali questioni, nella modalità più indicata.

89. Il forum politico ad alto livello sosterrà la partecipazione al follow-up e ai processi di valutazione dei maggiori gruppi e delle altre parti interessate, in linea con la Risoluzione 67/290. Facciamo appello a tali attori affinché riferiscano riguardo al loro contributo per l'attuazione dell'Agenda.

90. Chiediamo al Segretario Generale, in consultazione con gli Stati Membri, di stendere una relazione da esaminare in occasione della settantesima sessione dell'Assemblea Generale in preparazione al meeting 2016 del forum politico ad alto livello, che delinea le tappe fondamentali per un monitoraggio ed una valutazione coerenti, efficienti e inclusivi a livello globale. La relazione dovrebbe contenere una proposta sulle modalità organizzative delle valutazioni condotte dagli Stati al forum politico ad alto livello sotto l'egida del Consiglio Economico e Sociale, comprese le raccomandazioni sulle linee guida comuni di verbalizzazione volontaria. Essa dovrebbe chiarire le responsabilità istituzionali e fornire indicazioni sui temi annuali, su una sequenza di valutazioni tematiche e opzioni di valutazioni periodiche per il forum politico ad alto livello.

91. Ribadiamo il nostro saldo impegno nella realizzazione di questa Agenda, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo di qui al 2030.

4 ° riunione
plenaria
25 settembre 2015

**Strumenti menzionati nella sezione intitolata
"Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e traguardi"**

Quadro Normativo della Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 2302, No. 41032)

Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 (Risoluzione 69/283, allegato II)

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 1833, No. 31363)

“Il futuro che vogliamo” (Risoluzione 66/288, allegata)



Bruxelles, 27.2.2019
SWD(2019) 1011 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Relazione per paese relativa all'Italia 2019
Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri
macroeconomici

che accompagna il documento

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA
E ALL'EUROGRUPPO

Semestre europeo 2019: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali,
prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami
approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011

{COM(2019) 150 final}

INDICE

SINTESI	3
1. Situazione e prospettive economiche	8
2. Progressi in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese	18
3. Risultati generali riguardanti gli squilibri, i rischi e le questioni relative all'adeguamento	25
4. Le priorità di riforma	31
4.1. Finanze pubbliche e tassazione	31
4.2. Settore finanziario	37
4.3. Mercato del lavoro, istruzione e politiche sociali	42
4.4. Competitività e investimenti	55
Allegato A - Tabella di sintesi	73
Allegato B - Analisi della sostenibilità del debito effettuata dalla Commissione e rischi per il bilancio	80
Allegato C - Tabelle standard	81
Allegato D - Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'ITALIA	87
Riferimenti	94

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1.1: Principali indicatori economici e finanziari - Italia	17
Tabella 2.1: Valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2018	21
Tabella 3.1: Mappa termica degli effetti secondari sull'estero dell'Italia	26
Tabella 3.2: Matrice di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici	29
Tabella C.1 - Indicatori del mercato finanziario	81
Tabella C.2 - Indicatori principali del quadro di valutazione della situazione sociale	82
Tabella C.3 - Indicatori del mercato del lavoro e dell'istruzione	83
Tabella C.4 - Indicatori relativi all'inclusione sociale e alla salute	84
Tabella C.5 - Indicatori di risultato e delle politiche relativi ai mercati del prodotto	85
Tabella C.6 - Crescita verde	86

ELENCO DEI GRAFICI

Grafico 1.1:	PIL reale e componenti	8
Grafico 1.2:	Produttività e crescita potenziale	9
Grafico 1.3:	Composizione della crescita dell'occupazione	10
Grafico 1.4:	Disoccupazione e forza lavoro potenziale	11
Grafico 1.5:	Retribuzioni dei dipendenti, produttività e costo nominale del lavoro per unità di prodotto	11
Grafico 1.6:	Dispersione regionale del PIL reale e reddito disponibile pro capite	12
Grafico 1.7:	Rating, differenziali sul debito sovrano, politiche e tassi di prestito	13
Grafico 1.8:	Variazione della posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP), 1° trimestre 2014-3° trimestre 2018	15
Grafico 1.9:	Indicatori delle finanze pubbliche	15
Grafico 2.1:	Attuazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese 2011-2018 fino ad oggi (valutazione pluriennale)	18
Grafico 4.1.1:	Determinanti dell'effetto "valanga" sul debito pubblico	31
Grafico 4.1.2:	Titoli pubblici per settore dei possessori	31
Grafico 4.1.3:	Rendimenti dei titoli sovrani sul mercato secondario	32
Grafico 4.3.1:	Scomposizione della variazione nell'occupazione	42
Grafico 4.3.2:	Tassi di transizione dei lavoratori a tempo determinato	43
Grafico 4.3.3:	Motivare gli insegnanti - indicatori della retribuzione e progressione di carriera, 2017	47
Grafico 4.3.4:	Percentuale a rischio di povertà o di esclusione sociale per regione NUTS 2 (2017)	50
Grafico 4.4.1:	Differenze tra le imprese in termini di produttività in Italia (2001=100)	56
Grafico 4.4.2:	Contributi stimati agli investimenti (imprese e attività immateriali)	59
Grafico 4.4.3:	Restrittività nel settore del commercio al dettaglio, 2018	63
Grafico 4.4.4:	Dispersione regionale in Italia per determinate variabili macroeconomiche	64
Grafico 4.4.5:	Indice EQI e produttività del lavoro, Italia 2016-2017	66
Grafico 4.4.6:	Indicatore di e-Government, 2019	67

ELENCO DEI RIQUADRI

<i>Riquadro 2.1:</i>	<i>I fondi e i programmi dell'UE contribuiscono ad affrontare i problemi strutturali e a promuovere la crescita e la competitività in Italia</i>	22
<i>Riquadro 3.1:</i>	<i>Riforme strutturali e ricadute potenziali — il caso dell'Italia</i>	28
<i>Riquadro 4.3.1</i>	<i>Monitoraggio dei risultati alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali</i>	53
<i>Riquadro 4.4.1:</i>	<i>Sfide legate agli investimenti e riforme in Italia</i>	72

SINTESI

Di fronte a un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, affrontare gli squilibri macroeconomici dell'Italia resta di fondamentale importanza. In particolare, la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL del paese richiede che politiche macroeconomiche e di bilancio orientate alla stabilità vadano di pari passo con investimenti maggiori e più mirati e con riforme strutturali ambiziose che consentano di aumentare la debole produttività e la crescita potenziale. Questi sforzi sono fondamentali anche per garantire la fiducia dei mercati. Il rilancio delle riforme è necessario in via prioritaria per garantire finanze pubbliche sane, una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia, per assicurare un miglior funzionamento del sistema di istruzione e del mercato del lavoro, un contesto più favorevole alle imprese e un più solido settore bancario ⁽¹⁾.

Dopo la solida crescita reale del PIL dell'1,6 % registrata nel 2017, l'attività economica ha subito un rallentamento. La crescita delle esportazioni, che ha contribuito in misura rilevante alla precedente espansione del PIL, ha registrato una flessione e i consumi delle famiglie hanno segnato il passo. La ripresa degli investimenti continua ad essere disomogenea ma nel complesso perde slancio. Ciò è dovuto in parte anche all'incertezza politica interna, che incide negativamente sulla fiducia delle imprese e sull'economia reale tramite premi di rischio più elevati. La crescita reale del PIL è stata dell'1,0 % nel 2018 e si prevede che, a causa della forte incertezza sulle politiche interne e le prospettive globali, rallenti considerevolmente nel 2019 prima di registrare una ripresa nel 2020.

⁽¹⁾ La presente relazione valuta l'economia italiana alla luce dell'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione europea il 21 novembre 2018. La Commissione invita gli Stati membri ad attuare riforme per rendere l'economia dell'UE più produttiva, solida e inclusiva. Gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi sul triangolo virtuoso della politica economica: realizzare investimenti di alta qualità, concentrare le riforme sulla crescita della produttività, sull'inclusività e sulla qualità istituzionale, e garantire stabilità macroeconomica e finanze pubbliche solide. La Commissione ha inoltre pubblicato la relazione sul meccanismo di allerta che ha avviato l'ottava tornata della procedura per squilibri macroeconomici. Essa ha constatato che per l'Italia era giustificato un esame approfondito, i cui risultati sono esposti nella presente relazione.

Nel 2018 è proseguito il graduale ma disomogeneo miglioramento del mercato del lavoro. Il numero di occupati ha raggiunto un livello record a metà 2018. Il tasso di occupazione è rimasto tuttavia ben al di sotto della media UE, in particolare per le donne e i giovani. In questo ambito anche i divari tra regioni restano elevati. Negli ultimi due anni la crescita dell'occupazione è stata trainata da contratti a tempo determinato. Il calo del tasso di disoccupazione è lento, anche a causa dell'aumento della partecipazione al mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile e quella di lunga durata restano tuttavia molto elevate.

Occorrono investimenti adeguati per rafforzare la capacità amministrativa, il capitale umano e l'innovazione e per ridurre le disparità regionali. Una migliore capacità amministrativa è il presupposto per un'efficace erogazione degli investimenti pubblici e un migliore utilizzo dei fondi UE, anche per le politiche attive del mercato del lavoro (misure volte a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro) e le infrastrutture di tale mercato. Investire nel capitale umano è un prerequisito per stimolare gli investimenti pubblici e privati. Gli investimenti in innovazione migliorerebbero la produttività e le prospettive di crescita nel medio e lungo termine. In particolare, tali investimenti aumenterebbero la produttività nell'Italia meridionale e consentirebbero di attenuare le debolezze delle imprese più piccole. Inoltre gli investimenti, inclusi quelli in risposta ai cambiamenti climatici, a favore della sostenibilità ambientale e della prevenzione dei rischi, trarrebbero beneficio dal tenere conto delle disparità regionali. Nell'allegato D sono indicate le principali priorità del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027. Tali priorità si basano sulle esigenze e le sfide in materia di investimenti delineate nella presente relazione.

L'Italia ha compiuto progressi limitati nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche del 2018 ⁽²⁾.

Vi sono stati alcuni progressi per quanto riguarda:

⁽²⁾ Per informazioni sul livello dei progressi registrati e sulle misure adottate per dar seguito alle indicazioni di intervento suggerite in ciascuna sottoparte della raccomandazione specifica per paese, si veda l'allegato A.

- i) la lotta alla corruzione, grazie alla nuova legge anticorruzione; ii) il settore bancario, in cui è proseguita la riduzione dello stock dei crediti deteriorati ed è in fase di attuazione la riforma del diritto in materia d'insolvenza; iii) l'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, grazie anche alle risorse supplementari destinate ai servizi pubblici per l'impiego.

Vi sono stati progressi limitati per quanto riguarda:

- i) la lotta contro l'evasione fiscale dove, nonostante alcuni progressi nella fatturazione elettronica, non sono state adottate misure per incoraggiare i pagamenti elettronici; ii) il miglioramento dell'accesso ai mercati dei capitali, per il quale sono state adottate solo misure di portata limitata e sono stati fatti passi indietro su alcune riforme passate; iii) l'applicazione del quadro per le imprese a partecipazione pubblica, sebbene gli enti locali continuino ad incontrare difficoltà operative; iv) l'incentivazione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, principalmente a causa della persistente inadeguatezza delle strutture di assistenza e del sistema di congedo parentale; v) la promozione della ricerca, dell'innovazione, delle competenze e delle infrastrutture digitali e dell'istruzione terziaria a orientamento professionale, in particolare perché i finanziamenti per investimenti innovativi sono stati complessivamente ridotti, nonostante alcune misure programmate per rafforzare la capacità amministrativa.

Non vi è stato nessun progresso per quanto riguarda:

- i) l'alleggerimento della pressione fiscale sui fattori produttivi, la revisione delle agevolazioni fiscali e la riforma dei valori catastali, utilizzati come base per il calcolo dell'imposta sugli immobili; ii) la riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica, dove al contrario sono stati fatti alcuni passi indietro; iii) la riduzione della durata dei processi civili; iv) l'eliminazione delle restrizioni alla concorrenza.

Per quanto riguarda i progressi nel raggiungimento degli obiettivi nazionali nell'ambito della strategia Europa 2020, l'Italia ha già raggiunto i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, abbandono scolastico e istruzione terziaria, e sembra sulla buona strada per conseguire quelli sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sono stati compiuti progressi limitati per quanto riguarda gli obiettivi in materia di tasso di occupazione, investimenti in R&S, povertà ed esclusione sociale.

L'Italia presenta diverse criticità per quanto riguarda alcuni indicatori del quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali. Pur registrando un lento aumento, il tasso di occupazione rimane inferiore alla media dell'UE e il divario di genere è tra i più elevati dell'UE. Manca tuttavia una strategia organica per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La disoccupazione di lunga durata e quella giovanile destano serie preoccupazioni. Dopo un ulteriore aumento nel 2017, la percentuale di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione resta la più alta dell'UE. Le disparità di reddito e il rischio di povertà sono elevati, con ampie differenze regionali, e l'impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà è molto basso. Il numero di abbandoni scolastici e da corsi formativi resta consistente. Per affrontare il problema, nel 2018 è stato introdotto un regime di lotta alla povertà che sarà rafforzato nel 2019. I risultati del settore sanitario sono generalmente buoni e la percentuale di persone che dichiara di non poter accedere alle cure mediche di cui necessita è prossima alla media dell'UE, seppure con ampie disparità regionali.

Le principali conclusioni dell'esame approfondito e le relative criticità sono le seguenti:

- **L'elevato debito pubblico dell'Italia rimane un grave fattore di vulnerabilità.** Le proiezioni del governo alla base del bilancio 2019 prevedono il rapporto debito/PIL in ascesa al 131,7 % nel 2018. Il rapporto debito/PIL potrebbe aumentare ulteriormente nel 2019 a causa delle deboli prospettive macroeconomiche, del mancato conseguimento degli obiettivi in materia di privatizzazioni e del peggioramento del saldo primario. Nel

complesso il disavanzo strutturale dell'Italia nel 2018 è stimato all'1,8 % del PIL. I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati notevolmente nel 2018, in conseguenza dell'incremento del premio di rischio richiesto, e potrebbero aumentare ulteriormente, come nel resto della zona euro. A medio e lungo termine l'elevato stock del debito pubblico, la sua sensibilità agli shock macroeconomici e i futuri costi legati all'invecchiamento della popolazione determinano notevoli rischi per la sostenibilità. Inoltre le nuove misure che hanno introdotto la possibilità di prepensionamento, tornando indietro su alcuni elementi di precedenti riforme delle pensioni, aumenteranno la spesa pensionistica e si prevede che peggiorino la sostenibilità del debito pubblico in futuro, anche a causa di possibili effetti negativi sul potenziale di crescita;

- **negli ultimi due decenni la crescita della produttività è stata fiacca.** Il divario di produttività tra l'Italia e l'UE continua ad ampliarsi. Secondo le stime, nel 2018 la produttività del lavoro è rimasta stabile, mentre la crescita della produttività totale dei fattori (che misura il grado di efficienza con il quale il lavoro e il capitale sono utilizzati nella produzione) è stata pari a circa lo 0,5 %, solo la metà della media dell'UE. Ciò è dovuto in gran parte al basso livello d'investimenti e d'innovazione, agli ostacoli alla concorrenza, alle debolezze del settore pubblico e a un contesto non favorevole alle imprese;
- **il tasso di disoccupazione rimane elevato.** La lenta crescita economica, il basso livello medio d'istruzione, il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, e tassi di attività in crescita ma ancora bassi limitano la crescita dell'occupazione. I tassi di partecipazione, in particolare tra le donne, rimangono bassi. La disoccupazione giovanile continua a essere estremamente elevata;
- **il risanamento dei bilanci delle banche è proseguito nonostante le rinnovate pressioni registrate sul mercato.** Sebbene abbiano continuato a rafforzare le riserve di capitale e a ridurre i crediti deteriorati ereditati dal passato, le banche italiane restano ampiamente esposte ai titoli del debito sovrano dell'Italia.

L'incremento dei rendimenti dei titoli di Stato nel 2018 si ripercuote negativamente sulle loro posizioni patrimoniali, innalzando i loro costi di finanziamento e riducendone l'accesso ai finanziamenti all'ingrosso non garantiti. Mentre le maggiori banche sembrano solide, come confermato dai recenti stress test a livello di UE, permangono vulnerabilità rilevanti, in particolare tra le banche di piccole e medie dimensioni. La riforma della legislazione in materia di insolvenza deve ancora essere attuata. L'accesso al credito continua a rappresentare una sfida per molte piccole imprese italiane.

Altre questioni strutturali cruciali analizzate in questa relazione, che rappresentano sfide specifiche per l'economia italiana, sono le seguenti:

- **la tassazione dei fattori di produzione rimane elevata e il livello di adempimento degli obblighi fiscali continua a essere basso.** L'onere fiscale che grava sul lavoro e sul capitale in Italia è ancora tra i più elevati dell'UE. Per quanto l'ampliamento del "regime forfettario" abbia ridotto leggermente la pressione fiscale sui lavoratori autonomi, a livello aggregato il bilancio 2019 aumenterà l'onere fiscale sulle imprese. Non vi è stato alcuno spostamento della pressione fiscale sui beni immobili e sui consumi, nessuna revisione delle agevolazioni fiscali (ad esempio il numero e l'ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte) o degli obsoleti valori catastali (al fine di avvicinarli ai valori di mercato). In Italia l'evasione fiscale, soprattutto a causa dell'omessa fatturazione, rimane elevata e il divario dell'IVA (differenza tra il gettito IVA atteso e il gettito IVA effettivo) è tra i più alti dell'UE. Se da un lato sono state adottate misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali, come la fatturazione elettronica e la trasmissione digitale degli scontrini, dall'altro è stato emanato un nuovo pacchetto di misure equivalenti a un condono fiscale;
- **persistono le sfide relative al mercato del lavoro.** Le regole del mercato del lavoro sono state irrigidite e sono stati estesi gli incentivi per ridurre il ricorso a contratti a tempo

determinato. Nonostante le recenti misure, le politiche attive del mercato del lavoro rimangono deboli e sono scarsamente integrate con le politiche sociali. La nuova riforma dei servizi pubblici per l'impiego è intesa a sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari del nuovo reddito di cittadinanza. Nonostante l'ispettorato nazionale del lavoro, operativo dal 2017, il lavoro sommerso rimane diffuso in Italia, in particolare nel Sud. Il ricorso alla contrattazione di secondo livello (decentrata) rimane limitato, anche a causa dell'elevata percentuale di piccole imprese;

- **le politiche sociali rimangono scarsamente integrate.** Il reddito di cittadinanza sostituirà il precedente regime di sostegno al reddito, mantenendo un approccio di inclusione attiva soggetto a determinate condizioni. Tuttavia, il regime potrebbe risultare di difficile attuazione e costituire un onere considerevole per la pubblica amministrazione. L'effettivo impatto sull'occupazione dipenderà dall'efficacia delle politiche di attivazione e dei controlli. Le condizioni del mercato del lavoro stanno migliorando, ma la povertà lavorativa, che colpisce in particolare i lavoratori temporanei e le persone provenienti da un contesto migratorio, è elevata e in aumento. Anche l'accesso a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili rappresenta una sfida. I servizi di assistenza per l'infanzia e a lungo termine sono ancora poco sviluppati. Le misure volte a promuovere le pari opportunità e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata sono frammentate e di portata limitata, con ripercussioni negative sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in un contesto demografico sfavorevole;
- **l'istruzione è una sfida importante soprattutto nel Sud dell'Italia, con conseguenze negative sulla qualità del capitale umano.** Nel Sud vi è un numero molto più elevato di giovani che lasciano la scuola precocemente e hanno risultati insufficienti. Nella scuola secondaria, attirare, selezionare e motivare gli insegnanti rimane problematico. A seguito delle recenti riforme, il sistema di apprendistato sta prendendo slancio. La percentuale di persone che hanno completato

l'istruzione universitaria rimane bassa e il sistema d'istruzione terziaria pare risentire della mancanza di finanziamenti e di carenze di organico. Nonostante il miglioramento dei tassi di occupabilità, l'istruzione terziaria professionalizzante continua a essere limitata. Le misure volte a promuovere le competenze digitali e l'apprendimento degli adulti non si inquadrano in un approccio organico;

- **debolezze strutturali frenano gli investimenti ed altri fattori che trainano la produttività.** Il debole capitale umano rallenta la transizione dell'Italia verso un'economia basata sulla conoscenza. Nel settore pubblico la scarsa capacità amministrativa rimane un ostacolo agli investimenti pubblici. Le misure volte a stimolare gli investimenti privati e l'innovazione, come il piano "Impresa 4.0", hanno esercitato in generale un effetto positivo, occorre però rendere permanenti le misure ritenute più efficaci a seguito di una valutazione approfondita. Inoltre, le micro e piccole imprese incontrano particolari difficoltà ad adottare strategie di miglioramento della produttività. Le misure a sostegno della conoscenza (come i cluster tecnologici) e della cooperazione tra imprese aiutano soprattutto le imprese più piccole ad affrontare queste difficoltà e ad aumentare la loro bassa produttività;
- **permangono ostacoli importanti alla concorrenza.** Alcuni settori, tra cui quello dei servizi alle imprese e del commercio al dettaglio, risentono ancora di una regolamentazione eccessiva. La mancanza di procedure competitive per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e delle concessioni per i beni pubblici incide negativamente sulla qualità (e sul costo) dei servizi. L'attuazione tempestiva della legge annuale sulla concorrenza del 2015 e l'eliminazione delle rimanenti restrizioni alla concorrenza sosterranno la produttività. I recenti annunci in materia di concorrenza sembrano tuttavia andare nella direzione opposta, ad esempio limitando la concorrenza nel settore del commercio al dettaglio;
- **il divario regionale resta acuto.** Nel Sud la produttività è particolarmente debole a causa di

fattori strutturali, ad esempio investimenti insufficienti e inefficaci. Dopo la crisi sono aumentati gli squilibri territoriali. Nelle regioni meridionali gli investimenti e la produttività sono ostacolati da una governance debole e dalla scarsa capacità di spesa e attuazione delle politiche. Inoltre, livelli inferiori di istruzione e innovazione limitano l'impatto positivo delle misure adottate a sostegno degli investimenti privati. Il Sud è in ritardo soprattutto in termini di investimenti immateriali, infrastrutture di trasporto, gestione dei rifiuti, infrastrutture idriche e prevenzione dei rischi derivanti da catastrofi naturali. Nelle zone rurali, inoltre, la rete a banda larga è meno avanzata;

- **sono necessari sforzi per migliorare la pubblica amministrazione, il sistema giudiziario e il quadro anticorruzione.** Nonostante le recenti riforme, la pubblica amministrazione e il pubblico impiego hanno prestazioni peggiori rispetto ai paesi comparabili, non da ultimo per quanto riguarda la digitalizzazione e la vigilanza del mercato. Permangono problemi nella gestione delle partecipate pubbliche e dei servizi pubblici locali, e l'incertezza sull'attuazione del codice degli appalti pubblici rallenta gli investimenti. La durata dei processi nella giustizia civile rimane preoccupante ed è ancora in itinere una riforma per semplificare la procedura civile e limitare l'abuso del contenzioso. La nuova legge anticorruzione e la prevenzione più incisiva garantita dall'autorità nazionale anticorruzione possono migliorare il quadro anticorruzione. Tuttavia, la scarsa efficienza della giustizia penale continua a ostacolare la possibilità di perseguire la corruzione e la tanto necessaria riforma del processo penale e del sistema di appello è ancora in fase embrionale.


1. SITUAZIONE E PROSPETTIVE ECONOMICHE

Crescita del PIL reale: rischi e problematiche

In un contesto di rallentamento della zona euro, l'economia italiana ha subito una contrazione.

Dopo una solida crescita del PIL reale dell'1,6 % nel 2017, l'attività economica ha subito un rallentamento nel corso del 2018 (grafico 1.1). Le esportazioni e la produzione industriale hanno cominciato a diminuire all'inizio dell'anno, sullo sfondo delle preoccupazioni per il commercio mondiale. Ad una situazione già debole sono venuti ad aggiungersi i problemi specifici dell'industria automobilistica ⁽³⁾. Nella seconda metà del 2018 il PIL reale ha registrato una lieve contrazione, dato che l'impatto positivo del nuovo rafforzamento delle esportazioni è stato più che compensato dall'indebolimento della domanda interna. Grazie a un riporto relativamente forte dall'anno precedente, il PIL reale è cresciuto dell'1,0 % nel 2018 (Commissione europea, 2019a).

Grafico 1.1: PIL reale e componenti



Fonte: Eurostat.

I consumi delle famiglie sono calati considerevolmente nel 2018. Nonostante

⁽³⁾ Le case automobilistiche hanno incontrato difficoltà nella certificazione delle autovetture nell'ambito della nuova procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (*Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP*), obbligatoria a partire dal 1° settembre 2018. Inoltre, hanno subito un calo delle vendite di automobili diesel e nell'agosto 2018 Fiat Chrysler ha cessato la produzione di uno dei modelli.

l'aumento del reddito disponibile e una fiducia dei consumatori relativamente elevata, la spesa per i consumi è aumentata solo moderatamente a causa dell'incidenza dell'aumento dei prezzi del petrolio sui consumi privati. Gli acquisti di autovetture e altri beni di consumo durevoli sono diminuiti nei primi nove mesi del 2018 ⁽⁴⁾. Inoltre, le tensioni sui mercati finanziari e gli effetti negativi sul patrimonio derivanti dai cali dei prezzi delle attività sembrano aver ridotto la spesa per i consumi e spinto i nuclei familiari ad aumentare i risparmi.

La ripresa degli investimenti è vulnerabile al peggioramento delle condizioni di finanziamento.

La formazione lorda di capitale fisso, al 18,1 % del PIL nel terzo trimestre del 2018, è ancora nettamente inferiore sia all'ultimo picco del 2007 (22 %) che alla media dell'UE (20,6 %). Mentre la spesa per le attrezzature è quasi ritornata ai livelli del 2007, gli investimenti nel settore delle costruzioni si sono stabilizzati su livelli minimi solo di recente. La quota di attività immateriali, sebbene ancora bassa rispetto agli standard dell'UE, è salita al 2,9 % del PIL nel 2015, ma da allora è in fase di stagnazione. Si prevede che la ripresa degli investimenti privati rallenterà considerevolmente a causa della maggiore incertezza delle prospettive economiche. Inoltre, vengono meno condizioni favorevoli quali una politica monetaria accomodante e incentivi fiscali, mentre alcune imprese sono già soggette a un inasprimento delle condizioni di finanziamento, anche a causa del peggioramento delle condizioni di finanziamento del debito sovrano.

Il bilancio adottato pone l'accento più sullo stimolo alla domanda a breve termine che sulle riforme sul lato dell'offerta.

Con la legge di bilancio adottata nel dicembre 2018, il governo intende principalmente aumentare la spesa corrente (trasferimenti sociali) e assegna un importo relativamente modesto di spesa supplementare agli investimenti pubblici nel 2019, anche se questi ultimi sono considerati più efficaci per stimolare la

⁽⁴⁾ Le immatricolazioni di automobili sono aumentate temporaneamente in luglio/agosto grazie agli sconti elevati offerti dai costruttori per l'acquisto di autovetture prive della certificazione WLTP prima che fosse introdotto il nuovo standard per le emissioni, ma hanno subito un brusco calo successivamente.

crescita economica e sostenere gli investimenti privati (Ramey e Zubairy, 2018). Nel dicembre 2018 il governo ha riveduto i suoi piani di bilancio e ha ridotto l'obiettivo di disavanzo per il 2019, attenuando così le incertezze e contribuendo a stabilizzare i mercati finanziari. I rendimenti dei titoli di Stato rimangono tuttavia elevati rispetto all'inizio del 2018 e si prevede che si traducano in un aumento dei costi di finanziamento per le imprese e le famiglie. Di conseguenza l'inasprimento delle condizioni di finanziamento rischia di diluire o addirittura di compensare l'impatto sulla crescita delle misure di bilancio (Blanchard e Zettelmeyer, 2018). Riforme significative sul lato dell'offerta che potrebbero avere un impatto considerevole sulla crescita a lungo termine sono per lo più assenti.


Le prospettive di crescita sono modeste e soggette all'incertezza e a un intensificarsi dei rischi di revisione al ribasso. La crescita del PIL reale dovrebbe attestarsi allo 0,2 % nel 2019 e allo 0,8 % nel 2020. Si prevede che i consumi privati sostengano la crescita, anche grazie all'introduzione del sistema del reddito di cittadinanza, mentre gli investimenti delle imprese dovrebbero rallentare nettamente. L'elevata incertezza sulle prospettive economiche, la possibile materializzazione dei rischi di politica esterna e un ulteriore aumento dei rendimenti del debito sovrano italiano potrebbero ridurre la domanda sia esterna che interna. In particolare, la prevista cancellazione di riforme strutturali

potrebbe avere ripercussioni sulle prospettive di crescita a medio termine.

Secondo le previsioni la crescita potenziale dovrebbe aumentare moderatamente, ma continua a rimanere inferiore rispetto ai paesi comparabili. A causa del basso livello degli investimenti e della debole crescita della produttività, il prodotto potenziale ha segnato una costante contrazione sin dall'inizio della crisi finanziaria mondiale. Grazie alle riforme strutturali e alla ripresa degli investimenti, si stima che la crescita del prodotto potenziale sia diventata positiva nel 2017 e che aumenti moderatamente nel periodo 2018-2020. Il prodotto potenziale è determinato principalmente dall'aumento del fattore lavoro, seguito dall'accumulazione di capitale. Si stima che la crescita tendenziale della produttività totale dei fattori sia ripresa nel 2018 e che contribuisca positivamente alla crescita potenziale nel periodo 2019-2020 (grafico 1.2).

La debole crescita della produttività costituisce un grave ostacolo all'espansione economica. Il divario di produttività tra l'Italia e il resto dell'UE rimane considerevole (grafico 1.2). La produttività del lavoro (misurata come valore aggiunto lordo reale diviso per le ore lavorate) è aumentata in media dello 0,5 % all'anno tra il 2010 e il 2017, rispetto a una media dell'UE dell'1,3 %. Secondo le proiezioni la produttività del lavoro è rimasta invariata nel 2018.

Grafico 1.2: **Produttività e crescita potenziale**



Fonte: Commissione europea.


La crescita della produttività totale dei fattori è inferiore rispetto alla media dell'UE. Nel periodo 2010-2017, il tasso annuale di crescita della produttività totale dei fattori è stato in media solo dello 0,3 %, vale a dire 0,5 punti percentuali in meno rispetto alla media dell'UE. Anche nel 2018 la produttività totale dei fattori è prevista in aumento dello 0,4 %. Nonostante la ripresa recente, seppur moderata, della crescita della produttività totale dei fattori, sostenuta dalla ripresa ciclica degli investimenti delle imprese, permangono ostacoli strutturali, che impediscono un'allocazione efficiente dei fattori di produzione nell'economia; inoltre la diffusione dell'innovazione e dei cambiamenti tecnologici (per utilizzare il lavoro e il capitale in modo più efficiente) è stata insufficiente.

Mercato del lavoro

Dopo aver registrato nuovi record, la crescita dell'occupazione è rallentata in un contesto di debolezza dell'attività economica. Il numero degli occupati ha raggiunto il record storico a metà del 2018, ma ha registrato un lieve calo nel terzo trimestre del 2018, il primo calo trimestrale dal 2013. La crescita dell'occupazione è stata trainata dai contratti a tempo determinato (grafico 1.3). La percentuale di lavoratori a tempo determinato è salita al 17,5 % nel terzo trimestre del 2018 ed è superiore alla media dell'UE. La durata mediana dei contratti a tempo determinato è inferiore a 12 mesi. I divari nei livelli di occupazione, sia di genere che a livello regionale, restano sostanziali (sezione 4.3.1).

Il tasso di disoccupazione è sceso al 10,3 % nel terzo trimestre del 2018. Con l'ingresso nella forza lavoro di un maggior numero di persone, il tasso di disoccupazione si riduce solo lentamente. A causa delle maggiori difficoltà nel trovare lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione, la disoccupazione di lunga durata diminuisce più lentamente rispetto alla disoccupazione totale. La disoccupazione giovanile (15-24) rimane estremamente elevata (32,0 %). Inoltre, la percentuale di giovani (15-24 anni) non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione è salita al 20,1 % nel 2017 ed è rimasta la più alta dell'UE.

Grafico 1.3: **Composizione della crescita dell'occupazione**



Fonte: ISTAT.


Le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate, ma il ristagno rimane considerevole.

Un maggior numero di persone ha iniziato a cercare attivamente un lavoro, mentre la percentuale di lavoratori a tempo parziale sottoccupati è rimasta sostanzialmente costante (grafico 1.4). Il tempo parziale involontario è diffuso in Italia. Nel 2017 circa il 17 % dei lavoratori a tempo parziale si è dichiarato disponibile a lavorare più ore, con la massima incidenza in Trentino, Veneto e Lazio ⁽⁵⁾. Il recente aumento delle ore lavorate è stato determinato dalla crescita dei posti occupati piuttosto che dalle ore lavorate per dipendente, che hanno registrato un notevole incremento solo nel settore manifatturiero ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Circa un terzo dei lavoratori a tempo parziale involontari ha contratti a tempo determinato, con percentuali superiori al 40 % in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna e Molise. Solo il 3,3 % ha un secondo lavoro, mentre circa il 32 % cerca un nuovo impiego.

⁽⁶⁾ Nel terzo trimestre del 2018 le ore lavorate erano ancora inferiori del 5,1 % rispetto al livello della fine del 2007.

Grafico 1.4: Disoccupazione e forza lavoro potenziale



(1) Medie mobili di quattro trimestri.
Fonte: Eurostat.


Prezzi, salari e costi

La debole crescita dei salari riflette il ristagno del mercato del lavoro. Nel 2017 la retribuzione per dipendente è aumentata dello 0,3 % in termini nominali, ma è diminuita dello 0,8 % se si tiene conto dell'inflazione. La retribuzione reale per dipendente rimane ben al di sotto del livello del 2000, in quanto le persone lavorano in media meno ore, mentre i salari orari reali sono in fase di stagnazione. Oltre al ristagno del mercato del lavoro, la crescita dei salari è ridotta dallo spostamento strutturale dei posti di lavoro da settori con una crescita relativamente elevata della produttività (settore industriale) a settori con una crescita relativamente bassa della produttività (servizi) e dal passaggio all'interno del settore dei servizi da posti di lavoro a retribuzione più elevata (ad esempio, nei servizi finanziari) a quelli meno pagati (ad esempio, nel settore alberghiero e della ristorazione) ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Tra il 2007 e il 2017 i salari reali effettivi nel settore privato, ossia i salari effettivamente pagati rispetto ai salari negoziati, sono aumentati in media dello 0,4 % all'anno. A fronte di una crescita dei salari nel settore industriale dello 0,9 %, nel settore dei servizi si è registrata una stagnazione, cfr. anche Istat (2018), pag. 16. Ciò potrebbe anche spiegare la persistente deriva salariale negativa nonostante le condizioni cicliche favorevoli.

Data la crescita salariale contenuta, l'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto rimane modesto. La crescita nominale dei salari ha subito un'accelerazione nel 2018 sulla scia degli aumenti salariali nel settore pubblico (che erano stati congelati dal 2010) ⁽⁸⁾, ma si prevede che la crescita dei salari nell'economia in generale rimarrà moderata ⁽⁹⁾. La previsione di una crescita lenta della produttività implica la prosecuzione della moderazione salariale, in quanto limita la possibilità di aumenti salariali che non compromettano la stabilità dei prezzi e la competitività. Il costo nominale del lavoro per unità di prodotto è diminuito nel 2017 a causa soprattutto della modesta crescita dei salari (grafico 1.5).

Grafico 1.5: Retribuzioni dei dipendenti, produttività e costo nominale del lavoro per unità di prodotto



Fonte: Commissione europea.

È previsto che i prezzi al consumo aumentino moderatamente. L'indice generale armonizzato dei prezzi al consumo è aumentato dell'1,2 % nel 2018, ma è previsto un incremento pari solamente all'1,0 % nel 2019, per poi ritornare a un incremento dell'1,3 % nel 2020. L'inflazione di fondo dovrebbe aumentare gradualmente, in linea con la crescita dei salari.


⁽⁸⁾ L'aumento salariale comprende anche il pagamento degli arretrati.

⁽⁹⁾ Nel 2018 per la prima ondata di contratti a tempo indeterminato concordati nell'ambito della riforma del Jobs Act e sostenuti da incentivi all'assunzione viene meno l'esenzione dai contributi sociali, il che comporta un aumento delle retribuzioni dei dipendenti.

Disparità di reddito, disparità interregionali e situazione sociale

Il reddito disponibile è inferiore rispetto al 2008 e la disparità di reddito rimane elevata. Nel 2017 il reddito lordo reale disponibile pro capite è stato inferiore di quasi il 9 % rispetto al 2008 e la crescita del reddito continua a essere inferiore alla media dell'UE. Nel 2017 il reddito del 20 % delle famiglie con il reddito più elevato è stato quasi sei volte superiore a quello delle famiglie con il reddito più basso (indicatore S80/S20 del rapporto tra quintili di reddito) ⁽¹⁰⁾. Il PIL pro capite nel Sud è solo due terzi della media nazionale, mentre le regioni settentrionali hanno superato la media nazionale di oltre il 20 %. La capacità del sistema di tassazione e trasferimento di mitigare le disuguaglianze interregionali attraverso trasferimenti di reddito tra regioni appare limitata (grafico 1.6).

Grafico 1.6: **Dispersione regionale del PIL reale e reddito disponibile pro capite**



(1) Reddito disponibile deflazionato mediante il deflatore dei consumi privati.

Fonte: ISTAT.

Il rischio di povertà rimane elevato. Come evidenziato dal quadro di valutazione della situazione sociale, nel 2017 il 28,9 % della popolazione era a rischio di povertà o di esclusione sociale. Questo tasso, anche se inferiore a quello

⁽¹⁰⁾ L'indicatore è dato dal rapporto tra il reddito disponibile equivalente del 20 % delle famiglie con il reddito più alto e il reddito del 20 % delle famiglie con il reddito più basso.

dell'anno precedente, supera ancora sia il livello pre-crisi (25,5 % nel 2008) sia la media UE del 2017 (22,4 %). Il miglioramento della situazione del mercato del lavoro ha apportato un certo sollievo, ma la crescita dei salari è rimasta finora modesta. Le disparità di reddito a livello interregionale sono tuttora persistenti e le disparità sociali hanno un peso considerevole. L'Italia ha un sistema progressivo di imposizione del reddito delle persone fisiche, ma le prestazioni sociali per le persone in età lavorativa sono generalmente basse e, di conseguenza, non sono efficaci nel ridurre la povertà e le disuguaglianze (sezione 4.3.3). Per contro, la ricchezza è distribuita in maniera più equa grazie all'elevata percentuale di famiglie con un'abitazione di proprietà.

Svilupi nel settore finanziario

I rendimenti dei titoli di Stato sono stati sottoposti a forti pressioni tra maggio e dicembre 2018. Le tensioni sui mercati dovute alle incertezze sull'orientamento della politica economica e di bilancio hanno influito sui mercati degli strumenti di capitale e del debito sovrano. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è passato dall'1,8 % all'inizio di maggio al 3,4 % alla fine di ottobre e il differenziale rispetto ai titoli tedeschi si è ampliato di 180 punti base nello stesso periodo. In dicembre le tensioni finanziarie si sono allentate e le condizioni di mercato sono migliorate progressivamente, pur rimanendo peggiori rispetto all'inizio dell'anno. In seguito all'accordo sul bilancio, il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è sceso al 3,0 % all'inizio di febbraio 2019, con una diminuzione del differenziale rispetto ai titoli tedeschi di 42 punti base.

Le agenzie di rating hanno declassato il rating dell'Italia o peggiorato le prospettive.

Il 19 ottobre 2018 Moody's ha declassato il rating dell'Italia a Baa3 (BBB-), un livello al di sopra dell'"investment grade", mentre Standard & Poor's ha lasciato invariato il rating a BBB, ma ha modificato le prospettive da "stabili" a "negative" il 26 ottobre 2018. Le agenzie di rating hanno sottolineato l'aumento del fabbisogno di finanziamento, l'elevato rapporto debito/PIL e il peggioramento delle prospettive economiche quali fattori principali all'origine dell'azione di rating negativa. A seguito del declassamento del debito sovrano, le agenzie di rating hanno anche iniziato a

declassare i rating delle banche e delle imprese residenti (Banca d'Italia, 2018).


In un contesto caratterizzato dal calo dei mercati azionari a livello mondiale e dall'incertezza delle politiche interne, i prezzi dei titoli azionari hanno registrato un netto calo. L'indice di riferimento della Borsa valori di Milano ha perso quasi il 20 % del suo valore dall'inizio di maggio e il sottoindice delle banche è sceso di oltre il 37 % in ragione della notevole esposizione delle banche nazionali al debito sovrano italiano. Dalla metà di novembre 2018 sono aumentati i premi sui CDS (*credit default swap*) bancari, ma le azioni bancarie non hanno recuperato e i rapporti tra prezzo e valore contabile, un parametro di riferimento comune per la valutazione delle banche, sono diminuiti di oltre il 25 % dall'inizio del 2018 (BRI 2018).

Gli investitori non residenti hanno ridotto la loro esposizione nei confronti delle attività italiane. Tra maggio e novembre 2018 gli investitori non residenti hanno ridotto le loro consistenze in titoli di Stato e obbligazioni bancarie rispettivamente di 77,3 miliardi di EUR e di 16 miliardi di EUR. Per contro, i depositi presso le banche italiane sono rimasti stabili e a novembre i depositi del settore privato sono aumentati del 3,3 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Dal maggio 2018 i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie nazionali sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre le banche estere hanno aumentato i loro depositi, probabilmente perché tengono parte dei proventi delle recenti vendite di attività come depositi in Italia.

Le condizioni di prestito al settore privato mostrano i primi segni di inasprimento. I tassi di interesse sui prestiti societari e sui mutui ipotecari appaiono finora solo marginalmente influenzati dalle recenti turbolenze dei mercati e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato (grafico 1.7). Le indagini sul credito bancario indicano un inasprimento delle condizioni di credito, mentre il costo delle nuove emissioni di obbligazioni è in aumento dal maggio 2018. Inoltre, il peggioramento delle condizioni di finanziamento del debito sovrano tende a incidere sulle condizioni di credito delle banche con un certo ritardo. I prestiti alle imprese continuano a crescere a un ritmo moderato. I prestiti alle famiglie sono

trainati dal credito al consumo, che tuttavia si sta indebolendo, in linea con l'economia. Nondimeno, l'aumento del rendimento dei titoli di Stato rischia di ripercuotersi sui costi di finanziamento delle banche ⁽¹⁾ e il deterioramento del contesto macroeconomico potrebbe peggiorare la qualità del credito e compromettere le iniziative in corso per ridurre i tassi di crediti deteriorati. Di conseguenza una persistente diminuzione dei prezzi dei titoli di Stato e di altre attività comporterebbe costi di finanziamento più elevati per il settore privato e peserebbe sulla ricchezza delle famiglie ⁽¹²⁾.

Grafico 1.7: **Rating, differenziale sul debito sovrano, tassi di riferimento e tassi di prestito**



(1) Nuova attività

Fonte: Banca d'Italia, BCE, Bloomberg.

I rischi finanziari sono aumentati ma alcuni fattori mitigano l'impatto dello stress finanziario nel breve termine. Il debito del settore privato relativamente basso, ampie eccedenze commerciali e una posizione debitoria netta internazionale quasi equilibrata possono assorbire gran parte dello shock finanziario nel breve termine. Inoltre, l'elevata durata residua media del debito pubblico rallenta la trasmissione dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato al costo medio del debito. Tuttavia, un marcato rallentamento dell'economia e tassi di interesse più

⁽¹⁾ L'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato è stato inoltre associato in passato a un significativo calo del tasso di crescita dei prestiti alle imprese da parte delle banche italiane, cfr. Bofondi et al., 2018 e Bocola, 2016.

⁽¹²⁾ Secondo la Banca d'Italia, le condizioni finanziarie delle famiglie rimangono solide, sebbene il calo dei prezzi dei titoli abbia già portato a una diminuzione del valore della loro ricchezza.

alti alla luce dell'elevato debito pubblico potrebbero esporre le vulnerabilità finanziarie.

Posizione esterna

L'avanzo delle partite correnti dell'Italia è rimasto sostanzialmente stabile nel 2018. In concomitanza con un peggioramento del contesto esterno, il saldo delle partite correnti ha registrato un'eccedenza del 2,7 % nel corso dei 12 mesi precedenti al novembre 2018. L'andamento delle esportazioni è peggiorato e le esportazioni italiane hanno perso quote di mercato a causa dell'apprezzamento dell'euro in termini nominali effettivi, del rallentamento in particolari mercati di esportazione e dell'incertezza a livello politico sulla politica commerciale globale. Per contro, la crescita delle importazioni è rimasta relativamente forte in ragione della ripresa ciclica degli investimenti e dell'aumento dei prezzi delle importazioni petrolifere. Di conseguenza, nello stesso periodo l'avanzo commerciale è sceso di 0,2 punti percentuali attestandosi al 2,8 % del PIL. Il saldo dei redditi primari a 12 mesi ha registrato un avanzo pari allo 0,8 % del PIL, dovuto in gran parte a miglioramenti del saldo dei redditi da investimenti (che nel settembre 2016 è diventato positivo).

L'avanzo delle partite correnti riflette le decisioni di risparmio e di investimento dei diversi settori dell'economia. Dal 2009 il settore delle imprese è in una posizione di accreditamento netto, pari all'1,1 % del PIL nel 2017. Fino al 2014 le famiglie hanno aumentato il proprio accreditamento netto e ridimensionato gli investimenti residenziali in linea con il rallentamento del mercato delle abitazioni, ma l'accreditamento netto è sceso allo 0,9% del PIL nel 2017. Inoltre, la riduzione del disavanzo pubblico ha favorito il passaggio dell'economia italiana a una posizione di accreditamento netto.

Le stime indicano un avanzo delle partite correnti corretto per il ciclo dell'ordine del 2,3 % del PIL nel 2018. L'avanzo delle partite correnti rimane leggermente superiore al livello suggerito dai fondamentali, ossia circa l'1,5 % del PIL. Si stima che tale avanzo sia sufficiente a mantenere stabile la posizione patrimoniale netta sull'estero dell'Italia e ad avvicinarla


maggiormente ai fondamentali (in assenza di effetti di valutazione) ⁽¹³⁾.

La posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP) si è avvicinata al pareggio. Dall'inizio del 2014, quando le passività nette verso l'estero hanno raggiunto un picco di quasi 400 miliardi di EUR (pari al 25 % del PIL), la NIIP dell'Italia è migliorata di 342,5 miliardi di EUR (pari al 20 % del PIL 2017). Le passività nette sono scese a 54,7 miliardi (pari al 3,1 % del PIL) nel terzo trimestre del 2018 (grafico 1.8) grazie ai persistenti avanzi delle partite correnti e con il sostegno degli effetti di valutazione. Questi ultimi sono stati determinati dal differenziale di rendimento tra le attività italiane (per lo più titoli di Stato) detenute da non residenti e le attività estere (principalmente azioni e partecipazioni in fondi di investimento) detenute da residenti ⁽¹⁴⁾. Il netto aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dal maggio 2018 e il relativo calo dei prezzi dei titoli di Stato implica una diminuzione del valore delle passività estere e un miglioramento della posizione patrimoniale netta sull'estero.

⁽¹³⁾ Per maggiori informazioni sulla stima delle partite correnti sulla base dei fondamentali, cfr. Coutinho, L. et al. (2018).

⁽¹⁴⁾ Per l'approccio metodologico, cfr. Schipper (2017).

Grafico 1.8: **Variazione della posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP), 1° trimestre 2014-3° trimestre 2018**



- (1) Compreso il saldo del conto capitale.
 (2) Comprese deviazioni metodologiche e concettuali rispetto alla bilancia dei pagamenti, svalutazioni e variazioni statistiche.
 (3) Compresi prestiti e crediti commerciali, biglietti, monete e depositi e altri conti attivi e passivi.
 (4) Comprese le società finanziarie ed escluse le istituzioni finanziarie monetarie, le società non finanziarie e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
Fonte: Banca d'Italia, calcoli della Commissione.


Il saldo di TARGET2 è peggiorato nel secondo semestre del 2018. Dal maggio 2018 la posizione debitoria netta della Banca d'Italia nel sistema di pagamento europeo TARGET2 si è deteriorata e le passività nette hanno raggiunto un nuovo picco di 492,5 miliardi di EUR nell'agosto 2018. Alla fine dell'anno il saldo è sceso a 482 miliardi di EUR, in gran parte grazie ai flussi in entrata di dicembre.

Finanze pubbliche: disavanzo e debito pubblico

Nel complesso il saldo nominale e il saldo primario dell'Italia si sono sostanzialmente stabilizzati negli ultimi anni. Dopo il considerevole sforzo di bilancio del periodo 2010-2013, che ha portato l'avanzo primario sopra il 2 % del PIL, il saldo primario dell'Italia è sceso all'1,5 % del PIL nel 2014 ed è progressivamente peggiorato arrivando all'1,4 % del PIL nel 2017. Il disavanzo nominale è sceso dal 3 % del PIL nel 2014 al 2,6 % nel 2015, per poi ridursi gradualmente al 2,4 % del PIL nel 2017, grazie al calo della spesa per interessi. Quest'ultimo è anche il risultato dei tassi di interesse nominali

storicamente bassi sui titoli di Stato di nuova emissione che sono stati resi possibili dalla politica accomodante della BCE.

Grafico 1.9: **Indicatori delle finanze pubbliche**



Fonte: Commissione europea

Per i prossimi anni si prevede che la crescita economica relativamente debole e i piani di bilancio attuali mettano sotto pressione il disavanzo pubblico. Stando alle proiezioni del governo su cui si basa la legge di bilancio approvata nel dicembre 2018, il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere sceso all'1,9 % del PIL nel 2018, sostenuto dalla crescita economica e dal calo della spesa per interessi. Per il 2019 il governo prevede un aumento del disavanzo nominale al 2,0 % del PIL. Tuttavia, lo scenario macroeconomico su cui si fonda l'obiettivo di disavanzo per il 2019 è soggetto a rischi di revisione al ribasso, considerando che le previsioni d'inverno 2019 della Commissione prevedono una crescita economica inferiore rispetto a quelle del governo, in termini sia reali che nominali. Nel 2020 il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche dovrebbe scendere all'1,8 % del PIL sulla base delle proiezioni del governo, che prevedono entrate supplementari pari all'1,2 % del PIL dall'aumento automatico delle aliquote IVA previsto per legge come clausola di salvaguardia. Tuttavia, considerando che negli ultimi anni tali clausole sono state sistematicamente abrogate senza mettere in atto adeguate misure di finanziamento alternative, vi sono elevati rischi di

un aumento significativo del disavanzo nominale nel 2020 sulla base dei piani del governo.

Non è prevista una riduzione del debito pubblico nei prossimi anni. Il rapporto debito lordo/PIL è aumentato considerevolmente durante la recessione a doppia v, dal 102,4 % nel 2008 al 131,8 % nel 2014, per poi scendere leggermente al 131,2 % nel 2017. Le proiezioni del governo su cui si basa il bilancio 2019 danno il rapporto debito/PIL in crescita al 131,7 % del PIL nel 2018, principalmente a causa di un ampio aggiustamento stock/flussi dovuto in parte alle fluttuazioni dei conti del Tesoro. Nel 2019 le autorità nazionali prevedono che il rapporto debito pubblico/PIL diminuisca di un punto percentuale, raggiungendo il 130,7 %, ipotizzando proventi da privatizzazioni pari all'1 % del PIL. Tuttavia, tale ipotesi non sembra realistica, considerando che i proventi da privatizzazioni registrati nel periodo 2016-2018 sono stati quasi nulli, nonostante l'obiettivo iniziale pari allo 0,5 % del PIL all'anno (documento programmatico di bilancio 2016). Senza prendere in considerazione i proventi da privatizzazioni, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe rimanere stabile intorno al 132 %, sulla base delle proiezioni del governo. Tenuto conto dei rischi di revisione al ribasso che pesano sulle proiezioni macroeconomiche e di disavanzo del governo per il 2019, è probabile che quest'anno il rapporto debito pubblico/PIL superi il 132 %. Nel 2020, secondo le proiezioni del governo, il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire di 1,5 punti percentuali raggiungendo il 129,2 %, ipotizzando un gettito IVA aggiuntivo dall'attivazione delle clausole di salvaguardia pari all'1,2 % del PIL e proventi da privatizzazioni pari allo 0,3 % del PIL. Tuttavia, queste proiezioni sono soggette a rischi significativi, dato che negli ultimi anni le clausole di salvaguardia relative all'IVA sono state sistematicamente abrogate e gli obiettivi in termini di privatizzazioni sono stati disattesi.

Tabella 1.1: Principali indicatori economici e finanziari - Italia

	2004-07	2008-12	2013-15	2016	2017	previsione	
						2018	2019
PIL reale (su base annua)	1,5	-1,5	-0,2	1,1	1,6	1,0	0,2
Crescita potenziale (su base annua)	0,9	-0,2	-0,1	-0,2	0,3	0,5	0,6
Consumi privati (su base annua)	1,2	-1,1	0,0	3,2	1,5	.	.
Consumi delle amm. pubbliche (su base annua)	0,4	-0,3	-0,5	0,3	-0,1	.	.
Investimenti fissi lordi (su base annua)	2,1	-5,0	-3,1	5,7	4,3	.	.
Esportazioni di beni e servizi (su base annua)	6,0	-0,9	3,5	6,6	5,7	.	.
Importazioni di beni e servizi (su base annua)	5,2	-2,7	3,6	10,7	5,2	.	.
Contributo alla crescita del PIL:							
domanda interna (su base annua)	1,2	-1,7	-0,6	1,4	1,6	.	.
scorte (su base annua)	0,1	-0,2	0,3	0,0	-0,4	.	.
esportazioni nette (su base annua)	0,2	0,5	0,1	-0,3	0,3	.	.
Contributo alla crescita potenziale del PIL:							
totale lavoro (ore) (su base annua)	0,3	-0,4	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
accumulazione di capitale (su base annua)	0,7	0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,1
produttività totale dei fattori (su base annua)	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
Divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale	1,7	-1,8	-4,3	-2,3	-1,0	-0,3	0,3
Tasso di disoccupazione	7,2	8,4	12,2	11,7	11,2	10,7	10,4
Deflatore del PIL (su base annua)	2,2	1,5	1,4	2,1	0,5	1,3	1,3
Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA, su base annua)	2,2	2,4	0,5	-0,1	1,3	1,2	1,0
Retribuzione nominale per dipendente (su base annua)	2,9	2,0	0,8	0,3	0,2	1,8	0,9
Produttività del lavoro (reale, per dipendente, su base annua)	0,4	-1,0	0,1	-0,2	0,4	.	.
Costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP, intera economia, su base annua)	2,2	2,4	0,5	1,1	-0,4	1,6	0,8
Costo reale del lavoro per unità di prodotto (su base annua)	0,0	0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0,4	-0,5
Tasso di cambio effettivo reale (CLUP, su base annua)	1,4	-0,1	-0,6	-4,0	0,0	1,8	-1,9
Tasso di cambio effettivo reale (IPCA, su base annua)	0,1	-0,8	-0,7	-3,4	0,6	1,9	-1,6
Tasso di risparmio delle famiglie (risparmio netto in percentuale del reddito netto disponibile)	8,8	5,0	3,6	3,2	2,3	.	.
Flussi di crediti ai privati (dati consolidati, % del PIL)	9,9	2,9	-1,6	-0,1	2,1	.	.
Debito del settore privato (dati consolidati, % del PIL)	99,4	121,5	118,6	111,8	110,5	.	.
di cui debito delle famiglie, dati consolidati (% del PIL)	34,2	42,6	42,7	41,3	41,1	.	.
di cui debito delle società non finanziarie (dati consolidati, % del PIL)	65,2	78,9	75,9	70,5	69,3	.	.
Debiti deteriorati lordi (% del totale degli strumenti di debito e del totale di prestiti e anticipi) (2)	4,4	8,3	13,4	12,4	9,4	.	.
Società, accreditamento (+) o indebitamento (-) netto (% del PIL)	-0,3	0,4	2,5	3,4	4,1	3,6	4,3
Società, utile operativo lordo (% del PIL)	22,9	21,1	20,6	21,8	21,6	21,3	21,3
Famiglie, accreditamento (+) o indebitamento (-) netto (% del PIL)	2,5	1,1	1,9	1,5	0,9	0,8	1,0
Indice dei prezzi delle abitazioni al netto dell'inflazione (su base annua)	3,7	-1,6	-7,1	-3,9	-2,3	.	.
Investimenti in immobili residenziali (% del PIL)	5,6	5,5	4,6	4,3	4,4	.	.
Saldo delle partite correnti (% del PIL), BdP	-1,0	-2,3	1,5	2,5	2,8	2,6	2,5
Bilancia commerciale (% del PIL), BdP	-0,2	-0,8	2,7	3,2	3,0	.	.
Ragioni di scambio di beni e servizi (su base annua)	-1,5	-0,9	2,2	2,7	-1,8	-0,4	-0,1
Saldo del conto capitale (% del PIL)	0,1	0,1	0,1	-0,2	-0,1	.	.
Posizione patrimoniale netta sull'estero (% del PIL)	-17,9	-20,9	-21,1	-10,2	-6,3	.	.
NIIP esclusi gli strumenti non esposti al rischio di default (% del PIL) (1)	-9,5	-22,3	-20,6	-10,1	-4,6	.	.
Passività della IIP esclusi gli strumenti non esposti al rischio di default (% del PIL) (1)	94,7	114,2	123,6	122,7	121,2	.	.
Risultati delle esportazioni rispetto ai paesi avanzati (variazione % su 5 anni)	0,5	-11,7	-10,8	-5,5	-2,6	.	.
Quota del mercato delle esportazioni, beni e servizi (su base annua)	.	.	-0,3	3,0	-0,1	.	.
Flussi IDE netti (% del PIL)	0,8	1,1	0,1	-0,2	0,2	.	.
Saldo delle amministrazioni pubbliche (% del PIL)	-3,1	-3,7	-2,9	-2,5	-2,4	-1,9	-2,9
Saldo strutturale di bilancio (% del PIL)	-4,5	-3,1	-0,6	-1,5	-1,8	-1,8	-3,0
Debito pubblico lordo (% del PIL)	101,1	114,0	130,8	131,4	131,2	131,1	131,0
Rapporto gettito fiscale/PIL (%) (3)	40,2	42,1	43,5	42,5	42,4	42,1	41,9
Aliquota fiscale per singolo lavoratore con salario medio (%)	28,4	30,2	31,1	31,1	.	.	.
Aliquota fiscale per singolo lavoratore con il 50% del salario medio (%)	18,8	21,6	18,9	15,9	.	.	.

(1) NIIP esclusi gli investimenti diretti e il portafoglio partecipazioni.

(2) Gruppi bancari e singole banche nazionali, controllate e succursali di imprese estere UE e non UE.


(3) L'indicatore del rapporto gettito fiscale/PIL comprende i contributi sociali figurativi, pertanto differisce dall'indicatore del rapporto gettito fiscale/PIL utilizzato nella sezione relativa alla tassazione.

Fonte: Eurostat e BCE al 31 gennaio 2019, ove disponibili; Commissione europea per i dati previsionali (previsioni d'inverno 2019 per il PIL reale e l'indice IPCA, altrimenti previsioni d'autunno 2018).

2. PROGRESSI IN RELAZIONE ALLE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

Dall'inizio del semestre europeo nel 2011, sul 57 % di tutte le raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia si sono registrati perlomeno "alcuni progressi" ⁽¹⁵⁾. Per il 43 % si sono registrati "progressi limitati" o "nessun progresso" (grafico 2.1). Tra i settori in cui si sono registrati maggiori progressi figurano le misure volte a combattere la corruzione e a riformare la pubblica amministrazione e il mercato del lavoro. Buoni passi avanti sono stati fatti anche nel settore bancario e per quanto riguarda la riduzione delle restrizioni nei mercati dei prodotti e dei servizi.

Grafico 2.1: **Attuazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese 2011-2018 fino ad oggi (valutazione pluriennale)**



(1) La valutazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla politica di bilancio esclude il rispetto del patto di stabilità e crescita.

(2) La valutazione pluriennale delle raccomandazioni considera l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese dalla loro adozione fino alla relazione per paese 2019.

Fonte: Commissione europea

Per quanto riguarda le finanze pubbliche e la tassazione, sono stati compiuti progressi limitati nel dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese in questi ambiti. Gli sforzi si sono concentrati sul contenimento della spesa pubblica. La crescita delle retribuzioni del settore pubblico è stata moderata: gli stipendi sono aumentati nel 2017 per la prima volta dal 2011. Le precedenti riforme pensionistiche hanno contribuito a limitare

⁽¹⁵⁾ Per la valutazione di altre riforme attuate in passato si veda, in particolare, la sezione 4.

le passività derivanti dall'invecchiamento demografico e a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Tuttavia, è in atto un'inversione di tendenza: la quota della spesa totale destinata alle pensioni di vecchiaia dovrebbe aumentare, principalmente a seguito dell'attuazione del nuovo regime di prepensionamento nel 2019, segnando un passo indietro su alcuni elementi delle passate riforme delle pensioni. Non sono state intraprese privatizzazioni per ridurre il debito pubblico, cosicché i recenti obiettivi sono stati sistematicamente disattesi. Le spese fiscali sono state riesaminate ma non sono state ancora semplificate, l'Italia non ha rivisto i valori catastali obsoleti e la tassazione sul lavoro non è stata trasferita ad altre basi imponibili. L'imposta sulla prima casa è stata abrogata nel 2015. La fatturazione elettronica e la trasmissione elettronica degli scontrini per le operazioni commerciali, obbligatorie dal gennaio 2019, dovrebbero avere un impatto positivo sull'adempimento degli obblighi fiscali. Tuttavia, i ripetuti condoni fiscali possono incidere negativamente sull'adempimento degli obblighi fiscali, mentre sono stati compiuti sforzi limitati per combattere l'evasione fiscale con consenso, ad esempio incoraggiando i pagamenti elettronici.

Sono stati compiuti alcuni progressi nel dare seguito alle raccomandazioni in materia di giustizia civile, lotta alla corruzione, pubblica amministrazione e riduzione degli ostacoli alla concorrenza. A seguito della profonda riorganizzazione dei tribunali civili nel 2013, sono state varate alcune riforme della giustizia civile, aumentando la specializzazione e la digitalizzazione dei tribunali, rafforzando la risoluzione alternativa delle controversie e puntando a limitare gli abusi del processo tramite regole più rigorose in materia di ammissibilità dei ricorsi. Tuttavia, si attende ancora una riforma globale del processo civile. Nel complesso, la durata dei processi civili non è stata ridotta sensibilmente rispetto agli anni precedenti. La lotta contro la corruzione è stata intensificata nel 2012 mediante l'adozione di una legislazione anticorruzione generale, che ha anche istituito l'autorità nazionale anticorruzione. Nel 2017 è stato riformato l'istituto della prescrizione ed è stata estesa la protezione dei dipendenti pubblici

che segnalano illeciti (c.d. *whistleblower*). Nel dicembre 2018 è stata adottata una nuova legge anticorruzione, che introduce migliori tecniche investigative, sanzioni più severe e termini di prescrizione più lunghi per i reati di corruzione. Inoltre, a partire dal 2020, annulla i termini di prescrizione dopo una sentenza di condanna in primo grado. Tuttavia, l'efficace repressione della corruzione è ostacolata dalla durata dei procedimenti penali, sostanzialmente invariata dal 2014 in assenza di una riforma complessiva del processo penale, che comprenda anche il sistema di appello. Nel 2015 è stata adottata una riforma complessiva della pubblica amministrazione e nel 2018 è stato presentato un nuovo disegno di legge. Le misure previste semplificano e chiariscono il processo decisionale, incentivano la trasparenza e l'efficienza e migliorano la gestione del pubblico impiego. Queste potrebbero tuttavia risultare di difficile attuazione in settori specifici, ossia il pubblico impiego e le imprese pubbliche, mentre per la riforma dei servizi pubblici locali occorrerà una nuova iniziativa legislativa. Nel 2012 e 2017 sono state introdotte misure approfondite di liberalizzazione del mercato dei prodotti e servizi. Dal 2011 sono stati introdotti diversi pacchetti per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese e sui cittadini. Nel 2016 l'Italia ha riformato il codice degli appalti pubblici. Tuttavia, le misure annunciate o adottate di recente sembrano andare nella direzione opposta, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei trasporti collaborativi.

Nel settore finanziario sono stati compiuti alcuni progressi. Si sono registrati significativi passi in avanti nel risanamento dei bilanci delle banche, in particolare per quanto concerne la cessione dei crediti deteriorati mediante vendite a titolo definitivo e cartolarizzazioni con il sostegno del regime di garanzia statale. La riforma del governo societario delle banche popolari si è arenata e quella delle banche di credito cooperativo è stata alquanto diluita e posticipata, mentre la riforma del quadro di insolvenza deve essere ancora completata. Sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda l'accesso ai mercati dei capitali e le misure adottate negli ultimi anni stanno lentamente dando frutti, anche se il credito bancario rimane la principale fonte di finanziamento per le imprese. Tuttavia, nell'ultimo anno gli sforzi di riforma hanno perso slancio. La recente abrogazione dell'incentivo alla

capitalizzazione delle imprese appare in contrasto con l'obiettivo del rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i progressi in materia di riforme sono stati limitati. A più di quattro anni dalla sua introduzione, la riforma del Jobs Act rimane incompleta, poiché alcuni importanti elementi complementari non sono stati pienamente attuati. Nonostante i recenti sforzi per rendere più efficaci le politiche attive del mercato del lavoro, la capacità di collocamento e l'efficienza complessiva dei servizi pubblici per l'impiego restano deboli, le prestazioni variano notevolmente tra le regioni e i servizi per l'impiego sono scarsamente integrati e coordinati con altre politiche sociali ed educative. Il tasso di occupazione femminile rimane considerevolmente al di sotto della media dell'UE. Manca ancora una strategia complessiva che combini un sistema fiscale più efficiente con misure che contribuiscano a conciliare vita professionale e vita familiare, e che sia soggetta a valutazione e monitoraggio.

Nel complesso l'Italia ha compiuto progressi limitati nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2018 ⁽¹⁶⁾. Non è stato registrato nessun progresso nell'allentamento della pressione fiscale sul lavoro, nonostante una lieve riduzione dell'onere fiscale per i lavoratori autonomi, e nella riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica, che dovrebbe invece aumentare. Sono stati compiuti progressi limitati nella lotta contro l'economia sommersa e nel rafforzamento dell'uso dei pagamenti elettronici. Sebbene i progressi siano stati limitati anche per quanto concerne le imprese pubbliche e i servizi pubblici locali, sono stati compiuti alcuni progressi nel miglioramento del quadro giuridico per la lotta alla corruzione, soprattutto grazie a una nuova legge anticorruzione. Tuttavia, non è stato registrato nessun progresso nel ridurre la durata dei processi civili e nell'affrontare le restrizioni alla concorrenza. Sono stati compiuti alcuni progressi

⁽¹⁶⁾ Per informazioni sui progressi registrati e sulle misure adottate per dar seguito alle indicazioni di intervento suggerite in ciascuna sottoparte delle raccomandazioni specifiche per paese, si veda la tabella di sintesi nell'allegato A. La presente valutazione complessiva non comprende la valutazione del rispetto del patto di stabilità e crescita.

anche nell'affrontare il problema dei crediti deteriorati nel settore bancario e nell'attuazione della riforma dell'insolvenza, mentre i progressi sono stati limitati nel migliorare i finanziamenti basati sul mercato. I progressi sono stati limitati anche per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'innovazione, la ricerca, le competenze e le infrastrutture digitali e l'istruzione terziaria professionalizzante. Si sono registrati alcuni progressi nell'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro.

Tabella 2.1: Valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2018

Italia	Valutazione complessiva dei progressi rispetto alle raccomandazioni specifiche per paese 2018: XXX progressi
<p>Raccomandazione 1: Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati. Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa sociale. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p>Nessun progresso</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nessun progresso</u> riguardo all'alleggerimento della pressione fiscale sui fattori produttivi, alla revisione delle agevolazioni fiscali e alla riforma del sistema catastale • <u>Progressi limitati</u> nel potenziamento delle fatturazioni e dei pagamenti elettronici obbligatori • <u>Nessun progresso</u> riguardo alla riduzione della quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica
<p>Raccomandazione 2: Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore. Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p>Progressi limitati</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nessun progresso</u> nella riduzione della durata del processo civile • <u>Alcuni progressi</u> nel potenziamento della lotta contro la corruzione • <u>Progressi limitati</u> riguardo alle imprese di proprietà pubblica e ai servizi pubblici locali • <u>Nessun progresso</u> nell'affrontare le restrizioni della concorrenza
<p>Raccomandazione 3: Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p>Alcuni progressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Alcuni progressi</u> riguardo ai crediti deteriorati e alla ristrutturazione delle banche • <u>Progressi limitati</u> nel migliorare l'accesso ai mercati dei capitali
<p>Raccomandazione 4: Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione. Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia. Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante. (Rilevante per la procedura per gli squilibri macroeconomici).</p>	<p>Progressi limitati</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Alcuni progressi</u> nell'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro • <u>Progressi limitati</u> nell'incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro • <u>Progressi limitati</u> riguardo all'innovazione, alle competenze digitali, alle infrastrutture e all'istruzione terziaria professionalizzante

(1) La valutazione globale della raccomandazione 1 non comprende la valutazione del rispetto del patto di stabilità e crescita.

Fonte: Commissione europea

Riquadro 2.1: I fondi e i programmi dell'UE contribuiscono ad affrontare i problemi strutturali e a promuovere la crescita e la competitività in Italia

L'Italia è uno dei maggiori beneficiari dei fondi SIE. Nell'attuale quadro finanziario pluriennale, l'assegnazione finanziaria a titolo dei programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), volta a sostenere l'Italia nel far fronte alle sfide riguardanti lo sviluppo, ammonta a 44,6 miliardi di EUR (a cui dovrebbero aggiungersi 30,5 miliardi di EUR di contributi nazionali). L'allocazione globale è ripartita tra i diversi fondi SIE: il 48,5 % proviene dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il 22,8 % dal Fondo sociale europeo (FSE), il 23,4 % dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il 4,1 % dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e l'1,2 % dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Alla fine del 2018 l'Italia è in ritardo nell'attuazione dei fondi SIE rispetto alla media dell'UE. In termini di tasso di selezione (% della dotazione totale selezionata per l'attuazione di progetti specifici), il livello registrato per l'Italia è del 56 % rispetto al 63 % per l'UE nel suo complesso. Analogamente, sebbene abbia reso possibile il conseguimento degli obiettivi di fine anno per il 2018, il tasso dei pagamenti per l'Italia (20 %) rimane al di sotto della media dell'UE (27 %).

I fondi dell'UE sono utilizzati per affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese 2018. Per quanto riguarda la **partecipazione al mercato del lavoro**, il FSE sostiene la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando i servizi pubblici per l'impiego e l'attuazione del sistema di garanzia per i giovani. Entro novembre 2018 oltre 1,4 milioni di giovani si erano iscritti al programma, di cui 1,1 milioni erano stati presi in carico; circa il 56 % di essi ha beneficiato di una misura politica attiva. Nel campo dell'inclusione sociale, il FSE contribuisce a sostenere la strategia nazionale di lotta alla povertà (REI — Reddito di Inclusione), mentre le azioni finanziate nel quadro del programma "Istruzione" contribuiscono all'attuazione della riforma della "Buona scuola".

Nel settore delle **infrastrutture**, 2,45 miliardi di EUR di fondi SIE sono assegnati agli investimenti nelle reti di trasporto, 1,4 miliardi di EUR alle infrastrutture per i trasporti urbani sostenibili e 889 milioni di EUR alle reti internet veloci, di cui 577 milioni di EUR per 100 Mbps e oltre. In questi settori i progetti dovrebbero essere completati entro la fine del periodo di programmazione 2014/20. Nello specifico 1 717 646 famiglie dovrebbero fruire di infrastrutture a banda larga, mentre i progetti ferroviari dovrebbero ammodernare 270 km situati prevalentemente nella sezione della fondamentale rete TEN-T dell'Italia meridionale, quali i tratti Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo. La spesa dell'UE per le infrastrutture in Italia è rafforzata dal meccanismo per collegare l'Europa. Nell'ambito degli inviti 2014-2017, i richiedenti italiani hanno presentato 164 proposte ammissibili. Sono stati selezionati 59 progetti: i beneficiari italiani hanno ricevuto 1,5 miliardi di EUR di finanziamenti a favore dei trasporti a titolo del meccanismo per collegare l'Europa e hanno realizzato investimenti per un totale di 3,8 miliardi di EUR. Questo importo riguarda progetti ferroviari transfrontalieri chiave, quali la galleria di base del Brennero o il nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino.

I fondi SIE sono utilizzati anche per migliorare, principalmente nell'Italia meridionale, la qualità delle aree, degli impianti e delle attrezzature per la **fornitura di servizi pubblici locali** nei settori della prevenzione dei rischi (2,3 miliardi di EUR), dell'economia circolare e della gestione delle risorse idriche (1,4 miliardi di EUR). I fondi SIE dovrebbero generare benefici per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico (1 373 786 persone dovrebbero fruire di un servizio migliore entro la fine del periodo di programmazione 2014/20), il trattamento delle acque reflue (4 014 540 abitanti equivalenti), il riciclaggio dei rifiuti (877 800 tonnellate/anno), la protezione contro le inondazioni (196 070 persone), la protezione contro gli incendi boschivi (1 693 859 persone), gli habitat conservati (273 915 ettari).

Inoltre i programmi dell'UE sono ampiamente utilizzati in Italia per **promuovere la ricerca e**

L'innovazione. Nell'attuale quadro finanziario pluriennale, nell'ambito dei fondi SIE sono stanziati 4,2 miliardi di EUR per la ricerca e lo sviluppo. Entro la fine del periodo di programmazione, i programmi cofinanziati a titolo dei fondi SIE dovrebbero offrire sostegno a 6 945 imprese per sviluppare la cooperazione con istituti di ricerca e a 4 528 imprese per introdurre nuovi prodotti nei relativi mercati. I programmi cofinanziati nell'ambito dei fondi SIE dovrebbero inoltre sostenere 3 750 nuovi ricercatori equivalenti a tempo pieno e 4 962 ricercatori equivalenti a tempo pieno che operano in infrastrutture di ricerca migliorate. Inoltre, gli investimenti privati combinati al sostegno pubblico per progetti di innovazione o di R&S dovrebbero raggiungere i 2,18 miliardi di EUR entro la fine del periodo 2014/20. Un ulteriore impulso alla ricerca e all'innovazione è dato da Orizzonte 2020, poiché i partecipanti provenienti dall'Italia hanno ricevuto finora 3,01 miliardi di EUR, con una proiezione di 5,42 miliardi di EUR entro la fine del 2014/20, corrispondente a un aumento del 49,2 % rispetto ai 3,63 miliardi di EUR ricevuti nell'ambito del 7° PQ. I candidati dell'Italia sono stati premiati con 1812 marchi di eccellenza, collocando l'Italia al 2° posto nell'UE.

Il finanziamento dell'UE contribuisce alla mobilitazione di **investimenti privati**. In particolare, i fondi SIE da soli mobilitano capitali privati supplementari stanziando circa 2,6 miliardi di EUR sotto forma di prestiti, garanzie ed equity. Ciò comprende 320 milioni di EUR destinati all'Iniziativa PMI che prevede la cartolarizzazione dei prestiti esistenti, consentendo alle imprese di ricevere prestiti, con un effetto leva previsto del 9,7. Complessivamente, l'8,3 % dei fondi SIE è assegnato sotto forma di strumenti finanziari.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire un sostegno tecnico su misura mediante il programma di sostegno alle riforme strutturali inteso ad aiutare gli Stati membri nell'attuazione di riforme volte a favorire la crescita allo scopo di affrontare le sfide individuate nel processo del semestre europeo o altre riforme nazionali. L'Italia, ad esempio, riceve assistenza per l'elaborazione di un sistema di contabilità per competenza per la pubblica amministrazione italiana (in base ai principi contabili europei e internazionali per il settore pubblico - IPSAS/EPAS). La Commissione continua inoltre ad assistere le autorità nei loro sforzi per combattere l'evasione fiscale, in particolare sviluppando una metodologia per stimare il divario relativo alle accise. Inoltre, nel 2018 sono state avviate attività per migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di denuncia delle irregolarità per combattere la corruzione e sostenere l'attuazione della strategia digitale nazionale italiana.

In Italia il volume complessivo delle operazioni approvate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il sostegno del **Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)** ammonta a 9,6 miliardi di EUR e dovrebbe innescare investimenti pubblici e privati aggiuntivi per un totale di 57 miliardi di EUR (febbraio 2019). L'Italia si colloca al 6° posto per quanto riguarda il volume complessivo delle operazioni approvate in percentuale del PIL. Finora sono stati approvati 81 progetti che riguardano l'Italia nell'ambito della finestra per le infrastrutture e l'innovazione del FEIS. Essi ammontano complessivamente a 7 miliardi di EUR di finanziamenti, che a loro volta dovrebbero generare investimenti per 30,6 miliardi di EUR. Nell'ambito della componente PMI sono stati approvati 76 accordi con banche intermediarie per un totale di 2,6 miliardi di EUR, che dovrebbero mobilitare circa 26,9 miliardi di EUR di finanziamenti totali. Si prevede che 215 614 PMI e imprese a media capitalizzazione possano beneficiare di questo sostegno. Un esempio degno di nota di tale progetto in Italia è rappresentato da "Servizi idrici Acquedotto pugliese". Acquedotto pugliese è il più grande operatore di servizi idrici integrati nell'Italia meridionale. La BEI mette a disposizione finanziamenti per 200 milioni di EUR per migliorare la rete idrica e investire in impianti di depurazione dell'acqua allo scopo di aumentare la disponibilità e la qualità dell'acqua potabile distribuita alla popolazione locale.

Le azioni dell'UE rafforzano le autorità nazionali, regionali e locali e la società civile. L'Italia ha stanziato 1,2 miliardi di EUR, l'importo più elevato nell'UE, per rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni a vari livelli e promuovere una stretta cooperazione con le parti

interessate. Queste risorse si concentrano sul miglioramento, la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, con azioni specifiche volte anche a migliorare l'efficacia delle misure anticorruzione e a rafforzare il sistema giudiziario.

3. RISULTATI GENERALI RIGUARDANTI GLI SQUILIBRI, I RISCHI E LE QUESTIONI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO

La relazione sul meccanismo di allerta 2019 è giunta alla conclusione che per l'Italia debba essere effettuato un nuovo esame approfondito per valutare la persistenza o il rientro degli squilibri del paese. Nella primavera del 2018 sono stati individuati per l'Italia squilibri macroeconomici eccessivi (Commissione europea, 2019d) che riguardavano, in particolare, l'elevato debito pubblico, la bassa crescita della produttività, l'elevato tasso di disoccupazione e lo stock di prestiti deteriorati. Nella presente sezione sono sintetizzati i risultati delle analisi effettuate nell'ambito dell'esame approfondito della procedura per gli squilibri macroeconomici, illustrato in diverse sezioni della presente relazione ⁽¹⁷⁾.

Squilibri e relativa gravità

L'elevato debito pubblico italiano è un forte elemento di vulnerabilità per l'economia. Attestatosi al 131,2 % del PIL nel 2017, il debito pubblico dell'Italia si traduce in elevati costi di servizio (3,8 % del PIL nel 2017). Questi ultimi riducono le risorse disponibili per aumentare la produttività — già limitate dallo sbilanciamento di lunga data della spesa pubblica verso le pensioni di vecchiaia — e attuare politiche anticicliche in caso di shock economici negativi. Inoltre, il notevole fabbisogno di rinnovo collegato all'elevato debito pubblico espone le finanze pubbliche italiane a improvvisi aumenti dell'avversione al rischio sui mercati finanziari. Come verificatosi fin dal maggio 2018, le fluttuazioni relative alle percezioni e delle preferenze dei mercati possono tradursi in un'elevata volatilità e forti aumenti dei rendimenti dei titoli sovrani, con potenziali ricadute negative sul settore bancario e, in ultima istanza, sulle condizioni di finanziamento per le imprese e le famiglie.

La lenta crescita della produttività ostacola la correzione degli squilibri macroeconomici. Una dinamica della produttività più forte sarebbe un fattore chiave per aumentare il potenziale di crescita dell'Italia e rafforzare la sua resilienza

economica. Nonostante la recente ripresa della produttività del lavoro, i livelli di produttività complessivi rimangono bassi e il divario tra l'Italia e l'UE continua ad aumentare.

Le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate solo lentamente. Nel 2018 il numero degli occupati ha superato i livelli pre-crisi. Tuttavia, poiché gli incentivi all'assunzione sono scaduti alla fine del 2016, la crescita dell'occupazione è stata determinata quasi esclusivamente dal lavoro temporaneo. Nel terzo trimestre del 2018 i tassi di attività delle donne sono rimasti bassi, scendendo al di sotto dei livelli del 2016.

Nonostante la forte riduzione dei crediti deteriorati registrata di recente, i livelli ereditati dal passato sono ancora elevati. Il tasso lordo di crediti deteriorati è sceso dall'11,5 % a fine 2017 al 10,2 % nel secondo trimestre del 2018. Nonostante i progressi compiuti, il vecchio stock di crediti deteriorati e di inadempienze probabili rimane elevato in termini assoluti e rispetto ad altri paesi dell'UE. A causa dell'elevata esposizione delle banche al loro debito sovrano, i maggiori rendimenti dei titoli sovrani hanno inciso negativamente sulle posizioni patrimoniali delle banche, facendo salire i costi di finanziamento e limitando l'accesso ai finanziamenti all'ingrosso non garantiti. Di recente le banche italiane hanno adottato criteri più rigorosi per la concessione dei crediti a causa dell'incertezza dei mercati. Di conseguenza il credito delle banche alle imprese non finanziarie, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, rimane modesto, limitando la crescita complessiva degli investimenti in Italia.

L'Italia ha forti legami commerciali e finanziari con la zona euro, di cui rappresenta il 16 % del PIL. Il paese rimane un'importante fonte di ricadute commerciali e finanziarie (tabelle 3.1 e 3.2). Le esportazioni di beni e servizi verso il resto della zona euro rappresentano il 13 % del PIL italiano e l'Italia è anche un importante mercato di esportazione per tutta una serie di paesi della zona euro. Inoltre, l'economia italiana ha forti legami finanziari con gli altri paesi della zona euro.

⁽¹⁷⁾ Le analisi rilevanti ai fini dell'esame approfondito sono riportate nelle seguenti sezioni: Finanze pubbliche (sezione 4.1); Settore finanziario (sezione 4.2); Mercato del lavoro (sezione 4.3); Investimenti (sezione 4.4).

Tabella 3.1: **Mappa termica degli effetti secondari sull'estero dell'Italia**

	Partner UE																											
	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
Importazioni	3,1	4,7	6	4	1,1	4,1	1	0,8	0,7	1,8	2,2	2,3	4,6	3,1		0,8	2	11,8	6,1	3,3	2,4	1,2	4,6	4,8	8,8	2,1	1	0,8
Importazioni in valore aggiunto	2,1	1,7	2,9	3,9	2,5	2,1	1,2	1,3	0,9	1,8	1,8	2,1	2,4	1,1		1,5	1,5	2,2	5,6	1,1	2,0	1,5	2,8	2,0	5,5	1,6	1,0	1,1
Passività finanziarie	9,9	12,1	0,6	0,6	4,7	1,3	2,7	1,2	3,4	19,3	9,3	6,5	1,3	67,1		0,7	0,2	579,1	15,7	20,4	0,3	13,5	0,2	2,6	6,3	12,6	1,3	9,8
Attività finanziarie	12,1	6,2	2,7	3,5	2,4	0,8	1,6	0,6	2,9	11,8	4,0	1,8	1,9	38,0		0,8	0,5	906,0	8,6	23,5	0,6	4,4	3,8	5,6	3,1	8,4	2,6	5,5
Passività (verso banche)	1,1	0,9							0	11,3	2,3	0,5		0,4						3,6		2,5				4,9	0,1	1
Crediti bancari	17,5	1,2		44,5	4,6	13,1	0,7	0,6	0,8	2,2	5	1,5	9,5	3,1		1	0,7	44,8		2	1	1,5		20,3	10,2	4,6	0,3	1,7

(1) Dati transfrontalieri per l'Italia, espressi in% del PIL del paese partner. La tonalità più scura di rosso corrisponde al percentile 95 e la tonalità più scura del verde al percentile 5. I percentili sono stati calcolati per ciascuna variabile sulla base dell'intero campione disponibile di esposizioni bilaterali tra i paesi dell'UE. Gli spazi vuoti corrispondono a dati mancanti. I dati si riferiscono a: Importazioni — 2016, Importazioni (in valore aggiunto) — 2014, Passività finanziarie — 2015, Attività finanziarie — 2015, Passività (verso banche) — 2018-2°trimestre, Crediti bancari 2018-2° trimestre.

Fonte: ONU, OCSE, WIOD, BRI e servizi della Commissione

Evoluzione, prospettive e risposte politiche

Nei prossimi anni non è previsto un calo importante del debito pubblico italiano. Dopo la lenta riduzione osservata negli ultimi anni, le proiezioni del governo danno un rapporto debito pubblico/PIL in crescita al 131,7 % nel 2018. La riduzione del debito pubblico prevista dal governo per il 2019 e il 2020 è soggetta a significativi rischi al ribasso, in quanto presuppone elevati proventi da privatizzazioni (1 % del PIL) nel 2019 e consistenti entrate derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA nel 2020 (1,2 % del PIL). Secondo le previsioni i rendimenti dei titoli sovrani, che sono aumentati in modo significativo nel 2018 e sono diminuiti solo in parte verso la fine dell'anno, dovrebbero aumentare ulteriormente a partire dal 2020 in Italia, come nel resto della zona euro. Nel 2018 gli investitori esteri hanno diminuito le loro quote di obbligazioni sovrane italiane, mentre le banche italiane hanno aumentato la loro esposizione. Tuttavia, nonostante gli episodi di scarsa liquidità sul mercato osservati alla fine di maggio, che hanno temporaneamente inciso sui rendimenti dei titoli sovrani di altri Stati membri, le ricadute negative sul resto dell'UE sono state limitate. Secondo gli indicatori standard di rischio per la sostenibilità di bilancio e l'analisi della sostenibilità del debito effettuata dalla Commissione, l'Italia dovrà confrontarsi con sfide importanti in materia di sostenibilità di bilancio a medio e lungo termine. A questa valutazione contribuiscono l'elevato stock di debito, la sensibilità verso gli shock macroeconomici-fiscali e i futuri costi dell'invecchiamento. Le nuove misure in materia di pensioni sono un passo indietro rispetto alle precedenti riforme e, secondo le previsioni, dovrebbero peggiorare la sostenibilità di bilancio,

aumentando la spesa pensionistica nei prossimi anni e ostacolando forse la crescita potenziale.

La produttività è aumentata di recente, ma le riforme volte a rafforzare la produttività sono ancora in sospeso, attuate in modo insufficiente o di portata limitata. Per il periodo 2018-2020 le proiezioni indicano un moderato incremento della produttività del lavoro. Tuttavia, l'impatto delle recenti riforme sulla produttività è solo graduale e talvolta è ostacolato da un'attuazione inadeguata. La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro mira a superare gli attriti del mercato del lavoro e, in particolare, a ridurre gli squilibri tra domanda e offerta di competenze attraverso una formazione e un'istruzione adeguate. Tuttavia, a tre anni dall'adozione della riforma, queste misure non sono ancora pienamente attuate. Inoltre, un approccio frammentario ostacola riforme efficaci per stimolare la concorrenza sui mercati dei prodotti e, di conseguenza, aumentare l'innovazione e la produttività.

L'indebolimento dell'attività economica associata a persistenti problemi strutturali mette a rischio la crescita dell'occupazione. Nel terzo trimestre del 2018 il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2 %, mentre la disoccupazione giovanile è rimasta elevata, attestandosi a circa il 32 %. Il rallentamento dell'economia, in combinazione con, in media, bassi livelli di istruzione e un persistente squilibrio tra domanda e offerta di competenze, potrebbe incidere sulla crescita dell'occupazione. D'altro canto, rimangono inefficaci misure politiche che avrebbero il potenziale di rilanciare la dinamica dell'occupazione una volta avviata la ripresa dell'attività economica, come un aumento del livello di concorrenza sui mercati dei prodotti.

Le banche hanno adottato diverse misure per ridurre i loro crediti deteriorati e affrontare il rischio sovrano. Oltre ad aver migliorato la loro capacità interna di riassorbimento, le banche hanno tratto beneficio anche dal sostegno pubblico per la cessione dei crediti deteriorati, come la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati, che non presenta elementi di aiuto di Stato, e da un vivace mercato secondario per le attività che hanno subito una riduzione di valore. Sebbene finora l'incertezza del mercato non abbia compromesso in modo significativo le vendite di crediti deteriorati, compreso il prezzo di cessione, i rischi al ribasso per le cessioni di crediti deteriorati prevalgono nell'attuale fragile ambiente di mercato. Per attenuare l'impatto sulla base patrimoniale dei rendimenti elevati dei titoli sovrani, diverse banche hanno adottato strategie per riequilibrare una parte dei loro portafogli di titoli sovrani spostandoli nella categoria "held-to-collect" (che non è "marked-to-market"). Tuttavia, è probabile che le riserve di capitale delle banche più piccole continuino a risentire dell'incremento dello spread sui titoli sovrani.

Valutazione generale

Secondo le previsioni gli squilibri che permangono in Italia non dovrebbero riassorbirsi nel breve periodo o potrebbero addirittura deteriorarsi. È importante sottolineare che il rapporto debito pubblico/PIL rimane molto elevato e la sua riduzione in futuro è ostacolata dagli attuali piani di bilancio, che indeboliscono la ripresa economica, e da oneri finanziari ancora più elevati. L'elevato livello del debito è una potenziale fonte di ricadute negative per la zona euro, sebbene finora il contagio derivante da una maggiore volatilità del mercato

sia stato limitato. Le condizioni del mercato del lavoro stanno gradualmente migliorando, ma il tasso di disoccupazione continua ad essere importante ed è ancora molto al di sopra dei livelli pre-crisi, in particolare per i giovani e i disoccupati di lunga durata. Le prospettive economiche sono soggette a rischi amplificati di una revisione al ribasso, nel contesto di un aumento indotto dalle politiche dei rendimenti del debito sovrano e di un debito pubblico molto elevato. Ciò si aggiunge alle debolezze strutturali dell'Italia, quali una modesta crescita della produttività, un tasso di investimento ancora basso e la riduzione della popolazione in età lavorativa, tutti elementi che pesano sulla crescita potenziale dell'Italia. Il risanamento dei bilanci delle banche ha registrato notevoli progressi, ma permangono vulnerabilità significative, relative in particolare all'esposizione delle banche al loro debito sovrano e alle carenze delle banche di piccole e medie dimensioni. Sul versante positivo, la posizione sull'estero dell'Italia è relativamente forte, con un avanzo delle partite correnti e una posizione patrimoniale netta sull'estero più vicina all'equilibrio. Nondimeno, i fattori non di costo continuano a pesare sull'andamento delle esportazioni. Sono state attuate alcune riforme strutturali per dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per il 2018 (sezione 2) che, nel caso dell'Italia, sono tutte connesse ai suoi squilibri macroeconomici. Il ritmo delle riforme ha però subito un notevole rallentamento a partire dal 2018 e in alcuni settori di riforma si manifestano elementi che lasciano presupporre una marcia indietro. L'attuazione coerente delle riforme previste e un sufficiente livello di ambizione per quanto riguarda le prossime riforme sono fondamentali per affrontare con decisione gli squilibri macroeconomici dell'Italia.

Riquadro 3.1: Riforme strutturali e ricadute potenziali — il caso dell'Italia

Si discute su entità e direzione delle ricadute transfrontaliere delle riforme strutturali. Mentre l'effetto della domanda (maggiore domanda di prodotti esteri) genera senza dubbio effetti di ricaduta positivi, le riforme in genere migliorano anche la competitività di un paese e ciò può andare (relativamente) a spese di altri paesi. Il fatto che l'effetto netto sia positivo o negativo dipende dalla forza relativa di questi due effetti opposti ed è prevedibilmente connesso alla riforma specifica. In un esercizio di simulazione tipo ⁽¹⁾ l'impatto di una serie completa di riforme è quantificato per tutti gli Stati membri dell'UE in modo armonizzato (Varga e in't Veld, 2014). In relazione a un'ampia serie di indicatori strutturali, il parametro di riferimento è definito come la media dei tre paesi che presentano i risultati migliori, per poi colmare a metà tali distanze nella simulazione, per tutti gli indicatori e per ciascun paese separatamente. Un aggiornamento di questo esercizio per l'Italia è riportato nella tabella seguente, sulla base degli indicatori più recenti (ma senza tener conto delle misure di riforma introdotte da ultimo). Poiché l'entità degli shock di riforma ivi simulati si basa su un'analisi comparativa armonizzata, tali shock non corrispondono necessariamente alle passate raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo, ma illustrano il potenziale impatto delle riforme strutturali sulle economie degli Stati membri.

Le riforme simulate riguardano i seguenti settori: regolamentazione e ingresso nel mercato dei prodotti, partecipazione al mercato del lavoro, struttura fiscale e sovvenzioni a favore di R&S. Per l'Italia, le maggiori "lacune di riforma" individuate riguardano la regolamentazione dei mercati dei prodotti (maggiorazioni relative al settore dei servizi e costi di ingresso), la struttura fiscale (come mostra la relativa quota del gettito fiscale da lavoro rispetto al gettito delle imposte sui consumi) e la scarsa partecipazione della forza lavoro, in particolare i lavoratori scarsamente qualificati e in fase di prepensionamento. Secondo questo esercizio teorico, l'ambizioso pacchetto di riforme, se approvato nel suo insieme e contemporaneamente, potrebbe aumentare il PIL del 7 % dopo 10 anni e del 14¾ % dopo 20 anni. Le riforme aumenterebbero la competitività, rafforzando sia le esportazioni che le importazioni. Poiché le condizioni degli scambi diminuiscono di circa il 3,5 % dopo 10 anni, di fatto il rapporto tra bilancia commerciale e PIL diminuisce leggermente di 0,8 punti percentuali. Gli effetti netti di ricaduta sul resto della zona euro sono molto modesti ma positivi.

Tabella 1: Effetti di ricaduta delle riforme strutturali – L'Italia colma la metà dei divari legati alle riforme strutturali

Italia	Anni										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20
PIL	1,37	1,56	1,88	2,41	3,08	3,83	4,67	5,52	6,36	7,19	14,77
REER	-2,20	-2,90	-2,53	-1,74	-0,75	0,22	1,07	1,84	2,57	3,30	10,12
Bilancia commerciale (% PIL)	-1,2	-1,8	-1,73	-1,50	-1,24	-1,03	-0,92	-0,85	-0,80	-0,75	-0,33
Resto del PIL ZE	-0,08	-0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
PIL ZE	0,00	0,06	0,11	0,15	0,19	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,82

Nota: un aumento del REER corrisponde a un deprezzamento.

Reference: Varga, J, in 't Veld J. (2014), "The potential growth impact of structural reforms in the EU: a benchmarking exercise", European Economy Economic Papers no. 541:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp541_en.pdf

⁽¹⁾ Questo è il modello macroeconomico globale che la DG ECFIN utilizza per l'analisi e la ricerca in materia di politiche macroeconomiche. Si tratta di un modello strutturale microfondato di tradizione neokeynesiana, derivato dall'ottimizzazione dell'utilità e dei profitti, e comprendente gli attriti dei mercati finanziari, del lavoro e delle merci. Maggiori informazione sul modello e sulle applicazioni sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/research/macroeconomic_models_en.htm

3. Risultati generali riguardanti gli squilibri, i rischi e le questioni relative all'adeguamento

Tabella 3.2: **Matrice di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici**

	Gravità della sfida	Evoluzione e prospettive Squilibri (tendenze non sostenibili, vulnerabilità e rischi connessi)	Risposta politica
Produttività e competitività	<p>In Italia la crescita della produttività del lavoro è fiacca da oltre 20 anni (0,3 % l'anno nel periodo 1995-2017 contro 1,3 % nell'UE).</p> <p>La debole crescita della produttività rende difficile ripristinare e mantenere la competitività, limita la portata degli aumenti salariali e comporta una bassa crescita del PIL che incide sulla dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL.</p> <p>La debole crescita della produttività è riconducibile alle annose carenze del funzionamento dei mercati del lavoro, dei capitali e del prodotto, cui si aggiungono le inefficienze della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario.</p>	<p>Dal 2010 la produttività del lavoro e la produttività totale dei fattori è cresciuta in misura moderata, ma il divario rispetto alla media dell'UE è rimasto considerevole.</p> <p>Nel 2017 la produttività del lavoro per ora lavorata ha registrato una moderata crescita (0,5 %), ma, secondo le previsioni, è rimasta ferma nel 2018 e sarà contenuta nel periodo 2019-20.</p> <p>La debole crescita della produttività comporta una crescita salariale contenuta o un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto e ostacola una ripresa tangibile della competitività di costo. Inoltre, rispecchia un ritmo relativamente lento di evoluzione tecnologica, che grava sulla competitività e sulla crescita potenziale.</p>	<p>Riforme strutturali sono state adottate di recente in settori quali il mercato del lavoro e del prodotto, le banche, l'istruzione, la pubblica amministrazione e la giustizia, ma non sono ancora pienamente attuate.</p> <p>La corretta e completa attuazione delle riforme adottate è fondamentale per superare le carenze strutturali e stimolare la crescita della produttività.</p>
Debito pubblico	<p>Nel 2017 il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia era pari al 131,2 % del PIL, il secondo per ordine di grandezza della zona euro.</p> <p>L'elevato debito pubblico italiano è una fonte importante di vulnerabilità per l'economia. Gli importanti costi del servizio del debito sottraggono risorse alla spesa pubblica produttiva, riducono i margini di bilancio per rispondere agli shock economici e possono determinare un dannoso effetto valanga se i tassi di interesse superano significativamente la crescita del PIL nominale. Il notevole fabbisogno di rinnovo del debito comporta importanti rischi di rifinanziamento ed espone le finanze pubbliche dell'Italia ad un improvviso aumento dell'avversione al rischio sui mercati finanziari. L'aumento prolungato dei rendimenti dei titoli sovrani può avere effetti economici negativi attraverso l'esposizione degli enti finanziari nazionali al debito pubblico, con possibili ricadute negative sul settore bancario e sulle condizioni di finanziamento delle imprese e delle famiglie.</p> <p>Date le dimensioni, il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia rappresenta una potenziale fonte di ricadute negative per l'intera zona euro.</p>	<p>Dopo un aumento dal 102,4 % nel 2008 al 131,8 % nel 2014, il rapporto debito/PIL è sceso lentamente negli ultimi anni al 131,2 % del PIL nel 2017.</p> <p>Le proiezioni del governo danno un rapporto debito pubblico/PIL in crescita al 131,7 % nel 2018. La riduzione del debito pubblico prevista dal governo per il 2019 e il 2020 è soggetta a significativi rischi al ribasso, in quanto presuppone elevati proventi da privatizzazioni (1 % del PIL) nel 2019 e consistenti entrate derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA nel 2020 (1,2 % del PIL). I rendimenti dei titoli sovrani sono aumentati in modo significativo nel 2018, anche a causa delle incertezze che circondano la politica economica e di bilancio del governo, e sono diminuiti solo in parte verso la fine dell'anno. Le ricadute negative sul resto dell'UE sono state limitate. Gli investitori esteri hanno diminuito le loro quote di obbligazioni sovrane italiane, mentre le banche italiane hanno aumentato la loro esposizione. Secondo le previsioni, nel 2019 i rendimenti dei titoli sovrani sono destinati ad aumentare ulteriormente, come nel resto della zona euro.</p> <p>Secondo gli indicatori standard relativi al divario di sostenibilità del bilancio e l'analisi della sostenibilità del debito elaborata dalla Commissione, i rischi per la sostenibilità di bilancio sono elevati sia a medio che a lungo termine.</p>	<p>Stando alle previsioni, la strategia di bilancio programmata e le deboli prospettive economiche dovrebbero impedire una sostanziale riduzione del debito pubblico nel periodo 2019-2021. L'incertezza legata all'orientamento economico e di bilancio del governo ha contribuito a incrementare significativamente i rendimenti del debito sovrano, con un aumento sostanziale della spesa per interessi nei prossimi anni e il rischio di ricadute negative per il settore bancario. Gli obiettivi di privatizzazione fissati per i prossimi anni, particolarmente ambiziosi per il 2019, sono soggetti a significativi rischi al ribasso alla luce dei risultati insoddisfacenti osservati negli ultimi anni.</p> <p>Le disposizioni che ampliano le possibilità di prepensionamento aumenteranno l'annosa distorsione della spesa pubblica verso le pensioni di vecchiaia e, secondo le previsioni, dovrebbero peggiorare la sostenibilità di bilancio, aumentando la spesa pensionistica nei prossimi anni e ostacolando forse la crescita potenziale.</p>
Partecipazione al mercato del lavoro e disoccupazione	<p>Durante la crisi il tasso di disoccupazione è raddoppiato e nello stesso periodo il tasso di disoccupazione di lunga durata ha registrato un aumento costante per tutte le fasce di età. Il rischio di esclusione dal mercato del lavoro è particolarmente elevato per i giovani: il tasso di disoccupazione giovanile e la quota di giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (giovani NEET) sono tra i più alti dell'UE. Il tasso di partecipazione, in particolare delle donne, continua ad essere bassissimo nonostante gli incrementi recenti.</p>	<p>Nel 2017 è stato registrato un tasso di disoccupazione medio dell'11,3 %, in calo rispetto al 12,8 % di fine 2014, che si prevede scenderà progressivamente nel 2018 e 2019, in parte per l'effetto della crescita perdurante dell'occupazione. Anche la disoccupazione di lunga durata e quella giovanile sono in lenta diminuzione e il tasso di partecipazione è in moderato aumento.</p>	<p>La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro e il rafforzamento dell'apprendimento basato sul lavoro potrebbero contribuire a migliorare a medio termine l'allineamento tra domanda e offerta di lavoro e a sostenere il passaggio dall'istruzione al lavoro. Tuttavia, l'attuazione si sta dimostrando problematica.</p> <p>Le misure volte a incentivare la partecipazione al mercato del lavoro sono limitate.</p>

(continua)

3. Risultati generali riguardanti gli squilibri, i rischi e le questioni relative all'adeguamento

Tabella (continuazione)

Qualità delle attività delle banche	Per effetto delle notevoli vendite e cartolarizzazioni dei crediti deteriorati e della continua pressione esercitata dalla vigilanza, il tasso lordo dei crediti deteriorati è sceso dall'11,5 % a fine 2017 al 10,2 % nel secondo trimestre 2018. Al riguardo, il tasso netto di crediti deteriorati si è dimezzato dal 2015 e si è attestato al 5 % nel secondo trimestre del 2018. Nonostante i significativi progressi compiuti, il vecchio stock di sofferenze e di inadempienze probabili rimane tuttora elevato sia in termini assoluti sia rispetto ad altri paesi comparabili dell'UE. Un'improvvisa recessione economica avrebbe ripercussioni negative sull'offerta di credito e sui livelli dei crediti deteriorati (cfr. sezione 4.2).	Mentre le banche italiane hanno continuato a risanare i loro bilanci, si registrano difficoltà legate all'impatto che i maggiori rendimenti dei titoli sovrani hanno sui costi di finanziamento delle banche e sulle riserve di capitale. Altri fattori possono rallentare il ritmo della risoluzione dei crediti deteriorati. Tra questi figurano, in particolare, le carenze della disciplina in materia di insolvenza, la lentezza del sistema giudiziario e i vincoli connessi alla gestione delle inadempienze probabili, ambito in cui solo pochi operatori sono attualmente attivi sul mercato. Le banche di secondo livello con le loro quote più elevate di crediti deteriorati incontrano inoltre maggiori difficoltà per risolvere i problemi relativi a tali crediti e continuare a portare avanti il risanamento di bilancio.	La cessione dei crediti deteriorati è stata agevolata dallo sviluppo del mercato secondario per le attività deteriorate, compreso il numero di operatori, unitamente al sostegno pubblico sotto forma ad esempio di cartolarizzazioni garantite dallo Stato. Le banche si sono inoltre adoperate per incrementare la capacità interna di riassorbimento. L'entrata in vigore delle norme in materia di accantonamenti calendarizzati per i crediti deteriorati costringerà probabilmente le banche italiane (e gli enti comparabili dell'UE) ad accelerare la cessione dei crediti deteriorati e il riassorbimento delle esposizioni ai crediti deteriorati, garantiti o non garantiti, nel contesto della persistente pressione esercitata dalla vigilanza.
-------------------------------------	---	--	--

Conclusioni dell'analisi dell'esame approfondito

- Il rapporto debito pubblico/PIL rimane molto alto e i piani di bilancio attuali, insieme all'indebolimento della ripresa e all'aumento dei costi di finanziamento, impediscono che continui a diminuire. Una disoccupazione di lunga durata ancora elevata frena la crescita futura. Si sono registrati progressi sostanziali nel risanamento del bilancio delle banche, ma il credito delle banche alle imprese non finanziarie, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, rimane modesto, limitando la crescita complessiva degli investimenti. Mentre la posizione sull'estero è relativamente forte, con un avanzo delle partite correnti e una posizione patrimoniale netta sull'estero più vicina all'equilibrio, i fattori non di costo continuano a pesare sui risultati delle esportazioni.
- Secondo le previsioni, gli squilibri che permangono non dovrebbero riassorbirsi nel breve periodo o potrebbero addirittura deteriorarsi nei prossimi anni. Le proiezioni del governo danno un rapporto debito pubblico/PIL in crescita a quasi il 132 % nel 2018 e indicano che tale valore dovrebbe rimanere stabile nel 2019 e nel 2020, senza prendere in considerazione i proventi presunti da privatizzazioni e il gettito IVA previsto dall'attivazione delle clausole di salvaguardia. Le dinamiche di produttività stanno migliorando molto lentamente, con prospettive deboli. Ciò rallenta l'aggiustamento relativo del costo del lavoro per unità di prodotto, nonostante la moderazione salariale, mentre i fattori non di costo non sono sufficientemente favorevoli alla competitività esterna. Il vecchio stock di crediti deteriorati è notevolmente diminuito, ma permangono vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'esposizione delle banche al debito sovrano e la situazione delle banche di medie e piccole dimensioni.
- Nel complesso, nel 2018 le riforme in Italia hanno segnato una battuta d'arresto. L'espansione di bilancio prevista dal governo non prevede misure efficaci per far fronte alla debole crescita potenziale dell'Italia e, in particolare, per colmare il persistente divario di produttività rispetto alla media dell'UE. Alcune misure previste nel bilancio 2019 rappresentano un'inversione di marcia rispetto a componenti di precedenti importanti riforme, in particolare nel settore delle pensioni, che possono minacciare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Sebbene i progressi conseguiti nella riforma del sistema catastale, delle spese fiscali e della tassazione dei beni immobili siano limitati, per il 2019 è prevista una nuova revisione della spesa. Il governo intende sostituire il piano globale di lotta alla povertà introdotto nel 2018 con un nuovo regime di sostegno al reddito che presenta uno stretto legame con le politiche attive del mercato del lavoro (PAML). Tuttavia, l'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro è lenta e i servizi pubblici per l'impiego, pietra angolare del nuovo regime di sostegno al reddito, non sembrano adeguatamente attrezzati. Sebbene le banche abbiano subito pressioni di mercato dovute a un circolo vizioso difficile da sbloccare tra emittente sovrano e banche e una maggiore volatilità del mercato, il risanamento del loro bilancio ha continuato a progredire. La riforma della pubblica amministrazione è stata attuata. Il miglioramento dell'efficienza nella giustizia civile resta limitato ed è in itinere una nuova riforma volta a razionalizzare la procedura civile, mentre è attualmente in discussione in parlamento una nuova legge anticorruzione. Inoltre, l'attuazione della legge annuale sulla concorrenza del 2015 è in ritardo e devono ancora essere eliminate le restanti restrizioni alla concorrenza.

(1) La prima colonna riassume le questioni connesse alla "gravità", in modo da fornire un ordine di grandezza del livello degli squilibri. Nella seconda colonna sono riportate le conclusioni sull'evoluzione e sulle prospettive degli squilibri. Le terze colonne riportano le misure rilevanti recenti e previste. I risultati sono riportati per ciascuna fonte di squilibrio e di aggiustamento. Gli ultimi tre paragrafi della matrice sintetizzano le sfide globali in termini di gravità, sviluppi e prospettive e risposta politica.

Fonte: Commissione europea

4. LE PRIORITÀ DI RIFORMA


4.1. FINANZE PUBBLICHE E TASSAZIONE

4.1.1. DEBITO PUBBLICO*

È previsto che il peggioramento dell'avanzo primario ostacoli la riduzione del debito pubblico dell'Italia nei prossimi anni. La differenza tra il costo implicito reale del debito e la crescita del PIL reale, pur rimanendo positiva, si è progressivamente ridotta negli ultimi anni, anche grazie alla ripresa economica e al calo della spesa per interessi (grafico 4.1.1). In quanto tale, l'effetto valanga si è ridotto, sostenendo la riduzione del rapporto debito/PIL. Tuttavia, il deterioramento dell'avanzo primario e aggiustamenti stock/flussi a leggero incremento del debito hanno in parte annullato questi sviluppi. Nel complesso, il rapporto debito/PIL è diminuito solo lentamente, passando dal 131,8 % nel 2014 al 131,2 % nel 2017. Sulla base delle proiezioni del governo che sottendono il bilancio 2019, per il 2019 è previsto un lieve deterioramento dell'avanzo primario. Se non si tiene conto delle entrate supplementari derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA, nel 2020 le misure di bilancio programmate sono destinate a generare un deterioramento più netto.


I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati nel 2018, con conseguente aumento dei costi del servizio del debito. I rendimenti dei titoli sovrani a 10 anni sono aumentati di 1,6 punti percentuali tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre 2018 (salendo al 3,4 %), prima di scendere leggermente a 2,6 alla fine di gennaio 2019, anche a seguito della revisione degli obiettivi di bilancio dell'Italia nel bilancio 2019. I rendimenti dei titoli a 2 anni sono aumentati di 1,4 punti percentuali nello stesso periodo del 2018 (da -0,3 % all'1,1 %), per poi diminuire all'inizio dell'anno in corso (allo 0,3 %). A partire dal 2020 i rendimenti dei titoli sovrani dovrebbero aumentare ulteriormente, in linea con gli sviluppi previsti per la zona euro. Anche considerando la scadenza media relativamente lunga dello stock di titoli di Stato (circa 7 anni a fine 2017), il tasso di interesse implicito sul debito pubblico è destinato ad aumentare progressivamente a partire dal 2020. Nel complesso, lo spostamento di livello osservato nei rendimenti dei titoli sovrani italiani contribuisce a invertire la tendenza al ribasso della spesa per interessi osservata negli ultimi anni. Sulla base delle proiezioni del governo che sottendono il bilancio 2019, la spesa per interessi dovrebbe aumentare dal 3,6% del PIL nel 2019 al 3,8% nel 2020.

Grafico 4.1.1: Determinanti dell'effetto "valanga" sul debito pubblico



Fonte: Commissione europea

Grafico 4.1.2: Titoli pubblici per settore dei possessori




Fonte: Banca d'Italia

Nel 2018 sono aumentati i titoli sovrani italiani detenuti dalle banche italiane. Dopo la progressiva diminuzione registrata negli ultimi anni, l'importo dei titoli di Stato detenuti dalle banche italiane è aumentato nei mesi centrali del 2018, di circa 55 miliardi di EUR tra aprile e ottobre (di cui 28 miliardi di EUR a maggio, secondo i dati della Banca d'Italia). I titoli detenuti dalla banca centrale, già in crescita negli ultimi anni a seguito del programma di allentamento quantitativo, hanno continuato ad aumentare a ritmo moderato nel corso del 2018. Nel complesso, dopo un progressivo calo dal 23,2 % nel 2013 al 17,6 % nell'aprile 2018, la quota di titoli di Stato italiani detenuta dalle banche private italiane è aumentata al 18,9 % a maggio raggiungendo il 20,2 % a ottobre (grafico 4.1.2).

Gli investitori stranieri hanno ridotto la loro esposizione al debito pubblico italiano. La quota di titoli di Stato italiani detenuti da investitori stranieri è scesa dal 36,9 % ad aprile, al 35,4 % a maggio e al 32,8 % a ottobre. Questi sviluppi suggeriscono un cambiamento nelle preferenze degli investitori stranieri, che potrebbe aver indotto le banche italiane a intervenire per limitare le perdite sul loro portafoglio di titoli sovrani. Le famiglie italiane non sembrano disposte a prendere il posto degli investitori stranieri che si sono ritirati, come dimostrato dal deludente risultato dell'asta del novembre 2018 dei "BTP Italia" (2,1 miliardi di EUR raccolti contro una media di circa 7 miliardi di EUR nelle aste degli ultimi anni), che è un titolo di Stato pensato specificamente per gli investitori al dettaglio. Tuttavia, il collocamento sindacato di titoli sovrani all'inizio del 2019 suggerisce che l'interesse degli investitori stranieri sia nuovamente aumentato, a seguito della revisione dei piani di bilancio del governo nel dicembre 2018.

Grafico 4.1.3: Rendimenti dei titoli sovrani sul mercato secondario



Fonte: Bloomberg

Nonostante alcuni episodi di scarsa liquidità del mercato, le ricadute negative sugli altri Stati membri sono state limitate. Nel complesso, i rischi derivanti dal contesto macroeconomico-finanziario sembrano essere ridotti, il che garantisce la possibilità di rifinanziare facilmente il debito in scadenza. Tuttavia, l'elevato livello del debito accresce la sensibilità degli investitori ai rischi potenziali, con possibili cambiamenti rapidi del clima del mercato e una forte volatilità sui mercati secondari. In particolare, il picco di rendimento dei titoli sovrani registrato alla fine di maggio è stato contrassegnato da un netto appiattimento della curva dei rendimenti (il 29 maggio i rendimenti sono aumentati di 0,5 punti base sui titoli a 10 anni e di 1,9 punti base sui titoli a 2 anni, salendo rispettivamente al 3,2 % e al 2,8 %), indice questo di un forte aumento del rischio percepito. Tali sviluppi hanno interessato temporaneamente anche i rendimenti dei titoli sovrani di altri Stati membri (ad esempio, il rendimento dei titoli spagnoli e portoghesi a 2 anni è aumentato rispettivamente di 0,4 e 0,2 punti base tra il 24 e il 30 maggio). Tuttavia, i rendimenti dei titoli a breve termine dell'Italia si sono rapidamente normalizzati, pur rimanendo ad un livello relativamente elevato, e i rendimenti dei titoli sovrani di altri Stati membri si sono rapidamente disaccoppiati da quelli dell'Italia,

mostrando da allora scarsa correlazione con il mercato italiano dei titoli sovrani (grafico 4.1.3).

4.1.2. ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO E RISCHI PER IL BILANCIO*

Secondo le previsioni, l'Italia dovrà far fronte a notevoli sfide in termini di sostenibilità sia a medio che a lungo termine. Sia l'analisi della sostenibilità del debito della Commissione che l'indicatore di rischio S1 della sostenibilità di bilancio⁽¹⁸⁾ evidenziano un rischio elevato a medio termine. A questa valutazione contribuiscono il livello elevato e crescente dello stock del debito previsto nel 2029 nello scenario di base e la sua sensibilità agli shock macroeconomici-fiscali (allegato B). A lungo termine la valutazione della sostenibilità di bilancio tiene conto del consistente aggiustamento di bilancio necessario per stabilizzare il rapporto debito/PIL, in particolare alla luce dei futuri costi legati all'invecchiamento della popolazione e delle vulnerabilità connesse all'elevato onere del debito⁽¹⁹⁾. L'indicatore di rischio S2 della sostenibilità di bilancio a lungo termine⁽²⁰⁾ evidenzia rischi medi, anche a causa del previsto aumento dei costi legati all'invecchiamento demografico. Tuttavia, l'analisi complessiva evidenzia un rischio elevato a lungo termine, in ragione delle vulnerabilità connesse all'elevato onere del debito evidenziate dalla valutazione del rischio nel quadro dell'analisi della sostenibilità del debito.

Le nuove disposizioni sulle pensioni dovrebbero peggiorare la sostenibilità di bilancio. Per quanto riguarda la sostenibilità di bilancio a lungo termine, le passività implicite derivanti

dall'invecchiamento della popolazione sono state contenute dalle varie riforme pensionistiche attuate negli anni passati. Tuttavia, un decreto-legge del gennaio 2019 annulla alcuni elementi di quelle riforme, ampliando la possibilità del pensionamento anticipato. In particolare, il decreto-legge introduce la possibilità di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi nel periodo 2019-2021. Sebbene non siano previste riduzioni specifiche delle prestazioni pensionistiche, periodi contributivi più brevi (coperti parzialmente o totalmente dal sistema figurativo a contribuzione definita) comporteranno automaticamente per i beneficiari del regime prestazioni pensionistiche ridotte. Inoltre, è stata soppressa fino al 2026 l'indicizzazione alla speranza di vita del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione a norma del vigente regime di pensione anticipata. A ciò si aggiunge la proroga del regime sperimentale di pensione anticipata per le donne ("opzione donna"). Sebbene il Parlamento possa ancora modificare i dettagli della riforma e per quanto l'esatta entità dei costi dipenderà dall'effettiva adesione al regime, le nuove norme aumenteranno considerevolmente la spesa pensionistica nei prossimi anni. Il bilancio 2019 ha previsto un fondo pari allo 0,2 % del PIL nel 2019, allo 0,4 % del PIL nel 2020 e allo 0,5 % del PIL nel 2021. Tuttavia, la riforma graverà sulle finanze pubbliche anche dopo il 2021. Di fatto, anche se il nuovo regime di pensione anticipata non fosse prorogato, nel corso del triennio il numero dei pensionati sarà aumentato facendo salire la spesa pensionistica per molti anni dopo il 2021 rispetto allo scenario precedente la riforma. Inoltre, l'assenza di indicizzazione alla speranza di vita del periodo contributivo per l'accesso alla pensione a norma del vigente regime di pensione anticipata è destinata a incrementare la spesa pensionistica a medio termine. Infine, queste disposizioni, ampliando la possibilità di pensione anticipata, potrebbero incidere negativamente sull'offerta di lavoro, ostacolando così la crescita potenziale.

4.1.3. COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA*

Pur sostenendo gli investimenti pubblici, il bilancio 2019 aggrava lo sbilanciamento della spesa pubblica dell'Italia verso le pensioni di vecchiaia. Dopo l'aumento registrato nel corso dell'ultima recessione a doppia v, negli ultimi anni

⁽¹⁸⁾ L'indicatore S1 della sostenibilità di bilancio a medio termine mostra l'ulteriore sforzo richiesto, in termini di miglioramento cumulato del saldo primario strutturale nell'arco di cinque anni (a partire dal 2021), per conseguire un rapporto debito/PIL del 60 % entro il 2033, tenendo conto della spesa supplementare futura dovuta all'invecchiamento della popolazione.

⁽¹⁹⁾ Commissione europea (2019c). Per maggiori spiegazioni sulla metodologia, cfr. anche Commissione europea (2018e).

⁽²⁰⁾ L'indicatore S2 della sostenibilità di bilancio a lungo termine mostra l'aggiustamento anticipato dell'attuale saldo primario strutturale (successivamente mantenuto per sempre costante al valore corretto) necessario per stabilizzare il rapporto debito/PIL su un orizzonte infinito, tenendo conto della spesa supplementare futura dovuta all'invecchiamento della popolazione.

la spesa pubblica complessiva è progressivamente diminuita in percentuale del PIL, scendendo al 54,2 % nel 2017, grazie anche a tassi di interesse più bassi, al blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e ai limiti imposti alle assunzioni nell'impiego pubblico. Anche gli investimenti pubblici sono diminuiti considerevolmente in percentuale del PIL, scendendo dal 3,0 % nel 2008 al 2,0 % nel 2017, e secondo le proiezioni del governo dovrebbero essere diminuiti ulteriormente nel 2018. I trasferimenti sociali in denaro, dopo un aumento significativo nel periodo 2013-2014, negli ultimi anni sono scesi solo marginalmente in percentuale del PIL, con conseguente aumento della loro quota sul totale della spesa pubblica. In particolare, la spesa per le pensioni di vecchiaia, che già nel 2008 rappresentava una quota relativamente elevata della spesa pubblica, è aumentata ulteriormente negli ultimi anni e nel 2016 era pari a circa il 15 % del PIL, livello questo tra i più elevati nell'UE. Il bilancio 2019 dovrebbe aumentare la spesa pubblica complessiva a partire dal 2019. In particolare, può sostenere la ripresa degli investimenti pubblici mediante lo stanziamento di risorse supplementari e il rafforzamento della capacità amministrativa (sezione 4.4). Tuttavia, sulla ripresa pesano rischi di revisione al ribasso, dato che il bilancio 2019 ha anche ridotto altri fondi e incentivi agli investimenti. Inoltre, le strozzature amministrative e i ritardi nell'attuazione potrebbero costituire ulteriori ostacoli alla ripresa. I trasferimenti sociali, compresa la spesa per le pensioni di vecchiaia, dovrebbero aumentare in modo più netto a causa dell'introduzione dei regimi del reddito minimo e della pensione anticipata, per i quali sono stati istituiti due fondi per un valore complessivo pari allo 0,5 % del PIL nel 2019 e allo 0,8 % del PIL nel 2020-2021.

La valutazione della prima revisione della spesa effettuata nell'ambito della procedura di bilancio riformata è ancora in corso. Con il bilancio 2018 il governo ha applicato per la prima volta la procedura di bilancio riformata, che prevede la revisione sistematica della spesa a tutti i livelli di governo. La valutazione della revisione della spesa è in corso nel quadro di accordi specifici tra il ministero delle Finanze e i ministeri competenti. Un'analoga revisione della spesa è prevista per il 2019, con risparmi previsti pari a circa lo 0,2 % del PIL. Al tempo stesso, a

decorrere da gennaio 2019⁽²¹⁾ sarà leggermente potenziata l'autonomia di bilancio a livello subnazionale, consentendo alle amministrazioni locali l'utilizzo degli avanzi di bilancio senza previa autorizzazione.

4.1.4. TASSAZIONE*

Il sistema fiscale italiano grava pesantemente sul lavoro e sul capitale, mentre altre fonti di entrate sono sottoutilizzate. Sebbene in diminuzione per il quarto anno consecutivo, il rapporto gettito fiscale/PIL, pari al 42,1 % nel 2017, si situa ancora nettamente al di sopra della media UE (39,0 %). Le entrate derivanti dalle imposte sul lavoro in percentuale del totale del gettito fiscale corrispondono alla media dell'UE, ma rimangono relativamente elevate in percentuale del PIL (20,7 % rispetto ad una media UE del 19,4 %). Di fatto, il cuneo fiscale sul lavoro⁽²²⁾ è uno dei più elevati dell'UE, pari al 47,7 % nel 2017 sul salario medio del lavoratore "single", a fronte di una media UE del 42,8 %, e l'aliquota implicita sul lavoro si attestava al 42,4 % nel 2017, a fronte di una media UE del 36,3 %. Analogamente, nel 2017 il carico fiscale sul capitale era ben superiore alla media UE, come indicato dal forte gettito proveniente dalle imposte sul capitale (24,1 % del totale delle entrate fiscali rispetto al 21,9 %). Allo stesso tempo le entrate generate dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono relativamente basse, pari al 14,9 % del gettito fiscale complessivo nel 2017, rispetto al 18,1 % per l'UE. Di fatto, nonostante la tendenza al ribasso, il divario dell'IVA⁽²³⁾ dell'Italia rimane tra i più elevati dell'UE, al 25,9 % nel 2016 (media UE al 12,0 %). Ciò è dovuto, da un lato, a un rispetto relativamente basso degli obblighi fiscali, legato in

⁽²¹⁾ La disposizione si applica dal gennaio 2019 a comuni, province e Regioni a statuto speciale, e dal gennaio 2021 alle Regioni a statuto ordinario.

⁽²²⁾ Il cuneo fiscale sul lavoro è la differenza percentuale tra il costo totale sostenuto dal datore di lavoro per un dipendente e il guadagno netto del lavoratore. I dati sono ricavati dalla banca dati *Tax and Benefit Indicator* (banca dati degli indicatori fiscali e di sicurezza sociale) della Commissione europea (sulla base dei dati e del modello dell'OCSE).

⁽²³⁾ Il divario dell'IVA è la differenza tra il gettito dell'IVA teorico e quello effettivamente incassato. Si compone di diversi elementi: il divario dell'aliquota dell'IVA è uno di essi e misura le perdite specifiche di gettito IVA connesse alle aliquote IVA ridotte rispetto a una situazione in cui tutti i prodotti e servizi fossero tassati all'aliquota ordinaria.

particolare all'omessa fatturazione (la cosiddetta "evasione fiscale con consenso"); dall'altro, all'ampio ricorso alle aliquote ridotte dell'IVA, mentre l'aliquota ordinaria (22 %) è leggermente superiore alla media dell'UE (21,5 %). L'ampio uso di aliquote ridotte ha determinato un divario dell'aliquota dell'IVA molto elevato, pari al 14,9 % nel 2016, ben superiore alla media UE del 10,3 % (CASE, 2018).

Limitati restano gli sforzi compiuti per spostare il carico fiscale su basi imponibili meno penalizzanti per la crescita e per ridurre la complessità del sistema fiscale. Nonostante la revisione annuale delle spese fiscali, non vi sono ancora piani per ridurre il numero e la portata. L'aumento dell'IVA, previsto dalla legislazione come "clausola di salvaguardia" del bilancio e che comprendeva l'aumento dell'aliquota ridotta dell'IVA (attualmente al 10 %), è stato finora sistematicamente rinviato. Inoltre, nonostante gli sforzi in corso per creare e migliorare la piattaforma digitale degli immobili, non sono previste azioni concrete per riformare l'obsoleto sistema catastale o reintrodurre a carico delle famiglie a reddito elevato un'imposta ricorrente sull'abitazione principale. Allo stesso tempo, il bilancio 2019 ha leggermente ridotto i contributi INAIL a carico dei datori di lavoro. Sulla base dell'ultimo Eurobarometro (Eurobarometro 2018), la metà delle imprese partecipanti al sondaggio considera la mancanza di stabilità e la complessità della normativa fiscale tra i principali ostacoli agli investimenti (rispettivamente 50 % e 54 %, contro il 28 % e il 32 % nell'UE).

L'estensione dei regimi forfetari ridurrà le imposte sui lavoratori autonomi e sugli imprenditori individuali. Due disposizioni contenute nel bilancio 2019 mirano a ridurre le imposte a carico dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali. In primo luogo, sarà esteso l'ambito di applicazione del vigente regime semplificato di imposizione. Il vigente regime prevede un'aliquota fiscale forfetaria opzionale del 15 % per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali aventi ricavi annui inferiori alle soglie settoriali e fino ad un importo massimo di 55 000 EUR. Con le nuove disposizioni, che prevedono tra l'altro modifiche delle condizioni di ammissibilità, la soglia dei redditi è aumentata a 65 000 EUR indipendentemente dal settore di attività. In secondo luogo, a decorrere dal 2020

verrà istituita una nuova aliquota fiscale forfetaria del 20 % per la stessa categoria di contribuenti aventi ricavi annui compresi tra 65 000 EUR e 100 000 EUR. Secondo le stime del governo, le due disposizioni determineranno una perdita netta di gettito pari, rispettivamente, a circa 1,4 e 1,1 miliardi di EUR a partire dal 2021. Sebbene le due misure siano di portata relativamente limitata e riguardino un numero esiguo di contribuenti, il ricorso a regimi forfetari riduce la forza redistributiva del sistema fiscale. Da una simulazione effettuata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea utilizzando EUROMOD⁽²⁴⁾ emerge che i potenziali beneficiari della prima riforma sarebbero per lo più i nuovi lavoratori autonomi ammissibili nella metà superiore della distribuzione del reddito delle famiglie⁽²⁵⁾.

Le misure in materia di imposte delle società hanno generato un aumento temporaneo dell'onere fiscale sulle imprese a livello aggregato. Dopo il rinvio previsto dal bilancio 2018, è stato abrogato il regime di imposizione introdotto da una precedente legge in merito ai redditi personali derivanti da attività imprenditoriali ("Imposta sul Reddito Imprenditoriale" - IRI), volto ad armonizzare il trattamento fiscale delle piccole imprese e delle società. Solo alcune delle spese fiscali a sostegno degli investimenti privati e dell'innovazione in scadenza nel 2018 sono state prorogate, e ne è stata

⁽²⁴⁾ EUROMOD è il modello dell'UE di microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici. Esso simula i benefici e le imposte a carico dei singoli e delle famiglie sulla base della normativa in vigore in ciascuno Stato membro. Le simulazioni si basano sui dati delle indagini campionarie rappresentative provenienti dalle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) e coprono i principali elementi delle imposte dirette, dei contributi sociali e delle prestazioni non contributive. La variabile per i ricavi annui è costruita abbinando i dati IT-SILC 2013 con i dati amministrativi, sulla base della distribuzione congiunta del reddito e del volume d'affari per classi.

⁽²⁵⁾ Sulla base delle simulazioni, la maggior parte dei nuovi contribuenti ammissibili e la maggior parte di coloro che potrebbero potenzialmente beneficiare di una riduzione delle passività fiscali si collocano nella metà inferiore della distribuzione del reddito. Tuttavia, tra i contribuenti che grazie alla riforma diventeranno ammissibili al regime forfetario la quota di coloro che pagherebbero meno tasse grazie a questo regime aumenta lungo la distribuzione del reddito disponibile equalizzato. Tale quota è particolarmente bassa nel primo decile (26 %), aumenta costantemente dal 42 % nel secondo decile fino al 71 % nel nono decile e diminuisce al 54 % nel decimo decile.

ridotta la portata (sezione 4.4). Allo stesso tempo sarà limitata la deducibilità fiscale di specifici costi per talune categorie di imprese, in particolare le banche, con un temporaneo effetto positivo sulle entrate nel 2019. Il bilancio 2019 ha anche introdotto l'imposta sui servizi digitali e la tassa sui trasferimenti di denaro. Inoltre, l'ACE (Aiuto alla crescita economica), l'incentivo al ricorso al capitale proprio, introdotto nel 2011 per ridurre la preferenza accordata dalle imprese al finanziamento tramite debito, è stato sostituito da un nuovo sconto fiscale sugli utili delle imprese riutilizzati per accrescere gli investimenti o per nuove assunzioni, con un impatto complessivamente positivo sul gettito fiscale a breve termine. Lo sconto fiscale consiste in una riduzione dell'aliquota normale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 24 % al 15 %. Poiché i principali beneficiari dell'ACE erano di fatto gli enti finanziari, la riforma sposta l'onere fiscale dalle società non finanziarie alle società finanziarie. Sebbene il nuovo sconto fiscale vada direttamente a beneficio degli investimenti produttivi, la sua attuazione potrebbe rivelarsi complessa. Inoltre, l'abolizione dell'ACE ridurrà gli incentivi delle imprese a ricorrere ai finanziamenti mediante capitale di rischio, con un peggioramento della distorsione a favore del debito nella tassazione delle imprese (sezione 4.4).

L'obbligo della trasmissione elettronica degli scontrini dovrebbe incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e migliorare la riscossione delle imposte. Negli ultimi anni la strategia di bilancio dell'Italia si è basata fortemente sulle misure di lotta contro la frode fiscale, in particolare per quanto riguarda le imposte indirette⁽²⁶⁾, misure che hanno contribuito ad accrescere il gettito dell'IVA. La fatturazione elettronica, che è diventata obbligatoria per tutte le imprese a decorrere dal gennaio 2019, potrebbe contribuire a ridurre l'evasione fiscale "senza consenso", ossia l'omessa dichiarazione (MEF, 2018). La sua attuazione dovrebbe, tuttavia, consentire la semplificazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei

⁽²⁶⁾ Le principali misure attuate negli ultimi anni nella lotta contro le frodi in materia di IVA sono deroghe autorizzate alle norme dell'UE in materia di IVA. Esse comprendono: i) la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni tra imprese; ii) il sistema di contabilità elettronica e iii) il pagamento frazionato (in base al quale i pagamenti della pubblica amministrazione ai fornitori privati di beni e servizi non includono l'IVA, che è versata direttamente all'Erario).

contribuenti, così da scoraggiare l'evasione fiscale "con consenso", ossia l'omessa fatturazione. Il decreto legge 119/2018 ("decreto fiscale"), convertito in legge nel dicembre 2018, ha integrato le norme sulla fatturazione elettronica rendendo obbligatoria la trasmissione elettronica degli scontrini per tutte le operazioni commerciali con i consumatori finali⁽²⁷⁾. Questa disposizione dovrebbe permettere all'Agenzia delle entrate di disporre di informazioni più tempestive e accurate, che le consentano di effettuare ispezioni mirate. Il relativo effetto deterrente potrebbe contribuire a ridurre l'evasione fiscale "con consenso", in particolare sotto forma di omessa fatturazione.

La nuova possibilità di estinguere i debiti fiscali pregressi senza sanzioni e a tassi di interesse agevolati potrebbe avere un impatto negativo sul rispetto degli obblighi fiscali. Questa disposizione rappresenta la terza iniziativa di questo tipo negli ultimi anni ed è più vantaggiosa per i contribuenti rispetto alle precedenti, in quanto i pagamenti possono essere effettuati a rate nel corso di diversi anni. Il decreto fiscale include anche diverse disposizioni minori, quali lo stralcio dei debiti d'imposta pregressi di valore ridotto e la riduzione degli incentivi ai contribuenti a prolungare la durata delle controversie tributarie. Nel complesso, si prevede che le nuove disposizioni, equivalenti ad un condono fiscale, scoraggino il rispetto degli obblighi fiscali in futuro, in quanto ricompensano implicitamente i comportamenti elusivi (Luitel et al. 2007, Jensen e Woehlbier, 2012).

⁽²⁷⁾ La trasmissione elettronica degli scontrini diventerà obbligatoria a decorrere dal luglio 2019 per tutti i soggetti con un volume d'affari superiore a 400 000 EUR, e a decorrere dal gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti.

4.2. SETTORE FINANZIARIO

Le banche italiane hanno conseguito progressi significativi nella ristrutturazione dei bilanci nonostante le nuove pressioni di mercato.

Tuttavia, a causa dell'elevata esposizione delle banche al debito sovrano, i maggiori rendimenti dei titoli sovrani (anche se ridottisi ultimamente) hanno inciso negativamente sulle posizioni patrimoniali delle banche, facendo salire i costi di finanziamento e limitando l'accesso ai finanziamenti all'ingrosso non garantiti. Le banche hanno comunque continuato a incrementare le riserve di capitale e a ridurre i crediti deteriorati progressi, scesi al 10,2 % nel secondo trimestre del 2018 a fronte di una redditività positiva dal 2017. La recente prova di stress dell'Autorità bancaria europea ha dimostrato la resilienza delle banche italiane partecipanti nello scenario avverso ipotizzato. Tuttavia, le banche più piccole sono spesso percepite come più vulnerabili. Dovrebbero essere promossi ulteriormente la ristrutturazione e il consolidamento del bilancio, nonché il miglioramento del capitale delle banche e della loro capacità reddituale. L'accesso ai finanziamenti è migliorato, ma continua a rappresentare un problema per molte piccole imprese italiane..

Sviluppi recenti*

Dopo le incertezze createsi sui mercati nella tarda primavera del 2018 le banche italiane hanno aumentato l'esposizione al debito sovrano del loro paese. Secondo i dati della Banca d'Italia, i titoli sovrani italiani detenuti dalle banche italiane sono aumentati da 298 miliardi di EUR nell'aprile 2018 a 328 miliardi di EUR in novembre, il che ha in parte compensato il passo indietro degli investitori stranieri verificatosi in primavera. La percentuale di debito sovrano sul totale delle attività del settore bancario è rimasta elevata (al 10,5 %) nel novembre 2018 (più elevata che per molte omologhe dell'UE), il che riflette lo stretto anello di retroazione esistente in Italia tra emittente sovrano e banche, con le banche più piccole spesso più esposte di quelle più grandi. Il capitale primario di classe 1 (*common equity Tier 1* - CET1) delle maggiori banche italiane è diminuito fino a 80 punti base nel secondo trimestre del 2018 (con un calo inferiore nel terzo trimestre) in ragione dell'incremento dei rendimenti dei titoli sovrani. Secondo la Banca d'Italia (2018), uno spostamento verso l'alto di 100 punti base della curva dei rendimenti dei titoli di Stato (dal livello di fine giugno) ridurrebbe di 50 punti base il

coefficiente di capitale primario di classe 1 delle banche (40 punti base per le banche significative e 90 punti base per le banche meno significative). Nell'ipotesi che non vi siano variazioni sostanziali dei costi di finanziamento, la maggior parte delle banche può far fronte a breve termine ad un ulteriore aumento dello spread sui titoli sovrani. Diverse banche hanno adottato strategie per riequilibrare una parte dei loro portafogli di titoli sovrani spostandoli nella categoria "held-to-collect" (che include titoli posseduti per raccogliere flussi finanziari e che sono contabilizzati al costo ammortizzato) per evitare l'impatto negativo dell'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani sulla base patrimoniale⁽²⁸⁾.

Rendimenti dei titoli sovrani persistentemente elevati possono avere un impatto negativo sui costi di finanziamento delle banche, sul loro accesso al mercato e, di conseguenza, sull'erogazione dei crediti.

Le banche potrebbero risentire negativamente del maggiore rischio sovrano attraverso una serie di canali che si rafforzano a vicenda, quali le perdite in conto capitale dovute alle esposizioni sovrane, i maggiori costi di finanziamento, l'accesso limitato al mercato, la riduzione della valutazione delle garanzie reali e dei rating del credito o il ridursi delle facilitazioni di finanziamenti dalle garanzie pubbliche. Tuttavia, la posizione di liquidità delle banche italiane è rimasta adeguata, sostenuta principalmente dall'aumento dei depositi nazionali e dal ricorso alle operazioni di rifinanziamento della BCE. Dal mese di maggio molte banche non hanno potuto emettere titoli di debito senior o subordinati non garantiti. Un peggioramento della situazione di mercato rischia di far salire i costi di finanziamento delle banche (il che comprometterebbe allo stesso tempo l'erogazione del credito), oltre a creare maggiori difficoltà alle banche per soddisfare la parte subordinata dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (il cosiddetto "MREL") e per prepararsi alla fine delle operazioni mirate della BCE di rifinanziamento a più lungo termine a partire dal 2020.

⁽²⁸⁾ L'impatto dell'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani varia da banca a banca a seconda dell'esposizione complessiva, del metodo di contabilizzazione (nel portafoglio di negoziazione, al *fair value* (valore equo), o nel portafoglio bancario) e della durata finanziaria del portafoglio.

Nonostante i recenti miglioramenti, i modesti livelli di redditività continuano a rappresentare una sfida importante per il settore bancario.

Nonostante la volatilità del mercato, nel 2018 le banche hanno continuato ad aumentare le riserve di capitale, e nel giugno 2018 il capitale primario di classe 1 è salito al 13,2 %, dal 12,5 % del giugno 2017. Nonostante una leggera riduzione, permane il divario tra le riserve di capitale delle banche italiane e la media delle omologhe dell'UE. Grazie alla diminuzione dei costi e a minori accantonamenti per perdite su crediti, nel primo semestre del 2018 la redditività è aumentata ulteriormente sia per i grandi gruppi che per le banche più piccole, ma resta molto bassa, in parte a causa del contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse. Nonostante gli sforzi compiuti per accrescere ulteriormente l'efficienza, alcune banche italiane sono ancora alle prese con un elevato rapporto costi/ricavi. Inoltre, dall'inizio della crisi le banche italiane hanno accumulato ritardi in termini di razionalizzazione del personale e delle filiali. La redditività al di sotto della media, con una certa eterogeneità rispetto alle omologhe dell'UE, mette a repentaglio il processo di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane, rendendo più difficile la creazione di capitale.

Le banche italiane hanno compiuto notevoli progressi nella riduzione dei crediti deteriorati progressi effettuando cessioni e proseguendo con il risanamento dei bilanci. Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 le banche hanno ceduto una quota significativa di crediti deteriorati (circa 40 miliardi di EUR), di cui quasi due terzi attraverso cartolarizzazioni⁽²⁹⁾. Entro la fine del 2020 gli enti italiani significativi dovrebbero cedere circa 40 miliardi di EUR di crediti deteriorati attualmente iscritti in bilancio. Il mercato secondario dei crediti deteriorati si è ulteriormente sviluppato, con il miglioramento del prezzamento dei crediti deteriorati dovuto alla

migliore qualità dei dati ad essi relativi, e altre imprese di gestione dei crediti deteriorati sono entrate nel mercato. Le banche hanno anche incrementato la capacità interna di riassorbimento. Guardando al futuro, alla luce dell'ingente volume di incagli nei bilanci delle banche, il mercato secondario offre le potenzialità di un ulteriore sviluppo. Le banche dovranno decidere se investire nella gestione attiva di questi crediti o cancellarli dai bilanci mediante la vendita a fermo presso operatori specializzati e la cartolarizzazione. Gli operatori di mercato specializzati negli incagli, attualmente in numero ridotto sul mercato italiano, devono disporre di competenze, strategie e di una logistica specifici (ossia, gestione proattiva dei debitori, indicatori di allerta precoce, piattaforme informatiche avanzate) e di risorse finanziarie adeguate per sostenere i debitori.

Tuttavia, molte banche presentano ancora livelli elevati di crediti deteriorati, soprattutto rispetto alle omologhe dell'UE. Sebbene finora l'incertezza sui mercati non abbia avuto un impatto negativo significativo sulle vendite dei crediti deteriorati, e non abbia inciso sui prezzi, nell'attuale contesto di mercato prevalgono rischi di revisione al ribasso per le cessioni dei crediti deteriorati, data anche la maggiore onerosità del sistema di cartolarizzazione finanziato dallo Stato, a causa dell'aumento delle commissioni sulle garanzie dello Stato. Secondo le stime della Commissione, la percentuale dei crediti deteriorati subirebbe un impatto considerevole da un'improvvisa crisi economica e la crescita del credito erogato dalle banche sarebbe negativamente influenzata dai crediti deteriorati (in particolare per le banche più piccole)⁽³⁰⁾.

Sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda le banche che hanno ricevuto il sostegno dallo Stato, anche se permangono vulnerabilità significative. La Banca Monte dei

⁽²⁹⁾ Un sostegno alla cessione dei crediti deteriorati proviene anche dalle disposizioni transitorie relative all'attuazione dell'IFRS 9, che consentono di ripartire nel tempo l'impatto sul capitale degli accantonamenti aggiuntivi per perdite sui crediti deteriorati. Inoltre, la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) (che non comporta elementi di aiuti di Stato) è stata recentemente prorogata di ulteriori 6 mesi a decorrere dal settembre 2018. Le 14 operazioni realizzate con il ricorso alla GACS tra febbraio 2016 e settembre 2018 hanno riguardato crediti deteriorati per un volume lordo complessivo di 59 miliardi di EUR.

⁽³⁰⁾ Le stime si basano su regressioni per dati di panel, comprendenti 400 banche italiane per il periodo 2006-2017 e dati di SNL S&P. Ad esempio, *ceteris paribus*, un aumento dell'1 % del tasso di disoccupazione, determinerebbe un aumento dell'1,4 % della percentuale di crediti deteriorati detenuti dalle banche italiane. Inoltre, le banche italiane che presentano livelli più elevati di riserve di capitale, di copertura dei crediti deteriorati e di crescita dei depositi sono in grado di sostenere una più ampia espansione del credito, mentre anche il ciclo economico svolge un ruolo significativo nella crescita del credito erogato dalle banche.

Paschi di Siena ha proseguito nell'attuazione del piano di ristrutturazione, tra l'altro per quanto riguarda le cessioni dei crediti deteriorati, principalmente attraverso un'ampia operazione di cartolarizzazione e misure di riduzione dei costi⁽³¹⁾. Tuttavia, gli sforzi compiuti recentemente per accrescere ulteriormente il debito subordinato (dopo un'emissione all'inizio del 2018) sono stati vanificati dalle sfavorevoli condizioni di mercato, mentre la percentuale dei crediti deteriorati della banca è ancora superiore rispetto alle omologhe nazionali. Per quanto riguarda la risoluzione nel 2015 di quattro banche di piccole dimensioni e la liquidazione nel 2017 di due banche venete, non si sono finora materializzate passività potenziali pubbliche significative connesse a quei casi.

In aggiunta a precedenti regimi, che hanno consentito consistenti indennizzi degli investitori al dettaglio indotti in inganno, il governo ha istituito un regime di indennizzo dei piccoli azionisti e dei detentori di obbligazioni subordinate di banche che sono state oggetto di risoluzione. Con la legge di bilancio 2019 il governo ha istituito il *Fondo indennizzo risparmiatori*, con una dotazione iniziale di 1,6 miliardi di EUR per il periodo 2019-2021. Tra i beneficiari dovrebbero rientrare gli azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate di banche con profilo di cliente al dettaglio, gli imprenditori individuali e alcune microimprese che hanno subito perdite a seguito della liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari tra il 16 novembre 2015 e la fine del 2017. Tuttavia, rimane ancora da vedere in che misura l'esistenza di condizioni di vendita ingannevole verrà valutata da un organismo indipendente. L'indennizzo sarebbe pari al 30 % del costo di acquisto, entro il limite massimo di 100 000 EUR per ciascun azionista e al 95 % dell'importo riconosciuto, entro il limite massimo di 100 000 EUR per ciascun obbligazionista. L'indennizzo è corrisposto al netto di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento ricevuti in precedenza. I precedenti regimi di indennizzo dei risparmiatori indotti in inganno riguardavano solo i detentori di obbligazioni subordinate soggetti alla condivisione degli oneri, e l'indennizzo è stato concesso solo

⁽³¹⁾ Nel primo semestre del 2018 la banca ha completato, con il sostegno della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e del Fondo nazionale di risoluzione, la cartolarizzazione di crediti deteriorati per 24,6 miliardi di EUR.

dopo che un giudice o una commissione indipendente ha confermato la vendita ingannevole nel caso specifico, in linea con la normativa dell'UE.

Banche di secondo livello*

Le banche di secondo livello hanno anch'esse realizzato progressi in termini di riduzione dei rischi e di rafforzamento dei bilanci. Nonostante i progressi, alcune banche a media capitalizzazione sono ancora percepite dal mercato come più vulnerabili. A inizio gennaio 2019 la BCE ha posto in amministrazione straordinaria Banca Carige, dopo il rifiuto dell'assemblea degli azionisti di procedere all'aumento di capitale di 400 milioni di EUR e a seguito delle successive dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione⁽³²⁾. Successivamente il governo ha notificato l'aiuto in forma di garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e di erogazione di liquidità di emergenza, che la Commissione ha autorizzato. Le banche di secondo livello sono state molto attive sul mercato secondario delle attività deteriorate e hanno migliorato la loro capacità di gestione del loro stock di crediti deteriorati, anche a seguito della pressione delle autorità di vigilanza. Il risanamento in corso dei bilanci servirà a preparare le banche di secondo livello alle nuove norme in materia di accantonamenti calendarizzati per i crediti deteriorati. Nonostante i progressi verso la riduzione dei rischi in bilancio, queste banche, che presentano ancora percentuali di crediti deteriorati superiori alla media, devono compiere ulteriori sforzi per aumentare le riserve di capitale e rafforzare la resilienza agli shock, anche dovuti all'incremento degli spread sui titoli sovrani. Inoltre, per quanto la loro liquidità sia rimasta adeguata, il finanziamento della BCE, che costituisce il 10 % del totale del bilancio, rappresenta una quota significativa del finanziamento totale di queste banche. Tuttavia, la maggior parte di queste banche hanno un'esperienza limitata nell'accesso ai mercati all'ingrosso, il che potrebbe rendere più costoso e difficile il finanziamento con la fine delle

⁽³²⁾ Nel novembre 2018 Banca Carige ha beneficiato del sostegno dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che ha sottoscritto obbligazioni subordinate convertibili per un ammontare di 320 milioni di EUR.

operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine.

Governo societario e riforme in materia di insolvenza*

Il completamento della riforma del 2015 delle grandi banche popolari è stato recentemente sospeso. Tutte le grandi banche popolari con attività superiori a 8 miliardi di EUR hanno già compiuto, entro il termine di fine 2016, la trasformazione in società per azioni, ad eccezione della Banca Popolare di Bari e della Banca Popolare di Sondrio. Alcune disposizioni della riforma del 2015 sono state oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione dell'attuazione della riforma. La sentenza della Corte costituzionale del marzo 2018 ha confermato che la riforma non ha violato alcuna norma costituzionale. Tuttavia, nel luglio 2018, con il decreto Milleproroghe, il completamento della riforma è stato nuovamente rinviato fino a fine anno. È importante sottolineare che con una recente decisione il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea diversi quesiti relativi alla riforma, sospendendo nel frattempo la trasformazione in società per azioni della Banca Popolare di Bari e della Banca Popolare di Sondrio, e il governo intende rinviare il completamento della riforma fino alla fine del 2019.

La riforma quasi completata delle banche di credito cooperativo è stata di recente ulteriormente modificata. La riforma del 2016 delle banche di credito cooperativo non è stata completata entro luglio 2018 (come inizialmente previsto), subendo un ritardo di 3 mesi. Nel dicembre 2018 il Parlamento ha approvato un emendamento al decreto-legge 119/2018 (decreto fiscale) che consente alle banche di credito cooperativo operanti nelle province di Trento e di Bolzano di adottare sistemi di tutela istituzionale, in alternativa alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo. Secondo le autorità, si rafforzerebbero in tal modo il carattere cooperativo delle banche di credito cooperativo e ne verrebbero conservati i legami regionali. Con questo emendamento, la riforma determinerà l'emergere di due soli gruppi a copertura nazionale, ICCREA e Cassa Centrale Banca, che saranno oggetto di una valutazione complessiva da parte del meccanismo di vigilanza unico nel 2019.

Il governo prevede di completare la riforma della disciplina sull'insolvenza in tempi brevi.

Nell'ottobre 2017 il Parlamento ha approvato la legge delega al governo per la riforma della disciplina dell'insolvenza risalente al 1942. La riforma promuove, tra l'altro, gli accordi stragiudiziali tra debitori e creditori, semplifica le procedure concorsuali e introduce un meccanismo preventivo per l'insolvenza delle imprese. Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato il decreto legislativo di adozione del codice dell'insolvenza. L'attuazione tempestiva dei decreti è importante per superare la lentezza del sistema giudiziario per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie, e per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario.

Non si sono registrati finora progressi con le misure per accelerare l'attuazione delle procedure stragiudiziali di escussione delle garanzie reali.

Finora il *patto marciano*, una clausola di escussione in via stragiudiziale nei contratti di finanziamento (adottata nel 2016), non è stato di fatto utilizzato dalle banche né nei contratti con le imprese né in quelli con le famiglie. L'applicazione del *patto marciano* alle imprese è stata ulteriormente agevolata e promossa con l'accordo siglato nel febbraio 2018 tra l'Associazione bancaria italiana e Confindustria. Sarà importante monitorare l'impatto dell'accordo nella pratica ed eliminare ogni incertezza giuridica residua e, se necessario, adottare le misure correttive appropriate.

Accesso ai finanziamenti*

L'accesso ai finanziamenti continua a rappresentare un ostacolo agli investimenti in Italia.

Il finanziamento delle imprese in Italia continua a dipendere in prevalenza dal settore bancario, mentre il mercato dei capitali è ancora poco sviluppato rispetto ai paesi omologhi dell'UE. L'ampia quota di crediti deteriorati (anche se in netto calo) e la tradizionale eccessiva dipendenza delle aziende italiane dal credito bancario hanno costituito un freno agli investimenti durante la crisi. Sebbene migliorato negli ultimi anni, grazie al calo dei tassi di interesse e al miglioramento delle condizioni creditizie, l'accesso al credito bancario rimane debole in un contesto di rischi di revisione al ribasso (cfr. sezione 1). Allo stesso tempo, dopo la crisi finanziaria le imprese hanno

ridotto l'indebitamento ricorrendo maggiormente agli aumenti di capitale e all'autofinanziamento, riducendo nel complesso la domanda di credito. Un sistema finanziario più diversificato, con mercati dei capitali profondi e sviluppati (uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali) completerebbe il finanziamento bancario e renderebbe il sistema finanziario dell'Italia più resiliente agli shock, soprattutto nei periodi in cui i canali del credito sono compromessi. Nel complesso, sebbene notevolmente rafforzato negli ultimi anni, il finanziamento non bancario è ancora modesto rispetto al credito bancario alle imprese (circa 700 miliardi di EUR nel settembre 2018). La sezione 4.4.1 fornisce ulteriori dettagli sulla relazione tra accesso ai finanziamenti e investimenti.

Sia i fattori legati alla domanda sia quelli legati all'offerta contribuiscono a spiegare lo scarso ricorso al finanziamento del mercato. Tra i fattori legati alla domanda si possono annoverare le asimmetrie informative, ad esempio il livello sovente basso di educazione finanziaria delle PMI (cfr. BEI, 2018), la paura di perdere il controllo o i costi di emissione e gli onerosi adempimenti amministrativi. Anche i fattori legati all'offerta hanno un loro peso, ad esempio il fatto che le PMI (innovative) tendono ad essere più piccole o più rischiose e spesso non dispongono di garanzie reali quando si rivolgono ai mercati creditizi (cfr. Tum-Thyssen et al., 2017, e BEI, 2018). Inoltre, gli investitori istituzionali, in particolare i fondi pensione, ma anche le imprese di assicurazione, dispongono in genere di competenze limitate nella valutazione di imprese più rischiose (o delle imprese in fase di avviamento) o hanno impegni futuri da rispettare nei confronti della clientela (ad esempio per quanto riguarda i prodotti garantiti e i relativi tassi di rendimento).

Diversi provvedimenti adottati negli ultimi anni stanno lentamente dando frutti. Il fondo di garanzia per le PMI, facilitando l'accesso al credito delle PMI, ha garantito complessivamente 49 miliardi di EUR di crediti nel periodo 2015-2017. Sempre in questo ambito, l'istituto nazionale di promozione, la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la sua gamma diversificata di strumenti, tra cui la cartolarizzazione dei crediti, ha sostenuto l'accesso al credito delle PMI per 7 miliardi di EUR nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti del mercato, grazie ai *minibonds*

(emessi da società non quotate) 200 imprese hanno raccolto 15,6 miliardi di EUR nel periodo gennaio 2012-aprile 2018. Nel frattempo il mercato degli investimenti alternativi, grazie alla semplificazione del processo di offerta pubblica iniziale per le PMI, ha raggiunto una capitalizzazione di circa 7 miliardi di EUR alla fine del 2017. Inoltre, i piani di risparmio individuali a lungo termine, introdotti nel 2016 per incoraggiare gli investimenti nelle PMI, a giugno 2018 avevano raccolto 16 miliardi di EUR, anche se le PMI incluse nell'indice di riferimento del mercato azionario di Milano rappresentano solo il 40 % del totale. L'ACE è stato abolito con il bilancio 2019 (cfr. sezione 4.1). Il *private equity*, compreso il *venture capital*, ha un ruolo solo marginale. La legge di bilancio 2019 ha istituito il Fondo per il sostegno al *venture capital*.

4.3. MERCATO DEL LAVORO, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI


4.3.1. MERCATO DEL LAVORO*

La crescita dell'occupazione si è accompagnata a un aumento della forza lavoro. Le riforme attuate in passato, che hanno innalzato l'età pensionabile effettiva, hanno portato a un aumento dell'offerta di manodopera, in parte ridimensionato dalla contrazione della popolazione in età lavorativa (grafico 4.3.1). L'aumento dei tassi di attività è legato anche all'aumento della domanda di manodopera dovuto all'espansione ciclica, soprattutto per effetto degli incentivi fiscali all'assunzione e delle riforme che hanno allentato la regolamentazione del mercato del lavoro. Tra il 2008 e il 2017 la forza lavoro è aumentata di circa un milione di persone, principalmente grazie all'aumento dei tassi di partecipazione dei lavoratori più anziani e delle donne. Nonostante i recenti miglioramenti, il divario tra il tasso di occupazione del Meridione e la media nazionale era di 14 punti percentuali nel terzo trimestre del 2018 ⁽³³⁾. L'inattività rimane diffusa tra le donne, le persone scarsamente qualificate e i giovani ⁽³⁴⁾. L'aumento del numero di persone che entrano nel mercato del lavoro ha avuto come conseguenza una riduzione soltanto lenta del tasso di disoccupazione, che è passato dal picco del 12,8 % nel quarto trimestre del 2014 al 10,3 % nel terzo trimestre del 2018.

⁽³³⁾ I tassi di attività (fascia di età 15-64) vanno dal 75,3 % della provincia di Bolzano al 52,0 % della Sicilia (primo trimestre del 2018).

⁽³⁴⁾ Boeri et al. (2016) hanno riscontrato che l'aumento non anticipato dell'età pensionabile alla fine del 2011 (riforma Fornero) ha temporaneamente frenato le assunzioni di giovani a causa dell'effetto di blocco generato dai lavoratori più anziani.

Grafico 4.3.1: Scomposizione della variazione nell'occupazione




1) Il tasso di partecipazione è definito come la forza lavoro divisa per la popolazione in età lavorativa (20-64 anni).

Fonte: Eurostat.

Dal 2017 la crescita dell'occupazione si è basata su contratti a tempo determinato. Una volta scaduti gli incentivi all'assunzione alla fine del 2016, i contratti a tempo determinato sono diventati l'unico motore della crescita dell'occupazione. Tra il terzo trimestre del 2017 e il terzo trimestre del 2018 i contratti a tempo determinato sono aumentati dell'11,6 %, mentre i posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato sono diminuiti dell'1,0 %. La durata media dei contratti a tempo determinato è inferiore a 12 mesi e le probabilità di una transizione a un contratto a tempo indeterminato sono diminuite notevolmente nel 2017 dopo la scadenza degli incentivi all'assunzione (grafico 4.3.2). Dal 2008 la quota di lavoratori a tempo determinato (in percentuale rispetto al totale dei lavoratori dipendenti di età compresa tra 20 e 64 anni) è salita al 15,1 % nel 2017, con una breve interruzione dovuta alla recessione del 2012 e agli incentivi all'assunzione con contratto a tempo indeterminato previsti nell'ambito della riforma del Jobs Act. L'aumento dei contratti a tempo determinato e il conseguente aumento del ricambio del personale riducono gli incentivi per le imprese a investire in formazione specifica e restringono i margini per una specializzazione dei lavoratori. Inoltre il tempo parziale involontario rimane diffuso e circa un terzo dei lavoratori a tempo parziale involontari ha un contratto a tempo determinato.

Grafico 4.3.2: Tassi di transizione dei lavoratori a tempo determinato



Fonte: Eurostat.

Negli ultimi anni la crescita dell'occupazione è risultata meglio allineata all'aumento della produzione. Questo potrebbe essere frutto delle recenti riforme del mercato del lavoro, accompagnate da generosi incentivi fiscali (Gorg et al., 2018). Si prevede che l'occupazione aumenterà una volta che la crescita economica supera l'aumento della produttività. Tuttavia il tasso di occupazione del 63,1 % nel terzo trimestre del 2018 rimane nettamente inferiore alla media dell'UE (73,2 %). In prospettiva la possibilità di ulteriori miglioramenti dipende in larga misura dalla riduzione della disoccupazione (strutturale) e dall'aumento dei tassi di attività. Tuttavia la disoccupazione strutturale, misurata in base al tasso di disoccupazione in coincidenza del quale non si registrano spinte inflazionistiche sui salari, dovrebbe rimanere elevata a causa del persistente divario tra le competenze medie dei lavoratori e le competenze richieste dai datori di lavoro. Lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze è aggravato dall'elevata disoccupazione giovanile, tra le più alte dell'UE, che ha ripercussioni negative a lungo termine sulla formazione delle competenze e sull'occupabilità futura dei giovani.

Il divario di genere nei livelli di occupazione in Italia rimane uno dei più ampi dell'UE. Nel 2017 il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) era notevolmente inferiore alla media dell'UE (52,5 % contro 66,4 %). Il cuneo fiscale elevato per i secondi percettori di reddito riduce

l'incentivo finanziario per le donne a lavorare (l'aliquota fiscale marginale per i secondi percettori di reddito che guadagnano due terzi del salario medio era pari al 29,5 % nel 2016). Inoltre la mancanza di misure adeguate per conciliare vita professionale e vita privata, come le strutture di assistenza, tende a ostacolare l'occupazione, in particolare per le donne con figli a carico o altri familiari che necessitano di assistenza. Solo il 28,6 % dei bambini di età inferiore ai tre anni è inserito in strutture formali di educazione della prima infanzia, un dato ben al di sotto della media dell'UE. Tale situazione è aggravata da un sistema inadeguato di congedo parentale. Ad esempio, i genitori in congedo parentale percepiscono soltanto il 30 % della loro retribuzione. Tuttavia il governo ha esteso il congedo di paternità obbligatorio da 4 a 5 giorni, ha aumentato l'ammontare dei voucher per le strutture pubbliche di assistenza all'infanzia e ha introdotto la priorità per le richieste di orari di lavoro flessibili avanzate dalle donne e dai lavoratori che hanno figli con disabilità.

Il tasso di occupazione delle persone nate al di fuori dell'UE è intorno alla media UE. Il divario occupazionale rispetto ai nativi è molto limitato. Tuttavia i migranti con un elevato livello di istruzione hanno meno probabilità di essere assunti rispetto agli omologhi italiani (il tasso di occupazione è inferiore di 17,6 punti percentuali) e quasi tre quarti dei cittadini di paesi terzi (ma meno del 20 % degli italiani) sono formalmente sovraqualificati rispetto al lavoro che svolgono.

Il governo ha inasprito le regole del mercato del lavoro per limitare il ricorso ai contratti a tempo determinato. La legge 96/2018 ("Decreto Dignità"), adottata nell'agosto 2018, ha introdotto modifiche normative nel Jobs Act. La legge riduce la durata massima dei contratti a tempo determinato da 36 mesi a 24 mesi e impone ai datori di lavoro di fornire una giustificazione formale per prorogare i contratti oltre i 12 mesi⁽³⁵⁾. Diversamente, il contratto viene automaticamente convertito in un contratto a tempo indeterminato⁽³⁶⁾. Le nuove regole si

⁽³⁵⁾ Ad esempio, aumenti della domanda significativi e inattesi o picchi stagionali.

⁽³⁶⁾ Tra le altre disposizioni si annoverano la riduzione delle proroghe contrattuali da 5 a 4, l'aumento dall'1,4 % all'1,9 % del contributo addizionale versato dai datori di lavoro per il rinnovo dei contratti a tempo determinato e il

applicano sia ai contratti di lavoro a tempo determinato che ai contratti di somministrazione⁽³⁷⁾. La legge aumenta inoltre l'indennità dei lavoratori in caso di licenziamento senza giusta causa per i contratti a tempo indeterminato⁽³⁸⁾. Per il periodo 2019-2020, gli incentivi esistenti per l'assunzione di persone di età inferiore ai 30 anni sono estesi alle persone di età pari o inferiore a 35 anni. Inoltre a settembre 2018 la Corte costituzionale ha abrogato ogni automatismo che vincoli anzianità lavorativa e indennità per licenziamento senza giusta causa, lasciando un margine di manovra più ampio per la valutazione da parte dei giudici.

La contrattazione collettiva a livello aziendale o locale continua a essere marginale. Ciò è dovuto anche alla prevalenza di piccole imprese in Italia. Nel periodo 2010-2016 la quota delle imprese (con almeno 20 dipendenti) che ha adottato la contrattazione a livello aziendale si è mantenuta stabile intorno al 20 %. Secondo le stime, gli incentivi previsti nelle leggi di bilancio 2017 e 2018 dovrebbero avere un impatto molto limitato sul reddito netto da lavoro e potrebbero essere di carattere regressivo (Sestito, 2017). Un quadro più solido per la contrattazione collettiva a livello aziendale o locale potrebbe favorire una distribuzione efficiente delle risorse all'interno delle imprese e fra di esse, rafforzare il nesso tra le retribuzioni e le condizioni economiche locali e facilitare l'adozione di pratiche di lavoro innovative a livello di impresa (ad esempio, orari di lavoro flessibili per sostenere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata o formazione professionale).

A febbraio 2018 le principali parti sociali hanno firmato un nuovo accordo quadro. Il cosiddetto "Patto per la Fabbrica" intende riformare il quadro della contrattazione collettiva, in particolare grazie a una migliore misurazione della rappresentanza, anche da parte del datore di lavoro, ed evitare un

decentramento non coordinato⁽³⁹⁾. Negli ultimi anni un numero crescente di imprese e lavoratori ha firmato contratti con associazioni di recente creazione. A giugno 2018 si contavano 871 contratti registrati, con un aumento del 50 % rispetto al 2013, di cui più di 500 sono considerati "irregolari" (ad esempio perché prevedono condizioni economiche e di lavoro al di sotto degli standard stabiliti dai contratti più comuni). Secondo stime recenti nel settore dei servizi, tali contratti "minori" comportano una "penalizzazione" salariale rispetto ai contratti più comuni quantificabile tra l'8 % e il 20 % (D'Amuri e Nizzi, 2017). Tuttavia i criteri di rappresentatività devono ancora essere definiti e potrebbero richiedere un'azione legislativa. L'accordo sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare la contrattazione collettiva sulle questioni non salariali (comprese le prestazioni sociali, la formazione e le competenze, la sicurezza sul lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese)⁽⁴⁰⁾. Il nuovo accordo quadro offre la possibilità di discostarsi dall'accordo nazionale o settoriale solo al rialzo.

Il lavoro non dichiarato rimane diffuso in Italia.

Secondo stime ISTAT, l'economia non osservata rappresentava circa 210 miliardi di EUR (12,4 % del PIL) nel 2016. Di questi, circa il 37,2 % è imputabile al lavoro non dichiarato. La quota stimata di lavoro non dichiarato (in percentuale rispetto all'input totale di lavoro) era del 15,6 % nel 2016. Il fenomeno riguarda principalmente i gruppi più vulnerabili come i migranti, le donne e i minori. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, operativo dal 2017 e creato per evitare sovrapposizioni e aumentare l'efficacia, ha registrato un aumento del 36 % del lavoro non dichiarato nel 2017 (da 187 000 a 253 000 casi). I settori maggiormente interessati dal fenomeno sono i servizi abitativi, la ristorazione, l'edilizia, il commercio e l'agricoltura. In linea con l'anno precedente, quasi il 65 % delle imprese ispezionate

ripristino del lavoro a voucher nei settori dell'agricoltura e del turismo.

⁽³⁷⁾ Questi ultimi sono attualmente considerati parte della quota di dipendenti con contratti a tempo determinato per impresa, mentre la soglia è stata aumentata dal 20 % al 30 % del totale dei lavoratori.

⁽³⁸⁾ La legge prevede un'indennità massima in caso di licenziamento senza giusta causa che va da 24 a 36 mensilità.

⁽³⁹⁾ Gli accordi sulle norme e sui criteri per misurare la rappresentatività sindacale, una condizione essenziale per promuovere la contrattazione di secondo livello, sono stati firmati negli anni scorsi, ma non sono ancora operativi. Per maggiori informazioni cfr. Commissione europea, 2018b.

⁽⁴⁰⁾ Il concetto di "accordo di secondo livello" si riferisce ad accordi firmati a livello aziendale o territoriale (ovvero da imprese situate nello stesso territorio) che sono gerarchicamente subordinati a un determinato accordo settoriale nazionale (che rappresenta la contrattazione "di primo livello").

è risultato coinvolto in pratiche di lavoro irregolare. Le imprese ispezionate sono state selezionate tra quelle maggiormente a rischio di irregolarità. L'Ispettorato si è concentrato in particolare sul fenomeno del "caporalato" nel settore dell'agricoltura, caratterizzato da un elevato tasso di irregolarità e dal rischio di sfruttamento lavorativo, in particolare per i migranti irregolari⁽⁴¹⁾. Con la creazione di un gruppo istituzionale nell'ottobre 2018, gli interventi per contrastare questo fenomeno sono stati estesi all'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda la ripartizione per regioni, l'Ispettorato ha comminato la maggior parte delle ammende in Campania, in Puglia e nel Lazio. Il funzionamento generale dell'Ispettorato potrebbe trarre beneficio da uno scambio di dati tra diverse agenzie⁽⁴²⁾ e da investimenti nelle risorse umane. La legge di bilancio 2019 prevede un piano per l'assunzione di quasi 1 000 ispettori per il periodo 2019-2021.

L'attuazione delle riforme delle politiche attive del mercato del lavoro procede con lentezza.

Nonostante le nuove misure per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego e ridurre le disparità regionali, le politiche attive del mercato del lavoro sono scarsamente integrate e coordinate con le politiche attinenti (come la protezione sociale, i servizi sociali, l'apprendimento degli adulti e la formazione professionale). La maggior parte delle competenze è attribuita alle autorità regionali, che nel 2018 hanno ricevuto nuove risorse per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego, anche se non è stata ancora avviata l'assunzione di nuovo personale. Inoltre è prevista una nuova riforma globale del sistema per attuare la componente di attivazione del sistema del reddito di cittadinanza, con un importo massimo di 1 miliardo di EUR all'anno per il 2019 e il 2020 stanziato dalla legge di bilancio 2019.

Gli investimenti nel personale sono fondamentali per migliorare la qualità dei servizi pubblici per l'impiego. Per decreto nel gennaio 2018 sono stati fissati a livello nazionale

⁽⁴¹⁾ Secondo dati INPS, un terzo dei lavoratori assunti nel 2016 nel settore dell'agricoltura era costituito da immigrati, di cui il 70 % è stato in attività per meno di 51 giorni lavorativi (il numero minimo per chiedere di beneficiare delle prestazioni di sicurezza sociale).

⁽⁴²⁾ INPS, INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, e ministero del Lavoro.

indicatori di monitoraggio e standard minimi, ma il rafforzamento del coordinamento tra l'agenzia nazionale (ANPAL) e le regioni resta una sfida importante. In seguito alla legge di bilancio 2019 e al decreto sul reddito di cittadinanza, si sta provvedendo a collegare tra loro i servizi pubblici per l'impiego attraverso un sistema informatico nazionale di nuova concezione. I beneficiari del reddito di cittadinanza saranno assistiti nella ricerca di lavoro da personale specializzato (i cosiddetti "navigator"). I beneficiari riceveranno inoltre un assegno di ricollocazione, allo scopo di aumentarne la diffusione, che finora è stata molto limitata. Sono state migliorate le informazioni fornite alle persone non registrate, così come la registrazione online delle persone in cerca di lavoro e la creazione di sportelli unici per i disoccupati di lunga durata. Per quanto riguarda questi ultimi, nel dicembre 2018 è stata adottata una strategia nazionale per la loro integrazione nel mercato del lavoro. Occorrono ulteriori sforzi per migliorare la gestione dei casi e la messa a disposizione di piani di valutazione individuali basati su una cooperazione efficace tra i servizi pertinenti (tra cui servizi sociali, servizi sanitari e formazione). La messa a punto di uno strumento per la profilazione qualitativa, che completerà l'attuale metodologia di profilazione statistica, rappresenta un passo avanti in questa direzione. Unioncamere intende svolgere indagini e condividere i risultati con ANPAL, per fornire agli utenti e agli operatori informazioni sulle previsioni dei posti disponibili e delle esigenze di formazione nelle imprese. Tuttavia, poiché la prevista cooperazione con i datori di lavoro non è ancora iniziata,

Il programma Garanzia Giovani sostiene un numero crescente di giovani.

Dal suo avvio nel 2014 si sono registrati 1,4 milioni di giovani, il 53 % dei quali ha ricevuto sostegno attraverso misure di attivazione. Tuttavia persistono forti discrepanze tra le regioni, con il 45 % di giovani che partecipano al programma nel Meridione rispetto al 71,1 % nel Nord-Ovest. I tirocini sono di gran lunga la misura più comune messa a disposizione. Occorre continuare a vigilare sui loro potenziali effetti di sostituzione e sul loro impatto sulla segmentazione del mercato del lavoro. La percentuale di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) che partecipano al programma è ancora bassa (14,1 %), ma sono in corso di attuazione

nuove misure di sensibilizzazione, tra cui un miglior collegamento con i beneficiari dell'assistenza sociale, ad esempio le persone con disabilità. Rimane elevata la quota di giovani iscritti al programma che non hanno ricevuto alcuna offerta per oltre 4 mesi (83 %). Il Fondo sociale europeo sostiene l'introduzione di nuove misure destinate ai giovani, con particolare attenzione alle regioni del Meridione ⁽⁴³⁾.

4.3.2. ISTRUZIONE E COMPETENZE*

Gli investimenti nell'istruzione e nella formazione di competenze sono fondamentali per promuovere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. La produttività stagnante dell'Italia è dovuta in parte all'inefficienza del sistema di formazione delle competenze e alla corrispondente scarsità della domanda di competenze elevate. Il tasso di abbandono scolastico rimane al di sopra della media dell'UE (14 % contro 10,6 % nel 2017). Nonostante alcuni timidi miglioramenti, gli studenti e gli adulti italiani ottengono tuttora risultati tra i peggiori dell'UE per quanto riguarda le competenze chiave e le competenze di base (cfr. Commissione europea, 2018b). Inoltre l'Italia presenta uno dei tassi di istruzione terziaria più bassi dell'UE per i giovani di età compresa tra i 30 e i 34 anni (26,9 % a fronte di una media UE del 39,9 % nel 2017). Questo dato si accompagna a un livello di spesa pubblica in proporzione al PIL tra i più bassi dell'UE (3,9 % per l'Italia e 4,7 % per l'UE nel 2016).

Istruzione primaria e secondaria

Nonostante i recenti miglioramenti nella qualità dell'istruzione scolastica, le ampie e persistenti disparità regionali nei risultati dell'apprendimento continuano a destare grande preoccupazione. Secondo i risultati delle prove condotte a livello nazionale nel 2018, il numero di persone con risultati insufficienti è significativamente maggiore al Sud rispetto al Nord (nel grado 8: 45 % contro 28 % in italiano, 67 % contro 27-30 % in inglese, 54-56 % contro

28-32 % in matematica). Soprattutto al Sud le differenze significative nei risultati tra e all'interno delle scuole potrebbero indicare una tendenza a raggruppare gli studenti in base alla loro capacità. Il Sud e le isole registrano inoltre i tassi più elevati di abbandono scolastico (rispettivamente 17,3 % e 21 % rispetto al dato nazionale del 14 % e alla media UE del 10,6 %). Il tasso di abbandono scolastico delle persone con disabilità è superiore alla media dell'UE (30,2 % contro 23,6 %).

Il livello di istruzione conseguito dagli studenti non italiani è notevolmente inferiore a quello degli italiani. Gli studenti non italiani rappresentavano il 9,4 % della popolazione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017. La maggioranza (61 %) è nata in Italia. Rispetto agli studenti italiani, quelli stranieri presentano un rischio più elevato di ripetenza (31,3 % contro 10 %) e di abbandono scolastico (30,1 % contro 12 %). Inoltre i tassi di iscrizione dei ragazzi sono inferiori ai tassi di iscrizione delle ragazze, soprattutto dopo il biennio della scuola secondaria di secondo grado (MIUR 2018). Finora non è stata adottata né discussa alcuna azione politica per ridurre le differenze nel livello di istruzione tra gli studenti italiani.

Attrarre, assumere efficacemente e motivare gli insegnanti è fondamentale, ma problematico. Sebbene la quota dei finanziamenti destinati all'istruzione primaria e secondaria sia sostanzialmente in linea con la media dell'UE, i risultati dell'apprendimento potrebbero essere influenzati negativamente dalla gestione degli insegnanti e dalle loro condizioni di lavoro. Gli stipendi degli insegnanti italiani rimangono bassi rispetto agli standard internazionali e rispetto ai lavoratori con un titolo di istruzione terziaria. Anche la progressione salariale è notevolmente più lenta rispetto a quella degli omologhi internazionali (stipendio massimo raggiunto dopo 35 anni in Italia contro 25 anni nella media OCSE). Questi fattori si sommano a prospettive di carriera limitate, basate su un percorso di carriera unico ed esclusivamente in funzione dell'anzianità anziché del merito (grafico 4.3.3). Inoltre le indagini svolte indicano che la professione di insegnante gode di scarso prestigio agli occhi sia


⁽⁴³⁾ L'asse Ibis del programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in Italia è finanziato unicamente con risorse dell'FSE e si rivolge a giovani diversi dai NEET nelle regioni meno sviluppate e in transizione.

dei cittadini che degli stessi insegnanti ⁽⁴⁴⁾. Il nuovo governo ha annunciato un riesame del sistema di assunzione e formazione introdotto dalla riforma della scuola del 2015 (Commissione europea, 2017a). Il nuovo sistema dovrebbe ripristinare i concorsi aperti basati sulle conoscenze, con la componente formativa ridotta da tre anni a un anno di formazione sul posto di lavoro. Ciò potrebbe comportare ulteriori difficoltà nella selezione di insegnanti motivati e qualificati. La marcia indietro della riforma limiterebbe anche la possibilità per i dirigenti scolastici di premiare gli insegnanti in base al merito. L'apposito Fondo per la valorizzazione del merito confluirà in un unico fondo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che erogherà le risorse uniformemente attraverso negoziati con i sindacati.

In seguito alle riforme adottate negli ultimi anni, il sistema di apprendistato sta acquistando slancio. Tuttavia il sistema di apprendimento basato sul lavoro recentemente adottato è stato significativamente ridimensionato, sia in termini di numero obbligatorio di ore che di finanziamenti (tagliati di quasi il 60%). L'occupabilità dei neodiplomati dell'istruzione e della formazione professionale sta lentamente aumentando, attestandosi al 50,8% nel 2017 (al di sotto della media UE del 76,6%). La partecipazione dei datori di lavoro all'apprendimento basato sul lavoro è aumentata grazie agli accordi conclusi tra autorità pubbliche e imprese e agli incentivi fiscali. Le parti sociali continuano a svolgere un ruolo importante nella progettazione degli apprendistati nel settore manifatturiero, concordando collettivamente la definizione dei profili professionali.

⁽⁴⁴⁾ OCSE 2014, TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, Parigi: Edizioni OCSE

Grafico 4.3.3: **Motivare gli insegnanti - indicatori della retribuzione e progressione di carriera, 2017**



Fonte: Education at a Glance 2018, OCSE.

Istruzione terziaria

I tassi di istruzione terziaria restano bassi e i risultati dell'apprendimento sono scadenti. La percentuale di laureati è in lento ma costante aumento, tendenza confermata dall'aumento del 4,3% delle iscrizioni nel 2017. Anche il tasso di istruzione terziaria delle persone con disabilità è molto basso (23% contro una media europea del 30,3%). Inoltre, anche quando sono laureati, gli adulti hanno punteggi nelle competenze alfabetiche e numeriche tra i più bassi rispetto ai paesi comparabili (l'Italia figura in 26^a posizione su 29 paesi per entrambi gli aspetti) (OCSE, 2016). Di conseguenza la carenza di competenze rimangono un problema diffuso. Il tasso di occupazione dei neolaureati è in aumento, ma rimane ben al di sotto della media UE (nel 2017 il 54,5% rispetto alla media UE dell'81,5% per la fascia di età 25-29 anni). La scarsa domanda di laureati e diplomati dell'istruzione terziaria nel settore produttivo contribuisce alle scarse prospettive occupazionali, poiché le imprese tendono a privilegiare i candidati con precedenti esperienze lavorative. Inoltre, il premio salariale per i laureati è mediamente inferiore a quello dei paesi comparabili (41,2% in Italia contro 66,3%

in Germania e 54,4 % in Francia) ⁽⁴⁵⁾. Questo dato potrebbe suggerire che l'istruzione non porta grandi vantaggi e scoraggiare il conseguimento di un diploma di istruzione terziaria.

Nonostante il miglioramento dei tassi di occupabilità, l'istruzione terziaria non universitaria rimane marginale. Il tasso di occupazione dei diplomati degli Istituti Tecnici Superiori è di oltre l'80 % (INDIRE 2018) dopo un anno. Tuttavia essi rappresentano meno dell'1 % di tutti gli studenti dell'istruzione terziaria, contro una media OCSE del 18 % (OCSE, 2017b), e sono concentrati nelle regioni più industrializzate d'Italia. Inoltre, secondo i dati INDIRE 2018, la partecipazione femminile è molto bassa (inferiore al 25 %).

Il sistema di istruzione superiore risente della carenza di finanziamenti e di personale, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Il volume totale di finanziamenti per l'istruzione superiore rimane uno dei più bassi dell'UE, pari ad appena lo 0,3 % del PIL nel 2016 (contro una media UE dello 0,7 %). Nel 2018 è stato aumentato del 5 % (da 6 981 miliardi di EUR nel 2017 a 7 327 miliardi di EUR nel 2018). Tuttavia gran parte dell'aumento è stato destinato a iniziative specifiche (come i cosiddetti dipartimenti di eccellenza). La quota di finanziamenti subordinati ai risultati (quota premiale) è salita al 24 % delle risorse disponibili, compensata tuttavia da una diminuzione delle dotazioni basate sui costi standard (22 %), mentre il fondo destinato a compensare le università che dispongono di minori risorse è rimasto invariato al 2 %. Nel complesso l'importo medio delle risorse a disposizione delle università è rimasto sostanzialmente invariato e modesto. Di conseguenza l'onere finanziario per gli studenti e le loro famiglie è aumentato. Il tasso di iscrizione all'università rimane relativamente basso. Le tasse universitarie sono aumentate costantemente e sono attualmente tra le più alte d'Europa (OCSE, 2017c), mentre il sostegno agli studenti è ancora limitato (solo l'11,6 % degli studenti ha ricevuto borse di studio nel 2017). Inoltre la scarsità dei finanziamenti si ripercuote direttamente sulla qualità e sulla quantità delle facoltà.

⁽⁴⁵⁾ Dati Almalaurea 2018 e OCSE.

Le misure di finanziamento sono limitate e discontinue. Le iniziative di assunzione speciali ("Cattedre Natta") e i fondi dedicati (Fondo di finanziamento attività base di ricerca) sono stati aboliti o attivati in maniera discontinua. La legge di bilancio 2019 prevede tuttavia il finanziamento di altri 1 600 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B per gli assistenti universitari e 900 posti di specializzazione in medicina. Inoltre il piano Impresa 4.0 comprende l'obiettivo di potenziare gli Istituti tecnici superiori, ma ancora non se ne vedono i risultati. Dal 2018 sono stati introdotti nuovi percorsi di istruzione terziaria (le lauree professionalizzanti) che si affiancano agli Istituti Tecnici Superiori.

Apprendimento degli adulti e competenze digitali

La partecipazione degli adulti all'apprendimento è molto limitata. Nel 2017 il tasso di partecipazione a qualsiasi forma di formazione per gli adulti e per gli adulti scarsamente qualificati è diminuito rispetto al 2016, passando rispettivamente dall'8,3 % al 7,9 % e dal 2,3 % al 2 % (Eurostat). Il divario occupazionale tra lavoratori altamente qualificati e lavoratori scarsamente qualificati è tra i più elevati dell'UE e si registra un ulteriore peggioramento delle prospettive di occupazione di questi ultimi. Le competenze digitali sono quelle che più richiedono di essere migliorate: nel 2016 soltanto il 44 % della popolazione italiana possedeva almeno le competenze digitali di base (contro il 56 % nell'UE). Il ruolo delle imprese nell'aumentare la partecipazione alla formazione e migliorare le competenze digitali è fondamentale, ma ancora limitato. L'accordo delle parti sociali del marzo 2018 potrebbe aiutare a far fronte a questa sfida.

Le misure volte a promuovere l'apprendimento degli adulti e le competenze digitali sono discontinue e frammentate. Attualmente si contano 19 fondi paritetici interprofessionali per sostenere lo sviluppo della formazione continua. La legge di bilancio 2019 ha esteso il credito d'imposta introdotto nel 2017 alle imprese che investono in formazione ⁽⁴⁶⁾. I "Percorsi di

⁽⁴⁶⁾ Esso ammonta al 30-50 % (a seconda delle dimensioni delle imprese) del costo dei dipendenti per il periodo delle

Garanzia delle Competenze" per gli adulti scarsamente qualificati richiedono, per aumentare la partecipazione, un potenziamento delle capacità, specie per quanto riguarda l'orientamento e la convalida. Per quanto riguarda le competenze digitali, nel 2015 è stato lanciato il Piano Nazionale Scuola Digitale, con risultati modesti⁽⁴⁷⁾. Tuttavia tali misure non sono destinate alle categorie a rischio di esclusione sociale, come gli anziani e le persone inattive.

4.3.3. POLITICHE SOCIALI E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il rischio di povertà e le disparità di reddito rimangono elevati. Nel 2017 la percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) è scesa al 28,9 % dal 30,0 % del 2016, pur restando ben al di sopra dei livelli pre-crisi (25,5 % nel 2008) e della media UE (22,4 %). I bambini, in particolare quelli provenienti da un contesto migratorio, sono particolarmente esposti al rischio di povertà o di esclusione sociale (32,1 % nel 2017 rispetto al 33,2 % del 2016). Inoltre la povertà nelle aree urbane è in aumento. Le disparità di reddito in Italia sono al di sopra della media UE (cfr. sezione 1)⁽⁴⁸⁾. Nonostante il sistema di imposizione del reddito dell'Italia sia uno dei più avanzati dell'UE, la funzione redistributiva dei trasferimenti sociali è scarsa. Nel 2017 gli effetti dei trasferimenti sociali (pensioni escluse) sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze sono stati tra i più ridotti dell'UE. La spesa sociale è fortemente sbilanciata verso le pensioni di anzianità, che dipendono in larga misura dal reddito. La percentuale elevata di abitazioni di proprietà fa sì che in Italia la distribuzione della ricchezza rimanga relativamente omogenea.

All'interno dell'UE, l'Italia presenta le maggiori disparità regionali in termini di povertà ed

attività di formazione. Le attività di formazione ammissibili sono quelle indicate nel piano Impresa 4.0.

⁽⁴⁷⁾ Solo il 20 % degli insegnanti ha seguito una formazione in materia di alfabetizzazione digitale e il 24 % delle scuole non ha ancora avviato corsi di programmazione informatica.


⁽⁴⁸⁾ Il rapporto tra quintili di reddito (S80/S20) era pari a 5,9 nel 2017, contro una media UE del 5,1. L'indice di Gini era pari a 32,7 nel 2017 a fronte di una media del 30,3 nell'UE. Maggiore è il coefficiente, meno equa è la distribuzione del reddito.

esclusione sociale. La situazione sociale rispecchia le divergenze nel reddito pro capite tra le regioni. Le due regioni dell'UE con i tassi di rischio di povertà e di esclusione sociale più bassi e più alti si trovano in Italia (8,5 % per Bolzano e 52,1 % per la Sicilia). Sebbene il divario maggiore sia tra Nord e Sud, nelle regioni centrali i tassi di rischio di povertà e di esclusione sociale sono andati aumentando costantemente, passando dal 18,6 % nel 2008 al 25,3 % nel 2017. Le regioni meridionali hanno invece registrato solo lievi miglioramenti (dal 44,7 % al 42,3 %).

Gli elevati tassi medi di sostituzione delle pensioni nascondono grandi disparità a livello individuale. L'adeguatezza, misurata sulla base della capacità delle pensioni di sostituire il reddito da lavoro prima del pensionamento, è generalmente elevata, ma la loro capacità di prevenire e attenuare il rischio di povertà è scarsa. Nel 2016 il rapporto tra il reddito mediano disponibile delle persone di età superiore ai 65 anni e quello delle persone di età inferiore a 65 anni era del 100 %, contro il 92 % della media UE. Tuttavia, nonostante la spesa pensionistica complessivamente elevata, pari al 16,2 % del PIL (UE: 12,6 %) e a un terzo della spesa pubblica primaria nel 2016⁽⁴⁹⁾, la previdenza pensionistica non è omogenea. Il sistema pensionistico svolge la funzione di mantenimento del reddito, tuttavia la protezione nei confronti della povertà è inadeguata e le condizioni di ammissibilità restrittive includono clausole regressive. La riforma delle pensioni del 2016 puntava a favorire il pensionamento anticipato per alcune categorie di lavoratori attraverso il cosiddetto APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) e ad aumentare i redditi da pensione più bassi (Commissione europea, 2018c).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali (2018).

Grafico 4.3.4: Percentuale a rischio di povertà o di esclusione sociale per regione NUTS 2 (2017)



Fonte: Eurostat

Nonostante i miglioramenti nel mercato del lavoro, la povertà lavorativa è in aumento. Nel 2017 il numero di lavoratori a rischio di povertà è salito al 12,2 %. La percentuale di lavoratori poveri con contratti a tempo determinato è relativamente alta e in aumento (22,5 % rispetto alla media UE del 16,3 %). Inoltre il tasso di povertà lavorativa per i lavoratori nati al di fuori dell'UE è estremamente elevato (32 % nel 2017).

L'accesso alla protezione sociale per i lavoratori autonomi è limitato. L'Italia ha il secondo più alto tasso di lavoro autonomo dell'UE (il 20,8 % nel 2017 contro il 13,7 % della media UE). Tuttavia i lavoratori autonomi non hanno formalmente diritto all'indennità di disoccupazione e in alcuni casi non sono formalmente coperti dalle prestazioni di malattia. In generale, i lavoratori autonomi sono meno tutelati contro i rischi sociali rispetto ai lavoratori dipendenti. Inoltre i lavoratori autonomi non possono scegliere regimi volontari per l'indennità di disoccupazione. Manca anche un quadro normativo per le condizioni di lavoro e la protezione sociale dei lavoratori tramite piattaforma digitale⁽⁵⁰⁾.

Il governo ha introdotto un sistema riformato di reddito minimo a partire dall'aprile 2019. Il

⁽⁵⁰⁾ Il lavoro tramite piattaforma digitale è una forma di occupazione in cui le organizzazioni o i privati utilizzano una piattaforma online per fornire servizi specifici in cambio di un pagamento.

reddito di cittadinanza sostituirà il reddito d'inclusione. In base al decreto legge, il nuovo regime, previsto per 18 mesi con possibilità di rinnovo, è destinato alle famiglie (compresi i pensionati) con un *indicatore della situazione economica equivalente* inferiore a 9 360 EUR e che risiedono in Italia da almeno 10 anni. Il reddito di cittadinanza sarà uno dei regimi di sostegno al reddito più generosi dell'UE⁽⁵¹⁾. Il regime manterrà l'approccio di inclusione attiva del precedente sistema, integrato da regole di condizionalità⁽⁵²⁾. In base alla legge finanziaria, un nuovo fondo denominato Fondo per il reddito di cittadinanza, con un bilancio annuale di 7,1 miliardi di EUR per il 2019 e di circa 8 miliardi di EUR a partire dal 2020, dovrà finanziare il regime e potenziare in parte i servizi pubblici per l'impiego e l'attuazione della componente di attivazione della riforma. Tuttavia il sistema potrebbe rivelarsi di difficile attuazione e sovraccaricare la pubblica amministrazione. Due piattaforme digitali aiuteranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale, i servizi pubblici per l'impiego e i servizi sociali dei comuni a migliorare il coordinamento e la messa a disposizione di servizi personalizzati. L'incidenza effettiva sull'occupazione dipenderà dall'efficacia delle politiche di attivazione e dei controlli.

L'accesso ad alloggi adeguati e a prezzi accessibili rimane problematico. Mentre solo il 4 % della popolazione ha accesso ad alloggi con canone agevolato, il 28,2 % dei locatari che pagano un affitto a prezzi di mercato ha dovuto far fronte a costi abitativi eccessivamente onerosi nel 2017 (media UE: 25,2 %). Il tasso di disagio abitativo grave, sebbene in calo, era pari all'11,1 % nel 2016, a fronte di una media UE del 5,6 %⁽⁵³⁾.

⁽⁵¹⁾ Sulla base di un confronto con il livello delle prestazioni in tutta l'UE in percentuale della soglia di povertà, come indicato nel quadro di valutazione comparativa del reddito minimo. Per maggiori informazioni cfr. Commissione europea, 2018d.

⁽⁵²⁾ Il beneficiario deve firmare un accordo con i servizi pubblici per l'impiego (Patto per il lavoro) che prevede obblighi di formazione e l'accettazione di una delle prime due offerte di lavoro adeguate non distanti dal luogo di residenza del lavoratore, mentre la terza offerta potrebbe essere ovunque nel territorio nazionale. Nel caso di famiglie con esigenze più complesse e pluridimensionali, i beneficiari della misura sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale, che coinvolge i servizi territoriali e sociali.

⁽⁵³⁾ Il tasso di disagio abitativo grave indica la percentuale della popolazione che vive in abitazioni considerate sovraffollate che presentano contemporaneamente almeno

Il parco di alloggi pubblici e sociali in Italia è tra i più ridotti dell'UE (solo il 4 % del parco immobiliare è di proprietà del settore pubblico). Le abitazioni sono spesso in condizioni di precarietà e dichiarate non idonee all'uso abitativo. Il fabbisogno di alloggi è stato aggravato dalla crisi economica. Dal 2015, a seguito dell'esaurimento del fondo nazionale per il sostegno dei locatari a basso reddito, sono stati introdotti nuovi fondi destinati alle famiglie indebitate ⁽⁵⁴⁾.

La messa a disposizione e il coordinamento dei servizi sociali sono ancora poco sviluppati. Oltre agli sforzi per migliorare l'istruzione e la cura della prima infanzia, le autorità italiane hanno adottato un approccio attivo all'inclusione con l'introduzione del reddito di inclusione nel 2018 (ossia collegando i servizi per l'impiego con il sostegno al reddito). La legge di bilancio 2019 prevede un aumento dei fondi destinati alle persone a carico, alle persone con disabilità gravi senza sostegno familiare e ai caregiver familiari. Tuttavia in molti casi le persone con disabilità e altri gruppi svantaggiati non ricevono un sostegno adeguato perché i servizi di assistenza a domicilio e presso le comunità e i servizi di assistenza a lungo termine presentano problemi inerenti ai finanziamenti, all'accesso e alla qualità (Commissione europea 2018b, pag. 50).

La situazione del sistema sanitario è complessivamente buona, nonostante una spesa al di sotto della media UE ⁽⁵⁵⁾. Nel 2017 l'Italia ha speso soltanto l'8,9 % del PIL per la sanità nel suo insieme, di cui una parte più consistente per la prevenzione e una parte minore per costi amministrativi rispetto alla media dell'UE (9,6 %). La spesa pubblica è in leggera diminuzione e rimane sbilanciata a favore della spesa ospedaliera, a scapito dell'assistenza sanitaria di base. Le esigenze di cure mediche insoddisfatte dichiarate dall'interessato sono diminuite notevolmente,

uno dei problemi di deprivazione abitativa: infiltrazioni dal tetto, mancanza di una vasca da bagno e di una doccia e assenza di un gabinetto interno o illuminazione insufficiente.

⁽⁵⁴⁾ Risorse supplementari sono inoltre destinate a sostenere i senzatetto nell'ambito del PON Inclusione a titolo dell'FSE (25 milioni di EUR) e del FEAD (25 milioni di EUR); tuttavia il sistema di edilizia popolare è caratterizzato da investimenti limitati e dalla mancanza di coordinamento tra i livelli di governo.

⁽⁵⁵⁾ La speranza di vita alla nascita è la seconda più alta e il tasso di mortalità evitabile è il più basso dell'UE.

passando dal 7,2 % nel 2015 all'1,8 % nel 2017. Tuttavia le spese non rimborsabili per l'assistenza sanitaria (23,1 % della spesa sanitaria totale) sono superiori alla media dell'UE e in aumento. La spesa pro capite per i prodotti farmaceutici al dettaglio è al di sopra della media dell'UE, ma la quota di mercato dei farmaci generici rimane tra le più basse dell'UE, senza che sia stata avviata alcuna azione politica efficace negli ultimi anni. Il numero di medici è leggermente superiore alla media dell'UE, ma la loro età è in aumento, il che indica una potenziale penuria nel medio termine. Il rapporto tra numero di infermieri e numero di medici rimane al di sotto della media dell'UE. Negli ultimi anni si registra una lieve transizione dall'assistenza istituzionale a lungo termine verso l'assistenza domiciliare.

La disponibilità non omogenea dell'assistenza sanitaria nelle diverse regioni può incidere sull'accesso, sull'equità e sull'efficienza. Il numero di persone a Sud che dichiara esigenze di cure mediche insoddisfatte è quasi il doppio rispetto al Nord. In linea di principio, il governo centrale stabilisce un elenco di beni e servizi sanitari standard a disposizione della popolazione mediante finanziamenti pubblici, che vengono assegnati in funzione dei fattori demografici, mentre le regioni sono libere di fornire servizi supplementari. Tuttavia i costi di questi servizi supplementari devono essere coperti con le risorse finanziarie proprie delle regioni. I ticket sono comunemente applicati ai cittadini per alcuni servizi di assistenza sanitaria e possono variare da una regione all'altra ⁽⁵⁶⁾. Anche i tempi di attesa e le distanze di viaggio sono maggiori nelle regioni meridionali. I pazienti possono ottenere cure ospedaliere (consulenza specialistica e chirurgia ospedaliera) in altre regioni e vi è un sistema di compensazione interregionale della spesa. La mobilità interregionale è intesa a promuovere il diritto di scelta delle cure sanitarie e quindi a migliorare l'accesso alle stesse. Tuttavia la mobilità dalle regioni meno efficienti a quelle più efficienti potrebbe radicalizzare e aggravare le disparità.

⁽⁵⁶⁾ I cittadini devono generalmente pagare un ticket per le visite specialistiche ambulatoriali prescritte dal medico di base, per i servizi diagnostici, per i farmaci rimborsati e per l'uso ingiustificato dei servizi di pronto soccorso, mentre i servizi di assistenza sanitaria di base e i ricoveri ospedalieri sono gratuiti al momento del consumo.

Andamento demografico e migrazione

Le tendenze demografiche indicano un calo della popolazione in età lavorativa a medio termine. Le politiche attuali volte a sostenere le tendenze demografiche si basano principalmente su bonus e crediti d'imposta, mentre non è stata effettuata e non è in programma un'analisi o una valutazione d'impatto. Gli investimenti nei servizi di assistenza, generalmente più efficaci nel sostenere i tassi di natalità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, rimangono scarsi. Analogamente, le misure volte a promuovere le pari opportunità e adeguate politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata sono frammentarie e di portata limitata (cfr. la relazione per paese 2018).

Il saldo migratorio, sebbene positivo, non compensa il saldo naturale in calo. Nel 2018 gli afflussi ammontavano a circa 349 000 persone (+ 1,7 % rispetto al 2017), mentre il numero di residenti che hanno lasciato il paese, benché già molto elevato, è ulteriormente aumentato (circa 160 000 persone, con un aumento del 3,1 % rispetto al 2017). Questo dato comprende un gran numero di giovani italiani altamente qualificati che si trasferiscono in altri paesi dell'UE. Nel 2016 il numero di laureati italiani che hanno lasciato il paese è aumentato del 9 % rispetto al 2015. Il disegno di legge di bilancio 2019 punta a richiamare in Italia gli studenti altamente qualificati emigrati [da aggiornare/integrare per quanto riguarda la fuga dei cervelli]. Tuttavia gli ostacoli strutturali che spingono i laureati a emigrare non sono ancora stati affrontati. Infine l'integrazione dei migranti, in particolare dei rifugiati, rimane problematica. Le domande di asilo sono diminuite nel 2018, ma non sono stati

compiuti progressi significativi nell'attuazione del primo Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato nel 2017, e la dotazione di bilancio per le strutture di accoglienza dei richiedenti asilo è stata ridotta. Da monitorare infine l'impatto sociale della recente legge sull'immigrazione e sulla sicurezza ("Decreto Sicurezza")⁽⁵⁷⁾.

Necessità in termini di investimenti

Aumentare gli investimenti intesi a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro e le competenze è fondamentale per aumentare la produttività e favorire una crescita inclusiva a lungo termine. Ulteriori investimenti in politiche attive del mercato del lavoro potrebbero promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, che rimane molto bassa, in particolare tra le donne e i giovani. Inoltre è fondamentale aumentare gli investimenti a favore dell'assistenza per l'infanzia e a lungo termine, prestando attenzione alle disparità geografiche nella disponibilità dei servizi. Investire nell'inclusione attiva permetterebbe di coinvolgere le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i bambini e i lavoratori poveri. Il sistema di istruzione e formazione è caratterizzato da ampie disparità regionali in termini di infrastrutture e risultati. Sono indispensabili investimenti adeguati per promuovere la qualità, l'inclusività e l'attinenza al mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione, nonché il miglioramento delle competenze e la riconversione professionale degli adulti, al fine di promuovere la parità di opportunità e stimolare la crescita a lungo termine.

⁽⁵⁷⁾ Legge 132/2018.

Riquadro 4.3.1 Monitoraggio dei risultati alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali

Il pilastro europeo dei diritti sociali funge da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea¹. Esso stabilisce venti principi e diritti essenziali in materia di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione e inclusione sociali. L'analisi contenuta nella relazione per paese è stata condotta alla luce dei principi del pilastro.

L'Italia presenta criticità per quanto riguarda numerosi indicatori del quadro di valutazione della

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE IN ITALIA		
Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro	Abbandono precoce di istruzione e formazione (% della popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni)	Situazione critica
	Divario di genere nei livelli di occupazione	Situazione critica
	Rapporto tra quintili di reddito (S80/S20)	Risultati modesti ma in miglioramento
	Rischio di povertà o di esclusione sociale (in %)	Da tenere sotto osservazione
	Giovani NEET (% della popolazione nella fascia di età 15-24 anni)	Situazione critica
Mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque	Tasso di occupazione (% della popolazione nella fascia di età 20-64 anni)	Situazione critica
	Tasso di disoccupazione (% della popolazione nella fascia di età 15-74 anni)	Da tenere sotto osservazione
	Tasso di disoccupazione di lunga durata (% della popolazione nella fascia di età 15-74 anni)	Situazione critica
	Crescita del reddito lordo disponibile delle famiglie pro capite	Da tenere sotto osservazione
	Reddito netto di un lavoratore a tempo pieno single che percepisce il salario medio	Nella media
Protezione e inclusione sociali	Effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà (pensioni escluse)	Situazione critica
	Bambini di età inferiore a 3 anni inseriti in strutture formali di cura dell'infanzia	Nella media
	Esigenze di cure mediche insoddisfatte dichiarate dall'interessato	Superiore alla media
	Livello delle competenze digitali delle persone	N/D

Gli Stati membri sono classificati secondo una metodologia statistica concordata con il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale. Tale metodologia esamina congiuntamente i livelli e le variazioni degli indicatori in confronto alle rispettive medie UE e classifica gli Stati membri in base a sette categorie (da "risultati migliori" a "situazioni critiche"). I risultati di un paese possono ad esempio essere considerati "superiori alla media" se il livello dell'indicatore è prossimo alla media UE, ma in rapido miglioramento. Per maggiori informazioni sulla metodologia si rimanda al progetto di relazione comune sull'occupazione 2019, COM (2018)761 final.

NEET: giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano.

situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali. Le condizioni del mercato del lavoro migliorano con molta lentezza e il persistere di un tasso elevato di disoccupazione ha avuto ripercussioni pesanti sulla situazione sociale. La disoccupazione giovanile, come anche il tasso di NEET, rimangono tra i più elevati dell'UE. Nonostante un divario di genere estremamente ampio, manca tuttora una strategia globale per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. L'impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà è limitato e la percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale rimane molto elevata. Per affrontare il problema, nel 2018 è stato introdotto un regime di lotta alla povertà che sarà rafforzato nel 2019.

Oltre a queste sfide, l'accesso agli alloggi sociali è estremamente limitato. Il sistema di edilizia popolare risente della scarsità di finanziamenti, delle difficoltà di coordinamento tra i diversi livelli di governo e della mancanza di una visione d'insieme strategica. Il parco di alloggi pubblici e sociali in Italia è tra i più ridotti dell'UE, a fronte di un crescente fabbisogno abitativo. Solo il 4 % della popolazione ha accesso al canone agevolato e tutti gli indicatori disponibili rivelano un elevato e crescente disagio abitativo. L'accesso agli alloggi sociali è praticamente precluso alle generazioni più giovani, in quanto gli occupanti tendono a rimanervi per tutta la vita. La situazione è preoccupante anche per i bambini (il 9,4 % vive in una famiglia colpita da onerosità eccessiva dei costi abitativi). Anche il fenomeno della deprivazione abitativa cronica è in aumento.

La definizione di regole chiare sulla rappresentatività delle parti sociali è fondamentale per istituire un quadro di contrattazione di secondo livello equo e trasparente. Il Patto per la fabbrica (marzo 2018) rappresenta un primo ma importante passo in tale direzione (cfr. sezione 4.3.1). Negli ultimi mesi sono stati conclusi importanti contratti collettivi per i settori chimico ed edile, che comprendono innovazioni in linea con i principi stabiliti in tale accordo. Nel giugno 2018, INPS e CNEL hanno inoltre concordato di creare un archivio comune di

tutti i contratti collettivi firmati in Italia. Si tratta di un'altra iniziativa positiva, che potrebbe contribuire ad affrontare il fenomeno dei contratti minori che fissano retribuzioni e condizioni di lavoro al di sotto degli standard fissati dai contratti principali.

¹ Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it

4.4. COMPETITIVITÀ E INVESTIMENTI

4.4.1. INVESTIMENTI E PRODUTTIVITÀ*

Fattori strutturali continuano a frenare la dinamica della produttività dell'Italia, limitando il potenziale per migliorare la competitività non di prezzo e favorire la crescita del PIL. Per quanto riguarda l'aumento della produttività, il divario tra l'Italia e il resto dell'UE resta ampio (sezione 1), soprattutto se il confronto viene fatto con il Sud del paese (sezione 4.4.3). La scarsa produttività aggregata dell'Italia, che nasconde differenze sostanziali tra le imprese, è legata ai bassi livelli di investimento e innovazione, alla scarsa concorrenza in diversi settori (sezione 4.4.2), alle carenze del quadro istituzionale e amministrativo e a un contesto imprenditoriale difficile (sezione 4.4.4). A seguito della raccomandazione del Consiglio del 2016, l'Italia prevede di designare un comitato nazionale per la produttività ⁽⁵⁸⁾.

L'aumento della produttività aggregata è limitato dalla maggiore importanza delle piccole imprese e dalla loro minore produttività rispetto ai paesi comparabili. In Italia, la minore produttività delle microimprese rispetto a quelle più grandi (Costa et al., prossima pubblicazione; Bugamelli et al., 2018) è amplificata dal loro maggiore contributo al valore aggiunto (29 % rispetto al 20,7 % dell'UE) e all'occupazione (46 % rispetto al 29,4 % dell'UE) (Commissione europea, 2018f). Le microimprese e le piccole imprese italiane sono meno produttive rispetto a quelle di altri paesi, anche considerando la specializzazione nei settori tradizionali. Ciò è dovuto anche alla carenza quantitativa e qualitativa di capitale umano, alla vulnerabilità della struttura finanziaria e al considerevole peso esercitato dalle imprese prevalentemente a conduzione familiare, in cui l'assunzione di dirigenti esterni è limitata (Bugamelli et al., 2018). Le medie e grandi imprese hanno una produttività simile a quella dei paesi comparabili, ma il loro peso è inferiore (rispettivamente lo 0,5 % e meno dello 0,1 % rispetto allo 0,9 % e allo 0,2 % dell'UE).

L'adozione di strategie di aumento della produttività da parte delle imprese più piccole è


limitata. In Italia circa un'impresa su due non innova ⁽⁵⁹⁾; i forti innovatori sono solo il 20 % nel settore manifatturiero e il 12 % nel settore dei servizi. E ciò nonostante il fatto che l'innovazione dei processi e a livello organizzativo - particolarmente rilevante per le imprese più piccole e per i settori tradizionali (Istat, 2018b) - e l'innovazione dei prodotti permettano di aumentare la produttività, anche delle piccole imprese. La capacità delle imprese più piccole di beneficiare delle sinergie lungo la catena del valore, conseguenti a investimenti innovativi, è limitata dall'alto grado di frammentazione verticale della catena di produzione italiana e dal basso livello di cooperazione formale tra le imprese (Istat, 2018b; Bugamelli et al., 2018; Confindustria, 2018a; Del Gatto et al., prossima pubblicazione). Ciò comporta una polarizzazione tra le imprese, che pone da un lato le numerose microimprese e piccole imprese - con risorse, competenze e propensione all'innovazione e all'esportazione verso i mercati esteri limitate - e dall'altro le poche imprese di maggiori dimensioni altamente innovative e produttive che operano sui mercati internazionali (Bugamelli et al., 2018). Bassi livelli di innovazione comportano anche una transizione più lenta verso un'economia verde ⁽⁶⁰⁾. Queste caratteristiche rendono le imprese più piccole particolarmente vulnerabili agli choc esterni e contribuiscono a spiegare l'aumento delle differenze tra imprese in termini di produttività durante la crisi (grafico 4.4.1).

⁽⁵⁹⁾ Secondo i dati risultanti dall'indagine comunitaria sull'innovazione 2014.

⁽⁶⁰⁾ Solo il 16 % delle imprese italiane offre prodotti o servizi verdi rispetto al 25 % dell'UE.

⁽⁵⁸⁾ I comitati nazionali per la produttività sono enti obiettivi, neutrali e indipendenti che possono esaminare le sfide in materia di produttività, contribuendo alla definizione di politiche fondate su dati oggettivi e rafforzando la titolarità nazionale delle riforme strutturali.

Grafico 4.4.1: **Differenze tra le imprese in termini di produttività in Italia (2001=100)**



Fonte: CompNET

La debole dinamica dei settori ad alta intensità di conoscenza limita le prospettive di produttività nel medio-lungo termine.

La quota di valore aggiunto nei settori ad alta intensità di conoscenza è bassa. Tale quota è peraltro stagnante nei settori manifatturieri ad alta e medio-alta tecnologia (questi ultimi sono tornati ai livelli pre-crisi solo nel 2017) e addirittura in calo nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alta tecnologia (dal 4,6 % del 2007 al 4,2 % del 2016). I servizi al mercato hanno registrato un calo della produttività del lavoro del 5 % rispetto al 2000, mentre il loro contributo al valore aggiunto è aumentato (di 2,5 punti percentuali). L'aumento della produttività del lavoro continua a concentrarsi nel settore manifatturiero (+20 %), il cui contributo al valore aggiunto invece è diminuito.

Le cause del debole aumento della produttività vanno ravvisate anche negli scarsi investimenti privati e pubblici.

Il divario a livello di investimenti tra l'Italia e la zona euro è quasi raddoppiato dalla crisi ad oggi. La composizione resta sbilanciata verso gli investimenti delle famiglie e delle attività manifatturiere a scapito di quelli delle imprese e dei servizi professionali. Nel 2017 gli investimenti privati sono stati pari al 15,7 % del PIL, ancora 3 punti percentuali al di sotto del livello pre-crisi e 2,5 punti percentuali al di sotto della media della zona euro. Tuttavia, la lieve accelerazione degli investimenti privati nel 2017 ha ridotto il divario rispetto alla zona euro. Gli investimenti pubblici sono diminuiti

costantemente, passando dal 3 % al 2 % del PIL tra il 2008 e il 2017 ⁽⁶¹⁾.

Il miglioramento dei fattori strutturali è fondamentale per aumentare gli investimenti e la produttività. Gli ostacoli a lungo termine agli investimenti sono più significativi in Italia che nei paesi comparabili (BEI, 2018; Barbku et al., 2015). Oltre all'importanza delle piccole imprese e alla scarsa specializzazione dell'economia italiana nei settori ad alta intensità di conoscenza, vi sono altri fattori, strettamente connessi a quelli appena citati, che ostacolano gli investimenti. Le analisi econometriche (Briguglio et al., prossima pubblicazione) indicano che il credito bancario limitato, la pressione fiscale sulle società e la scarsa istruzione sono importanti ostacoli agli investimenti, mentre l'aumento dell'autofinanziamento e del capitale proprio delle imprese, il miglioramento del contesto imprenditoriale (sezione 4.4.4) e una maggiore istruzione trainano gli investimenti. Sebbene possano indirettamente causare un peggioramento delle condizioni di finanziamento, gli investimenti pubblici possono attirare investimenti privati (grafico 4.4.2), creando condizioni favorevoli, ad esempio mediante la promozione delle infrastrutture pertinenti (ad esempio nel campo della ricerca, dei trasporti e dell'energia). Tuttavia, a tal fine sono essenziali una progettazione adeguata e la realizzazione efficace degli investimenti pubblici.

Sebbene l'accesso ai mercati dei capitali sia un fattore essenziale per stimolare gli investimenti, il sostegno politico si sta in parte smorzando. La capitalizzazione delle attività non finanziarie è ancora bassa e l'abolizione dell'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio potrebbe disincentivare le imprese dal ricorrere al finanziamento con capitale di rischio (sezione 4.1). L'eccessiva dipendenza delle imprese italiane dalle banche, unita alla contrazione del credito dovuta alla quota consistente di crediti deteriorati (sezione 4.2), frena gli investimenti, mentre l'accesso non bancario ai finanziamenti è un incentivo cruciale, soprattutto per le attività immateriali (grafico

⁽⁶¹⁾ Paesi comparabili come la Spagna e la Germania presentano un livello di investimenti analogo (rispettivamente il 2 % e il 2,2 % del PIL), mentre in Francia gli investimenti pubblici sono di gran lunga superiori (3,4 %). La media della zona euro è pari al 2,6 % del PIL.

4.4.2). La contrazione del credito è dovuta anche a fattori inerenti alla domanda (Angelini, 2018). Sebbene meno del 20 % delle piccole imprese abbia dichiarato che il fondo di garanzia per le PMI è stato efficace nello stimolare gli investimenti nel 2017 (Istat, 2018b), l'impatto delle misure a sostegno sia del credito bancario sia dei finanziamenti basati sul mercato è stato generalmente positivo (sezione 4.2).

Gli incentivi fiscali volti a ridurre la pressione fiscale sulle società sono stati favorevoli agli investimenti. Durante la crisi l'onere fiscale effettivo per le società ha contribuito a rallentare gli investimenti privati (grafico 4.4.2). Il superammortamento degli investimenti in capitale fisico del Piano Impresa 4.0, invece, ha contribuito alla ripresa degli investimenti in macchinari ed altre attrezzature registrata nel 2017. Questa misura temporanea non sarà prorogata ma dal 2019 è stata introdotta una nuova riduzione strutturale dell'imposta sui profitti reinvestiti (sezione 4.1).

I regimi pubblici di sostegno agli investimenti innovativi restano temporanei e la loro efficienza non è stata ancora valutata in modo approfondito. Generalmente gli incentivi fiscali a favore delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) hanno effetti positivi ma modesti sugli investimenti in attività immateriali (grafico 4.4.2). Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione del pacchetto Impresa 4.0, i dati provvisori indicano che si è rivelato efficace nello stimolare le decisioni di investimento nel 2017. La deduzione del 250 % degli investimenti in tecnologie innovative (iperammortamento), comprese le TIC, e il credito d'imposta per gli investimenti in R&S sono stati considerati abbastanza efficaci nello stimolare nel 2017 le decisioni di investimento di quasi il 50 % delle imprese, in particolare quelle più grandi (Istat, 2018b). Secondo le autorità italiane, il credito d'imposta per gli investimenti in R&S è stato ampiamente utilizzato dalle imprese dei settori industriali e solo marginalmente dalle imprese del settore dei servizi, la cui produttività registra ritardi particolarmente evidenti. Sia l'iperammortamento che il credito d'imposta per gli investimenti in R&S sono stati prorogati nel 2019, ma saranno ridotti in media, soprattutto per gli investimenti più importanti. La maggior parte di queste misure è ancora temporanea e instabile in un contesto in cui l'84 % delle imprese italiane

vede l'incertezza sul futuro come un ostacolo alle decisioni di investimento (BEI, 2018). Rendere permanenti alcune di queste misure sulla base di una valutazione approfondita ne aumenterebbe l'incisività, anche agevolando la pianificazione degli investimenti da parte delle imprese. Una maggiore attenzione agli investimenti in specifici settori di ricerca può essere conseguita più efficacemente attraverso il sostegno pubblico diretto (Nascia et al., 2018).

Occorrono investimenti adeguati in capitale umano, innovazione e capacità amministrativa rafforzata e bisogna ridurre le disparità regionali in tutti i settori. Per promuovere gli investimenti pubblici e privati è indispensabile investire nell'istruzione superiore e nelle competenze (sezione 4.3). Gli investimenti nell'innovazione e il sostegno all'efficienza delle piccole imprese rafforzerebbero la produttività. Il miglioramento della capacità amministrativa è un presupposto indispensabile per garantire l'efficacia nell'erogazione degli investimenti pubblici e nell'utilizzo dei fondi dell'UE. Ciò potrebbe rafforzare l'impatto degli investimenti nella banda larga, nei trasporti, nella gestione delle risorse idriche e nell'economia circolare, tutti ambiti in cui il Sud ha accumulato un notevole ritardo. Affrontando le cause della minore produttività delle regioni che presentano i ritardi maggiori e integrando le considerazioni ambientali negli investimenti settoriali si contribuirebbe alla crescita a lungo termine in un'economia inclusiva e sostenibile.

Gli investimenti in capitale umano sono necessari anche per contrastare la lentezza con cui l'Italia sta passando a un'economia basata sulla conoscenza. Mentre la disponibilità di capitale umano è correlata in modo positivo e significativo al numero di start-up innovative (UPM, 2018), la spesa per i diplomati in possesso di un titolo di studio post-secondario è bassa (sezione 4.3), il che ostacola l'innovazione e l'aumento della produttività. La situazione è peggiore nei settori connessi all'innovazione, come dimostra la minore percentuale di laureati rispetto all'UE in discipline quali l'informatica (0,6 % rispetto al 2,5 % dell'UE nel 2016), le scienze e l'ingegneria (12,2 % rispetto al 15,5 % dell'UE). È necessario incentivare gli studi in questi campi e rafforzare le competenze specifiche, ad esempio

quelle finanziarie, anche attraverso la formazione sul posto di lavoro.

Per avere un impatto sulla produttività è necessaria un'ampia promozione delle competenze digitali nel processo di trasformazione digitale. Gli investimenti nelle tecnologie a banda larga devono essere accompagnati dallo sviluppo delle competenze in materia di TIC, anche da parte dei dirigenti. La frammentazione del sistema produttivo in piccole imprese rallenta il processo di digitalizzazione, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese non possono beneficiare delle economie di scala o di un approccio coordinato (Istat, 2018b; Confindustria 2018b).


Le politiche che promuovono la conoscenza e la cooperazione tra le imprese più piccole vanno nella giusta direzione. Misure quali i distretti tecnologici e i contratti di rete, che favoriscono la cooperazione tra le imprese e lo sfruttamento delle economie di scala, hanno migliorato le prestazioni delle imprese partecipanti (Confindustria, 2017; Istat, 2018c). I centri di competenza, non ancora attivati, sono intesi a garantire il trasferimento tecnologico alle PMI per le tecnologie dell'Industria 4.0 e la correlata formazione in materia di TIC. I poli dell'innovazione digitale, di cui 21 già operativi, accompagnano la trasformazione digitale delle PMI e la loro aggregazione in catene del valore digitale più grandi.

È necessario aumentare il basso livello degli investimenti in attività immateriali. Dall'inizio del 2000 gli investimenti in attività immateriali e, più nello specifico, nelle attività di R&S (rispettivamente il 2,9 % e l'1,4 % del PIL nel 2017) sono stati notevolmente inferiori alla media della zona euro (dove sono stati rispettivamente del 4,1 % e del 2,2 % nel 2017). Anche la spesa per le attività di R&S è al di sotto dell'obiettivo UE 2020 per l'Italia (1,5 % del PIL). La spesa in R&S delle imprese è particolarmente bassa rispetto alla media della zona euro (0,8 % del PIL rispetto all'1,4 % della zona euro nel 2017). Tuttavia, per le PMI è aumentata passando dallo 0,13 % allo 0,22 % del PIL tra il 2007 e il 2015, sebbene sia ancora al di sotto della media UE dello 0,3 %. Il sostegno pubblico alla spesa delle imprese, nonostante sia ancora basso, è aumentato, passando dallo 0,05 % allo 0,12 % del PIL tra il

2008 e il 2016; tale aumento è ascrivibile in proporzione sempre maggiore agli incentivi fiscali (0,08 % rispetto allo 0,02 % nel 2008) (OCSE, 2018). Anche la spesa pubblica in R&S è inferiore alla media della zona euro (0,5 % del PIL rispetto allo 0,7 % della zona euro) e dal 2012 ha registrato un calo, imputabile soprattutto alla costante diminuzione della spesa nel settore dell'istruzione superiore, nonostante il suo potenziale di catalizzare gli investimenti privati in attività immateriali (Briguglio et al., prossima pubblicazione).

Occorre investire di più nella capacità amministrativa del settore pubblico, soprattutto a livello locale. L'inadeguatezza del capitale umano nel settore pubblico limita la capacità di valutare, selezionare e gestire i progetti di investimento, compresi quelli finanziati dall'UE. La scarsa capacità amministrativa del settore pubblico italiano, a livello sia nazionale che locale (sezione 4.4.3), rappresenta un ostacolo agli investimenti in tutti i settori e impedisce l'effettiva realizzazione dei progetti di investimento. Ciò incide negativamente anche sull'utilizzo dei fondi dell'UE, ambito in cui l'Italia è indietro rispetto alla media dell'UE (riquadro 2.1). Vi è una generale necessità di fornire alle amministrazioni centrali e locali assistenza tecnica nella pianificazione, nella valutazione e nel monitoraggio dei progetti di investimento, garantendo nel contempo il sostegno operativo nell'individuazione e nella risoluzione di eventuali strozzature. I due organi istituzionali centralizzati (Centrale per la gestione delle opere pubbliche e InvestItalia) che dovrebbero essere attivati nel 2019 rappresentano un passo avanti in questa direzione, al pari di iniziative analoghe del ministero dell'Ambiente. L'intenzione del governo di creare una task force per gli investimenti pubblici andrebbe nella stessa direzione. Anche l'attuazione della riforma sulla professionalizzazione degli acquirenti pubblici (sezione 4.4.4) contribuirebbe a questo obiettivo.

Grafico 4.4.2: Contributi stimati agli investimenti (imprese e attività immateriali)



- (1) I contributi stimati corrispondono all'impatto indipendente di ciascuna variabile esplicativa (cfr. la legenda) sulla tendenza degli investimenti sulla base dei coefficienti stimati del modello dell'acceleratore aumentato.
- (2) I dati si riferiscono alle serie temporali per l'Italia per il periodo dal 1999 al primo trimestre del 2018 (imprese) e il periodo dal 1996 al primo trimestre del 2018 (attività immateriali). I dati sugli investimenti e i dati macroeconomici provengono dalla contabilità nazionale.
- (3) I finanziamenti bancari corrispondono alla percentuale di crediti deteriorati. I finanziamenti non bancari corrispondono all'autofinanziamento e al capitale proprio delle imprese.
- (4) L'istruzione si riferisce all'istruzione terziaria (compreso l'impatto della sovraistruzione).
- (5) Il contesto imprenditoriale è rappresentato dall'indice della Banca mondiale Doing Business.
- (6) Gli investimenti pubblici per le attività immateriali si riferiscono alle attività di R&S.
- (7) Il ciclo economico corrisponde al PIL precedente.
- (8) EPL è l'acronimo di Employment Protection Legislation e fa riferimento alla legislazione di protezione del lavoro (OCSE) per l'impiego temporaneo.

Fonte: D. Briguglio et al. (prossima pubblicazione)

Sfide particolari

L'Italia è indietro nel promuovere l'accesso ad internet ad altissima velocità (100 Mbps) per tutti. Nonostante questo obiettivo dell'Agenda digitale 2020, nel 2017 il 15,5 % delle imprese italiane non aveva accesso a una connessione a banda larga adeguatamente veloce (a fronte di una media UE del 10,6 %) e solo il 23,9 % delle famiglie aveva accesso alla banda larga ultraveloce nel 2018 (a fronte di una media UE del 60,0 %). In alcune aree ("aree bianche") le infrastrutture per la banda larga ultraveloce non sono ancora disponibili e nessun operatore ha in programma di investire nelle reti di prossima generazione (almeno 30 Mbps) nei prossimi anni (sezione 4.4.3), mentre in altre aree è presente una sola infrastruttura ("aree grigie"). I piani d'investimento privato coprono solo il 43 % del fabbisogno di investimenti per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale 2020 (MISE, 2015).

Si stanno registrando ritardi di attuazione per gli investimenti nella banda larga. Due delle tre gare pubbliche indette dal governo per garantire la diffusione delle reti NGA in tutte le "aree bianche" (la prima fase della strategia per la banda larga

ultraveloce, cofinanziata con fondi dell'UE) si sono concluse con l'aggiudicazione dell'appalto solo nella seconda metà del 2017, e la terza si è conclusa solo all'inizio del 2019, tutte dopo lunghe vertenze giudiziarie. Questo inizio tardivo, combinato con ritardi nella pianificazione operativa delle opere e nella concessione delle autorizzazioni locali (che vedono coinvolti oltre 6 700 comuni), potrebbe posticipare l'assorbimento dei fondi dell'UE e mettere a repentaglio la tempestiva realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale 2020. Inoltre, anche la seconda fase della strategia, intesa a promuovere la connettività ultraveloce nelle "aree grigie", è in stallo, in attesa che il governo italiano presenti il piano alla Commissione europea perché venga sottoposto a controllo in relazione agli aiuti di Stato.

Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il 2030 richiede consistenti investimenti verdi. Sebbene l'Italia sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 in materia di emissioni di gas a effetto serra e rinnovabili (con una diminuzione delle emissioni del 20 % rispetto all'obiettivo dell'11 % per il 2017), negli ultimi

anni i progressi hanno registrato una fase di stallo. Nel 2016 il consumo di energia finale è aumentato, evidenziando un rischio negativo per il conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica del 2020. Il settore delle rinnovabili italiano è il più sviluppato in Europa dopo quello della Germania in termini di posti di lavoro diretti e indiretti (179 000 nel 2016); ulteriori politiche in linea con i nuovi obiettivi per il 2030 possono stimolare la crescita e creare fino a 115 000 nuovi posti di lavoro all'anno ⁽⁶²⁾.

Sono necessari investimenti per migliorare le infrastrutture energetiche. Tali investimenti possono contribuire a rendere il sistema energetico più resiliente, sicuro e flessibile, rafforzando nel contempo l'integrazione del mercato e riducendo i divari di prezzo. La rete elettrica italiana non è ancora sufficientemente attrezzata per far fronte all'aumento degli scambi transfrontalieri e alla diffusione delle energie rinnovabili variabili previsti per il 2030. Si stima che nei prossimi 10 anni saranno necessari 10 miliardi di EUR per modernizzare la rete di trasmissione dell'energia elettrica ⁽⁶³⁾. Una rete del gas diversificata e flessibile, che comprenda rotte di importazione, può integrare più facilmente i diversi settori della domanda e il passaggio a combustibili diversi. Il gestore della rete di trasporto del gas italiano prevede 5,7 miliardi di investimenti aggiuntivi nel periodo 2018-2022 ⁽⁶⁴⁾.

Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è un documento di orientamento fondamentale per stabilire le esigenze di investimento nel campo della decarbonizzazione e dell'energia. È attualmente in atto la revisione degli obiettivi della strategia energetica nazionale per il 2017, anche in considerazione dei nuovi obiettivi dell'UE in materia di energia per il 2030. Nel suo progetto di piano nazionale per l'energia e il clima adottato il 31 dicembre 2018 ⁽⁶⁵⁾ l'Italia ha fornito una panoramica delle esigenze di investimento fino al 2030 per le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia: gli investimenti necessari ammontano a 13,2 miliardi

l'anno. Le informazioni fornite contribuiranno ulteriormente all'individuazione e alla valutazione delle esigenze di investimento dell'Italia in materia di energia e clima.

È necessario integrare le politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi in tutti i settori, compreso il settore dei trasporti. Le emissioni nei settori non coperti dal sistema ETS dell'UE dovrebbero diminuire del 21 % tra il 2005 e il 2020 (rispetto all'obiettivo del 13 %) e del 25 % tra il 2005 e il 2030 (rispetto all'obiettivo del 33 %). Anche se dare priorità alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per gli investimenti a lungo termine rappresenta una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi, i ritardi nell'intervento comporteranno un aumento dei costi necessari per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi, oltre a fornire disincentivi a un settore privato sempre più propenso a effettuare investimenti "verdi". I fondi strutturali e di coesione sono già stati utilizzati per favorire l'attuazione di azioni connesse all'adattamento ⁽⁶⁶⁾, anche nel settore delle risorse idriche. Occorre tuttavia fare di più per completare e attuare il piano nazionale di adattamento in modo coordinato in tutti i settori e a tutti i livelli di governance, anche sostenendo le città firmatarie del Patto dei sindaci. Investire nel trasporto e nelle infrastrutture sostenibili consente di affrontare non solo le sfide ambientali ma anche quelle connesse alla mobilità, ritenute dalle imprese un ostacolo importante alle attività di investimento, e di intervenire per ovviare al problema della carenza di investimenti, che riguarda il 50 % dei comuni (BEI, 2018).

Nel settore dei trasporti l'Italia non ha conseguito gli obiettivi della sua strategia di investimento nelle infrastrutture (Connettere l'Italia). I progressi nella realizzazione degli investimenti previsti nel trasporto ferroviario e stradale e nella mobilità urbana sostenibile sono stati molto limitati. Le cause vanno ravvisate nei ritardi amministrativi, nelle inefficienze a livello di

⁽⁶²⁾ Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, 31 dicembre 2018, pag. 224.

⁽⁶³⁾ TERNA, Piano di Sviluppo 2018.

⁽⁶⁴⁾ SNAM, Piano Strategico 2018-2022.

⁽⁶⁵⁾ In linea con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

⁽⁶⁶⁾ Nel quadro dell'accordo di partenariato per l'Italia (2014-2020) sono stati stanziati 2 743 milioni di EUR per l'obiettivo tematico "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi", di cui 989 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 1 753 milioni di EUR dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

spesa e nei tempi lunghi per il recepimento delle nuove direttive sugli appalti e le concessioni e sul contenzioso, anche se le controversie per i piccoli progetti si sono ridotte con l'introduzione di una tariffa dissuasiva per l'avvio dei ricorsi amministrativi. Il governo intende riorientare gli investimenti verso i progetti più piccoli, ad esempio quelli concernenti la mobilità urbana, che sono più facili da realizzare.

Sono necessari investimenti per migliorare la qualità delle infrastrutture di trasporto e avvicinarla alla media dell'UE. Il quadro di valutazione dei trasporti dell'UE indica un livello di qualità delle infrastrutture inferiore alla media dell'UE, soprattutto per i porti. Lo stato di manutenzione è una chiara fonte di preoccupazione, come dimostrato dal crollo del ponte Morandi a Genova. Il governo ha dato priorità alle attività di manutenzione e messa in sicurezza con un piano di monitoraggio dello stato di manutenzione di tutte le infrastrutture e la creazione di una nuova agenzia incaricata della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali. A tale riguardo, per il 2019 è stato concesso all'Italia un ammontare di flessibilità di 1 miliardo di EUR per le norme di bilancio dell'UE in relazione a un piano di investimenti per la sicurezza delle infrastrutture stradali simili al ponte Morandi.

L'Italia non svolge ancora il suo ruolo chiave nella strategia europea per i trasporti. L'Italia è attraversata da 4 corridoi della rete centrale TEN-T che coprono i principali flussi di trasporto in Europa. Questi assi di trasporto sono di vitale importanza per l'economia delle esportazioni dell'Italia e soprattutto per i porti. Tuttavia, il governo sta attualmente riconsiderando la logica socioeconomica del suo impegno in importanti progetti di rilevanza europea, come la galleria di base del Brennero e la galleria di base Lione-Torino. Dopo avere avviato una nuova analisi costi-benefici per quattro importanti progetti relativi alle infrastrutture, nel dicembre 2018 il governo ha annunciato che avrebbe ritardato ulteriormente le gare d'appalto per il progetto della galleria di base Lione-Torino. L'impegno politico e finanziario a lungo termine a livello nazionale e regionale è fondamentale per l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia dal regolamento TEN-T in relazione al completamento della rete centrale entro il 2030.

4.4.2. CONCORRENZA E INTEGRAZIONE DEL MERCATO UNICO*

I servizi rappresentano una parte consistente e sempre più importante dell'economia italiana. I servizi al mercato nel 2017 hanno contribuito al 48,1 % del valore aggiunto lordo, rispetto al 45,6 % del 2000. Pertanto, l'efficienza e il livello di concorrenza di questi settori hanno un impatto sempre maggiore sulla produttività dell'intera economia, sia direttamente (sezione 4.4.1) sia come input per altre attività imprenditoriali. Secondo alcuni studi (UPM, 2018), la riduzione delle restrizioni normative per i servizi professionali e il commercio al dettaglio ha un impatto positivo sulla produttività totale dei fattori nei settori citati. Un analogo impatto positivo riguarda anche i settori manifatturieri. Secondo quanto suggerito dalla Banca d'Italia, la riduzione delle restrizioni normative nei settori non manifatturieri indurrebbe un aumento della produttività pari al 25-29 % in Italia (Bugamelli et al, 2018).

I servizi alle imprese sono ancora fortemente regolamentati. Secondo la Commissione il livello generale di restrittività in Italia è superiore alla media ponderata dell'UE per sei delle sette professioni analizzate⁽⁶⁷⁾. Inoltre, il nuovo indice STRI dell'OCSE⁽⁶⁸⁾ per i servizi alle imprese, i servizi informatici e i servizi nel settore edile e nel settore commerciale in Italia è più elevato rispetto alla media. Lo scarso livello di dinamismo e di concorrenza esistente in questi settori è confermato anche dal basso tasso di ricambio delle imprese (15,5 % in Italia rispetto al 18,1 % dell'UE nel 2015)⁽⁶⁹⁾. Inoltre, dal 2018 sono stati creati diversi nuovi ordini professionali nel settore sanitario, ad esempio per i fisioterapisti, con nuove attività riservate.

Il settore del commercio al dettaglio è fortemente regolamentato e sono state annunciate nuove restrizioni. Nonostante gli efficaci provvedimenti di liberalizzazione del 2012, sul settore del commercio al dettaglio grava

⁽⁶⁷⁾ La Commissione europea ha elaborato dati degli Stati membri basati su un indicatore composito, integrati da una ricerca della Commissione (Commissione europea, 2017)

⁽⁶⁸⁾ Indice di restrittività dei servizi, OCSE, 2017a.

⁽⁶⁹⁾ Il tasso di ricambio delle imprese è calcolato come il rapporto tra la somma delle imprese nuove e delle imprese cessate e il numero totale di imprese nell'anno *t*.

ancora un'eccessiva regolamentazione. Secondo l'indicatore di restrittività della Commissione per tale settore, nel 2018 l'Italia è stata uno degli Stati membri con maggiori restrizioni, con risultati peggiori rispetto alle economie comparabili (grafico 4.4.3). Le restrizioni riguardano soprattutto l'apertura di negozi al dettaglio. Secondo la Commissione, alla procedura di autorizzazione per l'apertura di un nuovo punto vendita si applicano condizioni rigorose. L'Italia è anche tra i paesi dell'UE che richiedono il maggior numero di permessi nel corso della procedura ⁽⁷⁰⁾. Scoraggiando l'ingresso di nuovi soggetti, queste regole tendono a influenzare le dinamiche di mercato, tutelando gli operatori già esistenti e incidendo negativamente sulla produttività già scarsa del commercio al dettaglio (Commissione europea, 2016a). Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività quotidiane dei dettaglianti, mentre gli orari di apertura dei negozi sono completamente liberalizzati, permangono restrizioni alla promozione delle vendite e alla distribuzione di alcuni prodotti, compresi i farmaci da banco. La situazione potrebbe peggiorare se l'Italia facesse marcia indietro sulle riforme precedenti regolamentando nuovamente l'orario di apertura dei negozi, come annunciato. Infine, la percentuale di consumatori che segnalano pratiche commerciali sleali e altre pratiche illecite adottate dai dettaglianti è attualmente ben al di sopra della media UE (Commissione europea, 2019b).

Il regime per l'assegnazione delle autorizzazioni con limitazioni è ancora poco chiaro e ampiamente discrezionale. L'effettivo rilascio di concessioni per l'uso degli spazi pubblici per la fornitura di un'ampia gamma di servizi (connessi al commercio, al turismo, all'energia e alle attività industriali) non rispetta i principi della concorrenza e della trasparenza. Inoltre, le riassegnazioni sono spesso soggette a proroghe *ex lege* ripetute. Ciò incide negativamente sull'ingresso e sugli investimenti in questi settori, come pure sulla gestione delle risorse limitate. Ad esempio, nel settore del commercio ambulante alla fine del 2017 il legislatore ha prorogato nuovamente le "vecchie" autorizzazioni fino a dicembre 2020 ⁽⁷¹⁾. Recentemente ha inoltre stabilito la proroga

automatica generalizzata delle concessioni per gli stabilimenti balneari. La recente individuazione a livello amministrativo dei principi di trasparenza da applicare per l'assegnazione dei diritti di utilizzo delle aree pubbliche nei porti ⁽⁷²⁾ potrebbe costituire un passo nella giusta direzione, purché l'applicazione avvenga in modo efficace.


L'economia collaborativa ha un forte potenziale di crescita in Italia. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2018, il 18 % dei partecipanti in Italia ha utilizzato un servizio offerto attraverso piattaforme collaborative. Mentre solo il 5 % dei partecipanti al sondaggio ha offerto servizi, il 24 % ha dichiarato di considerare tali piattaforme come privati cittadini. Nonostante questo potenziale, manca ancora un approccio normativo globale, con elementi specifici per settore. Una regolamentazione eccessiva minaccia il corretto funzionamento di alcuni settori (ad esempio il trasporto collaborativo). In altri settori, la creazione di condizioni di parità ridurrebbe gli svantaggi rispetto agli operatori tradizionali (ad esempio nel settore della ricettività/alberghiero). Inoltre, alcuni aspetti degli obblighi del 2017 riguardanti le piattaforme e relativi alla riscossione delle imposte per conto di portatori di interessi non professionali sollevano questioni giuridiche e pertanto creano incertezza, rallentando ulteriormente lo sviluppo del settore. L'assenza di una strategia chiara, accompagnata da una regolamentazione locale frammentata e spesso molto restrittiva, costituisce un onere soprattutto per il settore del turismo tradizionale. Ciò desta preoccupazione, visto che il turismo rappresenta il 5 % del PIL (2017), è anticiclico e geograficamente omogeneo (Bugamelli et al., 2018).

⁽⁷²⁾ ART, delibera n. 57/2018.

⁽⁷⁰⁾ Gli obblighi comprendono la comunicazione di dati economici, una serie di valutazioni d'impatto differenti e requisiti specifici connessi all'ubicazione.

⁽⁷¹⁾ Legge n. 205/2017 e risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico.

Grafico 4.4.3: Restrittività nel settore del commercio al dettaglio, 2018



Fonte: Commissione europea, 2018

Nonostante le liberalizzazioni, i prezzi dell'energia restano elevati. Secondo la Commissione, a livello di mercato all'ingrosso la concentrazione del mercato dell'energia in Italia si è ridotta ed è inferiore alla media dell'UE⁽⁷³⁾. Ciò ha indotto una riduzione dei prezzi all'ingrosso, che tra il 2005 e il 2015 sono calati rispettivamente del 14,3 % e del 28,4 % per il settore dell'energia elettrica e quello del gas. Tuttavia, a causa del mix energetico, della struttura della rete, degli oneri e della componente fiscale, tali prezzi sono ancora tra i più alti dell'UE. A livello della vendita al dettaglio, l'elevato livello di concentrazione del mercato e le imposte e i prelievi pesanti contribuiscono a far sì che i prezzi siano ancora tra i più alti dell'UE per entrambi i mercati. Tuttavia, tra il 2016 e il 2017 i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica per le famiglie si sono notevolmente ridotti (-11,2 %) (ACER/CEER, 2018). Tale tendenza va letta unitamente all'aumento del tasso annuo di cambio di fornitore delle utenze domestiche (8 % nel 2015 per l'energia elettrica a fronte di una media UE del 6,3 %). La strategia nazionale del 2017, attualmente in fase di revisione, propone di ridurre il divario di prezzo tra l'Italia e i paesi europei comparabili, anche con la piena liberalizzazione dei mercati finali e la progressiva riduzione degli oneri di sistema.

⁽⁷³⁾ Indice Herfindahl-Hirschmann, Commissione europea, dati di Platts PowerVision sulla capacità installata.

Gli sforzi volti a eliminare gli ostacoli normativi si sono arenati dopo l'adozione nel 2017 della legge annuale del 2015 sulla concorrenza, mentre potrebbero essere introdotte nuove restrizioni. Poco dopo l'adozione della legge sono state introdotte nuove restrizioni, come l'equo compenso⁽⁷⁴⁾ per le professioni regolamentate. Inoltre, la metà dei decreti attuativi della legge del 2015 sulla concorrenza deve ancora essere adottata, mentre la graduale eliminazione delle tariffe regolamentate nel settore dell'energia è stata rinviata dal 2019 alla metà del 2020. Le misure di attuazione relative alla riorganizzazione del trasporto con taxi e con noleggio di mezzi privati non sono state adottate nei tempi previsti dalla delega concessa. Mentre la legge sulla concorrenza ha aumentato il numero e la portata geografica delle attività dei notai, le successive modifiche alla legge notarile suggeriscono la possibilità per gli ordini locali di limitare la concorrenza tra i fornitori⁽⁷⁵⁾. Il governo ha annunciato una nuova legge sulla concorrenza, ma non sono stati ancora forniti dettagli circa i contenuti e i tempi. Le restrizioni potrebbero aumentare con le misure annunciate per il settore del commercio al dettaglio, intese ad annullare alcuni passi avanti fatti con la liberalizzazione degli orari di apertura (soprattutto la domenica), risalente al 2012.

4.4.3. DIMENSIONE REGIONALE

Il divario in termini di PIL e di produttività rispetto alla media UE si sta allargando per tutte le regioni italiane, in particolare nel Sud. Nel 2016 circa un terzo delle regioni NUTS 2 italiane, tutte situate nel Mezzogiorno, registra un ampio ritardo di sviluppo, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE (e sotto il 59 % nelle regioni più povere). Le disparità tra le regioni italiane rimangono elevate. Dal 2010 la produttività del lavoro è diminuita in tutte le regioni italiane rispetto alla media UE, ma in alcune regioni meridionali è inferiore all'80 % di tale media. Nel 2016 la produttività apparente del


⁽⁷⁴⁾ Valutazione dell'equità delle tariffe. Questo sistema potrebbe comportare la reintroduzione di soglie tariffarie minime per i servizi prestati alle imprese, limitando così potenzialmente la concorrenza sui prezzi.

⁽⁷⁵⁾ Articolo 93 ter, comma 1 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

lavoro⁽⁷⁶⁾ al Sud variava tra il 76 % (Calabria) e l'89 % (Abruzzo) della media nazionale. Nel periodo 2010-2016 la produttività è diminuita mediamente dello 0,5 % l'anno, ossia in misura superiore rispetto al valore nazionale.

Le regioni meridionali risentono di debolezze strutturali e di un calo nell'afflusso di spesa pubblica. La competitività delle regioni meridionali resta al di sotto della media nazionale⁽⁷⁷⁾. Nel Mezzogiorno la base industriale continua a essere dominata dalle microimprese, dalla minore internazionalizzazione, dalla minore integrazione nella catena del valore e da un più limitato accesso ai finanziamenti (Svimez, 2017 e 2018). Inoltre, dalla crisi economica e finanziaria in poi la spesa pubblica pro capite è sistematicamente inferiore nelle regioni meridionali (Confindustria e SRM, 2018).

Grafico 4.4.4: **Dispersione regionale in Italia per determinate variabili macroeconomiche**



Fonte: Eurostat

Gli squilibri territoriali sono aumentati dalla crisi ad oggi, ma recentemente sono migliorati gli investimenti privati al Sud. Gli investimenti,

⁽⁷⁶⁾ La produttività apparente del lavoro è definita come il valore aggiunto al costo dei fattori diviso per il numero di occupati.

⁽⁷⁷⁾ *Regional Competitiveness Index 2016*, Commissione europea

che già prima della crisi erano maggiori al Nord, con la crisi sono diminuiti di più al Sud (-32 % contro -20 % al Centro-Nord) (Svimez 2018; Briguglio *et al.*, di prossima pubblicazione). Nel 2015 è iniziata la ripresa degli investimenti privati nel Mezzogiorno e il valore aggiunto generato dal settore manifatturiero meridionale è cresciuto complessivamente di oltre il 12,4 % nel periodo 2015-2017, tendenzialmente in misura più che doppia rispetto al resto del paese (5,4 %). Tuttavia, si prevede un rallentamento della ripresa e i divari in termini sia di consumi che di investimenti rimangono ampi (Svimez, 2018).

La divergenza tra Nord e Sud per quanto riguarda gli investimenti è particolarmente marcata nell'ambito delle attività immateriali e dell'innovazione. Il numero di occupati nel comparto dell'alta tecnologia è quasi doppio al Nord (3,7 % contro 2 %) e la spesa per R&S è 1,5 volte maggiore (1,4 % del PIL regionale, rispetto allo 0,9 % del PIL regionale al Sud). Il numero di brevetti pro capite è 10 volte maggiore al Nord rispetto al Sud (106,8 contro 10,1 per milione di abitanti) (Nascia *et al.*, 2018).

Le debolezze dell'ecosistema dell'innovazione al Sud limitano l'impatto delle misure a sostegno degli investimenti privati. L'industria manifatturiera meridionale ha beneficiato degli incentivi fiscali previsti dal piano Impresa 4.0. Tuttavia, la maggiore debolezza della situazione pregressa, ad esempio il livello locale di istruzione e innovazione, ne ha limitato l'impatto. Secondo i dati delle autorità italiane, il credito d'imposta per R&S è stato assorbito in prevalenza dalle imprese del Nord (70 % dei costi totali rispetto a solo il 10 % per le imprese meridionali nel 2017), mentre il 54 % delle imprese beneficiarie della legge sulle start-up si trova in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto (UPM, 2018).

Il Sud è in ritardo nelle infrastrutture di trasporto. Il Sud arranca soprattutto per quanto riguarda i collegamenti e i servizi di trasporto pubblico verso gli aeroporti TEN-T, l'ultimo miglio di collegamento con i porti TEN-T e i terminal interni per il trasporto merci su rotaia e le norme fondamentali sulle ferrovie regionali. I progetti per la realizzazione di opere ferroviarie essenziali lungo la rete centrale TEN-T (Napoli - Bari e Messina - Catania - Palermo) sono in ritardo e nel 2018 erano ancora in fase di preparazione. Il

Sud è in ritardo anche in termini di trasporto urbano e sostenibile. Sono necessari investimenti mirati, che tuttavia devono essere integrati da una migliore governance dei servizi pubblici.

Lo sviluppo delle reti a banda larga avanzate nelle zone rurali dell'Italia meridionale è limitato da investimenti e competenze digitali insufficienti. Secondo le proiezioni, nel 2020 tali zone avranno una copertura di banda larga a 100 Mb/s o più veloce inferiore al resto d'Italia (36 % degli edifici rispetto al 56 %), tra l'altro a causa dei ritardi nei progetti in corso per l'"accesso di nuova generazione". Anche dopo il completamento dei progetti in corso, rimarrà un fabbisogno di investimenti da soddisfare per conseguire gli obiettivi strategici della società dei Gigabit europea per il 2025, in particolare nelle zone rurali. Inoltre, nel 2018 possedeva un abbonamento alla banda larga solo il 68 % delle famiglie del Mezzogiorno, a fronte del 76 % nell'Italia settentrionale, e i tassi di abbonamento alla banda larga ultraveloce sono tra i più bassi d'Europa (8,9 % delle famiglie nel 2018). Le cause di questa situazione sono riconducibili ai costi e, soprattutto, all'insufficienza delle competenze digitali, che devono essere sostenute in parallelo (sezione 4.4.1).

I progressi in materia di gestione dei rifiuti sono disomogenei, con pochi investimenti efficaci al Sud. Il Mezzogiorno consegue risultati peggiori del Nord per la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tassi elevati di riciclaggio dei rifiuti sono generalizzati e in crescita al Nord, ma si verificano solo parzialmente al Centro-Sud. Le prestazioni delle regioni meridionali nell'ambito della gestione dei rifiuti devono essere innalzate al livello del Nord, e contemporaneamente deve essere creato un meccanismo strutturale per garantire che tutte le discariche siano adeguatamente controllate.

Al Sud vengono fatti pochi investimenti efficaci nelle infrastrutture idriche, a fronte di persistenti rischi di scarsità di acqua e di siccità. La frammentazione del settore, unita al profilo di credito debole degli operatori più piccoli (sezione 4.2), rimane un ostacolo agli investimenti. Nonostante gli sforzi e la nomina di un commissario straordinario, sono stati compiuti solo progressi limitati nella riduzione del numero di agglomerati non conformi alla direttiva sulle acque

reflue urbane⁽⁷⁸⁾; ne risentono tuttora oltre 28 milioni di persone, che vivono principalmente nel Mezzogiorno. Dal 2012 al 2018 si è registrato un miglioramento complessivo della conformità di circa il 15 % a livello nazionale, ma nelle regioni meridionali il tasso varia dal 25 % della Puglia al 3 % della Calabria⁽⁷⁹⁾.

È necessario investire in modalità di trasporto più sostenibili per limitare le ricadute negative sull'attività economica. Nel 2017 i valori limite UE per la qualità dell'aria sono stati superati in zone abitate da circa 25 milioni di persone e che per la maggior parte corrispondono alla Pianura padana e alle grandi città. Questo a causa dell'intenso traffico stradale - oltre l'80 % degli spostamenti viene effettuato con auto privata - e di impianti inefficienti di combustione domestica. Misure efficaci di pianificazione (ad esempio le zone a basse emissioni), i divieti d'urgenza di circolazione per determinati tipi di veicoli e la parità tra i prezzi della benzina e del diesel rappresentano altre modalità di gestione dell'inquinamento atmosferico.

Sono necessari investimenti nella prevenzione del rischio sismico e idrogeologico onde ridurre la spesa per l'emergenza. Nel 2016 si sono verificate su tutto il territorio nazionale 31 alluvioni. Secondo i dati raccolti dall'ISPRA, alluvioni (e frane) hanno causato danni per almeno 1,96 miliardi di EUR nel 2016 e 1,31 miliardi di EUR nel 2017. Nel novembre 2018 l'Italia è stata nuovamente colpita da alluvioni e frane, per fronteggiare le quali sono stati messi a disposizione complessivamente 6 milioni di EUR. A seguito di tali eventi, all'Italia è stata concesso per il 2019 un margine di flessibilità di 2,1 miliardi di EUR rispetto alle norme di bilancio dell'UE per garantire la prevenzione dei principali rischi idrogeologici. La serie di terremoti che ha colpito l'Italia nel 2016 ha avuto, considerando i soli danni materiali diretti, un costo di circa 22 miliardi di EUR per le infrastrutture, le imprese e l'edilizia pubblica e residenziale. Il Fondo di solidarietà dell'UE ha erogato 1,2 miliardi di EUR, l'importo più alto mai versato per una domanda. Tuttavia, i controlli della vulnerabilità sono stati effettuati

⁽⁷⁸⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio.


⁽⁷⁹⁾ Cifre basate sulle informazioni ricevute nel contesto dei casi 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181.

solo per una scuola su tre, con picchi negativi in regioni ad alta sismicità quali Calabria (2 %), Campania (4 %) e, soprattutto di recente, Sicilia (7 %) (Cittadinanzattiva, 2018).

La qualità inferiore della governance al Sud limita seriamente la capacità di spesa e di definizione delle politiche di queste regioni.

Secondo gli indicatori EQI, la qualità istituzionale delle regioni meridionali è sotto la media nazionale e UE (sezione 4.4.4). La qualità istituzionale è strettamente correlata al livello di produttività regionale (grafico 4.4.5). Le debolezze istituzionali delle regioni meridionali, unite ad altri fattori, rimangono ostacoli importanti per l'attuazione efficace delle politiche. Ad esempio, impediscono alle regioni italiane di beneficiare appieno delle strategie di specializzazione intelligente in termini di innovazione e competitività⁽⁸⁰⁾. Le debolezze istituzionali si ripercuotono negativamente anche sulla capacità delle regioni meno sviluppate di utilizzare i fondi dell'UE, che sono appunto destinati a ridurre il divario rispetto al resto del paese.

Grafico 4.4.5: **Indice EQI e produttività del lavoro, Italia 2016-2017**



Fonte: Commissione europea

4.4.4. QUALITÀ ISTITUZIONALE*

Pubblica amministrazione

Gli indicatori della qualità della governance confermano le debolezze della pubblica amministrazione italiana. Il livello medio delle prestazioni è tra i più bassi dell'UE, con

⁽⁸⁰⁾ Investimenti incentrati su ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti specifiche priorità.

ripercussioni negative sia sulle imprese che sui cittadini. A questo esito concorrono la complessità delle procedure, la sovrapposizione delle responsabilità e la gestione carente del pubblico impiego (Commissione europea 2017a, 2018b).

Il contesto imprenditoriale rimane complesso nonostante gli importanti progressi in corso.

Secondo il *Doing Business Report 2018*, nonostante un miglioramento nel 2017 (quando era salita al 46° posto dal 50° del 2016), i risultati dell'Italia rimangono sotto la media UE, come confermato da diversi indicatori monitorati dalla Commissione⁽⁸¹⁾ (Commissione europea 2018b). Questo contribuisce a rallentare ulteriormente gli investimenti delle imprese (grafico 4.4.2). Comunque, da una valutazione preliminare della legge del 2012 sulle start-up emerge un giudizio positivo. Secondo le autorità italiane, nell'aprile 2018 aveva facilitato la nascita di oltre 9 000 start-up innovative e sostenuto l'integrazione delle PMI nell'economia verde. È stata inoltre adottata una serie di altre misure: più di 30 modelli standard semplificati per le autorizzazioni nel periodo 2017-2018 e un processo decisionale più semplice e rapido per le autorizzazioni (*conferenza servizi*). L'impatto di queste misure rimane però limitatissimo. Ulteriori misure (ad esempio la creazione di zone economiche speciali) sono ancora nella fase iniziale di attuazione.

L'offerta di servizi pubblici digitali rappresenta un'ulteriore sfida.

La digitalizzazione dei processi e dei servizi potrebbe portare a notevoli risparmi in termini di costi e di tempo, nonché migliorare la qualità dei servizi sia per i cittadini che per le imprese. L'Italia, tuttavia, ha prestazioni inferiori alla media UE: ottiene infatti un punteggio di 47,7 a fronte di 53,87 (grafico 4.4.6). In Italia si prevede che l'attuazione di soluzioni avanzate di *e-Government*, in particolare delle strategie 'digitale per definizione' e 'una tantum'⁽⁸²⁾ genererà

⁽⁸¹⁾ Pagamento delle tasse (IT: 238 ore, UE: 171,39); complessità delle procedure amministrative (considerata un problema significativo dall'84 % degli intervistati in Italia e dal 60 % nell'UE); costo di avvio di un'impresa (circa 2 000 EUR in Italia, 311 EUR nell'UE); costo della procedura per risolvere le situazioni di insolvenza (costi del recupero crediti in % del patrimonio dei debitori nel 2018: 22 % in Italia, 10,25 % nell'UE).


⁽⁸²⁾ Strategie 'digitale per definizione': il canale elettronico diventa il canale standard di erogazione dei servizi (gli altri canali costituiscono l'eccezione); strategie 'una tantum': i dati degli utenti vengono chiesti una sola volta e condivisi a tutti i livelli amministrativi.

benefici annuali per circa 1,3 miliardi di EUR (Commissione europea, 2014). Tuttavia, la pianificazione incoerente, le scarse risorse finanziarie e l'insufficiente coordinamento stanno ritardando iniziative fondamentali quali l'anagrafe digitale, il sistema di pagamento online, la razionalizzazione delle banche dati delle amministrazioni pubbliche o ancora l'autenticazione unica basata sull'identificazione elettronica (SPID) conforme all'EIDAS⁽⁸³⁾. L'elevata età media dei dipendenti pubblici (Commissione europea 2018b) e il basso livello medio di competenze digitali (ISTAT 2017) rallentano ulteriormente il processo. Eppure, quando chiare priorità politiche si combinano a un'applicazione efficace, i risultati sono evidenti, come nel caso del rapido sviluppo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e della fatturazione elettronica.

L'attuazione della riforma della pubblica amministrazione del 2015 è completata, ma dev'essere resa operativa. I riscontri preliminari delle autorità italiane indicano che le nuove procedure accelerate (*Conferenza dei Servizi*) e la maggiore trasparenza stanno dando frutti. Tuttavia, poiché la raccolta di informazioni avviene su base volontaria, i risultati potrebbero essere influenzati dall'effetto di autoselezione. Inoltre, gli enti locali necessitano di sostegno per applicare le nuove disposizioni. Al riguardo, l'annunciato disegno di legge "*concretezza*" istituisce un nucleo incaricato di assistere le pubbliche amministrazioni nella realizzazione concreta delle riforme.

⁽⁸³⁾ EIDAS (E)lectronic (I)dentification, (A)uthentication and trust (S)ervices) è lo standard interoperabile UE; SPID è la sigla di Sistema Pubblico d'Identità Digitale.

Grafico 4.4.6: Indicatore di e-Government, 2019



(1) L'indice composito esprime il livello di sviluppo dei servizi di e-Government di un paese esaminando la disponibilità, la facilità d'uso, la riduzione degli oneri, l'utilizzo e l'attuazione di politiche di open data.

Fonte: Commissione europea, Quadro di valutazione digitale 2019.

Potrebbe essere necessario più tempo per percepire gli effetti della riforma sul pubblico impiego. I decreti attuativi riguardanti le procedure di assunzione, la programmazione del fabbisogno di competenze, la valutazione delle qualifiche professionali e delle prestazioni sono stati adottati e si stanno rendendo operativi. Tuttavia, la modifica di prassi amministrative di lunga data, in particolare a fronte di uno scarso ricambio generazionale e un elevato numero di persone con contratti a tempo determinato, potrebbe rivelarsi difficoltosa. Il disegno di legge *Concretezza* prevede inoltre di nuovo il turnover completo del pubblico impiego (che consente di sostituire ogni dipendente pubblico che cessa il servizio). Se abbinata alla corretta applicazione delle nuove norme in materia di assunzione (Commissione europea 2018b), questa misura potrebbe avere effetti positivi in termini di età media del pubblico impiego e di livello di competenze (in particolare digitali). Tuttavia, non sono state presentate iniziative legislative di riforma della dirigenza pubblica, fondamentale per l'efficienza della pubblica amministrazione.

Il rispetto del quadro unico del 2016 per le imprese a partecipazione pubblica e la riforma dei servizi pubblici locali sono fondamentali. Il nuovo quadro integra e snellisce la precedente

normativa frammentata al fine di gestire meglio e razionalizzare le imprese a partecipazione pubblica (Commissione europea 2016a). Nel complesso, l'insieme degli strumenti di monitoraggio e sanzione appare efficace. Tuttavia, viste le difficoltà dei tentativi di riforma passati, le fasi di attuazione e applicazione potrebbero essere problematiche. Le amministrazioni pubbliche locali dovevano completare entro settembre 2018 la dismissione delle partecipazioni non strategiche individuate nel rispettivo piano 'straordinario' di razionalizzazione. Entro fine 2018 gli enti locali dovevano riesaminare tutte le partecipazioni detenute a fine 2017 e presentare il loro primo piano 'periodico' di razionalizzazione. Le autorità stanno elaborando una relazione di monitoraggio per valutare l'effettiva efficacia del quadro. Da informazioni preliminari risultano alcune criticità riguardanti la capacità delle amministrazioni locali di dismettere effettivamente e tempestivamente le quote non strategiche. Infine, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici locali trarrebbero vantaggio da un'iniziativa di riforma volta ad aumentare la concorrenza, anche favorendo le gare pubbliche aperte rispetto alle attribuzioni interne.

È in corso l'attuazione del codice degli appalti pubblici, ma i ritardi creano incertezza. Secondo l'autorità anticorruzione, tra il 2015 e il 2017 si è proceduto all'auspicata crescente centralizzazione e professionalizzazione degli appalti. Tuttavia, la perdurante mancanza di misure attuative fondamentali crea incertezza nell'applicazione e nell'uso efficace del nuovo codice. Questa situazione riguarda in particolare la qualificazione delle stazioni appaltanti e impedisce miglioramenti sostanziali della loro capacità amministrativa e possibilità di utilizzare in modo efficiente gli appalti pubblici. La prolungata inattività della *cabina di regia* del governo si è tradotta nella mancanza di coordinamento nell'attuazione della riforma, il che ha ulteriormente rallentato i progressi e ostacolato l'adozione di un piano più coerente e di più ampia portata per la digitalizzazione delle procedure di gara. Il nuovo governo ha annunciato modifiche del codice senza fornire ulteriori dettagli, aumentando ulteriormente l'incertezza in merito al quadro generale.

Un'organizzazione amministrativa razionale aumenterebbe l'efficacia della vigilanza del mercato e impedirebbe la concorrenza sleale

delle imprese inadempienti. La responsabilità della vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari è ripartita tra vari ministeri, il che crea frequenti sovrapposizioni (ad esempio nel settore dei giocattoli) e difficoltà a individuare le priorità comuni. Gli enti locali effettuano ispezioni, ma non possono prendere decisioni di esecuzione e la vigilanza del mercato è loro compito principale. Il Ministero dello Sviluppo economico è responsabile del coordinamento, ma il sistema complessivo manca di orientamenti chiari per un coordinamento efficiente e una cooperazione efficace e non prevede contatti diretti tra tutti gli altri soggetti interessati. L'organizzazione complessa si abbina alla scarsità di risorse finanziarie e questo limita considerevolmente il numero di ispezioni e prove.

I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione registrano un lento miglioramento. Secondo la Banca d'Italia, a fine 2017 gli arretrati commerciali nel settore pubblico rappresentavano il 3,3 % del PIL, in calo rispetto al 3,8 % del 2016 (sono scesi da 64 miliardi di EUR a 57 miliardi di EUR). Tuttavia, nello stesso periodo i tempi medi di pagamento stimati hanno registrato solo un lieve miglioramento (scendendo da 100 a 95 giorni). Il sistema informatico per le transazioni pubbliche Siope+ in corso di sviluppo dovrebbe anch'esso contribuire a limitare il problema. Tuttavia, la limitazione del ricorso al factoring nei contratti pubblici penalizza soprattutto le PMI. Questo vale in particolare per molte autorità locali, che continuano a pagare con ritardi superiori a 200 giorni e talvolta anche di 340 giorni. Inoltre, nonostante la fiducia dei consumatori nei meccanismi di ricorso sia ora in linea con la media UE, i rivenditori dimostrano la più bassa conoscenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie nell'UE (Commissione europea, 2019b).

Giustizia civile

La scarsa efficienza del sistema giudiziario civile italiano continua a destare preoccupazione. Nel 2017 il tempo necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in Italia era ancora il più lungo dell'UE in tutti i gradi di giudizio (Commissione europea, 2019e). Tra il 2016 e il 2017 era diminuito del 10 % circa nel secondo e terzo grado di giudizio (scendendo rispettivamente a circa 2,5 e 3,5 anni), ma per il

primo grado era aumentato di circa il 6 % (raggiungendo 1,5 anni), annullando così i guadagni di efficienza del passato. Quest'ultima tendenza rispecchia tra l'altro tassi di smaltimento inferiori (di circa il 6 %) ⁽⁸⁴⁾ nel primo grado di giudizio (Commissione europea, 2019e). La Corte di Cassazione è riuscita, malgrado l'incremento del 2 % delle cause in entrata, a innalzare il suo tasso di smaltimento dal 92 % al 100 %. Tuttavia, l'elevato numero di cause in entrata presso la Corte suprema di Cassazione, combinato ai tassi di smaltimento inferiori della sua sezione tributaria ⁽⁸⁵⁾, incide negativamente sull'efficienza generale della Corte e solleva preoccupazioni per la qualità del sistema della giustizia tributaria italiana nel primo e secondo grado di giudizio. Nel complesso, le riforme passate stanno aiutando a smaltire l'arretrato di cause civili pendenti – tuttora il più elevato dell'UE (Commissione europea, 2019e) – e stanno iniziando a incidere positivamente sulla durata dei processi nei gradi di giudizio superiori (GRECO, 2018). A fronte di questi modesti guadagni di efficienza, tuttavia, rimane margine per limitare gli abusi del processo e garantire un funzionamento più efficiente dei tribunali al fine di ridurre la durata complessiva dei procedimenti civili (Commissione europea, 2018b). In assenza di tali provvedimenti, le lungaggini dei procedimenti civili in Italia continueranno a ostacolare l'attività imprenditoriale e gli investimenti esteri diretti (Lorenzani e Lucidi, 2014).

Si attende tuttora una riforma della procedura civile. Un'importante legge delega intesa a snellire taluni aspetti della procedura civile e assicurare una più efficace deterrenza rispetto ad abusi del contenzioso, presentata in Parlamento nel 2015, non è riuscita a passare entro la fine della legislatura. Il nuovo governo ha tuttavia annunciato un'altra proposta di riforma per estendere l'ambito di applicazione di una

procedura semplificata per i processi civili. Il disegno di legge (non ancora pubblicato) prevede che questa diventi la procedura ordinaria, tranne nei casi più complessi. Estende inoltre la gamma dei casi in cui in primo grado è competente un giudice unico, razionalizza le scadenze vincolanti dell'iter processuale e amplia l'ambito di applicazione della *negoziata assistita* per ridurre il contenzioso. Nel complesso, norme procedurali più semplici fatte rispettare adeguatamente potrebbero contribuire ad accelerare decisamente i processi civili. Tra le altre criticità persistenti del sistema giudiziario civile italiano si annoverano: i) l'utilizzo tuttora limitato e incoerente del filtro di inammissibilità per gli appelli al giudice di secondo grado (nel 2017 è stato dichiarato inammissibile solo l'1,6 % degli appelli (Commissione europea, 2018b), con ampie differenze tra i tribunali); ii) i numerosi posti vacanti per il personale amministrativo (circa 8 000); iii) le grandi differenze che persistono tra i tribunali per quanto riguarda l'efficacia della gestione dei procedimenti, nonostante l'adozione delle migliori pratiche *Strasburgo II*.

Lotta contro la corruzione

Si stanno facendo progressi per migliorare il quadro anticorruzione dell'Italia, ma permangono lacune. Pur restando basso, il punteggio dell'Italia secondo l'indice "controllo della corruzione" 2018 della Banca mondiale e l'indice "incidenza della corruzione" 2018 del *Global Competitiveness Report* è lievemente migliorato rispetto al 2017. Questo è in parte dovuto ai recenti miglioramenti del sistema anticorruzione, ad esempio il nuovo quadro per la protezione dei *whistleblower* e il rafforzamento del ruolo dell'autorità nazionale anticorruzione nella sua attuazione. Tuttavia, in Italia alcuni reati come l'appropriazione indebita di denaro pubblico sono ancora caratterizzati da pene troppo lievi, che impediscono l'utilizzo di tecniche investigative efficaci (ad esempio le intercettazioni), e da eccezioni a standard internazionali, quali l'impossibilità di confiscare i beni dell'autore del reato. Una nuova legge anticorruzione del gennaio 2019 affronta alcune di queste lacune. Per favorire l'individuazione e la repressione della corruzione, la legge stabilisce per i casi di corruzione pene minime e massime più severe, e quindi termini di prescrizione più lunghi, estende a tali casi tecniche investigative speciali come le "operazioni sotto

⁽⁸⁴⁾ Il tasso di smaltimento, definito come il rapporto tra cause concluse e cause in entrata, è un indicatore utilizzato comunemente per monitorare i flussi giudiziari e valutare la capacità del sistema di gestire l'afflusso di cause.

⁽⁸⁵⁾ Nel 2017 la sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione ha ricevuto oltre un terzo del totale delle cause in entrata ma ha raggiunto un tasso di smaltimento pari solo all'81 % (Corte di Cassazione, 2018), inferiore alla media del 100 % per tutte le sezioni civili della Corte. Le cause tributarie rappresentano pertanto una percentuale crescente dell'arretrato della Corte: dal 44 % del 2014 sono diventate il 52 % nel 2017 e il 56 % nel terzo trimestre del 2018.

copertura" e prevede un regime di clemenza per l'autore del reato che denuncia la corruzione. Viene inoltre rafforzata la deterrenza tramite l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione per gli autori di atti di corruzione, e a decorrere dal 2020 è prevista la sospensione definitiva della prescrizione dopo una sentenza di condanna di primo grado. In Italia manca ancora una disciplina unica delle attività di rappresentanza di interessi per tutti i funzionari eletti e nominati, ma un disegno di legge attualmente in discussione istituisce un registro ufficiale dei rappresentanti di interessi per regolamentare meglio tali attività nei confronti dei membri del Senato ⁽⁸⁶⁾.

La scarsa efficienza della giustizia penale ostacola gravemente la possibilità di perseguire i casi di corruzione. I tempi del processo per le cause penali, pari globalmente a circa 4 anni nel 2017 (Ministero della Giustizia) risultano grossomodo invariati dal 2014 e rimangono tra i più lunghi dell'UE in tutti i gradi di giudizio (CEPEJ, 2018). A livello di appello, in particolare, i lunghi tempi del processo (2,5 anni) sono dovuti principalmente all'elevato numero di cause pendenti da oltre 2 anni (48 % di tutte le cause pendenti nel 2016) e all'aumento del contenzioso osservato dal 2014 anche a causa dei tassi di appello in crescita (si è infatti passati dal 40 % al 45 % nel periodo 2014-2017). Tali elementi continuano a destare preoccupazione. Inoltre, poiché le recenti riforme dell'istituto della prescrizione non si applicano ai processi in corso, nel 2017 il rapporto tra le cause penali prescritte e quelle risolte è aumentato sia in fase istruttoria che in fase processuale, raggiungendo un picco preoccupante del 26 % in sede di appello. Per quanto riguarda specificamente i procedimenti per corruzione, il 5 % è caduto in prescrizione in fase istruttoria e il 15 % in fase processuale, con picchi per l'appropriazione indebita di denaro pubblico (23 %), la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (24 %) e la corruzione attiva (25 %).

La tanto necessaria riforma del processo penale, ivi incluso il sistema di appello, è ancora in fase di definizione. Nel 2017 il Consiglio

⁽⁸⁶⁾ Disegno di legge n. 484 del 14 giugno 2018.

d'Europa ⁽⁸⁷⁾ ha invitato le autorità italiane a procedere a una riforma del sistema di appello e dell'istituto della prescrizione. Sono stati riscontrati alcuni progressi iniziali in questa direzione con effetti positivi sui tempi del processo di primo grado (GRECO, 2018), alla luce della depenalizzazione dei reati minori, di primi passi in direzione di una riforma del sistema di impugnazione e dell'ampliamento delle competenze del giudice di pace. Tuttavia, la riforma organica del processo penale e del sistema di appello, annunciata dal governo, è ancora in fase di discussione da parte di un gruppo di esperti del Ministero della Giustizia. Tra quelle ufficialmente presentate al Ministero ⁽⁸⁸⁾, potrebbero in particolare disincentivare le tattiche dilatorie e accelerare i processi penali le seguenti proposte: i) riforma del vigente divieto di *reformatio in peius* ⁽⁸⁹⁾ delle sentenze appellate, al fine di consentirla in un maggior numero di casi; ii) possibilità per l'avvocato difensore di ricevere legittimamente le notificazioni al proprio domicilio per conto dell'imputato, il che evita al giudice ricerche infruttuose dell'imputato stesso; iii) ampliamento dei casi in cui non è necessario ripetere l'esame dei testimoni ("*rimozione degli atti*") se cambia il giudice, tranne in ragione di specifiche esigenze.

L'autorità nazionale anticorruzione ha migliorato il suo ruolo di prevenzione, in particolare nel settore degli appalti pubblici. L'Autorità ha l'organico quasi interamente coperto (320 posti su 350) e le è stato attribuito un ruolo maggiore nell'attuazione del riformato quadro anticorruzione. Nel febbraio 2018 ha istituito una piattaforma online per la segnalazione delle attività e condotte illecite (ANAC, 2018a). Di conseguenza, nel giugno 2018 è stato registrato un aumento di tali segnalazioni (ANAC, 2018b), principalmente nel settore pubblico e da parte di

⁽⁸⁷⁾ Il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è l'organo di monitoraggio anticorruzione del Consiglio d'Europa.

⁽⁸⁸⁾ Ad esempio, la proposta di riforma 3711 del 23 novembre 2018 dell'Associazione nazionale magistrati in materia di processo penale: "*Proposte di riforma dell'Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale*", pag. 23.

⁽⁸⁹⁾ Ossia della possibilità che, a seguito dell'appello, gli appellanti si trovino in una posizione peggiore di quella in cui si troverebbero se non lo avessero presentato. In Italia, se l'appello è presentato soltanto dall'imputato (in contrapposizione agli appelli presentati dal pubblico ministero), non è consentita la *reformatio in peius* della sentenza di primo grado.

dipendenti pubblici. Nel settembre 2018 l'Autorità ha adottato un regolamento che chiarisce i suoi poteri sanzionatori in caso di mancata tutela degli autori di segnalazioni (ANAC, 2018c). Tuttavia, il nuovo quadro per la protezione dei *whistleblower* ha un impatto limitato sulle imprese del settore privato, che continuano ad aderirvi su base volontaria e subordinatamente alla firma di un protocollo d'intesa. L'Autorità ha inoltre precisato il proprio ruolo di vigilanza (ANAC, 2018d), che nel primo semestre 2018 è sfociato in 102 indagini e 16 procedimenti contro amministrazioni pubbliche per mancata adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (ANAC,

2018e). Per quanto riguarda gli appalti pubblici, nel periodo 2015-2018 l'ANAC ha effettuato 133 controlli preventivi e amministrativi tramite il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza. Inoltre, da quando nel 2017 le sono stati attribuiti nuovi poteri ha emesso 471 pareri non vincolanti di precontenzioso per definire le controversie in materia di appalti prima che siano sottoposte al giudice amministrativo. Infine, un regolamento (ANAC, 2018f) ha chiarito il potere dell'Autorità di presentare ricorso giudiziario in caso di gravi violazioni del codice degli appalti pubblici, ma finora tale potere è stato esercitato raramente.

Riquadro 4.4.1: Sfide legate agli investimenti e riforme in Italia

Sezione 1. Prospettiva macroeconomica

In Italia la ripresa economica dopo la crisi è stata più debole rispetto ai paesi comparabili. Il tasso di investimento è in crescita dal 2015, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in attrezzature, ma rimane sostanzialmente al di sotto della media pre-crisi. La persistente debolezza degli investimenti è per lo più connessa a fattori strutturali. Infine, l'elevato stock di debito delle amministrazioni pubbliche continua a gravare sugli investimenti pubblici.

Sezione 2. Valutazione degli ostacoli agli investimenti e delle riforme in corso

Pubblica amministrazione/ Contesto imprenditoriale	Oneri normativi/amministrativi		Settore finanziario/ Fiscaltà	Fiscaltà	CSR	
	Pubblica amministrazione	CSR		Accesso ai finanziamenti	CSR	
	Appalti pubblici/Partenariati pubblico-privato (PPP)			R&S e innovazione	Cooperazione tra università, istituti di ricerca e imprese	
	Sistema giudiziario	CSR			Finanziamento di R&S e innovazione	
	Quadro sull'insolvenza	CSR		Regolamentazione settoriale specifica	Servizi alle imprese/Professioni regolamentate	CSR
	Concorrenza e quadro normativo	CSR			Commercio al dettaglio	
Mercato del lavoro/ Istruzione	Legislazione a tutela dell'occupazione/ Quadro per i contratti di lavoro		Edilizia			
	Retribuzioni e fissazione delle retribuzioni		Economia digitale/Telecomunicazioni			
	Istruzione, competenze, apprendimento permanente		Energia			
			Trasporti			

Legenda:

	Non sono stati individuati ostacoli agli investimenti		Alcuni progressi
CSR	Ostacoli agli investimenti oggetto anche di una CSR		Progressi significativi
	Nessun progresso		Piena attuazione
	Progressi limitati		Non ancora valutato

L'Italia presenta una serie di problematiche, tra cui le disparità regionali (sezione 4.4). Le istituzioni pubbliche sono spesso percepite come inefficienti, inefficaci e non sufficientemente a favore delle attività imprenditoriali (sezione 4.4). Inoltre, le imprese risentono di vincoli finanziari e di un elevato carico fiscale sul fattore lavoro (sezioni 4.1 e 4.2); la regolamentazione del mercato dei prodotti e dei servizi e la corrispondenza delle competenze possono essere migliorate per stimolare gli investimenti e la produttività (sezioni 4.3 e 4.4).

Specifici ostacoli agli investimenti e azioni prioritarie in corso

1. L'accesso delle imprese ai finanziamenti rimane pesantemente sbilanciato a favore delle banche nelle quali persistono sacche di vulnerabilità (nonostante i recenti provvedimenti delle autorità), mentre i mercati di capitali non sono ancora sufficientemente sviluppati (sezione 4.2). Le PMI e le imprese innovative sono di solito limitate nell'accesso ai prestiti bancari dalla mancanza di garanzie reali e dalla loro sottocapitalizzazione, mentre l'accesso al mercato azionario è generalmente ristretto alle poche imprese di grandi dimensioni. Il piano Impresa 4.0 affronta il problema con una serie di misure (sezione 4.4), tra cui il rafforzamento del venture capital pubblico, il crowdfunding per le PMI e le start-up, l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio e i mini-bond.

2. Il sistema italiano degli appalti pubblici è inefficiente a causa della frammentazione del quadro giuridico (sezione 4.4), del basso livello di capacità amministrativa e della mancanza di coordinamento tra le istituzioni. È stato adottato un codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ma la sua attuazione tuttora incompleta causa incertezza e rallenta gli investimenti.

ALLEGATO A - TABELLA DI SINTESI

Impegni	Sintesi della valutazione
Raccomandazioni specifiche per paese 2018	
<p>Raccomandazione 1: Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati. Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa sociale.</p>	<p>L'Italia non ha compiuto nessun progresso nel dare seguito a questa raccomandazione.</p>
<p>Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL.</p>	<p>La valutazione del rispetto del patto di stabilità e crescita farà parte della tornata di primavera, quando saranno disponibili i dati definitivi per il 2018.</p>
<p>Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati.</p>	<p>Nessun progresso Non sono stati compiuti progressi in questi settori poiché: i) le agevolazioni fiscali sono state riviste, ma non semplificate; ii) i valori catastali non sono stati riformati; iii) l'imposizione fiscale sul lavoro non è stata ridotta né è stata spostata su altre basi imponibili; è stata applicata solo una riduzione molto marginale della tassazione del capitale (in particolare per quanto riguarda i lavoratori autonomi mediante l'estensione del cosiddetto "regime forfettario").</p>
<p>Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.</p>	<p>Progressi limitati La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per il settore privato a partire dal 2019, conformemente alla legge di bilancio 2018 del dicembre 2017. È stata inoltre introdotta la trasmissione elettronica delle ricevute. Un nuovo condono fiscale potrebbe tuttavia controbilanciare l'impatto positivo di tali misure relative all'adempimento dell'obbligo fiscale; non sono stati adottati provvedimenti per incoraggiare i pagamenti elettronici, ad esempio mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.</p>
<p>Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa</p>	<p>Nessun progresso La spesa per le pensioni di vecchiaia è in realtà aumentata con l'introduzione del</p>

sociale.	nuovo regime di prepensionamento.
<p>Raccomandazione 2: Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore. Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.</p>	<p>L'Italia ha compiuto progressi limitati nel dar seguito a questa raccomandazione.</p>
<p>Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore.</p>	<p>Nessun progresso Non sono state introdotte nuove misure per far rispettare e per razionalizzare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle contro l'uso improprio dei ricorsi.</p>
<p>Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione.</p>	<p>Alcuni progressi Nel dicembre 2018 il parlamento ha approvato una nuova legge anticorruzione che introduce sanzioni più severe e termini di prescrizione più lunghi per i reati di corruzione. Essa interrompe persino i termini di prescrizione dopo la condanna in primo grado (come richiesto dal GRECO), ma solo a partire dal 2020. Tuttavia, nonostante la recente riforma dell'istituto della prescrizione, il perseguimento penale della corruzione resta inefficace a causa di processi lunghi e della necessità ancora insoddisfatta di una riforma del sistema di appello per evitare l'uso improprio dei ricorsi.</p>
<p>Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.</p>	<p>Progressi limitati È in corso l'applicazione del nuovo quadro sulle imprese di proprietà pubblica, anche se con qualche ritardo. La limitata capacità degli enti locali di dismettere di fatto le azioni non strategiche sta ritardando l'attuazione. Non sono state intraprese iniziative in materia di servizi pubblici locali.</p>
<p>Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.</p>	<p>Nessun progresso Non si registrano progressi nella riduzione degli ostacoli alla concorrenza.</p>
<p>Raccomandazione 3: Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli</p>	<p>L'Italia ha compiuto alcuni progressi nel dare seguito a questa raccomandazione.</p>

<p>istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.</p>	
<p>Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza.</p>	<p>Alcuni progressi Il risanamento dei bilanci delle banche, in particolare la cessione dei crediti deteriorati mediante vendite a titolo definitivo e cartolarizzazioni con il regime di garanzia statale (GACS), ha registrato progressi significativi. Nonostante diverse importanti riforme nel settore bancario adottate negli ultimi anni, la riforma del governo societario delle banche popolari si è arenata e quella delle banche di credito cooperativo è stata diluita, mentre la riforma del quadro di insolvenza deve essere ancora completata. Ciò detto, il sistema bancario in ripresa, in particolare le banche di piccole e medie dimensioni, sta ora subendo il contagio dell'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani, che ha già avuto un impatto negativo sulla posizione patrimoniale delle banche e messo a repentaglio l'accesso a finanziamenti all'ingrosso non garantiti.</p>
<p>Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.</p>	<p>Progressi limitati Oltre alle misure del passato (il fondo di garanzia per le PMI, gli strumenti del finanziatore pubblico Cassa Depositi e Prestiti, i minibond, il mercato alternativo di investimenti AIM e i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)) è stato istituito un nuovo fondo per il venture capital e i PIR saranno estesi alle società non quotate. Tuttavia, nell'ambito della legge di bilancio 2019 è stato abolito l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio (ACE), il quale ha contribuito a ridurre l'indebitamento e a promuovere il capitale proprio delle imprese. Sebbene tali misure vadano nella giusta direzione, l'abolizione dell'ACE (che era ampiamente utilizzato dalle società) è un passo indietro rispetto all'obiettivo di aumentare la capitalizzazione delle imprese.</p>
<p>Raccomandazione 4: Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione. Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia. Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione</p>	<p>L'Italia ha compiuto progressi limitati nel dar seguito a questa raccomandazione.</p>

<p>all'istruzione terziaria professionalizzante.</p> <p>Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso ai servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione.</p>	<p>Alcuni progressi Per decreto nel gennaio 2018 sono stati fissati a livello nazionale indicatori di monitoraggio e norme minime per il personale dei servizi pubblici per l'impiego, ma il rafforzamento del coordinamento tra l'agenzia nazionale (ANPAL) e le regioni resta una sfida importante. I servizi pubblici per l'impiego verranno collegati mediante un nuovo sistema informatico nazionale. Sono state inoltre migliorate le informazioni fornite alle persone non registrate, così come la registrazione online delle persone in cerca di lavoro e la creazione di sportelli unici per i disoccupati di lunga durata. Tuttavia le politiche attive del mercato del lavoro sono scarsamente integrate e coordinate con le politiche correlate (ad esempio, la protezione sociale, i servizi sociali, l'apprendimento degli adulti e la formazione professionale). Le principali competenze sono attribuite alle autorità regionali, che nel 2018 hanno ricevuto nuove risorse per rafforzare i servizi pubblici per l'impiego, anche se non è stata ancora avviata l'assunzione di nuovo personale.</p>
<p>Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia.</p>	<p>Progressi limitati La partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane una delle più basse dell'UE. Nel 2017 il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) era notevolmente inferiore alla media dell'UE ([52,5 % contro 66,4 %]). Il cuneo fiscale elevato per i secondi percettori di reddito riduce l'incentivo finanziario per le donne a lavorare (l'aliquota fiscale marginale per i secondi percettori di reddito che guadagnano due terzi del salario medio è del [30,5 %] nel 20XX). Inoltre, la mancanza di misure adeguate per conciliare vita professionale e vita privata, come le strutture di assistenza, tende a ostacolare l'occupazione, in particolare per le donne con figli a carico o altri familiari che necessitano di assistenza. La percentuale di bambini di età inferiore ai tre anni che beneficia dei servizi di custodia della prima infanzia è pari al 27,3 %, ben al di sotto della media dell'UE. Tale situazione è aggravata da un sistema inadeguato di congedo parentale.</p>
<p>Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante.</p>	<p>Progressi limitati Manca una valutazione completa degli incentivi a favore di ricerca e sviluppo contenuti nel piano Impresa 4.0. Stando alle informazioni preliminari disponibili, gli incentivi fiscali avrebbero avuto un impatto positivo sugli investimenti privati. Tuttavia, gli incentivi - che restano di natura temporanea - sono stati notevolmente ridotti dall'ultima legge finanziaria, la</p>

	<p>quale ha introdotto un nuovo sistema (teoricamente strutturale) di riduzione delle imposte sugli utili reinvestiti che tuttavia non sembra riguardare anche gli investimenti in ricerca e sviluppo. La nuova legge di bilancio conferma il credito d'imposta per la formazione relativa alle competenze connesse alle tecnologie 4.0 per il 2019 (con uno stanziamento di 250 milioni di EUR, lo stesso importo previsto l'anno precedente), ma manca ancora una strategia globale per le competenze digitali; il finanziamento del piano nazionale per la scuola digitale è ancora insufficiente per conseguire gli obiettivi del piano e i centri di competenza per la strategia Industria 4.0 stanno avendo un avvio lento. Il finanziamento della ricerca pubblica è in fase di stallo (0,50 % del PIL nel 2017, il valore più basso dal 2005). Gli investimenti pubblici nelle infrastrutture restano bassi, anche se il governo intende affrontare la questione della mancanza di competenze in materia di gestione dei progetti nelle pubbliche amministrazioni che limita la capacità di investire. Nonostante le interessanti iniziative in materia di istituti tecnici superiori e lauree professionalizzanti, l'istruzione terziaria professionalizzante riguarda soltanto qualche migliaio di studenti. La legge di bilancio 2019 istituisce due soggetti istituzionali per rafforzare la capacità di investimento delle autorità nazionali e locali (la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche e Investitalia). Inoltre, sono stati creati fondi per promuovere tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'Internet delle cose. È in corso l'elaborazione di un contratto tipo per il partenariato pubblico-privato. Sono stati selezionati i PPP per la creazione dei centri di competenza. Infine, la legge di bilancio 2019 prevede incentivi per i datori di lavoro privati che assumono giovani laureati o titolari di dottorato di ricerca con contratto a tempo indeterminato (50 milioni di EUR nel 2019 e 20 milioni di EUR nel 2020). Non si registrano progressi nel settore dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'istruzione terziaria professionalizzante.</p>
<p>Europa 2020 (obiettivi nazionali e progressi realizzati)</p>	
<p>Obiettivo in materia di tasso di occupazione stabilito nel programma nazionale di riforma (PNR): 67-</p>	<p>Il tasso di occupazione è salito al 63,3 % nel terzo trimestre del 2018 ed è ancora inferiore rispetto all'obiettivo nazionale e notevolmente al di sotto</p>

69 %.	della media dell'UE (73,2 %).
Obiettivo di R&S stabilito nel PNR: 1,53 % del PIL.	<p>L'Italia non è sulla buona strada per il conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020, poiché l'intensità di ricerca e sviluppo dovrebbe più che raddoppiare il suo attuale tasso di crescita.</p> <p>Nel 2017 l'intensità di ricerca e sviluppo in Italia era pari all'1,35 % del PIL, composta per il 61 % da investimenti privati (0,83 % del PIL) e il 37 % da investimenti pubblici (0,50 % del PIL).</p>
Obiettivo per le emissioni di gas a effetto serra: -13 % nel 2020 rispetto al 2005 (nei settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE).	<p>Secondo le proiezioni presentate nel 2017 l'Italia è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2020, con un margine di 8 punti percentuali (vale a dire una riduzione del 21 %).</p> <p>Secondo i dati preliminari, nel 2017 le emissioni sono state ridotte del 20 % rispetto al 2005. L'obiettivo intermedio di riduzione dell'11 % è stato pertanto superato di 9 punti percentuali.</p>
Obiettivo relativo alle energie rinnovabili per il 2020: 17 %.	<p>Con una quota di energia rinnovabile pari al 18,3 % nel 2017, l'Italia è ben al di sopra della traiettoria verso il raggiungimento del proprio obiettivo in materia di energia rinnovabile per il 2020. Rispetto all'anno scorso, tuttavia, la quota della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è in stallo, ferma al 34 %, mentre la quota delle energie rinnovabili nei trasporti è diminuita del 13 % circa (dal 7,4 % nel 2016 al 6,5 % nel 2017). Solo la quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento è aumentata notevolmente nello stesso periodo (dal 18,9 % al 20,1 %). Sono pertanto necessari ulteriori sforzi in tutti e tre i settori al fine di garantire una crescita costante delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi per il 2020 e il 2030.</p>
<p>Efficienza energetica, obiettivi di consumo di energia per il 2020:</p> <p>l'obiettivo di consumo di energia dell'Italia per il 2020 è di 158 Mtep espresso in consumo di energia primaria (124 Mtep espresso in consumo di energia finale).</p>	<p>L'obiettivo è stato fissato a un livello tale da consentire l'aumento del consumo dell'energia nei prossimi anni. Dopo la crescita del consumo di energia sia primaria che finale nel periodo 2013-2014, il consumo di energia nel paese è diminuito tra il 2015 e il 2016, anche se il consumo di energia primaria ha registrato nuovamente un leggero aumento, passando da 148,0 Mtep nel 2016 a 148,94 Mtep nel 2017. Il consumo finale di energia è diminuito lievemente da 115,9 Mtep nel 2016 a 115,2 Mtep nel 2017. Alla luce della possibile ripresa economica in Italia e della recente tendenza al rialzo</p>

	del consumo di energia primaria sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per rimanere entro i livelli stabiliti per il conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica del 2020 e in vista dei nuovi obiettivi per il 2030.
Obiettivo in materia di abbandono prematuro di istruzione e formazione: 16 % (obiettivo UE: <10 %)	L'Italia ha raggiunto l'obiettivo nazionale nel 2014 (15 %). Il dato relativo al 2017 è 14 %, leggermente superiore rispetto all'anno precedente (13,8 %) e ancora uno dei più elevati dell'UE.
Obiettivo in materia di completamento dell'istruzione terziaria (% della popolazione di 30-34 anni): 26-27 %. (obiettivo UE: >40 %)	L'obiettivo nazionale è stato raggiunto nel 2016 (26,2 %, con un ulteriore aumento nel 2017 al 26,9 %), ma è ancora uno dei più bassi nell'UE e ben lontano dall'obiettivo dell'UE del 40 % minimo.
Obiettivo di riduzione del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, espresso in termini di numero assoluto di persone: -2,2 milioni (anno base 2010: 15,1 milioni).	Con un aumento pari a più di 2 milioni di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) rispetto al 2008, l'Italia non ha raggiunto l'obiettivo. Nel 2017 il tasso AROPE è sceso al 28,9 %, in calo rispetto al 30,0 % del 2016, ma resta ben al di sopra dei livelli pre-crisi (25,5 % nel 2008) e della media UE (22 %).

ALLEGATO C - TABELLE STANDARD

Tabella C.1 - Indicatori del mercato finanziario

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Attività totali del settore bancario (% del PIL) ⁽¹⁾	252,3	248,0	237,2	232,3	215,5	211,9
Percentuale delle attività delle cinque banche principali (% delle attività totali)	39,6	41,0	41,0	43,0	43,4	-
Proprietà estera del settore bancario (% delle attività totali) ⁽²⁾	8,6	8,3	7,8	8,6	8,0	8,3
Indicatori della solidità finanziaria: ⁽²⁾						
- crediti deteriorati (% dei crediti totali)	-	16,5	16,5	15,0	11,2	10,0
- coefficiente di adeguatezza patrimoniale (%)	13,7	14,2	14,8	13,9	16,8	16,0
- rendimento del capitale proprio (ROE) (%) ⁽³⁾	-11,5	-2,8	3,1	-7,7	7,1	7,4
Prestiti bancari al settore privato (variazione in % su base annua) ⁽¹⁾	-3,5	-0,8	-0,6	-0,2	-1,6	0,0
Crediti per l'acquisto di un'abitazione (variazione in % su base annua) ⁽¹⁾	-1,1	-0,9	0,4	1,7	2,1	1,9
Rapporto prestiti/depositi ⁽²⁾	-	109,2	105,8	101,2	102,1	95,8
Liquidità della Banca centrale in % delle passività ⁽¹⁾	-	6,2	5,1	6,5	8,4	7,9
Debito privato (% del PIL)	121,6	119,0	115,1	111,8	110,5	-
Debito esterno lordo (% del PIL) ⁽²⁾ - pubblico	43,2	50,3	50,9	47,3	45,6	42,0
- privato	31,2	30,7	29,5	27,2	25,3	26,5
Spread dei tassi di interesse a lungo termine rispetto al Bund (punti base)*	274,7	172,9	121,8	139,8	179,4	216,5
Spread dei credit default swap per i titoli sovrani (5 anni)*	199,7	101,6	92,2	107,8	86,8	87,1

(1) Dati più recenti: terzo trimestre 2018. Essi comprendono non soltanto le banche ma tutte le istituzioni finanziarie monetarie, escluse le banche centrali.

(2) Dati più recenti: secondo trimestre 2018.

(3) I dati trimestrali sono annualizzati.

* Misurato in punti base.

Fonte: Commissione europea (tassi di interesse a lungo termine), Banca mondiale (debito esterno lordo), Eurostat (debito privato) e BCE (tutti gli altri indicatori).

Tabella C.2 - Indicatori principali del quadro di valutazione della situazione sociale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ⁽⁶⁾
Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro						
Abbandono prematuro di istruzione e formazione (% della popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni)	16,8	15,0	14,7	13,8	14,0	:
Divario di genere nei livelli di occupazione (pp)	19,8	19,4	20,0	20,1	19,8	19,9
Disuguaglianza nella distribuzione del reddito, misurata come rapporto tra quintili di reddito (S80/S20)	5,8	5,8	5,8	6,3	5,9	:
Rischio di povertà o di esclusione sociale (%) ⁽¹⁾ (AROPE)	28,5	28,3	28,7	30,0	28,9	:
Giovani NEET (% della popolazione nella fascia di età 15-24 anni)	22,2	22,1	21,4	19,9	20,1	:
Mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque†						
Tasso di occupazione (20-64 anni)	59,7	59,9	60,5	61,6	62,3	62,9
Tasso di disoccupazione ⁽²⁾ (15-74 anni)	12,1	12,7	11,9	11,7	11,2	10,6
Tasso di disoccupazione di lunga durata ⁽³⁾ (% della popolazione attiva)	6,9	7,7	6,9	6,7	6,5	6,2
Reddito disponibile lordo delle famiglie in termini reali, pro capite ⁽⁴⁾ (Indice 2008=100)	88,4	88,5	89,6	90,7	91,3	:
Retribuzione netta annua di un lavoratore a tempo pieno celibe senza figli che percepisce la retribuzione media (livello in punti percentuali, media triennale)	20 408	20 597	20 762	21 070	:	:
Retribuzione netta annua di un lavoratore a tempo pieno celibe senza figli che percepisce la retribuzione media (variazione percentuale, in termini reali, media triennale)	-1,3	-0,7	0,1	0,7	:	:
Sostegno pubblico / Protezione sociale e inclusione						
Effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà (pensioni escluse) ⁽⁵⁾	21,5	21,5	21,7	21,4	19,4	:
Bambini di età inferiore a 3 anni inseriti in strutture formali di cura dell'infanzia	21,0	22,9	27,3	34,4	28,6	:
Necessità di cure mediche insoddisfatte dichiarate dall'interessato	7,0	7,0	7,2	5,5	1,8	:
Persone con competenze digitali complessive di base o superiori (% della popolazione nella fascia di età 16-74 anni)	:	:	43,0	44,0	:	:

(1) Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (AROPE): individui che sono a rischio di povertà (AROP) e/o versano in stato di grave indigenza e/o vivono in una famiglia ad intensità di lavoro nulla o molto bassa.

(2) Le persone disoccupate sono le persone che non erano occupate, ma avevano cercato attivamente lavoro ed erano pronte ad iniziare a lavorare immediatamente o entro due settimane.

(3) I disoccupati di lunga durata sono le persone disoccupate da almeno 12 mesi.

(4) Reddito disponibile lordo delle famiglie, definito in termini non corretti, secondo il progetto di relazione comune sull'occupazione 2019.

(5) Riduzione in percentuale del tasso di rischio di povertà dovuta ai trasferimenti sociali (calcolata raffrontando i tassi di rischio di povertà precedenti e successivi ai trasferimenti sociali; le pensioni non sono considerate trasferimenti sociali ai fini di questo calcolo).

(6) Media dei primi tre trimestri del 2018 per il tasso di occupazione, il tasso di disoccupazione di lunga durata e il divario occupazionale tra i generi. I dati relativi al tasso di disoccupazione sono destagionalizzati (serie annuali; per EE, EL, HU, IT e UK i dati sono basati sui primi tre trimestri del 2018).

Fonte: Eurostat.

Tabella C.3 - Indicatori del mercato del lavoro e dell'istruzione

Indicatori del mercato del lavoro	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ⁽⁴⁾
Tasso di attività (15-64 anni)	63,4	63,9	64,0	64,9	65,4	65,6
Anzianità lavorativa nel posto attuale						
<i>Da 0 a 11 mesi</i>	8,9	9,3	10,0	10,3	10,5	:
<i>Da 12 a 23 mesi</i>	5,9	5,6	6,1	7,0	7,0	:
<i>Da 24 a 59 mesi</i>	13,8	13,3	12,4	12,4	12,6	:
<i>60 mesi o più</i>	71,4	71,8	71,5	70,3	69,8	:
Crescita dell'occupazione* (variazione % rispetto all'anno precedente)	-1,8	0,1	0,7	1,3	1,2	0,6
Tasso di occupazione delle donne (% della popolazione femminile di età 20-64 anni)	49,9	50,3	50,6	51,6	52,5	53,1
Tasso di occupazione degli uomini (% della popolazione maschile di età 20-64 anni)	69,7	69,7	70,6	71,7	72,3	73,0
Tasso di occupazione dei lavoratori anziani* (% della popolazione della fascia di età 55-64 anni)	42,7	46,2	48,2	50,3	52,2	53,7
Occupazione part-time* (% del totale degli occupati di età 15-64 anni)	17,6	18,1	18,3	18,5	18,5	18,3
Occupazione a tempo determinato* (% di occupati di età 15-64 anni con un contratto a tempo determinato)	13,2	13,6	14,1	14,0	15,5	17,1
Partecipanti a politiche attive del mercato del lavoro (per 100 persone che desiderano lavorare)	16,7	15,1	:	:	:	:
Passaggi da un lavoro a tempo determinato a un lavoro a tempo indeterminato (media su 3 anni)	20,1	19,1	19,8	20,1	16,3	:
Tasso di disoccupazione giovanile (% della popolazione attiva di età 15-24 anni)	40,0	42,7	40,3	37,8	34,7	32,2
Divario di genere nel lavoro a tempo parziale (20-64 anni)	24,3	24,4	24,5	24,6	24,3	24,4
Differenziale retributivo di genere ⁽¹⁾ (non corretto)	7,0	6,1	5,5	5,3	:	:
Indicatori relativi all'istruzione e alla formazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso di partecipazione degli adulti all'apprendimento (% di persone di età 25-64 anni che partecipano a programmi di istruzione e formazione)	6,2	8,1	7,3	8,3	7,9	:
Scarso rendimento negli studi ⁽²⁾	:	:	23,3	:	:	:
Livello di istruzione terziaria (% delle persone di età 30-34 anni con un titolo di istruzione terziaria)	22,5	23,9	25,3	26,2	26,9	:
Differenziale di rendimento attribuibile alla situazione socioeconomica dello studente ⁽³⁾	:	:	9,6	:	:	:

* Indicatore non appartenente al quadro.

(1) Differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei lavoratori dipendenti e quella delle lavoratrici dipendenti, espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda media dei lavoratori dipendenti uomini. È definita "non corretta", poiché non è corretta in funzione delle caratteristiche individuali (in tal modo fornisce un quadro generale delle disparità di genere in termini di retribuzione). Sono inclusi tutti i dipendenti di imprese con 10 o più dipendenti, senza limitazioni di età e di ore lavorate.

(2) Bassi risultati PISA (OCSE) sulle competenze matematiche tra i quindicenni.

(3) Impatto dello stato socio-economico e culturale sui risultati PISA (OCSE). I valori per il 2012 e il 2015 sono riferiti, rispettivamente, a matematica e scienze.

(4) Media dei primi tre trimestri del 2018. I dati relativi al tasso di disoccupazione giovanile sono destagionalizzati (serie annuali; per EE, EL, HU, IT e UK i dati sono basati sui primi tre trimestri del 2018).

Fonte: Eurostat, OCSE.

Tabella C.4 - Indicatori relativi all'inclusione sociale e alla salute

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa per prestazioni di protezione sociale* (% del PIL)						
<i>Assistenza sanitaria</i>	6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	:
<i>Invalidi</i>	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	:
<i>Vecchiaia e superstiti</i>	16,7	17,0	16,8	16,8	16,5	:
<i>Famiglia/Figli</i>	1,2	1,2	1,6	1,7	1,8	:
<i>Disoccupazione</i>	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	:
<i>Alloggio</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	:
<i>Esclusione sociale n.e.c.</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	:
Totale	28,1	28,6	28,8	28,8	28,6	:
<i>di cui: sussidi rapportati ai mezzi</i>	1,6	1,6	2,1	2,2	2,3	:
Spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione (% del PIL, COFOG)						
<i>Protezione sociale</i>	20,5	21,0	21,2	21,3	21,1	:
<i>Salute</i>	7,2	7,2	7,2	7,0	7,0	:
<i>Istruzione</i>	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	:
Spese per l'assistenza sanitaria non rimborsate (% della spesa sanitaria totale)	21,7	21,8	22,1	23,1	23,1	:
Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (% delle persone di età 0-17 anni)*	34,1	32,0	32,1	33,5	33,2	32,1
Percentuale a rischio di povertà ⁽¹⁾ (% della popolazione totale)	19,5	19,3	19,4	19,9	20,6	20,3
Tasso di lavoratori a rischio di povertà (% delle persone occupate)	11,0	11,0	11,0	11,5	11,7	12,2
Percentuale in stato di grave deprivazione materiale ⁽²⁾ (% della popolazione totale)	14,5	12,3	11,6	11,5	12,1	10,1
Percentuale in stato di disagio abitativo ⁽³⁾ , per titolo di godimento						
<i>Proprietari con mutuo ipotecario o prestito</i>	8,3	9,1	8,4	9,7	6,5	5,2
<i>Inquilini con canone locativo a prezzo di mercato</i>	16,8	16,2	19,1	18,6	14,8	11,1
Percentuale di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro ⁽⁴⁾ (% delle persone di età 0-59 anni)	10,6	11,3	12,1	11,7	12,8	11,8
Soglie di povertà, espresse nella moneta nazionale a prezzi costanti*	8611	8212	8118	8147	8344	8504
Speranza di vita in buona salute (all'età di 65 anni)						
<i>Donne</i>	7,1	7,1	7,3	7,5	10,1	:
<i>Uomini</i>	7,7	7,7	7,8	7,8	10,4	:
Tasso di sostituzione aggregato per le pensioni ⁽⁵⁾ (all'età di 65 anni)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Dimensione della connettività dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) ⁽⁶⁾	:	:	35,6	40,2	43,5	53,8
Indice di GINI al lordo di tasse e trasferimenti*	51,0	51,6	51,7	51,3	52,5	51,8
Indice di GINI al netto di tasse e trasferimenti*	32,4	32,8	32,4	32,4	33,1	32,7

* Indicatore non appartenente al quadro.

(1) Percentuale di individui a rischio di povertà (AROP): percentuale delle persone con un reddito disponibile equivalente inferiore al 60 % del reddito equivalente mediano nazionale.

(2) Percentuale delle persone soggette ad almeno quattro delle seguenti forme di privazione: non potersi permettere di i) pagare l'affitto o le bollette, ii) riscaldare adeguatamente l'abitazione in cui vivono, iii) sostenere spese impreviste, iv) mangiare carne, pesce o un equivalente proteico ogni due giorni, v) andare una settimana in vacanza fuori casa una volta all'anno, vi) avere un'automobile, vii) avere una lavatrice, viii) avere una TV a colori o ix) avere un telefono.

(3) Percentuale della popolazione totale che vive in abitazioni sovraffollate e presenta disagio abitativo.

(4) Persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa: percentuale di persone della fascia di età 0-59 anni che vivono in nuclei familiari in cui gli adulti (esclusi i figli a carico) hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale tempo lavorativo totale nei precedenti 12 mesi.

(5) Rapporto fra il reddito mediano individuale lordo da pensione della fascia di età 65-74 anni e il reddito mediano individuale lordo da lavoro della fascia di età 50-59 anni.

(6) Diffusione della banda larga fissa (33 %), diffusione della banda larga mobile (22 %), velocità (33 %) e accessibilità economica (11 %), dal Quadro di valutazione digitale.

Fonte: Eurostat, OCSE.

Tabella C.5 - Indicatori di risultato e delle politiche relativi ai mercati del prodotto

Indicatori di risultato	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Crescita della produttività del lavoro per dipendente ⁽¹⁾ (t/t-1) in %						
Crescita della produttività del lavoro nel settore industriale	-1,02	0,48	1,43	1,86	1,21	3,01
Crescita della produttività del lavoro nel settore delle costruzioni	-2,26	2,75	-1,76	0,35	0,53	0,73
Crescita della produttività del lavoro nel settore dei servizi al mercato	-2,83	-0,09	0,44	-0,23	-0,88	-0,14
Crescita del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) ⁽²⁾ (t/t-1) in %						
Crescita del CLUP nell'industria	1,38	1,85	0,68	1,17	-0,01	-1,10
Crescita del CLUP nel settore delle costruzioni	-0,35	-4,35	0,68	2,74	0,97	0,17
Crescita del CLUP nei servizi al mercato	1,51	0,72	0,24	2,31	2,84	1,50
Contesto imprenditoriale	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tempo necessario per l'esecuzione dei contratti ⁽³⁾ (giorni)	1185	1185	1185	1120	1120	1120
Tempo necessario per avviare un'impresa ⁽³⁾ (giorni)	7,5	7,5	6,5	6,0	6,0	6,0
Esito delle richieste di prestiti bancari da parte delle PMI ⁽⁴⁾	1,08	0,95	1,06	0,58	0,51	0,33
Ricerca e innovazione	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Intensità di R&S	1,27	1,31	1,34	1,34	1,37	1,35
Spesa delle amministrazioni pubbliche per l'istruzione (% del PIL)	4,10	4,10	4,00	4,00	3,90	:
Numero di persone impiegate nel settore dell'istruzione terziaria e/o impiegate nel settore della scienza e della tecnologia (% del totale degli occupati)	33	33	33	34	34	35
Persone con diploma di istruzione terziaria ⁽⁵⁾	14	14	15	16	16	17
Giovani con diploma di istruzione secondaria superiore ⁽⁶⁾	78	78	80	80	81	82
Bilancia commerciale dei prodotti di alta tecnologia in % del PIL	-0,61	-0,43	-0,41	-0,56	-0,49	-0,41
 Mercati dei prodotti e dei servizi e concorrenza				2003	2008	2013
PMR (Product Market Regulation) dell'OCSE ⁽⁷⁾ , dati complessivi				1,80	1,49	1,26
PMR dell'OCSE ⁽⁷⁾ , settore al dettaglio				3,85	4,06	3,15
PMR dell'OCSE ⁽⁷⁾ , servizi professionali				3,55	3,02	2,10
PMR dell'OCSE ⁽⁷⁾ , industrie di rete ⁽⁸⁾				2,97	2,45	2,01

(1) Valore aggiunto (a prezzi costanti) diviso per il numero delle persone occupate.

(2) Reddito da lavoro dipendente a prezzi correnti diviso per il valore aggiunto a prezzi costanti.

(3) Le metodologie per questo indicatore (comprese le ipotesi) sono riportate in dettaglio all'indirizzo <http://www.doingbusiness.org/methodology>.

(4) Media della risposta alla domanda Q7B_a. "[Prestiti bancari]: Se avete richiesto o tentato di negoziare questo tipo di finanziamento negli ultimi sei mesi, qual è stato l'esito?". Le risposte sono state codificate come segue: zero se si è ricevuto l'intero finanziamento richiesto, uno se si è ricevuto un finanziamento pari al 75 % o più dell'importo richiesto, due se si è ricevuto meno del 75 %, tre se la richiesta è stata rifiutata o respinta e "valori mancanti" se la richiesta presentata è ancora in sospeso o l'intervistato non sa cosa rispondere.

(5) Percentuale della popolazione della fascia di età 15-64 anni che ha completato il ciclo di istruzione terziaria.

(6) Percentuale della popolazione della fascia di età 20-24 anni che ha completato almeno il ciclo di istruzione secondaria superiore.

(7) Indice: 0 = non regolamentato; 6 = molto regolamentato. Le metodologie per gli indicatori OCSE della regolamentazione dei mercati dei prodotti sono riportate in dettaglio all'indirizzo

<http://www.oecd.org/competition/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm>

(8) Indicatori OCSE aggregati della regolamentazione in materia di energia, trasporti e comunicazioni (ETCR).

Fonte: Commissione europea; "Fare impresa" della Banca mondiale (per gli indicatori dell'esecuzione dei contratti e del tempo necessario per avviare un'impresa); OCSE (per gli indicatori della regolamentazione dei mercati dei prodotti); SAFE (per l'indicatore dell'esito delle richieste di prestiti bancari da parte delle PMI).

Tabella C.6 - Crescita verde

Performance della crescita verde		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Macroeconomica							
Intensità di energia	kgep / €	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Intensità di carbonio	kg / €	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	-
Intensità in termini di risorse (reciproco della produttività delle risorse)	kg / €	0,36	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32
Intensità di rifiuti	kg / €	0,10	-	0,10	-	0,10	-
Bilancia commerciale del settore energetico	% PIL	-3,8	-3,3	-2,6	-2,0	-1,6	-1,9
Incidenza dell'energia sull'IPCA	%	9,57	10,02	9,11	9,96	9,55	8,98
Differenza tra variazione del prezzo dell'energia e inflazione	%	9,2	0,1	-3,7	-2,8	-4,7	1,4
Costo reale dell'energia per unità di prodotto	% del valore aggiunto	14,7	14,0	12,6	13,1	13,8	-
Rapporto tra imposte ambientali e imposte sul lavoro	coefficiente	0,16	0,16	0,17	0,16	0,17	-
Imposte ambientali	% PIL	3,5	3,5	3,6	3,4	3,5	3,3
Settoriale							
Intensità di energia nell'industria	kgep / €	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Costo reale dell'energia per unità di prodotto nel settore manifatturiero esclusa la raffinazione	% del valore aggiunto	18,2	17,5	16,0	17,3	19,0	-
Percentuale di industrie ad alta intensità energetica nell'economia	% PIL	8,09	7,97	7,88	7,75	7,83	8,01
Prezzi dell'energia elettrica per gli utenti industriali medi	€ / kWh	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15
Prezzi del gas per gli utenti industriali medi	€ / kWh	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
R&S pubblica nel settore energetico	% PIL	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
R&S pubblica per la protezione ambientale	% PIL	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani	%	38,4	39,4	41,6	44,3	45,9	47,7
Percentuale di emissioni di gas serra coperte dall'ETS*	%	39,9	37,6	36,6	36,3	36,4	-
Intensità di energia nei trasporti	kgep / €	0,53	0,54	0,56	0,57	0,55	0,52
Intensità di carbonio nei trasporti	kg / €	1,44	1,44	1,53	1,54	1,47	-
Sicurezza dell'approvvigionamento energetico							
Dipendenza dalle importazioni di energia	%	79,1	76,7	75,8	77,0	77,7	77,0
Indice aggregato della concentrazione dei fornitori	HHI	13,8	16,0	13,3	14,9	16,1	-
Diversificazione del mix energetico	HHI	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31

(1) Tutti i macroindicatori di intensità sono espressi come il rapporto tra una quantità fisica e il PIL (prezzi 2010).

Intensità di energia: consumo interno lordo di energia (in kgep) diviso per il PIL (in EUR);

intensità di carbonio: emissioni di gas serra (in equivalente kg CO₂) divise per il PIL (in EUR);

intensità in termini di risorse: consumo interno di materiali (in kg) diviso per il PIL (in EUR);

intensità di rifiuti: rifiuti (in kg) divisi per il PIL (in EUR).

Bilancia commerciale del settore energetico: il saldo tra esportazioni e importazioni di energia, espresso in % del PIL.

Incidenza dell'energia sull'IPCA: la quota di voci relative all'energia nel paniere dei consumi utilizzato per costruire l'IPCA.

Differenza tra variazione del prezzo dell'energia e inflazione: componente energetica dell'IPCA e totale inflazione IPCA (variazione annua %).

Costo reale dell'energia per unità di prodotto: costi reali dell'energia come % del valore aggiunto totale per l'economia.

Intensità energetica dell'industria: consumo finale di energia nell'industria (in kgep) diviso per il valore aggiunto lordo dell'industria (in EUR 2010).

Costi reali dell'energia per unità di prodotto nell'industria manifatturiera esclusa la raffinazione: costi reali come % del valore aggiunto per i settori manifatturieri.

Quota di industrie ad alta intensità energetica nell'economia: quota del PIL rappresentata dal valore aggiunto lordo delle industrie ad alta intensità di energia.

Prezzi dell'energia elettrica e del gas per gli utenti industriali medi: classe di consumo 500-2 000 MWh e 10 000-100 000 GJ; IVA esclusa.

Tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani: rapporto tra i rifiuti urbani riciclati e compostati e i rifiuti urbani totali.

R&S pubblica nel settore energetico o ambientale: spesa pubblica in R&S per queste categorie in % del PIL.

Proporzione delle emissioni di gas serra coperta dal sistema di scambio di quote di emissione UE (esclusa l'aviazione): basata sulle emissioni di gas serra segnalate dagli Stati membri all'Agenzia europea dell'ambiente (escluse le attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura).

Intensità di energia nei trasporti: consumo finale di energia nei trasporti (in kgep) diviso per il valore aggiunto lordo del settore dei trasporti (in EUR 2010).

Intensità di carbonio nei trasporti: emissioni di gas serra nei trasporti divise per il valore aggiunto lordo del settore dei trasporti.

Dipendenza dalle importazioni di energia: importazioni nette di energia divise per il consumo interno lordo di energia compreso il carburante utilizzato nel trasporto marittimo internazionale.

Indice aggregato della concentrazione dei fornitori: riguarda il petrolio, il gas e il carbone. Valori più bassi indicano una maggiore diversificazione e quindi un rischio minore.

Diversificazione del mix energetico: indice Herfindahl per il gas naturale, i prodotti petroliferi totali, l'energia termo-nucleare, da fonti rinnovabili e da combustibili solidi.

* Commissione europea e Agenzia europea dell'ambiente

Fonte: Commissione europea e Agenzia europea dell'ambiente (percentuale di emissioni di gas serra coperte dall'ETS);

Commissione europea (rapporto tra imposte ambientali e imposte sul lavoro e PIL); Eurostat (tutti gli altri indicatori).

ALLEGATO D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA

Sulla base della proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 del 2 maggio 2018 (COM(2018) 321), il presente allegato D espone le opinioni preliminari dei servizi della Commissione sui settori d'investimento prioritari e sulle condizioni quadro per l'attuazione efficace della politica di coesione 2021-2027. Questi settori d'investimento prioritari sono determinati in base al più ampio contesto dei rallentamenti degli investimenti, delle esigenze di investimento e delle disparità regionali valutati nella relazione. Il presente allegato costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo Plus).

Obiettivo 1: un'Europa più intelligente - trasformazione industriale intelligente e innovativa

La spesa per la ricerca e l'innovazione in Italia è significativamente al di sotto della media dell'UE e il paese è considerato un innovatore moderato. L'Italia dispone di un margine per promuovere la crescita della produttività **rafforzando le capacità di ricerca e innovazione e la diffusione di tecnologie avanzate**, in linea con le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente. Vengono individuate le necessità di investimento altamente prioritarie ⁽⁹⁰⁾ necessarie per affrontare la sfida sul piano tecnologico, economico e sociale, affrontando nel contempo le forti divergenze regionali, in particolare per:

- accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza con il maggiore potenziale di crescita;
- promuovere gli scambi di conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese, specialmente le piccole e medie imprese innovative, in particolare attraverso partenariati collaborativi e formazioni;
- sostenere servizi innovativi per gli organismi di ricerca e le imprese che cooperano al fine di trasformare nuove idee in imprese innovative sostenibili dal punto di vista commerciale.

Data la mancanza di integrazione delle tecnologie digitali nell'economia e del basso livello di competenze digitali, sono necessari investimenti intesi a **promuovere la digitalizzazione di cittadini, imprese ed amministrazioni pubbliche**, in particolare per:

- aumentare le competenze digitali nelle piccole e medie imprese e l'adozione nelle stesse di soluzioni tecnologiche digitali, compresi il commercio elettronico, i pagamenti elettronici, i servizi di cloud computing, e anche l'Internet delle cose, la cibersecurity e l'intelligenza artificiale;
- migliorare la diffusione dei servizi pubblici digitali sia per i cittadini che per le imprese, così come gli appalti elettronici, al fine di sostenere l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

⁽⁹⁰⁾ L'intensità dell'esigenza degli investimenti è classificata in tre categorie in ordine decrescente: investimenti altamente prioritari, investimenti prioritari ed investimenti *tout court*.

Le piccole e medie imprese italiane ottengono risultati inferiori alla media dell'UE in termini di produttività e crescita. Sono pertanto necessari investimenti per **migliorare la crescita e la competitività** delle piccole e medie imprese, in particolare per:

- incentivare strategie che consentano di aumentare la crescita e la produttività attraverso la promozione dell'imprenditorialità, delle competenze manageriali e finanziarie, delle competenze relative alla transizione industriale (ad esempio, efficienza energetica ed economia circolare) e l'integrazione delle catene del valore;
- sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per posizionarsi nelle catene globali del valore, anche attraverso l'adesione a reti di cooperazione e cluster interregionali;
- facilitare l'accesso ai finanziamenti e appianare le disparità regionali mediante l'uso bilanciato di sovvenzioni e strumenti finanziari nelle regioni meno sviluppate e un più ampio ricorso agli strumenti finanziari nelle regioni più sviluppate.

Obiettivo 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio - transizione verso un'energia pulita ed equa, investimenti verdi e blu, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi

L'Italia ha ottenuto buoni risultati rispetto agli obiettivi 2020 in materia di clima ed energia. Tuttavia, la dissociazione della crescita economica dal consumo di energia è ancora marginale e i recenti progressi nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica sono modesti. Sono pertanto altamente prioritari investimenti per la **promozione di interventi di efficienza energetica e investimenti prioritari a favore delle energie rinnovabili**, in particolare per:

- promuovere l'efficienza energetica mediante la ristrutturazione degli alloggi sociali e degli edifici pubblici, dando priorità alle ristrutturazioni radicali, alle tecnologie innovative e alle prassi e agli standard più avanzati;
- promuovere le tecnologie rinnovabili innovative e meno mature, in particolare per il riscaldamento e il raffreddamento, negli edifici pubblici, nell'edilizia sociale e nei processi industriali nelle piccole e medie imprese;
- promuovere tecnologie come lo stoccaggio di energia per integrare più energia rinnovabile nel sistema e aumentare la flessibilità e l'ammodernamento della rete, anche accrescendo l'integrazione settoriale in ambito energetico.

A causa della sua conformazione geografica l'Italia è particolarmente vulnerabile alle minacce derivanti dai cambiamenti climatici, dagli eventi idrogeologici e dalle attività sismiche. Sono pertanto altamente prioritari investimenti intesi a **promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi**, in particolare per:

- rafforzare misure di prevenzione e prontezza che aumentino la resilienza idrogeologica in un approccio integrato di bacino e dell'ecosistema, in linea con i piani regionali di gestione del

rischio alluvioni;

- promuovere la resilienza sismica, concentrandosi sugli edifici pubblici, come le scuole e gli ospedali;
- realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema e all'adattamento climatico nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all'inquinamento atmosferico.

La qualità della gestione delle acque e dei rifiuti a livello locale è molto eterogenea tra le varie regioni. Il livello delle infrazioni della normativa UE sulle acque è relativamente elevato nelle regioni meno sviluppate. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, nonostante alcuni miglioramenti, sono necessari maggiori sforzi per rispettare gli obiettivi di riciclaggio per il periodo successivo al 2020, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Sono pertanto necessari investimenti per **promuovere una gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti e l'economia circolare**, in particolare per:

- affrontare il problema dell'accesso all'acqua, del suo riutilizzo e trattamento, dell'acqua potabile e delle perdite di acqua nelle regioni meno sviluppate;
- sostenere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti con infrastrutture adeguate, mirando alle azioni più in alto nella gerarchia dei rifiuti, come i sistemi di raccolta differenziata, nelle regioni meno sviluppate;
- sostenere le piccole e medie imprese nell'attuazione di soluzioni innovative in materia di economia circolare e di altre soluzioni in materia di economia verde.

Obiettivo 3: un'Europa più connessa - Mobilità, informazione regionale e connettività delle tecnologie della comunicazione

Per quanto riguarda la connettività ultraveloce a Internet (almeno 100 Mbit/s) l'Italia è ancora in ritardo rispetto alla media dell'UE. Al fine di migliorare la **connettività digitale** sono pertanto altamente prioritari investimenti per:

- realizzare reti a banda larga ad altissima capacità, a partire dalla realizzazione di reti infrastrutturali per l'accesso a Internet ultraveloce (almeno 100 Mbit/s) nelle aree bianche, anche con l'obiettivo di colmare il divario in tema di copertura della banda larga tra zone urbane e zone rurali.

Il sistema dei trasporti italiano dipende fortemente dal trasporto su strada. Il settore potrebbe contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Inoltre, la sezione italiana del corridoio scandinavo-mediterraneo, ammissibile ai finanziamenti del FESR nelle regioni meno sviluppate, è ancora incompleta. Al fine di sviluppare una **rete transeuropea di trasporto sostenibile, resiliente al clima, intelligente, sicura e intermodale** sono necessari investimenti nei seguenti settori:

- completamento della rete transeuropea di trasporto ferroviario, anche allineando le sezioni nazionali della rete agli standard UE (incluso il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS, l'interoperabilità e l'accessibilità per gli utenti a mobilità ridotta);

- multimodalità: i) collegamenti ferrovia-mare ai principali porti della rete transeuropea per il trasporto merci; ii) collegamenti ferroviari/di trasporto pubblico agli aeroporti della rete transeuropea di trasporto passeggeri.

Per quanto riguarda le ferrovie regionali, che collegano le aree interne con i centri urbani e i nodi della rete transeuropea di trasporto, esiste un persistente divario infrastrutturale tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, in termini di elettrificazione, doppio binario, sistemi di gestione del traffico e stazioni intermodali. Al fine di sviluppare una **mobilità regionale sostenibile, resiliente al clima, intelligente e intermodale** sono necessari investimenti nei seguenti settori:

- elettrificazione delle ferrovie regionali;
- miglioramento dei sistemi di gestione del traffico, eliminazione dei passaggi a livello non automatizzati e non controllati e miglioramento dell'accesso al trasporto ferroviario per le persone a mobilità ridotta;
- migliore accessibilità e migliore accesso ai centri urbani e alla rete di reti transeuropee di trasporto attraverso piattaforme intermodali (biciclette, car sharing, ecc.) nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie regionali.

L'efficienza e la qualità del trasporto pubblico locale sono generalmente inferiori nelle regioni meno sviluppate, mentre alcuni centri urbani dell'Italia centro-settentrionale sono esposti alla congestione del traffico. Al fine di promuovere le azioni incluse nei piani di **mobilità urbana sostenibile** e consentire il passaggio dall'automobile privata a forme di mobilità più pulite, sono altamente prioritari investimenti al fine di:

- sostenere le piattaforme intermodali e promuovere forme di mobilità attiva e innovativa (come le biciclette);
- sostenere infrastrutture di trasporto pulite (ad esempio metropolitana, tram, metropolitana leggera);
- promuovere l'ampliamento dell'infrastruttura per la mobilità elettrica;
- promuovere soluzioni di trasporto intelligenti per migliorare l'uso delle infrastrutture e la qualità dei servizi.

Obiettivo 4: un'Europa più sociale - attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali

L'Italia si trova ad affrontare importanti sfide del **mercato del lavoro**, in particolare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei giovani, con un ampio divario territoriale. Sono pertanto altamente prioritari investimenti **per migliorare l'accesso all'occupazione, modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro e promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro**, tenendo conto delle disparità regionali, in particolare per:

- migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in particolare per le donne, i giovani, i cittadini di

paesi terzi, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive;

- migliorare la capacità delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro e rafforzare la cooperazione con i datori di lavoro e gli istituti di istruzione e tra fornitori di servizi;
- promuovere politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, segnatamente l'accesso a servizi di assistenza a prezzi accessibili, un maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di cura e il sostegno a modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo (ad esempio, dei migranti nel settore agricolo).

Il **sistema di istruzione e formazione** è caratterizzato da ampie differenze regionali in termini di risultati dell'apprendimento e di infrastrutture e attrezzature scolastiche. Sono pertanto altamente prioritari investimenti **al fine di migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione e al fine di promuovere l'apprendimento permanente**, in particolare per:

- contrastare l'abbandono scolastico e migliorare le competenze di base, con particolare attenzione alle zone con i tassi di abbandono più elevati;
- ampliare l'accesso all'istruzione terziaria, in particolare per gli studenti provenienti da contesti socioeconomici modesti, anche aumentando l'offerta di alloggi per gli studenti e ampliando il settore terziario non accademico per innalzare il livello di istruzione terziaria;
- garantire la qualità, l'accessibilità, l'inclusività, l'efficacia dei percorsi di istruzione e formazione e la loro rilevanza rispetto al mercato del lavoro, in particolare per le persone con disabilità e i gruppi svantaggiati, al fine di sostenere l'acquisizione delle competenze fondamentali, comprese le competenze digitali;
- modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale, anche rafforzando l'apprendimento basato sul lavoro;
- garantire l'apprendimento permanente, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale per tutti, compresi gli adulti scarsamente qualificati, tenendo conto delle competenze digitali e di altre specifiche esigenze settoriali (ad esempio, la trasformazione industriale verde), mediante il riconoscimento dell'apprendimento precedente e una migliore capacità di anticipare i nuovi fabbisogni di competenze;
- migliorare le attrezzature e le infrastrutture per l'istruzione a tutti i livelli, in particolare nelle regioni meno sviluppate.

La percentuale di persone **a rischio di povertà e di esclusione sociale** e le disparità di reddito restano tra le più elevate dell'UE. Sono pertanto altamente prioritari investimenti **al fine di potenziare l'inclusione attiva, promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione materiale, migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo**

termine per ridurre le disuguaglianze in materia di salute, in particolare al fine di:

- promuovere misure integrate e personalizzate di inclusione attiva per coinvolgere le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i minori e i lavoratori poveri;
- rafforzare i servizi sociali di elevata qualità, accessibili e a prezzi contenuti e le relative infrastrutture, compresi l'alloggio, l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, tenendo conto delle disparità regionali e del divario tra aree rurali e aree urbane, anche nell'accesso a tecnologie innovative e a nuovi modelli di assistenza;
- migliorare l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di protezione sociale nonché la possibilità di una vita indipendente per tutti, comprese le persone con disabilità, attraverso lo sviluppo di servizi a livello di comunità e l'integrazione dei servizi sanitari, sociali e di assistenza a lungo termine;
- garantire la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori che operano nella sanità, nell'assistenza a lungo termine e nei servizi sociali;
- promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, garantendone nel contempo la protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, e delle comunità emarginate, anche attraverso le infrastrutture abitative;
- affrontare la deprivazione materiale fornendo aiuti alimentari e assistenza materiale di base ai più indigenti.

Obiettivo 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali

L'Italia ha un'ampia diversità geografica di "territori" (urbani, metropolitani, rurali, ma anche costieri, insulari, di montagna) con un elevato grado di complessità, potenziale e sfide. Le strategie territoriali devono essere attuate in sinergia con gli altri obiettivi politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone più colpite dalla povertà. Sono pertanto necessari investimenti a livello territoriale, in termini di aree funzionali:

- le aree funzionali metropolitane devono affrontare le sfide legate alla povertà, causate anche dall'effetto "agglomerazione" e dalle tendenze demografiche;
- le aree urbane medie devono sviluppare modalità innovative di cooperazione per migliorare il loro potenziale economico, sociale e ambientale, tenendo conto dei gruppi più vulnerabili;
- le zone interne che si trovano ad affrontare le sfide demografiche e la povertà devono migliorare la qualità dei servizi di interesse generale.

Nel contesto delle strategie territoriali sono anche necessari investimenti per promuovere il patrimonio culturale e dare sostegno alle imprese nel settore culturale e creativo, con particolare attenzione ai sistemi di produzione locali e ai posti di lavoro radicati nel territorio,

anche attraverso la cooperazione territoriale.

Fattori per un'attuazione efficace della politica di coesione

L'Italia è dotata di scarsa capacità amministrativa nella gestione dei fondi strutturali e d'investimento europei, che si riflette in un tasso di assorbimento di tali fondi inferiore alla media in alcune regioni e per alcuni programmi nazionali. Per migliorare l'amministrazione e l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei, è necessario:

- garantire la corretta attuazione dei piani di rafforzamento amministrativo basati sull'esperienza del periodo 2014-20;
- rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
- rafforzare la capacità delle parti sociali e la loro partecipazione al conseguimento degli obiettivi politici;
- aumentare la capacità amministrativa dei beneficiari di preparare e attuare progetti, in particolare a livello locale;
- migliorare l'elaborazione dei progetti infrastrutturali principali in termini sia di qualità che di tempistica, in particolare i progetti ferroviari della rete nazionale nelle regioni meno sviluppate;
- tenere conto degli insegnamenti tratti in Piemonte durante l'attuazione del progetto pilota della Commissione sulla transizione industriale, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle nuove tecnologie, la decarbonizzazione e la promozione della crescita inclusiva;
- rafforzare le misure volte a prevenire e a combattere i conflitti di interessi, la frode e la corruzione;
- migliorare la performance degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il numero di stazioni appaltanti, la loro capacità professionale, la loro capacità di integrare gli aspetti relativi alla sostenibilità e all'innovazione nelle procedure d'appalto, le aggiudicazioni uniche, la semplificazione delle procedure, la velocità delle decisioni, le piccole e medie imprese contraenti, e la capacità delle autorità di effettuare verifiche efficaci;
- ricorrere in modo più ampio agli strumenti finanziari e contribuire maggiormente a un comparto per l'Italia nell'ambito di InvestEU per tutte le attività che generano entrate e riducono i costi.

RIFERIMENTI

[Commissione europea (2018a), *Labour market and wage developments*, riesame annuale.]

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e Consiglio dei regolatori europei dell'energia (ACER/CEER) (2018), *Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2017 – Electricity and Gas Retail Markets Volume*.

Almalaurea (2018), XX Indagine Condizione occupazionale dei Laureati, Consorzio Interuniversitario Almalaurea, Bologna.

ANAC (2018a), *Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing: On line l'applicazione informatica*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), febbraio 2018.

ANAC (2018b), *Terzo rapporto annuale sul whistleblowing «in pillole»*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), giugno 2018.

ANAC (2018c), *Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 30 ottobre 2018.

ANAC (2018d), *Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC nell'anno 2018*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2018.

ANAC (2018e), *Dati relativi alle istruttorie in materia di vigilanza ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i.* (disponibile al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/MisureSanzionatorie/DatiProcedimenti/2018/I%20C3%82%20B0%20SEMESTRE_DATI_VIGILANZA_2.pdf), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

ANAC (2018f), *Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 13 giugno 2018.

Angelini (2018), *Do high levels of NPLs impair banks' credit allocation?*, Banca d'Italia, Notes on Financial Stability and Supervision, n. 12.

Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)(2018), *Rapporto Svimez – L'economia e la società del Mezzogiorno*, Il Mulino.

Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)(2017), *Rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno*, Il Mulino.

Balduzzi, P., E. Brancati e F. Schiantarelli (2018), "Financial markets, banks' cost of funding, and firms' decisions: Lessons from two crises", *Journal of Financial Intermediation* 36 (ottobre), pagg. 1-15.

Banca dei regolamenti internazionali (BRI) (2018), *BIS Quarterly Review - International banking and financial market developments*, dicembre 2018.

Banca d'Italia (2018a), *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2*, 23 novembre 2018.

Banca europea per gli investimenti (2018), *BEI Investment Survey - Italy Overview*, http://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2018_italy_en.pdf

Banca mondiale (2018), *Doing Business 2018 – Reforming to Create Jobs*, Gruppo della Banca Mondiale.

Barbku B., Pelin Berkmen S., Lukyantsau P., Saksonovs S., Schoelermann H. (2015), *Investment in the Euro Area: Why Has It Been Weak?*, FMI Working Paper WP/15/32.

Blanchard, O. e J. Zettelmeyer (2018), *The Italian Budget: A Case of Contractionary Fiscal Expansion?*, Blog "PIIE Real Time Economic Issues Watch", ottobre 2018, <https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/italian-budget-case-contractionary-fiscal-expansion>

Bocola, L. (2016), "The pass-through of sovereign risk", *Journal of Political Economy*, 124(4), pagg. 879-926.

Boeri, T., A. Ichino, E. Moretti e J. Posch (2018), *Wage Rigidity and Spatial Misallocation: Evidence from Italy and Germany*, mimeo, Università Bocconi, http://www.andreaichino.it/research_progress/nominal_eq_wage.pdf.

Boeri, T., P. Garibaldi e E.R. Moen (2016), *A Clash of Generations? Increase in Retirement Age and Labor Demand for Youth*, *CEPR Discussion Paper* n. DP11422 (agosto 2016).

Boeri, T., P. Garibaldi e E.R. Moen (2017), *Closing the Retirement Door and the Lump of Labor*,

Bofondi, M., L. Carpinelli e E. Sette (2018), "Credit Supply During a Sovereign Debt Crisis", *Journal of the European Economic Association*, 16:3 (giugno 2018), pagg. 696-729.

CASE - Center for Social and Economic Research (2018), *Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report*.

Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali (2018), *Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2016*, rapporto n. 5, 2018.

CEPEJ (2018), *Annual CEPEJ Report "European judicial systems – Efficiency and quality of justice"*, commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), edizione 2018.

Cittadinanzattiva (2018), *XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole*.

Commissione europea (2014), *Study on eGovernment and the Reduction of administrative burden*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

Commissione europea (2016a), *Relazione per paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, SWD(2016) 81 final, Commissione europea, Bruxelles.

Commissione europea (2017a), *Relazione per paese relativa all'Italia 2017 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, SWD(2017) 77 final, Commissione europea, Bruxelles.

Commissione europea (2018b), *Relazione per paese relativa all'Italia 2018 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*, SWD(2018) 210 final, Commissione europea, Bruxelles.

Commissione europea (2018c), *The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU – Country profiles*, Volume 2, pagg. 111-121.

Commissione europea (2018d), *Progetto di relazione comune sull'occupazione 2019*, COM(2018) 761 final, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0761&qid=1549621540297&from=EN>

Commissione europea (2018e), "Debt Sustainability Monitor 2017", *European Economy Institutional Paper* n. 71/2018.

Commissione europea (2018f), *SME Performance Review, Small Business Act Review*, scheda informativa relativa all'Italia 2018.

Commissione europea (2019a), previsioni intermedie d'inverno.

Commissione europea (2019b), *Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori*, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_en

Commissione europea (2019c), "Fiscal Sustainability Report 2018", *European Economy Institutional Paper* n. 94/2019.

Commissione europea (2019d), *Quadro di valutazione digitale*, disponibile al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard>

Commissione europea (2019e), *Quadro di valutazione della giustizia nell'UE 2019*, di prossima pubblicazione.

Confindustria (2017), *Reti d'Impresa - Gli effetti del contratto di Rete sulla performance delle imprese*, Centro Studi Confindustria e ISTAT.

Confindustria (2018), *Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica*, Centro Studi Confindustria.

Confindustria (2018b), *Imprese e politica insieme per l'industria 4.0*, Centro Studi Confindustria.

Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (2018), *Check-up Mezzogiorno*.

Coutinho, L., Turrini, A., Zeugner, S. (2018), *Methodologies for the Assessment of Current Account Benchmarks*, Commissione europea, documento di discussione 86/settembre 2018.

D. Briguglio, V. Maestri, L. Dimitriadis (prossima pubblicazione), *Investment in Italy*, documento di discussione ECFIN.

Eurobarometro (2018), *Investment in EU Member States*, inchiesta condotta da Kantar Public per conto di TNS Political & Social su richiesta della direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN).

Görg, H., C. Hornok, C. Montagna e G.E. Onwordi (2018), *Employment to Output Elasticities & Reforms towards Flexicurity: Evidence from OECD Countries - Kiel Working Paper n. 2117*, Kiel Institute for the World Economy, novembre 2018.

GRECO (2018), *Fourth evaluation round - Compliance Report GrecoRC4(2018)13 on Italy "Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors"*, gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, 13 dicembre 2018.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (2016), Osservatori Statistici, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10083>

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2017), *Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale - anno 2015*, Report Statistiche, 3 gennaio 2017.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2018a), *Il mercato del lavoro - Una lettura integrata*, III trimestre 2018.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2018b), *Rapporto sulla competitività dei settori produttivi*.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2018c), *Start-up survey 2016. La prima indagine sulle neoimprese innovative in Italia*, ISTAT e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Roma.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (2018), *Rapporto prove INVALSI 2018*, INVALSI.

Jensen, J. e F. Wöhlbier (2012), *Improving tax governance in EU Member States: Criteria for successful policies*, European Economy, Occasional Papers 114.

Lorenzani, D. e F. Lucidi, (2014) *The Economic Impact of Civil Justice Reforms*, European Economy, Economic Papers 530.

Luitel, H.S. e R.S. Sobel (2007), "The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties", *Public Budgeting and Finance*, autunno 2007, Volume 27, n. 3, pagg. 29-30.

M. Bugamelli, F. Lotti (eds), M. Amici, E. Ciapanna, F. Colonna, F. D'Amuri, S. Giacomelli, A. Linarello, F. Maranesi, G. Palumbo, F. Scoccianti, E. Sette (2018), *Productivity growth in Italy: a tale of slow-motion change*, Occasional paper n. 422, gennaio 2018, Banca d'Italia.

M. Del Gatto, F. Hassan, G. I. P. Ottaviano, F. Schivardi (prossima pubblicazione), *Study on corporate profits in Italy*, documento di discussione ECFIN.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) (2018), *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - anno 2018*, Allegato alla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (2015), *Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga*.

- Nascia L., Pianta M., La Placa G. (2018) *RIO Country Report 2017: Italy*, JRC Science for policy report.
- OCSE (2014), *TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning*, OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2016), *International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)*, OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2017a), Service Trade Restrictiveness Index, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm>
- OCSE (2017b), *Economic Surveys ITALY*, OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2018), *R&D Tax incentives Indicators*, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm>
- Osservatorio Placido Rizzotto (2018), Rapporto biennale su agromafie e caporalato.
- Ramey, V.A. e S. Zubaity (2018), "Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from US Historical Data", *Journal of Political Economy* 126, n. 2 (aprile 2018), pagg. 850-901.
- S. Costa, et al. (prossima pubblicazione), "Industria, servizi e politiche per la crescita" in *Produttività, crescita e inclusione sociale: un'agenda per l'Italia*, Arel-il Mulino.
- Schipper, U. (2017), "Transaction and valuation effects on Germany's international investment position (IIP) – new statistical approaches and IIP trends", *IFC Bulletin* n. 42, pagg. 99-104.
- Sestito, P. (2017), "Riforma della contrattazione: tra rischi di deflazione e gap di competitività", in Dell'Aringa, Lucifora, Treu (eds), *Salari, produttività e disuguaglianze*, Bologna, Il Mulino, pagg. 381-400.
- UPM - Università Politecnica delle Marche (2018), *Riforme strutturali in Italia, 2014-2017*, 27 luglio 2018.
- World Travel & Tourism Council (2018), *Travel and Tourism – Economic impact 2018 - World*, WTTC.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 136 della seduta del 15 Giugno 2020.

Oggetto: Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Santelli

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: Tommaso Calabrò

Dirigente/i Settore/i: Ersilia Amatruda

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente		X
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di nessun allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 _____ *timbro e firma* _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”*;

VISTI, altresì

- la Comunicazione della Commissione del 02 maggio 2018 *“Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”* contenente la proposta di articolazione del nuovo bilancio di lungo periodo dell’Unione;
- le proposte legislative della Commissione Europea presentate a partire dal 29 maggio 2018, che definiscono le regole per i Fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, e in particolare:
 - la COM (2018) 375 final contenente la proposta di Regolamento che stabilisce le disposizioni comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) oltre alle regole finanziarie applicabili anche ad altri fondi a gestione condivisa;
 - la COM (2018) 372 final contenente la proposta di Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione;
 - la COM (2018) 382 final contenente la proposta di Regolamento sul Fondo sociale europeo plus (FSE+), che include una componente a gestione condivisa (FSE) e una a gestione diretta della Commissioni sui temi della salute e dell’innovazione sociale;
 - la COM (2018) 374 final contenente la proposta di Regolamento con le disposizioni specifiche per l’Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg);
 - la COM (2018) 392 contenente la proposta di Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la *“Relazione per paese relativa all’Italia 2019 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”*, (c.d. country report) elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di

riforma e in particolare l'Allegato D "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021- 2027 per l'Italia*" che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione 2021-2027;

CONSIDERATO che

- il nuovo pacchetto legislativo per la Politica di coesione comunitaria 2021-2027 propone, sulla base degli Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi definiti dai Regolamenti, una programmazione articolata in:
 - Accordo di partenariato tra la Commissione europea e i singoli Stati Membri – coinvolgendo il partenariato con le competenti Autorità regionali e locali - per selezionare gli obiettivi e tradurli in scelte strategiche a livello nazionale;
 - Programmi Operativi (nazionali e/o regionali) per attuare i fondi;
- in assenza di una proposta di strategia europea per la crescita quale riferimento programmatico, in analogia con il ruolo svolto dalla strategia "Europa 2020", i riferimenti per la programmazione della Politica di coesione vanno ricercati nelle strategie settoriali e nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, volte ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basate su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello;
- si rende necessario assicurare una coerenza programmatica che ponga in stretta complementarità tutte le programmazioni che incidono sulle dinamiche dello sviluppo della Regione (Fondi nazionali, FESR, FSE, FEASR, FEAMP, ecc.);
- in questo quadro normativo in evoluzione, già dal mese di aprile dell'anno 2019, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il confronto partenariale per la predisposizione dell'Accordo di Partenariato, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Il dibattito a livello nazionale è stato articolato in cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno degli obiettivi strategici della nuova programmazione che ha anche beneficiato dei contributi sviluppati parallelamente nel Gruppo di Coordinamento Strategico "Cooperazione Territoriale Europea", coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- i lavori dei Tavoli hanno tenuto conto degli "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia*" espressi nell'Allegato D al Country Report 2019, che costituisce la base per il dialogo tra l'Italia e la Commissione in materia, ed hanno avuto la finalità di individuare e gradualmente definire il perimetro, le modalità e l'intensità dell'intervento della politica di coesione 2021-2027 nell'ambito di ciascuno dei cinque Obiettivi;
- si rende necessario, per la formulazione di una strategia unitaria dei Programmi 2021-2027, avviare l'attività di concertazione con il Partenariato istituzionale economico-sociale e l'attività di confronto con l'organo politico e con le strutture tecniche amministrative della Regione al fine di condividere le scelte programmatiche prioritarie;

CONSIDERATO che al fine di procedere alla stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, si rende necessario:

- avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente

(*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

- assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
- procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;
- istituire un coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli Assessori regionali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- istituire un Comitato di coordinamento composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 con il compito di contribuire all'analisi socio-economica del territorio e per il confronto sugli obiettivi e sulle priorità del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
- affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria il coordinamento del suddetto Comitato, nonché le attività di negoziato tecnico che coinvolgono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ANPAL e gli Uffici della Commissione Europea;
- affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione nella fase di definizione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, composto dagli attuali soggetti del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, previa loro conferma, e da coloro che ne faranno richiesta purché portatori di interessi generali a carattere regionale;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (*SRSvS*);
2. di assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
3. di procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;
4. di istituire un coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli Assessori regionali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
5. di istituire un Comitato di coordinamento composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 con il compito di contribuire all'analisi socio-economica del territorio e per il confronto sugli obiettivi e sulle priorità del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
6. di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria il coordinamento del suddetto Comitato, nonché le attività di negoziato tecnico che coinvolgono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ANPAL e gli Uffici della Commissione Europea;
7. di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione nella fase di definizione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
8. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, composto dagli attuali soggetti del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, previa loro conferma, e da coloro che ne faranno richiesta purché portatori di interessi generali a carattere regionale;

9. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
10. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale ed al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
11. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

Eugenia Montilla

LA PRESIDENTE

Santelli